F. D. GUERRAZZI.

# COLLEZIONE STORICA

DI

# TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI, DIBATTIMENTI, DIFESE E SENTENZA

**DELLA CELEBRE CAUSA**

**DI LESA MAESTÀ**

CONTRO

F.-D. GUERRAZZI, GIUS. MONTANELLI, GIUS. MAZZONI

**E LORO CONSORTI**

**COMPILATA**

SOTTO LA DIREZIONE

DI AVVOCATI TOSCANI

PARTE I.

FIRENZE
A SPESE DEGLI EDITORI

1852

# REQUISITORIA

DEL

# REGIO PROCURATORE

AL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

DI FIRENZE

# IL REGIO PROCURATORE

DEL

## CIRCONDARIO DI FIRENZE

*Veduti gli Atti ed i Documenti della Procedura instruita*

CONTRO

1. Guerrazzi Avvocato Francesco Domenico di Livorno,
2. Montanelli Avvocato Giuseppe di Fucecchio,
3. Mazzoni Avvocato Giuseppe di Prato,
4. Adami Pietro Augusto Banchiere di Livorno,
5. Franchini Dottor Francesco di Pistoja,
6. Marmocchi Dottor Francesco Costantino di Siena,
7. Mordini Avvocato Antonio di Barga,
8. Romanelli Dottor Leonardo di Arezzo,
9. Guidi-Rontani Avvocato Lorenzo di Firenze,
10. Pigli Dottor Carlo di Arezzo,
11. Dami Avvocato Giuseppe di Montevarchi,
12. Niccolini Gio. Battista di Roma,
13. Ciofi Dottor Demetrio di Firenze,
14. Modena Gustavo, Comico,
15. Montazio Enrico, Giornalista di Firenze,
16. Capecchi Sergente Bartolommeo di Pistoja,
17. Petracchi Antonio di Livorno,
18. Potenti Avvocato Ermenegildo di Firenze,
19. Menichelli Avvocato Torquato di Pisa,
20. Pantanelli Dottor Enrico di Siena,
21. Pantanelli Antonio di Siena,
22. Ciucchi o degl' Innocenti Alessandro Vinajo di Firenze,
23. Barni Prete Cammillo,
24. Francolini Prete Leopoldo,
25. Bartolucci Girolamo,
26. Vannucci Atto di Prato,
27. Cioni-Fortuna Avvocato Gio. Battista di Firenze,
28. Giotti Napoleone di Firenze,
29. Vannucci-Adimari Avvocato Secondiano di Fojano,
30. Vannucci-Adimari Dottor Valente di Fojano,
31. Gherardi-Dragomanni Francesco di Firenze,
32. Torelli Emilio di Firenze,
33. Pitturelli Angiolo di Parma,

34. Angelotti Avvocato Goffredo di Firenze,
35. Cioni Dottor Girolamo di Firenze,
36. Laschi Gaspero,
37. Lolli Dottor Flaminio di Firenze,
38. Mori Filippo, Fornajo di Firenze,
39. Mori Santi, Fornajo di Firenze,
40. Muzzi Luigi,
41. Vannini Giuseppe di Firenze,
42. Roberti Roberto detto Ciccio di Livorno,
43. Cimino Tommaso di Napoli, e
44. Barbanera Luigi, Impiegato Comunitativo di Firenze,

Per titolo di *Lesa Maestà*.

Veduto l' Art. 91 della Legge del 22 Novembre 1849.
Espone e richiede quanto appresso.

# SUL FATTO IN GENERE

## ARTICOLO PRIMO

### STATO DELLA TOSCANA NELL' OTTOBRE 1848. — MINISTERO DEMOCRATICO.

1. Sul dechinare dell' anno 1848 una grave e profonda agitazione tormentava la Toscana, togliendole quella pubblica pace e floridezza, di che da lungo tempo l' avevano fatta lieta e contenta l' antica civiltà, il costume mitissimo dei suoi Popoli, la bontà e la sapienza dei suoi Principi.

2. Lo Statuto del 15 Febbrajo, col quale il Granduca Leopoldo Secondo l' aveva generosamente chiamata *a maggiore ampiezza di vita civile e politica,* era rimasto pressochè affatto sterile degli aspettati benefizj: imperciocchè una fazione di uomini audaci e tristissimi, in parte Toscani, e nella più parte qui convenuti da estranei paesi, avevan fatto disegno d' impedire, che le concesse libertà tranquillamente e con senno si svolgessero.

3. Quindi le segrete conventicole, dove già sin d' allora cospiravasi contro la Monarchia (1): quindi la plebe ad ogni momento spinta ad infuriare sulle piazze: quindi la cieca resistenza

(1) Giovanni Gattai, Proc. a c. 396.

ad ogni Legge ed il dispregio di ogni Autorità: le improntitudini e l'audacia di alcuni tra i Circoli, diventati, in specie negli ultimi tempi, scuole fatali di pervertimento, e centri pericolosi di disordini e di violenze: e finalmente l'imperversare della stampa, la quale (tranne poche onorevoli eccezioni) attaccava con furia quotidiana ed indomabile i principj più santi e venerati; onestava uomini e fatti riprovatissimi; e copriva impudentemente di oltraggi e di calunnie le riputazioni le più chiare fra noi per virtù e per sapere.

4. A tali condizioni erano condotte le cose, quando il Ministero Capponi inviò Governatore a Livorno, sperando di ricomporre quella sconvolta città, l'Avvocato Giuseppe Montanelli, che gli scritti e la opinione di molti tenevano in quel tempo in concetto di uomo di candida fede e di principj conciliantі.

5. Ben presto però gli avvenimenti fecero chiaro anche ai meno accorti, quanto fossero mal fondate quelle speranze, e come rimanessero infelicemente deluse.

6. Il Montanelli col proclama del 7 Ottobre (1) annunziò ai Livornesi, *che egli non amava la quiete, ma sibbene il movimento e l'agitazione*, purchè avessero un concetto ed una bandiera: e affinchè il fatto rispondesse alle parole; costui, posto in oblio il mandato confidatogli dal Governo centrale (2), e diventato tribuno di plebe, scese nel dì 8 Ottobre sulla pubblica piazza di Livorno: e costì proclamò quella sua Costituente (3), parola fatale, con la quale fu dato allora nuovo pretesto all'imperversare delle passioni; e che più tardi doveva trarre all'ultimo precipizio il nostro Paese.

7. Da quel giorno infatti i moti livornesi, eccitati o ajutati da chi aveva il dovere d'infrenarli, diventarono più frequenti ed arditi; ed il Governatore Montanelli, richiamato nel 20 di Ottobre a Firenze, lasciò quella città in istato di aperta insurrezione contro il Ministero Capponi (4).

8. Fu allora che una deputazione di più cittadini, preseduta dal Professore Ferdinando Zannetti, temendo vicino e forse anche sanguinoso un conflitto di parti, interrogò il Montanelli sul significato e sulle conseguenze politiche della sua Costituente: ed avutane parola d'onore e fede solenne, che egli non avrebbe mai attentato alla Monarchia Costituzionale, e che inoltre si sa-

(1) Collezione delle Leggi Toscane dell'anno 1848, Vol. 2, N° 294.

(2) V. il Processo a c. 3039 t.

(3) Corriere Livornese del 9 Ottobre 1848, N° 201.

(4) Dispacci telegrafici di Livorno del 20 Ottobre 1848 ore 12 minuti 15 pomeridiane, ore 1 minuti 10 pomeridiane, ore 2 minuti 5 pomeridiane. V. i giornali del tempo.

rebbe adoperato per non associarsi il Guerrazzi al potere; lo propose al Principe, come il più adatto in tanta tristezza di tempi, a comporre un Ministero, che valesse a ricondurre fra noi la sicurezza e la calma (1).

9. E poichè sempre più crescevano i tumulti; e d' altronde i faziosi mostravansi apparecchiati (dove non fossero sodisfatti) a rompere in guerra civile; così il Principe umanissimo, volendo ad ogni costo evitarla, accolse la proposta: e nel 22 di Ottobre con generosa abnegazione incaricò il Montanelli di formare il nuovo Ministero.

10. Ricevuto appena siffatto incarico, il Montanelli, il quale aveva poco innanzi detto alla deputazione « se sarò chiamato a formare il Ministero, credo di poter fare a meno del Guerrazzi (2); » inviava il seguente dispaccio telegrafico a Livorno.

22 Ottobre ore 9.

« Montanelli al Popolo

» Sono incaricato di comporre il nuovo Ministero: *Guerrazzi* » *sarà Ministro.*

» MONTANELLI. »

11. Così per blandire la fazione il Montanelli dimenticava subito la data promessa; e più di tutto dimenticava, quanto mai nella occasione dei primi torbidi livornesi il suo giornale « *L'Italia* » avesse vituperato quell' uomo, cui ora eleggevasi per collega di potere (3); e con quanta insistenza ed energia egli medesimo ne avesse in siffatta circostanza consigliato l' arresto (4).

« Allorquando il Marchese Cosimo Ridolfi (così depone Mon» signor Giulio Buoninsegni) recossi a sedare i primi moti di » Livorno, recossi in Pisa, e colà si fermò per dare le disposi» zioni che meglio stimasse convenire a quei tristi casi . . . Men» tre io era col Ministro venne anche Montanelli: e subito fu in» tavolato il discorso su i torbidi di Livorno, e sul modo di ap» porvi un rimedio. Il Montanelli sosteneva che tutto veniva dal

(1) Zannetti, Proc. a c. 2257.
Landi, Proc. a c. 1644.
Casini, Proc. a c. 1661.
Tanagli, Proc. a c. 1678.
Martelli, Proc. a c. 1896.
Thouar, Proc. a c. 2051.
(2) Zannetti, Proc. a c. 2259, t.
(3) Dichiarazioni del Guerrazzi, Proc. a c. 2106.
(4) Deposto di Mons. Giulio Buoninsegni, Som. a c. 3124.

» Guerrazzi; e che tolto lui di mezzo, Livorno sarebbe tornato
» tranquillissimo. Fu risposto che per procedere contro il Guer-
» razzi bisognava aver tanto in mano da poterlo con certezza
» condannare . . . Il Montanelli rispondeva, che egli sapeva tali
» cose, e conosceva fatti tanto delittuosi da render certa la con-
» danna del Guerrazzi, e ne veniva facendo la storia. »

12. Nel 27 di Ottobre uscirono le ordinanze regie, le quali nominavano il Ministero che ebbe titolo di democratico.

13. Di siffatto avvenimento menò gran festa la fazione (1), la quale, levatasi subito in speranza di trovare nei nuovi Ministri, o almeno in alcuno di loro, piuttosto ajuto che impedimento; nulla rimise della sua audacia, e procedette invece più ardita nelle mene sovversive per condurre a fine i criminosi suoi intendimenti.

14. Così quel riordinamento del Paese, che gli illusi si erano augurato, e che i tristi avevano fatto malignamente sperare dalla Amministrazione del 27 di Ottobre, rimase vano desiderio dei buoni: ed all' incontro l' anarchia più si distese, e si fece ogni di sempre più pericolosa ed irresistibile.

15. Basti il rammentare come fatti i più rimarchevoli di quella epoca luttuosa

— I. La sedizione di Portoferrajo, dove una turba esultante per l' avvvenimento del nuovo Governo scalava ed occupava i Forti dell' Isola, dopo avere percosso ed imprigionato gli uffiziali, che gli avevano in guardia (2);

— II. l'orgia orribile e inaudita, con la quale in Livorno festeggiavasi l' assassinio del Rossi, assistente il Governatore (3);

— III. le violenze al tempo delle elezioni (che il Ministero democratico aveva proclamato dover esser liberissime ) (4), esercitate in più città della Toscana, e in specie in Firenze, dove una mano di plebe, evidentemente compra ed istigata, profanò la Chiesa d' Iddio, rovesciò le urne, disperse le schede, e sciolse furiosamente i collegj elettorali (5);

(1) V. i giornali, ed i dispacci telegrafici di quel tempo.

(2) Relazione al Granduca del 4 Novembre 1848, pubblicata dal giornale — *La Patria* — anno 2°, N° 139. — Dispaccio telegrafico del 3 Novembre ore 12 e 45 minuti.

(3) Dispaccio telegrafico del Governatore di Livorno del 17 Novembre ore 8 e 30 minuti. — Corriere Livornese del 18 Novembre 1848, N° 235. — ivi « Appena divulgatasi in questa Città la notizia della morte del Ministro » Rossi, il nostro Popolo ha fatto suonare le campane a festa. » Calambrone del 1° Dicembre 1848, N° 50.

(4) Circolare del Ministro Guerrazzi ai Prefetti, del 12 Novembre 1848.

(5) Sentenza della Corte Regia di Firenze del 26 Marzo 1850, nella causa contro Pierotti, ed altri per le violenze ai collegj elettorali.

— IV. i giornali, che ebbero il coraggio di farsi opponenti al Ministero, ridotti tosto per via di minacce e di tumulti popolari al silenzio (1);

— V. i deputati, che alla Fazione più dispiacevano e che riputavansi avversi ai nuovi Ministri, insultati, minacciati nella vita, e non fatti sicuri neppure nel proprio domicilio (2);

— VI. l'Arcivescovo di Firenze assalito in pieno giorno nel suo palazzo da una mano di forsennati, e poi costretto ad esulare (3);

— VII. e infine la stampa, diventata allora quasi tutta monopolio a benefizio della fazione, e perciò oltre ogni credere empia, immorale, disorganizzatrice, e svergognatissima (4).

16. Così i fogli periodici ben corrispondevano al programma ministeriale de' 28 Ottobre, in cui era stato detto che al silenzio per paura i Ministri democratici avrebbero preferito *il trasmodamento per licenza.*

17. Frattanto in sì grave sconvolgimento il Governo, o complice, o per vizio di origine impotente, rimaneva inoperoso, o restringeva la sua azione a frasi ed a provvedimenti ingannevoli: di maniera che era in tutti un sinistro presentimento, che le cose già si avviavano alla estrema rovina; che la Monarchia e lo Statuto correvano imminente pericolo; e che per rovesciare l' una e l' altro i faziosi non attendevano se non l' occasione propizia: e questa fu per loro L' ALLONTANAMENTO DEL GRANDUCA DA SIENA.

(1) Sentenza della Corte Regia di Firenze del dì 29 Settembre 1849, contro Antonio Matteini, ed altri per le violenze pubbliche allo stabilimento del giornale — *La Vespa* —.

(2) Indirizzo al Granduca del Municipio di Empoli pubblicato nel giornale — *La Patria* —. Processo delle violenze esercitate in Firenze nel 25 Novembre 1848. Protesta affissa sui muri della Capitale nel 25 Novembre 1848 riportata dal Corriere Livornese del 24 Novembre 1848, N° 240. Bullettino della sera del 23 Novembre 1848. Dispaccio telegrafico del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'Interno in Livorno del 23 Novembre ore 1 antimeridiane.

(3) Monitore del 23 Gennajo 1849, N° 21 2°. Interpellazione al Ministero del Senator Corsini nella seduta del 26 Gennajo.

(4) V. i giornali del tempo, e in ispecie l' Alba, il Popolano, e il Corriere Livornese. V. gli articoli del Popolano, per i quali con Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Firenze del dì 18 Maggio 1849 fu condannato l' incolpato Montazio.

## ARTICOLO SECONDO

### LEGGE SULLA COSTITUENTE ITALIANA E ALLONTANAMENTO DEL GRANDUCA DA SIENA.

18. La Costituente proclamata dal Montanelli in Livorno era da aversi in sospetto fino da principio, ed ogni dì sempre più si coloriva, come una insidiosa preparazione ordinata al sovvertimento delle Monarchie Italiane.

19. Di ciò davano grande argomento — 1° il concetto *vago ed indefinito*, per cui questo programma politico distinguevasi da tutti gli altri congeneri proposti in Italia; — 2° la gioja quasi furente, con cui la demagogia di tutta la Penisola ed i suoi giornali lo avevano salutato; — 3° ed infine i fatti dolorosi di Roma, dove appunto il grido della Costituente Montanelli si era mescolato con l'assassinio di un Ministro e con le sacrileghe violenze esercitate nel 15 Novembre contro il Pontefice (1).

20. Succedute le gravi perturbazioni di Roma, le quali così da vicino e così scopertamente minacciavano la Monarchia; la fazione ne fu lietissima (2): e si dispose a trarne profitto per due maniere, vale a dire

1° cospirando, perchè la rivoluzione romana riuscisse all'abolizione della Sovranità temporale dei Pontefici,

2° ed attuando in Toscana la Costituente democratica, per via della quale anche il nostro Paese in qualche modo in quella rivoluzione consentisse.

21. All' uno ed all'altro ufficio non esitarono a por mano i Ministri democratici di Firenze, e in specie l'incolpato Montanelli, che ne presedeva il Consiglio.

22. Il disegno del Montanelli di agire sulla rivoluzione romana sta scritto senza mistero in un dispaccio telegrafico da lui inviato al Governatore di Livorno nel 18 Novembre 1848, dove si legge in principio:

« *Ho già pensato ad agire sopra Roma.* »

23. Ed al disegno pur troppo la opera corrispose: imperocchè le testimonianze del processo fanno chiara prova, come costui, mentre indirizzava a *Pio Nono* lettere private affettuosissime, e

(1) V. il Corriere Livornese del 20 Novembre 1848 sotto la rubrica — Roma 15 Novembre ore 7 della sera: ed il discorso del Bonaparte alla Camera Romana nella seduta del 20 dello stesso mese riferito dalla Gazzetta di Roma, e dal Corriere Livornese del 25 Novembre 1848, N° 241.

(2) V. i giornali democratici del tempo.

con maravigliosa doppiezza per mezzo di Monsignor Giulio Buoninsegni gli chiedeva di continuo la papale benedizione; nel tempo stesso eccitava e favoriva la pubblicazione degli esecrabili articoli sul Papato stampati nel Popolano (1): ed inviava a Roma a spese dello Stato il La-Cecilia con la missione di cospirare contro il Pontefice, e di tenere accordi con la Parte democratica per l'effetto che la Monarchia pontificia rimanesse irreparabilmente rovesciata e distrutta.

*Monsignor Giulio Buoninsegni* (2).

« Fino dai primi tempi, nei quali il Montanelli fu Presidente » dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, non lasciava quasi » trascorrere corsa di corriere che non mandasse alla Legazione » Toscana qualche lettera per il Santo Padre, coll' incarico di » recapitargliela prontamente, e tanto al Ministro Commendatore Scipione Bargagli, quanto a me, scriveva sempre che si » domandassero benedizioni a Sua Santità . . .

» Giovanni La-Cecilia, creato già Console Toscano a Civita-» Vecchia dal Ministro Montanelli, apparve a Roma due o tre » giorni dopo la morte del Ministro Rossi: e quanto alla epoca » della sua venuta potrà rettificarsi con tutta precisione dal Com-» mendatore Bargagli, il quale ne ha sicuramente le più posi-» tive indicazioni. La-Cecilia venuto da Firenze a Roma in po-» sta con un legno datogli dal Governo, appena giunto in que-» sta Capitale si presentò al palazzo di Firenze, ed esibì al Mi-» nistro Bargagli, non già un dispaccio officiale, ma una lettera » confidenziale del Montanelli, nella quale annunziavasi che La-» Cecilia era mandato dal Governo a Roma con incarico specia-» lissimo, di cui avrebbe reso conto verbalmente il medesimo » La-Cecilia: e perchè egli potesse ben riuscire nell' incarico af-» fidatogli, veniva raccomandato al Ministro Toscano, e all' in-» tiera Legazione, affinchè fosse in tutti i modi possibili appog-» giato e sostenuto nelle operazioni da farsi. Il Ministro al ve-» dere La-Cecilia e la lettera che lo accompagnava, domandò » quale era la missione speciale, di cui era incaricato questo » nuovo Inviato. La-Cecilia non fece alcun mistero: e aperta-» mente fece manifesto, che egli era mandato a Roma per atti-» vare una nuova rivoluzione, l' oggetto della quale era di to-» gliere al Papa il Governo temporale addivenuto incompatibile » colle sorti d'Italia, aggiungendo che questo nuovo movimento » doveva produrre il suo effetto anco nel regno di Napoli. Il » Bargagli, sentite queste cose, protestò che non poteva prestarsi

(1) V. la dichiarazione di Montazio, Process. a c. 2105.

(2) Proc. nel Som. a c. 3124.

» per alcun modo a simili operazioni: e fu allora che chiamò
» anche me per manifestarmi la lettera del Montanelli, e le co-
» municazioni verbali del La-Cecilia. La renunzia del Bargagli
» non recò alcuno sgomento al La-Cecilia, il quale nel giorno
» medesimo visitò tutti i Ministri creati dopo la morte del Ros-
» si, ed ebbe varie confabulazioni con Saliceti, e con tutti
» gli altri dei primi emigrati Napoletani. Fatti questi primi
» passi, ritornò poco prima della partenza del corriere (si
» tratta sempre del suo primo giorno) al palazzo di Firenze
» e domandò posto da scrivere per mandare il suo primo rap-
» porto al Montanelli. Io era alla Legazione e il Bargagli era
» fuori per affari; La-Cecilia scrisse in fretta il suo rapporto,
» e poi volle a tutti i costi farmelo leggere. In questo rapporto
» egli diceva di aver parlato prima di tutto col Ministro Mamia-
» ni, che aveva trovato un diplomatico tutto aristocratico, da
» cui non poteva sperarsi nulla di buono: che gli altri ministri
» erano persone da nulla sulle quali non poteva farsi alcun fon-
» damento: che il solo Ministro Avvocato Giuseppe Galletti in-
» tendeva le cose nel senso buono, e che da lui si sarebbe ot-
» tenuta ogni maniera di cooperazione: che il Saliceti, il più
» valente fra gli emigrati Napoletani, disperava dell'esito di que-
» sto tentativo; ma che d'altronde egli non era che un sapiente
» perduto nella sfera delle astrazioni: che tutti gli altri emigrati,
» tanto Napoletani che Lombardi, erano pronti a tutto, e per
» conseguenza non mancava che scuotere l'apatìa del popolo ro-
» mano, del qual fatto egli stesso s'incaricava purchè avesse dei
» quattrini. Così chiudeva il suo primo rapporto. »

24. Le tristi mene del Montanelli e di chi cospirava con lui ben presto partorirono gli effetti, a cui erano ordinate: il Pontefice, che con l'atto magnanimo de' 17 Luglio 1846 aveva ridonato a tanti prigioni ed a tanti esuli la libertà e la patria, fu costretto, Esule illustre, ad abbandonare i suoi Stati: e dopo il suo allontanamento fu proclamata per il 5 Febbrajo 1849 la Costituente romana.

25. Non sì tosto di ciò si ebbe novella in Firenze, che i faziosi, volendo attuata la Costituente anche in Toscana, deliberarono di agitarsi: acciocchè il Ministero nella agitazione e nel bisogno di allontanare pericolosi disordini avesse un pretesto per chiedere ed ottenere dal Principe l'approvazione del relativo progetto di Legge.

26. Fu pertanto a questo effetto, che nel 21 gennajo 1849, si vide il Circolo fiorentino radunarsi sotto le logge dell'Orgagna: dove dai soliti agitatori, infiammate prima le fantasie della moltitudine con calde ed artificiose arringhe, fu proclamata la neces-

sità della immediata attuazione della Costituente per mezzo del suffragio universale: dopo di che la radunata popolare trasse tumultuante alla Cattedrale a cantarvi l'Inno ambrosiano: e poi al palazzo arcivescovile dove ebbero luogo nella mattina e più furiosamente si rinnuovarono la sera — con gran dolore dei buoni, ed inerte sempre il Governo — quelle scene di violenza, di cui è stato sopra discorso, e che i giornali di parte non ebbero ritegno a chiamare *tranquille e maestose, figlie di un forte pensiero, ed insolito spettacolo di vita cittadina* (1).

27. Nel successivo di 22 il Circolo di nuovo convenne sulla pubblica piazza; e presentò al Consiglio Generale in quel giorno adunato un indirizzo dell'Avvocato Giuseppe Dami, col quale energicamente, e quasi minacciosamente, chiedevasi, che per via del suffragio universale sollecitamente si eleggessero i deputati alla Costituente Italiana (2).

28. Nel tempo stesso correvano per la città, e forse a disegno si esageravano vaghi rumori, che gravi disordini sarebbero in quella mattina accaduti; e che il Consiglio Generale avrebbe patito violenza, dove l'indirizzo del Circolo non fosse stato immediatamente discusso ed accolto (3).

29. Così disposte le cose, alcuni dei Ministri si recavano presso il Principe: e adducendo, come era in quel tempo arte e costume, il pericolo di imminenti sconvolgimenti, se al voto del popolo non si soddisfacesse; riuscirono ad ottenere *dopo molte ore di combattimento* (4) l'assenso sovrano per la presentazione alle Assemblee del progetto di Legge elettorale de' 22 Gennajo 1849.

30. Quali fossero le ragioni, per cui il Granduca si condusse ad approvare quel progetto di Legge; e quali le riserve, che Egli fin d'allora fece ai Ministri circa al successivo esercizio della real Prerogativa della sanzione a Lui solo spettante in ordine allo Statuto, si leggono dichiarate nel §. 2° della venerata sua Lettera scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri, e data da Siena nel 7 Febbrajo 1849.

« Il desiderio di evitare gravi turbamenti mi spinse il 22
» Gennajo ad approvare, che fosse in mio nome presentato alla
» discussione ed al voto delle Assemblee Legislative il progetto

(1) Così il giornale — *La Costituente Italiana* — del 22 Gennajo 1849. V. poi sul fatto stesso l'altro giornale — *Il Popolano* — ed — *Il Conciliatore* — del 22 Gennajo dello stesso anno.

(2) V. il rendiconto delle sedute del Consiglio Generale de' 22 Gen. 1849.

(3) V. — *Il Conciliatore* — del 23 Gennajo 1849, e — *La Costituente* — del 22 Gennajo 1849 notizie della mattina.

(4) Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Pigli del 22 Gennajo 1849 ore 8 e 7 minuti pomeridiane.

» di Legge per la elezione dei Rappresentanti toscani alla Co-
» stituente Italiana. Mentre la discussione doveva maturarsi al
» Consiglio Generale ed al Senato; io mi riserbava ad osser-
» vare l'andamento della medesima, ed a riflettere intanto sopra
» un dubbio che sorgeva nell'animo mio, che potesse cioè in-
» corrersi con quella Legge nella scomunica indicata nel Breve
» di Sua Santità del 1° Gennajo 1849 da Gaeta. *Questo mio
» dubbio manifestai ad alcuni dei Ministri, accennando loro che
» il pericolo intrinseco della censura mi sembrava dipendere
» principalmente dal mandato che si sarebbe poi conferito ai
» Deputati della Costituente, e di cui non era parola nel pro-
» getto di Legge.* »

31. Ottenuto il progetto di Legge sulla Costituente, il Ministero lo presentava senza ritardo al Consiglio Generale, che dichiaratane nell'istesso giorno l'urgenza, nel successivo dì 23 ne votò l'adozione *pura e semplice* dopo una discussione tempestosissima, nel corso della quale per occasione dell'ammenda fatta dalla Commissione al progetto ministeriale venne appunto a istituirsi nel seno di quella Assemblea la questione delicata e pericolosa del mandato, e delle attribuzioni da conferirsi ai Rappresentanti.

32. L'ammenda della Commissione proponeva, che *le attribuzioni dei Deputati alla Costituente Italiana e il luogo e il tempo della convocazione dovessero determinarsi per via di una Legge successiva*: e dove questa fosse stata adottata, rimanevano salve e rispettate le riserve ed i dubbj, che il Principe aveva fatto noti ai Ministri. Ma il Montanelli amò meglio di non tenerne conto: combattè invece gagliardamente l'ammenda: e ajutato dal tumulto delle tribune, che quasi soffocarono la discussione, riuscì ad ottenere che il mandato dei Deputati dovesse intendersi ILLIMITATO sia sopra le cose, sia sopra le persone (1).

33. Votata nel 30 Gennajo la Legge sulla Costituente anche dalla Camera dei Senatori, il Granduca partì di Firenze: e si condusse a Siena per ricongiungersi alla Real Famiglia, la quale in cotesta città godeva da qualche tempo di una ospitalità fedele ed affettuosa.

34. Costà il Principe religiosissimo intese a meglio chiarire la sua coscienza sopra i dubbj insortigli nell'animo circa la Legge già votata dai Consigli (2); e costà appunto, dove vi fossero du-

(1) Vedasi il Monitore del 14 e del 25 Gennajo 1849. — V. il rendiconto della seduta del Consiglio Generale del 22 Gennajo 1849 nel — *Conciliatore* — del 24 e 25 Gennajo 1849, N° 24 e 25 e nel Giornale — *La Costituente* — del 14 Gennajo 1849 di N° 25.

(2) Lettera sopracitata.

rate la quiete e la sicurezza, Egli avrebbe potuto esercitare liberamente la intangibile ed esclusiva sua Prerogativa costituzionale, rifiutandone la sanzione.

35. Ma questo appunto era ciò che non volevano i faziosi, i quali per riuscire nel loro intento dettero subito opera a sconvolgere anche quella città, sino allora così tranquilla ed ordinata.

36. Alle mene ed alle arti per tale scopo adoperate furono occasione e pretesto 1° le dimostrazioni di affetto, con le quali la gran maggiorità dei Senesi aveva accolto nella sera del 30 Gennajo il Granduca, arrivato tra loro; 2° i festosi e ripetuti applausi fatti in quella circostanza all'augusto suo Nome; 3° e qualche grido avverso alla Costituente, della quale, siccome pericolosa per la Monarchia, i Senesi fortemente diffidavano.

37. È facile a intendersi, come di siffatte dimostrazioni di fedeltà al Principato rimanesse crucciosa la demagogia, la quale appunto in quei giorni (per quanto risulta da una lettera dell'incolpato Mordini) se ne augurava già vicino il rovesciamento.

« Noi ci adopereremo (così sta scritto in alcuni paragrafi di
» quella lettera) affinchè la dimissione del Ministero toscano av-
» venga *fra il primo ed il cinque Febbrajo*; così coincidendo
» questa dimissione con la convocazione della Costituente Italia-
» na, faremo in modo che Toscana, appena proclamata la Ditta-
» tura italiana (di Montanelli, Mazzini e Guerrazzi) si rivolga a
» Roma per domandare la immediata unificazione di fatto fra gli
» Stati romani, toscani, e Venezia.

» Questo è il piano che il nostro partito qua (in Firenze) ha
» adottato, e che voi, se veramente volete il bene d'Italia, do-
» vete abbracciare interamente facilitandone la esecuzione con
» tutti i mezzi (1). »

38. Indi fu, che da ogni parte i faziosi per mezzo dei loro giornali, non escluso il Monitore, si dettero a prorompere in vituperj, in imprecazioni, e in minacce di ogni maniera contro la divota città (2), e che con furiose proteste fecero eco alla stampa diversi fra i circoli popolari della Toscana.

39. Resulta infatti dal processo:

— che il Circolo di Grosseto, indignato dalle dimostrazioni di affetto date al Granduca dai Senesi, denunziolle come opera

(1) Somm. a c. 1326.

(2) V. *L'Alba* del 31 Gennaio, — *La Costituente* — del 2 Febbrajo, il — *Monitore* — del 6 Febbrajo, ed il — *Corriere Livornese* — del 3 e 5 Febbrajo 1849.

della casta aristocratica, e chiese perfino alle Camere l'abolizione dell'articolo 70 dello Statuto (1);

— che il Circolo aretino disse deplorabili le scene, le quali avevan bruttato Siena nella sera de' 30 Gennajo: imprecò la vendetta del cielo contro il partito reazionario: e si propose di sostenere anche col braccio il partito liberale di quella città (2);

— e che il Circolo di Firenze, avuta notizia delle cose senesi, dichiarossi in permanenza: nominò commissarj per opporsi agli intrighi dei retrogradi: e scrisse al Circolo popolare di Siena (il quale per interesse della demagogia chiedeva ajuto ai circoli confratelli), che stesse contento, *perchè Montanelli, Marmocchi e Niccolini si recavano in quella città, e vi avrebbero agito, come conveniva, contro gli stolti ed i malvagi* (3).

40. L'annunzio del Circolo fiorentino ben presto si avverò: imperciocchè nel 5 Febbrajo il Ministero inviava a Siena presso il Granduca il Presidente Montanelli, a cui univasi compagno il Marmocchi, allora Segretario del Ministro dell'Interno.

41. Teneva dietro a costoro, o almeno di breve tempo gli precedeva, il romano Gio. Batta. Niccolini, uno dei più tristi ed audaci avventurieri politici, che fossero da qualche tempo convenuti in Toscana, e che era sempre apparecchiato a prestare la opera sua là dove fossero tumulti da suscitarsi, o violenze da commettersi.

42. Non sì tosto costoro furono arrivati a Siena, che il Montanelli, Ministro del Granduca, ebbe subito a se d'intorno e si ristrinse a consiglio con gli uomini conosciuti nel paese per i più avversi al Principe ed alla Monarchia (4): corse anche voce, che costui, il quale prima di partire di Firenze aveva sotto titolo di spese diplomatiche segrete tratto dalla cassa dello Stato la somma di lire 1400 (5), se ne valesse in Siena per suscitarvi, ed alimentare l'agitazione necessaria a compiere i criminosi suoi disegni (6): e fu poi opinione di tutti, siccome tra i molti altri fanno fede i deposti qui sotto riferiti, che esclusivamente per opera di lui quella città, sino allora così ordinata e fedele, diventasse improvvisamente dopo il 5 Febbrajo teatro di anarchici

(1) Sommario a c. 1101.

(2) Sommario a c. 1110.

(3) Sommario a c. 1102, 1103, 1104.

(4) Processo nel Sommario a c. 1188, 1191, 1193, 1196, 1199, 1211, 1212.

(5) Rendiconto a stampa della amministrazione della Finanza toscana dal dì 26 Ottobre 1848, al dì 11 Aprile 1849. Processo a c. 104. Ordine di N° 9 (137).

(6) Processo nel Sommario a c. 1170, 1188, 1193.

sconvolgimenti, e vi venisse meno quella sicurezza, della quale la Real Famiglia in addietro vi aveva goduto.

*Giulio Misuri Copista* (1).

« Tutti i Senesi volevano bene al Principe in guisa che i gior-
» nalisti chiamavano Siena l'Inspruch per l'affezione che aveva
» al suo Sovrano: — *ma dopo la venuta del Montanelli non vi*
» *fu più bene in Siena, e si vede che fu il diavolo tentatore.* »

*Filippo Baldassini Tappezziere* (2).

« I Senesi volevano bene al Granduca, e alla Famiglia, che
» gli pareva averci un tesoro: *ma dopo la venuta di Montanelli*
» *fu subito sottosopra la città.* »

*Ferdinando Orlandini Tappezziere* (3).

« *Per quello che diceva il Pubblico, Montanelli fu la rovina*
» *di Siena: e se non veniva lui, c'era sempre il Granduca con*
» *la sua Famiglia.* — Infatti si vuole che lui venisse qua per
» far firmare al Granduca la Costituente e per farlo fuggire; e
» che per fare queste cose mettesse su e pagasse gente facinoro-
» sa. Siena era tranquilla, ed era tutta una famiglia di cuore
» col Granduca: *ma venuto il Montanelli, non ebbe più bene*
» *nè Siena, nè la Famiglia Reale, che dovè fuggire.* »

*Natale Fedeli Sarto* (4).

« La città era tranquilla, ed i Senesi erano ossequiosissimi al
» Granduca: *ma dopo l'arrivo del Montanelli e del Marmocchi*
» *la città fu messa in sollevazione*; perchè nacquero delle di-
» mostrazioni contrarie al Granduca, perchè, quando i buoni
» cittadini facevano l'evviva al Granduca, alcuni, come si dice-
» vano, mandati e comprati dai birbanti con le armi alla mano
» insultarono chi non voleva gridare — Viva la Costituente . . . —
» Non so dirle chi fossero questi bricconi . . . ma il Pubblico
» dava la colpa al Montanelli e al Marmocchi dicendo che loro
» avessero portate delle somme e versate ai suoi fautori. »

*Gaetano Corsi Falegname* (5).

« Tutti volevano bene al nostro Sovrano . . . *ma venuto il*
» *Montanelli venne il diavolo, e Siena fu in sollevazione,* per-
» chè ci seguirono di gran cose contro il Granduca, e fu fatto
» scappare da quei birboni, come comprati e pagati per quanto
» si dice. »

(1) Sommario a c. 1180.
(2) Sommario a c. 1185.
(3) Sommario a c. 1188.
(4) Sommario a c. 1190.
(5) Sommario a c. 1199.

*Valentino Tancredi* (1).

« Prima che arrivasse in Siena il Montanelli non ci era seguito
» nulla, e i Senesi erano tranquilli, e volevano bene al Gran-
» duca: *ma dopo, tutta Siena fu in rivoluzione per fatto del*
» *Montanelli, perchè questo infame voleva per forza dal Gran-*
» *duca la Costituente, per quanto si dice dal Pubblico.* »

*Lettera del Pantanelli al Mordini del* 6 *Febbrajo* 1849 (2).

« La venuta di Montanelli e di Marmocchi ha mutato molto le
» condizioni di questa Città (3). »

43. Intanto in mezzo a siffatti conturbamenti il Granduca rimase accertato, che la Legge sulla Costituente Italiana, come era stata votata dalle Camere, avrebbe esposto Lui ed il suo diletto Paese alle censure della Chiesa: per lo che l'Ottimo Principe, il quale aveva a quella Legge aderito, finchè per essa non ne veniva pericolo, che alla sua Corona (4), non esitò a rifiutarne la sanzione, allorchè seppe, che, approvandola, Egli e la Toscana sarebbero rimasti investiti da quelle censure.

44. E siccome era a temersi ragionevolmente che la sua Regia Prerogativa *del Veto* non potesse in tanta esaltazione di spiriti liberamente esercitarsi nella capitale; e d'altronde per opera di un Ministro e dei suoi satelliti la demagogia si era fatta prevalente e minacciosa anche in Siena; così il Granduca consegnò le sovrane sue dichiarazioni nella lettera del 7 Febbrajo indirizzata al Presidente Montanelli: e dopo avere con altra lettera dello stesso giorno espressamente dichiarato al Montanelli medesimo *che Egli non abbandonava la Toscana*, si allontanò da Siena per la Maremma, andando a cercare in qualche remoto luogo dei suoi Stati un asilo contro le mene e le violenze dei tristi che lo circondavano.

*Prima Lettera del Granduca al Presidente Montanelli del* 7 *Febbrajo* 1849.

« Nel lasciare Siena *non creda che sia in Me il progetto di*
» *abbandonare la Toscana.* »

*Seconda Lettera del Granduca al Presidente del Consiglio dei Ministri del* 7 *Febbrajo* 1849.

« Finchè la Costituente era tale atto da porre all'azzardo an-
» che la mia Corona; io credei di poter non fare obietto, avendo
» solo in mira il bene del Paese, e l'allontanamento di ogni rea-
» zione. Perciò accettai un Ministero che l'aveva già proclama-

(1) Proc. in Som. a c. 1205.

(2) Sommario a c. 567.

(3) V. anche la lettera di Niccolini a Mordini del 6 Febbrajo 1849. Sommario a c. 566.

(4) V. le Lettere del Granduca al Montanelli.

» ta, e che la proclamò nel suo Programma. Perciò ne feci sog-
» getto del mio discorso di apertura nelle Assemblee Legislative.
» Ma poichè si tratta ora di esporre con questo atto me stesso,
» ed il mio Paese a sventura massima, quale è quella d'incorrere
» io, e di fare incorrere tanti buoni Toscani nelle censure ful-
» minate dalla Chiesa; io debbo ricusarmi dall'aderire: e lo fo
» con tutta tranquillità di mia coscienza. In tanta esaltazione di
» spiriti è facile il prevedere che il mio ritorno in Firenze in
» questo momento potrebbe espormi a tali estremi da impedirmi
» la libertà del Veto che mi compete. Perciò io mi allontano dalla
» Capitale, ed abbandono anche Siena, onde non sia detto che
» per mia causa questa città fu campo di ostili reazioni. Confido
» però, che il senno, e la coscienza del mio Popolo sapranno
» riconoscere di qual peso sia grave la cagione che mi obbliga
» a dare il *Veto*, e spero che Dio avrà cura del mio diletto
» Paese. »

## ARTICOLO TERZO

### NOTTE DEL 7 ALL'8 FEBBRAJO — PREPARAZIONE DELL'8 FEBBRAJO 1849.

45. Appena allontanatosi il Granduca da Siena, il Romano Niccolini ritornò frettoloso a Firenze: dove giunto a sera assai inoltrata, si condusse immediatamente alle stanze del Ministro Guerrazzi, portandogli la notizia dell'avvenimento, e rimanendo seco lui gran parte della notte (1).

46. Sopraggiunto indi a poco anche il Montanelli (2), il quale appariva assai lieto dell'accaduto (3), furono per mezzo dell'incolpato Torelli convocati tutti i Ministri, e fu convenuto tra loro doversi per urgenza adunare le Camere legislative del Parlamento Toscano; ed atteso l'allontanamento del Capo del Potere Esecutivo, rassegnare i poteri ministeriali nelle mani dei Rappresentanti della Nazione (4).

47. Non i soli Ministri però convennero nella notte del 7 all'8 Febbrajo in Palazzo Vecchio: ma vi andarono invitati — *il Mordini — il Dragomanni — ed i Fratelli Mori* (5); i quali poi,

(1) Ulacco Proc. a c. 237 t.; Gaspero Bonci, Proc. a c. 230; Oreste Signorini, Proc. a c. 306; Tito Rossi, Proc. a c. 320.

(2) Quadrato Tondi, Proc. a c. 431.

(3) Gaspero Bonci. Proc. a c. 230.

(4) V. il Verbale dei Ministri, Sommario a c. 670.

(5) V. i Costituti del Torelli, Cesare Salvi Proc. a c. 327, Mariano Torrini Proc. a c. 292.

usciti di là a notte avanzata insieme col Niccolini, si condussero al Convento di S. Trinita, dove, per avvisi subitamente trasmessi ai socj del Circolo, adunavasi straordinariamente quel collegio (1), che in preferenza delle Camere, *non avvertite, nè chiamate in tutto il corso della notte*, doveva ricevere il primo le comunicazioni ministeriali.

48. Costì, fatto palese ai convenuti l'allontanamento del Principe da Siena, i Capi del Circolo, ed in specie il Mordini ed il Niccolini proruppero in contumelie di ogni maniera contro l'Augusto Sovrano (2); ed invitarono il Popolo, *promettendogli pagamento*, a concorrere alla pubblica adunanza, che il Circolo disponevasi a tenere nel giorno successivo sotto le logge dell'Orgagna, col fine, siccome sarà narrato in appresso, di imporre violentemente alle Camere quel Governo Provvisorio, che nei cupi consigli di quella notte era stato già concertato dai faziosi.

49. Ed è chiaro, che a siffatte criminose preparazioni non dovè rimanere estraneo il Ministero, o almeno alcuni di coloro, i quali lo componevano; sì perchè il Niccolini disse scopertamente all'incolpato Montazio, che il Montanelli e il Marmocchi gli avevano commesso di far pigliare al Circolo la iniziativa della Rivoluzione (3); sì perchè l'incolpato Mazzoni ha dichiarato nei pubblici fogli che la riunione dei circoli fu provocata dai Ministri (4); sì perchè finalmente *a delitto già consumato* gli agitatori del Circolo furono nel successivo giorno riconosciuti come incaricati del Ministero, e pagati con i denari dello Stato.

*Biglietto del Mazzoni all'Adami del dì 8 Febbrajo* 1849.

« Carissimo Ministro,

» Occorrono alcune spese nel momento sebben piccole: *i nostri*
» *incaricati* non hanno modo di sostenerle. — Dai l'ordine, per-
» chè siano passati alcuni denari al Niccolini: ma sollecitudine.
» Credimi

» Dall'Uffizio li 8 Febbrajo 1849.

» Tuo Affezionatissimo Amico

» G. Mazzoni. »

(1) Zanobi Gani, Proc. a c. 212; Ferdinando Bardi, Proc. a c. 156; Luigi Guidotti, Proc. a c. 581.

(2) Marco Paganelli, Proc. a c. 145.
Zanobi Gani, Proc. a c. 145.

(3) Montazio, Proc. a c. 2593 e a c. 2597.

(4) Lettera del Mazzoni al Direttore del Nazionale pubblicata in questo giornale 30 Aprile 1849, N° 150.

## ARTICOLO QUARTO

### L' 8 FEBBRAJO — VIOLENZA AL CONSIGLIO GENERALE — GOVERNO PROVVISORIO.

50. Nella mattina del dì 8 Febbrajo gli agitatori del Circolo popolare fiorentino, volendo condurre a fine i criminosi disegni maturati nella notte, trassero tumultuando alla Piazza del Granduca: ed apersero, presidente l'incolpato Mordini, una seduta pubblica sotto le logge dell'Orgagna, radunando d'intorno a loro i curiosi ed i tristi: agli ultimi dei quali era già stata promessa (1), e più tardi fu poi distribuita coi denari dello Stato una mercede pecuniaria (2).

51. Costì in mezzo al tumulto fu pubblicata la notizia dell'allontanamento del Principe: vituperato l'augusto suo Nome: calunniata la sua condotta: proclamata la sua decadenza dal Trono: proposto un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni: e deliberato che il Popolo, come sempre chiamavasi allora dagli agitatori qualsivoglia mano di plebe compra e riscaldata, anderebbe all'Assemblea per imporle la sua volontà.

52. Mentre il Circolo tumultuava minaccioso sotto le logge dell'Orgagna; si riunivano i Deputati al Consiglio Generale per udire le comunicazioni del Ministero.

53. Il Presidente Vanni (il quale *solo poche ore innanzi* era stato chiamato in Palazzo dai Ministri, avvertito dell'allontanamento del Principe, ed invitato ad adunare il Consiglio), prevedendo saviamente la gravità ed i pericoli di quella seduta, propose al Ministero, che la Camera per avere piena libertà si riunisse *in comitato segreto:* ma a ciò si oppose energicamente il Guerrazzi, il quale disse « *che voleva seduta pubblica, e che il* » *Presidente non avesse timore, perchè tutte le disposizioni* » *erano prese per tutelare la libertà della discussione* (3). »

54. La proposta fatta dal Presidente Vanni in Palazzo Vecchio ai Ministri fu rinnovata da diversi Deputati, i quali a mano a mano sopravvenivano nella sala delle conferenze: ciò che indusse il Presidente ad invitare di nuovo il Ministero, perchè si conducesse nella sala predetta; e quivi tranquillamente in unione dei

(1) Marco Paganelli, a c. 148 *t.*

(2) Biglietto del Mazzoni all'Adami. Deposti del monaco Landi, Proc. a c. 1448; del Martini, a c. 1469; del Guidi, a c. 1477.

(3) Ubaldino Peruzzi, Proc. a c. 2249.

Deputati tenesse una discussione almeno preparatoria sulle misure da porsi in deliberazione e da adottarsi nelle gravissime circostanze, nelle quali versava il Paese.

55. Ma il Guerrazzi ed il Montanelli si rifiutarono di nuovo all'invito, rispondendo che nulla avevano di segreto da comunicare, e che attendevano i Deputati in pubblica seduta (1).

56. Così per l'ostinato rifiuto dei Ministri a convenire nella sala delle conferenze il Consiglio Generale era tratto quasi a forza sotto la violenza, che i faziosi avevano macchinata nella notte, e che in quel momento già apparecchiavano sulla pubblica piazza.

57. Alle ore undici antimeridiane si apriva la seduta (2): ed il Ministro Montanelli salito alla Tribuna dava notizia alla Camera della partenza del Principe da Siena, e leggeva le due Lettere, a lui indirizzate da S. A. il Granduca nell'atto di allontanarsi da quella città.

58. Non era ancor terminata questa lettura; allorchè un confuso romore di tumultuanti, che ad ogni istante cresceva, e si faceva più vicino, annunziò alla Camera, che i criminosi progetti, di che molti buoni avevano a ragione temuto, stavano oramai per compiersi.

59. Infatti si vide indi a poco — da un lato il popolo irrompere fremente e minaccioso nelle Tribune; — e dall'altro una mano di forsennati, che il Monitore dell'8 Febbrajo chiamò poi i *rappresentanti del popolo*, invadere audacemente l'emiciclo, preceduti da un cartello in asta, dove era scritto a caratteri rossi — *Governo Provvisorio — Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli.* —

60. Il romano Niccolini, il quale era alla testa degli invasori, presa la parola, disse al Presidente « *che Leopoldo Secondo era* » *decaduto dal Trono; che le Camere erano sciolte; e che il* » *popolo, rientrato nei suoi diritti, aveva deliberato in piazza* » *il Governo Provvisorio: l'Assemblea vi aggiungesse per for-* » *malità il suo voto: altrimenti suo danno* (3). »

61. All'audace ed invereconda intimazione il Presidente no-

(1) Marco Tabarrini, Proc. a c. 489.
Raimondo Buoninsegni, Proc. a c. 889.
Celso Marzucchi, Proc. a c. 2229.

(2) Sommario. a c. 504.

(3) Tabarrini, Proc. a c. 488.
Barlalini. Proc. a c. 448.
Loewe, Proc. a c. 567.
Rodriguez, Proc. a c. 495.
Arbib, Proc. a c. 367.

bilmente rispondeva *non essere permessa a chi non fosse Deputato la parola nell' Emiciclo: se il Popolo avesse petizioni da presentare, la Camera si ritirerebbe, e le piglierebbe in considerazione :* al che fieramente il Niccolini replicava « *non esser* » *quella una petizione, ma sibbene un ordine del Popolo, al* » *quale la Camera doveva obbedire.* »

62. Intanto alle parole del Niccolini facevano eco, e davano sostegno i plausi, le urla frenetiche e le minacce delle Tribune. E poichè in sì grande sconvolgimento e confusione ogni discussione rimase impossibile; il Presidente lasciò il suo seggio, e seguitato da alcuni Deputati, si ritrasse nella sala delle conferenze.

63. Nell' assenza del Presidente durò sempre feroce il tumulto: il Niccolini salito alla Tribuna lesse il decreto del Circolo, che dichiarava decaduto il Granduca: il Guerrazzi invitato per una terza volta a recarsi nella sala delle conferenze, rispose « *Io non mi movo di qui perchè non ho paura del Popolo* (1) »; ed il Montanelli, pregato dal Deputato Tabarrini a valersi della sua popolarità per far cessare il tumulto, e ridonare la libertà alla Camera, seccamente replicò « *Non è più in mia mano di farlo* (2). »

64. Interessava però a coloro, i quali erano chiamati dagl' invasori a pigliarsi il supremo potere, che la Camera con un qualche voto in qualsivoglia modo lo legittimasse, perlochè furon fatte da ogni parte minacce di morte ai Deputati, che si assentassero (3); ed il Presidente Vanni fu vivamente eccitato e poi indotto — in specie dal Montanelli — a rientrare nella pubblica sala con la minaccia, che altrimenti si sarebbe venuti alla guerra civile ed al sangue.

65. Così riapertasi la seduta, e letto dal Guerrazzi il processo verbale steso nella notte dai Ministri, che si spogliavano affatto di tale qualità per lasciare il Paese a se stesso; ebbe luogo in presenza degl' invasori e dei tumultuanti sempre minacciosi un simulacro di discussione, dopo la quale sotto la evidente coazione della forza maggiore la Camera deliberò, senza determinarne nè lo scopo, nè le attribuzioni, un Governo Provvisorio: nominò a comporlo i tre individui che gli agitatori le avevano imposti: e finalmente si sciolse al grido del Montanelli « *Se Leopoldo d'Au-* » *stria ci ha abbandonati non ci abbandonerà Iddio* (4). »

(1) Giocondo Pucci, Proc. a c. 1124.

(2) Processo, a c. 491.

(3) V. i Costituti del Guidi-Rontani, e dell' Adami.

(4) V. il Processo Verbale Sommario a c. 394, il — *Monitore* — dell' 8 Febbrajo, ed i Testimoni sopra indicati.

Importa però assai che sulla indole morale di siffatta deliberazione si riferiscano i deposti seguenti.

*Marchese Girolamo Bartolommei* (1).

« Una certa discussione ebbe luogo sulla proposizione già fatta
» di quel Governo Provvisorio nelle persone ricordate di sopra;
» ed allorchè fra i Deputati alcuno parlava per sostenerla, aveva
» assai maggior libertà di parlare che non l'avrebbe avuta chi
» avesse voluto contrariarla; rammentandomi che il Deputato
» Corsini senza neppure contrariare quella proposizione, ma in
» linea soltanto di conciliazione avendo proposto di aggiungere
» alcun altro, e fra questi Zannetti, si fecero sentire degli urli:
» onde infine egli dovè terminare di parlare. Finalmente deven-
» nero alla votazione, il di cui resultato si fu la proclamazione
» di quel Governo Provvisorio nelle ridette persone di Guerrazzi,
» Montanelli e Mazzoni. Nè diversamente poteva accadere, per-
» chè più che altro dalla Tribuna alta destinata al Pubblico
» (senza escludere le Tribune sottoposte e riservate ove si ve-
» deva pur molta gente non usa a vedersi), venivano grida e
» clamori ogniqualvolta la discussione gliene somministrasse il
» pretesto, o la occasione per mostrare, conforme mostravano
» manifestamente di volere quel Governo Provvisorio composto
» come poi lo fu delle tre persone anzidette, sicchè chiunque fra
» i Deputati avesse avuto un maggior coraggio civile e fermezza
» per opporvisi non avrebbe potuto farsi intendere, soverchiata
» come sarebbe stata la sua voce dalle grida della udienza. »

*Emanuele Pegna* (2).

« Successivamente si fece luogo ad una qualche discussione
» sulla nomina al Governo Provvisorio dei rammentati tre sog-
» getti, ai quali sentii che il Deputato Corsini propose di aggiun-
» gerne altri due: ma questa proposizione venne disapprovata
» dal Popolo colle solite grida e schiamazzi ed anche espressioni
» ingiuriose e minacciose, che tanto dalla terrazza del pubblico,
» che dalle altre Tribune, pienissime sì queste che quella di po-
» polo, si sentivano sempre, quando i Deputati, o alcuno di
» loro nei respettivi discorsi facevano e tendevano a fare qual-
» che osservazione su ciò che il Niccolini aveva domandato: sic-
» chè ognuno che assisteva spassionatamente a cotesta Seduta
» potè convincersi, come io rimasi convintissimo, che i Depu-
» tati, o almeno la maggior parte di essi, non fu libera. Quando
» poi devenivano alla votazione che portò la nomina di quel Go-
» verno Provvisorio Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, vi deven-

(1) Proc., a c. 1406 t.
(2) Proc. a c. 1347.

» nero non liberamente, ma violentati da quella Turba di Popolo
» nel modo che ho raccontato. »

*Consigliere Odoardo Bartalini* (1).

« Dirò solamente, per quello che vidi ed udii, che l'eccita-
» mento popolare era grande, e che in mezzo alle grida ed alle
» acclamazioni difficilmente potrei credere che potessero i Depu-
» tati godere di tutta quella libertà che avrebbe richiesta un sì
» grave soggetto di discussione come era quello cui venivano ri-
» chiamati: e mi conferma in questo dubbio l'avere essi proce-
» duto a nominare i componenti di un Governo Provvisorio
» senza avere prima discusso e deliberato, quali dovessero es-
» serne gli attributi ed i poteri, e specialmente se dovesse eser-
» citare un'Autorità affatto indipendente, ossivvero governare in
» nome del Principe, e supplire temporariamente alla mancanza
» del Capo del Potere esecutivo, fino a tanto che le ulteriori di
» lui dichiarazioni non fossero conosciute; sopra di che mi ri-
» cordo bene di avere nello stesso giorno con alcuni Senatori, e
» nel giorno appresso col Deputato Turchetti tenuto proposito,
» rilevando gli inconvenienti che sarebbero derivati dalla man-
» canza di una esplicita e formale dichiarazione delle Assemblee,
» la quale eliminasse ogni dubbiezza su ciò. »

*Deputato Raimondo Buoninsegni* (2).

« Nel mio modo di vedere i Deputati non potevano avere nè
» libertà di voto, nè libertà di discussione; giacchè il popolo
» che era nelle Tribune non intendeva ragione e urlava e tu-
» multuava. »

*Deputato Marco Tabarrini* (3).

« La coazione esteriore non solo fece rendere un voto già de-
» terminato in precedenza dai capi del tumulto: ma sopprimendo
» ogni discussione fece sì che il voto strappato ai Deputati non
» si potesse unire a quelle dichiarazioni che prescrivendo al Go-
» verno Provvisorio la via da tenersi avrebbero diminuito gli ef-
» fetti della rivoluzione che volea consumarsi, e non avrebbero
» rotto ogni rapporto fra il Principe che era sempre nello Stato.
» ed il nuovo Governo, il quale per tal modo sarebbe riuscito
» un Governo d'eccezione, ma non mai un Governo totalmente
» rivoluzionario fino dal suo principio (4). »

66. Riusciti i Faziosi nell'intento e sciolta la seduta del Con-
siglio Generale, i tre eletti furono posti in mezzo dai tumul-

(1) Proc. a c. 431.

(2) Proc. a c. 886.

(3) Proc. a c. 495.

(4) V. anche i deposti del Sestini, Proc. a c. 1484; del Rimediotti, Proc. a c. 2047; del Marzucchi Proc. a c. 2250.

tuanti, e condotti a modo di trionfo sotto le logge dell' Orgagna: d'onde in sostanza era loro venuto il potere.

67. Così tutti e tre arringarono la plebe, dicendo: « che il » Principe era fuggito . . . che lo scrupolo di coscienza da lui » addotto era un falso pretesto; . . . che il vero motivo del suo » allontanamento doveva trovarsi nel desiderio di dar luogo alla » anarchia, ed alla guerra civile . . . che il popolo rammentasse » i suoi diritti (1) . . . e che Dio aveva lasciato scritto sotto i » merli della torre di Palazzo-Vecchio la parola — *Libertas* — » perchè il popolo dopo tanti secoli vi rientrasse padrone (2). »

68. Dopo di ciò i Triumviri salirono in Palazzo ad esercitare il potere: ed il Circolo ritornò tumultuante al Convento di S. Trinita, imprecando a Leopoldo Secondo, ed acclamando la Repubblica (3).

69. Nella sera però il nuovo Governo volle subito mostrarsi grato verso chi tanto aveva operato a suo favore: perlochè il Guerrazzi, fatto prima (4) un severo ammonimento all' Impresario Lanari, perchè avesse esitato a concedere il suo Teatro al Circolo popolare (5), invitò quel Collegio a tenere la sua adunanza nella gran sala di Palazzo-Vecchio: dove di fatto in quella sera e nella successiva del dì 9 Febbrajo il Circolo si riunì a spese dell' erario a festeggiare la partenza del Principe, a vituperarne il Nome, ad applaudire al Governo Provvisorio, ed a preparare l' attuazione della Repubblica (6).

70. Occorreva però di dare più particolari ed utili ricompense a coloro i quali più attivamente avevano cooperato alla violenza fatta al Consiglio Generale: lo che pure fu fatto, chiamando il Mordini, il quale aveva preseduto ed eccitato il Circolo, al Ministero degli Affari Esteri (7); nominando il Dottore Demetrio Ciofi, che portava il cartello in asta nell' atto della invasione dell' Emiciclo (8), al posto di secondo Consigliere nella Prefettura di Siena (9); inviando più tardi Francesco Gherardi-Dragomanni, esso pure uno dei principali invasori, Cancelliere della Legazione Toscana in Costantinopoli con anticipazione di Lire

(1) D. Biagini, Proc. a c. 538.

(2) Loewe, Proc. a c. 569.

(3) Landi, Proc. a c. 1448; Guidi, Proc. a c. 1477.

(4) Sommario a c. 3033.

(5) Lanari, Proc. a c. 2413, Sommario a c. 3003.

(6) Proc. a c. 962, 1033, 1037, 1039, 1968, 1239, 1324, 2402, e Somm. a c. 1036.

(7) Decreto del Gov. Provvisorio del dì 8 Febbrajo 1849.

(8) Proc. a c. 233, e a c. 1629.

(9) Decreto del Gov. Provvisorio del 10 Febbrajo 1849.

2000 per supplire alle spese del viaggio (1): e finalmente ricompensando coi denari dello Stato il Niccolini, che più di tutti aveva dato mano a consumare il delitto (2).

## ARTICOLO QUINTO

### CON QUALE INTENDIMENTO IL GOVERNO PROVVISORIO ASSUMESSE L' AMMINISTRAZIONE DEL PAESE.

71. Le comunicazioni che nella notte del 7 all' 8 Febbrajo ebbero luogo tra il Palazzo-Vecchio ed i più caldi agitatori di plebe; la lettera dell' incolpato Mazzoni, il quale senza mistero riconosceva come incaricati di lui e dei suoi Colleghi coloro che per rovesciare la Monarchia avevan fatta violenza al Consiglio Generale; e le ricompense di oro e di posti date, quasi come mercede per siffatto delitto, a chi più arditamente vi aveva cooperato; erano già forti argomenti a convincere chicchessia, che il Governo dell' 8 Febbrajo ed i suoi principali aderenti avevano studiosamente preparata, o che almeno accettavano ben volentieri a loro profitto e con tutti i suoi criminosi caratteri la rivoluzione: e che ben lungi dal considerarsi come un Potere destinato per necessità di circostanze a rappresentare provvisoriamente il Capo Supremo dello Stato allora lontano, si riputavano invece come uomini nuovi, per i quali il precedente ordine politico, riconosciuto in Toscana, e da loro stessi solennemente giurato dovesse aversi come abolito.

72. Ma quasi ciò non fosse assai a dimostrare il loro intendimento; ben lo resero essi medesimi immediatamente palese con le dichiarazioni e con gli atti che qui appresso si riferiscono.

73. Al Senator Corsini, il quale consentendo in un Governo Provvisorio voleva però che rimanessero salve le forme governative dello Stato, ed intatto il Potere devoluto dallo Statuto alla Persona del Principe; l'incolpato Guerrazzi nello stesso dì 8 Febbrajo rispondeva (3): « Sento il bisogno di manifestare l' ani-
» mo mio intero, Signori! Io con quella maggior fede, che un
» uomo del popolo può esercitare, ho servito fedelmente Leo-
» poldo Secondo; e debbo dirvi, o Signori, francamente, ero of-
» fuscato da un gravissimo errore: imperocchè io credeva che
» Libertà di popolo e Principe potessero stare insieme. Mi con-

(1) Rendiconto di Finanze nel Somm. a c. 2701, pag. 67.

(2) V. le Ricevute di N.° 22, 23 e 25, stampate nel citato Rendiconto a pag. 109.

(3) V. Monitore del 9 Febbrajo 1849, N° 38 2°. pag. 3.

» fortava in questa mia speranza il considerare Leopoldo Se-
» condo, per quanto Egli mi diceva, onestissimo e da bene.

» Oggi questa speranza è caduta; questo velo si è squarciato,
» ed io devo solennemente dichiarare che Leopoldo Secondo non
» ha corrisposto per niente alla fede con la quale noi lo ab-
» biamo servito. Per conseguenza io sono stato chiamato al
» Governo Provvisorio dal popolo; sono stato confermato dalla
» Camera dei Deputati Toscani, che altrimenti non accetterei
» questo mandato; intendo esercitarlo a benefizio del popolo, non
» intendo esercitarlo a benefizio di Leopoldo Secondo, che giusta
» la mia opinione ci ha traditi. »

74. Al Pigli Governatore di Livorno (1) ed al Prefetto di Lucca il Guerrazzi nello stesso dì 8 Febbrajo annunziava il nuovo Governo con tali parole da mostrare che oramai la Monarchia era per lui cessata in Toscana.

« Guerrazzi al Pigli.

» Popolo e Camere hanno nominato un Governo Provvisorio
» composto di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. Leopoldo d'Au-
» stria è decaduto: pena condegna ad uomo senza fede. — Si di-
» telo al popolo — senza fede: mentre noi con tanta, con troppa
» devozione lo avevamo servito. Qui il popolo è in festa. Le
» campane suonano. Si cantano inni. Si scaricano 101 colpi di
» cannone.

» Guerrazzi.

» Sig. Prefetto.

» Il Granduca è fuggito da Siena: ignorasi dove si sia ri-
» dotto. Prima di partire ha dichiarato annullare la Legge in-
» torno la Costituente. Il Ministero convoca le Camere, e dà la
» sua dimissione. Sarà istituito necessariamente un Governo
» Provvisorio. Si circondi di tutti i patriotti più caldi dell'amore
» del Paese. Prenda i provvedimenti che in simili casi straor-
» dinarj persuade la necessità. Se avvengano reazioni, si com-
» primano ad ogni costo sotto la sua personale responsabilità.
» Crei una commissione di salute pubblica. Energia, vigore, e
» viva la patria. I Principi se ne vanno. Il Popolo resta. Pronti
» riscontri, ancorchè debbansi scoppiare i cavalli. Salute.

» Firenze 8 Febbrajo 1849.

» 5 di Mattina.

» Guerrazzi. »

(1) Sommario a c. 1465, e a c. 2091.

75. Nel dì 9 Febbrajo il Mordini Ministro degli Affari Esteri ordinava al Governatore di Livorno, che fossero invitati i Consoli e Vice-Consoli Toscani ad abbassare lo Stemma Granducale (1).

76. Nello stesso giorno la Segreteria del Ministero dell' Interno dava notizia ai Prefetti, *contro la verità*, che Leopoldo d'Austria aveva abbandonata la Toscana: ed ordinava che ogni tentativo avverso al nuovo ordinamento fosse energicamente represso; e che in specie si sorvegliassero con tutto il rigore i parrochi, ed i preti, carcerandoli e processandoli irremissibilmente, dove fossero colti in fallo (2).

77. Nel 10 Febbrajo il Governo Provvisorio aboliva il Consiglio Generale ed il Senato.

78. Nel 14 il Guerrazzi dettava al suo Commesso Chiarini (3) alcune istruzioni per il Ministro dell' Interno Marmocchi, tra le quali eravi pur quella di diffondere proclami per la provincia, e screditare il Granduca.

« Il Ministro dell' Interno si rammenti dei proclami da spar-
» gersi nelle provincie giustificativi la condotta del Governo e
» mostranti la trista condotta del Principe, tutto come è stato
» fissato. Si rammenti pure di fare inserire nel Monitore tutti i
» giuramenti prestati, gl' indirizzi ec. — Di commissione del
» Presidente il 14 febb. 49.

G. Chiarini.

79. Al Prefetto Staffetti, il quale faceva noto al Guerrazzi con lettera del 13 febbrajo, come le truppe acquartierate ai confini si rifiutassero di prestare il giuramento, e si sbandassero; il Guerrazzi rispondeva, con lettera privata, che calunniasse e screditasse il Granduca nell'animo di Laugier, onde indurlo a seguitare il nuovo Governo.

« Prefetto e Amico.

» Tieni forte; fa' quanto credi; arma bersaglieri: difendi i con-
» fini: lusinga, loda ed eccita l' animo di Laugier. Senta nel
» profondo che Leopoldo Secondo senza plausibil motivo lasciò
» il paese all' anarchia e all' invasione. Portò seco quant'oro po-
» tè, e sull' estremo lido con un piede in terra, con un piede

(1) Lettera del Mordini nel Sommario a c. 2585. " Occorrerà altresì che " Ella si compiaccia d' ingiungere a tutti i Consoli Toscani l'abbassamento " dello Stemma Granducale. "

(2) Sommario a c. 2161.

(3) Proc. a c. 1713. Som. a c. 1313.

» sopra un naviglio Inglese sta speculando la guerra civile. Tro-
» veremo un' armata, troveremo denaro, e quando nulla potremo
» fare andremo all' aria (1). »

80. Col Manifesto all' Europa del 4 marzo il Governo Provvisorio tentava per via di menzogne e calunnie impudentissime di porre in dubbio la lealtà del Sovrano, ed annunziava che la Repubblica era già un desiderio della Toscana, e che il Governo riteneva sarebbe stata sollecitamente dichiarata, e confermata dai Rappresentanti del popolo.

81. Finalmente coi dispacci del 18 marzo il Montanelli ed il Guerrazzi davano per istruzione al General D' Apice, allora Comandante delle Truppe Toscane, di promuovere l' interessi repubblicani della Italia Centrale (2).

## ARTICOLO SESTO

### SPEDIZIONI MILITARI CONTRO IL PRINCIPE.

82. Il Governo dell' 8 febbrajo, rifiutando sdegnosamente ogni rappresentanza del Principe, ed abolendo le Assemblee dello Stato, aveva già fatto assai per lo scopo, a che i faziosi da lungo tempo intendevano: e che era il sovvertimento dell' Ordine monarchico-costituzionale stabilito tra noi.

83. Tuttavia, finchè il Granduca rimanesse in Toscana, la fazione non tenevasi nè pienamente soddisfatta, nè pienamente sicura.

84. Era sempre infatti per essa a temersi, che il popolo, legato di antica e tradizionale devozione al suo Principe, si rialzasse ad ogni istante dallo sgomento, in che per la novità ed il precipizio degli avvenimenti era caduto; e con un moto energico ed improvviso rovesciasse, come più tardi poi fece, quel potere rivoluzionario, che per via di intrigo e di violenza si era — quasi a sorpresa — imposto al paese.

85. Non è perciò maraviglia che dopo l' 8 febbraio i faziosi tenacemente si adoperassero per la cacciata del Principe dalla Toscana; e che a questo fine fossero indirizzate le petizioni dei circoli (3), le furiose declamazioni della stampa (4), e due spedizioni militari del Governo.

(1) Som. a c. 1647.

(2) Som. a c. 1397 e 556.

(3) Giovanni Chiarini, Proc. a c. 2205.

(4) Corriere Livornese del 12 febbrajo, e il Giornale il Popolano, Proc. nel Som. a c. 2230.

*Spedizione dell'Elba.*

86. La prima spedizione fu volta verso l' Isola dell' Elba per ordine dell' incolpato Francesco Guerrazzi, il quale con dispaccio telegrafico del dì 8 febbrajo 1849 scriveva al Governatore di Livorno come appresso (1).

« Il Presidente del Governo Provvisorio al Governatore di » Livorno.

» Il Ministro Inglese mi assicura essere andato il Granduca » colla sua Famiglia a Portoferrajo. Si faccia tornare il Giglio; » si mandino barche, navigli ec. con Livornesi e uomini arrisi- » cati a cacciarnelo. *Leopoldo non merita ospitalità sopra il » suolo Toscano, dopochè con tanta ingratitudine, e nera per- » fidia ha corrisposto alla fede del Popolo.*

» A dì 8 febbrajo 1849, ore 5 e 50 pomeridiane.

» GUERRAZZI. »

87. Ricevuto appena siffatto dispaccio, il Governatore Pigli pose mano senza ritardo ad eseguirlo: e tratta dalle casse dello Stato la somma di Lire 10,000 (2), ed ordinato immediatamente l' apparecchio del Vapore il Giglio (3), fece montarvi a bordo 200 Livornesi armati di stili, pistole, sciabole e fucili (4), ed affidò il comando di quella banda di armati all' incolpato Antonio Petracchi (5), al quale consegnò un dispaccio per il Governatore di Portoferrajo del seguente tenore (6).

« Il Granduca ha improvvisamente abbandonato Siena. Il Po- » polo e le Camere di Firenze hanno unanimemente proclamata » la sua decadenza dal Trono, nominando un Governo Provviso- » rio nelle persone di Guerrazzi Presidente, Montanelli e Maz- » zoni. In seguito è stato nominato anche il Ministero, compo- » sto di Mordini Ministro degli Affari Esteri, Marmocchi dell'In- » terno, Adami della Finanza, D' Ayala della Guerra, Franchini » della Istruzione Pubblica, Romanelli di Grazia e Giustizia e » Culti.

(1) Sommario a c. 1468.

(2) Ricevuta Petracchi, Sommario a c. 1683.

(3) Sommario a c. 2370.

(4) Giuseppe Deista, Som. a c. 1723. Angelo Parrini, Som. a c. 1727 t., Guglielmo Bell, Som. a c. 1730.

(5) Vedi la minuta del rapporto del Pigli al Guerrazzi, Som. a c. 2592 t. e 2393.

(6) Som. a c. 2233.

» In seguito di questo avvenimento, Ella non riceverà ordini
» che dal Governo sopraenunciato: ed è precisamente per or-
» dine di questo Governo, che io la invito a soccorrere con tutti
» i mezzi, che sono a sua disposizione, le persone capitanate dal
» cittadino Petracchi, il quale le presenterà questa mia; persone
« che si portano costà per verificare se Leopoldo d' Austria si
» trovi in cotesta Isola, come si suppone, e cacciarnelo. — Con-
» fido nel noto di lei patriottismo, e mi confermo con partico-
» lare stima.

« Li 8 febbrajo 1849.

» Pigli. »

88. Compiute le preparazioni, il Petracchi con la sua colonna salpò da Livorno alle due della notte dell' 8 febbrajo (1): ma giunto poi in faccia a Portoferrajo gli fu impedito di sbarcarvi le sue genti: imperciocchè le Autorità e la poplazione dell'Isola, temendo a ragione, che i volontarj scesi a terra si unissero ai più tristi del paese, e sotto specie di libertà e di patria manomettessero le persone, e gli averi; si opposero risolutamente allo sbarco, e costrinsero il Petracchi, consegnato che ebbe il dispaccio del Pigli al Governatore, a retrocedere per Livorno (2).

89. Nei giorni successivi però perveniva al Governatore dell' Isola la seguente lettera del Potere centrale, che gli ordinava severamente di vegliare e di agire, acciocchè lo scopo, al quale la spedizione Petracchi era stata indirizzata, in ogni modo si conseguisse (3).

« Può supporsi che si sia diretto e già si trovi in cotesta Isola
» Leopoldo Secondo. — *Quando ciò fosse, siccome Egli ha ab-*
» *bandonato la Toscana, il Governo Provvisorio non può per-*
» *mettergli di rimanere in una parte di essa;* la sua presenza
» potrebbe divenirvi causa di perturbazione, e forse di guerra
» civile. Ella perciò deve in quel caso invitarlo ad assentarsi an-
» che da cotesta Isola, e fare in modo che la presente disposi-
» zione abbia il suo pieno ed immediato compimento.

(1) Dispaccio telegrafico del Pigli al Guerrazzi del dì 8 Febbrajo 1849 ore 11 e 30 minuti pom. nella corrispondenza telegrafica, Sommario a c. 2330 e nel Som. a c. 2333.

(2) Vedi i deposti dei testimoni sopracitati nel Sommario a c. 1723, e seg., e poi la difesa a stampa del Banchi; Sommario a c. 2077 e 2078, e le sue dichiarazioni. Sommario a c. 2240.

(3) Sommario a c. 2343.

» A ciò mancando non potrebbe da lei evitarsi la misura della
» destituzione dallo impiego.
» Con distinto ossequio me le dichiaro
» Li 9 Febbrajo 1849.

» GUERRAZZI
» A. ALLEGRETTI. »

*Spedizione di Maremma.*

90. Il Granduca, allontanandosi da Siena *per difendere la libertà del suo voto in un atto in cui Egli tenevasi responsabile avanti a Dio ed agli uomini* (1) non era andato all'Isola dell'Elba, come il Guerrazzi avvisavasi; ma sibbene a Porto Santo Stefano.

91. Non sì tosto si ebbe notizia di ciò; che innanzi tutto il Pigli Governatore di Livorno dette opera immediatamente con approvazione del Ministro Marmocchi (2) ad impedire qualsivoglia comunicazione tra il Principe ed i buoni, che lo volessero avvicinare: al quale effetto fu subito instituito, ed attivato al Fitto di Cecina un posto armato di venti Volontarj, a cui fu data istruzione « di vigilare e tener di occhio le persone transitanti per » Santo Stefano, spingendo le loro indagini nei casi di dubbio o » sospetto fino alla perquisizione; ed effettuando, occorrendo, » anco l'arresto (3). »

92. Ma questo non era assai per la rivoluzione, alla quale urgentemente interessava, che il Principe in ogni modo si partisse di Toscana.

93. Ed a ciò provvide l'incolpato Guerrazzi, trasmettendo nel 14 Febbrajo al Governatore Pigli l'ordine per una seconda Spedizione militare contro il Granduca: invitando il General D'Apice, il quale allora trovavasi in Empoli, ad ajutare l'impresa con le sue truppe, e con i suoi talenti militari: e scrivendo energicamente a Tommaso Paoli, Consigliere della Prefettura di Pisa, perchè, raccolti uomini ed armi, gli adoprasse alla felice riuscita del criminoso disegno.

*Dispaccio del Guerrazzi al Pigli riferito nel Monitore del* 13 *Maggio* 1849.

(1) Proclama del Granduca ai Toscani del 12 Febbrajo 1849 da Porto S. Stefano, Gazzetta di Genova del 1° Marzo 1849. Vedi il Sommario a c. 2858 e 2859.

(2) Sommario a c. 1595.

(3) Lettera del Pigli al Ministro dell'Interno. Sommario a c. 2485.

« Al Governatore Pigli 14 Febbrajo 1849.

» Dall' annessa lettera che mi ritornerete, e che per difetto di
» tempo io mando nel suo originale, vedrete il pericolo che ci
» minaccia. Colla massima sollecitudine apparecchiate spedizioni
» di gente scelta che s' indirizzi verso Santo Stefano per la via
» del littorale: ma per paese amico, e per ingrossarsi, come la
» palla della neve; quindi mandate gente scelta. D' Apice vi scri-
» verà, e vi terrete ai suoi consigli. Addio.

» Guerrazzi. »

*Dichiarazione del D' Apice* (1).
« Su tal proposito gli dirò con tutta verità, che allora quando
» io mi trovava in Empoli ricevei per parte del Sig. Guerrazzi
» una lettera, nella quale mi diceva, che io lasciassi in Empoli
» porzione della truppa, che io aveva sotto i miei ordini, e con
» altra mi dirigessi in Maremma, e mi pare precisamente a
» Grosseto: *ma poichè si trattava che cotesta spedizione dove-
» va farsi contro il Granduca, che allora era in Maremma; io
» ricusai d' incaricarmene.* »

*Lettera del Guerrazzi al Paoli Consigliere di Prefettura a Pisa* (2).

« Scrivo a lei, perchè capace d' intendere, capace di eseguire;
» qui poco si fa, molto si parla. Cornacchie, non uomini. *Leo-
» poldo Austriaco sta in Santo Stefano, organizza la reazione,
» all' empio pensiero di convertire la Maremma nella Vandea.*
» — Bisogna far due cose. Riunire quanta più forza si può:
» parte offrirne al Prefetto di Lucca e tenere a disposizione del
» Governatore di Livorno per andare a S. Stefano. — La causa
» della Toscana, e forse dell' Italia dipende da queste misure,
» perchè da ogni più piccolo buco può entrare acqua, cagione
» di naufragio. Rendete ragguaglio, per Dio, di quello che fate;
» il Potere centrale deve essere informato di tutto.
» Li 14 Febbrajo 1849.

» Guerrazzi. »

94. Il D' Apice, conosciuto lo scopo della spedizione, rifiutò

(1) Proc. a c. 75.
(2) Sommario a c. 2190.

onestamente di assumere il tristo incarico (1): ma lo accettò volonteroso, e intraprese a compierlo con ogni alacrità l'incolpato Pigli; il quale, radunate tosto quelle bande armate, che in quella epoca luttuosa sostenevano il dispotismo della fazione, e datone il comando al La-Cecilia, nel 15 Febbrajo le avviò per la Maremma verso Santo Stefano (2).

95. Il La-Cecilia entrò in Maremma precedendo i corpi franchi armati, la colonna livornese del Guarducci, e l'artiglieria del Caligari (3): ed obbedendo alle istruzioni ricevute da Firenze, le quali gli ingiungevano di screditare il Principe, e svolgendo il concetto, che i dispacci e le lettere del Guerrazzi contenevano, s'indirizzò ai Maremmani col seguente Proclama.

« Abitanti della Maremma

» Fratelli Toscani

» Leopoldo D'Austria non contento di aver preferito lo stendardo dello Straniero a quello d'Italia; oggi si annida su di » un estremo punto del nostro territorio, e cerca di là provo- » care la discordia civile.

» Il Governo Provvisorio, intorno a cui dobbiamo stringerci, » ordina a tutti i buoni cittadini di marciare verso il nido au- » striaco per mostrare al decaduto Principe, che i Popoli non » vogliono che Egli turbi ulteriormente colla sua presenza la » quiete della nostra Patria.

» Fratelli! Una colonna di Livornesi si volge verso quella via: » accorrete nelle sue file: e tutti concordi rammentiamo a Leo- » poldo, che la sua corona è infranta, il di lui scettro spezzato.

» Toscani! La bandiera che io innalzo guida all'onore ed alla » libertà; seguitatela. Essa è pur la bandiera d'Italia. »

96. L'inverecondo e calunnioso proclama non valse a corrompere la gran maggiorità dei Maremmani; e solo pochi tristi si unirono alle bande ribelli, che marciavano contro il Granduca. *Rapporto del La-Cecilia al Presidente del Governo Provvisorio mandato da Grosseto nel* 18 *Febbrajo* 1849 (4).

(1) Vedi le sue dichiarazioni. Proc. a c. 72 e la sua lettera stampata nel Monitore del 14 Maggio 1849, N.° 130.

(2) Lettera del Pigli al Governatore di Grosseto del 14 Febbrajo 1849. Som. a c. 2537.

(3) Vedi i testimoni esaminati nel Sommario a c. 2388 e seg.

(4) Sommario a c. 2567, e 2568.

« Grosseto 19 Febbrajo 1849.

» Cittadino Presidente

» In seguito degli ordini del Governatore ho preceduto la co-
» lonna livornese, diffondendo i due proclami, cioè quello fatto
» da me, e l'altro dal popolano Giannetti, *in cui si descrivono*
» *le colpe del Granduca a seconda della lettera pervenuta in*
» *Livorno il dì 16.*

» Le Popolazioni delle Maremme, non bisogna farsi illusione,
» sono tranquille, ed indifferenti: pochi arditi si uniranno alle
» colonne livornesi: in talune comuni come a Massa Marittima,
» e Campiglia, possiamo contare su molti buoni: e questi ver-
» ranno: ciò per la esecuzione materiale della impresa. »

97. La spedizione era condotta assai oltre (1), allorchè il Governo di Firenze avvisato per dispaccio telegrafico del Prefetto Martini del 18 Febbrajo (2) che il Generale De Laugier aveva rialzato in Massa la bandiera del Principe, richiamò frettolosamente le bande armate dalla Maremma, e le indirizzò verso Pietrasanta, acciocchè questo tentativo di restaurazione rimanesse immediatamente compresso (3).

98. Se però furon ritirati gli armati, non per questo si cessò dal disegno di cacciare per ogni maniera il Granduca da S. Stefano; e di ciò fu dato allora speciale incarico al Prefetto Massei di Grosseto, al quale il Ministro Marmocchi, pigliando a modello una minuta dell'incolpato Guerrazzi (4), scriveva nel 19 Febbrajo 1849, la lettera seguente (5).

« Cittadino Prefetto

» I provvedimenti da voi adottati dopo le notizie, delle quali
» avete informato questo Ministero col foglio vostro in data del
» 17 stante, non possono non rimanere pienamente approvati.
» Noi corriamo alla frontiera dalla parte di Massa: colà urge il
» pericolo. Leopoldo penso che attenda a fuggire. Voi intanto
» mandate a Orbetello, Massa, S. Filippo, e Rocca S. Ca-
» terina.

» Il Pretore di S. Stefano si porti dal Granduca, e gli dica
» che il Governo eletto dalle Assemblee e dal Popolo gli parte-
» cipa, che la reazione non può aver luogo; che la sua presenza

(1) Sommario a c. 2566, e 2573.

(2) Sommario a c. 2857.

(3) Sommario a c. 2538.

(4) Sommario a c. 2850, t.

(5) Sommario a c. 2539.

» ecciterà come ha eccitato qualche facinoroso al delitto; che è
» indegno di Principe cospirare a turbare l'ordine, che dice rac-
» comandare. La Nazione giudicherà di Lui come Sovrano. — Il
» Pretore faccia il suo dovere. Se non può farlo, protesti al-
» l'Ammiraglio, che con la minaccia di cannoni inglesi si im-
» pedisce il Magistrato ad eseguire gli ordini del Governo. Vi
» saluto.

» Li 19 Febbrajo 1849.

» F. C. Marmocchi.
» A. Allegretti. »

99. L'irriverente invito non fu fatto: ma il Principe, al quale era pervenuta già la notizia, che una forte mano di armati si incamminava verso S. Stefano per cacciarlo da quell'estremo confine della Toscana, e che nel 20 Febbrajo udì il cannone della vicina Orbetello annunziare la proclamazione della Repubblica (1), fu costretto per non esporsi a nuovi insulti, e forse anche a scellerate violenze, a partire nel 21 di Febbrajo di Toscana « *restando però col cuore nel suo diletto Paese, e pregando* » *Iddio che volesse illuminare lo spirito dei malvagi e dei traviati, e portare consolazione ai buoni, che erano assai di* » *maggior numero di quello, che per le mene e per l'audacia* » *dei tristi forse si credeva* (2). »

## ARTICOLO SETTIMO.

### MEZZI ADOPERATI PER MANTENERE LA RIVOLUZIONE E IMPEDIRE LA RESTAURAZIONE.

100. Allontanatosi il Principe di Toscana per sottrarsi ai pericoli, ed alle violenze, di cui era minacciato dalle bande armate, che per ordine del Governo Provvisorio gli marciavano incontro per la via di Maremma; i faziosi erano riusciti nel più desiderato tra i criminosi loro intendimenti.

101. Rimaneva però il bisogno di assicurare e fortificare il potere, che era venuto nelle loro mani per la rivoluzione del-

(1) V. sulla verità di questo secondo fatto impugnato col Manifesto all'Europa il dispaccio del Pigli al Presidente del Governo Provvisorio del 22 Febbrajo 1849, ore 5 e minuti 45 pom. Sommario a c. 2830.

(2) Dichiaraz. del Granduca ai Membri del Corpo Diplomatico accreditati in Toscana del 20 Febbrajo 1849. V. la Gazzetta di Genova del 1° Marzo 1849, N.° 52.

l'8 Febbrajo: ed a ciò provvidero coi due mezzi, dei quali si erano valsi per arrivarvi; vale a dire la corruzione, e la violenza.

102. A corrompere gli animi furono adoperate le fanatiche declamazioni per le vie e per le piazze dei demagoghi (1): le insinuazioni alla truppa che il Principe l'avesse tradita (2): le predicazioni dei Commissarj inviati a spese del tesoro toscano a pervertire campagne (3): la propaganda attivata a sostegno della rivoluzione dai funzionarj eletti dal nuovo Potere (4): e la stampa ogni dì più riboccante d'ingiurie atrocissime e di insensate calunnie contro il Granduca, ed eccitante all'odio per la Monarchia, ed alla attuazione d'un regime repubblicano (5).

103. Però nè le arti palesi, nè le coperte vie riuscirono a levare dal cuore della gran maggiorità dei Toscani l'antica devozione per il Gran-Duca, nè a fare venir meno in loro il desiderio delle politiche istituzioni, che la rivoluzione aveva violentemente abolite: d'onde accadde, che dopo l'8 Febbrajo più volte il Paese dette manifesti segni di affetto per il Principe lontano, o fece dei tentativi per ristabilirlo; ciocchè condusse la fazione ad usare le minacce, e le armi per combatterli e comprimerli.

104. Primo a rialzare la bandiera del Principato fu il Generale De-Laugier, il quale da Massa col suo Proclama del 17 Febbrajo rammentava la fedeltà dovuta a Leopoldo Secondo (6), e faceva marciare le sue truppe verso l'interno della Toscana per l'effetto di ristabilire il Governo del Gran-Duca.

105. Appena si ebbe di ciò la notizia a Firenze; il De-Laugier con decreto de' 18 Febbrajo firmato dal Guerrazzi e dal Mordini fu posto fuori della legge, come traditore della patria, e dichiarati ribelli i soldati che gli obbedivano. Nel successivo dì 19 un proclama firmato dai tre Membri del Governo Provvisorio vituperava aspramente il Generale ed il Principe, in nome del quale il De-Laugier si era mosso. — E nel 20 l'incolpato Guerrazzi, avutone l'incarico dai colleghi, andava subitamente con la veste di plenipotenziario a combattere la Restaurazione Granducale (7).

106. La criminosa intrapresa riescì a buon fine per i faziosi: imperocchè vi cooperarono

(1) V. gli atti di Siena nel Som. a c. 1210 e seg. fino a c. 1231.

(2) Bartoli nel Sommario a c. 2877.

(3) V. il rendiconto stampato sulla Finanza, Som. a c. 2701, pag. 112.

(4) Lettere del D. Bonichi e del D. Ciofi, Som. a c. 1374, e a 1375.

(5) V. Giornali del tempo, ed in specie i N. 231, 235, 236, 239, 241, 242, e 246, del Popolano inseriti in Processo nel Som. a c. 2286.

(6) V. il Monitore del 20 Febbrajo 2° 1849.

(7) Dispaccio telegrafico del Governo Provvisorio al Gov. di Livorno del 20 Febb. ore 1 e 40 minuti pom.

— le bande armate di nazionali e di stranieri, le quali in quel tempo infestavano il nostro Paese (1),

— l' eccitamento dato a' più esaltati con la accettazione e la proclamazione della repubblica (2),

— ed infine lo sbandamento delle truppe di Laugier, le quali o per falso allarme o per corruzione di tristi nel 23 Febbrajo abbandonarono il loro Generale, e lo costrinsero a rifugiarsi quasi solo in Piemonte (3).

107. Al tentativo di restaurazione fatto nel 17 Febbraio dal Generale De-Laugier succedette nella sera del 21 dello stesso mese una energica dimostrazione di affetto per la Monarchia, e di aborrimento al regime di fresco instaurato, cagionata dalla voce, la quale d' improvviso si diffuse per le campagne fiorentine, che il Granduca fosse rientrato in Toscana, e per la via di Pistoja ritornasse alla Capitale.

108. A siffatta novella le popolazioni circostanti a Firenze proruppero in energici segni di gioja, suonando festivamente le campane delle loro parrocchie, illuminando quasi per incanto le colline, ed acclamando unanimi a Leopoldo Secondo.

109. Il Governo Provvisorio composto allora del Montanelli e del Mazzoni rispondeva a queste popolari dichiarazioni di affetto con la incarcerazione dei campagnoli e dei parrochi (4), e con la Legge stataria de' 22 Febbrajo, firmata dal Mazzoni come Presidente del Governo, e dal Romanelli e Mordini come Ministri, ed abrogata poi nel successivo dì 2 Marzo dal Guerrazzi in conseguenza di una protesta fatta contro quell' eccezionale e riprovato sistema di procedura dal Municipio fiorentino (5).

110. Ad onta però delle minacce, il desiderio della restaurazione si faceva ogni dì più acceso, e sempre più si dilatava nel Granducato; per lo che la Legge stataria (in virtù della quale dove-

" Laugier il Traditore si avanza: Guerrazzi non può lasciare i suoi fra-
» telli Livornesi: vola a Lucca: seco va D'Apice: lo seguono 7000 uomini:
» voi Livornesi raccogliete tutta l'Artiglieria d'intorno a me. Viva la Pa-
» tria: Morte ai Traditori. »

(1) V. i dispacci Telegrafici dal 18 al 24 Febb. 1849, ed il Monitore di quei giorni.

(2) Dispacci Telegrafici del Guerrazzi al Pigli del 18 Febb. ore 11 e minuti 40 pom., del Prefetto Martini al Ministro dell' Interno del 19 Febb. ore 1 pom., del Governatore Pigli al Ministro dell' Interno del 18 Febb. ore 3 pom., e dello stesso Pigli al Governo della Repubblica Toscana del 20 Febb. ore 1 e 30 minuti ant.

(3) V. la Relaz. di Laugier del 1° Marzo 1849, stampata nel Giornale il Risorgimento del 6 Marzo 1849, N° 368, Somm. a c.

(4) Supplemento al N° 49 del Monitore Toscano.

(5) Sommario a c. 2686.

vano essere militarmente giudicati con sentenza eseguibile dentro le 24 ore coloro che in qualsivoglia modo attentassero al Governo ed all' ordine in quel tempo stabilito), fu riposta in vigore per il Compartimento aretino col Decreto del Governo Provvisorio del 23 Marzo 1849 firmato dal Montanelli come Presidente, e dal Marmocchi e Mordini come Ministri, ed estesa poi a tutte le terre, borghi e villaggi dello Stato con Decreto del Rappresentante del Potere Esecutivo emanato nel 7 del successivo mese di Aprile.

111. Nè questa volta la Legge stataria fu vana minaccia: imperocchè dopo il Decreto de' 23 Marzo 1849 una colonna mobile di armati, una commissione militare, ed il Ministro Romanelli, come commissario straordinario di Governo, furono inviati a comprimere i moti delle campagne aretine.

112. Venne finalmente il 12 Aprile: giorno ricordevole, nel quale il Popolo di Firenze, disperse prima le bande armate che da più tempo macchiavano con ogni bruttezza di modi e di costume la gentile sua Città, si mosse unanime e risolutissimo a rovesciare il potere, che la rivoluzione gli aveva imposto, ed a restaurare quella Monarchia, alla quale, nonostante la reità dei tempi, era rimasto fermamente devoto.

113. Anche dinanzi a questo ultimo movimento di restaurazione, che pure era *così chiaro nel suo scopo*, e dal quale non poteva temersi, e non ne venne alcun danno, o pericolo alle persone, e agli averi; la fazione non ristette dal tentare tutti i mezzi, dei quali essa poteva disporre per riuscire a comprimerlo.

114. La Guardia municipale, frettolosamente richiamata nella notte dell' 11 al 12 Aprile dall' incolpato Guerrazzi per opporsi (come egli scriveva) *alle mene diaboliche dei retrogradi* (1), ebbe ordine verbale da lui, appena giunta in Firenze, di andare in piazza (2); ordine che fu poi rinnuovato e reiterato per iscritto al Comandante Bernardo Basetti, dopo che questi, non volendo la effusione del sangue e la guerra cittadina, l'aveva invece ricondotta alla caserma.

*Biglietti del Guerrazzi al Basetti* (3).

« Firenze a dì 12 Aprile 1849.

» Basetti. Prendi il comando della Municipale: fuori in piazza
» a difendere l'Assemblea e la Patria e la Libertà, e il tuo
» amico

» GUERRAZZI. »

(1) Sommario a c. 2836, a c. 2838, e a c. 2840.
(2) Basetti, Proc. a c. 2333, a c. 2310.
(3) Sommario a c. 2796, e a c. 2797.

« Basetti

» In piazza vi sono Veliti, Guardia nazionale; entra la Caval-
» leria e l'Artiglieria.
» Esca la Municipale o si cuopre di vergogna.

» GUERRAZZI. »

115. Il Colonnello della Artiglieria ricevette comando dal Ministro della Guerra di venire coi cannoni in piazza, dove il Popolo applaudiva unanime al Nome di Leopoldo Secondo, e rialzava lo stemma Granducale: e fu energica la insistenza del Guerrazzi per vincere le difficoltà, le quali da quell'Uffiziale si ponevano in campo per astenersi da sì grave ed estrema misura (1).

116. A venire armato in piazza fu invitato anche il Colonnello Diana: e gli fu data istruzione che intimasse il Popolo a ritirarsi; e dove non obbedisse, lo caricasse coi suoi Cacciatori a cavallo (2).

(1) *Colonnello Tommi*, Somm. a c. 2808.

" In quel giorno (12 Aprile) ricevei un ordine che mi veniva comuni-
" cato dal Ministro della Guerra per l'organo del Comando della Piazza, che
" mi diresse una lettera nella quale mi si invitava a far trasportare in
" Piazza del Granduca quattro Cannoni, che fino dalla decorsa notte era
" stato ordinato dal Ministro della Guerra stessero pronti. Io trovai tanti
" pretesti, tantochè l'ordine non ebbe effetto, e così facilitai la restaura-
" zione che operava il Popolo, pacificamente e senza sangue. — La lettera
" del Comando di Piazza da me sopra rammentata, la ritengo, e posso
" quando occorra presentarla, purchè mi se ne rilasci una Copia autentica. "

E più sotto

" Ricevuta quella lettera dal Comando della Piazza mi recai subito dal
" Ministro della Guerra nelle cui stanze trovai fra le altre persone il Guer-
" razzi, e poichè io mi opponeva alla ingiunzione ricevuta perchè non vi era
" truppa da proteggere l'artiglieria che si voleva fuori, e perchè non avevo
" abbastanza Cannoni, pretesti tutti che io adduceva per ritardare e acqui-
" star tempo onde non obbedire, il Guerrazzi medesimo unitamente al Mi-
" nistro della Guerra insistevano perchè io comparissi in piazza anche con
" un solo Cannone. Non risposi e me ne andai. — Allora il Ministro della
" Guerra quando io voltai le spalle mi si accostò presso la porta dicendomi
" all'orecchio — usa prudenza — al che io risposi — so quello che devo
" fare. "

(2) *Lettera del Colonnello Diana*, Somm. a c. 2997 ratificata in esame, Proc. a c. 2959.

" Prima però di dargli corso (all'ordine ricevuto di andare in piazza
" con i Cacciatori) voleva conoscerne la causa, e avere ordini in qualche
" modo positivi per norma di contegno.

117. Finalmente fu minacciato l'arresto ai Membri del Municipio, che si erano condotti nella sala dell'Assemblea Costituente e che invitavano quel Collegio a discioglìersi, e a non fare opposizione alla Restaurazione Granducale (1).

118. Tutti questi ordini però, e queste minacce rimasero inani: il movimento del Popolo fiorentino, che riconduceva Leopoldo Secondo sul trono dei suoi Padri, era unanime, gagliardo ed irresistibile: ed i conati volti a comprimerlo furono gli estremi aneliti della fazione e del suo potere.

---

Le quali cose esposte

Considerando, che tre erano le ispezioni da assumersi nella causa, vale a dire:

*Prima* — Qual titolo di delitto costituissero i fatti sopra discorsi,

*Seconda* — Quali tra i quarantaquattro incolpati ne apparìscano giuridicamente imputabili per le resultanze degli atti, e debbano in conseguenza essere inviati a risponderne in pubblico giudizio,

*Terza* — Quale sia l'Autorità competente a giudicarli;

„ A tale effetto io mi portai personalmente dal Ministro della Guerra „ in allora il fu Tenente Colonnello Manganaro ordinando alla truppa di non „ sortire se non glie lo avessi io stesso comandato.

„ Fui ricevuto dal Ministro della Guerra, e mentre chiedeva quanto „ voleva sapere, il Guerrazzi che seco lui si trovava mi disse — *gli ordini* „ *glieli darò io: Anderà in piazza con i Cacciatori, intimerà al Popolo di* „ *ritirarsi, e non obbedendo farà caricare.* „

(6) *Luigi Digny*, Proc. a c. 2236.

“ La prima volta (che vidi Guerrazzi nel giorno 12 Aprile 1849) fu „ circa le ore 11 della mattina nella Sala delle Conferenze della Camera dei „ Deputati, dove mi portai unitamente ai Signori Filippo Brocchi e Giuseppe „ Martelli ad invitare, e a cercare di persuadere un certo numero di Mem- „ bri della Assemblea Costituente a discioglìersi e non frapporre ostacoli „ all'opera di restaurazione già incominciata dal Municipio, di cui io fa- „ cevo parte insieme con gli altri due nominati. Erano presenti circa venti „ dei Membri della suddetta Assemblea, tra i quali il Sig. Avvocato Guer- „ razzi; appena entrati nacque tra noi e parecchi di loro una discussione „ viva e confusa intorno al Proclama già pubblicato dal Municipio col quale „ annunziava di assumere a nome del Principe la direzione dei pubblici „ affari. Io non rammento con sufficiente precisione i dettagli di codesta „ discussione: solo mi sovviene, che il Sig. Guerrazzi rivolgendosi agli adu- „ nati diceva — il Municipio di Firenze aver fatta una Rivoluzione e per „ poco che le cose sostassero, e che piacesse agli adunati, egli ne avrebbe

## ISPEZIONE PRIMA.

---

### *Sul titolo del delitto.*

Considerando, che non è da mettersi in dubbio, come i fatti sopra narrati contengano una serie di atti criminosi, *ostili alla Monarchia, sovversivi del politico ordinamento della Toscana*, e perciò costituenti, sia nel loro insieme, sia valutati singolarmente, il vero e proprio delitto di *Lesa-Maestà*, contemplato e punito *dall' art.* 9 *della Legge del* 30 *Agosto* 1795;

„ fatti arrestare i componenti, i quali designava colle parole: questi Si-
„ gnori: per il che io non posso asserire, se egli volesse intendere tutti i
„ componenti del Municipio o la Deputazione ivi presente. A queste parole
„ sollevavasi una certa confusione tra i presenti, ma domandata la parola
„ da me e dal Brocchi facemmo successivamente intendere che le conse-
„ guenze di un passo simile sarebbero state gravissime e ricadute sulle
„ persone di chi le avesse ordinate, per cui sorsero proposizioni di conci-
„ liazione, e una deputazione si formò che ci accompagnò al Municipio. „

*Filippo Brocchi* a c. 2279 ter.

« Faceva parte l'indicato giorno del Municipio di Firenze. La mattina
„ del 12 ebbi occasione d'incontrarmi due volte coll'Avvocato Guerrazzi
„ Capo del Potere Esecutivo. La prima volta nella Sala delle conferenze del-
„ l'Assemblea, ove mi era recato con i Colleghi Conte Digny, e Avvocato
„ Martelli per invitare la sedicente Camera a non opporre ostacoli a quanto
„ il Municipio andava a fare.

„ La seconda — in Palazzo Vecchio circa le ore tre dello stesso giorno
„ nelle stanze che servono per uso del Ministro della Guerra. Rapporto al
„ primo incontro, noto la circostanza che l'Avvocato Guerrazzi rimproverando
„ al Municipio di andare a promuovere la guerra civile, disse: che sarebbe
„ stato capace di fare arrestare tutti i componenti del Municipio: il Dottore
„ Oreste Ciampi ed il Professore Emilio Cipriani presenti insistevano, che
„ si arrestassero quei componenti del Municipio che allora nella Sala si
„ trovavano, ed io ed il Conte Digny replicammo che ponessero mente alla
„ conseguenza di un tale arresto. „

*Dottor Giuseppe Venturucci* Proc. a c. 2284.

« Un Custode annunziò esservi una Deputazione del Municipio: fu allora
„ fatta passare nella Sala delle conferenze; non mi ricordo bene se artico-
„ larono delle parole: annunziarono l'oggetto della loro missione subito: mi
„ rammento peraltro benissimo che Guerrazzi alzatosi in piede e con veemenza
„ gli diresse queste parole: —Signori voi avete fatta una seria rivoluzione; voi
„ vi rendete responsabili di tutte le conseguenze che ne possono derivare!
„ Sì voi avete fatto una rivoluzione, ed io sarei capace di farvi arrestare
„ tutti. Anzi siete tutti in arresto. Cui Digny replicò — Signori pensino a
„ quel che fanno. „

Considerando, che alla classe dei fatti, i quali anche singolarmente valutati presentano per se stessi gli estremi tutti della Perduellione, appartengono

I. Le spedizioni militari per l'Isola dell'Elba e per Santo Stefano,

II. La violenza al Consiglio Generale,

III. L'abolizione delle Assemblee,

IV. E tutti quegli atti, coi quali dopo il dì 8 Febbrajo fu *efficacemente* cooperato al mantenimento della rivoluzione, — quali sono da risguardarsi le Leggi statarie, le spedizioni militari per Pietrasanta e per il Compartimento Aretino, e le reiterate e pubbliche declamazioni e scritture eccitanti all'odio verso il Principe e verso la Monarchia:

Si riscontra infatti evidentemente il carattere ed il titolo di Lesa-Maestà nelle spedizioni per l'Isola dell'Elba e per Santo Stefano, perchè indirizzate contro la sacra persona del Principe, ordinate a cacciarlo violentemente dalla Toscana (1), e quindi costituenti una tra le prime e più gravi specie, con le quali la Legge e gli Scrittori definiscono ed esemplificano questo delitto (2):

Ha per se stessa carattere e titolo di Lesa-Maestà la sedizione dell'8 Febbrajo 1848, inquantochè è resultato chiaramente dal processo (3), come fosse intenzione di coloro, che la istigarono e la diressero di ottenere per questa via criminosa la decadenza del Monarca, lo scioglimento della Camera dei Deputati, e così la distruzione dell'Ordine pubblico in quel tempo stabilito (4):

Ha carattere e titolo di Lesa-Maestà per se stessa l'abolizione delle due Assemblee, decretata nel 10 Febbrajo dal Governo Provvisorio, perchè per essa rimasero essenzialmente immutate le Istituzioni fondamentali dello Stato (5):

Finalmente hanno titolo, e caratteri di Lesa-Maestà gli atti indicati *nel secondo considerando N° 4*: imperciocchè screditando ostilmente e sistematicamente il Principe, e comprimendo col terrore o combattendo con le armi i tentativi di Restaurazione si agevolava la continuazione dello stato rivoluzionario del Paese:

(1) Fatto in genere Art. 6.

(2) Legge del 30 Agosto 1795 Art. cit.; Carmignani Elem. jur. crim. Vol. 2 §. 673 e 674; Renazzi Elem. jur. crim. Lib. 4, p. 3, Cap. 2, §. 2.

(3) Fatto in genere Art. 4.

(4) Leg. cit., Carmignani elem. jur. crim. Vol. 2, §. 679. « Si multitudinis » concitatio contra Summum Imperantem ac Republicae Statum suscepta appareat, Auctores Perduellionis tenentur crimine. »

(5) Leg. cit. Renazzi loc. cit., Voto dell'Assessore Cremani nella causa Dattellis § 27 e 28; Carnot, Comment. sur l'art. 87 du Cod. pen. §. 7.

ed è d'altronde evidente che vuolsi avere per ausiliatore e partecipante in un delitto ognuno, che nell'atto della esecuzione o della flagranza sempre perdurante ne favoreggia l'avvenimento, o ne assicura i resultati;

Considerando, che in conseguenza delle cose sopra esposte debbono essere tenuti ed inviati al pubblico giudizio come perduelli

I. quelli tra gli incolpati, i quali ordinarono le spedizioni militari contro il Granduca, e che le eseguirono con scienza dello scopo, a cui erano indirizzate:

II. quelli che nel dì 8 Febbrajo 1849 violentemente invasero l'emiciclo della sala del Consiglio, o che sotto le logge dell'Orgagna istigarono la plebe ad operare siffatta violenza:

III. quelli che nel 10 Febbrajo abolirono le due Assemblee Legislative dello Stato:

IV. e quelli finalmente, che dopo il dì 8 Febbrajo, facendosi ausiliatori del delitto commesso in quel giorno e continuato fino al 12 Aprile, furono autori degli atti cooperativi sopra specificati.

## ISPEZIONE SECONDA.

### *Sulla prova della reità degli incolpati.*

#### *Dei membri del Governo Provvisorio.*

Considerando che per gli atti e documenti allegati o trascritti nella *narrazione del fatto in genere* l'Avvocato Giuseppe Montanelli, l'Avvocato Giuseppe Mazzoni, e l'Avvocato Francesco Guerrazzi appariscono evidentemente colpevoli di Lesa-Maestà per avere il Guerrazzi principalmente ordinato le spedizioni militari contro il Granduca; il Mazzoni ed il Montanelli più specialmente cooperato con eccitamenti anteriori e con successive ricompense alla violenza fatta al Consiglio Generale; e tutti tre poi di comune accordo e legame abolito le Assemblee dello Stato, diffamato e calunniato il Principe con gli atti pubblici del loro Governo, decretato le Leggi statarie, e combattuto e reso vano con la spedizione militare di Pietrasanta il tentativo fatto dal Generale De-Laugier per ristabilire la Monarchia:

Considerando che non può dubitarsi *dell'animo ostile*, dal

quale furono mossi i tre incolpati; ognorachè questo emerge chiarissimo dalla indole medesima degli atti criminosi surriferiti, ed ognorachè i fatti di Siena e di Roma mostrano per sè soli il Montanelli assiduo ed insidioso cospiratore contro i Principati Italiani (1): e l'avversione del Mazzoni per la Monarchia fu da lui stesso manifestata senza mistero all'Assemblea Costituente Toscana, dove egli si fece caldo ed ostinato propugnatore della Repubblica, e dichiarò che si sarebbe sepolto piuttostochè accogliere anche per un momento il pensiero del ritorno del Principe (2):

Considerando quanto al Guerrazzi, il solo fra i tre incolpati presente al giudizio, che per l'effetto di respingere da se *ogni ostilità di animo* contro il Principe e la Monarchia e di giustificare la propria condotta politica dal dì 8 Febbrajo al 12 Aprile ha dedotto in sostanza

I. la violenza irresistibile dei faziosi che trascinollo, come forza maggiore, a quelle dichiarazioni ed a quegli atti, che più gli fanno carico, ed alla quale con apparente adesione si assoggettò per l'unico scopo di preservare il paese dai deplorabili eccessi dei quali per parte di costoro era minacciato;

II. e il disegno della Restaurazione Granducale, che egli ebbe fisso nella mente fino dai primi giorni della rivoluzione, che più tardi per molte e diverse vie cominciò ad attuare, appena trovossi in forza contro l'audacia e la improntitudine della parte repubblicana, e che avrebbe poi onorevolmente compiuto, se il 12 Aprile non sopravveniva a disturbargliene la riuscita;

Considerando, quanto al primo fondamento di discolpa, che, sebbene dal processo resulti, che il Guerrazzi, una volta salito al supremo potere, intraprese veramente in più circostanze a distogliere, o a raffrenare le voglie più accese e più feroci della demagogia (3); ciò per altro non può avere alcun giuridico valore a perimere la imputabilità degli atti criminosi, dei quali egli fu certamente l'autore; tostochè non è provato (come egli asserisce, e come d'altronde sarebbe necessario) che tutto per lui si facesse sotto la pressione di una violenza irresistibile e continuata, tale cioè da non lasciargli mai libertà, nè di astenersi dal delitto, nè di abbandonare quel posto, che al delitto trascinava;

Considerando oltre a ciò, che molto meno questa circostanza *perimente* la imputazione può attendersi, e ritenersi, quando si

(1) Fatto in genere Art. 2. V. anche il Giornale — L'Italia — del 6 Giugno 1848, N° 97. Parole su Giuseppe Montanelli del Mazzini.

(2) Monitore del 4 Aprile 1849.

(3) Proc. a c. 69 a c. 767 a c. 1217 a c. 1304 a c. 2203 a c. 2204 a c. 2220 a c. 2245 a c. 2418. Som. a c. 2046 a c. 2093 a c. 2498 a c. 2510 a c. 2515 a c. 2615 a c. 2761.

rifletta che, se essa, anche provata, varrebbe tutto al più a scusare alcuni detti ed alcuni atti, i quali ebber luogo nel trambusto dei parlamenti e delle piazze; male per certo si allega a giustificare quello che fu scritto ed ordinato nella quiete della notte e nel segreto del gabinetto, ed anche sotto forme private ed amichevoli (1): e specialmente poi, se si abbia riguardo ai concetti manifestamente ostili, che si riscontrano in molti degli scritti e degli ordini già riferiti nella narrazione del *Fatto in genere*, e che non troverebbero adeguata spiegazione, dove l'animo suo non gli avesse pienamente, e liberamente consentiti;

Considerando, quanto al secondo fondamento di discolpa, che nemmeno questo può attendersi per torre, siccome il Guerrazzi vorrebbe, l'estremo della intenzione criminosa ai diversi atti, dei quali gli fa debito l'accusa: e ciò nonostante che diverse resultanze del processo (2) lo mostrino avverso alla repubblica e assai proclive ad accettare la restaurazione, ed anche disposto a prepararne l'avvenimento:

Ed in vero prima di tutto è da riflettersi, come queste resultanze, ben lungi dall'essere univoche e chiarissime, stanno invece in aperta e strana contradizione con tutte le altre numerose e di gran peso, per le quali il Guerrazzi apparisce senza dubbiezza primo ordinatore delle spedizioni che dovevano fare al Principe scellerata violenza nella persona; autore di scritture e pubbliche e private che tendevano a screditarne la fama; e finalmente prontissimo a disperdere con la forza delle armi il Popolo, che nel 12 Aprile con un moto non equivoco operava il ristabilimento della Monarchia (3):

Ed in secondo luogo poi il pensiero del richiamo del Principe, inconciliabile certamente nei primi giorni della rivoluzione con gli ordini reiteratamente dati dallo stesso Guerrazzi per cacciarlo violentemente dalla Toscana, dovrebbe sempre aversi come una idea sopravvenuta a delitto già consumato, e per conseguenza giuridicamente incapace ad abolirne la imputabilità: oltre a che non è poi inverosimile, che su questa idea non poco influissero gli eventi della guerra, e le esplicite dichiarazioni del Ministro Inglese, le quali facevano palese la necessità del ristabilimento dell'ordine pubblico di cose, rimasto violentemente distrutto tra noi (4).

(1) §. 78, 79, 95.
(2) V. il Processo nelle sedi citate nell'8° Considerando.
(3) V. la narrazione del fatto in genere.
(4) Processo a c. 2410.

DEI MINISTRI.

*Quanto all' Avvocato Antonio Mordini.*

Considerando essere rimasto provato in processo

1° che l'incolpato Mordini cospirava anche avanti l'otto Febbrajo contro la Monarchia (1);

2° che presedette il Circolo del Popolo nella notte del 7 all'8 Febbrajo nel convento di S. Trinita, e lo presedette egualmente nella successiva mattina sotto le logge dell'Orgagna (2);

3° che sì nell' una come nell'altra circostanza calunniò e vituperò il Granduca ed istigò il popolo a proclamare e ad imporre violentemente il Governo Provvisorio (3);

4° e che, fatto Ministro, mostrò animo ostile al Principato, e cooperò a mantenere la rivoluzione, ordinando, che tutti i Consoli e Vice-Consoli Toscani calassero gli Stemmi Granducali (4), e decretando la Legge stataria del 22 Febbrajo 1849 (5).

Considerando perciò, che dagli atti emergono sufficienti argomenti per inviare al pubblico giudizio il Mordini, come colpevole di Lesa-Maestà.

*Quanto al Dottore Francesco Costantino Marmocchi.*

Considerando che l' incolpato Marmocchi apparisce colpevole per le resultanze del processo

1° di avere in unione al Montanelli ed al Niccolini sconvolta nei primi giorni di Febbrajo la città di Siena con lo scopo di impedire al Granduca il libero esercizio della Prerogativa reale circa alla sanzione e al rifiuto della Legge sulla Costituente (6),

2° di avere nella notte del 7 all' 8 Febbrajo eccitato il Circolo a pigliare la iniziativa della rivoluzione (7),

3° di avere cooperato alla cacciata del Principe dalla Toscana, — sanzionando le misure prese dal Governatore Pigli (8) e

(1) Proc. nel Som. a c. 1326.

(2) Paganelli, Proc. a c. 145; Gani, Proc. a c. 213; Benelli, Proc. a c. 386; Loewe, Proc. a c. 561; Dei, Proc. a c. 2080; D' Urbino, Proc. a c. 1345.

(3) Vedi i Deposti precedentemente indicati.

(4) § 75.

(5) Monitore di N° 51 dell' anno 1849.

(6) Fatto in genere, Art. secondo.

(7) Montazio, Proc. a c. 2415.

(8) Docum. a c. 1595 e a c. 1944.

dal Circolo Popolare di Grosseto (1) per isolare il Granduca, ed impedirgli anche la libera corrispondenza epistolare, — ordinando al Prefetto di Grosseto di intimare al Gran-Duca per mezzo del Pretore di S. Stefano di allontanarsi da quel posto (2), ed approvando le spese occorse per le due spedizioni militari dell' Elba e della Maremma con scienza del fine a cui erano indirizzate (3),

4° e di avere contribuito a mantenere lo stato rivoluzionario del paese, sia con l'armamento della plebe (4), sia con la propaganda repubblicana esercitata per mezzo dei nuovi funzionarj del suo Ministero (5), sia finalmente con le leggi statarie decretate nel 23 Marzo e 7 Aprile 1849.

Considerando, che per le cose già esposte non era a dubitarsi, come i fatti surriferiti costituissero delitto di Perduellione.

## *Quanto al Dottor Leonardo Romanelli.*

Considerando che l' incolpato Dottor Leonardo Romanelli, avendo decretato come Ministro della Giustizia, le Leggi statarie de' 22 Febbrajo e 23 Marzo 1849, le quali avevano per iscopo di sottoporre al giudizio di una commissione militare coloro, che in qualsivoglia modo attentassero contro il Governo e l'Ordine in quel tempo stabilito; avendo inoltre portata ad esecuzione la seconda di dette Leggi coll' andare Commissario straordinario di Governo ed alla testa di una colonna mobile nel Compartimento aretino; ed avendo finalmente in siffatta occasione manifestati per via di pubbliche declamazioni sentimenti ostili alla Monarchia (6), erasi reso colpevole, coerentemente alle teorie di diritto sopra esposte, di criminosa partecipazione nel delitto di Perduellione, del quale era necessità, che insieme cogli autori principali risponder dovesse in pubblico giudizio.

Considerando, che la probità, di che vien fatto elogio da moltissimi a questo incolpato, — le eccezioni da lui dedotte contro la persona ed il detto dei testimoni surriferiti, — le ragioni di pub-

(1) Docum. a c. 2536.

(2) Docum. a c. 2539.

(3) Docum. a c. 1921.

(4) V. il suo Proclama dell' 11 Febbraio nella Raccolta delle Leggi, e la Protesta del Municipio Fiorentino, Somm. a c. 2684.

(5) Lettera del Dott. Bonichi, Docum. a c. 1733.

(6) V. il Processo d'Arezzo, e in ispecie i Deposti del Dottore Cristofano Bonaguelli, Dottor Silvestro Busatti, Ulisse Berretti, Pietro Grifoni, Donato Ratti, Iacopo Dominici, Silvestro Pellizzari. Santi Ghezzi, Pietro Mariottini. Domenico Tani.

blica sicurezza che, a suo dire, consigliarono la Legge stataria e la spedizione militare nelle campagne di Arezzo, — e la mitezza con la quale egli veramente si condusse in questa spedizione, sono circostanze, le quali, quanto potranno aver congrua sede per esser discusse, e anche tenute idonee ad attenuare nel giudizio del merito la imputabilità dei fatti obiettatigli, altrettanto non possono valutarsi nell'attuale stadio preparatorio della causa all' effetto di dimetterlo dal processo.

*Quanto al Dottor Francesco Franchini.*

Considerando, che, sebbene il Franchini, Ministro della Istruzione Pubblica, firmasse esso pure la Legge stataria decretata nel 7 Aprile 1849, tuttavia nulla emerge dal processo, che faccia chiaro lui avervi veramente e liberamente aderito; siccome nulla affatto a suo carico resulta, d'onde sia dato di argomentare, che egli avesse animo ostile al Principe e alla Monarchia, e molto meno che partecipasse ad alcuno degli altri atti criminosi, i quali sono stati superiormente dichiarati capaci a costituire il delitto di Lesa-Maestà.

*Quanto a Pietro Augusto Adami.*

Considerando che per le resultanze del processo può ritenersi come chiarissimamente provato,

1° che l' incolpato Adami fu sempre uomo di lodevole condotta religiosa, morale, e civile, — estraneo affatto ad ogni movimento, ed intrigo politico, — e tutto dedicato alla educazione della numerosa sua famiglia, ed alla amministrazione dei paterni interessi (1);

2° che nell' Ottobre dell' anno 1848 resistè, quanto fu in poter suo, ad abbandonare la quiete domestica, e ad assumere il Ministero delle Finanze, inducendovisi finalmente dietro promessa e nella speranza, che ne sarebbe al più presto discaricato (2):

3° che fatto Ministro per Sovrano Decreto del 22 Ottobre 1848 si dette esclusivamente alle ingerenze amministrative del suo Ministero, rimanendo fuori di ogni faccenda politica, e mostrando costantemente sia negli atti, sia nelle parole, reverenza ed affezione per il Granduca;

4° che dopo l'8 Febbrajo rimase Ministro, suo malgrado, eccitatovi dai consigli di uomini onesti, i quali a buon fondamento

(1) Somm. a c. 1884, a c. 1885, a c. 1886, a c. 1887, a c. 1888, a c. 1889.
(2) Somm. a c. 1859, Somm. a c. 1861. Proc. a c. 2109.

temevano, che, lui ritirandosi, la Finanza cadesse nelle mani di qualche tristo, e più specialmente dal timore ragionevole, che non aderendo alla volontà del Guerrazzi, il quale gli chiedeva di durare nel Ministero, la sua casa e la sua famiglia poste in Livorno corressero grave pericolo in mezzo alla deplorabile anarchia di quella Città;

5° e che finalmente al tempo del Governo Provvisorio non cessò mai dal mostrarsi sinceramente devoto al Principe lontano, di che dava anche riprova conservando tutti gli antichi funzionarj del suo Ministero, ed ordinando una rigorosa vigilanza, perchè rimanessero rispettate, ed inviolabili le suppellettili del regio palazzo (1).

Considerando, che non può far carico all' Adami per l' effetto di tenerlo in causa, come correo di Perduellione, il biglietto a lui scritto nel dì 8 Febbrajo dall'incolpato Mazzoni, quasi che ne emerga un argomento, che egli avesse insieme con altri dei suoi colleghi cospirato a preparare la violenza patita in quel giorno medesimo dal Consiglio Generale;

Imperciocchè prima di tutto questo concetto troverebbe grande ostacolo nelle resultanze surriferite, le quali manifestamente escludono da lui l' animo ostile alla Monarchia, a rovesciare la quale la violenza suddetta fu preparata e commessa: ed in secondo luogo poi — la sorpresa, che egli mostrò nel ricevere quel biglietto, — le contestazioni fatte al Niccolini per indurlo a contentarsi di una somma minore di quella, che costui pretendeva, — e la ingenuità con la quale si rivolse al Segretario Casanuova presente, per aver consiglio sulla forma, con cui doveva essere ordinato il pagamento (2); sono altrettante circostanze di molto peso per dare appoggio di verità a quanto l' incolpato ha dedotto nei suoi costituti all' effetto di respingere da se la responsabilità morale e politica dell' atto in esame.

Considerando, che neppure può far carico all' Adami, come Ministro delle Finanze, di avere in sostanza cooperato coi relativi pagamenti alle due spedizioni militari contro il Granduca: giacchè è indubitato, — che il Pigli trasse direttamente dalle casse di Livorno i denari occorrenti per commettere il grave delitto, — che il Ministero della Finanza si limitò per comodo di

(1) Vedi sulle circostanze sopra riferite i deposti del Menzini, Proc. a c. 1821, del Bonaini, Proc. a c. 1831, del Gazzeri, Proc. a c., del Ramirez a c. 1845, del Geri, Proc. a c. 1846, del Magherini, Proc. a c. 1850, del Cappelli, Proc. a c. 1856, del Giovannoli, Proc. a c. 1872, del Frusoni, Proc. a c. 1890, Somm. a c. 1831, e del Martini, Proc. a c. 1871, e del Casanuova, Proc. a c. 1609.

(2) Casanuova, Proc. a c. 1608, a c. 1859, a c. 1895.

gestione a regolarizzare la partita colla Depositeria a fatti già compiuti; e che il Ministro Marmocchi richiese all'Adami siffatta regolarizzazione con una nota, nella quale non si indicava punto lo scopo, a cui le spedizioni militari erano indirizzate (1).

Considerando in conseguenza, che quanto all' Adami non vi erano sufficienti fondamenti per procedere ulteriormente in causa contro di lui.

### *Del Governatore di Livorno e del Prefetto di Firenze.*

Considerando che Carlo Pigli, fatto Governatore di Livorno, si restrinse subito con la parte repubblicana a cospirare contro la Monarchia (2), e dette mano a corrompere quella sventurata città con tale arte di modi, e tale esagerazione di parole, che lo stesso Guerrazzi in uno dei suoi dispacci telegrafici dovette fargliene rimprovero (3); e lo ha poi definito nei suoi Costituti come il più ebbro, ed il più furente fra i demagoghi del tempo;

Considerando inoltre che il Pigli dopo l'8 Febbrajo fu il primo ed il più attivo esecutore delle due spedizioni militari contro il Granduca (4), e che cooperò grandemente a combattere il tentativo di restaurazione fatto dal Generale De Laugier, inviando a tale oggetto uomini ed armi a Lucca, e più gozzi armati nelle acque di Viareggio (5);

Considerando finalmente, che, durante il Governo Provvisorio, il Pigli fu sempre ardentissimo eccitatore di Repubblica, cui fece poi proclamare e festeggiare in Livorno (6);

Considerando perciò, che appariva evidentemente la sua correità nel delitto di Perduellione, del quale è incolpato;

Considerando quanto al Prefetto di Firenze Avvocato Lorenzo Guidi-Rontani

— che non vi è principio di prova in processo che egli nella notte del 7 all' 8 Febbrajo cospirasse insieme cogli agitatori del Circolo, o conoscesse i loro criminosi progetti di far violenza al Consiglio Generale;

— che nel dì 8 Febbrajo non da lui solo, ma sibbene da un Consiglio militare, nel quale convennero gli uomini i più onesti e reputati del paese, furono adottati quei provvedimenti, che si

(1) Sommario a c. 1921.

(2) Processo a c. 2510.

(3) Dispaccio del 12 Novembre 1849, ore 9 pomeridiane.

(4) Fatto in genere, Articolo sesto.

(5) Somm. a c. 2420, Somm. a c. 1817, Somm. a c. 1815.

(6) V. i giornali e i dispacci telegrafici del tempo, ed il Monitore del 17 Marzo 1849.

credettero i più efficaci a proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (1);

— e che accaduti gli sconvolgimenti dell' 8 Febbrajo egli chiese reiteratamente la sua dimissione: la quale rifiutatagli, si indusse a rimanere suo malgrado nel posto per gli eccitamenti di probi cittadini, ed in specie del Gonfaloniere Peruzzi, il quale gli pose innanzi il pericolo che qualche demagogo con grave danno della città fosse chiamato a succedergli (2);

Considerando inoltre che dal processo non emerge alcun sicuro riscontro, dal quale sia dato di argomentare con fondamento di giustizia che l' incolpato Guidi-Rontani favoreggiasse, o studiosamente si astenesse dal frenare gli eccessi della fazione demagogica, e che avesse, o manifestasse animo ostile al Principe, ed alla Monarchia;

Considerando all' incontro che più testimoni ne elogiano la probità, e lo dicono desiderosissimo del ritorno del Granduca (3): che l' Uffiziale Ferdinando Dal Pino racconta, come il Guidi-Rontani cooperasse in una certa epoca a salvare dalle mani della plebe furibonda gli arrestati politici, che erano trascinati al Pretorio (4): e che in altra circostanza, essendosi il Rontani condotto nelle officine di Candeli, dove era nato un tumulto, fece atterrare nel piazzale gli alberi repubblicani, e togliere i nastri rossi dagli abiti degli alunni, dicendo loro, che il Principe, sebbene lontano dal paese, doveva sempre considerarsi come il primo, e più generoso benefattore del Pio Istituto: dopo di che, calcolando forse il pericolo di queste parole, rivoltosi al Professor Filippo Corridi, aveva soggiunto: « *Se anderò in prigione anche io ci vorrà pazienza* (5). »

Considerando che dopo siffatte resultanze perdevano assai di valore i due argomenti di reità dedotti dall' accusa a carico di questo incolpato, e tratto il *primo* dall' ordine dato da lui nel dì 8 Febbrajo al Direttore delle fabbriche di abbassare gli Stemmi Granducali (6), ed il *secondo* dalla richiesta fatta ed esaudita nello stesso giorno di avere lire mille per provvedere ad urgenti spese di polizia (7).

(1) Sommario 313, Proc. a c. 499.

(2) Monitore del 1849, n° 41, Pag. 3; Peruzzi, Proc. a c. 2368; Zannetti a c. 2363; Masetti a c. 2375; Tantini a c. 2378 e a c. 2380; Pettinucci a c. 2384; Palazzeschi a c. 2386.

(3) Peruzzi, Masetti, Tantini, Palazzeschi.

(4) Processo a c. 2390.

(5) Corridi, Proc. a c. 2377.

(6) Docum. a c. 303.

(7) Doc. a c. 330. a c. 2447, a c. 2449, a c. 2450.

Ed invero quanto al primo argomento apparisce assai verosimile che l' ordine surriferito — piuttostochè da animo ostile — fosse consigliato dal desiderio di evitare i danni alle cose ed alle persone, che erano pur troppo a temersi, dove l' abbassamento degli Stemmi fosse stato operato dalla furia dei faziosi, i quali violentemente lo esigevano;

E quanto al secondo argomento è da riflettersi, che l' accusa non ha raccolto alcuna prova per tenere il concetto, che le mille lire fossero adoperate ad eccitare o mantenere i disordini: che questa somma non potè certamente essere erogata ( come sospettavasi ), a ricompensare gli agitatori, i quali fecero violenza nel dì 8 Febbrajo alla Camera, perchè costoro erano già stati pagati dal Niccolini e dagli altri capi di tumulto, quando il Rontani ricevette dal Fisco i denari: e che finalmente non è verosimile volesse il Rontani con violenze da lui eccitate e comprare dare appoggio al nuovo ordine di cose, quando consta d'altronde che egli appunto in quei giorni faceva istanza di uscire dal Governo, e di rientrare nella vita privata;

Cosiderando perciò, che vi era difetto di sufficienti riscontri per tenere ulteriormente in causa questo incolpato.

*Di Giovan Battista Niccolini, Dottor Demetrio Ciofi, Tommaso Cimino, Francesco Dragomanni, Gustavo Modena, Bartolommeo Capecchi, Girolamo Bartolucci, Dottor Valente Vannucci-Adimari, Santi e Filippo Fratelli Mori, e Alessandro Ciucchi o Degl' Innocenti.*

Considerando che il Romano Niccolini, il Comico Modena, il Dottor Ciofi, il Dottor Vannucci-Adimari, il Sergente Capecchi, il Cimino, il Dragomanni, il Bartolucci, i fratelli Santi e Filippo Mori, ed il Ciucchi appariscono colpevoli per i deposti di più testimoni di avere alcuni efficacemente eccitato, ed altri eccitato ed operato la violenza al Consiglio Generale nel dì 8 Febbrajo 1849 (1);

(1) Marco Paganelli Proc. a c. 152, D. Annibale Biagini Proc. a c. 534. Capitano Frosali Proc. a c. 915, Raffaello Barni Proc. a c. 1659, Processo Verbale Somm. a c. 304, Luigi Stiatti Proc. a c. 265, Zanobi Gani Proc. a c. 213, Romualdo Fracassini Proc. a c. 226, Gaspero Doni Proc. a c. 251, Dottor Pozzolini Proc. a c. 555, Angiolo Arbib Proc. a c. 567, Carlo Cavaciocchi Proc. a c. 392, Marco Tabarrini Proc. a c. 490, Dichiarazioni del Guerrazzi Somm. a c. 605 t., Adolfo Loewe Proc. a c. 559, Luigi Guidotti. Proc. a c. 581, Emilio Torelli Proc. a c. 704 t. e a c. 691 t., Leone Servaddio Proc. a c. 1525, Ferdinando Bardi Proc. a c. 139, Gaetano Rodriguez Proc. a c. 495, Raffaello Pratali, Proc. a c. 505, Giuseppe Dei Proc. a c. 2059,

Considerando, che avuto riguardo allo scopo, a cui siffatta violenza fu indirizzata, e coerentemente alle cose sopra discorse, non è da dubitarsi come tutti costoro fossero spinti al delitto da animo ostile, e debbano in conseguenza aversi per correi di Perduellione;

Considerando, oltre a ciò, che l' avversione di molti di questi incolpati all' ordinamento politico precedentemente stabilito in Toscana resulta provata anche da altri argomenti, indipendentemente dalla violenza alla quale nel dì 8 Febbrajo criminosamente cooperarono;

Ed in vero il Sergente Capecchi, dimenticati affatto i doveri militari, era anche prima dell' 8 Febbrajo uno dei faziosi, che davano opera a commuovere la plebe per rovesciare l' ordine pubblico, e, come agitatore di piazza, era stato già posto all' ordine del giorno dal Ministro della Guerra al tempo del Ministero democratico (1):

Il Dottor Vannucci-Adimari nella sera del dì 18 Febbrajo fu tra coloro, i quali più consentivano coi Livornesi, venuti a Firenze per inalzare l' albero sulla Piazza Granducale, e proclamare la Repubblica (2):

Il Dottor Demetrio Ciofi prima del dì 8 Febbrajo cospirava coi fratelli Santi e Filippo Mori, col Roberti e col Ciucchi o Degl' Innocenti contro la Monarchia (3); insinuava a taluno che le cose non sarebbero andate bene tra noi, finchè Leopoldo non partisse di Toscana (4); allontanatosi il Granduca pubblicava nel Giornale *Il Popolano* una infame canzone contro di Lui, e contro l' Augusta sua famiglia; e nominato poi Consigliere di Prefettura a Siena si faceva capo della demagogia di quella città, e vi istituiva una operosa propaganda per assodare il nuovo Governo (5):

Finalmente i tre avventurieri politici non toscani Cimino, Modena, e Niccolini non cessarono mai e prima e dopo l' 8 di Febbrajo sia nelle segrete conventicole, sia per le piazze, sia nei parlamenti, sia per mezzo di svergognate e calunniose scrit-

Odoardo Barlalini Proc. a c. 444, Oreste Brogi a c. 591 t., Guglielmo Gigli Proc. a c. 1079, Luigi Siccoli Proc. a c. 359, Erasmo Canovai Proc. a c. 950, Francesco Martinetti Proc. a c. 1096, Giocondo Pucci Proc. a c. 1122, Emanuelle Pegna Proc. a c. 1343, Dottor Panattoni Proc. a c. 1082, Giovacchino Gattai, Proc. a c. 603, Montazio Proc. a c. 2416.

(1) Monitore del 24 Gennajo 1849.

(2) Torelli a c. 784.

(3) Gattai, Proc. a c. 597.

(4) Gattai, Proc. a c. 602 t.

(5) Somm. a c. 1350, a c. 1374, a c. 1386.

ture, di predicare la necessità del rovesciamento delle Monarchie Italiane (1):

*Di Antonio Petracchi e di Roberto Roberti.*

Considerando che il Petracchi confessa (2) di aver comandato la colonna dei volontarj Livornesi, che per ordine del Pigli nella notte dell' 8 al 9 Febbrajo salpò da Livorno sul Vapore *il Giglio* con la missione di cacciare il Granduca dall' Isola dell' Elba nel caso, in cui si verificasse, che Esso si fosse colà rifugiato per sottrarsi alle violenze dei faziosi;

Considerando che a smentire le dichiarazioni dell' incolpato, il quale adduce di avere ignorato lo scopo di siffatta spedizione, concorrono i seguenti argomenti, cioè:

*Primo.* — la inverosimiglianza che al comandante della colonna non fosse dal Pigli palesato il fine, al quale la spedizione era indirizzata, e di che d' altronde erano consapevoli, e tennero discorso nel tempo della traversata alcuni degli uomini armati, da lui dipendenti (3):

*Secondo.* — il rapporto fatto dal Pigli al Governo Provvisorio su questa spedizione, dal quale bene si rileva che il Petracchi ne conosceva il segreto:

*Terzo.* — e l'avversione dell'incolpato alla Monarchia, di che tra gli altri documenti fanno particolare testimonianza i suoi due dispacci telegrafici de' 18 e 22 Febbrajo 1849 (4);

« A Guerrazzi

» Qui corre voce, che il Principe con 5000 Piemontesi sia a
» Massa. — Ho sospesa la partenza. Come mi debbo regolare? —
» debbo andare avanti o fare un' altra rotta? — Io ho cuore di
» bruciare tutta la Toscana. Coraggio. — Avanti. Risposta subito.

» PETRACCHI. »

(1) Vedi le discussioni alla Costituente Toscana nel Monitore, la Circolare stampata del Niccolini Somm. a c. 1083. Lettera del Niccolini al Guerrazzi, Somm. a c. 1382, Dottor Contrucci Proc. a c. 374, Manifesto « la Repubblica » di Tommaso Cimino.

(2) Proc. a c. 2266.

(2) V. i Testimoni esaminati nel Somm. a c. 1774 e seg.

(4) Sommario a c. 697.

*Dispaccio Telegrafico del 22 Febbrajo 1849, ore 6 minuti 40 nel Libro di N° 4.*

« Petracchi a Pigli

» Sono a Viareggio. — Mandate qua subito il Giglio. Laugier
» ha rotti i ponti. — Mandatemelo subito, se nò, non posso pas-
» sare. Io vado avanti.
» P. S. Oggi alzerò qui l' Albero della Libertà.
» Viva la Repubblica. »

Considerando, che l' incolpato Roberto Roberti detto Ciccio, il quale anche prima dell' 8 Febbrajo cospirava contro la Monarchia (1), prese poi parte attiva con i Municipali, dei quali era Capitano, alle due spedizioni dell' Elba e di S. Stefano (2), e che in conseguenza deve esso pure essere inviato al giudizio per rispondervi del delitto di Lesa-Maestà;

*Dell' Avvocato Giuseppe Dami.*

Considerando che l' Avvocato Giuseppe Dami, Segretario del Circolo fiorentino, al tempo in cui questo collegio era già diventato anche prima dell' 8 Febbrajo fazioso e repubblicano (3), è indicato per uno dei più caldi ed influenti agitatori del collegio medesimo (4);

Considerando che il Dami apparisce avere energicamente cooperato con istigazioni e con provvedimenti rivoluzionarj allo sconvolgimento di Siena, avverso al Granduca (5);

« Cittadini Fratelli

» Sembra, che il partito antiliberale, forte in Siena, si pre-
» pari ad una reazione, e voglia oppressi i diritti del popolo.
» Stiamo vigili e pronti ad operare audacemente ove ci chiami
» il bisogno.

(1) Gattai, Proc. a c. 600.

(2) Guglielmo Bess, Somm. a c. 1732 t.; Francesco Cremoni, Somm. a c. 2339 e a c. 2480.

(3) Dichiarazioni del Guerrazzi, Proc. a c. 2104 e i Documenti nel Sommario da 371 a 374.

(4) Dottor Fredianelli, Proc. a c. 1587, Somm. a c. 349.

(5) V. il fatto in genere art. 2 e il Somm. a c. 1102 e a c. 1103.

» Prudenza e senno finchè non suoni l' ora dell' agire; poi
» ricordiamo che la vittoria sta per gli energici e i generosi.
» Iddio è col popolo.
» Dalle stanze del circolo del popolo.
» Firenze 4 Febbrajo 1849.

» Al circolo del popolo di Siena

» Visto il Vice-Presidente
» G. Cioni.
» Il Segretario della Corrispondenza
» A. G. Dami. »

« Al Cittadino Presidente del Circolo di Siena.

» Cittadino

» Il nostro circolo non dorme, e cura quanto può gl' interessi
» dei fratelli che gli sono carissimi. Ha già fatto un indirizzo
» al Ministero per rimproverarlo di non aver seguito il Gran-
» duca, e domandare il suo pronto ritorno a Firenze: si è poi
» costituito in permanenza: ha creato una commissione, perchè
» stia in corrispondenza continua col Ministero, e cinque com-
» missarj con pieni poteri per opporsi, e far cadere o vane o
» vinte le mene dei retrogradi.
» Fate animo, e state sicuri, che noi saremo sempre con voi
» e per voi, e quando occorra vi ajuteremo in tutto e per tutto.
» Mentre scrivo la presente, giunge la vostra del 4 corrente:
» essa è stata comunicata subito ai Ministri: Montanelli parte
» per costà: lo seguono Niccolini e Marmocchi; credo, che agi-
» ranno come conviene contro gli uomini o tristi o malvagi.
» Tenetemi in giorno delle notizie, e state sani.
» Firenze 5 Febbrajo 1849.

» Il Segretario
» Avv. G. Dami. »

Considerando, che, sebbene il Dami non fosse in Firenze nel-
l' 8 Febbrajo a commettere la violenza operata in quel giorno
dal Circolo; il processo peraltro evidentemente dimostra, come
egli si adoperasse per altre vie alla riuscita della rivoluzione,
della quale il Circolo pigliò la iniziativa:
Ed invero in primo luogo può ritenersi (1) che egli, sciente

(1) V. i Deposti del Vannucchi, Somm. a c. 1031, del Grassi a c. 1032 e
del Pieri, Somm. a c. 1320.

di ciò, che doveva accadere in Firenze in quel giorno, andasse a Pistoja portatore di un dispaccio del Ministro Guerrazzi, il quale destituiva il Prefetto Rosselmini: e resulta poi certamente da una lettera diretta dall' Incisa al Niccolini (1) che nei giorni immediatamente successivi egli si pose in cammino per le provincie col criminoso scopo di corromperle e sovvertirle contro la Monarchia.

« A. C.

» All' Incisa tutto va bene. *Il popolo ha gridato ripetuta-*
» *mente — Viva il Governo Provvisorio — Morte a L. II.*
» Vo a Figline perchè vi si teme una reazione per opera dei
» Lambruschiniani. Fa' aver di occhio i contorni del palazzo
» Capponi e Martelli, e la spezieria Pieri.
» Dall' Incisa 7 di sera dell' undici Febbrajo 1849.

» Tuo Affezionatissimo
» A. G. Dami. »

Considerando, che durante Il Governo Provvisorio il Dami accettò, ed esercitò l' ufficio di membro della commissione militare inviata nel Compartimento di Arezzo (2), e che *incoraggiò a proseguire nella buona via* il Circolo di Lucignano, il quale scriveva « di avere finalmente indotto (a proposizione di un emissario del Circolo fiorentino) il popolo di quella Terra ad ab-
» battere gli Stemmi della Casa di Lorena in mezzo agli applausi
» ed ai fervidissimi voti di non più servire all' aborrite insegne
» dei Tiranni (3). »

Considerando che tutte queste resultanze mostravano con assai chiarezza nell' incolpato Dami un correo o partecipante nel delitto di Lesa-Maestà, del quale gli vien dato addebito;

## *Di Antonio ed Enrico Pantanelli.*

Considerando, che per i deposti di più testimoni, e per i documenti esistenti in processo resulta a carico di Antonio Pantanelli:

1° che questo incolpato, Segretario del Circolo popolare di Siena, ebbe gran parte nel suscitare gli sconvolgimenti di quella città;

(1) Somm. a c. 371.
(2) V. il Monitore.
(3) Somm. a c. 403 e a c. 412 t.

2° che rendendo conto al Circolo di Firenze della festevole accoglienza fatta dai Senesi al Granduca, dichiarava infami le dimostrazioni di affetto, chiedeva soccorsi per sventare la mena reazionaria del pretume, dei nobili e degl' impiegati, ed eccitava il Governo a provvedere (1);

3° che intervenne di continuo insieme con i più conosciuti demagoghi di Siena ai segreti convegni del Ministro Montanelli, dai quali uscirono poi quelle agitazioni, che costrinsero il Granduca ad allontanarsi (2);

4° che dopo l'8 Febbrajo si adoperò con attività ed efficacia a dare sviluppo alla rivoluzione, e ad assicurarne i resultati, siccome ne fa fede la sua lettera del 12 Febbrajo 1849 (3);

« Oggi si sono abbassate le Armi Granducali: si è fatto pre-
» stare il giuramento alle truppe: ma esse (moltissime gridando
» no, no) hanno suscitato molto mal umore nel popolo, esage-
» rando ancora i fatti, ed i codini hanno tentato mostrare il
» capo. Sono stati i soldati ritirati dalle porte con la sostituzione
» della Civica: ma più che tutto lo scandalo è venuto dalla Ca-
» valleria che ha sempre mostrato anche avanti uno spirito cat-
» tivo. Si teme una reazione dei lavoranti alla strada . . . . Si
» grida da alcuno (dai soliti del Popolaccio) Viva Leopoldo Se-
» condo — Sono stati presi energici provvedimenti . . . Si bat-
» terà la generale all' occasione. »

5° e che finalmente andò predicando di continuo nel Febbrajo e nel Marzo sì per le piazze, che per le campagne, non risparmiando nè vituperj nè calunnie per suscitare negli animi del popolo l'odio per il Principe, l'aborrimento per la Monarchia, e preparare la proclamazione della Repubblica (4);

Considerando in conseguenza, che non è da dubitarsi, come anche questo incolpato debba aversi per uno dei faziosi, che prima, e dopo l'otto Febbrajo cooperarono efficacemente al rovesciamento dell' ordine pubblico, e sia quindi imputabile di Lesa-Maestà;

Considerando, che, sebbene anche Enrico Pantanelli apparisca per il detto di alcuni testimoni avverso al Principe ed alla Monarchia; nondimeno non resultava dal processo a suo carico la prova di alcun atto vero e proprio di partecipazione al delitto,

(1) Somm. a c. 351.

(2) Somm. a c. 1187, a c. 1191 e a c. 1199.

(3) Somm. a c. 386.

(4) Valsecchi, Somm. a c. 1207, Franci, Somm. a c. 1210, Paci, Somm. a c. 1214, Bianciardi, Somm. a c. 1216, Cetti, Somm. a c. 1221, Galli, Somm. a c. 1223, Bernini, Somm. a c. 1226, Mirri, Somm. a c. 1231.

ed era perciò coerente alla giustizia che egli fosse dimesso dalla procedura;

*D' Enrico Montazio.*

Considerando, che Enrico Montazio direttore politico e scrittore del Giornale « Il Popolano » pubblicò nel Gennajo e Febbrajo dell' anno 1849 una serie di articoli criminosi diretti a provocare la ribellione contro il Principe, ed il rovesciamento dell'Ordine Monarchico-Costituzionale stabilito in Toscana:

Ed infatti nel N° 203 di quel periodico, egli dimostrava e sosteneva sotto il titolo « *Repubblicani e Camaleonti* » che la Repubblica doveva essere il supremo dei pensieri dei democratici:

Nel N° 227 si proponeva con un nuovo programma di combattere sempre la *mostruosa unione* del Principato con la Libertà, e sotto il titolo « *Repubblica o Monarchia* » gettava insidiose diffidenze sulla permanenza del Granduca a Siena, e minacciava la Corona dove non si fosse immediatamente arresa a far contente le improntitudini popolari:

Nei N[i] 234 e 235 sotto il titolo « *Armi, pane, e istruzione, ed osservazioni amichevoli al Governo Provvisorio Toscano* » diffamava atrocemente il Granduca, e chiedeva l'armamento della plebe per sostenere la rivoluzione:

E nei Num. 236, 239, 241, 242 e 246, sotto i titoli « Salviamo la Patria, — Repubblicani o Tedeschi — La notte del 21 Febbrajo — All'Erta »! istigava il Governo Provvisorio ed infiammava il Popolo a proclamare la Repubblica, ed a cacciare violentemente il Granduca da Santo Stefano;

Considerando, che riscontrandosi palesemente in questa serie di articoli una malvagia e continuata provocazione a commettere e a continuare un delitto che effettivamente fu commesso, e continuato, non era a dubitarsi, che Enrico Montazio fosse da aversi, come complice nel delitto medesimo, sia per ciò che insegnano gli Scrittori alla materia (1), sia per ciò che letteralmente dispone su questo proposito *l' Art.* 20 *della Legge del* 27 *Maggio* 1848;

*Di Ermenegildo Potenti ed Emilio Torelli.*

Considerando che, sebbene sia resultato dal processo che l'incolpato Ermenegildo Potenti apparteneva nel Febbrajo 1849, al Circolo popolare fiorentino; — che nel dì 8 di quel mese fu ve-

(1) Chauvau, Vol. 1, p. 286. Bruxelles 1837.

duto da più testimoni nell'emiciclo della sala del Consiglio Generale nel tempo in cui vi erano gl'invasori (1); e che egli pure prese la parola in mezzo al trambusto di quella seduta (2); tuttavia mancavano sufficienti riscontri per ritenerlo uno dei correi della violenza in quel giorno operata: ed era piuttosto da credersi, come egli stesso dichiara, che senza criminosa intenzione, e trascinato dalla moltitudine, la quale irrompeva violentemente nella sala, si trovasse mescolato a coloro, i quali commisero veramente il delitto;

Considerando, che siffatto concetto favorevole al Potenti trova appoggio

1° nell'essere rimasto escluso, che egli nella notte del 7 all'8 Febbrajo fosse invitato o si conducesse alla riunione preparatoria del Circolo nel Convento di S. Trinita,

2° nell'essere rimasto egualmente escluso, che nella mattina dell'8 Febbrajo fosse sotto le logge dell'Orgagna, dove convennero tutti quelli, che avevano macchinato di far violenza al Consiglio Generale (3),

3° nell'essere rimasto provato (4) che il Potenti stavasene tranquillo nella tribuna dei giornalisti al momento della invasione,

4° e finalmente nella indole stessa dei discorsi da lui fatti nell'emiciclo, i quali erano diretti a calmare piuttosto che ad alimentare il tumulto (5);

Considerando che l'incolpato Torelli, sebbene specialmente devoto al Guerrazzi ed assai caldo per le politiche novità del tempo, tuttavia non prese mai parte diretta ed efficace, almeno per quanto apparisce dal processo, ad alcuno di quegli atti criminosi, i quali per le cose superiormente discorse hanno carattere di Lesa-Maestà;

Considerando, che può dirsi piuttosto escluso, che provato in lui l'animo ostile al Principe ed alla Monarchia, sia perchè i suoi discorsi furono più volte riverenti e benevoli per il Granduca (6), sia perchè disapprovava gli eccessi della demagogia e le tendenze repubblicane (7), sia perchè finalmente in diverse

(1) Tabarrini, Proc. a c. 494; Loewe, Proc. a c. 570.

(2) Monitore de'9 Febbrajo 1849.

(3) Rosa Lazzeri, Proc. a c. 752; Michele Buongiovanni, a c. 755.

(4) V. i Deposti del Dottor Cempini, Proc. a c. 896 e del Pancrazi, Proc. a c. 2387.

(5) V. il Monitore del 9 Febbrajo 1849 e le dichiarazioni del Torelli, Proc. a c. 813; Chiarini, a c. 1711.

(6) Vincenzo Bardi, Proc. a c. 1007.

(7) Merli, Proc. a c. 1033; Cesi a c. 1066.

occasioni adoperossi con zelo onorevole a salvare gli oggetti di regia proprietà dalle mani dei faziosi, pronti a derubarli, o a distruggerli (1);

Considerando perciò che il Torelli non era da tenersi ulteriormente in causa;

*Del Barni, Francolini, Atto Vannucci, Avvocato Vannucci-Adimari, Dott. Cioni, Avvocato Cioni-Fortuna, Giotti, Avvocato Angelotti, Pitturelli, Muzzi, Lolli, Vannini, Barbanera, Laschi, e Menichelli.*

Considerando, che dal processo non emergevano prove sufficienti per ritenere, come correi di Perduellione, gl'incolpati Cammillo Barni, Leopoldo Francolini, Atto Vannucci, Gio. Battista Cioni-Fortuna, Napoleone Giotti, Avvocato Secondiano Vannucci-Adimari, Angelo Pitturelli, Goffredo Angelotti, Dott. Girolamo Cioni, Dott. Flaminio Lolli, Luigi Muzzi, Giuseppe Vannini, Luigi Barbanera, Avvocato Torquato Menichelli, e Gaspero Laschi;

## ISPEZIONE TERZA.

---

### *Sulla competenza.*

Considerando che l'incolpato Guerrazzi ha dedotto la incompetenza dei Tribunali ordinarj a giudicarlo, ed ha reclamato a suo favore il privilegio del foro, fondandosi sull'Art. 62 dello Statuto del 15 Febbrajo 1848, concepito così « ivi » *Il diritto di » accusare i Ministri appartiene al Consiglio Generale: quello » di giudicarli al Senato: una Legge determinerà i casi della » responsabilità dei Ministri, le pene, le forme dell'accusa, e » del giudizio.* »

Considerando, che siffatta eccezione pregiudiciale non sembrava da accogliersi, dove da un lato si ponesse mente ai principj di diritto costituzionale, i quali governano la materia, e dall'altro alla indole degli atti criminosi, dei quali, per le verificazioni già raccolte in processo, il Guerrazzi dovrà rispondere in pubblico giudizio;

Ed invero non è da porsi in dubbio prima di tutto che la re-

(1) Doc. a c. 96 2; Doc. 954; Bacci, Proc. a c. 91; Giolli, a c. 977.

sponsabilità dei Ministri stia in correlazione strettissima con la inviolabilità del Sovrano: di maniera che i Ministri debbano nel senso dello Statuto aversi come responsabili in tutti quei casi nei quali è necessario, che rimanga inviolabile la Corona:

*Discours, de Monsieur Barthe à la Chambre des Paris, Moniteur Universel, Vendredi* 8 *Avril* 1836. « Les actes émanés du » Roi dans l'exercice de l'Autorité Royale ne sont exécutoires » que sous la responsabilité d'un Ministre, c'est à dire, que la re- » sponsabilité d'un Ministre doit couvrir tous les actes émanés du » Prince dans l'exercice de l'Autorité Royale. De même, que la » inviolabilité du Monarque est un principe perpetuel, absolu; » de même aussi il faut, que la Responsabilité Ministerielle ac- » compagne tous les Actes de l'Autorité Royale ». *Hello du Régime Constitutionnel, Chapit.* 2, *des Ministres.* « A peine l'Art. 12 » de la Charte a-t-il dit: La personne du roi est inviolable, et » sacrée qu'il se hâte d'ajouter: Les Ministres sont responsables; » comme si la prémière de ces propositions appellait aussitôt la » seconde, comme si l'une sans l'autre n'eût présenté qu'une moi- » tié de la pensée constitutionnelle, et que celle-ci ne se completât, » que par leur soudure. La responsabilité des Ministres est donc » le correlatif inévitable de la inviolabilité du Prince ».

Questo concetto ritenuto nei trattati scientifici e professato nei Parlamenti è pur quello della nostra Legge fondamentale de' 15 Febbrajo 1848, ognorachè la responsabilità dei Ministri si trova normalmente stabilita là dove appunto si parla *di Leggi e di Atti di Governo. Art.* 16 *dello Statuto.* « Le Leggi, e gli Atti di Go- » verno, non hanno vigore, se non sono muniti della firma di » uno dei Ministri. I Ministri sono responsabili ».

Posto adunque alla ricerca questo fondamento preliminare, ne consegue assai chiaramente, che i casi della responsabilità ministeriale, il cui criterio è fissato nell' Art. 16, e pei quali i Ministri hanno diritto per l' Art. 62 di essere accusati e giudicati dalle Assemblee; non possono essere che quelli di vero e proprio abuso di funzioni Ministeriali, ossiano i casi *di Leggi o Atti di Governo,* i quali abbiano compromesso per dolo o per colpa la quiete, la sicurezza, la prosperità, o le Istituzioni fondamentali del Paese, e dei quali non possa d' altronde per il principio della inviolabilità chiedersi conto alla Corona.

Così a cagion di esempio un Ministro sarà responsabile, e come tale giudicabile dalle Assemblee, quando rompa o conduca imprudentemente una guerra, segni una pace disonorante, o faccia un trattato di Commercio rovinoso per il Paese che egli amministra. *Benjamin Constant, Cours de politique constitutionnelle, Liv. de la Responsabilité Ministerielle, Chapit.* 2

Questi soli o altri congeneri debbono risguardarsi come atti di responsabilità ministeriale, ai quali lo Statuto si riferisce, allorchè crea un privilegio di fôro per i Ministri.

Ciò suggerisce la lettera della Legge, ed in ciò pure consente la sua ragione: imperciocchè si intende da chicchessia, che i soli grandi Corpi deliberanti, nei quali sta la immediata rappresentanza della Nazione, sono quelli, che meglio di ogni altra Autorità Costituita hanno competenza ed opportunità di giudicare, se per atti di simile natura la Nazione sia rimasta veramente lesa e danneggiata.

Quando poi gli atti criminosi di un Ministro non sono atti di Governo, nè abuso propriamente tale di Funzioni ministeriali, ma sibbene delitti comuni, ai quali la Corona non ha per la stessa indole loro nè direttamente nè indirettamente partecipato, e non è quindi nel bisogno di essere coperta dalla responsabilità ministeriale del colpevole; allora la ragione del privilegio del fôro vien meno, e la competenza dei Tribunali ordinarj risorge.

*Benjamin Constant, Liv.* 1, *pag.* 429. « La responsabilité des Mi-
» nistres est la condition indispensable de toute le Monarchie Con-
» stitutionnelle. Mais qu'est ce que c'est précisément la Respon-
» sabilité? — Quelle est sa sphère? — Quelles sont ses bornes?
» — Sur quels délits des Ministres s'étend sa competence et quels
» délits ne sont pas de son ressort? Porte-t-elle sur les actes il-
» legaux, c'est à dire sur l'usurpation et l'exercice d'une Puis-
» sance, que la Loi ne confère pas, où ne porte-t-elle, que sur
» le mauvais usage de la Puissance, que la Loi confère, et sur
» les actes, qu'elle autorise? —

» Si la responsabilité portait sur les actes illegaux il s'ensui-
» vrait, que tous les délits privés des Ministres rentreraient dans
» la sphère de la Responsabilité. Il faudrait une accusation inten-
» tée per les Assemblées représentatives pour punir l'homicide,
» le rapt, ou tel autre crime, bien que ce crime n'eût aucun rap-
» port avec les fonctions Ministerielles.

» Cette hypotèse est trop absurde pour non s'y arrèter.

» Mais si la responsabilité ne porte que sur le mauvais usage
» d'un pouvoir autorisé par la Loi, il en resulte, que plusieurs
» des délits, que nous considérons en France, comme du ressort
» de la responsabilité, sont des délits privés, pour les quels les
» Ministres ne doivent pas être distingués du reste des citoyens. »

Considerando dopo queste premesse (le quali nei più stretti termini riassunte concludono in sostanza, il privilegio scritto nell'Art. 62 dello Statuto essere dato alle funzioni, e non alle persone dei Ministri), che spedizioni militari contro il Granduca, e gli altri fatti, dei quali il Guerrazzi è incolpato, non emanarono

certamente dal Ministro, il quale abusasse in danno della Nazione del potere attribuitogli dalla Legge, ma furono invece azioni di un cittadino, che rifiutando la qualità di Ministro, e rompendo ogni rapporto colla Corona profittò della violenza di una rivoluzione per esercitare un potere che non gli derivava punto dalla Costituzione del paese;

Considerando, che, ogniqualvolta appariva ben fondato il rigetto della eccezione della declinatoria pei motivi sopra esposti, non era luogo ad assumere altre due indagini, le quali pure potrebbero su questo proposito ragionevolmente istituirsi, vale a dire

1° Se l' incolpato Guerrazzi possa per i fatti posteriori al dì 8 Febbrajo, nei quali si riscontrano gli estremi della Perduellione, utilmente invocare una qualità, di cui egli dichiarò ed intese di spogliarsi in detto giorno deponendola nel seno dell' Assemblea,

2° E se possa veramente e praticamente dirsi istituito per i Ministri quel privilegio di Fôro, di cui è parola nell' Art. 62 dello Statuto, tostochè mancano tuttora le condizioni della sua attuazione, quali potrebbero giudicarsi la Legge che doveva determinare i casi di responsabilità ministeriale, le forme della procedura e del giudizio, e le pene da irrogarsi ai colpevoli;

Considerando finalmente, che se per le cose discorse i Tribunali ordinarj erano competenti a conoscere del delitto, del quale gli incolpati debbono rispondere; era certo però, che la cognizione del medesimo, avuto riguardo alla penalità, apparteneva alla Corte Regia di Firenze;

Per questi Motivi

Veduti gli Art. 209 e 210 del Motuproprio del 2 Agosto 1838, e 334 delle Dichiarazioni ed Istruzioni del 9 Novembre dell' anno medesimo,

Veduto l' Art. 9 della Legge del 30 Agosto 1795,

Richiede che la Camera di Consiglio

*Primo.* — Dichiari essere resultati dalle verificazioni raccolte, riscontri e prove sufficienti per autorizzare un pubblico Giudizio a carico degli Incolpati

1. Francesco Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Leonardo Romanelli
6. Antonio Mordini

7. Carlo Pigli
8. Giuseppe Dami
9. Giovan Batista Niccolini
10. Demetrio Ciofi
11. Gustavo Modena
12. Tommaso Cimino
13. Santi Mori
14. Filippo Mori
15. Alessandro Ciucchi o Degl' Innocenti
16. Bartolommeo Capecchi
17. Girolamo Bartolucci
18. Valente Vannucci-Adimari
19. Francesco Gherardi-Dragomanni
20. Roberto Roberti detto Ciccio
21. Antonio Petracchi
22. Enrico Montazio
23. Antonio Pantanelli

per Delitto di Lesa Maestà

*Secondo.* — Decreti la incompetenza del Tribunale di Prima Istanza a conoscere e giudicare di questo delitto,

*Terzo.* — Ordini la trasmissione del processo al Procurator Generale presso la Corte Regia di Firenze per il corso ulteriore di ragione,

*Quarto.* — Dichiari non esser luogo a procedere più oltre contro

1. Pietro Augusto Adami
2. Lorenzo Guidi-Rontani
3. Goffredo Angelotti
4. Francesco Franchini
5. Ermenegildo Potenti
6. Emilio Torelli
7. Enrico Pantanelli
8. Torquato Menichelli
9. Cammillo Barni
10. Leopoldo Francolini
11. Atto Vannucci
12. Napoleone Giotti
13. Secondiano Vannucci-Adimari
14. Angiolo Pitturelli
15. Girolamo Cioni
16. Gaspero Laschi
17. Flaminio Lolli
18. Luigi Muzzi

19. Giuseppe Vannini
20. Luigi Barbanera
21. Giovan Battista Cioni-Fortuna

*Quinto.* — Ed ordini che l'Adami, il Guidi-Rontani, il Potenti, il Torelli ed Enrico Pantanelli siano immediatamente abilitati dalle carceri di custodia, in quanto vi sono ritenuti per conto della presente Procedura:

E ferme stanti queste richieste,

Visto l'Art. 93 della Legge de' 22 Novembre 1849,

Ritorna gli atti insieme con la presente Requisitoria al Giudice d'Istruzione.

Dal suo Uffizio, li 8 Maggio 1850.

B. PAOLI *Reg. Proc.*

# DECRETO

## DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

### DI FIRENZE

(CAMERA DI CONSIGLIO)

# IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DI FIRENZE

## SECONDO TURNO CRIMINALE

### RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO

Veduti gli atti e i documenti della Procedura istruita contro

1. Guerrazzi Avv. Francesco Domenico di Livorno
2. Montanelli Avv. Giuseppe di Fucecchio
3. Mazzoni Avv. Giuseppe di Prato
4. Adami Pietro Augusto Banchiere di Livorno
5. Franchini Dott. Francesco di Pistoja
6. Marmocchi Dott. Francesco Costantino di Siena
7. Mordini Avv. Antonio di Barga
8. Romanelli Dott. Leonardo di Arezzo
9. Guidi Rontani Avv. Lorenzo di Firenze
10. Pigli Dott. Carlo di Arezzo
11. Dami Avv. Giuseppe di Montevarchi
12. Niccolini Gio. Batta. di Roma
13. Ciofi Dott. Demetrio di Firenze
14. Modena Gustavo Comico
15. Montazio Enrico Giornalista di Firenze
16. Capecchi Sergente Bartolommeo di Pistoja
17. Petracchi Antonio di Livorno
18. Potenti Avv. Ermenegildo di Firenze
19. Menichelli Avv. Torquato di Pisa
20. Pantanelli Dott. Enrico di Siena
21. Pantanelli Antonio di Siena
22. Ciucchi o Degli Innocenti Alessandro vinajo di Firenze
23. Barni Prete Cammillo
24. Francolini Prete Leopoldo
25. Bartolucci Girolamo
26. Vannucci Atto di Prato
27. Cioni Fortuna Avv. Gio. Batta.
28. Giotti Napoleone di Firenze
29. Vannucci Adimari Avv. Secondiano di Fojano

30. Vannucci Adimari Dott. Valente di Fojano
31. Gherardi Dragomanni Francesco di Firenze
32. Torelli Emilio di Firenze
33. Pitturelli Angiolo di Parma
34. Angelotti Avv. Goffredo di Firenze
35. Cioni Dott. Girolamo di Firenze
36. Laschi Gaspero
37. Lolli Dott. Flaminio di Firenze
38. Mori Filippo fornajo di Firenze
39. Mori Santi fornajo di Firenze
40. Muzzi Luigi
41. Vannini Giuseppe di Firenze
42. Roberti Roberto detto Ciccio di Livorno
43. Cimino Tommaso di Napoli
44. Barbanera Luigi impiegato Comunitativo di Firenze

per Titolo di Lesa Maestà

Veduta la Requisitoria del Pubblico Ministero del dì 8 Maggio 1850.

Sentito il Rapporto del Giudice d'Istruzione del dì 10 dello stesso mese.

Attesochè sia canone inconcusso, che nei confini prestabiliti dalle Leggi di Rito penale debbasi la spassionata ricerca del vero conseguire mediante la giusta comparazione delle regole di analogia con quanto di positivo racchiude la regolare istruzione, e che l'arte critica che si esercita nelle questioni di fatto e d'interpetrazione di volontà nei Criminali Giudizj sostanzialmente si sommi nella necessità di concordare tutti i fatti ad un fine per giudicar poi nel sentimento della propria coscienza se tali fatti compongano riuniti la ipotesi della Legge, e come possa questa applicarsi nei rapporti della penale economia.

Attesochè con tale intendimento passando a svolgere in ogni sua parte il processo, sia innanzi tutto da premettere come il Granduca Leopoldo Secondo a promuovere ogni prosperità della patria comune, a cui furono sempre diretti i generosi suoi voti, chiamasse la Toscana a maggiore ampiezza di vita civile e politica con lo Statuto del 15 Febbrajo 1848.

Attesochè, per una delle contradizioni morali ed intellettuali dell'uman genere che lascerebbero talora dubitare se l'uomo sia più meritevole del bene che desidera, o più capace di meritarlo, una grave e profonda agitazione lasciando sul cadere di quell'anno presso che sterili i ricevuti benefizj, riuscisse a turbare la pace e la floridezza della Toscana, per tradizioni ricca di glorie e di sapienza, sotto l'impero di una fazione cospirante contro

la Monarchia, eccitatrice di plebe ad incomposti ed avventurati disordini, recalcitrante alla Legge, sprezzante di ogni autorità, forte d'improntitudini e di audacia per il pervertimento dei Circoli, e per l'imperversare della stampa, che, tranne alcune onorevoli eccezioni, aveva generalmente obliato la preziosa missione della popolare educazione, travolgendo i più santi e venerati principj del vivere onesto e civile.

Attesochè ridotta a tali condizioni la Toscana, il Ministero Capponi animato dal sentimento onorevole di ricondurvi la calma destinasse a Governatore della sconvolta ed interessantissima Città di Livorno l'Avv. Giuseppe Montanelli tenuto in allora in concetto di uomo di candida fede, e di principj concilianti.

Attesochè, quasi egli corrispondesse così alla importante missione, col suo Proclama del 7 Ottobre 1848, si manifestasse a quel Popolo più che di quiete amante di agitazione e di movimento purchè avessero un concetto ed una Bandiera (1), concetto e Bandiera che obliando il conferitogli mandato, e come Tribuno di Plebe annunziava nella sua Costituente Italiana (2), e che terminarono di sconvolgere le passioni, e trassero più tardi alla rovina il Paese (3). In effetto lo stesso Montanelli nel 20 di quel mese lasciava Livorno in aperta insurrezione contro il Ministero Capponi (4), dava fede di niun attentato alla Monarchia Costituzionale e mentre assicurava una Deputazione di probi Cittadini di tener lontano dal potere il Guerrazzi (5) di cui aveva fatto scherno nei suoi scritti (6) e di cui consigliava anche l'arresto all'appoggio dei fatti delittuosi che asseriva a lui noti (7), proponeva questi al Principe poco dopo nella circostanza in cui veniva dal medesimo incaricato della formazione del nuovo Ministero sotto la influenza del timore che i tumulti e le fazioni trascinar potessero il suo op olo nel vortice e negli orrori di una guerra civile.

Così il Dispaccio telegrafico del 22 Ottobre

« Montanelli al Popolo

» Sono incaricato di comporre il nuovo Ministero. — Guerrazzi
» sarà Ministro ».

Attesochè creato per le Regie ordinanze del 27 un Ministero

(1) Collezione delle Leggi Toscane del 1848.
(2) Corriere Livornese del 9 Ottobre 1848.
(3) Processo a c. 5059.
(4) Dispacci Telegrafici di Livorno de' 20 Ottobre. — Giornali del tempo.
(5) Zannelli, Processo a c. 2239.
(6) Giornale l'Italia.
(7) Dichiarazione del Guerrazzi a c. 2106.

che ebbe il titolo di Democratico e che secondo il programma del 28 preferiva al silenzio per paura il trasmodamento per licenza, la fazione si levasse a festa (1), il riordinamento del Paese non fosse che una illusione ingenerata dai tristi, ed un vano desiderio dei buoni e l'anarchia cominciasse a gettar più solide le sue basi ed a farsi quindi temuta ed irresistibile.

Attesochè di una tale lacrimevole verità tra i molti fatti che potrebbero annoverarsi faccia più specialmente fede la sedizione e l'occupazione violenta dei forti di Portoferrajo con imprigionamento degli ufficiali che li avevano in custodia (2); il barbaro tripudio con cui festeggiavasi in Livorno l'assassinio del Rossi, ed al quale assistette il Governatore Pigli (3), le violenze esercitate con attacco alle Leggi fondamentali dello Stato in occorrenza delle elezioni da pugno di uomini evidentemente compri ed istigati che rovesciarono con profanazione del tempio le urne e sciolsero i Collegj, malgrado che il Ministero Democratico le promulgasse liberissime (4), non meno che quelle che ridussero al silenzio i giornalisti, che ebbero il coraggio di farsi oppositori, e compromisero la personal sicurezza di taluni Deputati creduti avversi allo stesso Ministero (5); la violata santità dell'Asilo di Monsignore Arcivescovo costretto poi ad esulare (6), in fine le aberrazioni di una stampa propria della fazione e più che licenziosa immorale e disorganizzatrice.

Attesochè in tanto sconvolgimento in cui la esagerazione ed il furore elevati a virtù, la moderazione a delitto lasciavano travedere il pericolo prossimo di una estrema rovina, niuna o poca operosità si verificasse per parte del Governo complice od impotente che fosse a reprimere i faziosi che al rovescio della Monarchia e dello Statuto non attendevano che una opportunità che ebbero di poi propizia nell'allontanamento del Granduca da Siena.

Attesochè anche la Costituente proclamata dal Montanelli ognora più apparisce insidiosa alle Monarchie Italiane per il concetto vago ed indefinito del suo programma politico accolto con gioja dalla Demagogia di tutta la Penisola, e pei fatti luttuosi di Roma ove il grido di questa Costituente era confuso coll'assassinio del Rossi

(1) Giornali e Dispacci telegrafici del tempo.

(2) Giornale la Patria, N° 159. Dispaccio telegrafico del 5 Novembre.

(3) Dispaccio del 17 Novembre del Governatore di Livorno, Corriere Livornese, N° 255.

(4) Circolare del Guerrazzi del 12 Novembre 1848.

(5) Sentenza della Corte del 29 Settembre 1849. — La Vespa. Monitore, N° 21. Corriere Livornese, N° 240. Processo delle violenze del 23 Novembre 1848. — Interpellazioni nella Seduta dei Senatori del 26 Gennajo.

(6) Monitore, N° 21. (Vedi la nota di sopra di N° 5.)

e con le sacrileghe violenze esercitate nel 15 Novembre contro il Pontefice (1), costretto, esule illustre, ad abbandonare i suoi Stati per le mene esagerate e le cospirazioni alle quali non rimase estraneo il Ministero Democratico, e particolarmente l'incolpato Montanelli, coadiuvando la rivoluzione Romana come da varj Documenti apparisce (2), favoreggiando la pubblicazione degli esecrabili articoli del Papato mentre scriveva lettere affettuosissime e chiedeva al Pontefice di continuo la Papale benedizione, ed inviando a spese dello Stato nel 25 Novembre il La Cecilia a Roma per tenere accordi con la parte Repubblicana all'effetto di veder rovesciata e distrutta anche la Monarchia Pontificia (3); lo che di poi in effetto avvenne per essere stata proclamata nel 5 Febbrajo 1849 la Costituente Romana.

Attesochè ad attuare in Toscana la Costituente Democratica e per l'approvazione del relativo Progetto di Legge si traesse pretesto da una delle consuete agitazioni popolari che in effetto si verificò nel 21 Gennajo 1849, in cui il Circolo fiorentino dopo aver proclamata sotto le logge dell'Orgagna la necessità dell'attivazione di detta Costituente mediante il suffragio universale, si trasferì con assembramento di popolo alla Cattedrale a cantarvi l'Inno Ambrosiano, e poi all'Arcivescovado ove ebbero luogo con grave dolore dei buoni quelle scene di violenze che i giornali del tempo chiamarono « tranquille e maestose figlie di un forte » pensiero ed insolito spettacolo di vita cittadina (4) ».

Attesochè nel successivo giorno lo stesso Circolo fiorentino pervenuto in Piazza presentasse al Consiglio generale in allora adunato un indirizzo dell'Avv. Giuseppe Dami col quale quasi minacciosamente chiedevasi che per via di suffragio universale si eleggessero sollecitamente i Deputati alla Costituente Italiana (5).

Attesochè taluni del Ministero Democratico profittando degli esagerati timori che come era arte del tempo si divulgarono per la Città sulle violenze e sui disordini che potevano avvenirne opponendosi al voto popolare in tal guisa espresso, riuscissero ad ottenere il Sovrano assenso per la presentazione alle Assemblee

(1) Corriere Livornese del 20 Novembre 1848. — Corriere Livornese N. 241.

(2) Dispaccio telegrafico del 18 Novembre 1848, al Governatore di Livorno. — Lettere al Ministro Bargagli comunicate con Officiale del R. Procuratore Generale del 17 Maggio 1848.

(3) Esame di Monsignor Giulio Buoninsegni. — Giornali Democratici del tempo.

(4) Giornale — La Costituente Italiana del 22 Gennajo 1849. — Giornali Popolano, e Conciliatore dello stesso giorno.

(5) Rendiconto della Seduta del 22 Gennajo 1849.

del Progetto di Legge Elettorale del 22 Gennajo 1849, per la elezione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente Italiana.

Attesochè dal tenore della venerata Lettera scritta dal Principe al Presidente del Consiglio dei Ministri si rilevi con chiarezza come il desiderio di evitare gravi turbamenti lo spingesse ad approvare la presentazione in suo nome del progetto di quella Legge e come provasse egli la necessità di reflettere sopra un dubbio gravissimo sorto nel di lui animo sul pericolo d'incorrere nella censura della Chiesa per il mandato che sarebbesi conferito ai Deputati della Costituente di cui non era parola nel progetto della Legge medesima.

Attesochè in mezzo ad una tempestosissima discussione quasi soffocata dagli occupatori delle Tribune propugnando virilmente il Montanelli l'ammenda che proponevasi dalla Commissione circa il determinare per via di una legge distinta le attribuzioni dei Deputati, posto ai voti dal Consiglio il Progetto di detta legge riuscisse ad ottenere che il mandato dovesse intendersi illimitato sia sopra le cose sia su le persone (1).

Attesochè votata anche dall'Assemblea dei Senatori nel 30 Gennajo questa Legge il Granduca indilatamente partisse da Firenze per Siena, ove accolto con dimostrazioni di affetto e di devozione avrebbe potuto esercitare liberamente la sua prerogativa costituzionale circa alla sanzione della ricordata Legge se la quiete di quella ordinata Città non fosse rimasta turbata per il cruccio e le arti consuete della demagogia che si augurava già vicino il rovesciamento del Principato.

Così una Lettera segreta dell'incolpato Mordini ad un suo amico (2).

« Noi ci adopereremo affinchè la dimissione del Ministero To-
» scano avvenga fra il 1° e il 5 Febbrajo. Coincidendo questa di-
» missione con la convocazione della Costituente Italiana faremo
» in modo che Toscana appena proclamata la Dittatura Italiana
» nelle persone di Montanelli, Mazzini, e Guerrazzi si rivolga a
» Roma per domandare l'immediata unificazione di fatto fra gli
» Stati Romani, Toscani, e Venezia. Questo è il piano che il no-
» stro partito qua ha adottato, e che voi se veramente volete il
» bene d'Italia dovete abbracciare interamente facilitandone l'ese-
» cuzione con tutti i vostri mezzi ».

Attesochè i partigiani di una rivoluzione che doveva presto addivenire un fatto compiuto, e per via della stampa senza limite

(1) Monitore del 14 e 25 Gennajo 1849. Conciliatore N° 24 e 25. La Costituente N° 25.

(2) Sommario a c. 1320.

licenziosa (1) e col soccorso dei Circoli popolari divenuti anche nel pervertimento fratelli e che dipingendo come bruttezze le scene di affetto al Principe ne imprecavano perfino la vendetta del Cielo (2), nulla trascurassero per rendere la fedele e tranquilla Siena Teatro di anarchia e sconvolgimenti, lo che in effetto si verificò dopo il 5 Febb. giorno nel quale il Ministero referendosi ad un desiderio che il Principe esternava al Peruzzi ed al Ghigi (3) inviava a quella Città il Presidente Montanelli, che trasse dalla Cassa dello stato Lire mille quattrocento (4), che fu seguito dal Marmocchi, e più tardi dal Romano Gio. Batta. Niccolini o Nocciolini audace avventuriere politico.

Attesochè dopo questo giorno venuta meno la sicurezza che la Real Famiglia godeva in quella Città per le mutate sue condizioni quali generalmente si attribuivano alla comparsa infausta dei tre riferiti individui (5), il Principe, temendo dall' approvazione della Legge sulla Costituente più che il pericolo della sua Corona le gravi calamità cui sarebbe per tal fatto andata esposta la Toscana per la Censura Pontificia, e diffidando razionalmente in tanta esaltazione di animi del libero esercizio della sua Reale prerogativa del veto sia nella Capitale sia in Siena, si allontanasse da quest' ultimo luogo per trovarsi altrove un asilo con protesta bensì di non abbandonare il suo diletto Paese come resulta dalle Sovrane dichiarazioni contenute nelle due seguenti Lettere del 7 Febbrajo al Presidente dei Ministri.

— Prima Lettera —

« Nel lasciar Siena non creda che sia in me il progetto di ab-
» bandonare la Toscana ».

— Seconda Lettera —

« Finchè la Costituente era tale atto da porre all' azzardo an-
» che la mia Corona, io credei di poter non fare objetto avendo
» solo in mira il bene del Paese, e l' allontanamento di ogni
» reazione. Per cui accettai un Ministero che l' aveva già procla-

(1) Alba del 31 Gennajo. — Costituente del 2 Febbrajo. — Monitore del 6 Febbrajo. — Corriere Livornese del 3 e 5 Febbrajo 1849.

(2) Sommario a c. 1110, a c. 1113, a c. 1114, a c. 1102.

(3) Esame del Peruzzi.

(4) Rendiconto a Stampa N° 124. Ordini di N° 9 (137).

(5) Sommario a c. 366, a c. 367, a c. 490, 1179, a c. 1180, a c. 1183, a c. 1188, a c. 1193, a c. 1203.

» mata e che la proclamò col suo programma. — Perciò ne feci
» oggetto del mio discorso di apertura nelle assemblee legislati-
» ve. Ma poichè si tratta ora di esporre con questo atto me stes-
» so, ed il mio Paese a sventura massima, quale è quella d'in-
» correr io e di fare incorrere tanti buoni Toscani nelle censure
» fulminate dalla Chiesa, io debbo recusarmi dall'aderire, e lo
» fo con tutta tranquillità di mia coscienza. — In tanta esalta-
» zione di spiriti è facile il prevedere che il mio ritorno in Fi-
» renze in questo momento potrebbe espormi a tali estremi da
» impedirmi la libertà del veto che mi compete. Perciò io mi al-
» lontano dalla Capitale, ed abbandono anche Siena onde non sia
» detto che per mia causa questa Città fu campo di ostili rea-
» zioni. — Confido però che il senno e la coscienza del mio Po-
» polo sapranno riconoscere di qual peso sia grave la cagione che
» mi obbliga a dar il *veto* e spero che Dio avrà cura del mio
» diletto Paese ».

Attesochè la operosità nella notte del 7 Febbrajo fosse anche più significante dappoichè l'allontanamento da Siena qualificato come asserto abbandono della Toscana (1) e come cangiato volere del Principe, fatto per il primo palese dal Romano Niccolini (2) al Ministro Guerrazzi presentava la opportunità degli atti più prossimi alla consumazione di quella rivoluzione che i segreti agitatori disegnavano da gran tempo o per attuare i loro Dogmi o per sodisfare alle private loro ambizioni.

Attesochè venisse in effetto nella detta notte concertata dai Ministri la rassegna dei loro Poteri alle Camere da convocarsi per urgenza (3); rimanessero invitati a convenire in Palazzo Vecchio gl'incolpati Mordini, Dragomanni, e i fratelli Mori (4); si provocasse la riunione del Circolo (5), e per loro mezzo e del Romano Niccolini si adunasse in quella medesima notte il circolo posto in Santa Trinita nell'intendimento di preparare la nomina di un Governo provvisorio nelle persone che furono dappoi con una pubblica adunanza che si verificò la mattina del dì 8, e che fu remunerata quanto agli agitatori con i denari dello Stato (6); fatti tutti ai quali non dovè essere estraneo il Ministero o taluno di quelli che lo componevano sia per le dichiarazioni del Montazio (7) che di commissione del Montanelli e Marmocchi avrebbe

(1) Sommario a c. 3461.
(2) Processo a c. 237, a c. 230, a c. 306, a c. 320.
(3) Verbale. — Sommario a c. 670.
(4) Processo a c. 327, a c. 292.
(5) Processo a c. 212, a c. 331.
(6) Biglietto del Mazzoni Processo a c. 1443, a c. 1469, a c. 1477.
(7) Processo a c. 2395, a c. 2397.

dovuto prendere al Circolo la iniziativa della rivoluzione, sia per la lettera dell'incolpato Mazzoni al Direttore del Nazionale con cui confessa che la riunione dei Circoli fu provocata dai Ministri (1), sia in fine per il tenore del Biglietto scritto a delitto già consumato dal Mazzoni all'incolpato Adami nel dì 8 Febbrajo, del tenore che appresso.

« Carissimo Ministro

« Occorrono alcune spese nel momento, sebben piccole i nostri » incaricati non hanno modo di sostenerle, dai l'ordine perchè » siano passati alcuni denari al Niccolini, ma sollecitudine ».

Attesochè in mezzo alla pubblica commozione in cui l'audacia di pochi tristi poteva sperar prevalenza sopra una moltitudine in parte illusa in parte sconfortata o indifferente gli agitatori del Circolo fiorentino la mattina del dì 8 di Febbrajo aprissero la prestabilita adunanza sotto le legge dell' Orgagna con la presidenza Mordini, e lacerando e vituperando di ogni maniera l'Augusto Principe proclamassero la sua decadenza dal Trono e progettassero la nomina di un Governo Provvisorio da imporsi alla Assemblea nei nomi di Montanelli, Mazzoni e Guerrazzi.

Attesochè nè le premurose avvertenze del Presidente Vanni, nè quelle di alcuni Deputati sulla convenienza di adunare il Consiglio in comitato segreto per assicurarli la piena e tranquilla libertà del voto nelle dolorose contingenze nelle quali versava il Paese bastassero a persuadere gl'incolpati Guerrazzi, e Montanelli che vi si rifiutarono (2), esponendo così l'Assemblea a subire le violenze che i faziosi chiamati dappoi dal Monitore *i Rappresentanti del Popolo* avevano preordinate e quindi eseguite (3).

Attesochè infatti non fosse appena dato dal Presidente dei Ministri l'annunzio della partenza del Principe che una Turba irrompesse nelle tribune invadendo l'emiciclo preceduta da un cartello scritto a caratteri rossi — Governo Provvisorio — Guerrazzi — Mazzoni e Montanelli.

Attesochè il Romano Niccolini presa la parola dichiarasse decaduto dal Trono il Granduca, e sciolte le Camere, e annunziasse la nomina di quel Governo provvisorio per parte del Popolo reintegrato come ei diceva nei suoi diritti con invito però al Consiglio di aderire a tal nomina per formalità, la quale formalità

(1) Nazionale N° 150.

(2) Processo, a c. 491, a c. 1124.

(3) Processo a c. 2249, a c. 489, a c. 389, a c. 2229, a c. 148, a c. 495, a c. 367. Monitore del dì 8 Febbrajo.

dopo le premesse non sembrerebbe trovar congrua cagione se non che nell'interesse di chi era chiamato al supremo Potere tanto più che gl'invasori si spinsero fino alle minacce di morte dei Deputati che si fossero da quel luogo allontanati (1).

Attesochè anche il Montanelli eccitasse ed inducesse il Presidente Vanni a rientrare nella pubblica sala colla minaccia anche più grave che altrimenti si sarebbe venuti alla guerra civile ed al sangue.

Attesochè riaperta così la seduta, letto dal Guerrazzi il verbale sulla rassegna dei poteri e dato luogo in presenza degli invasori sempre tumultuanti e minacciosi ad un simulacro di discussione, la Camera senza determinarne nè lo scopo nè gli attributi, e specialmente se dovesse esercitare autorità indipendente o governare in nome del Principe supplendo temporariamente alla mancanza del capo del Potere esecutivo, deliberasse quel Governo provvisorio sotto una manifesta coazione morale che evitare non era dato, come male a proposito sosterrebbe il Guerrazzi laddove dice che per non esser violentata avrebbe navigato giù per la corrente obbedendo al Niccolini e sciogliendosi, mentre sotto le minacce di morte e nella rapidità con cui i fatti si svolsero mancò libertà di voto e di consiglio nella detta seduta che si chiuse al grido di Montanelli. — Se Leopoldo d'Austria ci ha abbandonati non ci abbandonerà Iddio (2).

Attesochè a mostrar fidanza nel popolo che li aveva proclamati e ad eccitarlo vie più sotto pretesto di libertà, gli eletti al Potere condottisi tosto sotto le logge dell'Orgagna si dassero ad arringare alla plebe dichiarando che il Principe era fuggito — che lo scrupolo di coscienza da lui addotto era un falso pretesto — che il vero motivo del suo allontanamento doveva trovarsi nel desiderio di dar luogo all'anarchia ed alla guerra civile — che il popolo rammentasse i suoi diritti e che Dio aveva lasciato scritto sotto i merli della Torre di Palazzo Vecchio la parola — Libertas — perchè il popolo dopo tanti secoli vi rientrasse padrone (3).

Attesochè il Circolo fiorentino facesse dopo ciò ritorno al Convento S. Trinita imprecando a Leopoldo Secondo, ed acclamando la Repubblica, nè gli mancassero ricompense mentre dietro invito del Guerrazzi che rampognava al Lanari il rifiuto del suo Teatro,

(1) Processo a c. 63, a c. 367, a c. 438, a c. 495. — Costituti del Guidi Rontani e dell'Adami.

(2) Processo a c. 1406, a c. 1547, a c. 481, a c. 886, a c. 495, a c. 1484, a c. 2047, a c. 2330. — Processo Verbale. — Sommario a c. 504. — Monitore dell'8 Febbrajo.

(3) Processo a c. 538, a c. 169.

tenne le sue sedute nella gran sala di Palazzo Vecchio a spese dell'Erario pubblico in quella ed in alcune successive sere con le solite formule di scherno al Principe di cui festeggiavasi la partenza.

Attesochè non mancassero anche a taluno dei più caldi agitatori del Circolo cariche onorifiche e riconoscenza; essendo stato chiamato il Mordini a comporre il Ministero, il Ciofi destinato Consiglier di Prefettura, il Dragomanni cancelliere di Legazione a Costantinopoli e il Niccolini remunerato a contanti (1).

Attesochè se dai fatti semplici sia dato dedurne dei morali rilievi nel concetto di un disegno formato prima dell'azione che si rimprovera sembri potersi con qualche fondamento dubitare all'appoggio delle fin ad ora rilevate circostanze come i componenti il Governo Provvisorio ed i suoi principali aderenti avessero studiosamente preparata o che almeno accettassero coi criminosi suoi caratteri la rivoluzione riguardando come abolito il precedente Regime politico della Toscana, da essi solennemente giurato.

Attesochè in questo intendimento a raggiugnere viepiù la causale, il fine, la preparazione e la scelta dei mezzi sia per prove dirette sia per prove argomentative le une e le altre conducenti alla moralità ed alla imputazione del fatto sembrar possono di non lieve considerazione meritevoli i seguenti riscontri.

1° La risposta che l'incolpato Guerrazzi nel dì 8 Febbrajo dava al Senatore Corsini il quale consentendo la nomina di un Governo provvisorio voleva salve le forme Governative, intatto il Potere al Principe devoluto, e che è dell'appresso tenore « Sento » il bisogno di manifestare l'animo mio intero, Signori! Io con » quella maggior fede, che un uomo del popolo può esercitare, » ho servito fedelmente Leopoldo Secondo, e debbo dirvi, o Si- » gnori, francamente, ero offuscato da un gravissimo errore; im- » perocchè io credeva che libertà di popolo e Principe potessero » stare insieme. Mi confortava in questa mia speranza il consi- » derare Leopoldo Secondo, per quanto Egli mi diceva, onestis- » simo e dabbene.

» Oggi questa speranza è caduta; questo velo si è squarciato, » ed io devo solennemente dichiarare che Leopoldo Secondo non » ha corrisposto per niente alla fede con la quale noi lo abbiamo » servito — Per conseguenza io sono stato chiamato al Governo » provvisorio dal Popolo; sono stato confermato dalla Camera » dei Deputati Toscani, che altrimenti io non accetterei questo

(1) Processo a c. 1448, a c. 1479, a c. 962, a c. 1052, a c. 1057, a c. 1058, a c. 1968, a c. 1259, a c. 1524, a c. 2402. — Sommario a c. 1036, a c. 104.

» mandato; intendo esercitarlo a benefizio del Popolo, non in-
» tendo esercitarlo a benefizio di Leopoldo Secondo, che giusta
» la mia opinione ci ha traditi (1) ».

2° Il tenore di un dispaccio telegrafico al Governatore di Livorno del dì 8 Febbrajo.

« Guerrazzi a Pigli

« Popolo e Camere hanno nominato un Governo Provvisorio
» composto di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni — Leopoldo d'Au-
» stria è decaduto; pena condegna ad uomo senza fede — Si ditelo
» al popolo — senza fede: mentre noi con tanta, con troppa de-
» vozione lo avevamo servito. Quì il Popolo è in festa. Le cam-
» pane suonano. Si cantano Inni. Si sparano cento uno colpi di
» cannone ».

3° La Lettera che al Prefetto di Arezzo dirigeva il Guerrazzi nello stesso giorno (2). « Il Granduca è fuggito da Siena: ignorasi
» dove si sia ridotto. Prima di partire ha dichiarato annullare la
» Legge intorno la Costituente. Il Ministero convoca le Camere,
» e dà la sua dimissione. Sarà istituito necessariamente un Go-
» verno provvisorio. Si circondi di tutti i patriotti più caldi del-
» l'amor del paese, prenda i provvedimenti che in simili casi
» straordinarj persuade la necessità. Se avvengano reazioni si
» comprimano, ad ogni costo si comprimano sotto la sua perso-
» nale responsabilità. Crei una Commissione di salute pubblica.
» Energia, vigore, e viva la Patria. I Principi se ne vanno, il
» Popolo resta. Pronti riscontri, ancorchè debbansi scoppiare i
» Cavalli — Salute ».

4° L'ordinato abbassamento degli Stemmi Granducali ai Consoli e Vice-Consoli (3). La erronea notizia sparsa ovunque officialmente sull'abbandono della Toscana di Leopoldo Secondo; la inculcata repressione con qual siasi mezzo di ogni tentativo avverso al nuovo ordinamento fino alla carcerazione dei Parrochi e Preti laddove venissero colti in fallo (4). L'abolizione del Consiglio Generale e del Senato ordinata nel 10 Febbrajo dal Governo Provvisorio.

5° Le istruzioni date dopo il dì 8 Febbrajo dal Guerrazzi al Ministro dell'Interno sulla diffusione in Provincia di Proclami che attestassero della buona condotta del Governo e della trista dello

(1) Monitore del 1849 N° 38.
(2) Sommario a c. 2091.
(3) Sommario a c. 2535.
(4) Sommario a c. 2461.

stesso Principe (1) non che le calde insinuazioni al Prefetto Staffetti, che annunziavagli il rifiuto delle Truppe sui confini a prestare il giuramento (2), per indurre Laugier a seguire il nuovo Governo, delle quali fa fede la seguente privata lettera.

« — Tieni forte, fa' quanto credi, arma bersaglieri, difendi i » confini, lusinga, loda ed eccita l'animo di Laugier. Senta nel » profondo che Leopoldo Secondo senza plausibile motivo lascia » il Paese all'anarchia e alla invasione. Portò seco quant' oro » potè, e sull' estremo lido con un piede in terra e con un piede » sopra un naviglio Inglese stà speculando la guerra civile. Tro» veremo un' armata. Troveremo danaro e quando nulla potremo » fare anderemo all'aria ».

Attesochè sia luogo altresì a ritenere che a questo punto non si arrestasse la parte speculativa della rivoluzione, e che nel razionale presentimento che per le antiche tradizioni e il mitissimo costume del Popolo Toscano legato per devozione e per amore ad un Principe che lo aveva chiamato a nuova vita non dovesse esser lontana l'ora del riscatto e del proscioglimento di quel potere che secondo l'accusa sarebbe stato imposto al Paese dalla sorpresa e dalla violenza, i Circoli coadiuvati dalle furiose declamazioni della stampa si dassero a presentare petizioni per la cacciata dello stesso Principe dal suolo Toscano (3) nel quale la sua presenza dovea funestare, e che nel concetto di accoglierle venissero dal Governo ordinate Militari spedizioni.

Attesochè rispetto alla prima di tali spedizioni così scrivesse Guerrazzi nel dì 8 Febbrajo al Governatore Pigli.

« — Il Ministro Inglese assicura essere andato il Granduca » con la sua famiglia a Portoferrajo — Si faccia tornare il Gi» glio. Si mandino Barche, Navigli con Livornesi e uomini ar» risicati a cacciarnelo. Leopoldo non merita ospitalità sopra il » suolo Toscano dopo che con tanta ingratitudine e nera perfidia » ha corrisposto alla fede del suo popolo (4) ».

Attesochè raccolta quanta più si potesse gente avventizia ed armata sotto il Comando dell'incolpato Antonio Petracchi salpasse questi da Livorno (5) nello stesso dì 8 e si spingesse fino sotto Portoferrajo senza che però le Autorità ne consentissero lo sbarco

(1) Processo a c. 1715. Sommario a c. 1543.

(2) Sommario a c. 1594.

(3) Processo a c. 2205. Corrier Livornese del 12 Febbrajo. Popolano Processo a c. 2230.

(4) Sommario a c. 2460.

(5) Sommario a c. 3830, a c. 2833.

per tema che sotto specie di libero e patriottico amore non si manomettessero le persone e gli averi (1).

Attesochè in fine quella medesima spedizione, per la quale furono tratte dalla Cassa dello stato Lire diecimila (2), venisse accreditata con dispaccio del Pigli al Governatore di Portoferrajo del dì 8 e raccomandata con quello del 9 Febbrajo dall'incolpato Guerrazzi sotto minaccia di destituzione dello stesso Governatore.

Attesochè tale sia il tenore dei riferiti dispacci.

« Pigli al Governatore di Portoferrajo

» Il Granduca ha improvvisamente abbandonato Siena. Il Po-
» polo e le Camere di Firenze hanno unanimemente proclamato
» la sua decadenza dal Trono nominando un Governo Provviso-
» rio nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. In se-
» guito è stato nominato anche il Ministero. Ella non riceverà
» ordini che dal Governo sopraenunciato ed è precisamente per
» ordine di questo che io la invito a soccorrere con tutti i mezzi
» che sono a sua disposizione le persone capitanate del Cittadino
» Petracchi, il quale le presenterà questa mia, persone che si
» portano costà per verificare se Leopoldo d'Austria si trovi in
» cotesta Isola come si suppone e cacciarnelo. Confido nel noto
» di Lei Patriottismo ».

« Guerrazzi al Governatore di Portoferrajo

» Può supporsi che sia diretto e già si trovi in cotesta Isola
» Leopoldo Secondo. Quando ciò fosse siccome Egli ha abbando-
» nato la Toscana, il Governo Provvisorio non può permettergli
» di rimanere in una parte di essa; la sua presenza potrebbe di-
» venir causa di perturbazione e forse di guerra civile. Ella per-
» ciò deve in quel caso invitarlo ad assentarsi anche da cotesta
» Isola, e fare in modo che la presente disposizione abbia il suo
» pieno ed immediato compimento. A ciò mancando non potrebbe
» da Lei evitarsi la misura della destituzione dall'Impiego ».

Attesochè fallito il disegno di quella spedizione e raggiunta novella che a Porto S. Stefano si fosse diretto il Principe abbandonando Siena per difendere la libertà del veto in un atto in cui Egli tenevasi responsabile in faccia a Dio e agli uomini (3); ogni

(1) Sommario a c. 1723, a c. 1730.

(2) Sommario a c. 1783.

(3) Proclama del G. Duca del 12 Febbrajo 1849. Gazzetta di Genova 1 Marzo 1849. Sommario a c. 2838-2859.

pensiero si volgesse dapprima ad impedirgli qualsiasi comunicazione.

Attesochè un tal pensiero si attuasse dal Pigli con approvazione del Ministro Marmocchi (1) mediante un posto armato di osservazione a Cecina con istruzioni di perquisizioni e di arresti in caso di sospetto (2), e si rinnovassero dappoi per parte dell'incolpato Guerrazzi gli ordini al Pigli per una seconda spedizione militare contro il Granduca, chiamando a soccorso le Truppe ed i militari talenti del Generale d'Apice che però onestamente si ricusava all'impresa (3), non meno che l'alacrità e la perspicacia del Paoli Consigliere di Prefettura per la felice riuscita del criminoso disegno.

Ecco le lettere che Guerrazzi scriveva su tal proposito.

« Al Pigli

» Dall'annessa lettera che mi ritornerete e che per difetto di » tempo io mando nel suo originale vedrete il pericolo che ci » minaccia. Colla massima sollecitudine apparecchiate spedizione » di gente scelta che s'indirizzi verso S. Stefano per la via del » Littorale, ma per paese amico e per ingrossarsi come la palla » della neve; quindi mandate gente scelta; D'Apice vi scriverà » e vi terrete ai suoi consigli. Addio (4) ».

« Al Paoli

» Scrivo a Lei perchè capace d'intendere e capace di eseguire. » Qui poco si fa, molto si parla — Cornacchie non uomini — » Leopoldo Austriaco sta in S. Stefano; organizza la reazione al- » l'empio pensiero di convertire la Maremma nella Vandea. Bi- » sogna far due cose, riunire quanta più forza si può. Parte » offrirne al Prefetto di Lucca e tenerne a disposizione del Go- » vernatore di Livorno per andare a S. Stefano. La causa della » Toscana, e forse dell'Italia dipende da queste misure perchè » da ogni più piccolo buco può entrare acqua cagione di nau- » fragio. Rendete ragguaglio per Dio di quello che fate. Il Potere » centrale deve essere informato di tutto (5) ».

Attesochè al preconcepito disegno corrispondesse anche l'azione

(1) Sommario a c. 1393.
(2) Sommario a c. 2483.
(3) Processo a c. 73.
(4) Monitore del 12 Maggio 1849.
(5) Sommario a c. 1290.

giacchè l'operosità del Pigli riuniva gente d'ogni arma atta a sostenere il dispotismo della fazione e l'indirizzava alla Maremma capitanata dall'incolpato La Cecilia che inaugurava in quella Provincia il suo ingresso con un Proclama contro il Principe (1) non men temerario che ingiusto, e che potrebbe dirsi una illustrazione del concetto contenuto nel dispaccio e nelle lettere del Guerrazzi ma che però non riuscì a corrompere quelli abitanti nella maggior parte per antichi e moderni benefizj caldi di gratitudine e di affetto alla Regnante Dinastia, perchè si unissero ai ribelli che marciavano contro il Granduca (2). Se non che questi ostili preparamenti che con grandissimo ardore si acceleravano e che piacque smentire col Manifesto all'Europa (3), rimasero interrotti, e quel tumultuario armamento fu richiamato per esser diretto su Pietrasanta a comprimervi un tentativo di restaurazione del Generale de Laugier che dicevasi avere rialzato in Massa la Bandiera del Principato (4) senza che però il disegno della cacciata del Principe venisse dimenticato.

Marmocchi così scriveva al Prefetto di Grosseto prendendo a modello una minuta di Guerrazzi (5).

« I provvedimenti da voi adottati dopo le notizie delle quali
» avete informato questo Ministero col foglio vostro in data del
» 17 stante non possono non rimanere pienamente approvati. Noi
» corriamo alla frontiera dalla parte di Massa; colà urge il pe-
» ricolo. Leopoldo penso che attenda a fuggire. Voi intanto man-
» date a Orbetello, Massa, S. Filippo, Rocca S. Caterina. Il Pre-
» tore di S. Stefano si porti dal Granduca e gli dica che il
» Governo eletto dalle Assemblee e dal Popolo gli partecipa che
» la reazione non può aver luogo, che la sua presenza ecciterà,
» come ha eccitato, qualche facinoroso al delitto, che è indegno
» di Principe cospirare a turbare l'ordine che dice raccoman-
» dare. La nazione giudicherà di Lui come sovrano. Il Pretore
» faccia il suo dovere, se non può farlo protesti all'Ammiraglio
» che con la minaccia dei Cannoni Inglesi s'impedisce il Magi-
» strato ad eseguire gli ordini del Governo ».

Attesochè frattanto la vicina Orbetello annunziasse col Cannone e festeggiasse nel 20 Febbrajo (6) la proclamazione della Repub-

(1) Sommario a c. 2588.
(2) Sommario a c. 2567, a c. 2568, a c. 865.
(3) Monitore del dì 8 Marzo 1849.
(4) Sommario a c. 2566, a c. 2857, a c. 2558.
(5) Sommario a c. 2850, a c. 2559.
(6) Dispaccio del Pigli del 21 Febbrajo al Presidente del Governo Provvisorio.

blica, ed il Principe per evitare maggiori disordini e non esporsi fors' anche a scellerate violenze per le intemperanze della fazione, maligna febbre di un partito che trionfa, salpasse nel 21 di detto mese dall' estremo lido di Toscana restando però col cuore nel suo diletto paese (1), mentre il Governo Provvisorio pei suggerimenti del La Cecilia (2) coloriva la partenza del Principe nel suo Manifesto all' Europa con impudenti menzogne ed artificiose calunnie, ed annunziava come un voto, un desiderio della Toscana la promulgazione della Repubblica e la sanzione che il Governo e i Rappresentanti del popolo vi avrebbero data, spingendosi il Montanelli e il Guerrazzi fino a porgere istruzioni al Generale D' Apice allora comandante le Truppe Toscane di promuovere gl' interessi Repubblicani dell' Italia Centrale (3).

Attesochè a rendere durature e profittevoli le sequele di questa rivoluzione, ad impedire ogni tentativo di restaurazione e ad assicurare e fortificare quel potere illegittimo ed arbitrario potrebbe pur anche credersi preordinato tutto quello che in senso di corruzione fosse stato in appresso eseguito.

Attesochè di questa tempra potessero apparire le declamazioni dei Demagoghi a spese del Pubblico Tesoro (4) e di una stampa sovversiva ed eccitante all' odio della Monarchia Costituzionale (5), le insinuazioni alla truppa di tradimento del Principe, la propaganda attiva a sostegno della rivoluzione specialmente in Siena dai Funzionarj chiamati dal nuovo Potere e spinta secondo le intenzioni del Governo al movimento Repubblicano, la spedizione armata in gran parte composta di gente straniera che infestava allora il paese (6) e diretta dal Guerrazzi come plenipotenziario con incussione di timore, di saccheggi e d' incendj nelle campagne che avessero favorito la causa del Principato, contro il Generale De Laugier che dirigeva le sue truppe da Massa verso l' interno della Toscana, che fu come traditore della patria messo fuori della Legge (7) e costretto poi quasi solo a rifugiarsi in Piemonte per l' abbandono delle sue truppe, o falsamente allarmate, o corrotte; l' incarceramento dei campagnoli e dei parrochi (8) ordinato da Montanelli e Mazzoni in guiderdone della gioja che

(1) Gazzetta di Genova del 1 marzo 1849.

(2) Sommario a c. 2567.

(3) Sommario a c. 530, a c. 1397.

(4) Sommario a c. 2701.

(5) Giornali del tempo. — Popolano; Sommario a c. 2236.

(6) Processo a c. 1373. 1375. — Dispacci dal 18 al 24 febbrajo. — Monitore di quei giorni.

(7) Decreto del 13 febbrajo.

(8) Monitore Toscano N° 39.

nel 21 febbrajo le popolazioni circostanti a Firenze manifestavano nella purezza dell'animo loro con innocenti e festive dimostrazioni acclamando a Leopoldo Secondo che dicevasi rientrato in Toscana, infine la promulgazione della Legge Marziale del 22 Febbrajo firmata dagli incolpati Mazzoni, Romanelli e Mordini, in virtù della quale dovevano essere militarmente giudicati coloro che in qualsivoglia modo avessero attentato all'ordine pubblico in quel tempo stabilito, e che venne poi nel 2 marzo abrogata dall'incolpato Guerrazzi per le proteste che il Municipio dirigeva al Governo Provvisorio su questo eccezionale e riprovato sistema di procedura penale, ricordando il nobile esempio del Governo Provvisorio Francese che inaugurava quella giovine Repubblica con l'abolizione della pena capitale per delitti politici (1).

Attesochè comunque i segreti partigiani della rivoluzione cercassero di accrescere e propagare con destri modi il perturbamento ed il terrore, pure il desiderio della restaurazione ogni dì più si dilatava.

Attesochè a comprimere tale incendio che ardeva la Toscana, e la reazione che al dire del Guerrazzi aveva levato le corna e minacciava ingojare (2), si dasse nel 23 marzo nuova vita alla Legge Stataria firmata da Montanelli, Marmocchi, e Romanelli per il Compartimento Aretino, estesa poi nel 7 del successivo mese di aprile con firma del Guerrazzi, Marmocchi e Franchini a tutto il rimanente del Granducato (3) nell'intendimento di reprimere ogni attentato contro il Governo o contro l'ordine stabilito; nè sembri potersi dire che anche questa volta la Legge marziale rimanesse una lettera morta, giacchè a comprimere i moti reazionarj furono inviati nelle campagne aretine una colonna mobile di armati, una Commissione militare ed il Ministro Romanelli con rappresentanza di Commissario Straordinario di Governo.

Attesochè però ogni arte di partito, ogni incussione di moto oramai non fossero nè riuscir potessero che vani conati della dominazione imposta dai più fervidi rivoluzionarj. L'ora del riscatto era suonata. Il Popolo fiorentino che nella sera del dì 11 aprile aveva già dispersi gl'incomposti e soverchianti gruppi di armati che per imporne alla città la macchiavano di ogni bruttezza di modi e di costumi, restaurava la mattina del 12 aprile la Monarchia, alla quale era devoto, ed a cui si era mantenuto in mezzo alla tristezza dei tempi costantemente fedele.

(1) Sommario a. c. 2636.
(2) Sommario a c. 1423.
(3) Monitore N° 93.

Attesochè anche in faccia a questo movimento che per la unanimità, per la risolutezza e per lo scopo con cui procedeva infallibilmente diretto alla restaurazione del Principato sembrava non potesse ingerir timore di mali che in effetto non si verificarono, l'incolpato Guerrazzi richiamava nella notte dell'11 la Guardia Municipale per opporsi, come ei diceva, alle mene dei retrogradi (1) e dava ordini in scritto, che non furono eseguiti per evitare la effusione del sangue e la guerra civile, nei termini che appresso.

« Firenze 12 aprile 1849.

» Basetti prendi il comando della Municipale — fuori in Piazza
» a difendere l'Assemblea e la Patria e il tuo amico Guerrazzi ».

Attesochè vuote affatto di effetto riuscissero pei suoi resultati le insistenze parimente praticate dall'incolpato Guerrazzi col colonnello Tommi per il trasporto in piazza del Granduca dell'artiglieria (2), e sorte non dissimile incontrasse l'ordine che ei dava al colonnello Diana di spingere in Piazza i Cacciatori, fare intimare al Popolo di ritirarsi, e recusandosi di caricarlo (3), per cui pacifica e senza sangue si compiva la restaurazione, ed il Municipio con un Proclama annunziava ai Cittadini di assumere in nome del Principe la direzione degli affari.

Attesochè neppure a questo punto potrebbe sembrare che si arrestassero i tentativi per frapporre ostacoli al sospirato risorgimento, giacchè a taluni Membri del Municipio che si portarono nella sala dell'Assemblea ad invitare il Collegio a disciogliersi e a non opporsi alla restaurazione già inaugurata col ricordato Proclama, sulle invocazioni del Ciampi e del Cipriani l'incolpato Guerrazzi che a suo dire si sarebbe mostrato disposto « a farsi » istrumento per condurre gli avvenimenti a resultato che era » pure in cima dei mutui desiderj » dichiarando altamente che essi avevano fatto una vera rivoluzione, minacciava e poi intimava loro l'arresto: se non che ogni misura di energia e di violenza era inane a trattenere il movimento del popolo di Firenze che riconduceva Leopoldo Secondo sul trono degli avi, e non rappresentava che l'anelito estremo di una fazione sconfitta.

Attesochè portando un critico esame sulla indole e sulla natura di questi fatti particolari e di questi elementari giudizj sembri potersene dedurre aver questi efficacia ed attitudine bastevole a

(1) Sommario a c. 2836, a c. 2838, a c. 2840.
(2) Esame del Tommi.
(3) Sommario a c. 2997, a c. 2859.

somministrare il criterio di una serie di *atti ostili* contro il Principe e la Monarchia, diretti a sovvertir l'animo dei cittadini, capaci di abbattere per una immediata connessione di effetti la forza del Governo e di sovvertire il politico ordinamento costituito dello Stato e così da esaurire gli estremi del vero e proprio delitto di Lesa Maestà di primo grado contemplato dall'Art. 9 della Legge, 30 agosto 1795.

Attesochè questo delitto il più enorme pei Codici di tutte le nazioni abbiasi per tal modo definito ed esemplificato dagli scrittori del Diritto Penale, sia che gli enunciati fatti si considerino nel loro complesso, sia che nel loro isolamento si riguardino, come più specialmente la violenza al Consiglio Generale, l'abolizione delle Assemblee, le spedizioni militari per l'Isola dell'Elba e Porto S. Stefano, le Leggi Statarie, le spedizioni militari per Pietrasanta e per il Compartimento Aretino, le pubbliche declamazioni e scritture eccitanti all'odio del Principe e della Monarchia, come che tutti si presentino in forma di atto giuridicamente *ostile* e perchè ciascuno di essi abbia cooperato efficacemente a preparare, eseguire, consumare o mantenere la rivoluzione che portò a rovesciare il legittimo Governo e ad usurpare il Supremo Potere, dovendosi considerare per ausiliatore e partecipante in un delitto ognuno che prima o nell'atto della esecuzione e della flagranza sempre permanente, ne favoreggia l'avvenimento o ne assicura i resultati. *Carmignani, Elem. ec. Juris. Crim., vol.* 2, §. 673', 674, 679.

*Renazzi, lib. 4, part. 3, cap. 2, §. 2; Cremani, Voto in causa Dattellis; Carnot, Com. sur l'Art. 87; Giuliani, tom. 2, §. 2 e 3; Scritti Germanici pubblicati nel 1846, dal Professore Mori, tom. 2; Pellegrino Rossi, Trattato del Diritto Crim., lib. 2.*

Attesochè tali cose premesse, e volgendo le indagini alle prove specifiche che concernono i singoli imputati, ed alla intrinseca moralità delle azioni nei rapporti della civile imputazione e della penale responsabilità, fosse ad osservare rispetto ai Membri del Governo Provvisorio come il Guerrazzi che ordinava le spedizioni militari contro il Granduca, il Montanelli che i fatti di Siena e di Roma potrebbero palesare insidioso cospiratore contro i Principi italiani, ed il Mazzoni ostinato propugnatore della Repubblica all'Assemblea Costituente (4) più specialmente cooperassero alla violenza fatta al Consiglio e come tutti e tre di pieno accordo abolissero le Assemblee dello Stato, diffamassero e calunniassero il Principe con li atti del loro Governo, decretassero

(4) Monitore del 4 aprile 1849.

Leggi Statarie, e combattessero ogni tentativo ed in particolare quello del generale De Laugier per ristabilir la Monarchia Costituzionale che si volle dalla fazione distrutta, azioni tutte per la stessa loro indole da animo ostile moventi alla lesione della Maestà della Nazione e del Principe.

Attesochè l'incolpato Guerrazzi, il solo dei tre presenti al giudizio, senza disconvenire sostanzialmente dei fatti incriminati, abbia dedotto come scuse l'apparente adesione ai medesimi per la violenza irresistibile dei faziosi, e nel fine di salvare il Paese dai mali che lo minaccivano, ed il disegno da esso giammai perduto di vista della restaurazione del Principato, disegno che a suo dire egli attuava con farsi oppositore alla proclamazione della Repubblica ed alla fusione con Roma.

Attesochè comunque il processo manifesti avere il Guerrazzi fatto sforzo di contenere in questa parte le sfrenate voglie della demagogia (1), ciò non pertanto a perimere ogni elemento di civile imputazione converrebbe giungere a provare luminosamente che tutti gli atti ostili dei quali si fece autore furono influenzati da una forza tale da impedire il retto uso della ragione e della libertà, almeno riguardo alla esecuzione dei malvagi disegni che inspiravano, e da coartarlo insieme a non abbandonare quella posizione che poteva trascinarlo al delitto, sapendosi come i canoni dirigenti la morale e civile imputabilità delle azioni umane consentano che degli atti operati nella perturbazione dell'animo e per insolito impulso, che astrattamente considerati non sarebbero imputabili, possa taluno rendersene responsabile in quanto lo fosse delle cagioni su cui gli atti stessi si fondano.

Attesochè molto anche concesso alle esigenze dei tempi, e valutato pure il concepito disegno della restaurazione quanto di valutarlo sia dato al confronto dei segni esterni dai quali si farebbe procedere e che se potessero renderlo accettabile potrebbero anche contrariarlo o ridurlo a formula di un tardo pentimento sul quale avessero potuto influire o gli eventi della guerra o le dichiarazioni del Ministro Inglese (2) dirette a far conoscere al Guerrazzi che tosto o tardi S. A. R. il Granduca doveva essere ristorato sul suo Trono, ciò non pertanto presentandosi sempre di grave difficoltà l'espressione di un concetto rispetto al limite fino al quale possa esser data valutazione all'influenza ed al predominio della coazione di fronte agli atti *ostili* da esso operati, ne consegua che un tal giudizio che dee condurre alla coscienza

(1) Processo a c. 69, 767, 2220, 2243. 2418. Sommario a c. 2016, 2203, 2204, 2408. 2510, 2513, 2615, 2761.

(2) Di Lui esame.

della cessazione di ogni dubbio debba tutto rilasciarsi alla discussione del merito laddove è dato meglio svolgere gli oggetti che compongono l'ordine simultaneo dell'unità dell'accusa, meglio approfondire l'elemento intenzionale e morale dell'azione che si obietta, meglio infine esercitare quella critica che dee condurre il Magistrato a dichiarare se i fatti ed i giudizj elementari abbiano compita o no la ipotesi della Legge.

Attesochè un tal concetto poi debba ricevere il suo sviluppo in mezzo alle molte incertezze e alle ambiguità che potrebbero nascere dal vedere il Guerrazzi da un lato precipitare a suo dire colla corrente allorchè si commettevano le militari spedizioni ad esercitare violenza alla persona del Principe, quando per modi pubblici e privati tentavasi screditarne la fama, e il di della restaurazione si sarebbe voluto colle armi disperdere il popolo che la compiva; e dall'altro lato a questa corrente non meno tumultuosa energicamente resistere, allorchè trattavasi di opporsi alla proclamazione della Repubblica ed alla fusione con Roma, e ciò tanto più perchè col qualificare il Guerrazzi gli atti *ostili*, che pur sono atti della sua vita pubblica, senza *nesso logico, e senza fine politico* (1) non verrebbe per modo assoluto ad escludere la idea giuridica che potessero essere stati influenzati dal dolo che come cagione morale di cose tutte materiali e soggette alle Leggi del moto non può non rappresentare la realtà di un progetto immaginato, di una volizione precedente.

Attesochè a statuire le norme direttive del criterio giuridico per la valutazione delle prove rispetto ai Ministri chiamati al Potere dal Governo Provvisorio e nei rapporti della loro responsabilità giovi premettere alcune osservazioni che più direttamente il diritto costituzionale anzi che il fatto interessano.

Attesochè la *responsabilità* ministeriale per li scrittori i più insigni ed i più moderni sia il *correlativo obbligato, la condizione indispensabile* della *irresponsabilità* reale in ogni Monarchia Costituzionale.

« Discours de Monsieur *Barthe* à la Chambre de Pairs » Mo-
» niteur universel vendredi 8 avril 1836 « De même que la in-
» violabilité du Monarque est un Principe perpetuel absolu, de
» même aussi il faut que la responsabilité ministerielle accom-
» pagne tous les Acts de l'Autorité Royale — Hello du Regime
» Constitutionnel, Chap. 2, des Ministres — à peine l'Art. 12 de la
» Charte a-t-il dit », la personne du Roi est inviolable et sacrée
» qu'il se hâte d'ajouter. Les Ministres sont responsables, comme
» si la première de ces propositions appellait aussitôt la seconde,

(1) Memoria defensionale rimessa in Camera di Consiglio.

» comme si l'une sans l'autre n'eut presenti qu'une moitié de la » pensée constitutionelle que celle ci ne ce completat que par » leur soudure » la responsabilitè des Ministres est donc le cor- » relatif inevitable de la inviolabilité du Prince.

« *Berrait Saint-prix*, Commentaire sur la charte constitutionelle, » P. 95 « la responsabilité Ministerielle est aux termes même de » la constitution le correlatif obligè, la condition necessaire de » l'irresponsabilité royale ».

« *Benjamin Constant*, Cours de politique constitutionelle, Chap. » de la responsabilité des ministres.

« La responsabilité des Ministres est la condition indispensable » de toute Monarquie constitutionelle jamai le Roi agit en son » propre nom, c'est de là que resulte son inviolabilité ».

Attesochè nelle dette Monarchie la responsabilità Ministeriale si incorra in tutti gli atti, che si esercitano in qualità di Ministro, di vero e proprio abuso di funzioni ministeriali, ossia nei casi di atti di governo, i quali comunque dalla Legge autorizzati possono compromettere gl' interessi della nazione o riuscir vessatorj ai cittadini senza che nè questi nè quella, per il principio che vi osta della *irresponsabilità* o della inviolabilità, abbiano il diritto di chiederne conto alla corona.

Attesochè per una conseguenza logico giuridica debba tacere il principio di questa responsabilità ministeriale laddove trattasi di atti illegali puramente arbitrarj in rapporto ai quali anche i Ministri divengono privati cittadini.

Attesochè tali proposizioni siano professate con chiarezza e non senza sviluppo dagli scrittori alla materia.

Benjamin Constant.

« La responsabilité porte-t-elle sur les actes illegaux c'est à » dire sur l'usurpation et l'exercice d'une puissance que la loi ne » confère pas ou ne porte-t-elle que sur le mauvais usage de » la puissance que la loi confère et sur les actes que'elle auto- » rise? »

« Si la responsabilité portait sur les actes illegaux il s'ensui- » vrait que tous les delicts privés des Ministrex rentreraient dans » la sphère de la responsabilité . . . . . . . . Mais si la responsa- » bilité ne porte que sur le mauvais usage d'un pouvoir autorisé » par la loi il en resulte que plusieurs des delits que nous con- » siderons en France comme du ressort de la responsabilitè sont » des delits privés pour les quels les Ministres ne doivent pas être » distingués du rest des Citoyens. Pour tout ce qui est hors des » fonctions ministerielles, les Ministres ne sont pas responsables, » mais soumis à la justice ordinaire comme tout autre individu: » or tous les actes illegaux sont hors des fonctions Ministerielles

» ne confèrent qu'un pouvoir legal » così esemplifica la responsabilità.

« L'expression même de responsabilité indique cette distinction.
» Si je confie à un homme la géstion de ma fortune et qu'il
» abuse de ma confiance pour faire des operations evidemment
» contraires à mes volontés et à mes intérets, il en est respon-
» sable; mais si ce même homme force mon contrefort pour
» m'enlever une somme que je ne luis aurais pas confié on ne
» dira pas qu'il est responsable comme mon agent mais il sera
» punissable pour atteint portée a ma proprieté. Dans ce pre-
» mier cas il aurait abusé d'une autorisation legale que je lui
» aurais donnée et la responsabilité s'ensaivrait. Dans la seconde
» hypotése il aurait agit sans autorisation et son delit n'aurait
» rien de comun avec la responsabilité » « *Barthe* . . . . . Les
» actes emanés du Roi dans l'exercice de l'Autorité Royale ne
» sont executoires que sous la responsabilité d'un Ministre, c'est
» a dire que la responsabilité d'un Ministre doit couvrir tous les
» actes emanés du Prince dans l'exercice de l'Autorité Royale.

« *Macarel*, Élémens de droit politique, tit. 3. Le Roi ne peut
» mal faire; sa personne est inviolable et sacrée. Les Ministres
» sont responsables.

» Les Ministres sont donc interposés entre le Roi et la Loi a
» fin de concilier l'inviolabilité de la personne sacrée du Monar-
» que avec ce qu'il doit lui même a l'Autorité des Lois.

» *Gaudillot et Boileux*, Manuel du Droit, tit. 1, Chap. 1.

» La Constitution et la Jurisprudence du conseil d'État ont posé
» ce principe que la garantie appartient non à la personne de
» fonctionnaire mais à ces fonctions; ce qui signifie qu'un cito-
» yen alors même qu'il est au nombre des fonctionnaires publics
» protegé pur la garantie ne peut pas invoquer celle ci pour des
» actes étrangers a l'exercice des ses fonctions tous les citoyens
» étant egaux devant la Loi ».

Attesochè un tal concetto ritenuto nei trattati scientifici e nei parlamenti sia pur quello della Legge fondamentale di Toscana del 13 febbrajo 1848, ognorachè la responsabilità dei Ministri si trova normalmente stabilita ove si parla di Leggi ed Atti di Governo, Art. 16 dello Statuto.

« Le Leggi e gli Atti di Governo non hanno vigore se non sono
» muniti della firma di uno dei Ministri; I Ministri sono respon-
» sabili ».

Attesochè laddove poi la Costituzione abbia nel fatto cessato di esistere non sembri potersi elevar dubbio che non sia luogo a parlare di responsabilità Ministeriale nell'accettazione e nel significato giuridico di questa parola ai termini del diritto costituzio-

nale pei fatti successivi, tostochè sarebbe venuto necessariamente a mancare il fondamento della Legge su cui riposa il principio della *inviolabilità* o *irresponsabilità* della Corona che regna e non governa, ed insieme la ragione della Legge che si somma e si concentra nella *responsabilità Ministeriale* nelle Monarchie Costituzionali.

Attesochè tali cose premesse se potesse dirsi a sufficienza provato che la demagogia si mostrasse assai laboriosa ed assidua nel preparare il rovescio della Monarchia, ed ammesso pure in ipotesi che taluno dei Ministri specialmente nella notte del 7 febbrajo non rimanesse estraneo a tali macchinazioni, non per questo sarebbe da proporre sul loro conto di tema della responsabilità Ministeriale per i fatti anteriori al di 8 febbrajo, niuno dei quali, avesse pure in se stesso il carattere e la indole di atto illegale arbitrario ed anche ostile, sembrerebbe efficace a costituire il vero e proprio abuso di funzioni Ministeriali a mente dei principii del diritto costituzionale superiormente riferiti.

Attesochè a tanta maggior ragione questo rilievo ricorra di fronte alli atti ostili consumati dopo il di 8 febbrajo nella sussistenza di un Governo Provvisorio, tostochè la *responsabilità Ministeriale* non potrebbe esser mai in questo caso il correlativo obbligato e la condizione necessaria della *irresponsabilità e della inviolabilità* del Capo imperante che giammai potrebbe invocarsi dai chiamati a formare quel provvisorio Governo e che sono principalmente incolpati nel delitto di Perduellione.

Attesochè per tutto questo ne consegua che di fronte ai Ministri che servirono in tal qualità sotto il ricordato Governo Provvisorio non sembri proponibile il tema della responsabilità Ministeriale che non ha formula corrispondente avanti i Tribunali ordinarj, ma il tema della responsabilità morale e civile che si stacca dalle regole di ragione e dalle teorie della complicità o correità che può incorrersi da ognuno, sia privato cittadino sia pubblico funzionario, nei delitti comuni e che è spinta come uno degli estremi anelli della catena delli atti criminosi fino al fautore che agevola il godimento, e l'assicuranza degli utili provenienti dal reato principale e coadiuva o il delinquente o il delitto.

Attesochè rispetto all' Avv. Mordini referendosi ai fatti già esposti possano sembrare raccolti sufficienti argomenti per credere che egli cospirasse contro la Monarchia e cooperasse a rovesciarla, perocchè prescindendo dall' animo ostile contro il Governo in modo non equivoco espresso nella superiormente ricordata sua lettera (1) aveva presieduto il circolo nella notte del 7 febbrajo e nella

(1) Sommario a c. 1526.

mattina del dì 8 sotto le Logge dell'Orgagna, e istigato il popolo alla nomina di un Governo Provvisorio vituperando insieme e calunniando il Principe, e mantenendo, allorchè fu Ministro, la rivoluzione con ordinare l'abbassamento delli stemmi ai Consoli e Viceconsoli Toscani, e decretando la Legge Stataria.

Attesochè quanto al Dottor Francesco Costantino Marmocchi non sembri esser luogo a dubitare come esso cooperasse pure al rovescio della Monarchia Costituzionale, ed alla nomina del Governo Provvisorio, che poi lo remunerava chiamandolo al Ministero dell'Interno, con dar mano a sconvolgere la tranquilla e pacifica città di Siena, colà recandosi col Montanelli e Niccolini verosimilmente nello intendimento di togliere al Principe la libertà del voto per la sanzione o rifiuto della Legge sulla Costituente, e con invitare il Da Montazio a prendere l'iniziativa per la nomina di quel Governo nella notte del 7 al circolo di S. Trinita.

Attesochè accreditino questo concetto la spedizione armata che egli ordinava pel Fitto di Cecina, l'aver sanzionato quanto dal Pigli si ordinava, e dal circolo di Grosseto per isolare il Principe e per vietargli ogni corrispondenza, e per intimargli l'abbandono della Toscana con approvazione anche delle relative spese che potevano occorrere per condurre ad esecuzione siffatte misure; la sua adesione alle Leggi Statarie, e tutto quanto egli operò per mantenere la rivoluzione chiedendo nel dì 11 febbrajo al Governatore di Livorno (1) armati ed armi per contenere la reazione che qua erasi sviluppata, e per eccitare la propaganda di questa rivoluzione a quanto ne deduce il Dottor Bonichi.

Attesochè quanto al Dottor Leonardo Romanelli l'Accusa gli abbia dato debito sostanzialmente di aver decretato come Ministro di Giustizia e Grazia le Leggi Statarie del 22 febbrajo e 23 marzo 1849, aventi scopo di sottoporre al giudizio di una Commissione militare chiunque attentasse contro l'ordine ed il Governo in quel tempo stabilito; di aver portato inoltre ad esecuzione la seconda di dette leggi nella spedizione di Puliciano con la veste di Commissario, che se fosse anche a di lui riguardo a considerarsi come fatto obliato per i benigni effetti del Sovrano Decreto dell'Amnistia potrebbe sempre valutarsi nei rapporti dell'animo col quale il Romanelli concorreva alla emanazione di siffatte leggi eccezionali, e di avere infine nella detta occasione manifestati per via di pubbliche declamazioni, sentimenti avversi alla Monarchia (2).

(1) Dispaccio telegrafico di quel giorno.

(2) Processo d'Arezzo deposti del Buonaugurelli, del Busatti, del Berrelli, Grifoni, Balli, Dominici, Pellizzari, Ghezzi, Mariottini e Iani.

Attesochè contro il Dottore Francesco Franchini già Ministro dell'Istruzione Pubblica stia il fatto di aver accettato di rimanere nella stessa qualità sotto il Governo Provvisorio, dal che potrebbero dedursene anche delle presunzioni non favorevoli sul di lui conto, e l'altro di aver firmato, siccome il Romanelli, una delle anzidette Leggi Statarie.

Attesochè di fronte a questi atti che per se stessi manifestanti indole ed animo *ostile* basterebbero a concludere gli estremi di una correità o di una complicità nel delitto di perduellione per le cose avvertite, potrebbe rilevarsi rispetto al Franchini come egli firmasse occasionalmente per il Ministro di Giustizia e Grazia la detta Legge Stataria e manchi negli atti la prova che partecipasse a veruno dei tanti altri fatti criminosi consumati nei tempi infelici di quel Governo Provvisorio; e quanto al Romanelli, che è da moltissimi testimonj superiori ad ogni eccezione elogiata la probità del di lui carattere e de suoi principii, che forse anche ragioni di sicurezza poterono influire sulla pubblicazione delle Leggi Statarie e sulla spedizione militare nelle campagne Aretine, in occasione della quale si sarebbe anche mitemente condotto.

Attesochè malgrado tutto ciò trattandosi di affare sommamente grave ed interessante superiori competenze, il Tribunale tenga opinione che anche quanto ai predetti due Ministri debba l'affare stesso parteciparsi al R. Procurator Generale rilasciando alla Camera delle Accuse il valutare se le preallegate circostanze debbano e possano apprendersi come perimenti o semplicemente attenuanti la imputazione.

Attesochè infine quanto all'incolpato e già Ministro Pietro Augusto Adami sia da ritenere in modo evidente giustificato in processo (1) che egli pei precedenti alla sua vita pubblica fu sempre per educazione straniero non solo all'intrigo ma neppur curioso di cose politiche, ed uomo di candida fede, di sana religione, di ottimi principj morali e civili trovò come privato tutte le delizie della vita, nelle cure affettuose di famiglia, e come commerciante nella solerzia dei proprj e dei paterni interessi. Che nell'ottobre 1848, chiamato dal Principe al Portafoglio della Finanza non di lieto animo, ma dopo aver fatto resistenza quanto era in poter suo s'indusse ad accettarlo nella lusinga e sotto la promessa di esserne al più presto discaricato (2). Che perdurante il suo ufficio rimanendo fuori di ogni ingerenza politica si occupò solo di cose amministrative manifestando nei suoi atti e nei suoi detti non dubbia affezione e reverenza al Principe. Che dopo

(1) Dal 1834 al 1839.

(2) Sommario a c. 1319, a c. 1671; Processo a c. 2109.

l'avvenimento dell'8 febbrajo sul quale versò lacrime di dolore rimase suo malgrado Ministro tra per le calde preghiere di probi e onesti uomini che temevano forse non a torto che la Finanza cadesse nelle mani di qualche tristo, tra per le insinuazioni di Montanelli e Guerrazzi che lo impressionavano del grave timore di veder compromessa la sua casa e la sua famiglia, ed abbandonate all'Anarchia deplorabile che regnava in Livorno; e che infine anche perdurante il Governo Provvisorio manifestava segni non dubbj della stessa sua affezione e devozione al Principe e ne dava prova conservando tutti i funzionarj del passato Ministero, e vigilando perchè non venissero manomesse le suppellettili del R. palazzo (1).

Attesochè di fronte a tutti questi atti che sono improntati di una volontà decisamente contraria a farsi partecipe di una cospirazione o di una azione rivolta a trasformare il Governo ed a distruggere la Monarchia non possa far carico all'Adami per tenerlo correo o complice di perduellione il biglietto a lui scritto dal Mazzoni col quale in sostanza commetteva il versamento di una somma che gli atti successivi manifestarono essere stata impiegata a preparare la violenza al Consiglio, ove si rifletta che il biglietto non esprimeva questo concetto che altronde trova ostacolo quanto all'Adami nelle riferite circostanze palesemente escludenti in lui l'animo ostile alla Monarchia, e si ponga mente alla sorpresa che mostrò nel ricevere quel foglio, alla riduzione sensibile della somma che il Niccolini pretendeva, alla ingenuità con cui chiese al Casanuova consiglio sulla forma con cui doveva essere ordinato il pagamento, e al non aver distrutto lo stesso foglio, che nel tema della sua colpabilità avrebbe potuto un giorno comprometterlo, circostanze tutte pienamente resultanti in Processo (2) e dall'incolpato dedotte a respingere da sè la morale e politica responsabilità di quell'atto.

Attesochè neppure possa in senso di complicità in sì enorme delitto fargli carico l'avere in sostanza cooperato come Ministro di Finanza ai pagamenti per le due spedizioni militari contro il Granduca, giacchè era il Pigli che direttamente traeva dalla Cassa della Dogana di Livorno, e solo a fatti compiti l'Adami regolarizzava tali partite colla Depositeria, dietro una nota del Ministro Marmocchi che tale regolarizzazione a lui richiedeva senza annunziare l'oggetto a cui le spedizioni erano state indirizzate (3).

(1) Processo a c. 1821, a c. 1831, a c. 1833, a c. 1854, a c. 1874, a c. 1850, a c. 1872, a c. 1899, a c. 1831, a c. 1371, a c. 1609.

(2) A c. 1608, a c. 1339, a c. 1885.

(3) Sommario a c. 1921.

Attesochè infine perchè la rassegna dei poteri nella quale egli concorse potesse assumere aspetto di delinquenza farebbe duopo collegarla con un precedente doloso concertato, di che gli atti non somministrano prova, da cui apparisse che quel fatto sebbene nelle sue apparenze legittimo ed incolpabile fosse tuttavia preordinato a facilitare l'esecuzione del delitto che oggi viene ad esso pure rimproverato.

Attesochè sembri per queste premesse potersi ritenere che egli operando in tal guisa credesse di ottemperare alla Legge delle circostanze e non già di commettere un atto criminoso che tale in se stesso non si presenta, nè può avere perciò efficacia a manifestare nell'Adami l'animo di delinquere.

Attesochè in mancanza di un atto qualunque che abbia indole o carattere di ostile e nel concorso di tante favorevoli circostanze un tal animo escludenti reclami giustizia sul di lui conto una interlocutoria pronunzia.

Attesochè l'incolpato Carlo Pigli nominato appena Governatore di Livorno si dasse ad incoraggiare con ogni cura e per ogni modo il partito Repubblicano (1), ed a sconvolgere vieppiù quella sventurata città spingesse le sue parole a tale esagerazione da meritarne fino il rimprovero dal Guerrazzi (2) che qualifica lo stesso Pigli come il più esaltato e il più furente dei demagoghi del tempo.

Attesochè anche dopo li 8 febbrajo comparisse uno dei più attivi esecutori delle spedizioni militari contro il Granduca accelerando con grande ardore i preparamenti ostili a cacciarlo dalla Toscana ed a combattere il tentativo di restaurazione del Generale De Laugier (3).

Attesochè lo stesso Pigli durante anche il Governo Provvisorio si mostrasse sempre caldo sostenitore della Repubblica che fece poi proclamare e festeggiare in Livorno (4).

Attesochè di fronte a tali resultanze che appoggerebbero l'accusa di correità nel delitto di perduellione apparisca congruo di lasciar libero all'affare il corso ulteriore di giustizia.

Attesochè quanto all'Avvocato Lorenzo Guidi-Rontani già Prefetto di Firenze fino dell'ottobre 1848 non abbiano gli atti somministrato il benchè minimo riscontro che nella notte del 7 febbrajo cospirasse cogli agitatori del circolo o conoscesse il crimi-

(1) Sommario a c. 2510.
(2) Dispaccio del 13 novembre 1848.
(3) Sommario a c. 1815, a c. 1817, a c. 2420.
(4) Dispaccio telegrafico del 20 febbraio.

noso progetto della violenza che nel dì 8 si doveva consumare e si consumò al Consiglio Generale.

Attesochè nemmeno alcuna benchè lieve presunzione offrano le processali emergenze per argomentare con fondamento di giustizia che l'incolpato Guidi-Rontani si astenesse dal frenare gli eccessi della fazione demagogica, se ne mostrasse fautore, o in altra guisa operasse da palesarsi avverso alla Monarchia.

Attesochè al contrario il vivissimo desiderio che manifestava per il ritorno del Principe, la richiesta dimissione nel 9 febbrajo dal posto di Prefetto dappoichè si era accorto quanto periglioso fosse il camminare fra gli ostacoli che ad ogni istante si frapponevano per il precipitarsi di eventi che non era dato dirigere o prevenire, la probità del suo carattere, l'esser rimasto al suo posto contro la sua volontà, ma per eccitamento di cittadini onestissimi ed amanti del paese e dell'ordine, ed in specie del Gonfaloniere Peruzzi che avevagli messo innanzi il pericolo che qualche demagogo fosse chiamato a succedergli, l'esporsi come ei fece della persona per salvare dalla plebe furibonda taluni arrestati politici che erano trascinati al pretorio; l'aver fatto atterrare nel piazzale di Candeli gli alberi repubblicani, e torre agli alunni i nastri rossi dagli abiti, dicendo che il Principe sebben lontano doveva sempre considerarsi come il primo e più generoso benefattore del Pio istituto, dopo le quali parole avea soggiunto al Professor Corridi « se anderò in prigione anch'io ei vorrà pazienza »appariscano circostanze pienamente provate negli atti (1) e tali da allontanare ogni idea nel Rontani di animo avverso e molto meno *ostile* alla Monarchia.

Attesochè dopo tali premesse venissero a perdere assai di valore gli argomenti di reità portati a di lui carico dall'Accusa nell'ordine dato al Direttore delle Fabbriche di abbassare nel di 8 febbrajo gli stemmi granducali; e nel ricevere nello stesso giorno mille lire per provvedere ad urgenti bisogni di polizia: infatti se la furia dei faziosi violentemente esigeva l'abbassamento degli stemmi, l'ottemperare in ciò ad un ordine del Governo non può non apprendersi che come l'effetto di un desiderio di evitare i danni alle cose e alle persone, e così animato dalla veduta di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico.

E d'altronde non vi è ombra di prova per tenere il concetto che la somma ricevuta fosse adoprata per suscitare o alimentare disordini e molto meno quelli dolorosissimi che si erano verificati

(1) Sommario a c. 515. Processo a c. 1499, a c. 2368, a c. 2565, a c. 2577, a c. 2575, a c. 2378, a c. 2380, a c. 2386, a c. 2390.

in quel giorno, e che erano stati già negli agitatori ricompensati dai capi del tumulto, nè sarebbe verosimile che volesse abusarne in compre violenze dirette a consolidare o favoreggiare il nuovo ordinamento dalla fazione imposto al paese quando chiedeva il Rontani la immediata sua dimissione da quell' officio.

Attesochè da tali resultanze non sia dato di riguardare come raccolti argomenti sufficienti per non emettere a di lui riguardo una interlocutoria pronunzia.

Attesochè quanto al romano Gio. Battista Niccolini, Dott. Demetrio Ciofi, e Tommaso Cimino, Francesco Dragomanni, Gustavo Modena, Bartolommeo Capecchi, Girolamo Bartolucci, Dott. Vannucci-Adimari, Santi e Filippo fratelli Mori e Alessandro Ciucchi una serie di testimoni dichiarino di aver taluni efficacemente eccitata e taluni anche operata violenza al Consiglio Generale nel dì 8 febbrajo 1849 (1).

Attesochè non possa per questo fatto dubitarsi come tutti fossero spinti al delitto da animo *ostile* considerato lo scopo a cui quella violenza tendeva, oltredichè non manchino negli atti altri riscontri di fronte a taluno dei predetti incolpati dai quali fosse dato chiaramente argomentare la loro avversione al Principe e alla Monarchia.

Attesochè il sergente Capecchi venisse in effetto qualificato con ordine del giorno agitatore di Piazza, il Ciofi, i fratelli Mori ed il Ciucchi favoreggiassero la Repubblica insinuando che le cose non potevano andar bene finchè Leopoldo Secondo non partisse di Toscana, ed in specie il Ciofi che dopo l' allontanamento del Principe, e mentre il paese versava in pericoli scriveva nel Popolano le più atroci ingiurie contro di lui e l' Augusta Famigla, e Consigliere del Prefetto di Siena coadiuvava la consolidazione del Governo Provvisorio; il Vannucci-Adimari fosse tra quelli che nel 18 febbrajo inalzavano in Firenze il così detto albero della libertà e proclamavano la Repubblica, e i tre avventurieri politici Cimino, Modena e Niccolini si mostrassero prima e dopo l' 8 febbrajo i più operosi ed attivi ausiliatori, pubblicamente declamando e scrivendo al rovesciamento delle Monarchie Italiane (2).

Attesochè anche sul conto di questi individui apparisca proponibile di dare all' affare il corso ulteriore di giustizia.

Attesochè quanto ad Antonio Petracchi che salpava da Livorno nella notte dell' 8 al 9 febbrajo capitanando la spedizione armata di

(1) Processo a c. 152, 154, 915, 1639, 701, 1325, 603, 2416, 139, 495, 505, 165, 213, 226, 281, 355, 367, 392, 890, 559, 581, 690, 2059, 444, 591, 1079, 359, 930, 1096, 1122, 1313, 182, 1082, Sommario a c. 304, 605.

(2) Sommario a c. 1624.

Portoferrajo con la missione di cacciarne il Principe, non possa nello stato degli atti valutarglisi la scusa che vorrebbe dedurre dell'ignoranza dello scopo di una tale spedizione, sia che si consideri la inverosimiglianza che come capo della colonna non dovesse conoscere il fine che lo guidava all'Elba del quale altronde erano consapevoli e tennero proposito alcuni degli uomini da lui dipendenti (1), sia che si esamini il rapporto del Pigli al Governo Provvisorio, dal quale si rileva che il Petracchi conosceva il segreto di questa spedizione, sia in fine che pongasi mente all'avversione dell'incolpato per la Monarchia (2) resultante dal tenore dei seguenti dispacci.

« Guerrazzi

« Qui corre voce che il Principe con cinquemila Piemontesi sia » a Massa. Ho sospesa la partenza — come mi debbo regolare? debbo » andare avanti o fare un'altra rotta? ho cuore di bruciare tutta » la Toscana. — Coraggio, avanti risposta subito.

« Pigli

« Sono a Viareggio — mandate qua subito il Giglio; Laugier » ha rotto i ponti — mandatemelo subito se nò non posso passare » — io vado avanti — P. S. Oggi alzerò qui l'albero della libertà; » — Viva la Repubblica ».

Attesochè l'incolpato Roberto Roberti detto Ciccio che cospirava avanti l'8 febbrajo contro la Monarchia (3) prendesse parte attiva come Capitano della Municipale nelle spedizioni contro il Principe, dell'Elba e di Porto S. Stefano (4). Per lo che tanto esso, quanto il Petracchi non possono in questo stadio preparatorio esser dimessi dall'Accusa di complicità nel delitto di Perduellione.

Attesochè l'Avv. Giuseppe Dami Segretario del circolo fiorentino divenuto anche prima dell'8 febbrajo fazioso e repubblicano sia additato come uno dei più caldi agitatori di quel Collegio (5) e si sostenga avere con istigazioni e provvedimenti rivoluzionarj cooperato allo sconvolgimento di Siena avverso al Granduca (6).

Attesochè comunque il dì 8 febbrajo non si trovasse in Firenze a commettere la violenza operata in quel giorno dal circolo, potrebbero le processali emergenze far dubitare che esso si adoperasse per altre vie alla riuscita della rivoluzione della quale pigliava il circolo la iniziativa, e che in quel giorno sciente di ciò

(1) Sommario a c. 1724.
(2) Dispacci del 18 e 22 febbrajo 1849. Processo a c. 697.
(3) Processo a c. 600.
(4) Processo a c. 1732, a c. 2339, a c. 2130.
(5) Processo a c. 2104, 2387. Sommario a c. 519, 371, 374.
(6) Sommario a c. 1102, 1103.

che doveva accadere in Firenze (1) si recasse in Pistoja a portare un dispaccio del Guerrazzi che destituiva il Prefetto Rosselmini.

Attesochè dalla seguente lettera scritta al romano Niccolini potrebbe apparire ei percorresse la provincia con lo scopo criminoso di eccitarla e sovvertirla contro la Monarchia.

« A. C.

» All'Incisa tutto va bene. — Il popolo ha gridato ripetutamente.
» Viva il Governo Prvvisorio, morte a Leopoldo Secondo.

» Vo a Figline perchè vi si teme una reazione per opera dei
» Lambruschiniani. — Fa' aver d'occhio i contorni del palazzo
» Capponi e Martelli e la spezieria Pieri. — Dall'Incisa 7 di sera
» dell'11 febbrajo 1849 ».

Attesochè durante il Governo Provvisorio accettasse ed esercitasse l'ufficio di membro della commissione militare per il Compartimento di Arezzo (2) e proponesse di ringraziare ed incoraggire a proseguire nella buona via il circolo di Lucignano che scriveva « di avere finalmente indotto ( a proposizione di un emissario
» del circolo fiorentino) il popolo di quella terra ad abbattere
» gli stemmi della Casa di Lorena in mezzo agli applausi ed ai
» fervidissimi voti di non più servire alle aborrite insegne dei ti-
» ranni (3) ».

Attesochè in tale stato di resultanze e trattandosi di affare interessante le superiori competenze, il Tribunale opinava di lasciare anche rispetto al Dami libero il corso al procedimento ulteriore di giustizia.

Attesochè l'incolpato Antonio Pantanelli segretario del circolo popolare di Siena figuri anch'esso avanti e dopo il dì 8 febbrajo come uno dei faziosi che cooperarono efficacemente al rovesciamento dell'ordine pubblico per aver presa parte a suscitare gli sconvolgimenti di quella città, qualificando infami le dimostrazioni di affetto al Principe, chiedendo provvedimento per sventare le da esso chiamate mene reazionarie del pretume, dei nobili e degl'impiegati (4), con dare anche sviluppo alla rivoluzione ed ai mezzi per assicurarne i resultati, come fa fede la lettera che si trascrive (5).

« Oggi si sono abbassate le armi Granducali, si è fatto prestare
» il giuramento alle truppe ma esse moltissime gridando « no no »
« hanno suscitato molto mal'umore nel popolo esagerando ancora

(1) Sommario a 1131, 1132, 2320.
(2) Monitore.
(3) Sommario a c. 403, 412, tergo.
(4) Sommario a c. 351, 1187, 1191, 1199.
(5) Sommario a c. 386.

« i fatti, ed i codini hanno tentato mostrare il capo — sono stati « i soldati ritirati dalle porte con la sostituzione della Civica, « ma più che tutto lo scandalo è venuto dalla cavalleria che ha « sempre mostrato anche avanti uno spirito cattivo. — Si teme « una reazione dei lavoranti alla strada. — Si grida da alcuno « dei soliti del popolaccio « Viva Leopoldo Secondo » — Sono « stati presi energici provvedimenti. Si batterà la generale alla « occasione ».

Attesochè nel febbrajo e nel marzo come resulta per le dichiarazioni di molti testimoni, andasse ovunque il detto Pantanelli a preparare la proclamazione della Repubblica vituperando e calunniando il Principe ed invitando il popolo all'aborrimento della Monarchia (1) cosicchè sembrino pure sul di lui contò raccolti sufficienti argomenti per procedere oltre in causa.

Attesochè sebbene l'altro incolpato Enrico Pantanelli possa credersi avverso al Principe ed alla Monarchia, pure non offra il processo prova di alcun atto vero e proprio di partecipazione al delitto e debba conseguentemente dimettersi dalla procedura.

Attesochè quanto ad Ermenegildo Potenti che l'Accusa sosterrebbe correo o complice della violenza esercitata al consiglio nel di 8 febbrajo possa dirsi esserne abbastanza discaricato escludendo gli atti che egli assistesse alla riunione preparatoria del circolo, e che si portasse sotto le Logge dell' Orgagna (2) e giustificando altronde che stavasene tranquillo nella tribuna dei Giornalisti al momento della invasione (3) e che i discorsi da lui fatti nell'emiciclo erano diretti a calmare piuttostochè ad alimentare il tumulto (4).

Attesochè rispetto all' incolpato Emilio Torelli possa dirsi piuttosto escluso che provato in lui l' animo *ostile* al Principe ed alla Monarchia, e che comunque amante di novità politiche prendesse parte ad alcuno degli atti criminosi che informano il delitto di Lesa Maestà.

Attesochè resulti anzi che sovente i suoi discorsi furono reverenti al Principe e che in diverse occasioni si adoperò a salvare dalle mani dei faziosi oggetti di Regia proprietà (5), ed apparisca perciò atto di giustizia il procedere tanto a di lui riguardo che dell' incolpato Potenti con interlocutoria pronunzia.

Attesochè rispetto agl'incolpati Cammillo Barni, Leopoldo Fran-

(1) Sommario a c. 1207, 1210, 1214, 1221, 1225, 1226, 1231.

(2) Processo a c. 572, 755.

(3) Processo a c. 896, 2587.

(4) Monitore del 9 febbrajo 1849. Processo a c. 815, 1711.

(5) Processo a c. 1097, 1053. Documenti a c. 91, 951, 962, 977.

colini, Atto Vannucci, Gio. Battista Cioni-Fortuna, Napoleone Giotti, Avv. Secondiano Vannucci-Adimari, Angelo Pitturelli, Goffredo Angelotti, Dott. Girolamo Cioni, Dott. Flaminio Lolli, Luigi Muzzi, Prof. Giuseppe Vannini, Luigi Barbanera, Avvocato Torquato Menichelli e Giuseppe Laschi, niuna prova emerga dagli atti per ritenerli correi o complici del delitto di perduellione.

Attesochè infine Enrico Montazio, direttore politico e scrittore del Popolano, sia incolpato di aver provocata la ribellione contro il Principe ed il rovesciamento dell'ordine Monarchico Costituzionale di Toscana coi suoi scritti a stampa pubblicati nel gennaio e febbraio 1849, ed in specie con quelli portanti il titolo « Repubblicani e Camaleonti » — « Armi, pane e istruzione » — « Osservazioni amichevoli al Governo Provvisorio Toscano ».
« Salviamo la patria ».
« Repubblicani o Tedeschi ».
« La notte del 21 febbraio «.
« All'Erta (1) », coi quali in sostanza professava il principio che la Repubblica esser dovea il supremo de' pensieri, si proponeva di combattere la mostruosa unione del principato colla libertà, gettava diffidenze sulla permanenza del Granduca in Siena, e sosteneva con minacce allo stesso Principe le popolari improntitudini, lo diffamava atrocemente, chiedeva l'armamento della plebe a sostenere la rivoluzione, ed infiammava il popolo a proclamare la Repubblica ed a cacciare il Principe da S. Stefano.

Attesochè se questi fatti potessero considerarsi valevoli a costituire provocazione e istigazione al delitto di perduellione che fu consumato e continuato non sarebbe luogo a porre in dubbio che il Valtancoli da Montazio dovesse rispondere di complicità nel delitto medesimo a quanto ne insegnano gli scrittori alla materia: *Chavau, Tom. 1, pag. 287, Bruxelles*, 1837; e per il litterale disposto dell'Art. 20 della Legge del 17 maggio 1848.

Attesochè in senso defensionale abbia invocato il Da Montazio la dichiarazione della intervenuta prescrizione a mente della ricordata Legge.

Attesochè se piacesse dire che la Legge del 17 maggio 1848, come provvide alle discipline proprie del modo di pubblicazione per mezzo della stampa, così vollero sottoposti ad un nuovo e speciale ordine di penalità più mite del preesistente i delitti in detta Legge enumerati e che sebbene per qualunque mezzo commessi fossero già punibili pel Gius penale Toscano, tuttociò non

(1) Giornale il Popolano, N° 203, 227, 231, 233, 236, 239, 241, 242, 243.

sembrerebbe remuovere ogni dubbio perchè nel caso in esame fosse adottato come la difesa sostiene quel medesimo criterio che fu speso nel considerare agli effetti penali compreso nella censura della Legge medesima sulla stampa il delitto di *empietà* di che veniva al Montazio dato debito e che fu dichiarato prescritto.

E vaglia il vero. — L'Art. 20, della Legge sulla stampa del 17 maggio 1848, così si esprime: « Chiunque valendosi del mezzo » della stampa abbia direttamente provocato o istigato a commet» tere un qualche delitto, ognorachè questo sia stato effettiva» mente commesso è considerato e punito come ne fosse com» plice ».

Ora se il delitto altro non è che la violazione di una Legge politica *munita di sanzione penale* propriamente detta; se la provocazione e istigazione col mezzo della stampa a commettere un qualche delitto ognorachè questo sia stato commesso induce complicità nel delitto stesso e se per questa complicità non si determina sanzione penale della Legge sulla stampa apparisce di evidenza intuitiva che una tale azione non è elevata a delitto vero e proprio di stampa, ma considerata piuttosto come un delitto comune, e così soggetto alle regole di procedura ed alle sanzioni nascenti dal Gius penale preesistenti alla Legge sulla stampa.

Attesochè dopo tali premesse, e valutato quel grave dubbio che i fatti potrebbero lasciare sulle conseguenze giuridiche da dedursene apparisca congruo anche rispetto al Da Montazio il dar luogo all'ulteriore procedimento di giustizia.

Attesochè pensando alle eccezioni di competenza abbia il Guerrazzi reclamato il privilegio del Foro di che all'Art. 62, del 15 febbrajo 1848, che è così concepito: « il diritto di accusare i » Ministri appartiene al Consiglio generale, quello di giudicarli » al Senato. — Una Legge determinerà i casi della responsabilità » dei Ministri, le pene, le forme dell'Accusa, e del Giudizio ».

Attesochè questa pregiudiciale eccezione potrebbe sembrare di accoglienza non meritevole sia che si consideri la indole degli atti criminosi, sia che si apprezzino le regole di diritto costituzionale superiormente discorse, e che porterebbero a ritenere il criterio fissato nell'Art. 16 dello Statuto sui casi di responsabilità Ministeriale per cui fu creato il privilegio del Foro, che altri sembra essere non possono che quelli di abuso di funzioni ministeriali propriamente detto e così di Leggi ed Atti di Governo, pei quali non sia dato per il principio della *inviolabilità,* chieder conto alla Corona, e che versando sopra eminenti interessi nazionali comanda la Legge, persuade la ragione che debbono essere giudicati dai grandi corpi deliberanti, nei quali sta la rap-

presentanza della nazione, e che meglio di ogni altra Autorità possono conoscere se per quelli atti la nazione medesima sia rimasta esposta o danneggiata.

Attesochè per tutte le premesse (le quali riassunte porterebbero a concludere che il privilegio del Foro è dato alle *funzioni* e non alle *persone* dei Ministri) a rigettare la proposta eccezione potrebbe nel senso dell'Accusa infatti obiettarsi che gli atti operati dal Guerrazzi non fossero che azioni di un privato cittadino che rifiutando la qualità di Ministro e rompendo ogni rapporto colla Corona profittasse della violenza di una rivoluzione per esercitare un potere che punto gli derivava dalla Costituzione del paese; che molto meno per i fatti posteriori al dì 8 febbrajo che esauriscono gli estremi della perduellione potrebbe invocare una qualità di cui egli dichiarò ed intese spogliarsi in detto giorno deponendola nel seno dell'Assemblea, e che fosse per ogni modo a dubitare non potersi elevare a Corte di Giustizia la Camera dei Senatori ed invocare così il privilegio del Foro, tostochè manca tuttora la condizione della sua attuazioné nella Legge riservata dallo Statuto, e determinante i casi di responsabilità ministeriale, le forme del giudizio e della penalità: se non volesse anche ammettersi che potesse pur fare ostacolo ad accogliere quella eccezione la non annunziata cessazione per atto officiale dei poteri eccezionali, la non verificatasi convocazione delle Assemblee in coerenza dello Statuto fondamentale che dalla rivoluzione era stato distrutto, e così la non avvenuta completa restaurazione di *fatto* del Principato Costituzionale.

Attesochè per ogni modo l'affare del quale si tratta interessando, quando debba risolversi come sembrerebbe con le forme e con le regole dei giudizj ordinarj le competenze della Regia Corte non può il Tribunale limitarsi a decretare quanto alla proposta questione se non che la propria incompetenza.

Attesochè lo stesso Guerrazzi siasi in fine fatto a sostenere la illegalità del mandato di arresto che nella sua qualità di *Deputato* non avrebbe contro di lui potuto lanciarsi se non previo l'assenso dell'Assemblea, e ciò in ordine all'Art. 35 dello Statuto fondamentale che così si esprime. « ivi » Nessuno dei membri » delle due Assemblee può essere arrestato o tradotto in giu- » dizio criminale durante la sessione se non previo l'assenso del- » l'Assemblea di cui fa parte. — Si eccettua il caso di delitto fla- » grante ».

Attesochè la eccezione contro questa parte della istruzione dedotta dal predetto Guerrazzi comunque astrattamente considerata trovar possa sostegno nella Legge, pure a farla apparire non bene fondata nel caso concreto sembrerebbero di qualche valuta-

zione meritevoli i seguenti reflessi, cioè, che all'epoca del di lui arresto non si trovavano in azione le Assemblee conformemente allo Statuto per essere state abolite dallo stesso Guerrazzi che ne reclamerebbe oggi le prerogative; che il delitto di perduellione essendo di fatto permanente e non di fatto transuente potrebbe sostenersi che egli trovavasi all'epoca del mandato di cattura in delitto sempre flagrante e tale conseguentemente da autorizzare quella misura e la di lui traduzione quando sia di giustizia al Giudizio criminale, anche indipendentemente dall'assenso dell'Assemblea ai termini del ricordato Statuto fondamentale. E che infine anche per i principii del Diritto Costituzionale *l'arresto arbitrario* di un Ministro non può illegittimare la di lui persecuzione in giustizia nel delitto di alto tradimento. « *Gan-* » *dillot et Boileux, Manuel de Droit, p.* 51. Une arresta» tion *arbitraire* ne peut motiver une poursuite contre un » Ministre qu'autant qu'elle costitue le crime de concussion, *trahi-* » *son* ou de prévarication ».

Per questi motivi

Dice essersi raccolti sufficienti argomenti perchè sia dato all'affare il corso ulteriore contro

1. Francesco-Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Francesco Franchini
6. Leonardo Romanelli
7. Antonio Mordini
8. Carlo Pigli
9. Giuseppe Dami
10. Gio. Battista Niccolini
11. Demetrio Ciofi
12. Gustavo Modena
13. Tommaso Cimino
14. Santi Mori
15. Filippo Mori
16. Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti
17. Bartolommeo Capecchi
18. Girolamo Bartolucci
19. Valente Vannucci-Adimari
20. Francesco Gherardi-Dragomanni
21. Roberto Roberti detto Ciccio
22. Antonio Petracchi
23. Antonio Pantanelli, ed

24. Enrico Valtancoli Da Montazio, per delitto di Lesa Maestà.

Dichiara la propria incopetenza a conoscere e deciderne; ed ordina la partecipazione del presente affare al Regio Procurator Generale a forma della Legge.

Dichiara pure non esser luogo a proceder oltre contro

1. Pietro Augusto Dami
2. Lorenzo Guidi-Rontani
3. Goffredo Angelotti
4. Ermenegildo Potenti
5. Emilio Torelli
6. Enrico Pantanelli
7. Torquato Menichelli
8. Cammillo Barni
9. Leopoldo Francolini
10. Atto Vannucci
11. Napoleone Giotti
12. Secondiano Vannucci-Adimari
13. Angiolo Pitturelli
14. Girolamo Cioni
15. Gaspero Laschi
16. Flaminio Lolli
17. Luigi Muzzi
18. Giuseppe Vannini
19. Luigi Barbanera, e
20. Gio. Battista Cioni-Fortuna

Ed ordina infine a riguardo di

1. Pietro Augusto Adami
2. Lorenzo Guidi-Rontani
3. Ermenegildo Potenti
4. Emilio Torelli, ed
5. Enrico Pantanelli la loro scarcerazione per dependenza dell' attual Procedura.

Così deciso in Camera di Consiglio, questo dì dieci giugno 1850.

G. MARRUCCHI.
P. CIACCHERI
P. BAMBAGINI.
U. FARULLI, *Coad.*

# REQUISITORIA

## PER LA CAMERA DELLE ACCUSE

# IL REGIO PROCURATORE GENERALE

ALLA

## CORTE REGIA DI FIRENZE

*Vista la istruzione regolare comunicata dal Tribunale di Prima Istanza di Firenze*

CONTRO

1. Francesco-Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Leonardo Romanelli
6. Francesco Franchini
7. Antonio Mordini
8. Carlo Pigli
9. Giuseppe Dami
10. Gio. Battista Niccolini o Nocciolini
11. Demetrio Ciofi
12. Gustavo Modena
13. Tommaso Cimino
14. Santi Mori
15. Filippo Mori
16. Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti
17. Bartolommeo Capecchi
18. Girolamo Bartolucci
19. Valente Vannucci-Adimari
20. Francesco Gherardi-Dragomanni
21. Roberto Roberti detto Ciccio
22. Antonio Petracchi
23. Enrico Montazio, ed
24. Antonio Pantanelli tutti ritenuti in stato di prevenzione per delitto di Lesa Maestà dal *Decreto* della Camera di Consiglio di detto Tribunale de' 10 giugno 1850, debitamente notificato così ai sette presenti e carcerati

Guerrazzi<br>
Romanelli<br>
Dami<br>
Capecchi

Petracchi
Montazio, e
Pantanelli, come agli altri tutti contumaci.

Attesochè molte circostanze antecedenti, concomitanti, e susseguenti la notte del 7 all'8, e la mattina dell'8 febbrajo 1849 autorizzano a ritenere che a quanto venne allora preparato con destrezza ed operato con audacia e violenza da parecchi membri del circolo popolare in Firenze per l'effetto di surrogare al Granduca un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi, Montanelli, e Mazzoni, non rimanessero estranei nè questi, nè gli altri individui del Ministero Granducale di quel tempo non dimessi dalla camera di Consiglio, ma vi partecipassero invece mediante complicità positiva o negativa.

Attesochè il Governo Provvisorio, anzichè attenersi a supplire alla momentanea sospensione dei rapporti col Principe, che si era allontanato da Siena, non dalla Toscana; ed anzichè ad amministrare, finchè questi non si rannodavano, lo stato nella forma politica in cui l'ebbe, profittò della occasione per proseguire con ardore e dilatare quanto più seppe e potè l'opera sovversiva e destruttiva della sovranità del Granduca (siccome portava il mandato, non delle Assemblee, ma dei faziosi di piazza preferibilmente accettato dai Triumviri al cospetto del Senato) adibì tosto ogni mezzo per iscreditarlo; per farne apprendere l'allontanamento come fuga e abbandono; per predicarlo traditore, senza fede e decaduto; per torlo affatto dalla mente, dal cuore, e dalla affezione dei sudditi e della milizia; ordinò più e diverse spedizioni armate contro la sacra di lui Persona onde costringerlo ad esulare dalla Toscana; fece testa a chi era da esso incaricato di comandare la truppa regolare per ricondurvelo; abolì il Consiglio generale e il Senato, parti essenziali del sistema di rappresentanza costituzionale, non che condizioni, e garanzie ad un tempo del concesso Statuto, per sostituirvi una sola Assemblea di rappresentanti del Popolo eletti con suffragio universale diretto; ed avviò con ogni sforzo il paese per la via della *Costituente Italiana* abbenchè riprovata col *veto* il più formale e solenne del Granduca medesimo, alla di cui Sovranità, non menochè a quella degli altri Principi d'Italia, apertamente attentava.

Attesochè quel Governo non solamente decretò che la Costituente Italiana avrebbe stabilito la forma del Governo della Toscana come parte d'Italia (Atto del 10 febbraio nel Monitore N° 40, 2°); e non solo provvide ad un sistema apposito di elezioni onde affrettare l'unione della Italia Centrale con l'invio a Roma di N° 37 Deputati (Atto del 14 febbraio nel Monitore N° 44); ma ordinò eziandio che la stessa Assemblea Toscana fosse inve-

stita del potere costituente anche all'effetto di decretare « SE e *con quali condizioni lo Stato Toscano doveva unirsi con Roma* » (Atto del 6 marzo nel Monitore N° 62); ciò che comprometteva ad un tempo e la sovranità del Granduca, e il Principato Costituzionale, e l'esistenza stessa del Granducato, tanto più se si ha riguardo alle generali e troppo pronunziate tendenze, al ristabilimento degli animi, all'andamento, ed ai resultati delle elezioni; di che largo saggio diede l'Assemblea quando vi fu proposta, e virilmente sostenuta la formale proclamazione della Repubblica (già esaltata nei circoli, nei giornali, per le piazze e pe' trivj anche con l'erezione degli alberi, e dal governo stesso più volte designata a fine delle sue mire) e la immediata unione o fusione della Toscana con Roma (Monit., N° 92).

Attesochè non sia dubbio che il delitto di Lesa Maestà si ponga in essere tanto con l'uso di atti ostili contro la inviolabile Persona del Principe, sia per renderli impossibile l'esercizio della sovranità, sia per obbligarlo ad allontanarsi dallo stato ed a non farvi ritorno, quanto con attentare alla esistenza ed integrità dello stato medesimo, alla forma dello stabilito Governo, ed allo Statuto o Carta Costituzionale nei paesi che l'hanno o convenuta o spontaneamente concessa.

Attesochè per l'ordinamento dei fatti risultanti dagli atti e dai documenti del processo, e per l'ulteriore sviluppo dei rilievi di dritto, che ne emergono, possono bastare la elaborata Requisitoria del Regio Procuratore, e il conforme Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza sovrallegato.

Attesochè sta in fatto avere ripetutamente detto il Montazio a c. 2395 e a c. 2397, che era stata intenzione del Marmocchi, secondo che seppe dal Niccolini nella notte del 7 all'8 febbraio, di far prendere al circolo del popolo (di cui esso Montazio era allora segretario) la iniziativa della domanda di un Governo Provvisorio; cosicchè è veramente incorso in equivoco (irrilevante però) il Decreto di Camera di Consiglio laddove ha dichiarato (e se ne duole Montazio in apposita Memoria) « ivi » « sia per le dichiarazioni del Montazio, che di commissione di » Montanelli e Marmocchi avrebbe dovuto prendere al circolo la » iniziativa della rivoluzione ».

Attesochè non potere il Montazio stesso profittare della prescrizione invocata nella Memoria defensionale dal di lui padre (astrazion fatta da ciò che riguarda la sua irregolarità) ben si rileva dall'Art. 20 della Legge del 17 maggio 1848, e dallo stesso Decreto della Corte Suprema di Cassazione de' 4 giugno 1850, che eccettua il caso in cui l'abuso della stampa sia mezzo di complicità in altro delitto.

Attesochè le Memorie di difesa inviate dal Capecchi, e dall'Avv. Scappucci nell'interesse del Franchini nulla aggiungono ai loro costituti, o almeno non offrono punti o rilievi meritevoli di più speciale confutazione.

Attesochè quanto all'imputato Dami non siasi mancato di contestarli che dopo la proclamazione del Governo Provvisorio agì come socio operoso del circolo politico nella veduta di favorire e sostenere questo, e di avversare il Principe: e la presentazione al Consiglio Generale di un suo indirizzo, col quale *quasi minacciosamente* chiedevasi il sollecito invio di Deputati alla Costituente Italiana; e l'accettazione ed esercizio della qualità di membro della Commissione militare per il Compartimento Aretino; e la proposta di ringraziamento al circolo di Lucignano che aveva annunziato l'abbassamento degli stemmi della casa di Lorena fra gli applausi ed i voti di non più servire alle aborrite insegne dei tiranni, sono fatti emergenti da documenti, dei quali si ha modo più che equipollente di contestazione al Dami stesso nel testo del notificatogli decreto di Camera di Consiglio — sicchè non sembra necessario di ritardare il corso all'affare rinviandolo al Giudice Istruttore per l'indicata contestazione; tanto più che potrebbe questa farsi anche in giudizio pubblico, sol che li rimanesse campo di difendersi e giustificarsi.

Attesochè il Pantanelli, che pur conviene di avere sostenuto e difeso la Costituente Italiana anche dopo che il Principe l'ebbe proscritta, non può rilevarsi dall'addebito di complicità nè per avere agito di commissione del circolo, cui apparteneva; nè per preteso *difetto di concorrenza* (come egli si esprime) *diretta o indiretta, mediata, o immediata all'atto criminoso,* tutte le volte che gli addebiti rimproveratigli pongono in essere appunto una correità di fatto che si contrae a misura del loro svilupparsi; nè mancano poi prove documentali di sua relazione criminosa col circolo di Firenze, organo agitatore nel senso ostile al Principato. E delle frasi irreverenti o eccitanti all'odio e al disprezzo della Sovranità vuolsi fargli rimprovero non già come di defezione separata, e di per se stante, ma sibbene come di fatto costituente insieme cogli altri il delitto vero e proprio di Lesa Maestà; cosicchè non è a lui dato di profittare nè del Sovrano Decreto de' 25 luglio 1849, nè della successiva Amnistia de' 21 novembre dello stesso anno, dalla quale restò nominatamente escluso (*V. Monit. Tosc. N° 299, ult. Colon.*).

Attesochè il fatto che intenderebbe provare il Romanelli coll'esame dei testimoni Peruzzi e Zannetti, posto pure che rimanesse provato, non lo rileverebbe abbastanza dagli addebiti che lo investono; come non mi sembra che riesca all'uopo stesso sufficiente

la lettera, che or produce, diretta al Professor Francesco Tonietti con la data de' 17 febbrajo 1849, e marcata dei timbri postali di Firenze, e di Arezzo; potendo stare che allora si esprimesse in modo da non volere accreditare degli agitatori per la fusione con Roma e per la così detta Sovranità popolare, e che di poi predicasse ed operasse nel modo e nel senso attestato da parecchi fidefacienti, abbenchè non ammesso da qualcuno de' suoi compagni e coagenti di spedizione.

Attesochè le questioni pregiudiciali elevate dal Guerrazzi, ond'essere sottratto alla competenza dei Tribunali ordinarj e rinviato al giudizio delle Assemblee, cadono di fronte agli argomenti sviluppati nella requisitoria e decreto sullodati, ai quali è da aggiungerne altro potentissimo e perentorio nascente dal Sovrano Decreto de' 21 settembre andante, che scioglie il Consiglio Generale, cui spetterebbe di pronunziare sull'Accusa (decreto applicabile anche ai casi pendenti comecchè interessi il rito e l'esercizio della giurisdizione penale). *Concorda la. Decis. della Suprema Corte di Giustizia di Napoli de' 13 Marzo 1850, in affare Nisco, Poerio, ed altri, sulla terza Questione* (*a c.* 184).

Attesochè molto meno potrebbe trarre profitto il Guerrazzi medesimo dalla qualità che ebbe di deputato, e che lo rendeva durante la sessione intangibile senza il previo assenso dell'Assemblea: e perchè è eccettuata dalla stessa lettera dello Statuto (Art. 35), il caso del flagrante delitto; e perchè la sessione non proseguendo di fatto quando venne arrestato, mancava la causa di esenzione dalla quale è animato il provvedimento; e perchè cessata oggimai anche in lui la qualità di deputato, anche l'arresto indebito (se tale fosse stato, lo che non concedesi) rimarrebbe sanato, niun vizio ne contrarrebbe la procedura, nè occorrerebbe perciò soprassedervi, o deviarne, o regolarizzarla (*Ved. la cit. Decisione della Suprema Corte di Giustizia di Napoli*).

Per questi e per gli altri motivi oralmente sviluppati.

Visto l'Art. 9 della Legge de' 30 novembre 1795.

Richiede che piccia alla Camera delle Accuse di decretare che i sunnominati ventiquattro prevenuti siano posti in stato di accusa per delitto di Lesa Mastà.

Fatto li 27 settembre 1850.

A. BICCHIERAI R. Proc. Gen.

## IL REGIO PROCURATORE GENERALE

### ALLA CORTE REGIA DI FIRENZE

Riproposta la causa alla camera delle Accuse (attesa l'avvenuta variazione di uno dei Giudici che la componevano), per le ragioni sopraespresse, e per le altre oralmente sviluppate, persevera nelle conclusioni prese colla precedente requisitoria de' 27 settembre prossimo passato, nonostante la insistenza per parte dell'imputato Guerrazzi nelle questioni pregiudiciali, articolata nella istanza defensionale esibita li 7 ottobre corrente, e nonostante i documenti (alcuni già esistenti in processo) con essa prodotti, non che le cose diffusamente discorse nella memoria a difesa contemporaneamente depositata, le quali non cambiano lo stato dei fatti resultanti dagli atti e dai Documenti del Processo, e non provano (bene e convenientemente apprezzate) quella assoluta e suprema necessità di agire proveniente da gravi, speciali, ed inevitabili coazioni, al di cui appoggio si vorrebbe eliminata ogni morale e civile imputabilità di azioni che offrono indubitatamente i caratteri criminosi.

Fatto li 11 Ottobre 1850.

A. BICCHIERAI R. Proc. Gener.

# DECRETO

## DELLA CORTE REGIA DI FIRENZE

### CAMERA DELLE ACCUSE

# LA CORTE REGIA DI FIRENZE

## CAMERA DELLE ACCUSE

*Visto il Processo iniziato nella Direzione degli Atti Criminali di Firenze, e proseguito nell' Uffizio d'Istruzione del Tribunale di Prima Istanza di questa Città.*

CONTRO

1. Francesco-Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Leonardo Romanelli
6. Francesco Franchini
7. Antonio Mordini
8. Carlo Pigli
9. Giuseppe Dami
10. Giovan Battista Niccolini o Nocciolini
11. Demetrio Ciofi
12. Gustavo Modena
13. Tommaso Cimino
14. Santi Mori
15. Filippo Mori
16. Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti
17. Bartolommeo Capecchi
18. Girolamo Bartolucci
19. Valente Vannucci-Adimari
20. Francesco Gherardi-Dragomanni
21. Roberto Roberti detto Ciccio
22. Antonio Petracchi
23. Enrico Valtancoli Da Montazio, ed
24. Antonio Pantanelli

tutti ritenuti in stato di prevenzione per delitto di Lesa Maestà in ordine al Decreto della Camera di Consiglio di detto Tribunale de' 10 giugno 1850.

Visti gli Atti di Notificazione del detto Decreto non solo ai sette imputati *presenti*

Guerrazzi
Romanelli

Dami
Capecchi
Petracchi
Montazio, e
Pantanelli

come agli altri tutti *contumaci.*

Vista la istanza presentata per parte dell'imputato Dami li 9 luglio 1850.

Vista la istanza presentata per parte dell'imputato Romanelli il dì 29 dello stesso mese ed anno.

Vista la istanza presentata per parte dell'imputato Guerrazzi li 7 ottobre 1850.

Vista la istanza presentata per parte del Dami li 10 ottobre detto.

Viste le memorie dirette alla Camera delle Accuse dai prenominati Guerrazzi, Romanelli, Dami, Montazio e Pantanelli.

Sentito nella Seduta de' 27 settembre decorso il Cav. Regio Procurator Generale, che, attesa l'avvenuta variazione di uno dei Giudici, rinnuovò nella Seduta del dì 11 ottobre prossimo passato le *Conclusioni* da lui prese nella precedente, con avere lasciata unita al Processo la Requisitoria scritta, ed esposto prima quanto era di ragione in fatto e in diritto.

## ESPOSIZIONE DEL FATTO IN GENERE

I. Considerando, che sebbene la Toscana non andasse del tutto esente dalla influenza dei movimenti politici, che nel 1820 nel 1821 e nel 1832, agitarono alcuni Stati d'Italia, vero è peraltro, sulle tradizioni della storia contemporanea, che a datare dall'annunzio delle riforme introdotte negli Stati romani, dopo l'assunzione al Pontificato di *Pio Nono* molti abitanti del Granducato cominciarono a desiderare più ardentemente nel decorso dell'anno 1847, che il *fatto* di quella libertà, di cui godevano sotto il paterno regime dell'augusto discendente di *Leopoldo Primo*, si convertisse in *diritto*, ed in libere istituzioni.

II. Considerando, che per le condizioni generali dell'Europa, e più particolarmente della Toscana, sembrò al *regnante Granduca Leopoldo Secondo* opportunità di momento il secondare questo desiderio in molte guise esternato, dotando il paese di una rappresentanza nazionale, e chiamandolo a quella maggiore ampiezza di vita civile e politica, alla quale era riservata l'Italia per la solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

III. Considerando, che lo Statuto fondamentale de' 15 febbraio

1848, aspettava dopo di se, fra le altre, la Legge elettorale, e la Legge sulla stampa.

IV. Considerando, che la rivoluzione francese di quel medesimo mese ed anno alzò le pretensioni di tutti coloro che, non paghi delle franchigie costituzionali ottenute, reputavano non potersi conseguire la nazionalità e indipendenza italiana senza accettare la formula repubblicana che aveva trionfato in Francia.

V. Considerando, che i rovesci del primo esperimento della guerra della Indipendenza in Lombardia valsero a confermare quell' idea, e che d'allora in poi ogni studio si pose da alcune associazioni politiche a superare ogni ostacolo, che all'accettazione di quella formula repubblicana si opponesse.

VI. Considerando, che il maggiore studio e i maggiori sforzi politici si manifestarono in Toscana nell'anno 1848, e giunsero al più alto segno dopo i disastri di guerra, che resero succumbente presso Novara l' armata piemontese.

VII. Considerando perciò, che bene a ragione, ed in accordo colla storia, il Decreto del Tribunale di Prima Istanza di Firenze del 10 giugno 1850 avvertì, che una grave e profonda agitazione lasciando sul cadere di quell'anno 1848, pressochè sterili i ricevuti benefizj, riuscì a turbare la pace e la floridezza della Toscana, ed a condurla sotto l' impero di una fazione cospirante contro la Monarchia (1).

VIII. Considerando, che spinta la plebe da questa fazione irrompeva ad ogni momento, nell' accennato periodo di tempo, nelle piazze; resisteva alla Legge; disprezzava l' Autorità; e quasi ciò fosse poco, i circoli si erano fatti centri pericolosi di disordini e di violenze; e la stampa, meno poche eccezioni, travolgeva giornalmente i più santi e venerati principj del vivere onesto e civile.

IX. Considerando, che a tali condizioni ridotta dopo l' agosto 1848, la Toscana, le resultanze processali presentano i seguenti fatti:

1° *Il Ministero Capponi* animato dal sentimento di ricondurre la calma nella sconvolta città di Livorno, vi destinò ed inviò Governatore l' *Avvocato Giuseppe Montanelli*, che gli scritti e la opinione di molti tenevano, in quel tempo, in concetto di uomo di candida fede, e di principii concilianti (2).

2° Col suo Proclama de' 7 ottobre 1848, il Montanelli si annunziò al Popolo livornese meno amante di quiete che di agitazione e di movimento, purchè questi avessero un concetto ed una

(1) Gattai Giovacchino, Proc. a c. 598.

(2) Landi, Proc. a c. 1641. — Casini, Proc. a c. 1665; Tanagli, Proc. a c. 678; Martelli, Proc. a c. 1896; Thouar, Proc. a c. 2031.

bandiera; concetto e bandiera, che, obliando il conferitogli Mandato, annunziava come tribuno di plebe nella sua Costituente Italiana (1).

3° Queste audaci ed imprudenti dichiarazioni terminarono di sconvolgere le passioni, e trassero più tardi alla rovina il paese, che esso lasciava nel 20 di quel mese in aperta insurrezione contro il Ministero Capponi (2).

4° Lo stesso Montanelli, mentre protestava il suo attaccamento alla Monarchia Costituzionale, e assicurava una Deputazione di probi cittadini (3) di tenere lontano dal potere il Guerrazzi (creduto autore principale dei moti livornesi) qualora fosse incaricato della formazione di un nuovo Ministero, appena ottetenuto dal Principe un tale incarico, propose tosto a comporre il Ministero medesimo quel Guerrazzi, di cui aveva poco tempo indietro consigliato anche l'arresto per fatti delittuosi, che asseriva a lui noti, con averlo inoltre dileggiato e vituperato nei suoi scritti (4).

5° Pubblicate nel dì 27 ottobre 1848 le ordinanze regie, le quali nominavano il Ministero, che ebbe titolo di *Democratico*, ne tripudiò la fazione (5) e concepì speranza di trovare ne' nuovi ministri, o in alcuno di essi, piuttosto ajuto che impedimento: proseguì nella sua audacia: e si mostrò invece più ardita nei suoi piani sovversivi e criminosi, incoraggita dal Programma Ministeriale del dì 28, il quale preferiva al silenzio per paura il trasmodamento per licenza.

X. Considerando, che per tali fatti il riordinamento del Paese, che gli illusi si erano augurato, e che i tristi avevano fatto maliziosamente sperare dal Ministero del 27 d'ottobre, rimase un vano desiderio dei buoni, e l'anarchia cominciò a distendersi, a fortificare le sue basi, ed a farsi quindi sempre più temuta ed irresistibile. Ciò rilevandosi:

Dalla sedizione ed occupazione violenta dei Forti di Portoferrajo con imprigionamento degli Ufficiali che gli avevano in guardia (6).

(1) Collezione delle Leggi Toscane del 1848, Vol. 2, N° 294; Proc. a c. 5039 t.; *Corriere Livornese* de' 9 ottobre 1848, N° 201.

(2) Dispacci telegrafici di Livorno del 20 ottobre 1848, e Giornali del tempo.

(3) Zannetti, Proc. a c. 2259 t.

(4) Zannetti, Proc. a c. 2259 t. Dichiarazioni del Guerrazzi, Proc. a c. 2106: Boninsegni Monsignor Giulio, a c. 3124.

(5) Vedi Giornali, ed i Dispacci telegrafici di quel tempo.

(6) Relazione al Granduca del 4 novembre 1848, pubblicata dal Giornale *la Patria*, Anno 2°, N° 159; Dispaccio telegrafico del 5 novembre.

Dall'orgia orribile ed inumana, colla quale si festeggiò in Livorno l'assassinio del *Rossi*, assistente il Governatore Pigli (1).

Dalle violenze esercitate in più luoghi della Toscana, ed in specie in Firenze, con attacco alle Leggi fondamentali dello Stato, da un pugno d'uomini evidentemente compri ed istigati, che in occorrenza delle Elezioni profanò il Tempio, rovesciò le Urne, disperse le Schede, e sciolse furiosamente i Collegj Elettorali (2) malgradochè il Ministero Democratico avesse promulgate liberissime tali elezioni.

Da altre violenze, che ridussero al silenzio i *Giornalisti*, che ebbero il coraggio di farsi oppositori al Ministero, e compromessero la personale sicurezza di alcuni *Deputati* al Ministero medesimo creduti avversi (3).

Dalla violata santità del Palazzo di Monsignore Arcivescovo di questa Città, costretto poi ad esulare (4).

Dalle aberrazioni di una Stampa divenuta propria della fazione, e perciò fattasi, oltre ogni credere, empia, immorale, disorganizzatrice (5).

XI. Considerando, che in sì grave sconvolgimento il Governo, o complice o impotente per vizio d'origine, se non rimaneva affatto inoperoso, restringeva però la sua azione a frasi ed a provvedimenti ingannevoli, e quindi la esagerazione ed il furore, elevati a virtù, facevano nascere il sinistro presentimento, che le cose si incamminavano alla estrema rovina, e che al rovescio della Monarchia e dello Statuto altro non mancava che una opportunità, quale i faziosi ebbero dipoi propizia nello allontanamento del Granduca da Siena.

(1) Dispaccio telegrafico del Governatore di Livorno del 17 novembre; *Corriere Livornese*, N° 255; *Calambrone* del 1° dicembre 1848, N° 50.

(2) Circolare del Guerrazzi ai Prefetti del 12 novembre 1848. Sentenza della Corte Regia di Firenze de' 26 marzo 1850, nella Causa contro Pierotti ed altri per violenze ai Collegj Elettorali.

(3) Sentenza della Corte Regia di Firenze del dì 29 settembre 1849, contro Matteini ed altri per violenze pubbliche alla Tipografia del Giornale *la Vespa*; Indirizzo al Granduca del Municipio d'Empoli pubblicato nel Giornale *La Patria*; Processo delle Violenze esercitate in Firenze nel 23 novembre 1848; *Corriere Livornese* de' 24 novembre 1848, N° 240.

(4) *Monitore* del 25 gennaio 1849, N° 21. Interpellazione nella Seduta dei Senatori del 26 gennaio.

(5) Vedi i Giornali del tempo, ed in specie *l'Alba, il Popolano e il Corriere Livornese*, V. gli Art. del *Popolano*, per i quali con Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Firenze del dì 18 maggio 1849, fu condannato l'incolpato Montazio.

XII. Considerando, col Decreto de' 10 giugno decorso, che anche la Costituente proclamata dal Montanelli, ed alla quale accennava il Programma Ministeriale, sempre più compariva perigliosa alle Monarchie Italiane per il suo vago ed indefinito concetto, che la demagogia di tutta la Penisola accolse festivamente, dimostrandolo i fatti luttuosi di Roma, ove il grido di questa Costituente era mescolato e confuso coll'assassinio del Rossi, e colle sacrileghe violenze esercitate nel 15 novembre contro il *Pontefice* costretto Esule Illustre ad abbandonare i suoi Stati (1).

XIII. Considerando, che a questo deplorabile avvenimento, cui dettero causa le cospirazioni romane, non fu e non rimase estraneo il Ministero democratico toscano, e particolarmente l'incolpato *Montanelli*, il quale coadiuvò la rivoluzione romana, come da varj documenti apparisce (2), favoreggiando la pubblicazione degli esecrabili articoli *sul Papato*, mentre scriveva lettere affettuosissime, e chiedeva al Pontefice di continuo la Papale Benedizione (3), ed inviando a spese dello Stato nel dì 25 novembre il *La Cecilia* a Roma per tenere accordi con la parte repubblicana, onde vedere rovesciata e distrutta anche la Monarchia Pontificia, come effettivamente avvenne per essere stata proclamata nel 5 febbraio 1849, la Costituente Romana.

XIV. Considerando, che appena giunta in Firenze la notizia di questo fatto interessantissimo, i faziosi, volendo proclamata anche in Toscana la Costituente, deliberarono di agitarsi, acciocchè il Ministero traesse motivo da queste agitazioni per chiedere, ed ottenere dal Principe, col pretesto di allontanare pericolosi disordini, l'approvazione del relativo progetto di Legge. Ed infatti:

Nel 21 gennaio 1849, il circolo fiorentino si adunò sotto la Loggia dell'Orgagna, dove dai soliti agitatori, infiammate prima le fantasie della moltitudine con calde ed artificiose parole, fu proclamata la necessità dell'attivazione di detta Costituente, mediante il Suffragio Universale.

La moltitudine tumultuante trasse in seguito alla Metropolitana a cantarvi l'Inno Ambrosiano, e al Palazzo Arcivescovile, ove ebbero luogo con dolore dei buoni, *ed inerte sempre il Governo,* quelle scene di violenza, che i Giornali del tempo chia-

(1) *Corriere Livornese* del 20 e 28 novembre 1848.

(2) Dispaccio telegrafico del 18 novembre 1848, al Governatore di Livorno; Lettere al Ministro Bargagli comunicate con Officiale del Regio Procurator Generale del 17 maggio 1849.

(3) Esame di Monsignor Giulio Boninsegni; Gionali Democratici del tempo; Vedi la dichiarazione di Montazio, Proc. a c. 2105.

marono. « Tranquille, e maestose figlie di un forte pensiero, ed » insolito spettacolo di vita cittadina (1) ».

Nel successivo giorno lo stesso circolo fiorentino, convenuto sulla pubblica Piazza, presentò al Consiglio Generale, in quel giorno adunato, un *Indirizzo* dell'incolpato *Giuseppe Dami*, col quale chiedevasi quasi minacciosamente, che per via del Suffragio Universale sollecitamente i Deputati alla Costituente Italiana si eleggessero (2).

Nel tempo stesso corsero per la Città, e forse a disegno si andarono esagerando vaghi rumori, che gravi disordini sarebbero in quella mattina accaduti, e che il Consiglio Generale avrebbe patito violenza, ove l'Indirizzo del Circolo non fosse stato immediatamente discusso, ed accolto (3).

Così disposte le cose, alcuni dei Ministri si recarono presso il Principe, e adducendo, come era arte di quel tempo, il pericolo di imminenti sconvolgimenti se al voto *del Popolo*, non si sodisfacesse, riuscirono ad ottenere *dopo molte ore di combattimento* l'assenso Sovrano per la presentazione alle Assemblee del Progetto di Legge del 22 gennaio 1849, per la elezione dei rappresentanti toscani alla Costituenta Italiana (4).

Quali fossero le ragioni che condussero il Granduca ad approvare quel Progetto di Legge, e quali le riserve, che fin d'allora egli fece ai Ministri circa al successivo esercizio della Regia prerogativa della sanzione a lui solo spettante in ordine allo Statuto, tutto questo si raccoglie dal *paragrafo secondo* della venerata sua Lettera scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri, e data da Siena nel 7 febbraio 1849. « ivi » Il desiderio di evi» tare gravi turbamenti mi spinse il 22 gennaio ad approvare, » che fosse in mio nome presentato alla discussione ed al voto » delle Assemblee legislative il progetto di Legge per la Eleziono » dei Rappresentanti toscani alla Costituente Italiana. Mentre la » discussione doveva maturarsi al Consiglio Generale ed al Se» nato, io mi riservava ad osservare l'andamento della medesi» ma, ed a riflettere intanto sopra un dubbio che sorgeva nel» l'animo mio, che potesse cioè incorrersi con quella Legge nella » Scomunica indicata nel Breve di *Sua Santità del* 1° *gennaio*

(1) Giornale, la *Costituente Italiana* del 22 gennaio 1849; Giornali, *Popolano* e *Conciliatore* dello stesso giorno.

(2) Rendiconto della Seduta del Consiglio Generale del 22 gennaio 1849.

(3) V. il *Conciliatore* del 23 gennaio 1849, e la *Costituente* del 22 gennaio 1849.

(4) Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Pigli del 22 gennaio 1849, a ore 8 pomeridiane, e 7 minuti.

» 1849 *da Gaeta. Questo mio dubbio manifestai ad alcuni dei*
» *Ministri, accennando loro, che il pericolo intrinseco della*
» *Censura mi sembrava dipendere principalmente dal mandato*
» *che si sarebbe poi conferito ai Deputati della Costituente, e*
» *di cui non era parola nel progetto di Legge* ».

Il Ministero presentò senza ritardo questo progetto di Legge sulla Costituente al Consiglio Generale, il quale ne dichiarò nel giorno stesso *la urgenza,* e nel successivo di 23, ne votò l'adozione pura e semplice, dopo una discussione procellosa, nel corso della quale per occasione dell'ammenda fatta dalla Commissione al progetto Ministeriale, venne appunto ad istituirsi nel seno di quell'Assemblea la questione delicata e pericolosa del *Mandato,* e delle attribuzioni da conferirsi ai Rappresentanti.

La Commissione proponeva nella sua ammenda, *che le attribuzioni dei Deputati alla Costituente Italiana, e il luogo, e il tempo della Convocazione dovessero determinarsi per via di una Legge successiva.* Se l'Ammenda fosse stata accettata, rimanevano salvi e rispettati i dubbj che il Principe aveva comunicato ai Ministri: ma il Montanelli amò meglio di non tenerne conto. Combattè invece gagliardamente l'ammenda, e sostenuto dal tumulto delle tribune, che quasi soffocarono la discussione, riuscì ad ottenere che il *Mandato* dei Deputati dovesse intendersi illimitato, sia sopra le cose, sia sopra le persone (1).

Votata nel 30 gennajo 1849 anche dalla Camera dei Senatori la Legge sulla Costituente, il Granduca partì da Firenze e si condusse a Siena per riunirsi alla Reale Famiglia, la quale in cotesta città godeva da qualche tempo di una ospitalità fedele ed affettuosa.

In quella medesima città il Principe avrebbe potuto esercitare liberamente la sua prerogativa Costituzionale quanto alla sanzione della legge summentovata, se la quiete e l'ordine non vi fossero rimasti turbati dai soliti maneggi dei faziosi, i quali vedevano con dispetto l'accoglienza festosa che era stata fatta al suo arrivo al Principe, e mal tolleravano gli applausi ripetuti in quella circostanza all'Augusto suo Nome, non disgiunti talvolta da qualche grido avverso alla Costituente.

XV. Considerando, che anche più intenso era il rincrescimento dei faziosi, perchè appunto in quei giorni la demagogia si augurava vicino il rovesciamento del Principato, per quanto resulta

(1) V. il *Monitore* del 14 e 23 gennaio 1849; V. il Rendiconto della Seduta del Consiglio Generale del 22 gennaio 1849; V. *Conciliatore* de' 24 e 23 gennaio 1849, N° 24 e 25, e nel Giornale la *Costituente* del 14 gennaio 1849, di N° 25.

da una lettera dell' incolpato *Mordini* ad un suo amico « ivi »
» Noi ci adopreremo affinchè la dimissione del Ministero To-
» scano avvenga fra *il primo e il cinque febbrajo*; così, coinci-
» dendo questa dimissione colla convocazione della *Costituente*
» *Italiana*, faremo in modo, che Toscana, appena proclamata la
» dittatura italiana nelle persone di Montanelli, Mazzoni, e Guer-
» razzi, si rivolga a Roma per domandare l'immediata unifica-
» zione di fatto fra gli Stati Romani, Toscani, Venezia. Questo
» è il piano, che il *nostro partito* qua (in Firenze) ha adottato,
» e che voi, se veramente volete il bene d'Italia, dovete ab-
» bracciare interamente, facilitandone la esecuzione con tutti
» i mezzi (1) ».

Indi fu, che da ogni parte i faziosi e i partigiani di una rivoluzione che doveva presto addivenire un fatto compiuto, per mezzo dei loro giornali, *non escluso il Monitore*, si dettero a prorompere in vituperj, in imprecazioni, e minaccie, contro la fedele città, e con furiose proteste fecero eco alla stampa diversi circoli popolari della Toscana (2).

Il circolo di *Grosseto* indignato delle dimostrazioni di affetto date al Granduca dai Senesi, le denunziò come opera della casta aristocratica, e chiese perfino alle Camere l'abolizione dell'Articolo 70 dello Statuto (3).

Il circolo *Aretino* disse deplorabili le scene, le quali avevano contaminato Siena nella sera del 30 gennajo; imprecò la vendetta del cielo contro il partito reazionario; e si propose di sostenere anche col braccio il partito liberale di quella città (4).

Il circolo di *Firenze*, avuta la notizia delle cose Senesi, dichiarossi in permanenza, nominò commissarj per opporsi agli intrighi dei retrogradi. E scrisse al circolo popolare di Siena (chiedente ajuto per interesse della demagogia ai circoli confratelli) che stesse contento, perchè *Montanelli, Marmocchi* e *Niccolini* si recavano in quella città, e vi avrebbero agito come conveniva contro gli stolti ed i malvagi (5).

XVI. Considerando che l'annunzio del circolo fiorentino ben presto si avverò, poichè dopo il 5 febbrajo il Ministero, referendosi ad un desiderio che il Principe aveva esternato al *Peruzzi* ed al *Chigi*, inviò a quella città il Presidente *Montanelli*, che

(1) Sommario a c. 1250.

(2) V. *L'Alba* del 31 gennajo. La *Costituente* del 2 febbrajo - Il *Monitore* del 6 febbrajo, ed il *Corriere Livornese* del 5, e 8 febbrajo 1849.

(3) Sommario a c. 1101.

(4) Sommario a c. 1110.

(5) Sommario a c. 2202. 2203. e 1104.

trasse dalla cassa dello stato lire 1400 (1), che fu seguito dal *Marmocchi* allora segretario del Ministro dell'Interno, e più tardi dal romano Giovan Battista *Niccolini o Nocciolini*; uno dei più audaci avventurieri politici, che fossero da qualche tempo convenuti in Toscana.

XVII. Considerando, che dopo il detto di 5 febbrajo anarchici sconvolgimenti si manifestarono in Siena, e così venne meno la sicurezza che la Real Famiglia godeva in quella città, per le mutate sue condizioni, attribuendosi (2) tale quasi improvviso cambiamento alla comparsa infausta dei tre rammentati individui, ed alle conferenze che tennero con gli uomini conosciuti nel paese per i più avversi al Principe (3) ed alla Monarchia; onde fu, che il Principe temendo dall'approvazione della Legge sulla Costituente, più che il pericolo della sua Corona, le gravi calamità, cui sarebbe per tal fatto andata esposta la Toscana, per la Censura Pontificia, e diffidando altresì in tanta esaltazione di animi del libero esercizio della Regia prerogativa del *veto*, sia nella capitale, sia in Siena, si allontanò da quest' ultimo luogo per trovarsi altrove un asilo contro gli intrighi e le violenze dei tristi, protestando bensì di non abbandonare il suo diletto paese, come resulta dalle sovrane dichiarazioni contenute nelle due seguenti lettere del 7 febbrajo al Presidente dei Ministri.

1ª *Lettera* « Nel lasciare Siena, non creda che sia in me » il progetto di abbandonare la Toscana ».

2ª *Lettera* « Finchè la costituente era tale atto da porre al- » l'azzardo anche la mia Corona, io credei di potere non fare » obietto, avendo solo in mira il bene del paese, e l'allontana- » mento d'ogni reazione. Perciò accettai un Ministero che l'aveva » già proclamata, e che la proclamò. Perciò ne feci soggetto del » mio Discorso di apertura nelle Assemblee Legislative. Ma poi- » chè si tratta ora di esporre con questo atto me stesso, ed il » mio paese a sventura massima, quale è quella di incorrere io » e di fare incorrere tanti buoni Toscani nelle Censure fulminate » dalla Chiesa, io debbo ricusarmi dall'aderire, e lo fo con tutta » tranquillità di mia coscienza. In tanta esaltazione di spiriti è » facile il prevedere, che il mio ritorno in Firenze in questo » momento potrebbe espormi a tali estremi da impedirmi la li- » bertà del *veto* che mi compete; perciò io mi allontano *dalla*

(1) Rendiconto a stampa dell'amministrazione della Finanza Toscana a pagine 157. Ordine di N°. 9.

(2) Sommario a c. 1170, 1198. 1195. Vedi anche la lettera del Niccolini a Mordini del 6 febbraio 1849. Sommario a 566.

(3) Sommario a c. 1188, 1191, 1193, 1196, 1199, 1211 e 1212.

» *capitale, ed abbandono anche Siena*, onde non sia detto che
» per mia causa questa città fu campo di ostili reazioni: confido
» però, che il senno e la coscienza del mio Popolo sapranno ri-
» conoscere di qual peso sia grave la cagione che mi obbliga a
» dare il *veto*, e spero che Dio avrà cura del mio diletto paese ».

XVIII. Considerando, che allontanandosi il Granduca da Siena, il romano Niccolini ritornò frettoloso a Firenze, dove giunto, a sera assai inoltrata, si condusse immediatamente alle stanze del Ministro *Guerrazzi* portandogli la notizia dell'avvenimento, e rimanendo secolui gran parte della notte (1).

Che sopraggiunto indi a poco il *Montanelli* (2) *il quale appariva assai lieto dell'accaduto,* furono convocati tutti i Ministri, e fu convenuto tra loro doversi per urgenza (3) adunare le Camere Legislative del Parlamento Toscano per rassegnare i poteri Ministeriali.

Che non i soli Ministri convennero nella notte del sette all'otto febbrajo in Palazzo Vecchio, ma vi andavano invitati il *Mordini*, il *Dragomanni* ed i fratelli *Mori* (4), i quali poi usciti di là, a notte avanzata, insieme col *Niccolini,* si condussero al Convento di Santa Trinita, dove, per avvisi subitamente trasmessi ai socj del circolo, adunavasi straordinariamente quel collegio, che in preferenza delle Camere, *non avvertite, nè chiamate in tutto il corso della notte*, doveva ricevere *il primo* le comunicazioni Ministeriali.

Che fatto palese ai convenuti l'allontanamento del Principe da Siena, i capi del circolo, ed in specie il Mordini ed il Niccolini, proruppero in contumelie d'ogni maniera contro l'Augusto Sovrano, ed invitarono il Popolo (5) promettendogli pagamento, a concorrere alla pubblica adunanza, che il circolo disponevasi a tenere nel giorno successivo sotto le Logge dell'Orgagna.

XIX. Considerando, che a tutte queste operazioni non dovè rimanere estraneo il Ministero, o almeno alcuni di coloro i quali lo componevano, si perchè l'allontanamento del Principe da Siena, qualificato malignamente (6) abbandono della Toscana, presentava la opportunità degli atti più prossimi alla consumazione di quella rivoluzione, che i segreti agitatori, o per interesse o

(1) Ulaceo, Proc. a c. 257 t. Bonci Gaspero a c. 250. Signorini a c. 306. Rossi a c. 320.
(2) Tondi, Proc. a c. 131.
(3) Verbale. Sommario a c. 670.
(4) Proc. a c. 327 e a c. 202.
(5) Paganelli, Proc. a c. 143. Gani Zanobi a c. 212.
(6) Sommario a c. 3461.

per ambizione, disegnavano da gran tempo; sì perchè il Niccolini disse scopertamente all'incolpato Montazio (1) nella notte del 7 all'8 febbrajo, essere intenzione del *Montanelli* e del *Marmocchi* di far prendere al circolo del popolo (di cui esso Montazio era allora segretario) la iniziativa della domanda di un Governo Provvisorio colle persone che furono dappoi nominate; sì perchè l'incolpato *Mazzoni* ha dichiarato nei pubblici fogli, che la riunione dei circoli fu provocata (2) dai Ministri; sì perchè gli agitatori del circolo furono nel successivo giorno riconosciuti come *incaricati dal Ministro e pagati con i denari dello stato*, secondo il tenore del biglietto scritto dal *Mazzoni* all'*Adami* nel dì 8 febbrajo « ivi » Carissimo Ministro. — Occorrono alcune spese *nel* » *momento*, sebben piccole. I *nostri incaricati* non hanno modo » di sostenerle. Dai l'ordine perchè sieno passati alcuni denari » al Niccolini, ma *sollecitudine*. — Credimi. — Dall'uffizio li 8 » febbrajo 1849. Tuo affezionatissimo amico G. Mazzoni ».

XX. Considerando, che a realizzare i criminosi disegni, maturati nella notte, gli agitatori del circolo popolare fiorentino si condussero tumultuanti nella mattina del dì 8 febbrajo sotto le Logge dell'Orgagna, in Piazza del Granduca, ed apersero, sotto la Presidenza dell'incolpato *Mordini*, una seduta pubblica con apparato di *bandiere e cartelli*, in mezzo ad un numero di curiosi e di tristi, agli ultimi dei quali era già stata promessa (3) e più tardi fu poi distribuita coi denari dello Stato una mercede pecuniaria (4).

Che la seduta fu aperta colla notizia dell'allontanamento del Principe, essendosi dopo di ciò vituperato il suo Nome, calunniata la sua condotta, proclamata la sua decadenza dal trono, proposto un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, e deliberato che il Popolo, come sempre chiamavasi allora dagli agitatori qualsivoglia mano di plebe prezzolata e furente, andrebbe all'Assemblea per imporle la sua volontà.

XXI. Considerando, che mentre tali cose avvenivano sotto le Logge dell'Orgagna, i Deputati andavano riunendosi per udire le comunicazioni del Ministero nelle stanze di residenza del Consiglio generale, e quivi:

(1) Proc. a c. 2359 e a c. 2397.

(2) Lettera del Mazzoni al Direttore del *Nazionale*, pubblicata in questo Giornale, 30 aprile 1849, N° 150.

(3) Proc. a c. 143 t.

(4) Biglietto del Mazzoni all'Adami. Deposti del monaco Landi, Proc. a c. 1418. Del Martini a c. 1469. Del Guidi a c. 1477.

1° Il Presidente *Vanni* (il quale solo poche ore innanzi era stato chiamato in Palazzo dai Ministri, avvertito dell'allontanamento del Principe, ed invitato ad adunare il Consiglio) prevedendo saviamente la gravità ed i pericoli di quella seduta, propose al Ministero, che la Camera, per avere piena libertà, si riunisse in *comitato segreto:* ma a ciò si oppose energicamente il Guerrazzi, dicendo « *che voleva seduta pubblica, e che il Presidente non avesse timore, perchè tutte le disposizioni erano prese per tutelare la libertà della discussione* (1) ».

2° La proposta fatta dal Presidente Vanni in Palazzo Vecchio ai Ministri fu rinnovata da diversi *Deputati*, i quali mano a mano sopravvenivano nella sala delle conferenze, perlochè il Presidente tornò ad invitare il Ministero a condursi nella sala predetta, ed a tener tranquillamente in unione dei Deputati una discussione almeno preparatoria sulle misure da porsi in deliberazione, e da adottarsi nelle gravissime circostanze nelle quali versava il paese. Ma il Guerrazzi ed il Montanelli si rifiutarono di nuovo all'invito, rispondendo, che nulla avevano di segreto da comunicare, e che attendevano i Deputati in pubblica seduta (2).

3° Si aprì questa alle ore 11 antimeridiane (3): il Ministro Montanelli salito alla tribuna dava notizia alla Camera della partenza del Principe da Siena leggendo le due lettere a lui indirizzate dal Granduca nell'atto di allontanarsi da quella città. Non era ancora terminata questa lettura, allorchè un confuso rumore di tumultanti, che ad ogni istante cresceva, e si faceva più vicino, annunziò alla Camera, che i criminosi progetti, di che molti buoni avevano a ragione temuto, stavano ormai per compiersi. Infatti si vidde indi a poco, da un lato il popolo irrompere fremente e minaccioso nelle tribune, e dall'altro un pugno di forsennati composto di 15 o 20 persone, che il *Monitore* dell'8 febbrajo chiamò poi *Rappresentanti del Popolo*, invadere audacemente l'emiciclo, preceduti da un cartello in asta, dove era scritto a grandi caratteri « GOVERNO PROVVISORIO — GUERRAZZI, MAZZONI E MONTANELLI ».

4° Il Romano Niccolini, il quale era alla testa degli invasori, presa la parola, commentò brevemente il supposto plebiscito, dicendo al Presidente « che Leopoldo Secondo era decaduto dal trono: che le Camere erano sciolte; e che il Popolo, rientrato nei suoi diritti, aveva deliberato in Piazza il Governo Provviso-

(1) Peruzzi Ubaldino, Proc. a c. 2249.

(2) Marco Tabarrini, Proc. a c. 489. Raimondo Bonin egni a c. 8?9. Celso Marzucchi a c. 2529.

(3) Sommario a c. 504.

rio. L'Assemblea vi aggiungesse per formalità il suo voto; altrimenti, suo danno (1).

5° Rispondeva il Presidente alla strana ed ardita intimazione, *non esser permessa a chi non fosse Deputato la parola nell' emiciclo: se il Popolo avesse delle petizioni da presentare, la Camera si ritirerebbe, e le piglierebbe in considerazione.* Al che fieramente il Niccolini soggiungeva, *non esser quella una petizione, ma sibbene un ordine del Popolo, al quale la Camera doveva obbedire.*

6° Alle parole del Niccolini fecero eco e dettero sostegno i plausi, le urla, e le minacce delle tribune, ed in si grande sconvolgimento e confusione restando impossibile ogni discussione, il Presidente lasciò il suo seggio, e seguitato da alcuni Deputati si ritirò nella sala delle conferenze.

7° Nell'assenza del Presidente, durava sempre minaccioso il tumulto. Il Niccolini salito alla tribuna lesse il Decreto del circolo, che dichiarava decaduto il Granduca. Il Guerrazzi invitato per una terza volta a recarsi nella sala delle conferenze, rispose » io non mi muovo di qui, *perchè non ho paura del popolo* » (2) ed il Montanelli pregato dal Deputato Tabarrini a valersi della sua popolarità per far cessare il tumulto, e ridonare la libertà alla Camera, seccamente replicò « non è più in mia mano di farlo » (3). Si sentirono allora da ogni parte minacce di morte ai Deputati che si assentassero (4). Il Presidente Vanni fu vivamente eccitato, e poi indotto, in specie dal Montanelli, a rientrare nella pubblica sala col timore incussogli, che altrimenti si sarebbe venuti alla guerra civile, ed al sangue.

8° Riapertasi la Seduta, il Guerrazzi lesse il *Processo verbale* steso nella notte dai Ministri, che si spogliavano affatto di tale qualità per lasciare il paese a se stesso. Un simulacro di discussione ebbe luogo in presenza degli invasori, e dei tumultuanti sempre minacciosi. Dopo la quale, sotto la evidente coazione della forza maggiore, la Camera deliberò (senza prima averne determinato lo scopo nè le attribuzioni) un Governo Provvisorio, nominando a comporlo i tre individui che gli agitatori le avevano imposti. E finalmente si sciolse al grido del Monta-

(1) Tabarrini, Proc. a c. 488. Bartàlini a c. 119. Loevve a c. 195. Rodriguez a c. 195. Arbib a c. 367.

(2) Giocondo Pucci, Proc. a c. 1121.

(3) Proc. a c. 1917.

(4) Vedi i Costituti dell'Adami e del Guidi Rontani.

nelli « se Leopoldo d'Austria ci ha abbandonati, non ci abban-» donerà Iddio (1) ».

9° Riusciti i faziosi nell'intento, e sciolta la Seduta del Consiglio generale, i tre eletti furono condotti dai tumultanti, a modo di trionfo, sotto le Logge dell'Orgagna, dove ad attestare fiducia nel popolo che gli aveva proclamati, ed a confermarlo sempre più nella presa deliberazione, si posero ad arringare la plebe, dicendo « che il Principe era fuggito...... che lo scrupolo di coscienza da lui addotto era un falso pretesto...... che il vero motivo del suo allontanamento doveva trovarsi nel desiderio di dar luogo all'anarchia ed alla guerra civile...... che il popolo rammentasse i suoi diritti (2) e che Dio aveva scritto sotto i merli della torre di Palazzo Vecchio la parola « LIBERTAS » perchè il popolo dopo tanti secoli vi rientrasse padrone (3).

XXII. Considerando, che in seguito di questi fatti i triumviri salirono in palazzo ad esercitare il potere, ed il circolo ritornò tumultante e festoso per il compito successo al convento di S. Trinita, imprecando a Leopoldo Secondo, ed acclamando la Repubblica (4).

XXIII. Considerando, che il nuovo Governo volle subito mostrarsi grato verso chi tanto aveva operato a suo favore, poichè il Guerrazzi, fatto prima un severo ammonimento (5) all'impresario Lanari che aveva esitato a concedere il suo teatro al Circolo Popolare (6), invitò quel Collegio a tenere la sua adunanza nella gran sala di Palazzo Vecchio, dove di fatto in quella sera e nella successiva del dì 9 febbraio il circolo si riunì, a spese dell'erario, a festeggiare la partenza del Principe, a vituperarne il Nome, ad applaudire il Governo Provvisorio, ed a preparare l'attivazione della Repubblica (7).

XXIV. Considerando, che particolari ed utili ricompense il nuovo Governo volle pur dare a coloro che avevano potentemente cooperato alla violenza fatta al Consiglio Generale, e le ricompense non mancarono, giacchè il *Mordini*, il quale aveva

(1) V. il Processo Verbale. Sommario a c. 304. Il Monitore del dì 8 febbraio; ed i testimoni sopra indicati; Girolamo Bartolommei a c. 1406 t. Samuelle Pegna a c. 1347.

(2) Deposto del D. Biagini a c. 338.

(3) Loevve, Proc. a c. 569.

(4) Landi, Proc. a c. 1443. Guidi a c. 1477.

(5) Sommario a c. 3033.

(6) Lanari, Proc. a c. 2413. Sommario a c. 3003.

(7) Proc. a c. 992, 1053, 1031, 1039, 1968, 1259, 1524, 2212. Sommario a c. 1036.

presieduto ed eccitato il circolo popolare fiorentino, fu chiamato al Ministero degli affari esteri (1). Il *Dottor Demetrio Ciofi*, che portava il cartello in asta nell'atto dell'invasione dell'emiciclo (2) fu nominato al posto di secondo consigliere alla Prefettura di Siena (3). Più tardi, ***Francesco Gherardi-Dragomanni***, esso pure uno dei principali invasori, fu inviato cancelliere della Legazione Toscana a Costantinopoli con anticipazione di Lire Duemila per supplire alle spese del viaggio (4). E finalmente fu ricompensato con denari dello stato il *Niccolini*, che più di tutti avea dato mano a consumare il delitto (5).

XXV. Considerando, che da tali fatti emergono fin d'ora bastanti argomenti a convincere, che il Governo del dì 8 febbrajo, ed i suoi principali aderenti avevano artificiosamente preparata, o per lo meno accettata coi suoi criminosi caratteri, la rivoluzione, riguardando come abolito il precedente Regime politico della Toscana da essi solennemente giurato, e che si reputavano destinati, non già a mantenere le forme governative esistenti, ed intatto il Potere conferito dallo Statuto alla persona del Principe giusta i canoni dell'*universale Diritto* in casi analoghi, e giusta l'intenzione del Consiglio Generale e del Senato, ma si reputavano invece uomini nuovi, ed agenti esclusivi della rivoluzione a consolidarne le basi, ed a secondarne le esigenze; confermandolo le dichiarazioni e gli atti che qui appresso si riferiscono.

1° L'incolpato Guerrazzi nello stesso dì 8 febbrajo (6) rispondeva al *Senatore Corsini*, il quale nell'aderire ad un Governo Provvisorio voleva rispettato lo Statuto, e mantenute le prerogative competenti al Principe « Sento il bisogno di manifestare » l'animo mio intero. Signori! Io con quella maggior fede, che » un uomo del popolo può esercitare, ho servito fedelmente *Leo-* » *poldo Secondo*, e debbo dirvi, o Signori, francamente, ero offu- » scato da un gravissimo errore; imperocchè io credeva, che » libertà di Popolo e Principe potessero stare insieme. Mi con- » fortava in questa mia speranza il considerare *Leopoldo Secondo*, » per quanto egli mi diceva, onestissimo e da bene. Oggi questa » speranza è caduta; questo velo si è squarciato; ed io devo » solennemente dichiarare, che *Leopoldo Secondo* non ha corri-

(1) Decreto del Governo Provvisorio del dì 8 febbraio 1849.

(2) Proc. e c. 535 e a c. 1629.

(3) Decreto del Governo Provvisorio del 10 febbraio 1849.

(4) Rendicondo di Finanze nel Sommario a c. 2091, pag. 67.

(5) Vedi le ricevute di N° 22, 23 e 25, stampate nel citato Rendiconto a c. 104.

(6) V. *Monitore* del 9 febbrajo 1849. N.° 38 2.° a Pag. 3.

» sposto per niente alla fede, con la quale noi lo abbiamo ser-
» vito. Per conseguenza io sono stato chiamato al Governo Prov-
» visorio dal popolo; sono stato confermato dalla Camera dei
» Deputati Toscani, che altrimenti non accetterei questo mandato;
» intendo esercitarlo a benefizio del popolo; non intendo di eser-
» citarlo a benefizio di *Leopoldo Secondo*, che giusta la mia opi-
» nione ci ha tradito ».

2° Il medesimo Guerrazzi annunziava nello stesso di 8 feb-
brajo la formazione del nuovo Governo al Pigli, Governatore (1)
di Livorno, ed al Prefetto di Arezzo con tali parole da mostrare
che ormai la Monarchia era per lui cessata in Toscana.

Al Pigli « Popolo e Camere hanno nominato un Governo
» Provvisorio, composto di Guerrazzi, Montanelli, Mazzoni. Leo-
» poldo d' Austria è decaduto. Pena condegna ad uomo senza fede.
» Si, ditelo al popolo, senza fede: mentre noi con tanta, con
» troppa devozione lo avevamo servito. Qui il popolo è in festa.
» Le campane suonano. Si cantano Inni. Si scaricano centuno
» colpi di cannone ».

Al Prefetto « Il Granduca è fuggito da Siena: ignorasi dove
» si sia ridotto. Prima di partire ha dichiarato annullare la Legge
» intorno la Costituente. Il Ministero convoca le Camere, e dà
» la sua dimissione. Sarà istituito necessariamente un Governo
» Provvisorio. Si circondi di tutti i patriotti più caldi dell' amore
» del paese. Prenda i provvedimenti che in simili casi straordi-
» narj persuade la necessità. Se avvengano reazioni, si compri-
» mano ad ogni costo sotto la sua personale responsabilità. Crei
» una Commissione di salute pubblica. Energia; vigore; evviva
» la patria. I Principi se ne vanno. Il popolo resta. Pronti ri-
» scontri, ancorchè debbansi scoppiare i cavalli. Salute. Firenze
» 8 febbrajo 1849, 5 *di mattina* (2) ».

3° Il Mordini Ministro degli affari esteri ordinava nel di 9
febbrajo al Governatore di Livorno, che fossero invitati i Consoli
e Vice Consoli Toscani ad abbassare lo stemma Granducale (3).

4° Nello stesso giorno la Segreteria del Ministero dell'Interno
dava notizia ai Prefetti, *contro la verità*, che Leopoldo d'Austria
*aveva abbandonata la Toscana*: ed ordinava, che ogni tentativo
avverso al nuovo Governo fosse energicamente represso: e che
in specie si sorvegliassero con tutto il rigore i parrochi, ed i

(1) Sommario a c. 1465.
(2) Sommario a c. 1465.
(3) Lettera del Mordini nel Sommario a c. 2585.

preti, carcerandoli e processandoli irremissibilmente, dove fossero colti in fallo (1).

5° Il Governo Provvisorio aboliva nel 10 febbrajo il Consiglio Generale, ed il Senato.

6° Dettava nel 14 il Guerrazzi al suo commesso Chiarini alcune istruzioni per il Ministro dell'Interno Marmocchi, tra le quali eravi pur quella di diffondere proclami per la provincia e screditare il Granduca (2).

« Il Ministro dell'Interno si rammenti dei proclami da spar- » gersi nelle provincie, giustificativi la condotta del Governo, e mo- » stranti la trista condotta del Principe, tutto come è stato fissato. » Si rammenti pure di fare inserire nel Monitore tutti i giura- » menti prestati, Indirizzi ec. ec. Di commissione del Presidente » il 14 febbrajo 1849 G. Chiarini ».

7.° Al Prefetto Staffetti, il quale faceva noto al Guerrazzi con lettera del 13 febbrajo, come le truppe acquartierate ai confini ricusassero di prestare il giuramento e si sbandassero, il Guerrazzi con lettera privata rispondeva, che calunniasse e screditasse il Granduca nell'animo di Laugier, onde indurlo a seguitare il nuovo Governo (3) « Prefetto e amico. Tieni forte; fai quanto credi; » arma bersaglieri: difendi i confini; lusinga, loda, ed eccita » l'animo di Laugier: senta nel profondo, che Leopoldo Secondo » senza plausibile motivo lasciò il paese all'anarchia, e all'inva- » sione. Portò seco quanto oro potè: e sull'estremo lido, con un » piede in terra e con un piede sopra un naviglio Inglese sta » speculando la guerra civile; troveremo un'armata, troveremo » denaro, e quando nulla potremo fare, andremo all'aria ».

8° Il Governo Provvisorio col manifesto all'Europa del 4 marzo tentava per via di menzogne di porre in dubbio la lealtà del Sovrano, ed annunziava che la Repubblica era già un desiderio della Toscana, e che il Governo riteneva sarebbe stata sollecitamente dichiarata dai rappresentanti del popolo.

9° Finalmente coi dispacci del 18 marzo il *Montanelli* ed il *Guerrazzi* davano per istruzione al General *D' Apice* allora Comandante delle truppe Toscane, *di promuovere gli interessi Repubblicani dell'Italia Centrale* (4).

XXVI. Considerando, che quantunque l'opera sovversiva dell'ordine Monarchico Costituzionale, stabilito fra noi, potesse dirsi compiuta, era però nei presentimenti della fazione rivoluzionaria,

(1) Sommario a c. 2461.
(2) Processo a c. 1715. Sommario a c. 1584.
(3) Sommario a c. 1647.
(4) Sommario a c. 356 e a c. 1597.

che fintanto il Granduca rimanesse in Toscana, le antiche tradizioni, e la devozione, e l'amore per il Principe potessero rialzare il popolo dallo sgomento spingendolo a rovesciare, come più tardi poi fece, quel potere che, secondo l'Accusa, eragli stato imposto dalla sorpresa e dalla violenza; e non è perciò maraviglia, che dopo l'8 febbraio i faziosi vigorosamente si adoprassero per la cacciata del Principe dalla Toscana, e che a questo fine fossero dirette le petizioni dei circoli (1), le furiose declamazioni della stampa (2) e due spedizioni militari del Governo.

XXVII. Considerando, che, rispetto alla prima di tali spedizioni, così scriveva il Guerrazzi nel dì 8 febbraio al Governatore Pigli. « Il Ministro Inglese mi assicura essere andato il Granduca con la » sua Famiglia a Portoferrajo. Si faccia tornare il Giglio. Si » mandino barche, navigli, ec. con Livornesi e uomini arrisicati a » cacciarnelo. *Leopoldo non merita ospitalità sopra il suolo To-* » *scano, dopochè con tanta ingratitudine e nera perfidia ha* » *corrisposto alla fede del Popolo* ».

Il Governatore Pigli pose mano senza ritardo alla impresa, e tratta dalle Casse dello Stato la somma di Lire diecimila (3) ed ordinato immediatamente l'apparecchio del Vapore il Giglio (4) fece montarvi a bordo 200 livornesi, armati di stili, di pistole, sciabole e fucili (5) ed affidò il comando di quella banda d'armati all'incolpato *Antonio Petracchi* (6) al quale consegnò un Dispaccio per il Governatore di Portoferrajo del seguente tenore (7): « Il Granduca ha improvvisamente abbandonato Siena. » Il Popolo e le Camere di Firenze hanno unanimemente proclamata la sua decadenza dal Trono, nominando un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi Presidente, Montanelli e Mazzoni. In seguito è stato nominato anche il Ministero, composto » di Mordini Ministro degli Affari Esteri, Marmocchi dell'Interno, Adami della Finanza, D'Ayala della Guerra, Franchini dell'Istruzione Pubblica, Romanelli di Grazia, Giustizia e Culto. » In seguito di questo avvenimento, ella non riceverà ordini che

(1) Giovanni Chiarini, Processo a c. 2205.

(2) *Corriere Livornese* del 12 febbraio, e il POPOLANO nel Sommario a c. 2230.

(3) Ricevuta Petracchi, Sommario a c. 1635.

(4) Sommario a c. 2370.

(5) Giuseppe Deisla, Somm. a c. 1275; Angiolo Parrini, Somm. a c. 1527 t.; Guglielmo Belli, Sommario a c. 1730.

(6) V. La Minuta del Rapporto del Pigli al Guerrazzi; Sommario a c. 2572 t. e a c. 2573.

(7) Sommario a c. 2255.

» dal Governo sopraenunciato, ed è precisamente per ordine di
» questo Governo, che io la invito a soccorrere con tutti i mezzi
» che sono a sua disposizione le persone capitanate dal cittadino
» Petracchi, il quale le presenterà questa mia: persone che si
» portano costà per verificare, se Leopoldo d'Austria si trovi in
» cotesta Isola, come si suppone, e cacciarnelo. Confido nel noto
» di Lei patriottismo ».

Il Petracchi con la sua Colonna salpò da Livorno alle due della notte del dì 8 febbraio (1), ma giunto poi in faccia a Portoferrajo gli fu impedito dalle autorità di sbarcarvi le sue genti per timore che sotto specie ed apparenza di libertà e di patria non si manomettessero le persone e gli averi; onde fu, che il Petracchi, consegnato che ebbe il Dispaccio del Pigli al Governatore, si vide costretto a retrocedere per Livorno (2).

Nei giorni successivi però giungeva al Governatore dell'Isola la seguente Lettera del Potere centrale, che gli ordinava di vegliare e di agire, affinchè lo scopo, cui tendeva la Spedizione del Petracchi, sortisse il suo pieno resultato. « Può supporsi che si
» sia diretto e già si trovi in cotesta Isola Leopoldo Secondo.
» *Quando ciò fosse, siccome Egli ha abbandonato la Toscana,*
» *il Governo Provvisorio non può permettergli di rimanare in*
» *una parte di Essa.* La sua presenza potrebbe divenirvi causa
» di perturbazione, e forse di guerra civile. Ella perciò deve in
» quel caso invitarlo ad assentarsi anche da cotesta Isola, e fare
» in modo che la presente disposizione abbia il suo pieno ed im-
» mediato compimento. A ciò mancando, non può da Lei evitarsi
» la misura della destituzione dall'impiego (3) ».

Il Granduca allontanandosi da Siena per difendere la libertà (4) del suo voto in un atto, in cui Egli tenevasi responsabile avanti a Dio ed agli Uomini, non era andato all'Isola dell'Elba. ma sibbene a Porto S. Stefano, ed il Pigli Governatore di Livorno, avuta di ciò notizia, dette opera immediatamente, con approvazione del Ministro *Marmocchi*, ad impedire qualsivoglia comunicazione tra il Principe ed i buoni che lo volessero avvicinare, postando al Fitto di Cecina venti volontarii, a cui fu data istruzione « di vigilare, e di tenere d'occhio le persone transi-

(1) Dispaccio Telegrafico del Pigli al Guerrazzi del dì 8 febbraio 1849: Sommario a c. 1850. E nel Tomo della Corrispondenza Telegrafica a c. 2835.

(2) Sommario a c. 1225 e seg.; Difesa a stampa del Banchi, nel Sommario 2077 e 2078, e le sue Dichiarazioni.

(3) Sommario a c. 2545.

(4) Proclama del Granduca ai Toscani del 12 febbraio 1849, da Porto S. Stefano; *Gazzetta di Genova* del 1° marzo 1849; Sommario a c. 2838 e 2839.

» tanti per S. Stefano, spingendo le loro indagini nei casi di dub-
» bio o sospetto fino alla perquisizione. Ed effettuando, occorren-
» do, anco l'arresto (1) ».

XXVIII. Considerando, che, siccome più dell'impedimento di qualsivoglia comunicazione col Principe era nelle ferme intenzioni della Rivoluzione il procacciare ad ogni costo la di lui partenza dalla Toscana, a ciò provvide l'incolpato Guerrazzi col trasmettere nel 14 febbraio al Governatore Pigli l'ordine per una *seconda Spedizione militare* contro il Granduca. Provvide con invitare il Generale D'Apice, il quale allora trovavasi in Empoli, ad ajutare l'impresa colle sue Truppe, e con i suoi talenti militari. Provvide collo scrivere energicamente a *Tommaso Paoli*, Consigliere della Prefettura di Pisa, perchè raccolti uomini ed armi gli adoprasse alla felice riuscita del criminoso disegno.

Al Pigli. « Dall'annessa lettera, che mi ritornerete, e che per
» difetto di tempo io mando nel suo originale, vedrete il peri-
» colo che ci minaccia. Con la massima sollecitudine apparecchiate
» Spedizioni di gente scelta che si indirizzi verso S. Stefano per
» la via del littorale, ma per paese amico, e per ingrossarsi come
» la palla della neve. Quindi mandate gente scelta. D'Apice vi
» scriverà, e vi terrete ai suoi consigli. Addio (2) ».

Dichiarazione del D'Apice nel Sommario a c. 2190.

» Su tal proposito le dirò con tutta verità, che allorquando
» io mi trovava in Empoli, ricevei per parte del Sig. Guerrazzi
» una lettera, nella quale mi diceva che io lasciassi in Empoli
» porzione della truppa che io aveva sotto i miei ordini, e con
» altra mi dirigessi in Maremma, e mi pare precisamente a Gros-
» seto. Ma poichè si trattava che cotesta spedizione doveva farsi
» contro il Granduca, che allora era in Maremma, io ricusai d'in-
» caricarmene ».

Al Paoli. « Scrivo a lei perchè capace d'intendere, capace di
» eseguire. Qui poco si fa, molto si parla. « Cornacchie, non
» Uomini ». Leopoldo Austriaco sta in S. Stefano, organizza la
» reazione. Ha l'empio pensiero di convertire la Maremma nella
» Vandea. — Bisogna far due cose, riunire quanta più forza si
» può; parte offrirne al Prefetto di Lucca, e tenerne a disposi-
» zione del Governatore di Livorno per andare a Santo Stefano.
» La causa della Toscana, e forse dell'Italia, dipende da queste
» misure, perchè da ogni più piccolo buco può entrare acqua,
» cagione di naufragio. — Rendete ragguaglio per D . . di

(1) Lettera del Pigli al Ministro dell'Interno nel Sommario a c. 2285.
(2) Monitore del 13 marzo 1849.

» quello che fate. Il Potere Centrale deve essere informato di
» tutto ».

L'incolpato Pigli accettò l'incarico, che onestamente aveva ricusato di assumere il Generale D'Apice; riunì tosto quelle bande armate, che in quell'epoca sostenevano il dispotismo della fazione; ne affidò il comando al *La Cecilia,* e nel 15 febbraio le avviò per la Maremma verso S. Stefano.

Inaugurava La Cecilia il suo ingresso in quella Provincia con un Proclama, che in obbedienza delle istruzioni ricevute da Firenze era non meno temerario che ingiusto verso il Principe. « Abitanti della Maremma, fratelli Toscani ». Leopoldo d'Austria
» non contento di aver preferito lo Stendardo dello Straniero a
» quello d'Italia, oggi si annida su di un estremo lido del nostro
» territorio, e cerca di là provocare la discordia civile. — Il
» Governo Provvisorio, intorno a cui dobbiamo stringerci, or-
» dina a tutti i buoni Cittadini di marciare verso il nido au-
» striaco per mostrare al decaduto Principe, che i Popoli non
» vogliono che egli turbi colla sua presenza la quiete della no-
» stra Patria. — Fratelli! Una Colonna di livornesi si volge verso
» quella via. Accorrete nelle sue file: e tutti concordi rammen-
» tiamo a Leopoldo, che la *sua Corona è infranta, il di lui*
» *Scettro spezzato.* — Toscani! La Bandiera che io inalzo guida
» all'onore, ed alla libertà: seguitatela: essa è pur la bandiera
» d'Italia (1) ».

La gran maggiorità dei Maremmani non porse facili orecchie al Proclama: solo pochi si unirono alle bande che marciavano contro il Granduca. Lo referiva al Presidente del Governo Provvisorio La Cecilia, scrivendogli da Grosseto ne'19 febbraio.
« In seguito degli ordini del Governatore ho preceduto la colonna
» livornese, diffondendo i due Proclami, cioè, quello fatto da
» me, e l'altro dal popolano Giannetti, *in cui si descrivono le*
» *colpe del Granduca a seconda della lettera pervenuta in Li-*
» *vorno il dì* 16. Le popolazioni delle Maremme, non bisogna
» farsi illusione, *sono tranquille ed indifferenti.* Pochi arditi si
» unirono alle colonne livornesi. In talune Comuni, come a Massa
» Marittima e Campiglia, possiamo contare su molti buoni. E
» questi verranno. Ciò per la esecuzione materiale dell'im-
» presa (2) ».

Questa seconda spedizione era condotta assai oltre, allorchè il Governo di Firenze (3) avvisato, che il Generale *De Laugier*

(1) V. Deposti testimoniali nel Sommario a c. 2588 e seguenti.
(2) Sommario a c. 2567, 2568.
(3) Sommario a c. 2566, 2575 e 2857.

aveva rialzato in Massa la bandiera del Principato, richiamò frettolosamente le bande armate dalla Maremma, e le diresse verso Pietrasanta (1) a comprimervi questo tentativo di Restaurazione, senzachè però il disegno della cacciata del Principe venisse dimenticato (2); poichè il Marmocchi, pren a dendomodello una minuta del Guerrazzi, così scriveva al Prefetto di Grosseto. « I » provvedimenti da voi adottati dopo le notizie, delle quali avete » informato questo Ministero col foglio vostro in data del 17 » stante, non possono non rimanere pienamente approvati. Noi » corriamo alla frontiera dalla parte di Massa: colà urge il pe» ricolo. Leopoldo, penso, che attenda a fuggire. Voi intanto » mandate a Orbetello, Massa, S. Filippo e Rocca S. Caterina. » Il Pretore di S. Stefano si porti dal Granduca, e gli dica, che » il Governo eletto dalle Assemblee e dal Popolo gli partecipa, » che la reazione non può aver luogo. Che la sua presenza ec» citerà, come ha eccitato, qualche facinoroso al delitto. Che è » indegno di Principe cospirare a turbar l'ordine, che dice rac» comandare. La nazione giudicherà di Lui come Sovrano. Il » Pretore faccia il suo dovere: se non può farlo, protesti al» l'Ammiraglio, che con la minaccia di cannoni inglesi si impe» disce il Magistrato ad eseguire gli ordini del Governo ».

La irriverente partecipazione non fu fatta; ma frattanto avutasi dal Principe la notizia che una forte mano di armati si incamminava verso S. Stefano per cacciarlo da quell'estremo confine della Toscana, e sentito nel 20 febbraio il cannone della vicina Orbetello (3) annunziare la proclamazione della Repubblica, fu costretto per evitare maggiori disordini, e non esporsi forse anche a scellerate violenze, a partire nel 21 febbraio di Toscana « restando però col cuore nel suo diletto paese, e pre» gando Iddio, che volesse illuminare lo spirito dei malvagi e » dei traviati, e portare consolazione ai buoni, che erano assai » di maggior numero di quello, che per le mene e per l'audacia » dei tristi forse si credeva (4) ».

XXIX. Considerando, che i faziosi per assicurare e fortificare il potere che era venuto nelle loro mani per la Rivoluzione del dì 8 febbraio, ebbero ricorso alla corruzione ed alla violenza, a quelli stessi mezzi, cioè, dei quali si erano valsi per arrivarvi.

(1) Sommario a c. 2558.

(2) Sommario a c. 2850, t. e 2559.

(3) V. Dispaccio del Pigli al Presidente del Governo Provvisorio del 22 febbraio 1849. Sommario a c. 2850.

(4) Dichiarazione del Granduca ai Membri del Corpo Diplomatico del 20 febbraio 1849. V. la Gazzetta di Genova del 1 marzo 1849, Num. 52.

XXX. Considerando infatti, che a corrompere gli animi furono adoperate le fanatiche declamazioni, per le vie e per le piazze, dei demagoghi. Le insinuazioni alla (1) truppa di tradimento del Principe. Le predicazioni di commissarj inviati a spese (2) del Tesoro Toscano a pervertire le campagne. La propaganda attivata a sostegno della (3) rivoluzione dai funzionari eletti dal nuovo potere. E la stampa ogni giorno (4) più riboccante d'ingiurie atrocissime ed insensate calunnie contro il Granduca, ed eccitante all'odio per la Monarchia, ed all'attivazione di un Regime Repubblicano.

XXXI. Considerando, che non essendo riuscito al nuovo Governo, nè colle arti palesi, nè colle coperte vie, di togliere dal cuore della gran maggiorità dei Toscani l'antica devozione per il Granduca ed il suo attaccamento alle politiche istituzioni o preesistenti o abolite dalla rivoluzione, il paese dopo l'8 febbraio dette manifesti segni di affetto per il Principe lontano, e fece dei tentativi per ristabilirlo (5).

XXXII. Considerando, che a combattergli e comprimergli la fazione giudicò espediente l'impiego delle minacce, e delle armi:

Col suo Proclama de' 17 febbraio il Generale De Laugier rammentava da Massa ai Toscani, la fedeltà dovuta a *Leopoldo Secondo*, e per ristabilire il suo Governo faceva marciare le sue truppe verso l'interno della Toscana.

Il De Laugier con Decreto del giorno successivo, firmato dal Guerrazzi e dal Mordini, fu posto fuori della Legge come traditore della Patria, e vennero dichiarati ribelli i soldati che lo obbedivano.

Nel successivo di 19 un Proclama firmato dai *Tre Membri del Governo Provvisorio* vituperava aspramente il Generale ed il Principe, in nome del quale il De Laugier si era mosso. Dopo tali atti governativi l'incolpato Guerrazzi nel 20 febbraio, avutone l'incarico dai colleghi, si portava con le veste di *Plenipotenziario* a combattere la Restaurazione Granducale; e la sua missione corrispose alle vedute dei faziosi, avendovi potentemente cooperato le bande armate di nazionali e di stranieri, le quali in quel tempo infestavano il nostro paese; l'eccitamento dato ai più esaltati con l'accettazione, e la proclamazione della Repub-

(1) V. gli Atti di Siena nel Sommario a c. 1210 e seg., fino a c. 1231.

(2) V. Rendiconto sulla Finanza, Sommario a c. 2701, pag. 112

(3) Lettere del Bonichi e del Ciofi, Sommario a c. 1374 e 1375.

(4) V. Giornali del tempo in specie i Num. 231, 235, 236, 239, 241 e 242 del *Popolano* inseriti in Processo nel Sommario a c. 2286.

(5) V. *Monitore* del 20 febbraio 2, 1849.

blica: e lo sbandamento delle truppe di De Laugier, le quali, o per falso allarme, o per corruzione di tristi, nel 23 febbraio abbandonarono il loro Generale, e lo costrinsero a refugiarsi quasi solo in Piemonte (1).

Al tentativo di restaurazione fatto nel 17 febbraio dal Generale De Laugier succedette nella sera del 21 dello stesso mese una significantissima dimostrazione di affetto per la Monarchia, e di aborrimento al Regime di recente istaurato, cagionata dalla voce divulgatasi d'improvviso per le campagne fiorentine, che il Granduca fosse rientrato in Toscana, e per la via di Pistoja facesse ritorno alla capitale. Le popolazioni circostanti a Firenze proruppero a siffatta novella in segni di gioja; suonarono a festa le campane delle loro parrocchie; illuminarono le colline; ed acclamarono unanimi a Leopoldo Secondo.

Il Governo Provvisorio, composto allora del *Montanelli* e del *Mazzoni*, rispondeva a queste popolari dichiarazioni di affetto (2) *colla incarcerazione dei campagnuoli e dei parrochi*, e colla Legge Stataria del 22 febbraio, firmata dal *Mazzoni* come Presidente del Governo, e dal *Romanelli* e *Mordini* come Ministri, ed abrogata poi nel successivo dì 2 marzo dal *Guerrazzi* in conseguenza di una protesta fatta e virilmente sostenuta *dal Municipio fiorentino* contro quell'eccezionale e riprovato sistema di Procedura (3).

Ma il desiderio della restaurazione dilatandosi ogni giorno più nel Granducato, quella Legge Stataria, in virtù della quale dovevano essere militarmente giudicati con sentenza eseguibile *dentro le ore* 24 coloro che in qualsivoglia modo attentassero al Governo ed all'ordine *in quel tempo stabilito*, fu riposta in vigore per il Compartimento Aretino col Decreto del Governo Provvisorio del 23 marzo 1849 firmato dal *Montanelli* come Presidente, e dal *Marmocchi* e *Mordini* come Ministri, ed estesa poi a tutte le terre, borghi e villaggi dello stato, con Decreto del *Rappresentante del Potere Esecutivo*, emanato nel 7 del successivo mese di aprile.

Dopo il decreto del 23 marzo una colonna mobile di armati, una Commissione militare, ed il Ministro *Romanelli*, colla qualità

(1) Dispaccio telegrafico del Governo Provvisorio al Governator di Livorno del 20 febbraio, ore 4 e m. 30 pomerid. V. i dispacci telegrafici del Guerrazzi al Pigli del 19 febbraio; del Prefetto di Pisa al Ministro dell'Interno dello stesso giorno; del Governatore di Livorno; del suddetto Ministro del medesimo di 19, e del Pigli al Governo del 20 febbraio.

(2) Supplemento al Num. 49 del *Monitore Toscano*.

(3) Sommario a c. 2686.

di *Commissario Straordinario di Governo* furono inviati a comprimere i moti delle campagne aretine, ed a combattere la reazione, che, al dire del Guerrazzi, aveva levato le corna, e minacciava ingojare.

XXXIII. Considerando peraltro, che ogni arte di partito ed ogni incussione di timore non erano ormai, nè riuscir potevano che inutili sforzi della dominazione imposta alla Toscana dai più fervidi rivoluzionarj, e l'ora del riscatto essendo suonata, il popolo Fiorentino, che nella sera del dì 11 aprile aveva già dispersi gli incomposti e soverchianti gruppi d'armati, che da più tempo deturpavano con ogni bruttezza di modi e di costume la sua città, si mosse unanime e risoluto e restaurare la mattina del 12 aprile quella Monarchia, alla quale era devoto, ed a cui si era mantenuto in mezzo alla tristezza dei tempi costantemente fedele.

XXXIV. Considerando, che anche in faccia a quest'ultimo movimento, che per il suo scopo, infallibilmente diretto alla restaurazione del Principato, non poteva ingerire timore di mali che in effetto non si verificarono, l'incolpato Guerrazzi richiamava nella notte dell'11 al 12 frettolosamente la *Guardia Municipale*, per opporsi, come egli scriveva, *alle mene diaboliche dei retrogradi:* e dava al *Comandante Basetti* ordini in scritto (che ad evitare la effusione del sangue e la guerra civile non furono dal Basetti eseguiti) nei termini che appresso: « Firenze 12 aprile 1849. *Basetti*: prendi il comando della Municipale, fuori, e in Piazza » a difendere l'Assemblea, e la patria, e la libertà, e il tuo amico » Guerrazzi » e più tardi « *Basetti*. In Piazza vi sono i Veliti, » Guardia Nazionale, entra la cavalleria, e l'artiglieria; esca la » Municipale, o si cuopre di vergogna (1) ».

XXXV. Considerando, che vuote di effetto riuscirono le insistenze parimente praticate dall'incolpato Guerrazzi col *Colonnello Tommi* per il trasporto in Piazza del Granduca dell'artiglieria; e sorte non dissimile incontrò l'ordine che ei dava al *Colonnello Diana* di spingere in Piazza i Cacciatori a cavallo, con istruzione (2) che intimasse il popolo a ritirarsi, ed ove non obbedisse, *lo caricasse*.

Per le quali cose il movimento del popolo fiorentino, che riconduceva *Leopoldo Secondo sul Trono dei suoi Padri*, venne a compiersi pacificamente in quella mattina e senza sangue, ed

(1) Sommario a c. 2836, a c. 2838, a c. 2840, e a c. 2796 e a c. 2797. Basetti Processo a c. 2335, 2840.

(2) Tommi Sommario a c. 2308. e seg. del Proc. e a c. 2959.

il Municipio con un *Proclama* annunziava ai cittadini di assumere *in Nome del Principe* la direzione degli affari.

XXXVI. Considerando, che neppure a questo punto si arrestarono i tentativi del Guerrazzi per contrariare *l'avvenuta Restaurazione*, giacchè ad alcuni membri del Municipio (1) che si portarono nella sala dell'Assemblea Costituente ad invitare il Collegio a disciogliersi, il Guerrazzi altamente dichiarò, che essi avevano fatto una vera rivoluzione, e gli minacciò dell'arresto, nel tempo stesso che, a suo dire, sentiva disposizione « a farsi istru- » mento per condurre gli avvenimenti al resultato che era pure » in cima de' mutui desiderj »: se non che qualunque atto di minaccia e di violenza traducevasi, condotte le cose a quel punto, negli ultimi aneliti di una fazione per allora debellata e sconfitta.

## MASSIME DI DIRITTO

XXXVII. Considerando, che i fatti esposti finora costituiscono nel loro complesso, ed anche distintamente valutati, altrettante azioni aventi tutte il criminoso fine di togliere al Principe i diritti del Sommo Impero, e di rovesciare la forma del suo Governo.

XXXVIII. Considerando, che per le Romane Leggi si fa reo di vero e proprio delitto di Lesa Maestà chiunque attenta alla persona del Sommo Imperatore, e chiunque attenta contro il politico ordinamento dello Stato. *Inst, Lib. 4, Tit.* 18. *De Pubblic. Judic. Leg. Ult. ff. ad Leg. Jul. Majest., Wolff. Instit. Juris. Natur. et Gent., Part.* 3, *Sect.* 2, *Cap.* 6, §. 1082.

XXXIX. Considerando, che a questi principj sono conformi le nostre Patrie Leggi, ed in specie la Legge ultima de' 30 agosto 1795 colla quale confermando il Legislatore l'Editto de' 30 giugno 1790 dichiarò *(Art. 9)* di voler punire colla pena ivi proposta tutte le azioni, le quali « ivi » Attaccando immediatamente » la Pubblica Autorità, o il Sovrano, tendano, o siano dirette » alla distruzione della società, e dell'ordine pubblico, e costi- » tuiscano il vero e proprio delitto di Lesa Maestà ».

XL. Considerando, che a questo delitto si referiscono in conseguenza tutte quelle azioni, delle quali il fine e l'oggetto immediato è la sovversione dell'ordine pubblico e che gli *atti estrinseci di qualunque sorta*, coi quali alcuno dimostrò di volere un tal fine, sono sufficienti per dichiararlo incorso nella censura della Legge. *Decis. del Supremo Tribunale di Giustizia de'* 7 *Novembre* 1798, *in Causa Dattellis ed Altri, e Voto Decisivo*

(1) Digny Proc. a c. 2256.

*dell' Assensore Cremani*, §. 38, *Pag.* 13, che meritarono di essere sanzionati con successivo Sovrano Rescritto per norma inalterabile di giudicare.

XLI. Considerando a riguardo degli atti estrinseci, che le disposizioni dell'animo manifestate dall'autore del fatto, quanto più appariranno atte a nuocere alla pubblica e privata sicurezza, tanto maggiore dovrà giudicarsi il delitto.

XLII. Considerando, che tale manifestazione può farsi « *verbis, scripto, factis, vel signis* » cioè, con parole, scritti, gesti, movimenti, o altri simili cenni, o maniere, onde l'uomo suol farsi intendere senza parlare. *Gothofred. in Not. ad Leg. Cogitationis.* 18, *ff. De poenis Leg.* 5, *Cod. ad Leg. Jul. Majest. Cremani Voto citato*, §. 36, *pag.* 13.

XLIII. Considerando, che anche il nudo consiglio, prestato a favore dei nemici dello Stato, è bastante per rendersi reo del delitto di Lesa Maestà proprio; come inerendo ai Responsi di Ulpiano, Scevola, Ermogeniano fermano il *Balduin., Comment. ad Instit., Tit. de pub. judic.*, §. 3; *e il Decian, Tract. Crim., Lib.* 7, *Cap.* 34, *N°* 6 « *ivi* » *Auxilium ergo praestantes, opem, vel consilium, in hoc crimine pari poena puniuntur cum principalibus.*

XLIV. Considerando, che la sola scienza, quando il suddito è informato dell' ordita trama, e non è sollecito di manifestarla, lo costituisce reo dell' indicato delitto; procedendo questa regola tanto nel caso che la macchinazione abbia avuto l'immaginato successo, quanto nel caso che non l'abbia avuto, poichè se nei misfatti di questa natura si dovesse, come negli altri, aspettare a punire il reo quando il delitto è perfettamente consumato, ne seguirebbe che un tardo ed inutile gastigo non ripererebbe mai all'ordine pubblico già abbattuto e distrutto. *Bossio, Tract. Var. Tit. de Crim. Laes. Majest. N°* 34, *Vers. Immo sola. Cremani, Voto citato*, §. 204, *pag.* 171.

XLV. Considerando, che a costituire il vero e proprio delitto di Lesa Maestà, o di Perduellione, non è necessario il copulativo concorso di due condizioni, dell'attentato cioè alla persona inviolabile del Principe, e dell'attentato alla Costituzione dello Stato per surrogarne una nuova: ma ciascuno di questi due attentati, sia per le Leggi Romane che Patrie, *costituisce per se medesimo quel delitto.* Opportunatamente il *Cremani* nel preallegato *Voto* §. 278, *pag.* 231 « ivi ». Qui basta ripetere di nuovo quello
» che si è osservato altrove, che è reo di vero e proprio delitto
» di Lesa Maestà chiunque tenta distruggere la Costituzione dello
» Stato per sostituirne una nuova, e di togliere al Principe i di-
» ritti del Sommo Impero, o abbia per riuscirvi attentato alla vita

» preziosa di Lui, *il che costituisce certamente per se medesimo*
» *quel delitto*, o non sia giunto a sì abominevole eccesso. *Ulpiano*
» dichiara perduelle tanto chi attentò contro l'Imperatore, che
» contro l'Impero, o la Costituzione dello stato. *Leg. ult. ff. ad*
» *Leg. Jul. Majest. Boemero ad Carpzov. Quest.* 41, *Observ.* 9,
» *Anton-Matteo ad Lib.* 48, *ff. Tit.* 2, *Cap.* 2, *N°* 5 *et* 6. *De-*
» *cian., Tract. Crimin., Lib.* 7, *Cap.* 6, *N°* 1, 3, 20. Eglino non
» parlano del delitto di Perduellione senza farlo consistere nell'at-
» tentato diretto, o a mutare la forma del Governo, o a privare
» di vita il Capo Augusto del Corpo Politico; indicar volendo con
» quella *particella disgiuntiva, che si ha l'essenza del delitto*
» *tanto in un caso che nell'altro.* Anche il nostro Legislatore si
» è spiegato in egual maniera, perchè disse tutte quelle azioni,
» che attaccano immediatamente la pubblica Autorità (che è la
» Costituzione dello stato) *o il Sovrano* ».

XLVI. Considerando sull'appoggio di queste massime indubitate, che al proprio e vero delitto di Lesa Maestà sono da referirsi non solamente quegli atti, pei quali il Granduca Leopoldo Secondo fu costretto ad allontanarsi, prima da Siena, e poi dalla Toscana, ma anche quegli atti successivi, coi quali si cercò d'impedirgli o rendergli più difficile il ritorno, e tutti quei più che ebbero l'evidente fine ed oggetto di sostituire all'antica una forma nuova di Governo.

XLVII. Considerando, che la serie di tutti questi atti, convergenti alla distruzione della Monarchia, ed alla sovversione della costituzione politica dello Stato, compone un fatto CONTINUATO, il quale a colpo d'occhio presenta la incessante *flagranza* del delitto.

XLVIII. Considerando, che se ne resero colpevoli non solo coloro, che principalmente lo macchinarono, ma anche coloro, che dopo il dì 8 febbraio 1849, sia nel rapporto degli attentati commessi contro la Persona del Principe, sia nel rapporto degli attentati contro la esistente forma di Governo, associarono la loro volontà a quella dei rivoltosi, e colla voce, e cogli scritti, e coll'opera contribuirono alla permanenza e consolidazione di quello stato di cose doppiamente criminoso. *Bohemer., Elem. Jur. Crim., Sect.* 3, §. 75. *Renazzi, Elem. Jur. Crim., Lib.* 4, *Cap.* 2, §. 4. *Cremani, De Jur. Crim., Lib.* 3, *Art.* 1, §. 5.

## ADDEBITI SPECIALI

### GUERRAZZI — MAZZONI — MONTANELLI

XLIX. Considerando sulle prove specifiche, che riguardano i singoli imputati, e segnatamente i *Membri del Governo Provvi-*

*sorio*, che appariscono essi evidentemente colpevoli di Lesa Maestà per molti fatti emergenti a loro carico dal processo, dei quali sono i più culminanti quelli

1° Di avere l'Avvocato *Francesco Guerrazzi* ordinate le spedizioni militari contro il Granduca, onde cacciarlo violentemente dalla Toscana; quali furono le spedizioni per l'Isola dell'Elba e per S. Stefano.

2° Di avere l'Avvocato *Giuseppe Montanelli*, e l'Avvocato *Giuseppe Mazzoni* cooperato efficacemente, e con eccitamenti anteriori, e con successive ricompense, alla violenza fatta al Consiglio Generale.

3° E di avere *tutti tre* abolito di comune accordo le Assemblee dello Stato, diffamato e calunniato il Principe con li Atti pubblici del loro Governo, decretato le Leggi Statarie per combattere con le armi i tentativi di Restaurazione del Principato Costituzionale, e reso vano con la spedizione militare di Pietrasanta il tentativo fatto per il medesimo oggetto dal Generale De Laugier.

L. Considerando sulla intrinseca moralità delle azioni surriferite, nei rapporti della civile imputazione e della penale responsabilità, che l'animo *ostile*, dal quale furono mossi i *tre* incolpati, resulta chiarissimo dall'indole stessa dei prenotati Atti criminosi; poichè diretti tutti alla lesione della Maestà della Nazione e del Principe. Non senza avvertire, che i fatti di Siena e di Roma additano il Montanelli un insidioso cospiratore contro i Principati Italiani, e che il Mazzoni si mostrò all'Assemblea Costituente Toscana decisamente avverso alla Monarchia, ed acerrimo ed ostinato propugnatore della Repubblica (1).

LI. Considerando, che l'incolpato *Guerrazzi*, il solo dei tre presente al Giudizio, senza disconvenire sostanzialmente dei fatti incriminati, ha dedotto per respingere da se ogni ostilità d'animo contro il Principe, e la Monarchia: 1° la violenza irresistibile dei faziosi, che lo trascinò, come forza maggiore, a quelle dichiarazioni ed a quegli atti che più lo aggravano, ed alla quale con apparente adesione si assoggettò con l'inteso fine di preservare il paese dai mali che lo minacciavano; 2° e il disegno della Restaurazione Granducale, che ebbe fisso, a suo dire, nella mente fino dai primi giorni della rivoluzione; disegno, che più tardi cominciò per molte e diverse vie a realizzare, appena gli parve

(1) V. *Monitore* del 4 aprile 1849 *Secondo*, pag. 2, col 2. « ivi » Noi siamo » qui per costituire un governo nuovo; non abbiamo il mandato di richiamare la Dinastia decaduta: io se potessi *soltanto averne il pensiero*, mi » SEPPELLIREI ».

di trovarsi in forza contro l'audacia repubblicana; disegno, che avrebbe poi onorevolmente compiuto, se il 12 aprile non gliene avesse disturbata la riuscita.

LII. Considerando sul primo fondamento di discolpa, che, comunque il processo dimostri, che il Guerrazzi, una volta salito al Supremo Potere, si adoprò in qualche circostanza a distogliere o raffrenare le più accese voglie della demagogia (1), ciò non pertanto il complesso degli atti autorizzava a ritenere, che tutto ciò egli facesse per tener fermo in sue mani quel potere, di che per modi riprovevoli era giunto ad impossessarsi; ed in ogni ipotesi poi, a *perimere* la civile imputazione degli atti criminosi, dei quali fu certamente l'autore, dovrebbe esso luminosamente provare, che tutto per lui si fece sotto l'influenza di una forza tale da impedire il retto uso della ragione e della libertà; e da coartarlo incessantemente a non abbandonare quella posizione, che poteva trascinarlo o farlo perseverare nella via del delitto.

LIII. Considerando, che molti sono i fatti allegati dal Guerrazzi nelle sue *Memorie* per far sentire il predominio assoluto e costante sopra di lui della fazione repubblicana; ma oltrechè questi fatti non sono di tale importanza da stabilire una violenza irresistibile e continuata, somministra il processo altri fatti, dai quali emerge l'influenza personale del Guerrazzi sulle turbe tumultuanti; essendosi di sopra notato, che dichiarò all'Assemblea Costituente di non averne timore, ed essendo egli più volte riuscito, come racconta, a contenerle e comprimerle a vantaggio di' privati cittadini.

LIV. Considerando, sul secondo fondamento di discolpa, cioè sul preconcepito disegno della Restaurazione Granducale, che sebbene qualche atto del processo si presti a farlo comparire avverso alla Repubblica, e forse non alieno affatto dall'accettare *in qualche tempo* la restaurazione, è peraltro innegabile, che questi atti, lungi dall'essere univoci e chiarissimi, stanno invece in aperta contradizione cogli atti ostili da esso operati, come sono le spedizioni militari che dovevano fare al Principe scellerata violenza nella persona; come sono le scritture pubbliche e private, che tendevano a screditarne la fama; come sono le solenni proteste, emesse insieme coi Ministri nel 5 aprile contro la Restaurazione in Toscana della Dinastia della Casa di Lorena; e come sono le disposizioni energicamente imperiose da lui date nel 12 aprile per disperdere colla forza delle armi il popolo,

(1) Proc. a c. 69, 767, 1217, 1304, 2205, 2234, 120, 2235, 2418, Sommario a c. 2046, 2093, 2498, 2510, 2515, 2615 e 2761.

che con un moto non equivoco operava il ristabilimento della Monarchia.

LV. Considerando, che invano qualifica il Guerrazzi gli atti *ostili* che gli fanno carico, e che pure sono atti della sua vita pubblica, *senza nesso logico, e senza fine politico;* imperciocchè questo nesso e questo fine si manifestano, riflettendo: 1° che il pensiero del richiamo del Principe, inconciliabile certamente nei primi giorni della Rivoluzione cogli ordini reiteratamente dati dallo stesso Guerrazzi per cacciarlo violentemente dalla Toscana, comparisce piuttosto un'idea sopravvenuta a delitto già consumato, in forza degli eventi della guerra e delle dichiarazioni del Ministro Inglese (1) le quali facevano conoscere al Guerrazzi, che tosto o tardi il *Granduca* doveva essere restaurato sul suo trono; 2° e che, mentre le dichiarazioni e gli atti *posteriori* a favore della Monarchia (quandochè fossero) non verrebbero, come tardo pentimento, a distruggere gli atti ostili *anteriori*, e gli uni e gli altri si presentano influenzati da intenzione dolosa se attendasi quello che rilevava il *Supremo Tribunale di Giustizia* nella sua *Decisione dei* 10 *marzo* 1800, *nella Causa contro Pigli ed altri* (Giornale XXVI) « ivi » È vero, che ne contrapponeva altret-
» tante (proposizioni) che lo dimostravano del tutto diverso; ma
» oltrechè queste non distruggono quelle, un tale di lui contegno
» altro non spiega se non chè procurava di stare, coll'arte so-
» lita usarsi da chi ha doppio il cuore, preparato a far giuocare
» in ogni evento o l'una o l'altra, nell'atto di gettarsi a quel
» partito che avesse trionfato ».

LVI. Considerando, che l'incolpato Guerrazzi dedusse già, ed ha insistito in appresso, nella opposta incompetenza dei Tribunali ordinarj a giudicarlo, reclamando a suo favore il privilegio del Fôro, derivante *dall'Art.* 12 *dello Statuto de'* 15 *febbraio* 1848 così concepito « ivi » Il diritto di accusare i Ministri appartiene
» al Consiglio Generale. Quello di giudicarli al Senato. *Una Legge*
» *determinerà i casi della responsabilità dei Ministri, le pene,*
» *le forme dell'Accusa e del Giudizio* ».

LVII. Considerando, che questa eccezione pregiudiciale era da rigettarsi, come mancante per più e diverse ragioni di sussistenza giuridica.

Non è ammissibile in primo luogo questa eccezione, neppure nei paesi che hanno una Legge sulla Resposabilità Ministeriale, perchè in ordine ai principj di diritto costituzionale debbono i Ministri essere accusati e giudicati dalle Assemblee per il vero e proprio abuso di funzioni Ministeriali, ossia nei casi di Atti di

(1) V. il suo esame a c. 3109 e 2420.

Governo, che possono compromettere gli interessi i più eminenti della nazione, e dei quali non sia dato chiedere conto alla *Corona* per il principio della sua *inviolabilità*, ma non già per quegli atti, che posti in essere a distruzione del Ministero escono di necessità dalla sfera delle sue attribuzioni, e si sostanziano in atti puramente illegali e criminosi, in rapporto ai quali anche i Ministri divengono privati cittadini; come attestano fra i molti: *Benjamin Constant, Cours de Politique Constitutionelle, Lib. 1, pag. 429. De Cormenin, Questions De Droit Administratif. Mots, Mises en Jugement, Tit. 4, Chap. 34, Num. 7.*

Non è ammissibile in secondo luogo la detta eccezione in Toscana, perchè non essendo stata mai pubblicata tra noi la Legge promessa dagli Articoli 62 e 80 dello Statuto de' 15 febbraio 1848 sui casi di responsabilità Ministeriale, sui confini della competenza del *nuovo* potere giudiciario, e sull'andamento del relativo Giudizio, non è cessata perciò la giurisdizione dei Tribunali ordinarj, che continuano ad esserne rivestiti ed a possederla interamente, finchè non gli venga sottratta quella porzione, che dovrà appartenere al potere eccezionale di nuova creazione stato surrogato, e finchè questo non abbia e leggi e forme di procedere.

E non è ammissibile in terzo luogo l'eccezione medesima dopo lo scioglimento a tempo indefinito del Consiglio Generale, stato ordinato dal Sovrano Decreto de' 21 settembre decorso: imperocchè essendo venuto a mancare quel Collegio che dovrebbe pronunziare sull'Accusa dei Ministri, non è altrimenti luogo a parlare di giurisdizione eccezionale, quando anche fosse stata in antecedente organizzata; e tutto quindi rientra sotto le regole generali di diritto, se non vuolsi discendere alla stranissima conseguenza di stabilire l'impunità dei reati.

LVIII. Considerando, non essersi a ragione lagnato l'incolpato Guerrazzi della illegalità del suo arresto, attesa la qualità di *Deputato* al Consiglio Generale, e la mancanza di precedente autorizzazione dell'Assemblea, di cui faceva parte; non potendosi da lui ignorare, che simile autorizzazione per l'Art. 35 dello Statuto fondamentale non è punto necessaria nel caso di *flagrante* delitto; non potendosi ignorare nemmeno, che, il divieto di arresto per cause civili e criminali essendo un privilegio inerente al carattere di Deputato, il privilegio svanisce colla qualità da cui emana, e che lo tiene a se congiunto; e non potendosi neppure dall'incolpato ignorare, che esso medesimo concorse ad abolire *di fatto* quello *Statuto*, da cui pretende ora desumere argomento per qualificare arbitrario l'arresto della sua persona.

LIX. Considerando in ultimo sulla istanza presentata nell'inte-

resse dell'incolpato Guerrazzi li 7 ottobre decorso, onde ottenere, che siano poste a sua disposizione per l'uso della difesa. — *Primo:* la corrispondenza del Ministro dell'Interno dal dì 26 ottobre 1848 al dì 8 febbraio 1849. — *Secondo:* le carte riguardanti la corrispondenza del Governo Provvisorio. *Terzo:* — le carte o corrispondenza del Capo del Potere Esecutivo

Che i Tribunali del Granducato non hanno facoltà di ordinare la comunicazione dei documenti, che si trovano nelle Reali Segreterie.

Che dipende dal Placito del Principe il permettere la comunicazione dei documenti ministeriali.

Che non spetta ai Tribunali, ma bensì alla parte che abbia interesse in questa comunicazione, il fare remuovere direttamente gli ostacoli che si oppongono al suo intento.

Che in ogni ipotesi, e quando anche avesse potuto il Tribunale colle sue ordinarie facoltà risolvere la Istanza del Guerrazzi, nulladimeno avrebbe formato impedimento ad ammetterla la generalità delle cose domandate, non venendo indicati con precisione i documenti che si cerca di vedere, e non potendosi dai Tribunali, nel difetto di questa indicazione, stabilire la loro pertinenza alla Causa: estremo indispensabile per autorizzare l'esibizione dei documenti altrui.

LX. Considerando altronde, che molti di questi documenti esistono già in processo, e che a migliore opportunità potrà la Difesa Guerrazzi rinnuovare quella istanza, che nello stato presente degli atti non è sembrata alla Camera delle Accuse meritevole di accoglienza.

FRANCHINI

LXI. Considerando quanto all'incolpato *Dottor Francesco Franchini*, uno dei componenti il Ministero Democratico Toscano, che dalle resultanze processali apparisce più specialmente: 1° essere egli intervenuto nella notte del 7 al dì 8 febbraio 1849, cogli altri Ministri, all'Adunanza straordinaria repentinamente convocata dal Guerrazzi, dopochè quest'ultimo ebbe conferito coll'altro incolpato Niccolini, reduce di pochi momenti da Siena; 2° avere anche il Franchini con lieta espansione d'animo (1) festevolmente accolto il Montanelli, il quale, reduce esso pure da Siena, compariva a quella adunanza, confermava la partenza del Granduca da quella città, e comunicava le due lettere, che in atto di partire avevagli indirizzato; 3° avere il Franchini con

(1) V. il deposto di Gaspero Doni in Proc. a c. 212 t.

gli altri Ministri provocata la immediata riunione dei circoli politici (1); 4° avere accettato sotto il Governo Provvisorio l'incarico di Ministro della Istruzione Pubblica; 5° avere solennemente dichiarato il Franchini in unione col *Capo del Potere Esecutivo* e con altri *Ministri* nel di 5 aprile 1849, di non aver mai intrapreso direttamente o indirettamente *pratica, trattato, insinuazione, ed anche principio alcuno o preliminare di proposta*, tendente alla Restaurazione in Toscana della Dinastia della Casa di Lorena (2); 6° ed avere insieme con altri firmata la Legge Stataria de' 7 aprile 1849.

LXII. Considerando, che i primi tre fatti, rilevati a carico del Franchini, somministrano nel loro insieme un fondato riscontro, che il medesimo ebbe scienza e fece atto di adesione ai mezzi, che in quella notte memoranda furono concertati coi principali agitatori del circolo fiorentino per giungere al rovesciamento della Monarchia.

LXIII. Considerando, che un riscontro ulteriore di questa adesione lo somministra, prescindendo per ora da altri riflessi, l'accettazione del suddetto incarico Ministeriale. Perocchè il nuovo Governo, composto di quegli stessi che avevano avuto per collega il Franchini nel Ministero Democratico, non avrebbe confidato l'esercizio della sua autorità se non a quelle persone, delle quali sapeva bene potersi ripromettere, e che avrebbero agito conformemente alle sue mire e principj.

LXIV. Considerando, che le Leggi Statarie, ed in specie quella de' 7 aprile, erano Atti Governativi decisamente ostili alla Monarchia, come è stato disopra osservato, perchè miravano a comprimere col terrore e colle armi i tentativi di restaurazione, che andavano a farsi sempre più temibili in quel tempo, e a destare le più serie apprensioni del Governo Provvisorio. Ed il Franchini, in qualunque forma e rappresentanza sottoscrivesse, come sottoscrisse con altri, per darle forza esecutiva, quella Legge, venne a rendersi manifestamente complice di tale ostilità.

LXV. Considerando, che a determinare il grado della civile imputazione degli Atti che si obiettano al Franchini, non è fuori di proposito il rimarcare, che alcuni si verificarono quando il Granduca era sempre in Toscana, e prima che fosse proclamato il Governo Provvisorio, e che altri, compresavi la suddetta pro-

(1) Lettera del Mazzoni al Direttore del *Nazionale* pubblicata in questo Giornale li 30 aprile 1849, num. 150.

(2) Sommario, Filza 2, a c. 1115.

testa del 5 aprile, erano diretti ad impedire o trattenere la Restaurazione, e così ad avversare il ritorno del Principe.

MARMOCCHI

LXVI. Considerando, che il Processo dimostra il *Dottor Francesco Costantino Marmocchi* colpevole dei seguenti fatti, costituenti, fra gli altri, per le cose poc'anzi discorse, il delitto di Perduellione, cioè:

*Primo.* — Di essersi recato col Montanelli e col Niccolini a Siena, e di avere con essi e con altri cooperato a sconvolgere nei primi giorni di febbraio quella Città, fino allora tranquilla, coll'inteso e verosimile fine di togliere al Principe il libero esercizio della Prerogativa Reale circa la sanzione o rifiuto della Legge sulla Costituente.

*Secondo.* — Di avere nella notte (1) del 7 al dì 8 febbraio eccitato il circolo popolare fiorentino a pigliare la iniziativa della rivoluzione colla nomina del Governo Provvisorio, che poche ore più tardi lo ricompensò chiamandolo al Ministero dell'Interno.

*Terzo.* — Di avere cooperato alla cacciata del Principe dalla Toscana, ora sanzionando le misure prese dal Governatore Pigli (2) e dal circolo popolare di Grosseto per isolare il Granduca, ed impedirgli anche la libera corrispondenza epistolare; ora (3) commettendo al Prefetto di Grosseto d'intimare al Granduca, per mezzo del Pretore di S. Stefano, di allontanarsi da quel Porto; ed ora approvando (4) le spese per le due spedizioni militari dell'Elba e della Maremma, con scienza del fine a cui erano preordinate.

*Quarto.* — E di avere contribuito a mantenere la rivoluzione, chiedendo nel dì 11 febbraio al Governatore di Livorno armi e armati per contenere la reazione che qua erasi sviluppata: eccitando la propaganda di questa rivoluzione per mezzo dei nuovi funzionarj (5) del suo Ministero: e prestando finalmente la sua adesione (6) alle Leggi Statarie, decretate nel 23 marzo e 7 aprile 1849.

(1) Montazio, Processo a c. 2393 e 2397.
(2) Proc. nel Somm. a c. 1393 e 1914.
(3) Sommario a c. 2336, 2339.
(4) Sommario a c. 1921.
(5) Lettera del Bonichi. Sommario a c. 1873.
(6) V. il suo Proclama nella Raccolta delle Leggi e la Protesta del Municipio Fiorentino. Sommario a c. 2684.

ROMANELLI

LXVII. Considerando sul conto del *Dottore Leonardo Romanelli*, che esso viene principalmente addebitato

*Primo.* — Di avere concorso come Ministro di Grazia e Giustizia alla emanazione delle Leggi Statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849.

*Secondo.* — Di avere portata ad esecuzione la seconda di dette Leggi coll'andare Commissario straordinario di Governo, ed alla testa di una colonna mobile, nel Compartimento Aretino.

*Terzo.* — E di avere in siffatta occasione manifestati sentimenti ostili alla Monarchia con pubbliche declamazioni (1).

LXVIII. Considerando, che la Difesa dell'incolpato Romanelli sostiene, non fargli carico il *secondo* degli enunciati addebiti, perchè coperto dall'Amnistia, e condannato a perpetuo oblio dal Sovrano Decreto del 21 novembre 1849 sul duplice fondamento, che nella esecuzione della Legge Stataria del 23 marzo egli non agì nella qualità di *Ministro*, ma nella diversa qualità di *Commissario straordinario*, e che l'*Art.* 4, §. 2, del precitato Decreto de' 21 novembre 1849, *eccettua* dal benefizio dell'Amnistia le *funzioni Ministeriali* di coloro che composero il Consiglio dei Ministri dal dì 8 febbraio al dì 12 aprile 1849. Cosicchè l'Amnistia concessa coll'*Art.* 1° di detto *Decreto* a tutti i delitti di Lesa Maestà ed altre defezioni politiche racchiude nella generalità della sua disposizione anche l'operato del Romanelli nella rappresentanza di Commissario straordinario, quand'anche un tale operato fosse delittuoso.

LXIX. Considerando, che per far diritto su questa pretensione della Difesa Romanelli era da ricercarsi, se l'*eccettuazione* dal benefizio dell'Amnistia investisse le funzioni Ministeriali o le persone dei Ministri dal dì 8 febbraio al 12 aprile 1849. Ed in questa ricerca, rifletteva la Camera delle Accuse

Che per la chiara lettera del Decreto del 21 novembre vennero ad eccettuarsi dall'Amnistia alcune *persone*, che piacque al Principe di designare o per relazione agli *ufficj* che avevano esercitati, o per relazione alle *procedure criminali*, che erano pendenti.

Che tanto coll'uso dei nomi appellativi, quanto con relazione

(1) V. il Processo di Arezzo, ed in specie i Deposti del D. Cristoforo Bonaugurelli, D. Silvestro Busatti, Ulisse Berretti, Pietro Grifoni, Donato Balli, Jacopo Dominici, Silvestro Pellizzari, Santi Ghezzi, Pietro Mariottini e Domenico Tani.

agli uffici ed alle procedure potevano identificarsi le persone *escluse* dal benefizio dell'Amnistia.

Che quantunque fossero conosciuti generalmente i nomi di coloro che vennero designati con relazione agli eminenti ufficii esercitati, uguale certezza non potendo aversi rispetto agli individui investiti dalle procedure eccettuate, fu dichiarato col detto *Art. 4, §. 2,* che i nomi dei prevenuti, esclusi dall'Amnistia, sarebbero stati, come furono, pubblicati, ed in questa pubblicazione figura anche il nome dell'incolpato Romanelli, come è dato riscontrare nella *Notificazione della Direzione degli Atti Criminali di Firenze, de' 23 novembre 1849, riportata nel Monitore, Num. 299 in fine.*

Che l'Articolo 5° di detto Decreto rilasciò « ivi » *per tutti* » *costoro* aperto e libero il corso alla Giustizia in quanto siano » e respettivamente possano rimanere *investiti da azione penale* » ANCHE *per delitti Politici,* sicchè la sorte loro, qualunque sia » per essere, rimanga per tali dependenze fissata da Sentenze dei » Tribunali competenti ».

LXX. Considerando, che, oltre la chiara lettera del Decreto de' 21 novembre, anche le disposizioni del riportato Articolo 5° concorrono a stabilire, che nel numero degli esclusi dalla Amnistia furono i Membri del Consiglio dei Ministri; inquantochè, se non furono amnistiati gli individui *di qualunque condizione,* investiti dalle procedure eccettuate, e fu anzi lasciato aperto e libero il corso alla Giustizia per ogni loro delinquenza, non è razionale una difforme determinazione della Legge a riguardo dei *Ministri,* i quali per la stessa loro posizione sociale hanno maggior debito di civile responsabilità.

LXXI. Considerando, che fino al 12 aprile 1849 il Romanelli ebbe titolo e qualità di Ministro, e ne ritirò lo stipendio (1). E che in conseguenza di quanto sopra non rimase coperto dall'Amnistia il secondo dei tre addebiti che l'Accusa gli ha contestati.

LXXII. Considerando, che il concorso del Romanelli alla emanazione delle suddette Leggi Statarie è per le avvertenze già fatte e ripetute, un atto evidentemente ostile alla Monarchia; senzachè giovi alla difesa Romanelli il dedurre, che sotto il Governo Provvisorio Toscano non è da parlarsi di responsabilità Ministeriale e di solidarietà di atti Governativi, e che se il Romanelli sottoscrisse quelle Leggi Statarie, esso non fece che obbedire ed essere istrumento dell'altrui volontà; imperciocchè, ammettendo anche (in ipotesi) la verità di queste proposizioni, non diventa punto migliore la condizione del Romanelli, tanto per le regole del man-

(1) Lettera dello stesso Romanelli de' 22 aprile 1849.

dato così detto propriamente, quanto per le regole appartenenti a quel che i Romani Giureconsulti chiamano *Jussum* : è da vedersi in proposito il preallegato *Voto in Causa Dattellis*, §. 160, *pag.* 102. « ivi » Scrive Ulpiano quanto a quelle prime regole « si » mandatu meo facta sit alicui injuria, plerique ajunt, tam me » qui mandavi, quam eum qui suscepit, injuriarum teneri. Pro- » culus recte ait, si in hoc te conduxerim, ut injuriam facias, » cum utroque nostrum injuriarum agi posse » *Leg.*, 11, §. 3, *e* » *4, ff. de Injuriis* . . . . E quanto alle seconde regole, non si nega » che suole scusarsi o del tutto o in parte dal delitto e dalla pena » chi nell'offendere altrui non fece che eseguir gli ordini di un » suo legittimo superiore. Bisogna però, siccome osserva Boe- » mero, che concorra nell'offensore *absoluta parendi necessitas*, » cioè, una necessità tale che *de justitia vel injustitia jussus* » *ratiocinari haud integrum, sed stricte ab eo exequendus sit*».

LXXIII. Considerando, che non giova nemmeno invocare la regola, che permette ai sudditi di accettare un impiego e di prestare l'opera al Governo *di fatto* in aperta opposizione ai diritti ed agli interessi del Principe, che non abbia l'attual possesso ed esercizio della Sovranità, siccome la difesa del Romanelli con molta dottrina ed ingegno cercava d'insinuare. Imperocchè, in ordine alle massime stabilite dai più insigni Giuspubblicisti e seguitate anche dalla nostra consuetudine di giudicare, quanto è vero, che il suddito deve prestare obbedienza ai comandi dell'invasore, altrettanto è vero, che questa obbedienza non si estende a permettere ai sudditi d'impiegare l'opera loro contro l'interesse del proprio Principe nel tempo della sua assenza; non potendolo eglino fare senza macchiarsi di delitto; ed essendo ciò unicamente tollerato nei casi di *positiva necessità*, quando cioè il suddito fosse minacciato dall'invasore della perdita della vita, della prigionia, o di altra simile disavventura, e non avesse altro scampo per esimersi che obbedire: così vedesi fissato dopo un accurato e prfondo esame della materia, e conciliate le apparenti contrarietà degli Scrittori, dalla normale *Decisione del nostro Supremo Tribunale di Giustizia de'25 Gennajo 1800, nella Causa contro Cioni, Dini, ed altri* (Giornale XXXIV).

LXXIV. Considerando in fatto, non esservi prova in Processo, che il Romanelli fosse *costretto* all'accettazione dell'impiego di Ministro; e tanto basta, perchè assumano e ritengano la qualità di *ostili* tutti quegli atti da lui consigliati, che tendevano a fare scordare la memoria del Principe, a consolidare il nuovo Governo, e ad alienare dal Principe medesimo il cuore dei sudditi, rendendo così più difficile il di lui ritorno, e precludendogli la strada al recupero dei suoi primieri diritti.

LXXV. Considerando, che hanno questo carattere tutti quegli atti, che costituiscono i tre addebiti come sopra rilevati a carico del Romanelli.

LXXVI. Considerando circa la prova della manifestazione di sentimenti avversi alla Monarchia nelle sue pubbliche declamazioni, che i testimonj uditi a favore dell' incolpato non distruggono quanto basta i deposti di molti fidefacienti, che sostengono il concetto dell' Accusa.

LXXVII. Considerando, che a smentire in modo assoluto le suddette declamazioni non comparisce sufficiente nemmeno la udizione dei nuovi testimonj, indotti dalla difesa Romanelli colla istanza de' 29 luglio 1850, ma quando ciò potesse accadere, rimarrebbero pur sempre in causa i primi due addebiti, che lo aggravano.

LXXVIII. Considerando altronde, che il mezzo più valevole, il momento più opportuno per liquidare la credibilità del testimone è quello del suo esperimento nel Pubblico Giudizio, e che questo rinvio non pregiudica all' imputato nè alla retta Amministrazione della Giustizia, quando per fatti indipendenti dai deposti testimoniali il Pubblico Giudizio non possa evitarsi.

LXXIX. Considerando, che i deposti di probità sulla vita anteatta del Romanelli, le eccezioni da lui dedotte contro la *persona* ed il *detto* dei testimonj dell'Accusa, le ragioni di pubblica sicurezza consigliatrici, a suo dire, della Legge Stataria, la spedizione militare nelle campagne di Arezzo, e la mitezza colla quale egli veramente si condusse in questa spedizione, sono circostanze, che mirando ad *attenuare* ma non potendo *dirimere* la imputazione del Romanelli, sfuggono all' esame ulteriore della Camera delle Accuse.

MORDINI

LXXX. Considerando, aversi piena prova

1° Che l' incolpato *Avvocato Antonio Mordini* cospirava anche avanti (1) il dì 8 febbrajo contro la Monarchia; 2° che presedette al circolo del popolo nella notte del 7 all' 8 febbraio nel Convento di S. Trinita, e lo presedette (2) ugualmente nella successiva mattina sotto le Logge dell' Orgagna; 3° che sì nell' una come nell' altra circostanza calunniò e vituperò il Granduca, ed (3) istigò il popolo a proclamare e ad imporre violentemente il Go-

(1) Proc. nel Sommrio a c. 1326.

(2) Paganelli Proc. a c. 145. Tani a c. 215. Benelli a c. 386. Loevve a c. 361. Dei a c. 2080, D' Urbino a c. 1345.

(3) Vedi i Deposti dei Testimonj qui sopra nominati.

verno Provvisorio; 4° e che, nominato Ministro degli affari Esteri in remunerazione di questi suoi atti, mostrò animo ostile al Principato, e cooperò a mantenere la Rivoluzione, con ordinare l'abbassamento degli stemmi Granducali ai Consoli e Viceconsoli Toscani (1) e con decretare la Legge Stataria de' 22 febbraio 1849 (2).

LXXXI. Considerando, che più particolarmente tutti questi atti per l'indole loro propria hanno carattere di ostilità verso il Principe ed il suo Governo.

PIGLI

LXXXII. Considerando, che il *Professor Carlo Pigli*, fatto Governatore di Livorno, si strinse subito colla parte repubblicana a cospirare con ogni cura e per ogni modo contro la Monarchia (3), e dette mano a sconvolgere viepiù quella disgraziata Città con tale esagerazione di parole (4) da meritarne finanche rimprovero dal Guerrazzi, che qualifica nei suoi Costituti lo stesso Pigli come il più esaltato e il più furente dei demagoghi del tempo.

LXXXIII. Considerando inoltre, che il Pigli dopo il dì 8 febbraio fu (5) uno dei più attivi esecutori delle spedizioni militari contro il Granduca, ed accelerò con grande ardore i preparamenti ostili a cacciarlo dalla Toscana, ed a combattere il tentativo di Restaurazione del Generale De Laugier, inviando a tale oggetto uomini ed armi a Lucca, e più gozzi armati nelle acque di Viareggio.

LXXXIV. Considerando, che durante anche il Governo Provvisorio lo stesso Pigli (6) si mostrò sempre ardentissimo eccitatore di repubblica, che fece poi proclamare e festeggiare in Livorno.

LXXXV. Considerando, che tali resultanze appoggiano evidentemente l'Accusa di correità del Pigli nel delitto di Perduellione di cui si tratta.

DAMI

LXXXVI. Considerando, che l'*Avvocato Giuseppe Dami*, Segretario del Circolo Fiorentino al tempo in cui questo Collegio

(1) Sommario a c. 2385.
(2) V. *Monitore* di N° 51 del 1849.
(3) Proc. a c. 2510.
(4) Dispaccio del 15 novembre 1848.
(5) Sommario a c. 2420, 1817 e 1815.
(6) V. *Monitore* de' 17 marzo 1849.

era già diventato anche prima del dì 8 febbraio (1) furioso e repubblicano, viene addebitato come uno dei più caldi agitatori del Collegio medesimo (2), ed apparisce avere energicamente cooperato con istigazioni e provvedimenti rivoluzionarj allo sconvolgimento (3) di Siena avverso al Granduca. Così egli scriveva nei 4 febbraio 1849 al circolo del popolo di detta Città « Cittadini fratelli — sembra, che il partito antiliberale, forte in Siena, » si prepari ad una reazione, e voglia oppressi i diritti del po» polo. — Stiamo vigili e pronti ad operare audacemente, ove ci » chiami il bisogno. — Prudenza e senno finchè non suoni l'ora » dell'agire. Poi, ricordiamo, che la vittoria sta per gli ener» gici, e i generosi. Iddio è col Popolo ». E tornava a scrivere nel giorno successivo 5 febbraio al Presidente del detto circolo di Siena quanto appresso: « Cittadino — Il nostro circolo non » dorme, e cura quanto può gli interessi dei fratelli, che gli sono » carissimi. Ha già fatto un indirizzo al Ministero per rimprove» rarlo di non aver seguìto il Granduca, e domandare il suo » pronto ritorno a Firenze. Si è poi costituito in permanenza. » Ha creato una Commissione, perchè stia in corrispondenza » continua col Ministero, e cinque Commissarii con pieni poteri » per opporsi: e far cadere o vane o vinte le mene dei retro» gradi. — Fate animo, e state sicuri, che noi saremo sempre » con voi e per voi, e quando occorra vi aiuteremo in tutto e » per tutto. — Mentre scrivo la presente, giunge la vostra del 4 » corrente. Essa è stata comunicata subito ai Ministri: *Monta*» *nelli* parte per costà. Lo seguono *Niccolini e Marmocchi*. Credo » che agiranno come conviene contro gli uomini o tristi o mal» vagi. — Tenetemi in giorno delle notizie, e state sani ».

LXXXVII. Considerando, che sebbene nel dì 8 febbraio il Dami, uno degli amici del Niccolini, non si trovasse in Firenze a commettere la violenza operata in quel giorno dal circolo, le processali resultanze fanno però gravemente dubitare, che egli si adoperasse per altre vie alla riuscita della rivoluzione, della quale il circolo pigliò la iniziativa, e che in quel giorno il Dami, sciente di ciò che doveva accadere in Firenze (4), si recasse a Pistoja a portare un dispaccio del Ministro Guerrazzi, che destituiava il Prefetto di quella città.

LXXXVIII. Considerando, che dalla seguente lettera, scritta

(1) Dichiarazione del Guerrazzi. Proc. a c. 2104. Documenti nel Sommario da c. 371 a c. 374.

(2) Fredianelli, Proc. a c. 1587. Sommario a c. 549.

(3) Sommario a c. 1102 e a c. 1103.

(4) Vannucchi Sommario a c. 1031. Grossi a c. 1033, e Pieri a c. 1520.

al romano Niccolini, può dedursi, che nei giorni immediatamente successivi il Dami si pose in cammino per le provincie con lo scopo criminoso di eccitarle contro la Monarchia (1). A. C. « Al-
» l'Incisa tutto va bene. Il popolo ha gridato ripetutamente *Viva*
» *il Governo Provvisorio — Morte a Leopoldo Secondo* — Vo
a Figline, perchè vi si teme una reazione per opera dei Lam-
» bruschiniani. Fa' aver d'occhio i contorni del palazzo Capponi
» e Martelli, e la spezieria Pieri. — Dall'Incisa 7 di sera dell'11
» febbraio 1849 ».

LXXXIX. Considerando, che durante il Governo Provvisorio il Dami accettò ed esercitò l'uffizio di membro (2) della commissione militare per il Compartimento di Arezzo, e propose di ringraziare ed incoraggire *nella buona via* il circolo di Lucignano, il quale scriveva « di aver finalmente indotto (a proposizione di
» un emissario del circolo fiorentino) il popolo di quella terra
» ad abbattere gli stemmi della casa di Lorena, in mezzo agli
» applausi ed ai fervidissimi voti di non più servire alle aborrite
» insegne dei tiranni (3) ».

XC. Considerando, non esser fondata in ragione la lagnanza, avanzata con scrittura de' 9 Luglio decorso dall'incolpato Dami, sulla omessa contestazione di alcuni fatti emergenti dalla istruzione scritta e menzionati a suo carico nel decreto di Camera di Consiglio de' 10 Giugno 1850, poichè non essendosi tralasciato dal Giudice Istruttore di contestare al Dami la esistenza di fatti, costituenti il delitto di Perduellione, egli è manifesto, che i fatti non contestati, rilevati dipoi dal decreto di Camera di Consiglio, non sono che semplici elementi e mezzi probatorii del delitto obiettato al Dami, e dei quali poteva, come no, valersi il Tribunale nella valutazione dei riscontri di reità, che dalla Legge gli è commessa, senza l'imprescindibile bisogno di una particolare e precedente contestazione.

XCI. Considerando, che portato il dovuto esame sui diversi fatti articolati dal Dami colla sua istanza de' 10 ottobre decorso, non compariscono i medesimi di tale importanza da *perimere* l'imputazione che lo grava, e tendono piuttosto a verificare circostanze diminuenti il dolo; per lo che, compita la informazione regolare, e sfogate anche le deduzioni a discarico dell'incolpato, il tempo di indurre nuovi testimonj è quello, in cui si apre lo stadio defensionale.

(1) Sommario a c. 371.
(2) V. *Monitore*.
(3) Sommario a c. 405 e 412.

NICCOLINI — CIOFI — MODENA — CIMINO — MORI SANTI E FILIPPO — CIUCCHI O DEGLI INNOCENTI — CAPECCHI — BARTOLUCCI — VANNUCCI ADIMARI — GHERARDI DRAGOMANNI

XCII. Considerando quanto al romano *Giovan Battista Niccolini o Nocciolini, Dottor Demetrio Ciofi, Gustavo Modena, Tommaso Cimino, Santi Mori, Filippo Mori, Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti, Bartolommeo Capecchi, Girolamo Bartolucci, Dottor Valente Vannucci-Adimari, Francesco Gherardi-Dragomanni*, che per i deposti di più testimoni resulta, avere taluni efficacemente eccitata, e taluni anche operata la violenza subita dal Consiglio Generale nel dì 8 febbraio 1849 (1).

XCIII. Considerando, esser fuori di dubbio, che per il fine a cui quella violenza fu indirizzata, e per i principj di ragione superiormente accennati, tutti costoro furono spinti al delitto da animo ostile, e debbono tutti per conseguenza rispondere del delitto di Perduellione.

XCIV. Considerando, che le carte processali somministrano, di fronte a taluno dei predetti incolpati, altri riscontri, dai quali si può chiaramente argomentare la loro avversione al Principe ed alla Monarchia.

XCV. Considerando infatti, che il sergente *Capecchi* (2) era anche prima del dì 8 febbraio uno dei faziosi, che davano opera a commuovere la plebe, e come agitatore di Piazza era già stato posto all'ordine del giorno dal Ministro della Guerra a tempo del Ministero democratico.

Che il *Dragomanni* ed i fratelli *Mori* andarono nella notte del 7 all'8 febbraio, come è stato già esposto, in Palazzo Vecchio, ed usciti di là insieme col *Niccolini*, dopo di avere tutti ricevute le comunicazioni Ministeriali, si condussero al convento di Santa Trinita, dove adunarono straordinariamente il circolo popolare per l'oggetto, manifestatosi nel giorno seguente, di proclamare un Governo Provvisorio.

Che il Dottor *Vannucci-Adimari* fu tra quelli, che nella sera del 18 febbraio inalzarono in Firenze il così detto *Albero della Libertà*, e proclamarono la Repubblica (3).

Che il *Ciofi* prima del dì 8 febbrajo cospirava coi fratelli

(1) Proc. a c. 152, 154, 9, 5, 4639, 704, 1325, 603, 2416, 139, 495, 503, 165, 215, 226, 231, 355, 367, 392, 890, 559, 981, 690, 2059, 444, 591, 1079, 359, 930, 1096, 1122. 1345, 782, 1082. Sommario a c. 504 e 605.

(2) *Monitore* del 24 gennaio 1849.

(3) Torelli Emilio a c. 784.

Santi e Filippo Mori, col Roberti, e col Ciucchi o Degli Innocenti contro la Monarchia, insinuando (1) che le cose non potevano andar bene tra noi finchè Leopoldo non partisse di Toscana, e pubblicando, dopo l'allontanamento del Granduca, le piu atroci ingiurie contro di Lui e l'Augusta sua Famiglia nel Giornale il *Popolano*, con essersi poi (nominato che fu Consigliere di Prefettura a Siena) fatto capo della demagogia di quella città, ove istitutì e sostenne una operosa propaganda per consolidare il nuovo Governo (2).

E che i tre avventurieri politici, non Toscani, Cimino, Modena, e Niccolini, non cessarono mai e prima e dopo il dì 8 febbraio sia nelle segrete conventicole, sia per le piazze, sia nei parlamenti, sia per mezzo di calunniose scritture, di predicare il rovesciamento delle Monarchie Italiane (3).

PETRACCHI

XCVI. Considerando, che l'incolpato *Petracchi* ha confessato di aver comandata la colonna dei Volontarj Livornesi, che per ordine del Pigli nella notte del dì 8 al 9 febbraio salpò da Livorno sul vapore il *Giglio* con la missione di cacciare il Granduca dall'Isola dell'Elba nel caso in cui si verificasse, che Esso si fosse colà refugiato (4).

XCVII. Considerando, non potersi nello stato degli atti valutare a favore del Petracchi la scusa, che egli deduce, di avere ignorato lo scopo di quella spedizione, poichè a smentire questa sua deduzione concorrono: 1° la inverosimiglianza, che al comandante della colonna non fosse dal Pigli palesato il fine al quale la spedizione era indirizzata, e di che erano d'altronde consapevoli e tennero discorso, nel tempo della traversata, alcuni degli uomini armati da lui dipendenti (5); 2° il rapporto fatto dal Pigli al Governo Provvisorio su questa spedizione, dal quale bene si rileva, che il Petracchi ne conosceva il segreto; 3° e l'avversione del medesimo Petracchi alla Monarchia, di che fra gli altri Documenti, fanno speciale testimonianza i suoi due dispacci Tele-

(1) Gattai Proc. a c. 597 e 602 t.

(2) Sommario a c. 1330, 1374 e 1386.

(3) V. le Discussioni alla Costituente Toscana nel *Monitore*, la Circolare stampata dal Niccolini Sommario a c. 1085. Lettera del Niccolini al Guerrazzi Sommario a c. 1382. Contrucci Proc. a c. 374. Manifesto « La Repubblica » di Tommaso Cimino.

(4) Proc. a c. 2266.

(5) Vedi i Testimoni esaminti nel Sommario a c. 1774 e seguenti.

grafici del dì 18 e 22 febbraio 1849 del seguente tenore (1) — *A Guerrazzi.* — « Qui corre voce che il Principe con 5000 Piemon-» tesi sia a Massa. Ho sospesa la partenza. Come mi debbo rego-» lare? . . . Io ho coraggio di bruciare tutta la Toscana. — Co-» raggio. — Avanti. — Risposta subito — Petracchi ».

Secondo dispaccio. — *Petracchi a Pigli.* — « Sono a Via-» reggio. Mandate qua subito il Giglio. Laugier ha rotto i ponti. » Mandatemelo subito; se no, non posso passare. Io vado avanti. » — *P. S.* Oggi alzerò qui l'*Albero della Libertà.* — Viva la » Repubblica ».

ROBERTI DETTO CICCIO

XCVIII. Considerando, che l'incolpato *Roberto Roberti, detto Ciccio,* il quale cospirava avanti il dì 8 febbraio contro la Monarchia, prese poi parte attiva, come capitano delle guardie municipali, alle due spedizioni dell'Elba, e di Porto S. Stefano (2).

XCIX. Considerando, che tanto la spedizione armata di Portoferrajo, che quella di Porto S. Stefano erano dirette alla cacciata del Principe, e che in conseguenza tanto il Petracchi che il Roberti si resero responsabili di Lesa Maestà.

PANTANELLI

C. Considerando, che per i deposti di più testimoni, e per i documenti esistenti in processo, l'incolpato *Antonio Pantanelli,* segretario del circolo popolare di Siena, ebbe gran parte nel suscitare gli sconvolgimenti di quella Città.

Che rendendo conto al circolo di Firenze della festevole accoglienza fatta dai Senesi al Granduca, dichiarava *infami* le dimostrazioni di affetto, chiedeva soccorsi per sventare (3) le da esso chiamate mene reazionarie del pretume, dei nobili, e degli impiegati, ed eccitava il Governo a provvedere.

Che intervenne insieme con i più conosciuti demagoghi di Siena alle segrete conferenze del Ministro Montanelli, dalle quali uscirono poi quelle agitazioni, che costrinsero il Granduca ad allontanarsi (4).

(1) Sommario a c. 697.

(2) Gallai Proc. a c. 600. Bassi Sommario a c. 1732, e Cremoni Sommario a c. 2339 e seguenti.

(3) Proc. nel Sommario a c. 331.

(4) Sommario a c. 1187, 1191 e 1199.

Che dopo il dì 8 febbraio fu uno dei faziosi che più si adoperarono con attività ed efficacia a dare sviluppo alla rivoluzione, ed ai mezzi per assicurarne i resultati, siccome ne fa fede la seguente lettera (1) del 12 febbraio 1849. « ivi » Oggi si sono abbassate le armi Granducali: si è fatto prestare il giuramento » alle truppe; ma esse (moltissime gridando, no, no) hanno » suscitato molto mal'umore nel popolo, esagerando ancora i » fatti; ed i *Codini* hanno tentato mostrare il capo. Sono stati » i soldati ritirati dalle porte colla sostituzione della civica: ma, » più che tutto, lo scandalo è venuto dalla cavalleria, che ha » sempre mostrato anche avanti uno spirito cattivo. — Si teme » una reazione dei lavoranti alla strada . . . . . si grida da alcuno » (*dai soliti del popolaccio*) — Viva Leopoldo Secondo — Sono » stati presi energici provvedimenti. Si batterà la generale all'occasione ».

Che l'incolpato nel febbraio e nel marzo andò predicando per le piazze, e per le campagne, onde preparare la proclamazione della repubblica (2) vituperando e calunniando il Principe, ed insinuando al popolo l'aborrimento della Monarchia.

CI. Considerando, che per questi fatti, l'incolpato Pantanelli, essendo stato uno di quelli che cooperarono al rovesciamento dell'ordine pubblico, deve ancor esso rispondere del delitto di Lesa Maestà che gli viene imputato.

CII. Considerando, che non giova al Pantanelli il dedurre di avere agito nella rappresentanza di Segretario, o per commissione del circolo popolare di Siena, si perchè questi due fatti non sono pienamente giustificati, e sì perchè quando lo fossero, non basterebbero, per le cose superiormente osservate intorno all'incolpato Romanelli, a perimere la contestatagli imputazione.

CIII. Considerando, che lo stesso Pantanelli, il quale conviene di aver sostenuta e difesa la Costituente Italiana, anche dopochè il Principe l'ebbe proscritta, non può rilevarsi dall'addebito di concorrenza (come egli si esprime) diretta o indiretta, mediata o immediata all'atto criminoso, ognivolta che gli atti speciali ad esso rimproverati costituiscono appunto una correità di fatto, che si contrae a misura che quelli si sviluppano.

CIV. Considerando inoltre, che si fa rimprovero al Pantanelli, delle frasi irriverenti o eccitanti all'odio e al disprezzo della sovranità, non già come di defezione separata, ma sibbene come

(1) Sommario a c. 386.

(2) Valeschi Sommario a c. 1207. Faucci Sommario a c. 1210. Paci a c. 1211. Bianciardi a c. 1216. Celli a c. 1221. Galli a c. 1225. Bernini a c. 1226. Mirri a c. 1231.

di fatto costituente insieme cogli altri il delitto vero e proprio di Lesa Maestà; per la qual cosa non gli è dato di profittare nè del Sovrano Decreto de' 22 luglio 1849, nè della successiva Amnistia de' 21 novembre dello stesso anno, dalla quale ultima restò *nominatamente* escluso colla *Notificazione della Direzione degli Atti Criminali di Firenze del 23 novembre* 1849.

VALTANCOLI DA MONTAZIO

CV. Considerando, che *Enrico Valtancoli da Montazio*, direttore politico e scrittore del Giornale « *il Popolano* » è incolpato di aver provocata la ribellione contro il Principe, ed il rovesciamento dell'Ordine Monarchico-Costituzionale di Toscana coi suoi scritti a stampa pubblicati nel gennaio e febbraio 1849.

CVI. Considerando infatti, che nel Num. 203 di quel periodico egli sosteneva e dimostrava sotto il titolo di « *Repubblicani e Camaleonti* » dovere essere la repubblica il supremo dei pensieri.

Che nel Num. 227 si proponeva con un nuovo Programma di combattere sempre la mostruosa unione del Principato colla Libertà, e sotto il titolo « *Repubblica o Monarchia* » gettava insidiose diffidenze sulla permanenza del Granduca a Siena, e minacciava la *Corona* dove non si fosse immediatamente arresa a sodisfare le popolari esigenze.

Che nel Num. 231 e Num. 235 sotto il titolo « *Armi, Pane » e Istruzione, e Osservazioni amichevoli al Governo Provvi» sorio* » diffamava atrocemente il Granduca, e chiedeva l'armamento della plebe per sostenere la rivoluzione.

Che nei Num. 236, 239, 241, 242 e 246, sotto i titoli » *Salviamo la Patria — Repubblicani o Tedeschi — La Notte del* 21 *febbraio — all' Erta* » eccitava il Governo Provvisorio, ed infiammava il popolo a proclamare la repubblica, ed a cacciare violentemente il Granduca da S. Stefano.

CVII. Considerando, che in questa serie di Articoli si ravvisa una malvagia continuata provocazione e istigazione a continuare un delitto, che fu effettivamente commesso e continuato; e comparisce quindi manifesto, che Enrico Valtancoli da Montazio, per le massime di sopra adottate, per il disposto dell'Art. 20 della Legge del 17 maggio 1848, e per quello che ne insegnano gli scrittori alla materia, *Chauvau, tom.* 1, *pag.* 287, *Bruxelles* 1837, è tenuto a rispondere di complicità nel delitto di Perduellione.

CVIII. Considerando, che non può Montazio profittare della dedotta *prescrizione* a mente della suddetta Legge de' 17 maggio,

in quantochè dall'Art. 20 della Legge medesima, e dallo stesso *Decreto della Corte Suprema di Cassazione de' 4 giugno* 1850 apertamente rilevasi, essere eccettuato il caso, in cui l'abuso della stampa sia mezzo di complicità in altro delitto; ed è in questo senso, e non già come delitto separato e di per se stante, che l'Accusa fece rimprovero a Montazio degli Articoli di Giornale come sopra incriminati.

Visto l'Art. 175 del R. Motuproprio del 2 agosto 1838.

Visto l'Art. 401 delle relative Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre di detto anno;

Previo il rigetto delle Istanze Defensionali presentate come sopra li 9 e 29 luglio, 27 settembre, 7 e 10 ottobre 1850 per parte respettivamente dei suddetti imputati Guerrazzi, Romanelli e Dami, ordina mettersi in stato d'Accusa i seguenti individui:

1. Francesco Domenico del fu Francesco Guerrazzi, nato e domiciliato a Livorno, scapolo, di anni 44, Avvocato di professione.

2. Leonardo del fu Lorenzo Luigi Romanelli, nato a Quarata, e domiciliato in Arezzo, di anni 46, ammogliato con figli, Legale.

3. Giuseppe di Giovan Battista Dami, di anni 36, conjugato senza figli, nato a Montevarchi, domiciliato in Firenze, Avvocato.

4. Bartolommeo del fu Antonio Capecchi, nato nella cura di Ranucci presso il Ponte a Bonelle, verso Pistoja, ex-militare, di anni 34 scapolo, senza alcuna professione.

5. Antonio del fu Giovanni Petracchi di Livorno, di anni 47 con moglie e figli, Commerciante.

6. Enrico di Giuseppe Valtancoli da Montazio, di anni 33 con moglie e figli, domiciliato in Firenze, ex-Giornalista.

7. Antonio di Enrico Pantanelli, di anni 21 nato e domiciliato in Siena, scapolo, studente Legge (*tutti presenti al Giudizio*) e

8. Giuseppe Montanelli
9. Giuseppe Mazzoni
10. Francesco Costantino Marmocchi
11. Francesco Franchini
12. Antonio Mordini
13. Carlo Pigli
14. Giovan Battista Niccolini o Nocciolini
15. Demetrio Ciofi
16. Gustavo Modena
17. Tommaso Cimino
18. Santi Mori

19. Filippo Mori
20. Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti
21. Girolamo Bartolucci
22. Valente Vannucci-Adimari
23. Francesco Gherardi-Dragomanni, e
24. Roberto Roberti detto Ciccio (*contumaci*)

Per delitto vero e proprio di Lesa-Maestà, costituito più specialmente dai fatti indicati a loro respettivo carico nella parte *motiva* del presente Decreto, che a questo effetto ritiene come parte integrale della sua *dispositiva*, e che sono riportati

Quanto a Francesco Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni sotto il numero romano quarantanove e seguenti fino al numero sessantuno.

Quanto a Francesco Franchini sotto il numero sessantuno e seguenti fino al numero sessantasei.

Quanto a Francesco Costantino Marmocchi sotto il numero sessantasei.

Quanto a Leonardo Romanelli sotto il numero sessantasette e seguenti fino al numero ottanta.

Quanto a Giuseppe Mordini sotto il numero ottanta e seguenti fino al numero ottantadue.

Quanto a Carlo Pigli sotto il numero ottandue e seguenti fino al numero ottantasei.

Quanto a Giuseppe Dami sotto il numero ottantasei e seguenti fino al numero novantadue.

Quanto a Giovan Battista Niccolini o Nicciolini, Demetrio Ciofi, Gustavo Modena, Tommaso Cimino, Santi e Filippo Mori, Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti, Bartolommeo Capecchi, Girolamo Bartolucci, Valente Vannucci-Adimari, e Francesco Gherardi-Dragomanni sotto il numero novantadue e seguenti fino al numero novantasei.

Quanto ad Antonio Petracchi sotto il numero novantasei e seguenti fino al numero novantotto.

Quanto a Roberto Roberti detto Ciccio sotto il numero novantotto e seguenti fino al numero cento.

Quanto ad Antonio Pantanelli sotto il numero cento e seguenti fino al numero centocinque.

E quanto ad Enrico Valtancoli da Montazio sotto li numero centocinque e seguenti fino al numero centotto inclusive;

Delitto previsto e punito dall'Art. 9 della Legge de' 30 agosto 1795 e dalla consuetudine di giudicare:

Invia i suddetti imputati, insieme colla Procedura istruita contro di essi, alla Camera Decidente di questa Corte Regia per

essere ivi sottoposti per i fatti delittuosi che sopra al Pubblico Giudizio, osservate le forme prescritte dalla Legge.

E rilascia contro i suddetti imputati il mandato di arresto, ordinando che i *presenti* sieno immediatamente condotti alle Carceri di questa Corte Regia, ed i *contumaci* a quelle del suddetto Tribunale di Prima Istanza.

Così decretato nella Stanza delle Sedute della Camera delle Accuse questo di sette gennaio milleottocentocinquantuno.

GIUSEPPE ORSINI *Vicepresidente*
GIOVAN BATTISTA AJAZZI *Consigliere*
LUIGI PIERI *Consigliere*
GIOVAN BATTISTA BERTINI *Coadjutore*

Per copia conforme, ec.

# RICORSI

degli accusati

GUERRAZZI, ROMANELLI, DAMI, MONTAZIO, PETRACCHI, PANTANELLI E CAPECCHI

DAL DECRETO DELLA CAMERA DELLE ACCUSE

DELLA CORTE REGIA DI FIRENZE

*del 7 gennaio* 1851

# MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO STATO INTERPOSTO DALL'AVV. FRANCESCO-DOMENICO GUERRAZZI, ESIBITA NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE REGIA LI 28 FEBBRAIO 1851.

Avanti la Corte Regia e Corte Suprema di Cassazione

Dichiarando e sviluppando i motivi del Ricorso interposto dal ch.mo Avvocato Francesco-Domenico Guerrazzi sotto dì 18 corrente contro il Decreto della Camera di Accuse del 7 gennaio 1851, notificato ad esso nel 14 del mese attuale, il sottoscritto deduce:

Avere l'accusato presentata istanza fino del 28 corrente al Ministero, affinchè nelle forme costituzionali provochi la giurisdizione del Senato per conoscere, di fronte ad esso, del processo di Lesa Maestà compilato nella Direzione degli Atti Criminali di Firenze e delle eccezioni tutte che per occasione di esso egli sarà per dedurre.

Esservi perciò conflitto di giurisdizione fra la Corte Regia ed il Senato, e conseguente necessità che in ordine alla vigente legislazione ed alla costante pratica di giudicare della Corte Suprema, il conflitto stesso venga remosso e la vera giurisdizione decretata.

La competenza della Camera Alta apparisce nella specie d'intuitiva evidenza come quella che è scritta litteralmente nell'Art. 62 dello Statuto Costituzionale del 15 febbraio 1848.

La retta osservanza di cotesto Articolo palesarsi di scrupolosa giustizia, sì perchè facente parte di Legge Suprema qual'è il patto fondamentale fra il Popolo e il Principe; sì perchè sotto la fede di esso furono assunte dall'incolpato le funzioni Ministeriali delle quali fu giuridica condizione; sì perchè in cose politiche il solo Tribunale competente si è un corpo di uomini che abbiano assoluta indipendenza, attitudini, studj e capacità per giudicare nel senso della politica i fatti incriminati, solo lato dal quale in via di giustizia debba riguardarsi l'operato di chi ha rivestito il potere; si finalmente perchè i Tribunali ordinarj formati di uo-

mini lontani dalle cose politiche ed usi a cercar seccamente nelle formule curialesche e nei fatti isolati gli estremi dei delitti, non riescono neppur moralmente competenti a giudicare il sistema politico e gli atti di chi abbia rivestito il potere, in specie in tempi di non ordinarie difficoltà.

Non essere caso di limitazioni alla regola, tostochè il Decreto della Camera delle Accuse ritiene manifestamente come incriminabili dei fatti per *tempo* e per *indole* a senso delle stesse teorie, e dei pubblicisti allegati del Decreto della Camera ec. relativi al tempo in cui l'incolpato rivestiva la qualità di Ministro, tra i quali basti annoverare la Costituente, la quale considerisi per la forma o per la sostanza, riveste indubitatamente la natura degli atti cadenti sotto la responsabilità Ministeriale, essendovi intervenuto decreto firmato dal Principe con commissione di sostenerlo davanti al Parlamento.

Non sussistere la inapplicabilità al caso del disposto dello Statuto, perchè, come assevera il Decreto denunziato, manchi una legge che determini i casi di responsabilità Ministeriale, stabilisca i confini del nuovo potere giudicario, e l'andamento del relativo giudizio, imperocchè non potendosi presumere la disposizione vuota di effetto, avuto riguardo in specie al modo positivo della locuzione usata dal Legislatore ( « Il diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio Generale, quello di giudicarli al Senato » ) deve inferirsene che la disposizione dell'Art. 62 deve ricevere la sua applicazione nell'uno dei seguenti modi, cioè: o ritenendo che nella mancanza della Legge speciale ogni e qualunque caso di accusa e giudizio a riguardo dei Ministri debba essere nelle competenze respettive dei parlamenti, o almeno che la disposizione debba applicarsi con le regole di diritto comune costituzionale; in ambedue i casi sarebbe, nella specie, indubitata la competenza del Senato.

In Francia i Ministri di Carlo X furono giudicati senza Legge speciale sulla responsabilità ministeriale dalla Camera dei Pari costituita in Corte, sul semplice disposto della Carta del 1814 il quale aveva la identica disposizione dell'Art. 62 del nostro Statuto, non escluso il riservo di promulgare altra legge intorno ai particolari dei casi, e forme di giudizio delle Accuse Ministeriali com'è appunto nell'Art. citato.

Non ravvisarsi primordio di equità, non che di giustizia nell'altra ragione addotta nel Decreto denunziato per la quale si pretende che « essendo sciolto il Consiglio Generale col Sovrano » Decreto de' 21 settembre decorso, sia venuto a mancare quel » collegio che dovrebbe pronunziare sull'accusa dei Ministri, nè

» sia quindi luogo a parlare di giurisdizione eccezionale, ove » pur fosse stata in antecedente organizzata ».

Ritenuto il dovere di applicare l'Art 62 dello Statuto; ritenuto che il Consiglio Generale è stato sciolto solamente il 21 settembre 1850; ritenuto che al 21 settembre il processo attuale era pendente da ben 18 mesi; ritenuto che in questo spazio il Consiglio Generale (a parte ciò che voglia dirsi agli effetti legislativi) poteva certamente funzionare agli effetti giudiciarj; ritenuto che sciolte le Assemblee i poteri loro *tutti* si concentrano nel potere esecutivo e non mai nel giudiciario; ritenuto che il potere esecutivo non ha fatto atto di sorta per surrogare altra competenza alle attribuzioni giudiciarie del Senato come ha fatto in casi analoghi (p. e. per la Legge sulla stampa ove ha sostituita la Corte Regia ai Giurati); ritenuto che l'accusato aveva dedotto fino dai primordj della procedura la incompetenza dei Tribunali ordinarj, ed in quella insistito moltissimi mesi avanti i Decreti del 22 settembre 1850; tutto ciò ritenuto ne consegue:

1° Che il potere giudiciario non poteva procedere oltre nell'attuale processo senza deferirlo alla cognizione del Consiglio Generale.

2° Che la querela emanata da un'Autorità incompetente è nulla insanabilmente.

3° Che nulli sono tutti gli Atti fatti in seguito di essa, e da un'Autorità incompetente e non autorizzata, fino all'Atto di Accusa inclusive.

4° Che quando in lontanissima ed impugnata ipotesi dovesse declinarsi dalla nullità del processo, sarebbe sempre indispensabile farlo giudicare dal Senato per le seguenti ragioni.

Il Senato non è sciolto. — Il Principe non ha surrogata alcuna competenza a quella del Senato, dunque esso la conserva tuttavia.

Se di due diritti quesiti (quello di essere accusato dal Consiglio Generale e quello di essere giudicato dal Senato) un evento qualunque ne tolga uno, devesi conservare l'altro, non comportando una disposizione odiosissima interpretazione estensiva.

Non osta alle due tesi della nullità del processo o almeno della competenza del Senato la deduzione del Decreto denunziato, che non potendosi adire il Consiglio Generale anderebbe impunito un reato. Siffatta questione, alla quale rispondiamo perchè proposta dal Decreto, e sebbene non ve ne fosse necessità, si risolve agevolmente ove si noti che il Consiglio Generale non è mancato per 18 mesi. È colpa dell'Accusa non averlo adito in tempo, e nella esistenza di cotesta colpa le conseguenze non possono ricadere sul giudicabile. In ogni Stato rettamente costituito posta

l'alternativa tra il lasciare impunito un delitto, o giudicarlo con violazione delle garanzie e forme con le quali la Legge ha voluto assicurare la sorte dei Cittadini, anche secondo i diversi ufficj ai quali sono chiamati, niuno dubiterà doversi preferire la impunità del delitto, se ne togli i partigiani dello stato di assedio come Legge fondamentale. Nè mancano casi nei quali la retta osservanza delle forme importi la impotenza a punire il reato, come a cagion d'esempio la nullità per qualsivoglia ragione degli Atti seguita la prescrizione. Qui la circostanza che la dichiarazione di nullità importi *per necesse* la prescrizione del debito non influisce menomamente sulla questione, nè impedisce che la nullità sia pronunziata. — Onde l'obietto del Decreto non ha sussistenza. Ed all'obietto, per provarne la insussistenza, abbiamo replicato sebbene qui non sia questione di evitare un giudizio ma di reclamare i giudici concessi dalla Legge.

Questo sulla competenza ed in parte sulla questione della nullità degli atti considerata la qualità di Ministro nel prevenuto. Quest' ultima era pure stata dedotta anche con la nullità dell'arresto considerata nel prevenuto l'altra qualità di deputato. Giova tornare sopra ambedue per esaminarle sotto questo diverso punto.

Dice il Decreto non sussistere la necessità dell'annuenza del Consiglio Generale all'arresto e all'accusa.

1° Perchè è privilegio inerente alla qualità da cui emana; perduta la qualità di deputato, è perduto il privilegio.

2° Perchè lo Statuto fu abolito di fatto dallo stesso incolpato.

Il ragionamento del Decreto in sostanza si è questo « Voi avete « abolito lo Statuto e con esso la vostra qualità di deputato, dun- » que non potete reclamare i privilegj ».

Evidente è l'errore del decreto: o volete considerare lo scioglimento delle Camere come atto legale o no?

Nel primo caso perchè il processo? Se v'era ragione di operare quell'atto, eguale ragione influiva sopra gli altri. — Comunque perchè di quest'atto singolo fate rimprovero nel decreto?

Nel secondo caso (al quale conviene di necessità appigliarsi anche per le disposizioni della ordinanza del 4 maggio 1849) se gli atti legislativi devono essere nulli, perchè rivolgergli contro l'accusato? Supponete ch'egli avesse aboliti i Tribunali, lo inviereste non giudicato? No, lo fareste giudicare dai Tribunali esistenti nel tempo precedente e ripristinati. Egli creava Commissioni militari per reprimere i disordini. Voi lo tenete autore di disordini; lo avete forse inviato ad una Commissione militare?

Il Decreto delle Accuse immagina un modo di pena del taglione

che non ha giustificazione nè per i principj della civiltà, nè per quelli della vigente legislazione.

Per le superiori considerazioni il decreto della Camera delle Accuse vien denunziato alla Corte Suprema onde sia da essa riconosciuto:

Essere la Corte in conflitto con l'autorità superiore del Senato in violazione dell'art. 62 dello Statuto Costituzionale vigente del 15 febbraio 1848 e doversi a questo deferire la cognizione del processo.

O in ogni ipotesi più lata doversi dichiarare la nullità assoluta dell'arresto del prevenuto, della querela, e degli atti successivi; perchè,

L'Accusa ai Ministri dev'essere data dal Consiglio Generale ed il processo fatto innanzi il Senato; ciò non essendo stato fatto, nè le conseguenze riconosciute dal decreto denunziato, è violato lo stesso art. 62 dello Statuto.

L'arresto e accusa dei Deputati dev'essere ordinato dal Consiglio Generale, e ciò non essendo avvenuto, ne le nullità relative ammesse dal Decreto denunziato, è rimasto violato l'Art. 35 dello Statuto ed il Decreto del 4 maggio 1849.

Questioni siffatte portando irreparabile gravame al prevenuto e nascendo in gran parte dalla impossibilità in cui egli è di rivolgersi all'Autorità Superiore del Senato (non essendo in sua facoltà convocarlo) rientrano necessariamente nelle attribuzioni della Suprema Magistratura della Corte di Cassazione, vera custode e garante delle giurisdizioni esistenti nel diritto costituito e nella legislazione organica dello Stato.

Dichiara avere avanzata la istanza detta sopra al Consiglio dei Ministri, e poichè manca il modo legale di giustificarne la esibizione, fa istanza onde la Corte Sùprema voglia richiedere officialmente la dichiarazione sulla verità di simile esibizione.

Firenze li 28 febbraio 1851.
Cª. Avv. T. Corsi *Dif.*

Presentato questo dì 28 febbraio 1851.
Cª. G. B. Bertini *Coad.*

# MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL' ACCUSATO DOTTOR LEONARDO ROMANELLI, ESIBITA LI 24 FEBBRAIO 1851.

Illmi. Signori Cav. Commendatore Senatore Presidente e Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione

Col Decreto del 7 gennaio 1851 la Corte Regia di Firenze, Camera delle Accuse, inviò al Pubblico dibattimento con gli altri imputati di *vero e proprio* delitto di Lesa Maestà anche il Dottor Leonardo Romanelli.

Nella *esposizione del fatto in genere*, finchè si parla di *Atti precedenti* che si dicono causa dell' allontanamento del Principe e del cangiamento del Governo, il Dottor Romanelli non è neppur ricordato. Benchè il Decreto con sommo studio raccolga ed esponga col più minuto dettaglio tutti i fatti, e tutti gl' individui rammenti, che nel concetto della Camera delle Accuse o più o meno contribuirono a rovesciare il Governo Monarchico Costituzionale, nessun *fatto precedente* si attribuisce al Romanelli; del Romanelli neppure si fa parola.

Unicamente dopo la proclamazione del Governo Provvisorio la *esposizione del fatto in genere* vi narra, che egli fu nominato Ministro di Giustizia e Grazia. Questa è la *prima volta*, che il Decreto della Camera delle Accuse rammenta il nome del Romanelli.

Di fatti egli accettava la carica di Ministro di Giustizia e Grazia, non per *vana ambizione*, nè per vedute di *personale interesse*, cui pur troppo sacrificava, interrompendo l' esercizio della lucrosa sua professione. Bensì ad uomo della sua tempra incresceva la taccia di pauroso e il rimprovero di amar la patria a parole; e d'altra parte ei reputava dovere di buon cittadino, quanto più i tempi erano minacciosi, adoperarsi al bene del proprio paese; e dava ascolto ai lusinghieri consigli, che gli dicevano poter egli, assumendo l' ufficio, recare qualche utilità, nè esservi virtù vera senza pericolo e sacrifizio.

Nell' *accettazione della carica di Ministro* il Decreto della Ca-

mera delle Accuse non trova, nè poteva trovare delitto di Perduellione. All'opposto riconosce ed ammette la verità della regola, che autorizza i cittadini ad accettare un impiego e prestare l'opera loro al *Governo di fatto.*

Gli *addebiti speciali* objettati dal Decreto al Dottor Romanelli sono questi:

« 1° di aver concorso come Ministro di Grazia e Giustizia » alla emanazione delle leggi statarie del 22 febbraio, e 23 » marzo 1849.

» 2° di avere portata ad esecuzione la seconda di dette leggi, » coll'andare Commissario Straordinario del Governo, ed alla » testa di una colonna mobile nel Compartimento Aretino.

» 3° e di avere in siffatta occasione manifestati sentimenti » ostili alla Monarchia con pubbliche declamazioni ».

Quest' ultimo addebito la Camera delle Accuse in ogni ipotesi avrebbe dovuto per giustizia tacere:

1° perchè le pubbliche declamazioni ad esso attribuite dai testimoni dell' Accusa sono bestemmie e scempiaggini tali, che solamente il carattere dell' imputato riconosciuto *dalla stessa Camera delle Accuse* rendevano affatto inverosimili;

2° perchè, se le deposizioni dei testimoni favorevoli al prevenuto non bastavano nello stato degli atti a smentire i testimoni a carico, la Camera delle Accuse, veduto il processo, non poteva ingnorare, che egli aveva citato, e che non eransi tutti esaminati i testimoni a discarico;

3° perchè ne' 29 luglio 1850 fece istanza l'imputato per la udizione di altri autorevoli testimoni, onde giustificare con fatti rilevantissimi che egli non era avverso alla Monarchia Costituzionale, e la Camera delle Accuse non poteva tale istanza respingere, e in pari tempo ritenere per vere le declamazioni che i testimoni dell'Accusa gli attribuivano.

Vero è che il Decreto soggiunge per modo d' ipotesi, ove pure i testimoni indotti dalla difesa avessero smentito le supposte declamazioni (§. 77.) « ivi » *rimarrebbero pur sempre in causa* » *i primi due addebiti che lo aggravano* ». Ma appunto per questo era inutile e ingiusto, che la Camera delle Accuse insistesse nell' objettare le *ostili declamazioni.* Imperocchè, se avesse preteso d' inviare il Romanelli alla Camera decidente, unicamente per aver firmato le leggi statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, e per aver dato esecuzione a quest' ultima legge, avremmo potuto dire, e lo dimostreremo in appresso, che la Camera delle Accuse *errava in diritto*; ma i fatti su cui si fonda son veri. Non così riguardo al terzo addebito, a quello cioè dei *sentimenti ostili manifestati con pubbliche declamazioni!* Perchè farne fon-

damanto di Accusa, quando non si ascoltano i testimoni che l'imputato citava, durante la istruzione del processo, e neppur quelli di cui ultimamente la difesa dimandava la udizione? Repugna ad ogni principio di giustizia dar debito di un fatto mentre si nega la prova in contrario.

Di altre reticenze e inesattezze si duole a ragione il Dottor Romanelli.

Tace il Decreto di varj documenti da esso prodotti a discarico. Tace della ordinanza del Montanelli, da cui resulta che il prevenuto, circa un mese dopo avere accettato il Ministero, rassegnò la sua dimissione. Da altri documenti, e in specie da una lettera, che apriva l'animo suo, scritta in epoca non sospetta, e munita del timbro postale, resultava, che il Romanelli, anzichè alla Monarchia costituzionale, era avverso alla proclamazione della repubblica, ed alla fusione con Roma. Di questi documenti, e neppure della lettera del 17 febbraio 1849 il decreto della Camera delle Accuse non fa conto, non fa menzione alcuna. Doveva essa confutarli, questi documenti, e dimostrarne, se pur fosse stato possibile, la irrilevanza; ma senza occuparsi di loro, senza mostrarne la irrilevanza, ritenere nullameno che il Romanelli nutrisse animo avverso alla Monarchia costituzionale, è cosa della più grave ingiustizia.

Tace il Decreto della illegittimità dell'arresto del Romanelli. L'Atto di Accusa infine dichiara, che egli « per conto dell'attual procedura trovasi carcerato dal 15 novembre 1849. Ma in fatto sta, che egli fu carcerato molto tempo prima, e segnatamente nel 13 agosto di detto anno. Rimaneva dunque a sapersi, come e perchè fosse arrestato; per conto di chi e con qual diritto fosse stato ristretto e detenuto in carcere di custodia nei precedenti tre mesi. *Male captus, sed bene detentus*, può dirsi di quello, che è illegittimamente arrestato quando pende a carico suo una procedura; ma quando avvenne l'arbitrario, illegittimo, e inumano arresto del Romanelli non era stata trasmessa contro di lui veruna querela, nè iniziata la procedura.

Inesatto è il Decreto della Camera delle Accuse, laddove ritiene, che « *fino al 12 aprile* 1849 il Romanelli ebbe titolo e *qualità di ministro*, E NE RITIRÒ LO STIPENDIO ». Nella lettera del 22 aprile, ivi citata, il Romanelli scrivendo al nuovo ministro di Giustizia e Grazia, non asseriva per niente di essere stato ministro fino al 12 di detto mese. Al contrario egli scriveva in termini alternativi, imperocchè dal 26 marzo 1849 in appresso non esercitò mai più, come già si era proposto, e aveva dichiarato di non volere altrimenti disimpegnare le funzioni di ministro. Che se il Capo del Potere esecutivo ne' 28 marzo lo confermò

nella carica di ministro, questa conferma non fu susseguita dalla sua accettazione, bensì da continue repulse e sollecitazioni perchè si devenisse alla nomina di un nuovo ministro. E finalmente, se la Commissione Governativa fece rispondere alla lettera del Romanelli, che lo riteneva creditore di lire centoventi e 10 soldi, egli è vero altresì che esso non ritirò questo residuo.

Inesatto è il Decreto nel ritenere, che il Romanelli abbia *consigliate* al Governo Provvisorio le leggi statarie, e nell'argomentare la pretesa ostilità alla Monarchia da documenti, quali sono le dette leggi, suscettibili d'interpretazione contraria a quella attribuita loro dalla Camera delle Accuse, senza minimamente valutare tanti altri fatti, che giustificavano la verità dei motivi che indussero l'imputato ad apporvi la sua firma, ed a portare a esecuzione la seconda di esse leggi.

A malgrado di queste, ed altre inesattezze, e gratuite supposizioni che viziano il decreto della Camera delle Accuse, il Romanelli sa bene, che alla Corte Suprema non possono proporsi questioni di fatto. E, procedendo a dedurre i motivi del ricorso interposto con Atto del 18 corrente, ritiene il fatto ne' precisi termini, nei quali fu esposto e ritenuto dalla Camera delle Accuse.

La posizione del fatto è questa:

1° Al Romanelli non si attribuiscono atti di cospirazione, o attentato anteriore al dì 8 febbraio 1849.

2° Si addebita di avere firmato le leggi statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, di avere eseguito la seconda di queste leggi in qualità di Commissario straordinario nel compartimento Aretino, e di avere in questa occasione declamato pubblicamente contro la monarchia.

3° Da questi tre addebiti si desume l'animo *ostile* alla monarchia costituzionale.

Tutto ciò ritiene in fatto la Camera delle Accuse: tutto ciò per mera ipotesi si concorda.

E poichè l'Art. 238 del Motuproprio del 2 agosto 1838 dispone che « ivi » Dal Decreto della Camera delle Accuse potrà ricor- » rersi in Cassazione, SE IL FATTO SUL QUALE IL DECRETO È FON- » DATO NON È DELITTUOSO » il ricorrente deduce e prende a dimostrare con argomenti di *diritto*, che i fatti su i quali si fonda la Camera delle Accuse, non costituiscono delitto di Lesa Maestà.

Considerando in diritto:

1° Che il Romanelli non può esser tenuto a rispondere se non di quanto egli fece, in *qualità di Ministro;*

2° Che non può esser tenuto responsabile se non delle *sue proprie azioni* e non del fatto altrui;

3° E che tutti gli Atti di cui si addebita il Romanelli, *sia in*

*qualità di Ministro, sia in qualità di Commissario straordinario*, furono eseguiti dopo che era avvenuto il cangiamento del Governo.

Considerando, che i fatti sul quale il Decreto della Camera delle Accuse fonda il secondo e il terzo addebito contro il Romanelli sono coperti e sanati dall'Amnistia, non dovendo egli rispondere se non di quanto fece *in qualità di Ministro*. Ed in vero l'Art. 1° del Decreto del 24 novembre 1849 dichiarava di perdonare, e cuoprire di oblio *tutti i delitti di Lesa Maestà ed altre defezioni politiche*, e se a questa disposizione generale si fecero alcune limitazioni, e fra le altre quella concernente i *membri del Consiglio dei Ministri dal dì* 8 *febbraio al* 12 *aprile* 1849, è cosa evidente e fa d'uopo ritenere, che si avesse in animo di contemplare *gli ufficii*, e non le persone; o le persone *in quanto avessero esercitato gli ufficii indicati*. Il Decreto della Camera delle Accuse dichiarando, che tanto coll'uso dei nomi appellativi, quanto con *relazione agli ufficii ed alle procedure* potevano identificarsi le persone escluse dal benefizio dell'Amnistia (§. 69), non altro prova se non che il Romanelli era escluso; nè ciò s'impugna, egli ne era escluso, *ma nella qualità di ministro*; e non può applicarsi la limitazione fino ad eccettuarne gli atti commessi in una qualità *diversa e formale*, in quella cioè di Commissario straordinario. La Camera delle Accuse pertanto interpetrò erroneamente il Decreto d'Amnistia; la interpretazione proposta dalla difesa doveva preferirsi, si perchè nel dubbio prevale la disposizione generale della sua limitazione, si perchè nel dubbio deve anteporsi la interpretazione più favorevole, si perchè pendeva già, quando emanò il Decreto dell'Amnistia la procedura relativa alla spedizione del compartimento Aretino; e se il Principe avesse inteso di eccettuarla, lo avrebbe dichiarato, come lo dichiarò delle procedure di Firenze e di Pistoja, di quello delle urne elettorali e della spedizione di Capannori.

Considerando, che agli effetti penali non si ammette responsabilità solidale; ciascuno è tenuto a rispondere del fatto proprio; *Leg. Sancimus* 22, *Cod. de poenis*. E i fatti posteriori alla consumazione del delitto, qualunque sieno, non importano mai complicità senza l'estremo del *precedente concerto*; ma unicamente potrebbero costituire un delitto *speciale sui generis*, quando fosse espressamente riconosciuto e dichiarato dalla Legge, *Rossi, Traité de Droit Penal., liv.* 2, *chap.* 40, *num.* 7. *Annali di Giurisp.* 1843, *part.* 1, *col.* 147, 1847, *part.* 1, *col.* 530.

Considerando, che il denunziato Decreto erroneamente qualifica e ritiene, il delitto di Lesa Maestà come delitto *continuato*, e

d'*incessante flagranza*; ed esserne colpevoli nel concreto non solamente coloro che si dice averlo macchinato, ma ancora quelli che dopo *il dì* 8 *febbraio* 1849 contribuirono alla *permanenza* e *consolidazione* del nuovo stato di cose (§. 47, 48).

Considerando, che a questa erronea, assurda ed iniqua teoria proposta dal Decreto della Camera delle Accuse, si oppongono la natura e definizione giuridica del delitto di Lesa Maestà, la disposizione litterale della legge, la dottrina dei criminalisti, e la consuetudine di giudicare, essendo omai dall'insegnamento dei Dottori e dalle rejudicate dei Tribunali concordemente stabilito:

Che il delitto di Lesa Maestà per la sua stessa natura ed essenza giuridica suppone che il Principe sia nel POSSESSO E NELL'ESERCIZIO ATTUALE DEL POTERE, *Carmign., Juris crim. elem*, *Lib.* 3, *part.* 1, *sect.* 1, *Cap.* 1, *tit.* 1, *num.* 4, §. 707, 708. — *Giuliani, Istit. crim., tom.* 2, §. 1, *pag.* 17.

Che la definizione stessa attribuita a questo delitto dalla Legge Romana e dalla Legge Toscana necessariamente suppone L'ATTUALE ESISTENZA DEL GOVERNO, *Leg.* 1, *ff. ad leg. Jul. majestat. Leg.* 30, *Agosto* 1795.

Che perciò i criminalisti distinguono gli atti *anteriori* dagli atti *posteriori* al cangiamento del Governo, e negli atti commessi quando il Principe non è più *nel possesso e nell'esercizio attuale del potere*, non ravvisano delitto di perduellione, *Carmign. e Giulian, loc. cit.*

Che per necessaria conseguenza dell'accennato principio fu comunemente stabilito, anco in termini d'invasione, e di usurpazione, non esser delitto di Lesa Maestà l'accettare pubblici impieghi dal GOVERNO DI FATTO, *Poggi, Elem. jurisp. crim., lib.* 2, *Cap.* 10, *num.* 56. *Renazzi, Elem. juris crim., lib.* 4, *part.* 3, *cap.* 2, §. 4, *de temp. civ. perturb., num.* 2.

Considerando, che invano la Camera delle Accuse, *non potendo impugnare la regola*, ha preteso limitarla nel caso che gli Atti posteriori al cangiamento del Governo *sieno contrarj all'interesse del Principe nel tempo della sua assenza*; e non sussiste la *vantata consuetudine di giudicare*, che giustifichi sì fatta limitazione (Decreto §. 73.).

Considerando, che la pretesa limitazione distruggerebbe la regola, ed eluderebbe la distinzione ricevuta nella soggetta materia tra gli Atti *anteriori* e quelli *posteriori* al mutamento del Governo; imperocchè ove non sieno diretti contro l'*interesse del Principe*, neppure gli Atti *anteriori* possono importare *delitto di Lesa Maestà*.

Considerando, che riguardo alla decisione del Supremo Tri-

bunale di Giustizia de' 25 gennaio 1800, *nella Causa contro Cioni, Dini ed altri*, allegata dalla Camera delle Accuse, fa d'uopo avvertire:

1° Che una sola rejudicata non costituisce, nè ha mai costituito consuetudine di giudicare;

2° Che la citata decisione, non che approfondire e risolvere, neppure accenna la questione di cui si tratta; se cioè, chi non cospirò, nè cooperò con atti *precedenti* al rovesciamento del Governo possa tenersi reo di Lesa Maestà per *atti posteriori* alla proclamazione del Governo nuovo;

3° Che, se la decisione stessa valutò a carico del Dini l'accettazione del Segretariato del Governo francese, e la sottoscrizione dei proclami contrarii alla monarchia, li valutò dopo avergli dato debito di *atti, e fatti di cospirazione anteriore* all'invasione francese.

Considerando, che una Decisione de' 6 settembre 1799 proferita dall'istesso Supremo Tribunale di Giustizia, che anzi dai medesimi Presidente Biondi e Auditore Urbani, escluse il titolo di *Lesa Maestà* per fino nel caso di colui, che senza *positiva necessità*, ma *volontariamente* prende le armi sotto il governo dell'usurpatore, e va a combattere contro il Principe che torna con apparato di forze proporzionato a recuperare il Governo e lo Stato.

Considerando, che inopportunamente la Camera delle Accuse allegava le regole del Diritto Romano relative al *mandato* ed all'*jussum* (Decreto §. 72) avvegnachè, se per le premesse dottrine, gli Atti posteriori che non si ricongiungano con atti di precedente cospirazione non costituiscono delitto di Lesa Maestà, è un evidente *petizione di principio* replicare, che il mandato, ed il *jussum* non scusano dal delitto.

Considerando, che la Camera delle Accuse dopo avere concordato ed ammesso la probità del Romanelli, l'eccezioni da lui dedotte contro la persona e il detto dei testimoni avversi, le ragioni di pubblica sicurezza, che lo indussero a firmare le leggi statarie, e la mitezza con la quale *veramente* si condusse nella spedizione del Compartimento Aretino, dichiarando che queste erano circostanze *attenuanti*, è caduta in evidente *falso supposto;* poichè mirando esse ad escludere l'*animo ostile,* che è uno degli elementi del delitto di Lesa Maestà, non attenuano, ma *dirimono* la imputazione del prevenuto.

Per questi motivi, che si riserva di aumentare, e sviluppare, fa reverente istanza affinchè dalla Corte Suprema sia cassato nelle parti che riguardano il Ricorrente il Decreto proferito dalla

Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse, li 7 gennaio 1851 con tutte le sequele di ragione.

Fatto in Firenze li 24 febbraio 1851 con tutti i riservi e proteste ec. ec. ec.

Per Commissione del D. Leonardo Romanelli.

Ca. A. Adriano Mari

# MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO INTERPOSTO DALL'AVVOCATO GIUSEPPE DAMI ESIBITA LI 28 FEBBRAIO 1851.

Illumi. Signori Cav. Presidente e Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione.

L'Avv. Giuseppe Dami uno dei ricorrenti contro il Decreto de' 7 Gennaio 1851 in causa di Perduellione proferito dalla Camera delle Accuse della Corte Regia di Firenze, domandava alla medesima con le sue istanze dei 9 luglio, e 1 ottobre 1850 che fossero *completate le verificazioni* a sua discolpa, o col farsi contestazione, o coll'ascoltare con esame i testimoni indotti in discarico degli addebiti notati nel Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza, e mai contestati in Processo.

Gli addebiti non contestati sono.

1° La petizione minacciosa alla Camera dei Deputati per ottenere la subita discussione della Legge sulla Costituente Italiana.

2° L'aver fatto parte della Commissione Militare per l'agro Aretino.

3° L'essere uno dei capi agitatori del Circolo del Popolo.

4° L'aver proposto al medesimo pubblici ringraziamenti pel circolo di Lucignano che dava avviso di aver fatte abbattere le Armi Granducali, e giurare di non voler più servire sotto i Tiranni.

Il Decreto a Voi denunciato concordando la *incompletezza delle contestazioni* ha rigettato le istanze, e fondandosi sul così detto principio di ragione. « Che non avendo tralasciato il Giudice » Istruttore di contestare al Dami i fatti costituenti il delitto di » Perduellione, è manifesto che i fatti non contestati e rilevati » dal Decreto della Camera di Consiglio non sono che semplici » elementi e mezzi probatorj del delitto objettato, dei quali il

» Tribunale poteva, come nò, valersi nella valutazione dei ri-
» scontri di reità, che dalle leggi gli è commessa senza l'impre-
» scindibil bisogno di una particolare e precedente contestazione
(§. 90) ».

Soggiunge poi (§ successivo). — Che compita la informazione regolare e sfogate anche le deduzioni a discarico dell'incolpato, il tempo d'indurre nuovi testimoni è quello con cui si apre lo stadio defensionale.

La Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse così ragionando e decidendo violò apertamente gli articoli della Legge de' 30 novembre 1786 mantenuti in vigore dall'Art. 185 del Motuproprio organico del 2 agosto 1838. Falsò il senso dell'Art. 190 di detto Motuproprio, e per li Art. 70, 84, della Legge del 22 novembre 1849. mancò ai doveri imposti ai Giudici delle Camere del Consiglio alli Art. 212 e 226 del Motuproprio sopra citato.

La prova di queste violazioni, false applicazioni, inosservanze, resulta chiara dalla semplice lettura e contesto di tutti li Articoli anzinotati.

Il senso univoco dei medesimi può riassumersi in questa formula; piena ed accurata indagine di tutto ciò che può tornar utile alla scoperta del vero nell'interesse della giustizia e con pari favore per l'Accusa e per la difesa.

Sentita l'Accusa nelle sue deduzioni, il prevenuto nelle sue discolpe, allora le verificazioni possono dirsi esaurite, e completa la procedura scritta ai termini dell'Art. 190 del citato Motuproprio organico.

Allora solo li atti processali passano nel legal dominio dei Giudici.

Se questi atti sono incompleti, il voto dei Giudici non può essere giusto, dirò più è nullo, perchè emesso sull'esame di una istruzione non conforme alle norme di giustizia.

Il complesso delle leggi ritenute in vigore dall'Art. 185 del tante volte nominato Motuproprio organico, i successivi Art. 190, 212, 226, l'Art. 307 delle DD. e II., gli Art. 70 e 84 della legge del 22 novembre 1849 non possono lasciar dubbio sulla mente e volontà del Legislatore, di voler che la compilazione dei processi sia completa e imparziale.

In atti monchi e zoppi non si può esercitare l'ufficio di Giudice, e servire al concetto e ai doveri delli Art. 209 e 234 del Motuproprio organico.

Ricorrendo col pensiero l'intero contesto delle norme che ci dirigono sull'istruzione dei Processi, su gli atti preparatorj e direttivi del pubblico giudizio, riesce facile il comprendere come si è voluto che l'istruzione scritta raccolga tutte le prove ne-

cessarie alla retta amministrazione della giustizia, invitando a quest' opera l' ingegno e lo zelo dei Giudici Istruttori e dei pubblici Ministeri; si è posto un Collegio dei Giudici perchè sindachi la rettitudine e purezza di quell' operato e assaggi per così dire il sapore della prova, ed assicuri che il dibattimento orale può stabilire su basi sincere, e possibilmente sicure. Quindi viene la Corte Decidente che ventilando la verità delle prove raccolte, e sottoponendole alla trutina della pubblica discussione giudica definitivamente sul fatto.

La Corte Suprema resta infine vigile custode perchè tutto proceda a senso della legge, e per rivendicarla violata.

Se non errammo nel concetto, ne consegue, che, quando gli atti del Tribunale Istruente, o delle Camere di Consiglio in cause Criminali sono contrari alla legge, debbono e possono denunziarsi alla Corte Suprema in antecedenza del pubblico giudizio, per evitare che vi si proceda nullamente, e formano una categoria di eccezioni pregiudiciali.

I ragionamenti fatti dai Giudici che proferirono il Decreto denunziato, non reggono di fronte all' urto esplicito delle leggi, e come è natura delle opinioni che posano in falso, si condannano di per sè stessi.

Mentre si tenta insinuare che i fatti non contestati sono accessorj e poco concludenti e tali da potersene *o no valere*: non si avverte che il Giudice Istruttore li comulò nel processo, che il Tribunale di Prima Istanza li summò accuratamente, e lo stesso sistema fu mantenuto dalla Camera delle Accuse, e malgrado ciò il dubbio e l' incertezza sulla pretesa reità del Dami s' appalesi a colpo d' occhio, e nel rapporto del processante, e nei due Decreti in causa.

Quando i fatti smentiscono le parole, qual garanzia ha il prevenuto, che gli addebiti non contestati, eppure riprodotti costantemente a suo carico, non abbiano influito sul voto dei giudicanti, e che non si fosse sceso in sentenza diversa se gli fosse stato concesso di far sentire le sue discolpe?

Si insinua che son fatti leggeri, ma si confessa senza corda che sono ELEMENTI E MEZZI probatori del delitto CONTESTATO. Deve dunque il prevenuto a mente del denunziato Decreto contentarsi della contestazione del fatto in genere, e non ottener quella delli elementi, che *costituiscono la prova* del delitto che li si imputa.

Questa teoria strana, trova ostacolo e condanna negli articoli tutti innanzi citati.

Quel Decreto nega il domandato complemento degli atti perchè le prove che intende fare il Dami non *compariscono* di tale importanza da perimere il dolo, e perchè il tempo di dedurre

nuovi testimoni è quello in cui si apre lo stadio defensionale.

Il primo è il ragionamento della prevenzione, il secondo della confusione di idee, ambedue di un errore giudiciale.

Il giudicare che una discolpa enunciante in genere contro un aggravio specificato, non può valere a distruggerlo, e ciò senza sentire le dichiarazioni del prevenuto, le disposizioni dei testimoni, parmi lo stesso quanto confessare, che non si vuole ammettere l' innocenza.

Non sapremmo poi come concordare questa certezza diretta con quelle parole sonanti dubbio su i fatti istessi, che a senso del Tribunale son prove luculenti di delinquenza.

Completando le contestazioni, e ascoltando i testimoni a discarico si sarebbe saputo facilmente che il Niccolini, e tutti coloro che figuravano maggiormente in questo processo, fecero pubbliche e private dimostranze contro il Dami, allora Presidente del circolo, accusandolo di principj moderati e poco liberali, sicchè egli renunziò a quella carica e si allontanò dal circolo. Che poi eletto segretario del medesimo fu costretto a tornarvi dalle preghiere de contrarj a Niccolini e Socj, onde far argine al possibile contro le loro esorbitanze, o almeno cercare che non si espandessero a altri circoli di provincia.

Sarebbe constato del suo dissenso e opera perchè non avessero luogo pubbliche riunioni: come pure del rilascio da lui fatto e con suo pericolo delli arrestati dal battaglione livornese prevenuti di aver gridato viva Leopoldo, accesi fuochi di gioja.

Tali verità constatate giudicialmente avrebbero chiariti i dubbj, dirizzate le idee a quel retto sentire, da cui si sono spesso allontanati quei giudici.

Le ragioni di fatto per dimettere le istanze vanno registrate con quelle che con indirizzi ai Ministri perchè non hanno seguitato il Granduca a Siena, e per domandare il suo sollecito ritorno in Firenze si argomenta con certezza ! ! ! a provvedimenti rivoluzionarj diretti a procurare l'allontanamento del Principe da Siena e dalla Toscana ! ! ! (D. Decreto §. 86).

Il prevenuto ha quattro stadj per produrre le sue discolpe: 1° negli esami piani, o objettivi; 2° nella notificazione dell'invio del processo al Regio Procuratore; 3° nel tempo che si prepara il pubblico dibattimento; 4° alla pubblica Udienza.

Nei primi due stadj i testimoni dedotti a difesa *debbono* essere sentiti in esame: le loro deposizioni restano costanti in processo, e se ne può far conto anche se il deponente si allontana e muore. Negli altri due stadj *possono* essere ammessi, come no; la loro irreperibilità, o morte, non ha compenso, e il danno che ne

viene all'imputato è una pena dovuta alla tardanza nel nominarli.

Nel primo caso si reclama l'esercizio di un diritto e l'accrescimento di un dovere, che denegato e mancato può essere sottoposto alla Censura della Suprema Corte. Nel caso secondo è la concessione di un benefizio dipendente dall'arbitrio incensurabile dei Presidenti.

I diritti che dà la legge possono essere tolti, nè un imputato debbe e può costringersi a cangiare le *certezze e le garanzie* concesse dalla giustizia con . . . . . . . . di favori concedibili dall'arbitrio, e dependenti nel loro conseguimento dai capricci della fortuna.

Come il Giudice Istruttore contestando i fatti non contestati avrebbe dovuto udire i testimoni indotti dal prevenuto, anche se come previdero i Giudici dell'Accusa si trattasse di cause diminuenti il dolo, così dovevano essi Giudici o ordinare le mancate constatazioni, lo che era regolare, o almeno fare udire i testimoni, lo che era un ripiego per scorciare il tempo conforme fu detto nella nostra istanza del 1° novembre 1850.

Le ragioni sopra dedotte provano l'offesa della Legge; la confusione delle idee, gli errori giuridici che abbiamo sopra rimproverati agli argomenti di quel Decreto.

Riepilogando e concludendo il fin qui detto.

1° Gli atti processali quanto al Dami sono incompleti.

2° I Giudici della Camera di Consiglio debbono giudicare sopra processi completi, altrimenti il loro Decreto è nullo.

3° La Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse, riconoscendo un fatto per incompleto eppure pronunziandovi, e negandone il complemento incorse nella violazione sopra rimproverata; decretò nullamente.

4° Gli argomenti dedotti a sostegno di quel rigetto comprovano, la prevenzione, l'errore, l'ingiustizia dei decidenti.

5° La Corte Suprema debbe conoscere di questa nullità, e ordinare che sia sanata, prima che si proceda a un pubblico dibattimento, che egualmente sarebbe insanabile, e nullo per il difetto degli atti che lo antecedono.

Noi speriamo, o Signori, che facendo diritto al nostro ricorso, darete luogo a riparare quell'omissione del processante, quell'errore dei Giudici, di cui non può essere scusa la precipitazione a compilare l'informativo, nè il breve tempo impiegato a decidervi.

Abbastanza di danno è venuto al mio cliente da queste oscitanze; che esso possa far sentire pure le sue discolpe, come furono piene le accuse, e le convinzioni dei Giudici sempre dubi-

tative nello stato degli atti si fermeranno nel sentimento per scudo della sua innocenza.

Per questi ed altri motivi da dirsi, dedursi e svilupparsi nel termine dalla Legge prescritto, fa istanza cassarsi il precitato Decreto della Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse con quelle dichiarazioni che sieno per essere di giustizia.

Fatto in Firenze questo dì ventotto febbraio 1851.

Il difensore nominato
AVV. IDELFONSO GIUSTI

Presentato il ventotto febbraio 1851.
Ca G. B. BERTINI *Coad.*

# MEMORIE

CONTENENTI I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL' ACCUSATO ENRICO VALTANCOLI, STATE ESIBITE LI 28 FEBBRAIO 1851.

Illmi. Signori Presidente e Consiglieri della Suprema Corte di Cassazione

Enrico Valtancoli da Montazio avendo dichiarato fino dal diciotto stante di ricorrere avanti questa Suprema Corte di Cassazione contro il Decreto proferito dalla Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse il sette gennajo prossimo passato, e volendo dedurre i Motivi del suo Ricorso.

Cost. in giudizio etc. av. dice, e dichiara che l'enunciato Decreto, per quello che lo riguarda, merita di esser cassato: 1° per avere violato il disposto della Legge dei diciassette maggio 1848, per avere anche specialmente fuor di luogo applicato l'Articolo venti di detta Legge; 2° per avere violato pure il disposto del Motuproprio del due agosto milleottocentotrentotto ritenendo per delittuosi dei fatti che non potevano ritenersi più come tali in forza del Sovrano Decreto dei ventuno navembre milleottocentoquarantanove.

In conseguenza detto Enrico Valtancoli da Montazio domanda la cassazione del predetto Decreto del 7 gennajo 1851 proferito dalla Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse riservandosi di dire e dedurre in seguito quanto sarà di suo interesse e di ragione ec.

C<sup></sup>

Cª D. Luigi Valtancoli
Cª Av. Idelfonso Giusti

Presentato il 28 febbraio 1851.
C. G. B. Bertini *Coad.*

---

Illmi. Signori Presidente e Consiglieri componenti il Turno Criminale della Corte Suprema di Cassazione.

Comparisce di nuovo avanti le SS. LL. Illme. l'afflitto padre di Enrico Valtancoli da Montazio, detenuto in carcere solitario

dal 18 marzo 1849 fino a questo giorno, e vi comparisce per esporre i motivi del ricorso ch'ei fa contro il Decreto della Camera delle Accuse della Corte Regia in data del 7 gennaio di quest'anno, notificatogli il 14 del cadente febbraio.

Egli ricorre per la cassazione di questo Decreto il quale non è che una perifrasi ed in gran parte una copia del Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza del 10 giugno, e sulle imputazioni in esso contenute sottopone alla giustizia e alla saviezza delle SS. LL. Illme. le seguenti osservazioni.

L'Accusa si referisce soltanto ad alcuni articoli politici scritti dall'accusato sul principio del 1849, or sono due anni, pubblicati con la stampa nel Giornale intitolato il *Popolano*.

Il Num. 202 di questo Giornale non contiene l'Art. sotto il titolo di *Repubblicani e Camaleonti* decisamente incolpato, che però ritrovasi nel Num. 203. Un tale Articolo non presenta *provocazione alla ribellione contro il Principe, e al rovesciamento dell' ordine Monarchico-Costituzionale*, ma una semplice esposizione di massime politiche, e in luogo di eccitare alla rivolta termina con queste parole. « Ivi » I nostri principj hanno per » base la fede, non la violenza; l'amore e la concordia, non » l'odio; la pace nello Stato, non il tumulto delle fazioni sulle » piazze ».

Nel *Popolano* Num. 227 del 6 febbraio esiste l'Art. *Repubblica o Monarchia*, ed in esso l'autore ben lungi dal ravvisare come mostruosa l'unione del Principato con la libertà, riguardava Leopoldo II. come il solo Principe atto a devenire il Capo della Indipendenza e della Libertà dell'Italia. Erano in vero intemperanti i consigli ch'ei dava al Principe, non ingiuriosi, ed era generale in quei giorni la curiosità per indagare le cause del di lui soggiorno in Siena. Curiosità pertanto, non diffidenza inspirava la penna dello scrittore, e non è dato trovare in questo Articolo sottoposto al più minuto esame le minacce vedutevi dall'Accusa.

Che se questi scritti erano immoderati e imprudenti, pure la manifestazione delle opinioni, ancorchè non conformi alle mire del Governo, era stata autorizzata dal Ministero Montanelli-Guerrazzi nel suo Programma del 28 ottobre 1848 (*Monitore N.° 268*), nel quale dichiarava preferire la licenza alla servilità della stampa. Potrebbesi per avventura imputare a delitto l'essersi uno scrittore approfittato di un tal invito?

Giunse il dì 8 febbraio in cui dal popolo ammutinato venne proposto il Governo Provvisorio, accettato comunque in parte con violenza, dal Consiglio Generale dei deputati. Dignitosa però e non coatta fu l'approvazione del Senato a tal nomina. Enrico

Valtancoli in quel giorno non uscì di casa, nè prese parte alla popolare effervescenza, da esso privatamente disapprovata, come resultar deve dal processo.

Nel dì 9 febbraio veniva proclamata la decadenza del Principe, ed il Governo Provvisorio decretava (*Monitore N.º* 39) l'abolizione del nome di Leopoldo II. negli Atti Giudiciali e Notariali. Frattanto si atterravano li stemmi Granducali, e si inalzavano li alberi della sognata Libertà.

Da questo momento in poi non è più da tacciarsi di perduellione ogni adesione al Governo, ogni opinione contraria al Principe, il quale non aveva lasciato chi lo rappresentasse in Toscana. *Non vi era delitto di Lesa Maestà ove la Sovrana Maestà più non esisteva in fatto.*

Non possono adunque essere sottoposti ad accusa li Articoli stampati nel *Popolano* dal 9 febbraio in poi nei Numeri 231-235-236-239-241-242-246.

Relativamente a questi Articoli ci limiteremo ad osservare la invalidità dell'Accusa quanto alle ingiurie scritte contro la Persona del Principe, pienamente perdonate col benigno Decreto emanato in Lucca il 26 luglio 1849.

Neppur sussiste che il da Montazio eccitasse il Governo ad armare la plebe, ma chiedeva l'armamento del *popolo* per opporsi ai nemici esteri, che dicevansi minacciar la Toscana. A ognuno è noto che

> Del popol piaga e non del popol parte
> La plebe ell'è,

ed Enrico Valtancoli da Montazio non era sì stolto da affidarsi alla forza brutale del volgo e da provocarne l'aiuto.

Quanto alla eccezione, dedotta dall'Accusa, alle penalità stabilite nella Legge sulla stampa del 17 maggio 1848, eccezione desunta dall'Art. 20 della medesima « ivi » Chiunque valendosi » del mezzo della stampa abbia *direttamente* provocato o istigato » a commettere un qualche delitto, *ognora che questo sia stato » effettivamente commesso*, è considerato e punito come ne fosse » complice » quanto a questa eccezione, diciamo, non essere applicabile al caso attuale.

Il riportato Articolo è infatti il proemio alle disposizioni del seguente Art. 21, il quale determina che « per un delitto importante la pena dei pubblici lavori il provocatore o istigatore » soggiacerà al carcere da tre mesi a tre anni, e ad una multa » di dugento a duemila lire ».

Tale sarebbe appunto, secondo le antiche Leggi, il delitto di Perduellione.

Non si dirà, speriamo, che questo Articolo siasi appropriato al delitto di offese alla religione, non a quello di Perduellione, perchè maravigliati, avremmo diritto di dimandare se il delitto di Lesa Maestà umana sia più grave di quello di Lesa Maestà Divina.

Cotesta Suprema Corte ella stessa nel suo Decreto del 4 giugno 1850 riguardò come un nuovo completo sistema di penalità quello imposto dalla Legge surriferita, in forza della quale (ella disse) devono *necessariamente aversi per abrogate* le antiche leggi punitive i delitti commessi *esclusivamente e solamente* per *mezzo della stampa.* A tenore pertanto dell' Art. 44 di detta Legge è già da oltre venti mesi prescritta l'azione contro li Articoli incriminati del gennaio e febbraio 1849.

Nè un semplice concorso, una combinazione di opinione può indurre complicità in un fatto delittuoso, se concludentemente non è provata la esistenza di una segreta congiura, di un misterioso complotto preordinato a commettere il delitto. Un tal complotto non ebbe mai vita poichè in quell' epoca sciagurata vi furono partiti e non fazioni, che *fazione* è *complotto.* E il da Montazio non ebbe parte ad alcuna segreta trama, e non esternò massime avverse alla Sovranità di Leopoldo II fino al 10 febbraio, dopo la di lui partenza da Siena, dopo la istallazione del Governo Provvisorio.

In quel periodo di disordini, di false voci, di allarmanti proclami, i suggerimenti dell'incolpato *non ebbero effetto*, mentre egli mostravasi del numeroso partito di coloro che desideravano la proclamazione della Repubblica, e la unione con Roma, desiderj che non si realizzarono, e che altro esito per lui non ebbero che il suo arresto eseguito nella notte del 17 al 18 Marzo 1849, e la sua carcerazione nella Fortezza di Volterra per ordine dello stesso Governo Provvisorio.

Ricorre infine alla cassazione della ingiustissima Accusa per essere stato, anticipatamente al suo processo, assoluto da ogni fallo politico dalla Amnistia del 21 novembre 1849 (*Monitore N.* 298). « ivi » Art. 1. — Tutti i delitti di Lesa Maestà, ed » altre defezioni politiche commesse a tutto il presente giorno » sono abbandonati all' oblio, ed è abolita ogni azione penale ed » ogni condanna, che sia ad essi referibile. — Art. 4° Restano » esclusi dal benefizio della presente Amnistia: 1° quelli che già » sono condannati o prevenuti di delitti contro la religione dello » stato, commessi anco per mezzo della stampa. 2° Quei che fi- » gurano a *tutto il presente giorno* come prevenuti nella pro-

» cedura ordinaria politica che s'istruisce nella direzione degli
» Atti Criminali di Firenze ».

Il primo di questi paragrafi sembra prendere specialmente di mira Enrico Valtancoli.

Il secondo riguarda le persone dei già Governanti provvisorj, dei loro ministri, e dei loro più ardenti promotori.

Se pertanto Enrico Valtancoli da Montazio restò escluso dalla Amnistia ciò avvenne perchè allora espiava la pena della reclusione per offese stampate contro la religione, secondo la Sentenza proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Firenze nel 18 maggio 1849, e perchè istruivasi contro di lui un altro processo pel medesimo titolo.

Ma la incolpazione a suo carico del delitto di Lesa Maestà non si conobbe fino ai primi di aprile 1850, come ne certifica l'ordine della sua carcerazione emanato il 4 aprile, conforme resulta dalla Requisitoria del Regio Procuratore Generale, carcerazione la quale, se fosse stato libero, non avrebbe dovuto aver luogo, attese le precedenti benefiche disposizioni.

Laonde delle SS. LL. Illme.

Firenze 27 febbraio 1851.

Devotissimo e Ossequiatissimo
C.ª D. GIUS. VALTANCOLI DA MONTAZIO
Letto e approvato
C.ª ENRICO VALTANCOLI DA MONTAZIO

Presentato il 28 febbraio 1851.
C.ª G. B. BERTINI *Coad.*

# MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL'ACCUSATO ANTONIO PETRACCHI, ESIBITA IL 1 MARZO 1851.

Illmi Signori Cav. Presidente e Consiglieri
della Corte Suprema

Dalla Cancelleria della Corte Regia di Firenze sono invitato a motivare il ricorso avanzato da Antonio Petracchi contro il Decreto della Camera di Accuse della Corte stessa dei 7 gennaio decorso, tempestivamente denunziato dal Petracchi stesso.

Per quanto io non conosca la procedura, nè abbia avuta parte nell' informativo praticato presso la Camera di Accuse dai difensori di altri principali imputati; pure, dopo aver letto il Decreto inviatomi dal Petracchi uno degli ultimi ricorrenti, dirò sul medesimo *uti jurisconsultus*, quelle brevi parole che sole potrebbero profittare davanti la Suprema Corte, specialmente contro un Decreto della Camera di Accuse.

Il Decreto denunziato non addebita al Petracchi altro fatto tranne quello contenuto nel §. 96 che staccasi da alcuni fatti narrati nel §. 27; cioè di essere stato il capitano cui fu affidata una spedizione per l'Isola dell'Elba, onde far partire il Principe costituzionale che supponevasi colà ricovrato.

Lasciando a parte se reggono gli argomenti del §. 97 tendenti unicamente a ritenere che nello STATO ATTUALE DEGLI ATTI non poteva dirsi esclusa dal Petracchi la *Scienza* dello scopo della spedizione: io fo reverente istanza perchè la Corte Suprema tenga *per lo meno* fermi gli altri elementi dichiarati nel Decreto stesso, cioè che la spedizione fu ordinata *dal Governo Provvisorio* e che fu fatta eseguire *dal Governatore di Livorno*, sicchè il Petracchi non avrebbe altra colpa che di avere adempiti come semplice subordinato gli ordini superiori delle *Autorità di fatto* che allora imperavano in Toscana.

Quindi dallo stesso Decreto mi resulta escluso « il *delitto vero e proprio di Lesa Maestà* » di cui il Petracchi dovrebbe rispondere « come costituito dai fatti a suo respettivo carico indicati »;

secondochè il denunziato Decreto si esprime. Esso adunque viola a parer mio le leggi comuni sul *titolo del Digesto e del Codice ad Leg. jul. Majestatis*, temperate però dal disposto della *Legge del 30 novembre 1786, e del 30 agosto 1795*, tanto sia per la deroga al barbarismo del Gius Imperiale, quanto sia per la indole vera e propria che al delitto di *Lesa Maestà* deve assegnarsi in Toscana. Su di che aderisco anche alle teorie invocate nei motivi del ricorso a favore del Dott. Leonardo Romanelli.

E siccome non sussiste quel *titolo di delitto* che il denunziato Decreto ha preteso desumere dal fatto del Petracchi e per cui dovrebbe comparire e rispondere in Giudizio; così reputo censurabile il detto Decreto in ordine *all' Art.* 238 del *R. Motupr. de' 2 Agosto* 1838, non essendo giusto che il Petracchi accetti un'accusa, si carichi di una difesa, e corra una responsabilità che non *è coerente alla Legge.*

Qualora peraltro egli non fosse coperto dagli ordini del Governo e del Governatore, aderisco ai motivi del Ricorso avanzati per l'Avvto. Fran. Domenico Guerrazzi; non potendo giudicarsi l' operato del *Subalterno esecutore* nel foro ordinario, quando l'Ex ministro e Capo di Governo che abbassò gli ordini, deva *costituzionalmente* comparire davanti al Senato della Toscana.

Che è quanto riservandosi ec.

Di Studio 1 marzo 1851.

Ossequientissimo
AVV. G. PANATTONI

Presentato il primo marzo 1851.
Ca. G. B. BERTINI *Coad.*

# MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL' ACCUSATO ANTONIO PANTANELLI ESIBITA IL DÌ 25 FEBBRAIO 1851.

Illmo. Sig. Cav. Presidente e Signori Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione

Antonio Pantanelli di anni 21, nato e domiciliato in Siena, scapolo, studente legge, imputato del delitto di Lesa Maestà, col Decreto della Camera d'Accuse della Corte Regia di Firenze del dì 7 gennaio 1851.

Interpone ricorso alla Corte Suprema di Cassazione contro il suddetto Decreto di Camera d'Accuse per avere male interpretata e respettivamente violata ne' suoi articoli la Legge del 21 novembre 1849.

Infatti nel rapporto dei Ministri che serve d'esposizione dei motivi della Legge citata si legge « ivi » *Quanto a coloro che* » USURPARONO *il potere, che si* ASSOCIARONO ALLA USURPAZIONE, » o *che impugnarono* PIU' ARDITI *la bandiera della fazione*, il » Governo aspettando neutrale che la imparziale giustizia decida » della loro sorte, non crede di poterli ridonare ad una libertà » della quale fecero tanto abuso ».

Ora, ritenuti ipoteticamente veri i fatti rimproverati dal Decreto di Camera delle Accuse ad Antonio Pantanelli, questi fatti non si possono comprendere mai nella categoria di quelli dalla Legge del 21 novembre 1849 eccettuati dalla Amnistia.

La suddetta Legge tira delle linee di demarcazione fra i molti complici del delitto di Lesa Maestà. *Il Governo Provvisorio*, i *Ministri, il Prefetto di Firenze* e SOLAMENTE I CAPI PIU' ARDITI sono coloro che rimangono esclusi dalla Legge d'Amnistia.

La procedura istruita a carico di Antonio Pantanelli dimostra, quand'anche fossero veri i fatti a lui rimproverati, che non sono di quelli colpiti dall' interdetto.

E quando il Decreto della Camera d' Accuse ritiene « *che anche* » IL NUDO CONSIGLIO *prestato a favore dei nemici dello Stato*

*è bastante per rendersi reo del delitto di Lesa Maestà*, dimostra di non aver inteso lo spirito nè la lettera della Legge d'Amnistia, allorquando dice all'Art. 1° « Tutti i delitti di Lesa Maestà ed » altre defezioni politiche commesse a tutto il presente giorno » sono abbandonati all'oblio ed è abolita ogni azione penale ed » ogni condanna che sia ad essi referibile ».

Per le quali ragioni esso domanda la cassazione del Decreto della Camera dell'Accuse senza rinvio.

Di Studio 25 febbraio 1851.

Ca. Avv. Alfonso Andreozzi

Presentato questo dì 25 febbraio 1851.
Ca. G. B. Bertini *Coad.*

# MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL' ACCUSATO BARTOLOMMEO CAPECCHI, ESIBITA IL DÌ 25 FEB. 1851.

Illmo. Sig. Cav. Presidente e Sigg. Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione

Bartolommeo del fu Antonio Capecchi ex-militare di anni 34, scapolo, imputato del delitto di Lesa Maestà col Decreto della Camera d'Accuse della Corte Regia di Firenze del dì 7 gennaio 1851.

Interpone ricorso alla Corte Suprema di Cassazione contro il suddetto Decreto di Camera d'Accuse per aver male interpretata e respettivamente violata ne' suoi articoli la Legge de' 21 novembre 1849.

Infatti nel rapporto dei Ministri che serve d'esposizione dei motivi della Legge citata si legge « ivi » *Quanto a coloro che* » USURPARONO *il potere, che si* ASSOCIARONO ALLA USURPAZIONE, *o* » *che impugnarono* PIU ARDITI *la bandiera della fazione*, il Go- » verno aspettando neutrale che la imparziale giustizia decida » della loro sorte, non crede di poterli ridonare ad una libertà » della quale fecero tanto abuso ».

Ora, ritenuti ipoteticamente veri i fatti rimproverati dal Decreto di Camera delle Accuse a Bartolommeo Capecchi, questi fatti non si possono comprendere mai nella categoria di quelli dalla Legge del 21 novembre 1849 eccettuati dall'Amnistia.

La suddetta Legge tira delle linee di demarcazione fra i molti complici del delitto di Lesa Maestà. *Il Governo Provvisorio, i Ministri, il Prefetto di Firenze e* SOLAMENTE I CAPI PIU' ARDITI sono coloro che rimangono esclusi dalla Legge d' Amnistia.

La procedura istruita a carico di Bartolommeo Capecchi dimostra, quand' anche fossero veri i fatti a lui rimproverati, che non sono di quelli colpiti dall' interdetto.

E quando il Decreto della Camera d'Accuse ritiene CHE ANCHE IL NUDO CONSIGLIO *prestato a favore dei nemici dello Stato è*

*bastante per rendersi reo del delitto di* ***Lesa Maestà***, dimostra di non avere inteso lo spirito nè la lettera della Legge d'Amnistia, allorquando dice all'Art. 1° « Tutti i delitti di Lesa Maestà » ed altre defezioni politiche commessi a tutto il presente giorno » sono abbandonati all'oblio ed è abolita ogni azione penale ed » ogni condanna che sia ad essi referibile ».

Per le quali ragioni esso domanda la cassazione del Decreto della Camera dell'Accuse senza rinvio.

Di Studio 25 febbraio 1851.

Ca. Avv. Alfonso Andreozzi

Presentato questo dì 25 febbraio 1851.
Ca. G. B. Bertini *Coad.*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

# DISCUSSIONI

# SUI RICORSI DAL DECRETO

DELLA CAMERA DELLE ACCUSE

## UDIENZE DEL 28, 29, 30 APRILE E 1 E 2 MAGGIO 1851.

*Signori Cav. Presidente e Consiglieri.*

*Avv. Panattoni.* — Sig. Presidente! Io non ho avuto parte alla difesa del Petracchi davanti la Camera di Consiglio di Prima Istanza, nè davanti la Camera di Accuse della Corte Regia; e in tutti i modi non avrei potuto assicurarmi, se nel processo resultava o no la qualità di milite in Antonio Petracchi. Nemmeno dal decreto stampato e dell'Atto di Accusa mi è avvenuto di rilevare come sia costatata questa qualità. Frattanto essendo essa allegata anche nell'atto del ricorso, io mi sono munito d'un certificato autentico del Gonfaloniere di Livorno, donde resulta che realmente Antonio Petracchi era *Maggiore della Guardia Civica* fino dall'epoca anteriore agli ultimi sconvolgimenti. Forse sarà superfluo questo certificato, perchè può darsi che in processo la qualità di uffiziale fosse allegata dall'accusato, nè poteva esser contradetta. Ma in tutti i casi trattandosi di una enunciativa che fa parte del ricorso, io deposito questo documento autentico per servire alla istruzione della causa.

*Pubblico Ministero.* — Io non ho difficoltà alcuna a dichiarare che può essere esibito il documento in quanto che la Corte Suprema ha seguito altra volta questo sistema. Devo però avvertire che il processo è chiuso, ed è solamente nel diritto della Corte di esaminarlo, non nel diritto della difesa, mentre siamo nello stadio di ricorso dal decreto della Camera delle Accuse, e il decreto può essere soggetto a cassazione, e lo è nel senso dei ricorrenti: e così bisogna conservare al processo lo stato in cui si trova. Se la Corte avrà bisogno di esaminare, esaminerà; quello

che m'interessa di evitare, si è che costituisca la produzione un incidente, dacchè gl'incidenti avanti la Corte di Cassazione non sono ammissibili.

*Avv. Corsi.* — Signor Senatore Presidente, Signori Consiglieri. La dolorosa celebrità della causa che è stata portata innanzi di voi, acquista un secondo interesse, direi anche maggiore, per il ricorso che è stato interposto da F. D. Guerrazzi, e da me sostenuto. È uno dei più alti principii del pubblico diritto nella Monarchia mista che viene davanti di voi in discussione, è uno di quegli alti principii dei quali, dacchè la Toscana si regge con le forme costituzionali, ha avuto altre volte occasione la Corte Suprema di occuparsi, e che, io non ne dubito, saprà risolvere con l'altezza della sua missione, valutando la importanza che racchiude. Io non ho bisogno in questa causa di occuparmi nell'ampia esposizione del fatto; il ricorso non lo richiede, nè a me piacerebbe, nell'assoluta impossibilità di esaminare il processo, tessere un'istoria, la quale non potrei fare spontaneamente e a modo mio, nè vorrei certamente accettare quale è stata fatta dal decreto di accusa. Questa circostanza desta in me molta compiacenza, imperocchè fa sì che la Corte Suprema debba impassibilmente giudicare una questione di diritto senza menomamente rimanere nella sua coscienza offuscata delle particolarità di un processo politico.

Anche un'altra circostanza desta in me somma compiacenza. Io devo necessariamente esaminare il decreto di accusa che è stato deferito avanti di voi; ma il mio esame deve solamente e principalmente restringersi a quella parte che viene investita dal ricorso; io dico che anche questo mi è di somma compiacenza, perchè mi risparmia una censura, che per me non potrebbe esser che grave ed amara, sia sulla logica con la quale sono stati interpetrati ed esposti i fatti in quel decreto, sia sovra un certa teoria di diritto in materia di delitti di maestà, la quale ho viva fiducia che non sarà mai per accettarsi dalla scienza e dalla civiltà della magistratura toscana. Devo dunque restringermi ad esaminare il decreto soltanto in rapporto del ricorso, vale a dire in rapporto dell'alta questione costituzionale sulla competenza del Senato, e dell'altra egualmente grave questione costituzionale sulla nullità dell'arresto e del processo, per mancanza di autorizzazione del Consiglio Generale voluta dalle disposizioni dello Statuto.

In questa preordinazione poche cose ho bisogno di avvertire come premesse alla Corte Suprema; esse a questo solo si restringono: l'imputato Guerrazzi fino dalla prima contestazione che gli fu fatta in questo processo, fu cauto di dichiarare che il fatto

il quale sentiva obiettarsi non poteva essere di competenza della giurisdizione dei tribunali ordinarii, ma doveva deferirsi alla più grave e alta magistratura del Senato; e questo fu sostenuto in tutte le posteriori contestazioni. Questo fu sostenuto avanti la Camera di Consiglio della Prima Istanza anche con apposita memoria: questo fu tornato a sostenere avanti la Camera delle Accuse. Nessun dubbio adunque che la incompetenza sia stata in processo completamente dedotta, comunque per le ragioni che sarò in seguito ad esporvi, trattandosi di una incompetenza di ordine pubblico, indubitatamente si sarebbe potuta dedurre oggi, ancorchè non fosse stato fatto per lo innanzi.

Il desiderio che io ho di mostrare con quella maggiar limpidezza, che le mie deboli forze possono concedermi, la verità dell'assunto contenuto nel ricorso, il desiderio di compiacere a un gentile invito del meritissimo sig. Relatore di questa causa, m'inducono a premettere alla discussione di merito l'esame sopra la proponibilità del ricorso, sia nel rapporto dell'esistenza del conflitto di giurisdizione, sia nel rapportó della facoltà di denunziare avanti la Corte Suprema i decreti di accusa per incompetenza.

Incomincio dalla esistenza del conflitto di giurisdizione. Cosa è il conflitto di giurisdizione? Voi sapete, o Signori, che noi da molto tempo procediamo con legislazione non nostra; noi abbiamo da molto tempo improntate in gran parte con modificazioni le forme francesi. Necessità quindi di studiare ed esaminare sopra la legislazione e la giurisprudenza francese la legislazione e la giurisprudenza toscana, che non è che figlia di essa. Ora, secondo la giurisprudenza francese e secondo, dirò, la regola di tutti gli stati costituzionali, il conflitto di giurisdizione si verifica quando due autorità, giudiziaria l'una, amministrativa l'altra, son chiamate a conoscere un medesimo affare. Io ho veduto spesso questa parola conflitto di giurisdizione nella nostra riforma del 1838, ma io dubito che codesta frase non sia stata adoperata con troppa esattezza; comunque sia io non conosco nella nostra giurisprudenza, causa nella quale sia stata richiamata la Corte Suprema a dirimere un vero conflitto fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria. I conflitti di giurisdizione, dei quali parla la riforma giudiciaria del 1838, nel sistema francese vengono qualificati con diverso nome di *regolamento di giudici;* ed i casi contemplati ed espressi con la frase di conflitto di giurisdizione nella nostra legislazione non sono che altrettanti casi di regolamenti di giudici. Non occorre alcuna regola, nè nel Motuproprio del 1838 nè nelle successive dichiarazioni ed istruzioni, sopra conflitti di giurisdizione, o su casi di regolamenti di giudici in materia criminale. In questo

proposito la nostra legislazione patria è muta assolutamente; però la Corte Suprema ha dovuto varie volte occuparsi di affari di regolamenti di giudici, e comunque li abbia chiamati, ha accettato i ricorsi che sotto questo titolo sono stati ad essa deferiti. Abbiamo dunque nella giurisprudenza i casi di regolamenti di giudici, e le relative facoltà di dedurli in ricorso innanzi la Corte Suprema di Cassazione. Vero è che la giurisprudenza se ha accolta questa maniera di ricorso, non ha però tracciato un seguito di regole per le quali sia stabilito come debbano proporsi, in quali casi sieno proponibili, e come debbano deferirsi innanzi la Corte stessa; precisa necessità adunque di ritornare per cotest'uopo alla legislazione, dalla quale questo fatto giuridico è stato ritenuto e qualificato. L'Art. 526 del Codice d'Istruzione criminale francese prescrive: « *Esservi luogo ai regolamenti di giudici per parte della Corte di Cassazione* in materia criminale, correzionale, o di polizia, allorchè, corti, tribunali o *giudici d'istruzione* che non dipendono l'uno dall'altro, sieno *investiti* (*saisi*) della cognizione dello stesso delitto o di delitti connessi, o della stessa contravvenzione ». Ai termini adunque della legislazione francese, perchè possa verificarsi caso che conceda provocare avanti la Corte di Cassazione un regolamento di giudici, basta che una corte, o tribunale, o giudice di istruzione, i quali non dipendono l'uno dall'altro, sia investito della cognizione del fatto.

Io non trovo qui più ragione perchè all'esaminare in materia criminale il caso di regolamento di giudici non si debbano adattare le forme che pure si adottano in ricorso per gli affari civili. Manca a senso mio una ragione per porre una discretiva. Onde la giurisprudenza stabilita in materia civile senza dubbio potrà validamente invocarsi anche in materia criminale.

Eguale è il fine e la ragione della Legge pei regolamenti di giudici nelle due giurisdizioni, vale a dire, il provvedere a che non sia inutilmente adita una giurisdizione incompetente; la stessa identica ragione milita tanto nelle materie civili che nella materia penale. Nella materia civile voi, o Signori, avete una giurisprudenza stabilita. In una causa *Mancini* e *Tabanelli* del 1840, voi vi siete occupati d'un caso che si è chiamato conflitto di giurisdizione, in questi semplicissimi termini. Il *Mancini* era richiamato innanzi il tribunale ecclesiastico per accordare il consenso di matrimonio di una sua figlia; il *Mancini* non era comparso avanti il tribunale ecclesiastico: il Mancini non aveva adito i tribunali civili, facendosi attore in quella causa; ma colla semplice intimazione dinanzi il tribunale ecclesiastico era comparso innanzi a voi per denunziare la incompetenza della Curia ecclesiastica e

il conflitto con l'autorità civile; e voi dichiaraste che il conflitto esisteva, e ordinaste che ne conoscesse il tribunale civile. In una causa *Stefanini* e *Menconi* erano aditi due diversi tribunali con la semplice e pura istanza. Voi credeste così posto in essere, e dichiaraste l'esistenza del conflitto di giurisdizione. Finalmente in una causa di molta celebrità *Ristori* e *Martelli*, fu deferito un ricorso avanti di voi, quando non esisteva se non la dimanda innanzi diversi tribunali civile ed ecclesiastico, ed anche in quei casi voi credeste che sulla semplice domanda potesse essere provocata la giurisdizione vostra.

Se adunque per la legislazione Francese in questa materia basta che sia adito un Tribunale o un giudice d'istruzione, se non occorre diversità tra affari civili ed affari criminali, e voi avete dichiarato comunque in materia civile che la semplice adizione basta per costituire il conflitto di giurisdizione; vediamo se nella specie abbiamo l'adizione dei diversi Tribunali, onde dichiarare e stabilire che a ragione nel ricorso si è dichiarato esistere un conlltto di giurisdizione, o meglio una necessità di regolamento di giudici.

Nessun dubbio che sia stata adita la potestà ordinaria, su di che abbiamo e il Decreto della Camera di Consiglio e quello delle Accuse che forma subietto dell'odierno ricorso. È stata adita anche la giurisdizione del Senato. Come è stata adita questa giurisdizione? è stata adita in più modi: è stata adita allorchè l'imputato ristretto in carcere e nella impossibilità di usare altro mezzo, dichiarava al giudice che si presentava a lui, che la potestà ordinaria non era competente a giudicar del fatto che obiettava, ma doveva essere giudicato innanzi al Senato: è stata adita quando innanzi al Tribunale di Prima Istanza sostenne anche con apposita memoria ch'esso non era competente, ma che si doveva adire la superiore giurisdizione dei parlamenti; l'ha adita innanzi la Camera delle Accuse, quando ha persistito in questo concetto; e finalmente l'ha adita quando ha avanzato istanza al potere esecutivo, affinchè volesse portare innanzi i parlamenti la cognizione del processo. Nè si dica che un'istanza presentata al potere esecutivo non fosse efficace a suscitare la giurisdizione dei parlamenti. È massima ormai ammessa e ritenuta del diritto costituzionale che quando avviene caso in cui debba essere suscitata la giurisdizione del Senato riguardato come Tribunale giudicante, il potere esecutivo con speciale ordinanza invia ad esso l'affare. Io so come molti scrittori di diritto pubblico si facciano obietto se questa istanza sia veramente necessaria, ovvero se i Parlamenti possano di proprio moto avocare a se l'affare sopra la semplice cognizione della sua pendenza: ma io so che questa disputa non può

farsi se non che quando i parlamenti sono in regolare corso di sessione, avendo allora abilità di conoscere la pendenza del processo che sarebbe devoluto alla giurisdizione loro e potendo soltanto quando sono nell'esercizio dei loro poteri fare l'avocazione opportuna. Qui il Senato non è adunato; si tratta di adunarlo. Ora dovendosi espressamente adunare, l'ordinanza del potere esecutivo è indispensabile. Anche in Francia occorse caso in cui si dovè deferire avanti i Parlamenti una causa riserbata alla loro competenza nel tempo che i Parlamenti non erano in sessione ordinaria, ma nell'intervallo delle sessioni. Ciò si verificò per un celebre processo conosciuto col nome di affare *per il complotto del* 20 *agosto* 1820 e fu in codesta circostanza che il potere esecutivo con apposita ordinanza convocò la Corte de' Pari, all'oggetto speciale di farle conoscere *la sua competenza sul processo, e invitarla a giudicarlo.* L'istanza adunque era l'atto legale col quale si volle adire il Senato; era l'atto unico che fosse in potestà del prevenuto di avanzare al Potere Esecutivo. Voi, o Signori, intendete bene che la mancanza di una risoluzione in proposito, se non può pregiudicare ai prevenuti stessi, tanto meno può essere obiettata nella specie; in quanto che io vi ho avvertito che la giurisdizione all'effetto di stabilire il conflitto è sufficientemente adita quando è presentata una sola dimanda innanzi un'autorità che si sostiene essere incompetente. L'istanza presentata al Potere Esecutivo ha altresì un carattere particolare nell'interesse dello instante. Tostochè i parlamenti sono venuti in cognizione esistere causa devoluta alla giurisdizione loro, essi hanno pienissima potestà sull'avocare il relativo processo: ora interessa ad ogni prevenuto che l'Accusa di cui gli è fatto carico abbia il più pronto corso: egli non può trovare un mezzo più spedito di quello che può ravvisarsi nell'adizione dei parlamenti, perchè senza ricorrere ad altri Tribunali, senza porre in essere forme diverse, egli può essere, con questo solo fatto, immediatamente tradotto al vero Tribunale che è solo competente a giudicarlo. Dunque lo scopo primiero della istanza è di ottenere la più pronta giustizia, la quale non potendosi conseguire perchè l'istanza non ebbe alcun esito, fu sospesa e bastò allora a costituire il conflitto di giurisdizione, il quale per le teorie superiormente sviluppate, tanto con gli esempi francesi quanto con esempi toscani, è costituito con la sola adizione di due Tribunali.

Dimostrato così esistere valida causa di regolamento de'giudici, io potrei speditamente passare a dimostrare la competenza del Senato in questo processo: ma poichè nel ricorso è fatta la ipotesi che questo conflitto non fosse per apparire di quella chiarezza, che si fosse potuto desiderare maggiore, e in questa ipotesi venne

denunziato a voi il Decreto della Camera delle Accuse del 7 gennaio decorso anche per il caso della incompetenza, così, sia per esporre con sicurezza di proponibilità la questione, sia per aderire alle preghiere del meritissimo sig. Relatore, sento la necessità di dimostrare come i Decreti della Camera di Accuse possano deferirsi per il caso d'incompetenza innanzi di voi.

Seguitando il sistema che a me sembra necessario, d'interpretare, cioè, la nostra legislazione con le disposizioni della legislazione francese, mi piace ricordarvi come l'Articolo 238 altro non sia che la copia dell'Articolo 299 del Codice d'Istruzione Criminale dei Francesi; quindi una seconda ragione perchè le regole interpetrative della Giurisprudenza Francese possano valere come regole della Legislazione nostra. La giurisprudenza francese si è pronuziata in termini molto generici ritenendo in massima che le disposizioni dell'Art. 299 del Codice d'Istruzione non sono punto sacramentali, ma può in altri casi interporsi ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse: questa massima è stabilita in varie decisioni; mi basta accennarne una emanata nel 1832 per la celebrità della causa. La Duchessa di Berry avendo a Livorno *noleggiato* il Battello a Vapore il *Carlo Alberto* lo fece approdare a Viareggio ove reclutati alcuni suoi compartigiani inviò il Battello stesso a Marsilia per tentarvi una sommossa in proprio favore. Il Battello venne sequestrato; il Capitano, l'equipaggio e i passeggieri vennero sottoposti ad accusa; occorse necessità di deferire avanti la Corte di Cassazione il Decreto della Camera delle Accuse; e fu in cotesta celebre causa che la Corte di Cassazione Francese in una Decisione dei 7 settembre 1832 stabilì la massima generica, che dai Decreti della Camera delle Accuse potesse ricorrersi anche per casi indipendenti da quelli contemplati nell'Art. 299 del Codice d'Istruzione Criminale. Gli scrittori, e fra questi il Legraverand, hanno pienamente accettata cotesta giurisprudenza: ma senza troppo diffonderci in esempi *esteri* io credo che possa risolversi la disputa ai semplici termini della nostra giurisprudenza. Il primo caso che io mi sappia in cui occorse determinare se l'Art. 238 fosse tassativo avvenne nel 1842 in una Decisione che è registrata negli Annali di quell'anno alla parte 1ª, colonna 340. In cotesta Decisione, che era a relazione del meritissimo signor Consigliere Relatore in questa stessa causa, in cotesta decisione si trattava di determinare se essendo mancate le notificazioni del Decreto della Camera di Consiglio alla parte civile, il Decreto della Camera delle Accuse rimanesse viziato per la irregolarità delle forme occorse nella procedura. A primo aspetto sembrò che dovesse fare ostacolo l'Art. 238, il

quale non comprende nei termini in essi specificati un caso consimile; ma la Corte di Cassazione dichiarò, che mancando il mezzo di ottenere una riparazione a cotesta nullità, in quanto che la Camera decidente non potesse occuparsi di quello che era stato ritenuto dalla Camera di Accuse, come coeguale nei gradi di giurisdizione, che non potendosi ricorrere alla Camera stessa delle Accuse per ottenere la reposizione dal Decreto, l' unico mezzo che rimaneva era il ricorso innanzi la Corte Suprema : e la Corte Suprema per simili considerazioni cassò il Decreto della Camera di Accuse. Il secondo caso deciso con una anche più splendida decisione è del 1843, a relazione del meritissimo sig. cav. oggi Regio Procuratore Generale a questa Corte. In cotesto caso io devo per ragione del vero dichiarare che vidi con compiacenza qualificato il fatto come regolamento di giudici, anzichè come conflitto di giurisdizione, frase che come ho avvertito non è esattamente adottabile nella nostra giurisprudenza. Il Decreto del 1843 ritenne che tutto il momento della questione stesse nel determinare a chi avesse la Legge attribuita la competenza per annullare, o togliere di mezzo le pronunzie intervenute allorchè gli atti erano viziati, ed imperfetti; passò a considerare che mal si credè che questa competenza risiedesse nella Camera Criminale decidente; imperocchè pari di autorità alla Camera delle Accuse, ed anzi parte dell' istesso universo collegio della Corte Regia; quindi mancante di autorità ad annullare quanto era stato ritenuto da un potere coeguale: invano cercarsi disposizioni nella Legge che ci governa: per ovviare ad un siffatto inconveniente, doversi bensì ritenere che nulla possa la Camera decidente ordinare che stia ad annullare, e far ripetere quanto è stato operato dall' altra Camera delle Accuse; somministrarne evidente prova le Dichiarazioni e Istruzioni con le quali è concesso al Presidente della Camera Decidente di fare ampliare l' istruzione della procedura, ma per via di aggiunzione ed aumento, e non già per via di annullamento o di sostituzione; essere dietro ciò evidente che la competenza non poteva trovarsi che nella Corte Suprema di Cassazione, cui avrebbe dovuto per ciò ricorrersi per nullità dello intervenuto Decreto; sì fatto metodo non essere espressamente dalla Legge indicato, tuttavia indicarlo la necessità onde non accada che sia assunto un giudizio nella positiva sicurezza della sua inefficacia giuridica, e non si coartino i magistrati a prestarsi ad un atto così solenne qual è appunto un giudizio criminale e ad emettere una pronuncia così importante qual è appunto una dichiarazione di reità ed una condanna allorchè l'accusato può affatto disprezzare l' una e l' altro. E per altro lato essere detto

metodo suggerito dalla necessità di evitare che sia tradotto al giudizio colui che poteva, godendo delle intiere garanzie che gli somministrava la Legge, disimpegnarsene ed evitarlo.

Sono queste, o Signori, le precise dichiarazioni che io ho letto nel decreto del 1843, e che hanno stabilito con molta chiarezza la teoria sopra il diritto a ricorrere dai Decreti della Camera di Accuse, interpretando ed estendendo in quanto è stato creduto necessario il disposto dell'Art. 238 delle Dichiarazioni e Istruzioni: per le quali regole della Corte vostra rimane statuito che ogni qual volta la nullità, il vizio e la violazione che si obietta al decreto della Camera di Accuse non può essere proposto innanzi la Camera Criminale decidente (e non può essere proposto ogni qualvolta essa sarebbe nella possibilità di annullare quello che è stato ritenuto dalla Camera delle Accuse) in codesto caso esiste sempre il diritto al ricorso alla Corte vostra. Ma la vostra giurisprudenza non ha d'uopo di essere invocata da me in termini così generici, da me che debbo solamente dimostrare la proponibilità di un ricorso per incompetenza di tribunale. Le parole dell'ottimo relatore mi hanno già fatto strada a dimostrare come il caso d'incompetenza sia sempre accettabile per quanto non dichiarato nella legislazione, per quanto non compreso negli altri casi specificati dall'Art. 238 delle Istruzioni; ma nonostante la ragione che veniva sagacemente addotta dal signor Consigliere relatore, cioè trattarsi di cosa riguardante l'ordine pubblico, nonostante questa ragione, la vostra coscienza può in questo proposito procedere tranquilla. — Esiste un giudicato vostro emanato per ricorso da un decreto della Camera delle Accuse per caso di incompetenza. Nel 1848 la Camera delle Accuse della Corte di Lucca dovè occuparsi di certo processo per effrazione dal carcere, avvenuta a Piombino. Il territorio di Piombino doveva essere riunito al territorio di Pisa, il quale veniva sotto la giurisdizione della Corte di Lucca; ma all'epoca in cui avvenne il fatto la legge compartimentale che stabiliva questa divisione di territorio non era ancora in esecuzione. La Camera delle Accuse non valutando questa circostanza e ritenendo che Piombino fosse sotto la giurisdizione della Corte Criminale di Lucca, emanò un decreto con il quale ordinava lo invio del processo avanti la Camera decidente. Il Regio Procuratore, che era allora il meritissimo cav. Bicchierai, interpose ricorso innanzi la Corte Suprema. Avvertì nel ricorso com'egli in vero non trovava disposizioni legislative che a ciò lo confortassero, ma fece rilevare quanto era stato dichiarato nella decisione del 1843, vale a dire, che senza il mezzo del ricorso in Cassazione si sarebbe installato un giudizio inutile perchè l'affare sarebbe stato portato davanti a tribunale

incompetente; e la Corte di Cassazione adottando in tutta la loro pienezza i motivi del Regio Procuratore di Lucca, dichiarò essere la Corte di quel paese incompetente, e rinviò l'affare innanzi la Corte di Firenze. Eccovi dunque un caso preciso in cui la Corte ha dovuto occuparsi di una incompetenza della quale era viziato il decreto della Camera di Accuse, ed ha trovato che essa aveva potestà di conoscere la incompetenza, e di stabilire la vera giurisdizione. Ma non basta. Non solo per la vostra giurisprudenza esiste il diritto a ricorrere anche in casi diversi da quelli contemplati dall'Art. 238 delle DD. e II., ma voi avete pure stabilito essere ciò una precisa necessità. Nel 1847 e in una decisione registrata negli Annali di quell'anno alla parte prima, colonna 154, tale ricorrente, dopo avere subito il pubblico giudizio innanzi la Camera decidente, comparve avanti la Corte di Cassazione, e fra i mezzi diversi di nullità deduceva non essere stato regolarmente almeno sentito il Regio Procuratore innanzi la Camera delle Accuse; verificarsi uno dei casi contemplati dall'Art. 238, ed essere per conseguenza nullo il Decreto della Camera delle Accuse ed il successivo dibattimento. Questa nullità era stata proposta innanzi alla Camera decidente. La Corte dichiarò che ogni qualvolta un imputato non è stato cauto di ricorrere dal Decreto della Camera di Accuse innanzi alla Corte di Cassazione e avanti di sperimentare il pubblico giudizio, i diversi mezzi che avrebbe potuto interporre innanzi alla Corte Suprema non possono essere ulteriormente proposti — quindi non vi è più luogo a farne fondamento di ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione. Tale massima per logica necessità porta questa conseguenza, che ciò che si dice delle disposizioni dell'Art. 238 deve necessariamente dirsi degli altri casi i quali, non contemplati espressamente dalla legge, sono stati ammessi dalla giurisprudenza per facoltizzare il ricorso dal decreto della Camera delle Accuse, e che se è inibito Dedurre, dopo l'esperimento del pubblico giudizio, alcuni di quei reclami che sono stati espressamente concessi dall'Art. 238, neppure si potranno proporre innanzi alla Corte Suprema di Cassazione alcuni di quei mezzi ammessi dalla giurisprudenza estensiva del disposto dell'articolo medesimo. Onde ne consegue che il ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse non solamente è un diritto in tutti i casi, ma è una necessità, perchè se gl'imputati non si valessero della concessione stabilita dalla legge come dalla giurisprudenza per attaccare codesto decreto, essi non potrebbero altrimenti lamentarsene quando avessero subito il doloroso esperimento di un pubblico giudizio. Per queste osservazioni mi pare che non possa menomamente dubitarsi sopra la proponibilità del

ricorso in esame circa la deducibilità della incompetenza. Posso quindi passare animosamente all'esame del merito stesso del ricorso, voglio dire all'esame della competenza piuttosto nel Senato che nei Tribunali ordinarii a conoscere il processo attuale.

Per dimostrare convenientemente la giustizia del merito del ricorso è indispensabile a senso mio lo stabilire, e per primo, in diritto in che la responsabilità ministeriale consiste, per confrontare poi i dati del diritto coi fatti ritenuti nel Decreto della Camera di Accuse, onde vedere se l'Accusa ha colpito quei fatti di responsabilità ministeriale i quali ai termini del nostro Statuto esigono esser deferiti innanzi la superiore competenza del Senato.

In tutti i sistemi costituzionali è stata riconosciuta la necessità che la persona del Principe sia inviolabile e sacra; ma siccome il potere esecutivo poteva trascendere, siccome le così dette garanzie costituzionali che vengono concesse nel sistema delle Monarchie miste potevano esser compromesse o dalla invasione dei poteri, o da qualsivoglia altro trasmodamento del potere esecutivo, così, dicono gli scittori, come correlativo dell'inviolabilità della corona si è posta la responsabilità ministeriale. Cosa racchiude in se questa parola — responsabilità ministeriale? Essa racchiude l'insieme di quegli atti i quali posti in essere dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni possono aver portato un nocumento qualunque allo Stato, ai particolari, all'ordine costituito.

La responsabilità ministeriale non è limitata a certi atti, ma abbraccia tutti quelli delle funzioni ministeriali. È stato erroneamente detto da qualcuno (e la teoria fu accettata dal Decreto di Camera di Consiglio emanato in questa causa) è stato erroneamente detto che la responsabilità ministeriale allora solo si verifichi quando l'atto incriminato o incriminabile è rivestito a un tempo della firma dei Ministri. E questa teoria fu desunta nel Decreto di Camera di Consiglio dalle discussioni che si fecero nel 1836 in Francia nel trattare alla Camera dei Pari il progetto di legge sulla responsabilità ministeriale e più particolarmente dalle parole che il Ministro Sig. Barthe emesse in questa circostanza. Sebbene il Decreto della Camera delle Accuse non abbia ripetute queste teorie, pur tuttavia per schiarire il cammino che dobbiamo percorrere trovo necessario di confutarle.

Primieramente parmi molto singolare che possa desumersi un'autorità dalle parole proferite da un Ministro in Parlamento per appoggiare una legge che non ha avuto una sanzione definitiva. Tanto più poi parmi singolare invocare questa autorità, in quanto che ho riscontrato che nel 1836 la Camera dei Pari di

Francia non solamente non accolse i principii accennati dal Sig. Barthe, ma essendo questi stati confutati da altri deputati, la Camera dei Pari accolse i principii che si emisero nella confutazione. In codesta solenne circostanza la responsabilità ministeriale non fu fatta consistere in cosa che diversificasse da quella, alla quale io intendo referirla. Dicevano gli oratori che obiettavano al discorso del Sig. Barthe, e fra questi il Duca di Broglie, che « molti atti i quali importano la responsabilità non possono tuttavia essere muniti della firma di un Ministro: a modo di esempio le istruzioni verbali date ad un ambasciatore non devono impegnare la responsabilità del Ministro come le istruzioni scritte e firmate? sarebbe per avventura necessario che il Ministro scrivesse e sottoscrivesse perfino le conversazioni? Quando il Re comanda le armate perchè i suoi ordini sieno esecutorii dovrebbe avere al suo fianco un Ministro pronto ad apporvi la firma? »

Altri casi furono rilevati dal Sig. Duca Decases:

Il Ministero non è responsabile del discorso della Corona? In una parola, diceva in ultimo lo stesso Presidente del Consiglio, tutto era caso di responsabilità per il Ministero in un Governo Costituzionale; ordini scritti, ordini verbali, ciò che si operava sotto la direzione del Ministero, ciò che si faceva anche a sua insaputa, delitti, o colpe, semplici negligenze. Rinviato il progetto alla commissione essa la modificò in un articolo che diceva: « i Ministri essere responsabili di tutti gli atti emanati dal Re nello esercizio dell'autorità regia; ogni Ministro singolo essere responsabile degli atti da esso firmati; tutti i Ministri essere responsabili degli atti di Governo ai quali avessero concorso ».

Fu questo progetto così modificato che ottenne la sanzione della Camera dei Pari. Ma poichè aveva ricevuto notabili modificazioni sopra il primo progetto già votato alla Camera dei deputati, fu, secondo la forma di organizzazione costituzionale, nuovamente rinviato alla Camera dei deputati, ove rimase sepolto e non altrimenti fu risuscitato per tutto il reggimento Orleanese. Se adunque dovesse invocarsi quanto fu ritenuto nel 1836 la responsabilità Ministeriale non sarebbe ristretta ad atti controfirmati da un Ministro, ma sarebbe estesa a tutti gli atti della sua amministrazione, fino alle colpe. E infatti questa è la teoria veramente accettata dai più colti scrittori. Rammenterò uno dei più profondi e notevoli pubblicisti l'Hello il quale facendosi ad esaminare il caso della responsabilità dichiara:

« Quali atti sono compresi nella responsabilità dei Ministri? Tutti gli atti delle funzioni loro; tutti rispondiamo, salva una eccezione che ci riserviamo esaminare sul finire del presente para-

grafo. — Meno questa, la responsabilità comprende tutti gli atti delle funzioni loro; senza distinzione tra gli atti che contengono la firma del Principe e la soscrizione di un Ministro, da quelli che emanano dal Ministro solo, senza distinzione tra gli atti scritti e quelli che non lo sono. L'ordine verbale può derogare e supplire l'atto scritto: può contenere un attentato, una prevaricazione, una colpa, e la colpa, la prevaricazione, l'attentato amano nascondersi sotto cotesta forma più fuggitiva e meno facile a raggiungersi; *un gesto* può esprimere una idea colpevole. Nè solo la responsabilità comprende tutti gli atti, ma anche i fatti ai quali la denominazione di atto non sia nel suo rigore logico applicabile, come le omissioni. Nel diritto privato si risponde della propria negligenza; perchè non se ne risponderebbe nel pubblico diritto ove può decidere della salute o della rovina comune? La omissione è il modo d'ingannare, che meno colpisce i sensi, e l'apparenza sotto la quale un pensiero criminoso si crede più in sicurezza. Lasciare le leggi senza esecuzione, lasciare senza difesa una frontiera, o una piazza minacciata, lasciarsi formare sommosse, insurrezioni, la guerra civile senza propugnarle, lasciare esaurire le provviste senza rinnovarle, i magazzini dello Stato vuotarsi senza riempirli, una carestia prevista senza assicurare le sussistenze, ricevere comunicazioni decisive senza comunicarle, astenersi quando farebbe d'uopo agire, tacere quando apparisse necessità di parlare; eccettuando dalla responsabilità dei casi di questa specie si abbandona alla frode i suoi mezzi più ordinarii, più facili e più sicuri. — Con ciò noi sciogliamo una questione controversa; si è domandato se la responsabilità dovesse restringersi ai soli atti controfirmati. La controfirma non si dà che alla minor parte degli atti scritti, alle ordinanze propriamente dette che non possono stare senza la firma reale. La controfirma non ha più questo carattere ma diviene firma principale sulle risoluzioni che prende il Ministro nella periferia delle sue competenze amministrative, sulle lettere, istruzioni, circolari che escono in quantità dal suo uffizio, e la responsabilità ha ben altra estensione, imperocchè abbraccia e gli ordini verbali e le colpe per semplice omissione.

Ecco, o signori, quale è in tutta la sua latitudine la teoria della responsabilità ministeriale. Il decreto denunziato non è in sostanza contrario a questa teoria; il decreto denunziato si appoggia sopra quanto è stato detto in proposito e dal Beniamin Constant, e dal Cormenin; da quello nella Politica Costituzionale, da questo nelle questioni di Diritto amministrativo. Comincierò dall'osservare che il Cormenin non parla di responsabilità dei

ministri, ma degli agenti subalterni: quindi io non ho bisogno di confutare questo secondo scrittore che non investe la teoria che dobbiamo applicare alla specie presente. Invece dobbiamo esaminare il Constant le teorie del quale io non ho difficoltà ad accettare in tutta la loro pienezza. Prima però devo avvertire come debba essere inteso.

Il Beniamin Constant distingue i fatti posti in essere dal Ministro e ch'ei poteva legalmente eseguire, da ciò che è stato commesso dal Ministro in alcun fatto che egli non poteva legalmente eseguire: esemplifica nel caso della sospensione dell'Habeas corpus in Inghilterra. Egli dice: « quando l'habeas corpus è sospeso per misura politica nelle forme costituzionali, se alcun ministro proceda a degli arresti, e se questi arresti sono riconosciuti arbitrarii è sorto allora un caso di responsabilità, egli ha male usato dei poteri che gli erano stati conferiti e che poteva spendere entro giusti limiti. Ma quando l'habeas corpus non è sospeso, se alcun ministro proceda a fare arresti, per cotesti atti indubitatamente arbitrarii, deve essere tradotto innanzi ai tribunali ordinarii, non è caso di responsabilità ministeriale ». Prima di mostrare applicabili al caso questi principii devo per amore di esattezza avvertire come essi debbono essere intesi. In ogni perfetto sistema costituzionale deve non solamente esistere la responsabilità ministeriale correlativo della inviolabilità della corona e garanzia per la osservanza e mantenimento delle garanzie costituzionali, ma deve anche esistere una legge sopra le attribuzioni dei funzionarii subalterni, le quali però diversificano dai casi che costituiscono strettamente la responsabilità dei ministri. Ora quando esiste una legge regolare sopra le attribuzioni dei funzionarii pubblici, nella quale i fatti loro possibilmente colposi sono determinati, si può scrupoleggiare ed usare maggior sottigliezza nel determinare quali sieno i casi di responsabilità ministeriale, per distinguerli da quelli comuni al ministro ed ai funzionarii subalterni, quali sieno speciali ai primi soltanto. Nel nostro Statuto le forme costituzionali incipienti non rimasero perfezionate da un sistema completo; tanto meno poi a complemento di sistema è stata fatta una legge sopra la responsabilità dei pubblici funzionarii; quindi per procedere convenientemente presso di noi nel tracciare le regole di responsabilità ministeriale, deve preferirsi il sistema che tende a comprendervi una più generica categoria di colpe, senza di che si anderebbe incontro al pericolo che molti delitti di ministri rimanessero impuniti: quindi la teoria del Constant non può essere pienamente accettata presso di noi, ove manca col mancare della Legge sui

funzionarii, la speciale determinazione di varii casi di colpe ministeriali, voglio dire di quelle che i ministri hanno comuni con gli agenti subalterni.

Stabilita pertanto la sopra enunciata teoria generica, rimane a vedere se essa debba in tutta la sua latitudine applicarsi, ove si tratti di leggerla nelle disposizioni del nostro Statuto. Gli scrittori francesi, che ho testè citati e in parte letti, gli scrittori francesi hanno determinato i casi di responsabilità ministeriale, referendosi alle disposizioni dello Statuto loro. Io vi avrò, se non vado errato, abbastanza dimostrata l'applicabilità di quelle teorie alla interpretazione dello Statuto nostro, quando possa mostrarvi come le Costituzioni francesi, sulle quali esse furono fondate, non sieno dissimili dalla Costituzione toscana. La Costituzione francese del 1791 all'Art. 5° della sezione IV portava: « I Ministri sono responsabili di tutti i delitti da essi commessi contro la Costituzione nazionale. Di ogni attentato alla proprietà ed alla libertà individuale. Di ogni dissipazione dei denari destinati alle spese del loro dipartimento ». Qui, come è chiaro, il legislatore non si era fermato a una dichiarazione generica, ma aveva specificato più dettagliatamente i varii casi, nei quali la responsabilità ministeriale si concentrava. Tralascio di parlare delle posteriori Costituzioni, e più particolarmente di quelle dell'anno III e dell'anno VIII, come tralascio di parlare dei *Senatus Consulti* dell'anno X e XII della Repubblica, perchè il I e II informati assolutamente da principii repubblicani, e così inapplicabili al caso di monarchia mista; il III e IV informati anch'essi da principii repubblicani, comunque convergenti all'impero e perciò inapplicabili alla monarchia mista. Vengo alla Costituzione del 1814.

La Costituzione del 1814 stabiliva all'Art. 13 la responsabilità ministeriale con queste semplici parole: « I ministri del re sono responsabili ». Ed è in questa generalità di espressione sulla quale gli scrittori stabiliscono la teoria che vi ho poco fa esposta; la Costituzione del 1830 di Filippo d'Orleans non conteneva frasi diverse, perchè all'Art. 12 si legge: « I ministri del re sono responsabili ». Il nostro Statuto patrio all'Art. 14 copia esattamente le disposizioni delle Costituzioni del 14 e del 30, e si limita a dire: « *I ministri sono responsabili* ». Ora se sotto le generiche dichiarazioni delle Costituzioni del 14 e del 30 gli scrittori e i pubblicisti francesi hanno potuto stabilire che la responsabilità ministeriale si aggirasse in quell'ampiezza di casi che io vi ho poco fa esposti, anche noi che viviamo sotto una Costituzione che non ha disposizioni diverse, dobbiamo pienamente ammettere le medesime regole.

Portata a questo punto la teoria, due interessantissime dimostrazioni rimangono a fare per completare la esposizione della sua accettabilità. Rimane a vedere se a queste norme così stabilite possono referirsi i fatti incriminati, quali sono ritenuti nel Decreto dell'Accusa; rimane a vedere se all'accettazione di queste teorie, all'applicazione ad esse di questi fatti possono essere di ostacolo i varii obietti che sono stati segnalati nel decreto denunziato. Il Decreto della Camera dell'Accuse procede con questo concetto generico; dice che in Toscana si erano, dopo l'avvenimento al soglio Pontificio di Pio IX, manifestati desiderii di riforme, portati fino alla speranza di conseguire una forma costituzionale nel regime dello Stato; nota come nel febbraio 1848 essendo avvenuta la rivoluzione in Francia, i desiderii trasmodassero, le voglie crescessero, e non sembrasse più accettabile per molti la semplice formula costituzionale, ma fosse invece desiderata quella più lata repubblicana; di qui nascere i molti mali che successero di poi.

Posta questa generica osservazione, prosegue narrando varii fatti i quali costituiscono a senso del decreto un seguito di atti operati da una fazione diretta a tentare di stabilire codesta formula repubblicana, atti che cominciando appunto, dice il decreto, dal febbraio 1848 ebbero fine unicamente dopo il 12 aprile 1849. Il Decreto di Accusa incrimina adunque tutta codesta serie di fatti: narra i diversi avvenimenti che successero fino al 12 aprile, ponendo in rilievo certe specialità che più giovano al fine cui esso è diretto: scende a stabilire che al delitto di *Lesa Maestà* del quale fa carico agli imputati non solamente debbano referirsi quelli atti per i quali il Granduca fu costretto, come dice il decreto, ad allontanarsi da Siena, ma anche tutti gli atti posteriori; e la serie di tutti questi fatti anteriori e posteriori a quella partenza a senso del decreto fra loro concatenati, dichiara stabilire un delitto *continuato* e *flagrante*. Ora se nei diversi atti e fatti che formano, a senso del decreto, questa catena, se ne ravviseranno alcuni, i quali vadano ad investire i casi di responsabilità ministeriale, voi intendete bene, o signori, che sarà completamente dimostrata la competenza del Senato a conoscere dell'intiero processo; perchè quando in qualunque modo in un processo specialmente politico possa ravvisarsi che la competenza superiore possa essere accettata, gli altri atti che si continuano non variano la natura di quei primi che stabiliscono la competenza, nè impediscono che il fatto non debba deferirsi alla giurisdizione superiore.

Il Decreto ritiene che il programma ministeriale del 28 ottobre 1848, contenesse frasi le quali alimentassero la speranza alla esi-

stente fazione che i nuovi ministri o alcuni di essi volessero piuttosto aiutarla che impedirla. Io vi ho letto l'autorità del Duca di Decases la quale dichiara nella discussione del 1836 che il discorso della corona, che è pure un programma del Ministero, costituisce responsabilità ministeriale, se contiene cose che possano menomamente compromettere la nazione e i particolari. Ritiene il Decreto della Camera di Accuse al § 10, che i presenti sconvolgimenti nascessero dopo l'assunzione del Ministero democratico, che a cotesti sconvolgimenti il Governo fosse complice o impotente (ciò suonando lo stesso pel Decreto di Accusa). Io protesto di accettare, o signori, i fatti che sono stati ritenuti dal Decreto unicamente per servire alla necessità della discussione, non gli accetto per il merito della causa; davanti alla Corte Suprema si devono unicamente esaminare i fatti ritenuti dal Decreto. Ora se a senso del Decreto il Ministero democratico, di cui faceva parte il mio rappresentato, se ne rimaneva inoperoso o prese, come è detto dall'Accusa, provvedimenti ingannevoli, niun dubbio che siamo nel preciso caso di responsabilità ministeriale, avendo gli scrittori dichiarato che la complicità, la simulata impotenza, gl'ingannevoli provvedimenti rientrano tra i casi di responsabilità ministeriale. Ritiene il Decreto al paragrafo 11, che la Costituente proclamata dal Montanelli e alla quale accennava il programma del Ministero sempre più comparisse perigliosa alle Monarchie italiane per il suo vago e indistinto concetto. La Costituente era uno dei molti mezzi a senso del Decreto dell'Accuse per i quali i torbidi s'incalzavano e aumentavano: quanto ad essa seguita a ritenere il Decreto di Accuse, che il Ministero volesse l'agitazione del paese per trarne motivo a proclamare la Costituente, per farne chiedere e ottenerne la sanzione: ritiene che il Governo rimanesse inerte alle scene di violenza operata dinanzi al Palazzo Arcivescovile in questa occasione, che tutte queste e altre cose fossero disposte dai ministri; adducendo, come era arte di quel tempo, il pericolo d'imminenti sconvolgimenti, con i quali mezzi soggiunge riuscirono ad ottenere la votazione della legge dalle assemblee. Ora due osservazioni io devo fare sopra tutti questi fatti, convergenti a stabilire due cose; che la Costituente è uno dei più gravi addebiti che il Decreto d'Accusa obietta ai Ministri, e per conseguenza al ricorrente; che quel Decreto manifestamente dichiara che per conseguire la Costituente il Ministero si valesse della propria autorità per non impedire quando poteva, per suscitare i faziosi, per porre, in una parola, il paese in tal disposizione da fare temere disordini imminenti, e ottenere così la sanzione dal Principe.

Voi vedete, o signori, come tutti questi fatti sieno improntati

mirabilmente del carattere di quelli dai quali nasce la responsabilità ministeriale. Causa di responsabilità ministeriale è dunque per eccellenza la Costituente, la quale anche per le teorie le più strette dei pubblicisti, anche per le teorie che furono accettate dalla Camera di Consiglio con la dottrina del Barthe, si compone di un atto firmato dal Principe e controfirmato dai ministri. Caso di responsabilità, perchè nel conseguirlo fu posta in essere una serie di fatti, i quali a forma delle teorie più ricevute costituiscono altrettanti casi di responsabilità ministeriale. Non impedite sommosse, facilitate anzi e protette, e perfino timori rappresentati al Principe, onde a senso del Decreto dell'Accusa (e a senso suo soltanto) strappare a forza e quasi a violenza l'adesione al Decreto per la Costituente Italiana.

Ma non basta, vi sono altri fatti egualmente ritenuti dal Decreto, e per i quali egualmente deve essere invocata la Legge di responsabilità ministeriale. Prosegue la Camera dell'Accuse a stabilire che, il *Monitore* organo del Ministero prorompesse in vituperi ed imprecazioni e minaccie contro la fedele città di Siena. Eccovi un altro fatto in cui il Ministero valendosi delle sue facoltà avrebbe speso il foglio officiale per favorire l'insurrezione. Eccovi quindi un altro caso di responsabilità ministeriale. Ritiene il Decreto dell'Accusa che il Ministero inviasse il Montanelli, il Marmocchi, il Niccolini, all'arrivo dei quali veniva meno la sicurezza che la Real Famiglia godeva nella città di Siena.

Eccovi le funzioni ministeriali preordinate nell'aspetto del Decreto a operare in modo che si ottenesse la partenza del Principe dal luogo dove si trovava. Qui si dice che il Ministero si valesse di alcuni suoi componenti, e vi aggiungesse altri individui e gli spendesse all'effetto di sovvertire la città di Siena, e di conseguire con questo l'allontanamento del Principe. Ritiene altresì che il Niccolini ritornato a Firenze nella sera del 7 rimanesse gran parte della notte col Guerrazzi. Ritiene finalmente che il Presidente Vanni andato in Palazzo Vecchio chiedesse un'adunanza segreta del Consiglio Generale, e che un'adunanza segreta non fosse consentita, specialmente dal Guerrazzi. Ritiene che quest'istanza fosse rinnovata alla Camera delle conferenze, ed avesse eguale repulsa.

Ora voi vedete come tutti questi fatti convergano in modo ineluttabile (nè, ripeto, è qui luogo ad obbiettarne la verità) a stabilire altrettanti casi di responsabilità ministeriale. Colpa o responsabilità nel senso dell'Accusa le asserte segrete conferenze col Niccolini: colpa e responsabilità il non avere adunato nella notte le Camere; colpa e responsabilità nel senso dell'Accusa l'avere ricusato l'adunanza segreta, piuttosto che la pub-

blica; alla quale adunanza segreta era stato (si dice) replicatamente invitato il ricorrente in Palazzo Vecchio, e nella sala dei deputati. Questo insieme di fatti, o signori, offre l'esempio di tali casi di responsabilità ministeriale così moltiplici ed evidenti, che io non saprei davvero come possa menomamente dubitarsi che questo processo non spetti alla superiore competenza del Senato, e non ricada sotto le disposizioni dell'Articolo 62 dello Statuto. Dimostrato adunque come i confronti della teoria di diritto costituzionale con i fatti narrati e ritenuti dal decreto, mostrino colla massima evidenza trattarsi di casi di responsabilità ministeriale, scendiamo a determinare come per questi casi debba essere esclusiva la competenza stabilita dall'Articolo 62 dello Statuto.

Il tribunale, il quale è richiamato in ogni costituzione bene ordinata a giudicare i fatti dei ministri, non può essere menomamente un tribunale ordinario. Non può esserlo nell'interesse del governo costituito, non può esserlo nell'interesse dei privati ministri. Non può esserlo nell'interesse del governo costituito; imperocchè essendo necessario che gli alti funzionarii mantengano anche nella sventura la loro dignità, essendo necessario che essi abbiano in certo modo una potenza morale sopra il pubblico, se si traducessero innanzi i tribunali ordinarii, come si traducono i rei, questo maggiore splendore, questa potenza maggiore verrebbe meno. È necessaria la competenza speciale nell'interesse del governo, perchè stabilito, come voi avete veduto, che perfino le colpe, le omissioni, i gesti costituiscono casi di responsabilità ministeriale, agevolmente si rileva che i giudici di codesti processi altro non possono essere se non che dei corpi politici, i quali possono soli penetrarsi delle circostanze per le quali il Ministro ha creduto di dovere uscire dall'ordine legale, e cedere all'impero delle circostanze. Ora il tribunale che valga a cotesti fini, che abbia simili caratteri non può essere il tribunale ordinario, perchè il tribunale ordinario in sostanza è sotto dipendenza del potere esecutivo. I Giudici rilevano promozioni, onori, impieghi dal potere esecutivo. Ora essi non possono convenientemente essere chiamati a giudicare quelli stessi i quali gli hanno promossi, impiegati, e onorati. Non può essere un tribunale ordinario, in quanto che i processi politici, e specialmente quelli che vanno a investire i ministri, non si agitano mai, se non che in mezzo a diverse passioni, a partiti diversi. Ma il potere giudiciario ha moltissimo bisogno di rimanere estraneo a qualunque partito, immune da qualunqne sospetto di spirito di parte, ha estremo bisogno di rimanere nella sua tranquillità, e radicare nel pubblico la opinione che tutti i suoi giudicati non sono che il resultato di fredde meditazioni e deduzioni della scienza legale. Ora quando

i tribunali ordinarii si chiamassero a giudicare un processo ministeriale negli affari politici, sarebbe, direi, impossibile che qualche partito esistente non dubitasse di rilevare una parzialità in quegli uomini, i quali debbono essere reputati, mantenuti immuni nella pubblica opinione.

La competenza speciale nei giudizi ministeriali è anche, ho detto, nell'interesse dell'imputato. Il sig. *Guizot* emette un'opinione che mi piace di qualificare per bizzarra, e che io non voglio menomamente accettare. Il sig. *Guizot* nel suo opuscolo *sopra la pena di morte,* dice (e assevera anche di saperlo per essersi ritrovato a contatto dell'alta amministrazione dello Stato) che i processi politici innanzi i tribunali ordinarii si fanno sempre di concerto col potere costituito, piuttostochè con la piena indipendenza dei magistrati. Comunque sia di questa asserzione del sig. *Guizot,* della quale io non voglio valermi, certo è che il prescindere dal tribunale ordinario offre una maggiore garanzia all'imputato; in quanto che il tribunale politico può valutare la circostanza nella quale il ministro si è trovato quando ha agito, determinare se ha operato nell'interesse del governo, e però valutare le circostanze e le ragioni politiche dell'azione nell'interesse dell'imputato stesso.

Ma quale è adunque questo tribunale speciale nel quale possono riposar tranquilli gli interessi del potere costituito e gli interessi dell'imputato? In quelle costituzioni politiche, nelle quali si è avuto speciale cura di assicurare con maggiore imparzialità i comuni diritti, si è conosciuto come questo potere non potesse neppure risiedere nei parlamenti, perchè i parlamenti facendo parte del governo costituito sono in qualche modo parziali a giudicare dell'attentato che contro il governo stesto fosse mosso. Quindi la Costituzione Francese del 1791, e quella dell'anno XII, la Costituzione Spagnuola del 1812 compilata da Bentham, alcune speciali Costituzioni dell'America stabiliscono una Corte Speciale, composta in parte di membri del consiglio di stato, e in parte di membri della Corte di Cassazione, per giudicare i delitti politici dei ministri. Così si è trovato nel diritto costituzionale il modo di conciliare la necessità di un alto tribunale, che rivesta una giurisdizione superiore ancora ai tribunali ordinarii, coll'assicurazione della garanzia dovuta all'ordine costituito e agli accusati; ma in altre meno scrupolose costituzioni si è stabilito che di questo delitto dovesse conoscere la camera dei deputati in quanto all'accusa, la Camera alta composta di Senatori, o di Pari, o di Lordi, in quanto al giudizio. Questa alta giurisdizione stabilita fu trovato necessario di severamente mantenerla. In Francia occorse caso in cui non solamente si stabilì che in tutti i casi di responsabilità

ministeriale dovessero essere esclusivamente competenti i parlamenti; ma si stabilì altresì che i tribunali ordinarii investiti di affari nascenti da fatto di responsabilità dovessero *ex officio* dichiararsi incompetenti.

Questa massima è ritenuta in una decisione della Corte di Parigi del 2 marzo 1829, che fu emanata nella specie che vado ad esporre.

Certi Fabien e Biset uomini di colore della Martinicca avevano stampato un opuscolo, nel quale avevano emessa un' aspra censura contro il governo francese sul modo col quale erano trattati dal governo i Negri della colonia. Per questo opuscolo furono tradotti innanzi la Corte della Martinicca, la quale condannò i due Negri alla deportazione. Interposero ricorso avanti la Corte di Cassazione, e per una singolarità veramente notevole di quell' amministrazione, dice la decisione, che il Cancelliere non volle ricevere il ricorso. Fu quindi eseguita la sentenza, e i due disgraziati furono condotti entro il Bagno di Tolone, togliendoli dalle loro famiglie e da un esteso commercio che esercitavano nella colonia. Giunti nel Bagno di Tolone rinnovarono il ricorso innanzi la Corte di Cassazione, e inviarono il relativo documento al sig. Peyronnet ministro di grazia e giustizia di quel tempo, a quel sig. Peyronnet che figura nel processo dei ministri di Carlo X. Il Ministro credè non dover far nessun conto del ricorso che era stato avanzato dai disgraziati detenuti nel Bagno di Tolone; onde trascorso alcun tempo, nè vedendo essi esito alcuno, poterono nuovamente ripetere codesto ricorso direttamente avanti la Corte Suprema di Cassazione, e la Corte Suprema presolo in esame, cassò la deferita sentenza, e rinviò l'affare innanzi la Corte della *Guadalupa*. La Corte della *Guadalupa* assolvè pienamente i due imputati. Ma essi però erano stati due anni nel *Bagno di Tolone*. I loro commerci erano pienamente rovinati; instaurarono quindi l' azione contro il sig. Peyronnet a *Parigi* per refezione dei danni, in quanto egli non avesse dato sfogo al ricorso che gli avevano diretto. Il Ministro rimase pienamente contumace; e il tribunale di Prima Istanza di Parigi, considerando che si trattava di causa di responsabilità ministeriale, considerando che ai termini dello Statuto costituzionale di codesto caso si doveva conoscere dalla Camera dei Deputati per l' Accusa, dalla Corte dei Pari per il Giudizio, dichiarò la propria incompetenza. Fu interposto ricorso da codesto giudicato innanzi la Corte Regia di Parigi. La Corte Regia di Parigi, sentite anche le dotte conclusioni del Ministero Pubblico, e persistendo nella contumacia il sig. Peyronnet, dichiarò anch' essa la propria incompetenza, in quanto, ripetè, trattandosi nella causa di responsabilità ministeriale do-

vessero conoscerne i soli parlamenti. Questa decisione ha fatto stato nel diritto costituzionale francese. Il *Mangin* nel suo trattato dell' *Azione pubblica* accoglie pienamente la decisione della Corte di Parigi, e stabilisce sulla scorta di essa, che devono i tribunali *di uffizio* dichiararsi incompetenti ogni qualvolta vengono aditi per una causa che riguardi le qualità ministeriali di alcun alto funzionario pubblico.

Anche qui mi è dato mostrare la pienissima applicabilità delle opinioni dei pubblicisti e delle massime della Giurisprudenza francese alle regole e disposizioni contenute nello Statuto toscano, siccome già ho fatto nella memoria che ho sottoposta alla Corte Suprema. L'Art. 62 dichiara: « Il diritto di accusare i ministri appartiene al Consiglio Generale, quello di giudicarli al Senato. Una legge determinerà i casi della responsabilità dei ministri, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio ».

La Costituzione francese del 1814, sotto la quale è emanata la decisione che ho testè citata e che forma regola in proposito, la Costituzione Francese del 1814 portava egualmente all'Art. 55 « La Camera de' Deputati ha il diritto di accusare i Ministri e di tradurli avanti la Camera dei Pari che ha sola quello di giudicarli . . . . . » e nell'Articolo 56 soggiungeva quello che si è cumulato in un solo articolo nello Statuto nostro cioè: « Leggi particolari specificheranno questa natura di delitti e ne determineranno i modi di accusa ». La costituzione del 1830 all'articolo 47 dispone: « La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri e di tradurli avanti la Camera dei Pari che ha sola quello di giudicarli ». All'Articolo 69 « sarà provvisto successivamente da leggi separate e nel più breve tempo possibile a' seguenti oggetti: » e fra gli altri si legge: « alla responsabilità dei ministri e degli altri agenti del potere ». Ora come sotto l'impero dei due Statuti, del 14 e del 30, fu dato in Francia stabilire la necessità, non solamente di rispettare la competenza della Camera de' Pari, ma anche di far dichiarare di uflicio la incompetenza dai Tribunali aditi in cause vertenti su casi di responsabilità ministeriale, così sotto l'impero dell'articolo 62 dello Statuto nostro, il quale non è altro che una esatta copia di quelle due costituzioni, è necessità ritenere che sieno adottabili teorie perfettamente eguali. Ma il decreto denunziato ha trovato varii ostacoli all'applicazione di principii così limpidamente ammissibili.

Non è tra le parti meno interessanti della odierna dimostrazione l'esame delle varie ragioni per le quali il decreto di accusa ha creduto che queste teorie, le quali in sostanza non ha saputo impugnare, non fossero alla specie applicabili. Il primo obietto consiste nel supporre che la teoria di diritto costituzionale che egli ha desunto

dall'autorità di Beniamino Constant, non portasse all'applicabilità del processo presente ai casi della responsabilità ministeriale. Qui il Decreto delle Accuse pecca di un gravissimo errore di omissione, perchè dopo avere stabilito la teoria non si fa carico di esaminare se i varii fatti che egli ha ritenuti fossero dalla teoria investiti o no. A questa parte io ho già risposto mostrando qual sia veramente la estensione dei casi di responsabilità ministeriale nel diritto pubblico per le monarchie miste, e giustificando l'applicabilità di essi ai fatti ritenuti nel Decreto.

Il secondo obietto che viene emesso dal Decreto della Camera delle Accuse è così formulato: « Non è ammissibile in secondo luogo la detta eccezione in Toscana, perchè non essendo stata mai pubblicata fra noi la legge promessa dagli Art. 62 e 80 dello Statuto dei 15 febbraio 1848 sui casi di responsabilità ministeriale, sui confini della competenza del nuovo potere giudiciario, e sull'andamento del relativo giudizio, non è cessata perciò la giurisdizione dei Tribunali ordinarii, che continuano ad esserne rivestiti ed a possederla intieramente finchè non gli venga sottratta quella porzione che dovrà appartenere al potere eccezionale di nuova creazione stato surrogato, e finchè questo non abbia e leggi e forme di procedura ».

Singolarissimo è il concetto del Decreto di Accuse in questo secondo obietto. Esso in primo luogo manifesta come fosse incerto il sistema dei giudici che lo proferivano sulla teoria generica, imperocchè va a cercare nuove ragioni per opporre una barriera a senso suo insormontabile a'principii che sono invocati dal ricorrente. Suppone in questa parte il Decreto di Accuse che lo Statuto Costituzionale abbia concessa la giurisdizione del Senato *sotto condizione*; vale a dire attuabile se e quando pubblicherà la Legge di complemento che nello Statuto stesso dichiara di volere emanare. Ora basta la lettera dell'Articolo 62, basta il ricordare i canoni di comune giurisprudenza per dimostrare la fallacia di codesto raziocinio. L'Articolo 62 dice semplicemente: « Il diritto di accusare i ministri *appartiene* al Consiglio Generale quello di giudicarli al Senato; una legge *determinerà ec.* » come voi vedete, la Legge anzichè sottoporre a una condizione il diritto che istituisce la giurisdizione del Senato, vuole anzi che tal diritto fino dall'epoca della sua promulgazione sia inviolabilmente stabilito. Il diritto *appartiene*; parla in tempo presente, quindi non si può supporvi e molto meno leggervi alcuna condizione sospensiva l'attuazione di questa giurisdizione. Quando poi passa a parlare, dopo avere statuito in tempo presente di diritto generico dell'Accusa e del giudizio, quando passa a parlare delle pene e delle forme, allora adopera il tempo futuro, e dice che

» una Legge *determinerà* i casi della responsabilità dei ministri, le pene e le forme dell'Accusa ». Ora per poco che siamo versati nell'abitudine di interpetrare la Legge, facilmente si rileva che mente espressa del legislatore sia stata di fare un'assoluta discretiva fra il diritto che istituiva, e la Legge che intendeva riserbarsi a fare; *discretiva* che si oppone espressamente a far leggere nella Legge stessa l'espressione di qualsivoglia condizione. Statuitosi dal legislatore che appartenesse *immediatamente* il diritto di accusare al Consiglio Generale, quello di giudicare al Senato, viene a dire che leggi speciali avrebbero in seguito determinato la forma ed i casi della responsabilità, le pene e le forme dell'Accusa; e basta, ripeto, la semplice lettera posta in relazione de' canoni della comune giurisprudenza, per stabilire che il concetto del Decreto di Accusa in questa parte pienamente è erroneo, e che le ragioni per le quali egli intende sottoporre a condizioni la giurisdizione del Senato, non hanno sostegno alcuno. Ma questo non è tutto.

Sono nell'assoluta necessità di continuare a interpretrare lo Statuto nostro con la disposizione del diritto pubblico francese. Sotto l'impero della disposizione della Carta del 1814 non è stata mai promulgata in Francia nè alcuna Legge sulla responsabilità ministeriale, nè alcuna Legge sulle forme come debbono i ministri accusarsi dalla camera de' deputati, giudicarsi dalla Camera de' Pari; e pur tuttavia ogni volta che è occorso caso in cui la giurisdizione dei Pari dovesse conoscere del processo, essa è stata adita, ed ha giudicato indipendentemente dalla esistenza della legge: i quali casi sono stati assai frequenti in Francia dove la giurisdizione de' Pari non si limita a' casi di responsabilità ministeriale, ma anche si estende a' casi dei delitti commessi da membri che compongono cotesti corpi, ed ai delitti di attentato alla sicurezza dello Stato. La prima volta in cui occorse sotto l'impero della costituzione del 1814 di adire la giurisdizione della Corte de' Pari si fu nel 1815; fu allora che essa dovè esaminare se mancando una legge che stabilisse la forma dell'Accusa, i casi di responsabilità, i modi di procedere innanzi di essa, gli affari che d'altronde per il disposto generico della Carta Costituzionale sarebbero stati devoluti alla sua giurisdizione dovessero rinviarsi al potere ordinario, o se piuttosto avesse la Camera un potere discretivo per determinare ciò su di che la legislazione lasciava una lacuna; e fu in cotesta circostanza nella quale la Corte de' Pari ritenne la propria *competenza*, che essa creò le forme che trovò indispensabili ad usare, attenendosi per quanto fu possibile alla procedura dei delitti comuni.

Il secondo caso, in cui nella precisa specie dei delitti ministe-

riali occorse di adire la giurisdizione de' Pari in Francia si fu nel celebre processo dei ministri di Carlo X. Nessuna legge aveva determinati i casi della responsabilità ministeriale; tuttavia la Camera non esitò a ritenere la propria competenza; nè fu arrestata dalla mancanza di leggi determinanti le forme e le pene le quali essa statui a suo piacere dichiarando averne il diritto. Questo caso avvenne per l'applicazione dello Statuto del 1814. Ho notato come la costituzione Orleanese lasciasse egual desiderio di varie leggi di complemento, e tra queste di quelle sulla responsabilità ministeriale, e sulle forme e pene dei relativi giudizii; eppure anche sotto l'impero dello Statuto del 1830, quando la Camera dei Pari dovè conoscere il processo del 14 aprile 1834, non trovò alcuno ostacolo per dichiarare essere di propria giurisdizione, sebbene mancasse la legge di complemento, sebbene non avesse ove attingere le forme sì dell'accusa che del processo.

Finalmente chiunque sia versato negli studii del sistema costituzionale e più specialmente delle forme delle assemblee deliberanti, conosce di quanta celebrità sia il libro stampato dal sig. *Cauchy* archivista della camera dei Pari: il qual libro è specialmente diretto a raccogliere tutte quelle forme che avrebbero dovuto comprendersi in una ordinata legislazione, e che sono invece state stabilite in altrettanti casi decisi dalla Corte de' Pari. Così è ormai indubitato *in Francia* che la mancanza delle leggi non è un ostacolo per adottare la giurisdizione della Corte dell'alta camera legislativa.

Io non so come con questa giurisprudenza, con esempi così eloquenti possa mai dirsi che in Toscana, dove lo Statuto non ha posto alcuna condizione all'attuazione delle regole relative alla disputa attuale, dove quelle disposizioni coincidono esattamente con le francesi, possa porsi neppure in dubbio se i ministri debbono giudicarsi innanzi il Senato, tanto più ove si consideri che hanno assunto sotto la fede delle massime stabilite nello Statuto gli oneri ministeriali, cioè colla correspettività di un tribunale, ove credono di ottenere più completa giustizia: non intendo dico come possa sostenersi che in Toscana debba questa giurisdizione essere negata.

Il decreto pronunziato procede ad un secondo obietto. « Non è ammissibile (dice) in terzo luogo la eccezione medesima dopo lo scioglimento a tempo indefinito del Consiglio Generale stato ordinato col sovrano Decreto de' 21 settembre decorso, imperocchè essendo venuto a mancare quel collegio che dovrebbe pronunziare sull'accusa dei ministri, non è altrimenti luogo a parlare di giurisdizione eccezionale quando anche fosse stata in an-

tecedente organizzata, e tutto quindi rientra sotto le regole generali di diritto, se non vuolsi discendere alla stranissima conseguenza di stabilire la impunità dei reati ».

Crede adunque il Decreto della Camera delle Accuse che la ordinanza del 21 settembre 1850 debba avere una così lata estensione e interpretazione da impedire che si adiscano i corpi legislativi ai soli effetti giudiziarii. Non è meraviglia che il Decreto di Accusa abbia interpretato così strettamente la ordinanza de'21 settembre, imperocchè nella esposizione del fatto, contro perfino la chiara ed espressa dichiarazione del *Principe*, aveva ritenuto che nel 1848 lo Statuto fu concesso « *per cedere all'opportunità del momento* ». Onde non sembrando troppo affezionato alle garanzie costituzionali non è, ripeto, a maravigliare se la interpretazione ch'ei fece del decreto sospensivo di cotesta garanzia non ci fu favorevole.

Per determinare come debba essere interpretata l'ordinanza del 21 settembre 1850 io rammenterò alla Corte Suprema come queste leggi eccezionali emanate unicamente per servire alla necessità, non possono mai ricevere nè innanzi i tribunali nè altrove alcuna interpretazione estensiva, ma debbano invece interpretarsi secondo le loro parole, e leggersi per quanto si può ristrette a' casi in esse litteralmente contemplati. Questo concetto, o signori, emana dalla natura stessa dell'ordinanza in esame, ed è poi in essa espressamente dichiarato. L'ordinanza del 21 settembre 1850 ha una parte direi motiva, e una parte dispositiva. Nella prima parte si espone come « le circostanze politiche dell'Europa, e maggiormente quelle particolari all'Italia e alla Toscana, non hanno consentito nè consentono per ora di nuovamente attuare quel sistema di Governo rappresentativo che già da noi accordato nel febbraio 1848, fu dalle violenze rivoluzionarie del febbraio 1849 successivamente distrutto e che dichiarammo di volere restaurare in guisa che non dovesse temersi la rinnovazione dei passati disordini ». E la parte dispositiva è così concepita. « Il Consiglio Generale dei Deputati la di cui sessione fu aperta il 10 gennaio 1849 e poi interrotta dalla rivoluzione del febbraio successivo è disciolto. Fino a tanto che non potrà darsi luogo alla nuova convocazione delle Assemblee legislative, ogni potere sarà da noi esercitato, sentito nei debiti casi il Consiglio di Stato e *ritenuti quanto più le circostanze il comportino i principii sanciti dallo Statuto fondamentale* ». Ora, o signori, la regola tracciata dalla stessa ordinanza si è che la ragione per cui rimangono sospese le garanzie costituzionali e l'attuazione del sistema costituzionale, dipende dalle circostanze particolari dell'Europa, dell'Italia e della Toscana;

che questa sospensione deve farsi in modo che siano ritenuti per quanto le circostanze lo comportano i principii sanciti dallo Statuto fondamentale. Su coteste dichiarazioni la ordinanza dee interpretarsi. Cosa chiediamo noi, o signori, col dimandare la giurisdizione del Senato a decidere? Le cose presenti impediscono forse che si aduni un tribunale per giudicare un processo? Sono forse a tanto di miseria le circostanze d'Europa, d'Italia e di Toscana che non consentono che si aduni un tribunale per rendere giustizia? Se a questo sono le condizioni generali io credo doversi ritenere decretato nella ordinanza che non si possa parlare della competenza del Senato; ma siccome tutto giorno vedo che i Tribunali regolarmente e tranquillamente si adunano ed anche adesso parlo dinanzi a un tribunale adunato, io non so intendere come possa obiettarsi la esistenza della ordinanza del 21 settembre 1850 siccome ostativa a che il processo si mandi al suo vero tribunale. Dice la ordinanza che debbano mantenersi quanto più è possibile le garanzie costituzionali. Ora io dico che questa dichiarazione deve essere interpetrata con l'altra dichiarazione emessa nella parte proemiale della legge; vale a dire che le garanzie costituzionali debbano essere mantenute in quanto e fino dove le condizioni generali dell'Europa, della Italia, e della Toscana lo permettano; quindi anche per questa seconda ragione non può farsi ostacolo al concedere la giurisdizione del Senato; perchè come io vi ho avvertito, queste circostanze, queste condizioni non si oppongono perchè alcun tribunale sia adunato. Ma questo non è tutto. L'ordinanza del settembre 1850 ha sospeso i corpi legislativi in quanto funzionassero come corpi legislativi. Ha sciolto il Consiglio Generale perchè di sua natura era tale che poteva sciogliersi; non ha sciolto il Senato perchè l'Articolo 24 dello Statuto dichiara i Senatori essere nominati a vita, onde il corpo loro non poteva essere disciolto col solo sospendere, ma solo col sopprimere assolutamente la Costituzione attuale dello Stato. Il Senato adunque esiste, e le ordinanze del settembre non sono un ostacolo per adire il vero tribunale competente in questa causa. Vero è che in codesta ordinanza è sciolto il Consiglio Generale, su di che il Decreto di Accusa fa questo singolare raziocinio: siccome manca il Consiglio Generale per emettere l'Accusa, così non vi si può concedere il Senato per il giudizio; il qual raziocinio applicato ad esempii di casi più ovvii, porterebbe precisamente a questo: che se per avventura, e per qualunque ragione venisse oggi soppressa in Toscana la carica di Ministero Pubblico, presso la quale risiede l'Accusa, la conseguenza sarebbe che i tribunali ordinarii non sarebbero menomamente competenti a giudicare i delitti commessi sui processi in corso. Voi vedete,

o signori, dall'assurdo stesso che appare nelle conseguenze che si traggono dal principio emesso dalla Camera delle Accuse, come cotesto principio si dimostri inattendibile in tutta la sua pienezza.

Vi è anche di più: può egli oggi all'attuale ricorrente obiettarsi il disposto qualunque della ordinanza del 21 settembre? Supposta non sospesa, ma anche soppressa la Costituzione, potrebbe dico obiettarsi il disposto di questa ordinanza all'odierno ricorrente? No, o signori; il processo per testimonianza dell'atto di accusa è pendente per lo meno dal 25 maggio 1849 fino ad oggi. Dal 25 di maggio 1849 al 21 settembre 1850 giorno in cui furono emanate le ordinanze, corrono se non erro ben 16 mesi, termine assai sufficiente, non pure per riconoscere di qual competenza sia un processo, ma anche per ultimarlo. Al 21 settembre giorno in cui fu emanata la ordinanza, la questione di competenza era abbastanza conosciuta. L'aveva dedotta il ricorrente, la conosceva l'Accusa e chi la sosteneva, i tribunali che si occupavano di questo processo avevano respettivamente veduto e conosciuto di che si trattava.

Sì, o signori, il ricorrente l'aveva dedotta nelle prime contestazioni che gli erano state opposte; l'Accusa lo sapeva perchè doveva necessariamente conoscere il resultato delle contestazioni; i Tribunali la conoscevano perchè avanti il Tribunale di prima istanza in una apposita memoria l'imputato si era fatto carico di dedurre o meglio di ripetere la questione della incompetenza; il Pubblico Ministero e la Corte la conoscevano perchè, quando emanò la ordinanza del 21 settembre, riteneva nelle sue mani da ben oltre tre lunghi mesi il processo attuale. Dunque tutte le persone interessate conoscevano pienamente trattarsi di causa di competenza del senato: perchè in tutto quel tempo precedente la emanazione della ordinanza il processo non fu inviato dinanzi il suo vero Tribunale? E perchè oggi se in lunghi 16 mesi questo non fu fatto, oggi si rinfacciano al ricorrente le ordinanze del 21 settembre per dichiarargli, che non potrà adire quella Giurisdizione sotto la fede della quale aveva assunta la qualità ministeriale?

Ma supponiamo per un momento che anche quest'obietto del Decreto dell'Accusa avesse una lontana sussistenza; ha egli tratta una giusta conseguenza dicendo che non potendosi adire il senato, perchè le ordinanze ne hanno sospeso l'esercizio, sia la Corte Regia il Tribunal competente? No, o signori, in uno stato retto a Monarchia mista ogni qual volta per qualunque ragione si creda dover sospendere le garanzie costituzionali, più particolarmente ogni qualvolta con l'unico sistema tenuto nelle monarchie miste per l'attestazione della storia, vale a dire con il sistema dello scioglimento delle Camere per riconvocarle immediatamente, sia

sospeso lo esercizio dei corpi legislativi, i poteri tutti vengono riassunti nel potere esecutivo. La facoltà legislativa non può mancare nè rimanere, almeno per le cose urgenti, sospesa; quindi perchè seguiti a spendersi questo diritto di necessità di ogni società costituita, i poteri che mancano all' assemblea, nel caso in cui ne venga sospeso l' esercizio, si riassumono nel potere Regio. Dunque nella specie attuale, procedendo nel concetto della Camera delle Accuse, il diritto di accusare i ministri, la facoltà di giudicarli è riassunta solamente e unicamente nel potere Regio. Il potere Regio ha egli delegato alcuno in questa bisogna? no, o signori, non ha delegato alcuno. Ma il potere Regio che sarebbe entro i limiti del diritto costituzionale competente, nella vacanza delle sessioni legislative, a disimpegnare le attribuzioni dei parlamenti, si è limitato unicamente a dichiarare che veramente egli ha assunte le facoltà che ad essi competevano, perchè nella ordinanza del 21 settembre ha dichiarato « *ogni potere verrà da noi esercitato* »: conseguentemente per volontà espressa del potere esecutivo, i poteri che risiedevano nell' assemblea e nei quali erano compresi i poteri giudiciarii, sono stati assunti dal potere esecutivo. Il potere esecutivo non ha provveduto a delegare come sarebbe stato necessario cotesta giurisdizione, non costumandosi ch' ei si eriga di per se in Tribunale; qual sarebbe adunque la conseguenza che dovrebbe trarsi da questa particolarità? La conseguenza che deve trarsi è: che il potere esecutivo non ha inteso menomamente fra i poteri che ha in se riassunti di togliere al Senato la facoltà di giudicare i delitti dei ministri; non ha inteso toglierla, perchè la ragione dell'ordinanza del 21 settembre ci resiste, non enunciandosi in essa cause che impediscano ai Tribunali di adunarsi: non ha inteso toglierla perchè ha dichiarato nell' Art. 2° che intendeva di voler salve le forme costituzionali quanto più era possibile. Ora mancando una ragione per ritenere che i parlamenti non potessero adunarsi agli effetti giudiciarii, egli non può menomamente aver voluto togliere ad essi quelle attribuzioni che non rientrano nella ragione generale di sospensione dei medesimi. Finalmente non l' ha voluto, perchè quando è occorso caso in cui abbia riassunto in se una giurisdizione stabilita, ha immediatamente provveduto a surrogarne un' altra: così quando credè interessante per ragioni politiche di abolire i giurati che erano posti dalla legge della stampa nei giudizi sui delitti di cotesta natura, surrogò le diverse competenze della Corte Regia: qui nessuna competenza ha surrogato; dunque necessità di ritenere che ha lasciato sussistere quella che era sancita dallo Statuto, e che mancava ogni ragione per togliere ai corpi legislativi.

Questi sono gli obietti che sono stati fatti dal Decreto della

Camera delle Accuse: altri potrebbero per avventura supporsene, ma fra questi mi piace tenervi parola di quello che dipenderebbe dal ritenere che non sieno attualmente in corso di sessione i parlamenti. Imperocchè lo studio delle cose stabilite in casi simili porta a ricordare come in Francia nell'affare del complotto del 9 agosto 1820 la giurisdizione della Camera dei Pari fu mantenuta ed eccitata per quanto non fosse in corso di sessione.

Mi piace anche di rammentarvi come potrebbe obiettarsi l'esistenza di molti asserti complici, di fronte ai quali non ricorrerebbe alcuna speciale ragione per ammettere la giurisdizione del Tribunale superiore del Senato. Su questo possibile obietto io debbo rilevare in primo luogo che anche dalle dichiarazioni dello stesso Decreto resulta come fra i diversi imputati, comunque messi per stranissima mescolanza in uno stesso processo, non vi sia nè intelligenza cumune, nè comune concertato, nè fatto qualunque che colleghi cotesti diversi agenti. Conseguentemente nulla repugnerebbe a che si separasse il processo, se pure la Corte Suprema si credesse autorizzata a porre le mani ad un processo che dovrebbe esser deferito ad una giurisdizione superiore. Io devo però avvertire su questa speciale particolarità di più correi, che le Corti Francesi in moltissimi processi, e in celebri processi, hanno ritenuto il principio della connessione, principio (che pure si adotta giornalmente in tutti i Tribunali ordinarii) per il quale, ogni qual volta nel processo è stato compreso un ministro, un Pari, alcun altro individuo sottoposto alla giurisdizione della Camera alta, anche gli altri sono andati per connessione al giudizio innanzi allo stesso Tribunale. Ciò racconta con molta estensione di dottrina il *Mangin, nel Trattato della Istruzione scritta:* ciò ha dichiarato la stessa Corte dei Pari specialmente nel celebre processo intentato contro il sig. Montalembert nel 1831 di fronte ad altri complici non rivestiti della qualità di Pari.

Esaurita così la dimostrazione della teoria costituzionale e della applicabilità della medesima ai fatti ritenuti in questa causa, eliminati gli obietti che vengono affacciati nel Decreto, rimane a dimostrare la questione della nullità dell'arresto.

Porta lo Statuto fondamentale che niun deputato possa essere arrestato, tranne il caso di flagrante delitto. Nell'8 di febbraio il ricorrente rivestiva avanti il Consiglio Generale la qualità di deputato: il 4 maggio venne con apposito Decreto annullato tutto quanto era stato fatto dall'8 febbraio fino al 12 aprile; in questo generale annullamento rimase di conseguenza annullato anche il Decreto del Governo Provvisorio che aveva sciolte le assemblee. Il 12 aprile si tornò dunque in quello stato identico in cui si era rimasti all'8 febbraio: il 12 di aprile dunque rivestiva il ricor-

rente la qualità di deputato al Consiglio Generale come la rivestiva l'8 febbraio; da ciò la logica conseguenza che non potesse emettersi querela contro di lui, se non interpellato il Consiglio Generale, il quale qualunque fossero le circostanze del paese, agli effetti giudiciali doveva e poteva immancabilmente adunarsi.

Ritiene il Decreto, che codesto principio emanante dall'Art. 25 dello Statuto fondamentale, in tanto non può applicarsi alla specie in quanto si tratti di delitto *flagrante*. Mi duole il dirlo, ma questo fatto ritenuto dal Decreto dell'Accusa è uno scherno doloroso al ricorrente! Quale è il caso, o signori, del delitto flagrante? Lo dicono le *Dichiarazioni e Istruzioni* all'Art. 289. » È caso di flagrante delitto la sorpresa del delinquente sul fatto, e la di lui insecuzione per parte dell'offeso, e per le grida e clamori popolari ».

Queste disposizioni non sono nuove da noi; esse vengono dal diritto romano, il quale nella *legge* 16, *Codice De Poenis*, e nella *legge unica, Cod. de raptu virginum* determinò i caratteri del caso di flagrante delitto; quest'ultima legge in modo particolare stabiliva verificarsi la flagranza allora quando il reo fosse *in ipsa perpetratione facinoris deprehensus*; ora voglio prescindere dal notare come in diritto costituzionale, quando fosse avvenuto il caso di flagrante delitto, il potere ordinario avrebbe potuto procedere all'arresto del deputato, ma non avrebbe potuto procedere oltre nel processo, se non che facendo ratificare alle Camere l'arresto che avesse operato, e giustificandolo colla flagranza. Io voglio prescindere da questa regola. Dice il decreto che il ricorrente è stato sorpreso in caso di flagrante delitto. Vediamo dove la querela del 24 marzo 1849 trovò il ricorrente, per determinare se veramente lo sorprendesse in flagrante delitto, *in ipsa perpetratione facinoris*. Dopo essersi con proprio pericolo occupato di calmare le dolorose collisioni che nacquero in Firenze nella fatale sera dell'11 aprile, egli si restituì alla sua dimora; aspettò quivi tranquillo la mattina veniente, nel decorso della quale sentì come la commissione governativa che si era costituita avesse dichiarato il richiamo del Principe. Alcuni della commissione governativa gli manifestarono essere intenzione di lasciare che egli partisse per Livorno, ma soggiunsero aspettasse che fosse calmata la effervescenza popolare, che esisteva nelle vicinanze del Palazzo Vecchio, dove egli abitava. Più tardi gli dissero che non trovavano conveniente inviarlo a Livorno, ma piuttosto gli avrebbero rilasciato un passaporto per l'estero: egli si mostrò contento del passaporto, ma fu allegata di nuovo la effervescenza popolare, la quale era a senso della commissione governativa di ostacolo alla

sua immediata partenza, onde gli venne proposto da alcuno del Municipio di condurlo per il corridoio che pone in comunicazione con i Pitti nella fortezza di Belvedere, donde nella notte o notti successive potesse liberamente porsi in libertà. Questo fatto resulta in modo molto luminoso per l'attestazioni dei testimoni. Fu quindi ricevuto dall'egregio professore Zannetti, allora generale della Guardia Civica, e dal sig. Cav. Martelli uno dei componenti la commissione municipale. Ebbe pure conferenza con il sig. Conte Digny, che gli fece la promessa del passaporto, e con essi si avviò per il corridoio verso la fortezza di Belvedere: quando ricordandosi come uscisse dal potere senza denari, avvertì che gli necessitava una somma per le spese del viaggio, e chiese al generale Zannetti che volesse pregare il marchese Capponi a somministrargliela. Fu allora che il sig. Martelli dichiarò che la stessa commissione municipale avrebbe supplito all'uopo, e però corse alla Comunità e gli portò la somma di mille lire.

E di vero cotesta somma nel registro della comunità si trova sotto quel giorno « pagata a F. D. Guerrazzi *per il suo viaggio* ». Così fu condotto nella fortezza di Belvedere, ove poco dopo giunto il conte Galeotti gli dichiarò ritenerlo come prigioniero di Stato. Gli tolse quanto aveva d'intorno, gli fece apporre e graticole e ferrate e tramoggie e perfino tele alle finestre, onde la sua custodia fosse più rigorosa; fu rinchiuso con sei persone del suo seguito, fra le quali due donne; e fu in questo stato che l'Accusa del 25 di maggio lo trovò.

Ora, o signori, mi pare di non esagerare dicendo che quando il Decreto dell'Accusa ritiene che egli fosse preso in flagrante delitto, non fa che gettargli sulla faccia uno scherno crudele. Il fatto poi posto dal Decreto credo si confuti da se stesso, non ha bisogno di confutazioni maggiori; basta il notare che il 25 maggio fosse ritenuto in carcere per stabilire che non fu sorpreso in flagrante delitto.

Mi rimane in ultimo ad avvertire come il ricorso avanzato, supponendo anche il caso in cui dovesse riguardarsi affatto impossibile l'adizione del Consiglio Generale per sanare la istruzione del processo, rileva come avendo il ricorrente quesito anche il diritto di essere giudicato dal Senato, non si possa per la mancanza dell'uno sostenere la necessità di negare l'altro, cosicchè se non si potesse avere la sanzione della querela, certamente non si potrebbe negare il giudizio innanzi il Senato.

Così, o signori, io ho percorsi e, per quanto mi son valse le forze, sviluppati i motivi che hanno servito di base al ricorso stato interposto dal mio rappresentato contro il Decreto che la

sottopone ad accusa gravissima. Mi rimane a chiudere la discussione presente rammentandovi un celebre esempio della giurisprudenza francese.

Nell'anno quinto della Repubblica sotto un governo eminentemente fanatico dei principii che informavano allora la Costituzione dello Stato, voglio dire del sistema repubblicano, nell'anno quinto, l'abate Brottier ed altri ebbero missione da Luigi XVIII di adoprarsi a corrompere la guarnigione di Parigi, per tentare una rivolta in suo favore. L'abate Brottier ed i complici furono scoperti e tradotti innanzi a un consiglio di guerra, vale a dire dinanzi un tribunale che non era competente. I difensori furono cauti d'interporre immediatamente ricorso in Cassazione, e di avanzare anche una petizione al Consiglio dei cinquecento, che era il corpo legislativo di allora, perchè fosse dichiarata la competenza di cotesto affare, e fosse rinviato ai tribunali ordinarii. Il consiglio di guerra, non ostante che i difensori mostrassero i passi fatti alla Corte di Cassazione, non ostante che avvertissero come la Corte di Cassazione (che come voi sapete in Francia è distinta in due camere, una sull'ammissione dei ricorsi, l'altra sul giudizio da proferirsi su i medesimi), Camera delle istanze, come si chiama in Francia, avesse ammesso il ricorso dell'abate Brottier e suoi complici, il consiglio di guerra credè di dovere andare innanzi nel giudizio. Allora l'abate Brottier con parole troppo nobili, perchè debbano essere trascurate, dichiarò: « Il » sacrifizio della mia vita è fatto, io non avrò la viltà di rispon- » dere avanti il Tribunale che non mi è assegnato dalla legge: » morirò almeno difendendo i diritti di tutti i Francesi ». Allora il consiglio di guerra vedendo il pieno rifiuto degli imputati a rispondere avanti di esso, sospese le sue sedute, e interpellò il ministero sul da farsi. Contemporaneamente pendeva al Consiglio dei cinquecento la discussione sulla petizione che era stata portata immediatamente alla discussione.

Un partito fanatico delle forme del governo, trattandosi di un attentato contro la repubblica, e poichè occorreva occuparsi di un fautore dei Borboni, era disposto a lasciarlo dinanzi al Consiglio di guerra: ma nel Consiglio dei cinquecento erano uomini integri, i quali credevano che nessuno Stato si mantenesse se non usasse giustizia, e rigorosa giustizia; fra questi era il celebre pubblicista Pastoret; essi sostenevano con tutte le loro forze che il Consiglio di guerra era incompetente: e chiedevano si rinviasse il processo avanti la vera giurisdizione. Mentre così si agitava la discussione fu annunziato al Consiglio dei cinquecento un messaggio del Direttorio Esecutivo, il quale dichiarava come egli

avesse annullata la sentenza della Cassazione, e avesse ordinato al Consiglio di guerra di procedere oltre.

Poco interessa notare come andati ai voti sopra la petizione presentata dai difensori, la maggiorità troppo calda dichiarò di passare all' ordine del giorno. Interessa però notare un fatto che altamente onora la Magistratura, voglio dire il contegno che tenne la Corte di Cassazione in quella circostanza; perchè si adunò a Camere riunite, e proferì questo decreto: « I magistrati riuniti di questo primo tribunale della Repubblica, incaricati dalla Costituzione di regolare la competenza dei giudici, *principale salvaguardia della libertà*, dopo avere ascoltati i difensori degli accusati, ed il cittadino Genissieu ex-ministro della giustizia e commissario del Potere Esecutivo, hanno presa la seguente risoluzione: — Attesochè la forza coercitiva non appartiene al Tribunale di Cassazione contro il Potere Esecutivo, il tribunale deferirà il fatto al corpo legislativo, inviandoli i documenti ed i motivi della sentenza, nella quale il dover suo lo fa persistere ».

Vi ho esposto, o signori, questo esempio per due ragioni; prima per ricordarvi che quando solenni circostanze si presentano, i magistrati devono dimostrare la loro indipendenza, e come sia bello e lodevole il difenderla con il necessario coraggio civile: poi per ricordarvi come sono avvenuti dei casi nei quali tradotti degli imputati davanti un tribunale incompetente, hanno saputo chiudersi in un assoluto silenzio, e dichiarare che la violenza non poteva imporre alla sventura, ma che quando volesse imporre, non mancavano uomini che si sacrificassero salvando i diritti del paese.

---

*Avv. Mari.* — « Ma sapete voi, che se io non accettava il posto
» che per breve tempo occupai sotto il governo di conquista fran-
» cese, vi sarebbe probabilmente entrato uno spogliatore . . . ?

» Feci dunque bene o male?

» Io me ne espressi in questi termini con tante persone, che
» forse non mancherà chi se ne ricordi, ma tra la nostra gente
» un uomo che non ha la grazia del governo non trova neppure

» i testimoni della verità, e tutti credono di contaminarsi se gli
» rendono giustizia, e di corteggiare il governo se lo aggravano
» sino alla calunnia.

» Se io me ne stava ozioso spettatore della mia patria ridotta
» in guerra e caduta in conquista, qual giovamento gli avrei
» portato? Lo so, mi si vorrà dire adesso, che io sarei stato
» sospetto, malveduto, e forse arrestato per breve tempo sotto
» il governo francese, che non ebbe lunga vita, e poi sarei stato
» abbracciato, promosso, ricompensato e commendato alla corte ec.
» Ma tutto questo sarebbe il ragionamento del mio privato inte-
» resse per cui potrei avere acquistato fortuna, ma non meri-
» tato un gradimento; frattanto la Toscana non starebbe meglio,
» ed io non le avrei reso verun servizio, come ho potuto ren-
» derle, e le ho reso di fatti col sagrifizio di perdite e di soffe-
» renze in luogo di profitti e godimenti.

» Il mio zelo per il paese è stato preso per uno spirito d'ini-
» micizia, ed i servigii che gli ho resi con i sacrifizii che gli ho
» fatti sono stati riguardati come atti criminosi; ma voi che
» adesso sapete il mio interno, e potete conoscere il vero aspetto
» delle mie azioni esterne, offendereste la giustizia che dovete
» a tutti come condizione del vostro posto, se mi negaste, o non
» sollecitaste il governo a riconoscere nella mia condotta tutta
» la probità e tutto il merito dell'utilità prodotta da' miei ser-
» vigii.

» Voi avete detto col tuono della vostra voce; *io travaglierò
» al bene e buon servigio del Granduca*, ed il bene della To-
» scana vi si doveva sottintendere.

» Io più brevemente ho detto: *facciasi il bene della Toscana.*
» La mia espressione non diceva meno della vostra, anzi era
» forse più esatta, e comprendeva tutto, anche un futuro con-
» tingibile ».

Queste parole, o signori, scriveva il senatore Francesco Maria Gianni al suo amico senatore Bartolini.

Qual'è tra noi Toscani, cui non sia caro il nome, e da cui non sia venerata la memoria del senator Gianni? Dell'economista, che ebbe tanta parte nel glorioso governo di Leopoldo I: dell'uomo di Stato, che sostenne con sì grande energia, fino ad incontrare la furia del popolo, le riforme Leopoldine . . . che Dio salvi dal comune naufragio!

Il senatore Francesco Maria Gianni, appena la Toscana cadde sotto la Repubblica Francese, accettò il posto di Ministro di finanza sotto il governo repubblicano. Breve fu l'occupazione della Repubblica Francese in Toscana. Nel 1789 successe una altrettanto breve, ma fiera restaurazione. Il senatore Gianni emigrò; le sue

virtù, il suo nome non lo salvarono dagli odii di parte, e dalle persecuzioni giudiciali. Egli emigrato, senza famiglia, fornito di qualche fortuna poteva disprezzare la procedura politica; non poteva disprezzare la stima dell'amico. E a mantenersi la stima e l'affetto dell'amico scriveva il senatore Gianni quelle parole al senator Bartolini.

In esse voi trovate, o signori, la più splendida difesa del mio cliente.

Quale sia il carattere, quale la vita, quali le morali qualità del Romanelli, Voi non potete ignorare. Ove alcuno di Voi lo ignorasse, io ve lo esponeva con vivo affetto sì, ma con storica verità nella mia memoria, sulle pagine della quale, son certo, Voi fermerete la vostra benigna attenzione. Del carattere, della vita, dei principii del Romanelli io, adunque, non parlo. Ho così piena e profonda convinzione delle sue virtù e della grave ingiustizia che soffre, che temerei forse di perdere quella quiete dell'animo cui giova sempre conservare nei pubblici giudizii, e che più si conviene alla solennità di questo dibattimento.

Attacco senz'altro il Decreto della Camera dell'Accuse.

Premetterò una breve *analisi* e una brevissima *critica* di questo Decreto in ciò che riguarda il mio onorevole rappresentato.

Il Decreto si divide in tre parti.

Nella prima contiene la *esposizione del fatto in genere*.

Nella seconda espone le *massime di diritto*, che la Camera delle Accuse ha creduto doversi adottare nella decisione della causa.

Nella terza procede a imputare a ciascuno dei prevenuti i suoi *addebiti speciali*.

Nella prima parte, che racchiude la *esposizione del fatto in genere*, finchè si narrano i *fatti precedenti*, ai quali la Camera delle Accuse attribuisce la causa della partenza del Principe e del mutamento del Governo, il Romanelli non è mai ricordato; del Romanelli *ne verbum quidem*; non si sa neppure se esista. Quantunque la Camera delle Accuse con mirabile diligenza raccolga tutti i fatti anche i più minuti, che nel suo concetto contribuirono a sovvertire il Governo monarchico-costituzionale; quantunque rammenti tutti gl'individui, che secondo lei cooperarono, o più o meno alla consumazione di quel fatto, del Romanelli non si fa menzione veruna.

Unicamente dopo la proclamazione del Governo noi troviamo riportato e trascritto nella *esposizione del fatto in genere* un dispaccio telegrafico, che annunzia gl'individui componenti il ministero, e tra questi ricorda il Romanelli come ministro di Grazia e Giustizia.

Questa è la prima volta che il denunziato Decreto rammenta il nome del Romanelli nella *esposizione del fatto in genere.*

Della seconda parte del Decreto, che espone le *massime* di *diritto* per ora non parlo. Avrò pur troppo occasione di trattenermi su queste e di confutarle trattando le questioni di diritto a cui dà luogo il Ricorso.

Nella *terza parte* del Decreto, ove si danno a ciascuno imputato i suoi *addebiti speciali*, la Camera delle Accuse non trova delitto di perduellione nell'accettazione del ministero di giustizia e grazia. Di questo fatto non dà debito al Romanelli; che anzi non impugna in massima che sia lecito accettare pubblici ufficii dal *Governo di fatto.*

Gli *addebiti speciali*, che la Camera delle Accuse obietta al Romanelli sono i seguenti.

« 1° Di avere concorso come ministro di giustizia e grazia » alla emanazione delle leggi statarie del 22 febbraio e 23 mar- » zo 1849 ».

« 2° Di avere portata ad esecuzione la seconda di dette Leggi » coll'andare Commissario straordinario di Governo, ed alla testa » di una colonna mobile nel compartimento aretino ». Riconoscendo bensì, che vi si portò *veramente con tutta mitezza.*

« 3° E per ultimo di avere in siffatta occasione manifestati » sentimenti ostili alla monarchia con pubbliche declamazioni ».

La Camera delle Accuse, a dir vero, non doveva insistere, volendo esser giusta, sull'ultimo addebito.

Non doveva insistervi, perchè le declamazioni attribuite al Romanelli dai testimoni dell'Accusa non sono altro che bestemmie, parole senza senso, esclamazioni contradditorie; insomma scempiaggini tali, che la mente sola, il carattere solo del Romanelli, cui rende giustizia la stessa Camera delle Accuse, bastava a rendere affatto incredibili.

Non doveva insistere su quest'ultimo addebito, perchè nel Processo (almeno così dice il Decreto del Tribunale di Prima Istanza) vi erano già deposizioni di *moltissimi testimoni superiori a qualunque eccezione*, che smentivano i testimoni dell'Accusa.

E quando siffatte deposizioni non le fossero apparse sufficienti, la Camera delle Accuse era nell'*obbligo assoluto* di fare interrogare quei testimonii che l'imputato alla fine dei suoi costituti aveva nominato, e non erano pochi; testimoni, che eransi trovati presenti al fatto, e che avrebbero vieppiù smentite le deposizioni di quelli indotti dall'Accusa.

E ciò avvenne nella istruzione della procedura. Ma vi ha di più. Io stesso come difensore del Romanelli nel 29 Luglio 1850 feci istanza alla Camera delle Accuse per la udizione di alcuni auto-

revoli testimoni, i quali avrebbero potuto deporre che il Romanelli si oppose a *viso aperto* e con *tutta la energia* del suo carattere al Mazzini e ai di lui seguaci che volevano proclamata la Repubblica e la fusione con Roma; avrebbero potuto deporre quei testimoni, che egli vi si oppose fortemente, dicendo che proclamare la Repubblica e la fusione con Roma sarebbe stato lo stesso che suscitare la guerra civile in Toscana, e che, ove ciò fosse avvenuto, egli si sarebbe fin d'allora dimesso dalla carica di ministro.

Come è verosimile, come è possibile, io diceva alla Camera delle Accuse, che il Romanelli il quale pochi giorni prima si era opposto energicamente al capo stesso del partito repubblicano, volesse poi emetter grida repubblicane? E innanzi a chi? Ai contadini di Puliciano!

Ma quando anche, risponde il denunziato Decreto, i fatti asseriti dalla difesa, e i testimoni da essi indotti avessero bastato a smentire le declamazioni attribuitegli dai testimoni dell'Accusa, rimanevano sempre i due primi addebiti; la firma, cioè, delle leggi statarie, e l'accettazione della carica di commissario straordinario, che essa reputa sufficienti a inviare il Romanelli al pubblico dibattimento. — Ma appunto per questo, se vi era giustizia, non si doveva insistere sovra il terzo addebito, mentre al difeso e al difensore si negava l'esperimento della prova in contrario.

Questa non era unicamente denegazione di giustizia, bensì violazione manifestissima delle forme sostanziali e sacramentali, che le nostre leggi prescrivono per la istruzione dei criminali processi. Voi lo avete già stabilito nella decisione de' 17 agosto 1850. « ivi » Considerando, essere per un canone sacrosanto di giusti-» zia universale, meglio che per una regola di procedura crimi-» nale assoluto dovere dei giudici istruttori dei processi diretti » allo scoprimento del vero, tanto a carico quanto a difesa del-» l'incolpato, l'eseguire gli esami dei testimoni a proprio disca-» rico dal prevenuto nominati negli interrogatorii cui è sottopo-» sto nel corso della istruzione regolare. — Che le patrie leggi, » incominciando dalla riforma del 1786 (art. 24), dal regola-» mento dell'8 luglio 1814 (art. 6), dalle relative istruzioni del » 12 luglio detto (art. 8) fino al recente sovrano Decreto del » 22 novembre 1849 (art. 70), rammentano nel più solenne modo » tale dovere indeclinabile agli istruttori delle criminali proce-» dure. — Che a questo dovere dei giudici d'istruzione corri-» sponde il diritto nell'imputato di ottenere la udizione nella » procedura scritta dei testimoni negli atti della medesima no-» minati a propria difesa ».

Ma non solo la Camera delle Accuse denegava giustizia, e vio-

lava le formalità delle procedure criminali, non ammettendo la richiesta prova testimoniale, sì bene non valutando, e neppure facendo menzione dei documenti prodotti a difesa del Romanelli.

Non faceva conto nè menzione veruna della *ordinanza*, con la quale il triumviro Montanelli ricusava la dimissione rassegnata dal Romanelli, e gli ordinava di rimanere al ministero fino all'apertura dell'assemblea legislativa. « ivi » Il Governo Provvisorio » (diceva il triumviro) non accetta la vostra dimissione, e vi ORDINA di rimanere al posto, e continuare nel vostro ufficio fino » all'*apertura* dell'assemblea; IL TUTTO SOTTO LA VOSTRA PERSONALE RESPONSABILITA' ». La quale era circostanza rilevantissima non solo a giustificare che egli stava al ministero di male in cuore, ma eziandio per stabilire l'epoca nella quale per consenso pur del Governo Provvisorio doveva escire di carica.

Non faceva conto nè menzione veruna della lettera scritta dal Romanelli in epoca non sospetta al suo amico Tonietti di Arezzo il 17 febbraio 1849, e che avea data certa dal *timbro postale*. In questa è l'amico che apre all'amico *il segreto dell'animo suo*. In essa la Camera delle Accuse trovava, dirò così, la *fede politica* del Romanelli.

Egli è stato informato che il circolo di Firenze invierà alcuni commissarii ad Arezzo per procurare la proclamazione della Repubblica e della fusione con Roma. Si affretta a scrivere al suo amico Tonietti, e lo esorta ad opporvisi. — Ecco i precisi termini della lettera: « ivi » Il circolo popolare di Firenze invia costà » dei commissarii, per quello mi assicura un mio particolare e » schietto amico. Se questi *intendono di commuovere la città » perchè ci forziate la mano alla fusione con Roma, e a usur» pare la tanto vantata e voluta sovranità del popolo, devo di» chiararvi, che per parte mia non sono uso a tradire i miei » principii.* — Se però venissero ad eccitare gli spiriti marziali » della gioventù, pur troppo pacifica, e a persuaderla a iscriversi » nei ruoli dei propugnatori della indipendenza e della libertà, » secondateli di tutto cuore, e con ogni mezzo ».

In questa lettera la Camera delle Accuse vedeva *a nudo* l'anima del Romanelli. Egli vi si dimostra avverso alla Repubblica e alla fusione con Roma, e dominato dalle idee dell'ordine pubblico, e della guerra d'indipendenza. Prezioso documento era questo per la difesa, per la giustizia. La Camera delle Accuse non ne fece conto, nè menzione veruna.

Non poteva essa pertanto insistere nel *terzo addebito* delle allocuzioni ostili, subitochè non ammetteva la prova in contrario e non valutava i documenti prodotti dalla difesa; e, ciò facendo:

1° Denegava giustizia;

2° E violava le forme delle procedure penali.

Il Decreto della Camera delle Accuse passa sotto silenzio un altro argomento della difesa.

Il dottor Romanelli, avvenuta la restaurazione in Firenze e fatta ad essa unitamente al municipio di Arezzo dignitosa adesione, se ne torna ai suoi studii legali; se ne torna in seno della famiglia. Dopo breve tempo il commissario del Principe (avvertite bene, o signori) il commissario del Principe gli mandò il passaporto, e gli fece ordinare di allontarsi dalla Toscana. A lui non fu promesso soltanto; fu dato il passaporto! Egli si ricusa di partire, protesta, domanda la procedura; poi cede alla forza, e parte.

Nella città di Gubbio il Romanelli trova asilo e ospitalità; trova fiducia nelle autorità stesse, le quali non solo gli accordano la carta di permanenza, ma gli rilasciano certificati di buona condotta. Fossero insinuazioni di malevoli, o qualunque altra ne fosse la cagione, il Romanelli dopo non molto tempo è arrestato dalla forza militare austriaca. Domanda che gli sia esibito il Decreto dell'autorità competente che ordina l'arresto. Esibisce egli dal canto suo il passaporto, la carta di permanenza, i certificati. Nulla giova: si crede che tutto sia falso. Il Romanelli è tradotto in Toscana. Le autorità toscane lo ricevono; lo rinchiudono in carcere di custodia, senza che un processo sia neppure incominciato, senzachè sia neppure trasmessa veruna querela.

Questo illegale ed arbitrario arresto fatto di un Toscano in paese estero, questa illegale estradizione di un Toscano munito delle sue carte in regola, bastò perchè la Ruota Criminale Fiorentina con sentenza de' 27 giugno 1833 in affare Procaccia annullasse tutta la procedura.

Anche di questo tace il Decreto della Camera delle Accuse!

Malgrado ciò, si ritenga pure il fatto come lo espone il denunziato Decreto.

1° Al Romanelli non si dà debito di *cospirazione precedente, nè di atti anteriori al dì* 8 *febbraio* diretti a rovesciare la Monarchia Costituzionale.

2° Gli si rimprovera di aver firmato le leggi Statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, di avere eseguito la seconda nel compartimento Aretino, e di avere declamato in quella occasione contro la Monarchia.

3° E da questi atti si desume la prova dell'animo ostile.

Non sono veri che i primi due fatti; l'ultimo è falso. Ciò nullameno si conceda per mera ipotesi, che sia vero anche questo. Così nessuno dirà, che io proponga *questioni di fatto* alla Corte Suprema.

Il motuproprio del 2 agosto 1838 nell'Art. 238 dispone, che

si apra l'adito al ricorso in Cassazione anche dai Decreti delle Camere delle Accuse:

1° *Quando il fatto sul quale il Decreto si fonda non è delittuoso.*

2° Quando manca la requisitoria del pubblico ministero.

3° Quando sia mancato il voto di uno dei Giudici.

La giurisprudenza vostra ammise altri mezzi di ricorso dai decreti delle Camere d'Accusa.

Io mi fermo al primo, di cui parla la legge. -- La legge dice « ivi » *dal Decreto dalla Camera delle Accuse potrà ricorrersi » in Cassazione, se il fatto sul quale il Decreto è fondato non » è delittuoso* ».

Convengo io pure, siccome osservava l'egregio sig. consiglier relatore, che ad ottenere la cassazione di un Decreto della Camera delle Accuse non basterebbe giustificare che essa errò nella definizione del titolo del delitto; ma fa d'uopo dimostrare, che il *fatto non sia criminoso* di fronte alle leggi penali vigenti.

Or bene con ragioni *di diritto*, ammettendo ipoteticamente per vero il fatto in tutta la sua latitudine, mi propongo appunto di giustificare, dirò così, a *priori*, che le azioni imputate al Romanelli non sono criminose.

E a tale effetto dimostrerò.

1° Che il Romanelli non è accusabile se non degli atti che *riguardono l'ufficio ministeriale.*

2° Che egli non è imputabile se non dei fatti *personalmente suoi proprii.*

3° Che la criminosità dei fatti altrui non può comunicarsi alle azioni ad esso imputate.

4° E che le azioni imputate al Romanelli, nessuna eccettuata, non *hanno in loro stesse* veruna criminosità.

Le prime due proposizioni sono dirette a stabilire quali atti soltanto potrebbero incriminarsi.

La terza è diretta a dimostrare, che ove pure si fosse in *termini di delitto comune* le azioni imputate al Romanelli non sarebbero criminose.

La quarta giustificherà, che procedendo in termini di delitto di alto tradimento le *azioni tutte imputate* al Romanelli, ritenuto anche l'animo ostile, esaminate in loro stesse non presentano veruna criminosità.

PRIMA PROPOSIZIONE.

*Non è accusabile il Romanelli se non per gli atti ministeriali.*

Il Decreto della Camera delle Accuse (siccome avete inteso) ha comulato *varii addebiti*, che vanno gli uni dagli altri distinti. Non tutti possono formare subietto di Accusa.

Per mio avviso non è proponibile accusa se non pel primo addebito; cioè per la firma delle Laggi Statarie. — Il secondo e il terzo appellano a fatti coperti e sanati dall' Amnistia.

È cosa evidente:

Che questa è *quistione di diritto;*

E che *rientra nella prima categoria* dei mezzi pei quali è ammesso il ricorso dai Decreti delle Camere delle Accuse in ordine al citato Art. 238 del Motuproprio dal 2 maggio 1838.

Ê questione di diritto, perchè richiama la giustizia vostra a interpetrare il Sovrano Editto del 21 novembre 1849; a definire i termini dell' Amnistia.

Rientra nella prima categoria dei mezzi di cassazione concessi dal citato Articolo di legge; imperocchè, o dire che un fatto non sia delittuoso, o che sia amnistiato, l' effetto è lo stesso. L' Amnistia *abolisce l' azione e la procedura penale.* Quando è abolita l'azione e la procedura, il fatto giuridicamente più non esiste. Agli effetti penali è come se non sia esistito giammai.

Puntuali a questo proposito sono due decisioni della Corte Suprema di Francia del 13 messidoro anno IV e del dì 11 giugno 1825.

Ritenuto pertanto, che la *questione è di diritto*, e che questo mezzo di cassazione è compreso nella prima categoria di quelli ammessi dall'Art. 238 del motuproprio, esaminiamo un poco il Decreto dell'Amnistia.

Il Decreto dell'Amnistia contempla con le sue disposizioni:

1° I delitti di Lesa Maestà, o altre defezioni politiche.

2° Le violenze pubbliche, o altre delinquenze congeneri influite da causa politica.

Tanto per gli uni, tanto per le altre noi troviamo nel Sovrano editto una disposizione generale, e alcune tassative eccezioni.

La disposizione generale quanto ai delitti di Lesa Maestà e alle altre defezioni politiche è il perdono e l' oblio, l' abolizione dell' azione e della procedura penale. — L' eccezioni riguardo a questa prima categoria di delitti consistevano nell' escludere dal be-

nefizio dell'Amnistia i componenti il Governo Provvisorio, il capo del Potere Esecutivo, i membri del Consiglio dei Ministri, ec.

La disposizione generale relativamente alle violenze pubbliche, o altre delinquenze congeneri è sempre il perdono, l'oblio e l'abolizione delle procedure e delle condanne. Le limitazioni tassative, che si hanno a questa disposizione, riguardano i processi della effrazione delle urne elettorali in Firenze, in Pistoia e nella terra di Signa, e quello relativo alla spedizione di Capannori.

Questo è il complesso, questo il sistema delle disposizioni del Decreto d'Amnistia. — E da esso io desumeva, che il Romanelli ne rimane eccettuato unicamente per gli atti che riguardano il *suo ministero*, e così per la *firma delle leggi statarie*, e non già per gli atti e fatti da lui commessi in altra qualità separata e distinta, nella qualità di *commissario straordinario;* non già per la spedizione nel compartimento Aretino, o per le allocuzioni che si dicono da esso fatte in quella occasione.

Il Tribunale di Prima Istanza inclinò a ritenere che questi fatti fossero coperti dall'Amnistia, ma nullameno credeva di poterli valutare (così dice il Decreto di quel tribunale) *nei rapporti dell'animo.* Strana contradizione era questa. Quando mi concordate che un fatto è *amnistiato*, e che perciò l'*azione* e la procedura penale è abolita, voi non potete resuscitarlo per *valutare altri fatti* non amnistiati. Altrimenti (io diceva) voi mi date e ritogliete nel tempo stesso. Un atto, quando è compreso nell'Amnistia, più non esiste; di esso più non si parla; esso non può valutarsi a qualsiasi effetto.

La Camera delle Accuse al contrario pretende, che il Romanelli sia escluso dal benefizio dell'Amnistia non solo per gli *atti del suo ministero* ma ancora per i fatti della spedizione nel compartimento Aretino. E per dimostrare il suo assunto adduce ragioni tali, che nulla provano; o a meglio dire, provano ciò su cui non cade la disputa.

Essa dice, il Decreto d'Amnistia non *eccettuò le funzioni ministeriali*, ma le *persone dei ministri* (Decreto pag. 24). « ivi »
» Che per la chiara lettera del Decreto de' 21 novembre vennero
» ad eccettuarsi dall'Amnistia alcune persone, che piacque al
» Principe di designare o per relazione agli uflicii che avevano
» esercitati, o per relazione alle procedure criminali che erano
» pendenti.

« Che tanto coll' uso dei nomi appellativi, quanto con rela-
» zione agli ufficii ad alle procedure potevano identificarsi le
» persone escluse dal benefizio dell'Amnistia.

» Che quantunque fossero conosciuti generalmente i nomi di
» coloro che vennero designati con relazione agli eminenti of-

» ficii esercitati, uguale certezza non potendo aversi rispetto
» agl'individui investiti dalle procedure eccettuate, fu dichiarato
» col detto Art. 4, §. 2, che i nomi dei prevenuti, esclusi dal-
» l'Amnistia, sarebbero stati, come furono, pubblicati, ed in
» questa pubblicazione figura anche il nome dell'incolpato Ro-
» manelli, come è dato riscontrare nella *notificazione della di-*
» *rezione degli atti criminali de' 23 novembre 1849 riportata*
» *nel Monitore, n. 229 in fine.*

» Che l'Art. 5 di detto Decreto rilasciò « ivi » *per tutti co-*
» *storo* aperto e libero il corso alla giustizia in quanto sieno e
» respettivamente possano rimanere investiti da azione penale
» anche per delitti politici, sicchè la sorte loro, qualunque sia
» per essere, rimanga per tali dependenze fissata da sentenze dei
» tribunali competenti ».

Queste sono le ragioni, che adduce la Camera delle Accuse; ragioni, come io diceva, che provano soltanto ciò che la difesa concorda.

Di fatti, che *i membri del Consiglio dei Ministri* del Governo Provvisorio sieno esclusi dall'Amnistia, e che unitamente ad essi sia *escluso il Romanelli*, nessuno ha pensato mai di farne questione. Però sta bene, che il Principe potesse designare le persone *eccettuate dall'Amnistia*, sia coi loro nomi appellativi, sia referendosi alle loro cariche. Sta bene, e di buon grado si concorda, che il Principe proferi questo secondo sistema della *relazione agli ufficii* per indicare le persone escluse. Tutto ciò prova, che il Romanelli è *escluso dall'Amnistia.* Ma potete forse da questo argomentare per necessaria conseguenza, che anche i *fatti relativi alla spedizione di Puliciano* sieno eccettuati dall'Amnistia?

Non vedete che non è sciolta dalle ragioni addotte dalla Camera delle Accuse la questione da me proposta? — Se cioè, il Romanelli escluso dall'Amnistia, *come ministro,* debba rispondere unicamente *degli atti del suo ministero,* ossivvero anche dei fatti del *commissario straordinario.*

E, posta in questi termini la controversia, per più e validi argomenti è forza che sia risoluta in favore del ricorrente.

*Si argomenta* in primo luogo dalla *lettera* del Decreto d'Amnistia. Imperocchè, se il Romanelli è escluso in relazione, come dice l'istesso Decreto della Camera delle Accuse, *in relazione all' ufficio*, se egli è escluso come *ministro,* fa d'uopo ritenere, essere stata intenzione del Principe che egli renda conto *degli atti del suo ministero.* Nè si dica, o signori, che stando alla lettera dell' editto dell'Amnistia può ritenersi escluso il Romanelli anche in *relazione alla procedura di Firenze.* Questa osserva-

zione confermerebbe la intelligenza da me sostenuta. Nella procedura di Firenze non gli si dava addebito dei fatti di Puliciano e di Arezzo, e onde potergli addebitare ancora questi fatti, fu necessario che un Decreto della Camera delle Accuse avocasse a Firenze la procedura, che era incominciata e pendeva al tribunale di Arezzo, e a quella di Firenze la riunisse.

Si argomenta non tanto dalla *lettera*, quanto dallo *spirito* del Decreto d'Amnistia; e ciò per le più note ed elementari regole di ragione. È regola di ragione seguita *in toto jure*, che nel dubbio prevalga la disposizione generale alla sua limitazione. È regola di ragione, che nel dubbio si preferisca la interpretazione più benigna e più favorevole alla interpretazione più odiosa. La *disposizione generale* del Decreto d'Amnistia è il perdono e l'oblio; il perdono e l'oblio sono cose benigne e favorevoli. Basterebbe che le mie parole gettassero *il dubbio solo* nell'animo vostro, perchè voi dovreste preferire la interpretazione che sostengo. Nella questione adunque diretta a stabilire, se il Romanelli escluso dall'Amnistia, come e perchè ministro, debba rispondere unicamente degli *atti del suo ministero*, o ancora dei fatti da lui eseguiti in qualità di commissario straordinario, fa d'uopo preferire la interpretazione ampliativa della regola, eliminativa della eccezione; fa d'uopo sostenere, che unicamente *degli atti del suo ministero* debba render conto nel giudizio penale, perchè così si estende la *disposizione generale* e si ristringe la *limitazione;* perchè in tal guisa si estende la *cosa favorevole*, e si restringe la *odiosa*.

Altro e potissimo argomento era questo. Il Romanelli aveva dato la sua dimissione dal ministero. Il Governo Provvisorio (voi conoscete la ordinanza del triumviro Montanelli) non volle accettarla, ma gli ordinò di rimanere al ministero unicamente fino all'apertura dell'Assemblea legislativa. Difatti, aperta l'Assemblea legislativa, egli abbandonava il ministero di giustizia e grazia, ed assumeva la carica di commissario straordinario. Di fatti il ministero di giustizia e grazia fu delegato al Franchini, e il Romanelli non pose mai più il piede in quell'ufficio. Ora sarebbe strana, per non dire iniquissima pretesa, che il Romanelli escluso dall'Amnistia *come ministro*, dovesse render conto in un giudizio criminale non solo degli *atti ministeriali*, ma ancora di altri fatti che non si riferiscono alla *qualità e all'ufficio di ministro*, dal quale si era dimesso, e che aveva realmente abbandonato.

Altro argomento si desume dalle disposizioni litterali e incavillabili del Decreto d'Amnistia. Quando emanò questo Decreto pendeva la procedura al Tribunale di Arezzo relativa alla spedizione di Puliciano. Il Decreto *non l'eccettuò*, e la procedura

rimase *abolita.* Dire, che il Principe ignorasse la esistenza di quella procedura, sarebbe fargli ingiuria. Egli la comprese col silenzio nella disposizione generale del Decreto; la cuoprì col velo dell' oblio, perchè sapeva che la spedizione era stata condotta con somma prudenza e mitezza, e che dal commissario e dalla Commissione si risparmiarono più gravi sciagure a quella provincia. E qualunque fosse il motivo che indusse il Principe a passare sotto silenzio la procedura di Arezzo, ciò basta perchè rimanesse abolita. Altre procedure, quando emanò il Decreto dell' Amnistia, pendevano pure ne' varii Tribunali della Toscana. Eccettuò pure ed escluse dall' Amnistia la procedura di Firenze, quella dell' effrazione delle urne elettorali, quella di Capannori. Come eccettuò espressamente queste procedure, lo avrebbe saputo fare e dire, se lo avesse voluto, riguardo alla procedura della spedizione di Puliciano. *Quod voluit dixit, quod noluit tacuit.*

E un altro argomento ancora io traggo dalla lettera del Decreto; argomento, che io prego la Corte Suprema a notare, poichè nel dettar la difesa scritta mi sfuggiva di mente. Non può dirsi agli effetti penali e odiosi, che quando uno riveste due qualità, basta che rispetto ad una sia escluso dal perdono, perchè si debba ritenere escluso dal perdono ancora rispetto all' altra. I fatti compiuti nell' esercizio di un ufficio possono essere più gravi di quelli eseguiti nell' esercizio di *un altro ufficio.* Dovranno *tutti reputarsi eccettuati* dall'Amnistia? I principii di ragione rispondono negativamente. Ma oltre i principii di ragione ne abbiamo la riprova nel Decreto stesso. Il Guerrazzi aveva rivestito due qualità; quella di componente il Governo Provvisorio, l' altra di Capo unico del Potere Esecutivo. Se all' effetto di una totale e indistinta esclusione dal benefizio dell' Amnistia fosse stata sufficiente la indicazione di un individuo per *relazione ad una sola qualità,* avrebbe bastato l' escludere i *componenti il Governo Provvisorio,* perchè il Guerrazzi fosse eccettuato dall' Amnistia ancora come *Capo del Potere Esecutivo.* Non così la pensava il Principe, e poichè voleva eccetturlo ancora come *Capo del Potere Esecutivo,* sentì la necessità di farne speciale dichiarazione; e lo dichiarò espressamente. In pari modo, se avesse voluto escludere il Romanelli dall'Amnistia anche in *qualità di commissario straordinario,* lo avrebbe dichiarato. Ma il Principe non lo dichiarò; dunque non fu questa la sua mente. *Ubi voluit dixit; ubi noluit, tacuit.*

A confermare viemaggiormente la interpetrazione, che limita la esclusione del Romanelli agli *atti del suo Ministero* soltanto, si argomenta dall' assurdo.

E assurdità e iniquità gravissime nascerebbero dalla ristrettiva

interpetrazione dell' Amnistia, adottata dalla Camera delle Accuse.

Il Sovrano Editto esclude i membri del Ministero *dal dì* 8 *febbraio al* 12 *aprile*. Se il Romanelli, perchè ministro, dovesse render conto ancora dei fatti da esso eseguiti *dopo il* 26 *marzo in qualità di Commissario Straordinario*, ne verrebbe la conseguenza, che simultaneamente sarebbero esclusi due ministri di Giustizia e Grazia. Nel medesimo intervallo di tempo dal 26 *marzo al* 12 *aprile* vi sarebbero due *ministri di Grazia e Giustizia* esclusi dall' Amnistia: uno per gli atti di quel Ministero, l' altro per atti estranei. Tanto è vero, che tra gli addebiti dati al Franchini vi è la firma di una legge stataria da esso sottoscritta in quell' intervallo di tempo, come ministro interino di Grazia e Giustizia. Così l' Accusa non contenta di colpire un ministro, due ne vorrebbe colpire nel medesimo tempo.

Altra assurdità e iniquità sarebbe questa: che il solo Romanelli dovesse render conto dei fatti di quella spedizione. Egli non *fu il solo*. Rimasta abolita la procedura di Arezzo, i suoi compagni di commissione, di spedizione e di processo godono ora in pace gli effetti dell' Amnistia. E non vi pare *cosa mostruosa*, che gli atti della spedizione sieno coperti dall' oblio e dal perdono per tutti i suoi coimputati in quella procedura, e che debbono rimanere vivi e palpitanti a danno del Romanelli? Del Romanelli escluso dall' Amnistia *come ministro*, mentre quegli atti in qualità di ministro non fece?

Queste sono le *assurde* e *inique* conseguenze, alle quali direttamente vi conduce la interpetrazione preferita dalla Camera delle Accuse.

La mia tesi per tanto ella è questa, e sembrami averla dimostrata completamente; che il Romanelli escluso dall' Amnistia, come ministro, non deve dar conto se non degli *atti ministeriali*, e non *dei fatti della spedizione di Puliciano* da lui commessi in altra qualità, e che appellano ad un' altra procedura *abolita dal Decreto dell' Amnistia*.

## SECONDA PROPOSIZIONE.

*Il Romanelli non è imputabile che dei fatti suoi personali.*

La Camera delle Accuse (sia lode al vero) ha adottato l' unico sistema, che razionalmente e legalmente poteasi adottare. Ha obiettato a ciascuno dei prevenuti i suoi *addebiti speciali*.

Cionullameno, siccome nella parte dei motivi che riguardono

il Romanelli la Camera delle Accuse accennò il dubbio che a di lui carico potessero applicarsi i principii della *responsabilità* e *solidarietà ministeriale*, quantunque ella accenni per incidenza questo dubbio, è ufficio e debito della difesa l'eliminarlo. E lo elimininerò con brevi parole.

Io non sono, voi ben lo sapete, gran fatto versato nella giurisprudenza penale; purnonostante con le Istituzioni di Diritto Criminale, appresi e non ho dimenticato mai, che agli effetti della pena il cittadino non può nè deve rispondere se non *del fatto proprio*. È principio elementare di questa scienza. È disposizione testuale della Legge *Sancimus Cod. de pœnis*.

Non può essere il cittadino criminalmente perseguitato pel *fatto altrui*. Potrà andar soggetto alla obbligazione civile e pecuniaria che deriva dalle *azioni criminose di un terzo*; potrà esser tenuto civilmente *in totum et totaliter*, ma soggiacere alla *pena del delitto altrui*, neppur quando il volesse, il potrebbe. Sarebbe un attentare alla propria libertà, alla propria sicurezza personale; sarebbe un principio di suicidio.

A questa regola elementare si fanno due limitazioni nel sistema costituzionale:

Rispetto al gerente responsabile dei giornali;

Rispetto ai ministri del Principe.

La prima eccezine non ha rapporto veruno col caso nostro.

La seconda è affatto inapplicabile ad esso.

La *responsabilità dei ministri* nel regime costituzionale (come avvertiva nella tornata di ieri l'egregio e dotto mio collega ed amico), è un correlativo indispensabile della *inviolabilità del Principe. Il Re non può far male;* è la formula degli Inglesi. *Il Re regna, ma non governa*; era la formula dei Francesi. La persona del Re nel regime costituzionale è *sacra e inviolabile*. Quindi la necessità che i ministri sieno *responsabili* di fronte alla nazione. Imputati essi di *atti incostituzionali*, non potrebbero giustificarsi, dicendo che quella fu la volontà del Principe. Essi debbono rispondere della volontà e del fatto del monarca; la volontà e il fatto del monarca è la volontà e il fatto loro.

Come, di grazia, applicare a carico del Romanelli questa teoria *eccezionale*? Egli non fu mai ministro di un Principe costituzionale. Le persone di Guerrazzi, di Montanelli e Mazzoni non erano sacre e inviolabili. Ne avete la prova nel processo. Essi erano i veri *gerenti responsabili* della pubblica cosa; ad essi le Camere avevano fatto mandato di rappresentare il Potere Esecutivo. I loro ministri non erano che *meri capi di uffizio*; non erano che *meri esecutori*. Essi non debbono rispondere che degli *atti ministeriali* loro proprii personalmente.

Ma l'assurdità maggiore è la pretesa *solidarietà agli effetti penali*.

*Responsabilità* e *solidarietà* sono due idee distinte; l'una può stare senza l'altra.

Se è assurdo parlare di *responsabilità* del fatto altrui agli effetti penali, tanto più è assurdo parlare di *solidarietà* agli effetti penali.

Nei *rapporti civili* e *agli effetti pecuniarii*, tutti quelli che hanno contribuito alla esecuzione di un delitto potranno in alcuni casi esser tenuti *solidalmente alla refezione dei danni*; ma agli *effetti della pena la solidarietà* è tale assurdo che non può capire in mente sana. È un'assoluta impossibilità.

Ancora nel *sistema eccezionale* della responsabilità dei *ministri costituzionali* non vi è fra loro *solidarietà*. — Se un ministro procede ad *un atto incostituzionale* non segue da ciò, che tutti i suoi colleghi debbano esser puniti. Ognuno è punito del *fatto suo*, se e in quanto abbia contribuito alla esecuzione del delitto.

Ho percorsa la storia dei più celebri processi politici d'Inghilterra e di Francia; e non ho mai veduto applicare questa strana idea della *solidarietà* agli effetti penali. Quasi sempre ho veduto incriminare non tutto il collegio dei ministri, ma quello o quelli soltanto che si supponevano rei. Vi ho ricordato varii esempii nella mia memoria, e fra gli altri il famoso processo di alto tradimento del Conte Strafford sotto Carlo I, che tentò invano di eludere e distruggere la legge fondamentale dello Stato.

In Francia la prova più luminosa, che ancora tra i ministri costituzionali non si dà *solidarietà* agli effetti penali, noi la troviamo nel processo degli ultimi ministri di Carlo X. È questo un esempio notevolissimo; imperocchè sebbene tutti i ministri, *nemine excepto*, avessero firmato le *fatali ordinanze*, la Camera dei Deputati nel votare l'accusa sentì la convenienza e la giustizia di procedere a una discussione separata per ogni ministro. Si procedè non all'*Accusa collettiva*, bensì *all'Accusa individuale*.

Il Romanelli, adunque, si fonda sul principio elementare del diritto comune penale, sul principio della *personalità dei delitti e delle pene*. La teoria eccezionale della *responsabilità dei ministri costituzionali* non è ad esso congruamente applicabile.

Esso non deve rispondere, che dei fatti personalmente suoi proprii.

## Terza Proposizione.

### *Dei fatti del Romanelli non potrebbe valutarsi che la loro propria criminosità*

Quando anche si fosse in termini di *delitto comune*, Voi non trovereste negli atti del Romanelli veruna criminosità.

La Camera delle Accuse nelle *massime di diritto* dichiara, che la *serie degli atti da essa* esposti compone un *fatto continuato e d' incessante flagranza.*

Questi due modi di qualificare il *fatto* e il *delitto* sono erronei, e dove fossero sanzionati porterebbero a conseguenze iniquissime.

E l' uno e l' altro sono sostanzialmente due *errori di diritto.* Ritenere che sieno *dichiarazioni di fatto* incensurabili sarebbe pretesto indegno della Sapienza Vostra.

La Camera delle Accuse, se le vogliamo risparmiare un grave assurdo, non può avere inteso applicare queste qualifiche di *delitto continuato* e di *incessante flagranza* se non che agli atti anteriori alla consumazione del delitto.

A questa intelligenza si presta la stessa locuzione del Decreto, il quale dice « ivi » *che la serie degli atti e dei fatti* (notate » bene, o Signori) *convergenti alla sovversione della monarchia* » *e della costituzione politica compone un fatto continuato e un* » *delitto d' incessante flagranza* ». In questa categoria pertanto non sono compresi gli *atti posteriori* alla *consumazione del delitto.* Tanto è vero, che di questi atti *posteriori*, che la Camera dice diretti alla *permanenza e consolidazione del nuovo ordine* di cose, il Decreto parla nel successivo *considerando.*

Se queste due qualifiche fossero applicate agli *atti posteriori* non importerebbero una mera *dichiarazione di fatto*, ma racchiuderebbero una nuova *teoria di diritto*, che porterebbe, ripeto, a conseguenze *inique.*

Quando il delitto è *consumato*, parlare di *continuazione* sarebbe assurdità. Vi è pure la teoria dei *delitti continuati*, ma è un'*eccezione inapplicabile* all' alto tradimento.

Si dicono *delitti continuati*, quando si ripetono e si rinnuovano successivamente più azioni ciascuna delle quali avrebbe *in sè* tutti gli elementi del delitto. Ma poichè tutti gli atti dipendono da una *sola e medesima determinazione*, tutti sono l' effetto di una *sola e medesima relazione criminosa*, parve ai criminalisti troppo rigore, che dovessero, *quanti* sono gli *atti*, altrettante essere le *pene.* Quindi fu stabilito a riguardo e a benefizio del reo, che dovessero *tutti i suoi atti* considerarsi come un solo delitto.

Esempio di delitti continuati abbiamo negli *adulterii*, e nelle *bigamie*. Che ha che fare adunque, o Signori, questa dottrina dei *delitti continuati* con l'alto tradimento?

Nè meno assurdo sarebbe applicare la qualifica *d'incessante flagranza* agli atti *posteriori alla consumazione del delitto* di perduellione.

*Flagranza* nel linguaggio della scienza, nell'uso comune di parlare, e nella definizione che ne dà la legge, e in specie (come vi faceva avvertire nella sua arringa il mio egregio e dotto collega) l'articolo 289 delle Dichiarazioni e Istruzioni, non altro significa che la *sorpresa del reo nell'atto che commette il delitto*. Una volta commesso il delitto non si dà più *flagranza*.

Dite Voi, Magistrati espertissimi nella Giurisprudenza penale, se il ladro ritiene sempre la cosa rubata si dirà forse che commetta un *furto d'incessante flagranza?* Se, a furto commesso, egli è arrestato, e lo si trova in possesso della cosa rubata, direte Voi forse che è stato sorpreso in *flagrante delitto?* E, poichè mi sovviene l'esempio del famoso Conte Luchini, quando furono trovati presso di lui gli oggetti che egli aveva rubati al Monte pio di Bologna, avreste voi detto, che egli fu sorpreso in *furto flagrante?*

Se questa qualifica della *incessante flagranza*, che la Camera delle Accuse non giustificava con veruna autorità, potesse applicarsi agli *atti posteriori* alla consumazione dell'alto tradimento, questo delitto non finirebbe mai!

Pur troppo è vero, che il più delle volte i mutamenti di governo avvengono per *frode o violenza!* Dovrà dirsi per questo, che i Governi successivi sono delitti permanenti? Se questa teoria fosse vera non vi sarebbe Governo attuale che non fosse un delitto!

L'assurdo di questa qualifica d'*incessante flagranza*, ove si fosse inteso applicarla agli *atti posteriori*, non richiede ulteriore dimostrazione. *Come vi sono le verità, così vi sono gli assurdi evidenti di per se stessi*. Nè si dica, il tempo, il tacito consenso della nazione potrà sanare il vizio di origine. Ciò sarà vero nei rapporti politici. Ma agli effetti penali bisogna pure che il delitto di alto tradimento abbia una volta, *come ogni altro delitto*, la SUA CONSUMAZIONE.

Vedete quanto è strano in questa parte l'errore del denunziato Decreto! È ben vero, che il delitto di alto tradimento differisce, riguardo alla sua consumazione, dagli altri delitti. Ma ne differisce non perchè non giunga mai *alla sua consumazione*, sì bene perchè vi giunge *prima degli altri*.

Sono famigerate e ripetute da tutti i criminalisti le parole dette

da Catone al Senato Romano, allorchè arringava sulla congiura di Catilina: « *Nam coetera tum persequere, ubi facta sunt; hoc » nisi provideris ne accidat, frustra judicia implores* ». Gli altri delitti potrai perseguitarli, quando saranno consumati, in questi se non provvedi in tempo che non avvengano, invano implorerai i giudizii. Su tale gravissimo *avvertimento* di Catone si fondarono e si fondano tutti i criminalisti, onde stabilire, che non è necessario il *conseguimento del fine* alla *consumazione* dell'alto tradimento; ma sufficiente è un'azione che sia seriamente e immediatamente diretta al *sovvertimento dell'ordine politico.*

Se, dunque, per la *consumazione* di questo delitto non è necessario che si raggiunga lo *scopo delittuoso*, come potrà negarsi che sia *avvenuta* la *consumazione*, una volta che lo scopo fu conseguito? Se non basta, che il governo sia mutato, che le istituzioni fondamentali sieno sovvertite, che il Principe sia deietto, quando potrà dirsi *consumato* il delitto di alto tradimento? Quando potrà dirsi raggiunta la meta di questo delitto?

E non solo la locuzione del Decreto, che parla di atti *convergenti alla sovversione*, dimostra che ha inteso applicare la qualifica d'*incessante flagranza* agli atti anteriori; ma se tornate per poco alla prima parte del Decreto, che contiene la *esposizione del fatto in genere*, Voi vedrete che nel concetto della Camera delle Accuse il delitto fu consumato nel dì 8 febbraio.

Allorchè narra fatti avvenuti sul cadere del gennaio e nei primi di febbraio 1849 dice il Decreto, che « la *rivoluzione doveva presto addivenire un* FATTO COMPIUTO ».

Allorchè narra la partenza del Principe da Siena, dice « che » *presentava la opportunità degli atti più prossimi alla* CON» SUMAZIONE DI QUELLA RIVOLUZIONE ».

Narrato il modo con cui si procedè dalla Camera dei Deputati alla nomina del Governo Provvisorio, e taciuta la deliberazione del Senato, racconta la Camera delle Accuse: « ivi » *che in se» guito di questi fatti i Triumviri salirono in palazzo ad eser» citare il potere*, ed il *circolo ritornò tumultuante e festoso » per il* COMPIUTO SUCCESSO ».

In appresso dice la Camera delle Accuse « che il NUOVO GO» VERNO *volle subito mostrarsi grato verso chi aveva operato » a suo favore* ».

Parla di ricompense date a diverse persone, e fra queste a un Niccolini romano; « *che più di tutti aveva dato mano a* CON» SUMARE IL DELITTO ».

E finalmente dice, che i faziosi si adoperarono a cacciare il Principe dalla Toscana, « *quantunque l'opera sovversiva del-*

» *l'ordine monarchico-costituzionale, stabilito fra noi,* PO-
» TESSE DIRSI COMPIUTA ».

Queste sono tutte dichiarazioni di fatto. E se il fatto, o vero o supposto, come lo ritiene l'Accusa, deve star fermo contro di noi; fermo e irretrattabile ancora deve essere a nostro vantaggio.

Il concetto della Camera delle Accuse, che ritiene *compiuta la rivoluzione, consumato il delitto nel dì* 8 *febbraio*, non potrebbe desiderarsi più esplicito e chiaro.

Pur non ostante potrebbe in ipotesi ritenersi che il delitto nel dì 8 febbraio non restasse *consumato*. Così potrei, tanto è buona la causa del mio cliente, *ricambiare di generosità il rigore* del denunziato Decreto.

Quando vorreste, potrei dimandare all'Accusa, che sia *compiuto* il delitto? — Delitto, noti bene la Corte, del quale parlo sempre per mera ipotesi; sempre nei termini di fatto ritenuti dalla Camera delle Accuse. Imperocchè non intendo, mentre io lo escludo a difesa del mio cliente dagli atti posteriori, non intendo dire che sia stato commesso dagli altri imputati di atti anteriori.

Vorrete ritenere che il delitto fu consumato nel dì 8 Febbraio? Gli atti del Romanelli sono posteriori.

Vorrete, che unicamente nel 10 febbraio, quando ebbe luogo la *pretesa abolizione* delle Camere, avvenisse la consumazione del delitto? Gli atti imputati al Romanelli sono posteriori.

Oppure volete nello scrupoloso animo vostro, che non bastasse il mutamento del governo, che non bastasse la pretesa abolizione della legge fondamentale? Volete nello scrupoloso animo vostro, che fino a tanto che il Principe era in Toscana non si potesse parlare di delitto consumato? Non vi basta, che di fatto avesse il Principe abbandonato il governo? Non vi basta che fosse in altre mani passato il Governo? Credete forse, che la permanenza del Principe in un angolo della Toscana facesse sì, che il supposto delitto non potesse considerarsi consumato? Io non lo credo: eppure in ipotesi lo concedo; imperocchè gli atti che s'imputano al Romanelli sono posteriori anche alla partenza del Principe dalla Toscana.

Dopo quanto vi ho detto per giustificare la terza proposizione, se non m'illude l'amore della difesa, non può cader dubbio:

Che il delitto di alto tradimento deve avere come gli altri delitti, e anzi ha prima degli altri, la sua consumazione;

Che, in qualunque epoca vogliate nel fatto concreto considerare consumato il supposto delitto, gli atti imputati al Romanelli saranno sempre a quell'epoca posteriori.

E tutto ciò ritenuto, mi è facile dimostrarvi, che negli atti imputati al Romanelli, quando ancora si trattasse di delitti ordinarii, voi non potreste trovare criminosità. Voi non la potreste trovare per una ragione di diritto, per una teorica la quale è oggimai pacificamente ricevuta nel fôro, per una teorica sulla complicità posteriore, che io vi accennerò fugacemente, poichè a lungo mi sono intorno ad essa trattenuto nella memoria.

Non occorre che io rammenti alla Corte Suprema che cos'è correità, che cosa complicità; nè come complicità può essere anteriore e posteriore alla consumazione del delitto; come la complicità anteriore si esemplifichi nel mandato, nel comando, nel consiglio a delinquere; come la complicità posteriore si verifichi e consista nella lode, nella ratiabizione, nell'aiuto susseguente.

Gli antichi criminalisti quanto alla complicità posteriore caddero in equivoco manifesto che pur durò lungamente; applicando essi alle materie penali alcuni frammenti del Romano Diritto, i quali non potevano congruamente applicarsi se non nelle attinenze e negl'interessi civili. Reputarono, che la ratifica del delitto potesse equipararsi al mandato: dimodochè, nel solo fatto della ratificazione o dell'aiuto successivo alla consumazione del delitto, trovarono la complicità posteriore.

Trasse loro in inganno il ben noto frammento d'Ulpiano. « In *maleficiis ratihabitio mandato aequiparatur* ».

La giurisprudenza moderna, seguendo i progressi della scienza del diritto penale, combattè e confutò l'errore degli antichi criminalisti; ed oggimai stabilì, che non si dà complicità a un delitto senza avere o moralmente o fisicamente influito nella esecuzione e consumazione del delitto medesimo. È oggimai stabilito, che non è possibile nè concepibile complicità posteriore al consumato delitto, per lode, per ratiabizione e per aiuto posteriore, se tutto ciò non era precedentemente convenuto e promesso. Senza questo precedente concerto, senza questa convenzione e promessa anteriore, neppure l'Onnipotente, dicono i criminalisti moderni, neppure l'Onnipotente potrebbe far si che l'aiuto posteriore potesse dirsi avere influito oggi in un delitto che era compiuto ieri. Dunque, concludono concordemente, nell'aiuto posteriore al delitto, e ciò procede nei termini di reato comune, nell'aiuto posteriore noi troveremo una turpitudine, una immoralità; ci farà orrore il soccorso prestato al delinquente e al delitto, disapproveremo colui che cerca di cancellare le tracce dell'azione criminosa commessa da un altro, ma non troveremo nell'aiuto da esso prestato una complicità posteriore.

Lo stabilirono tutti i più schiariti scrittori di gius criminale, e sovra tutti trattò dottamente questa razionalissima teorica Pelle-

grino Rossi nel suo diritto penale. Ma, sia lode al vero, avevano anche i nostri prima di esso confutato l'antico errore della più rigorosa e disusata giurisprudenza criminale, su cui si fonda implicitamente la Camera delle Accuse. Anton Matteo aveva per il primo combattuta l'antica ed erronea dottrina. Aveva detto, nei delitti doversi guardare al tempo in cui si possono dir consumati; aveva insegnato, la ratiabizione, l'aiuto posteriore tutto al più valere agli effetti civili, non così all'effetto di accusare criminalmente come reo di complicità posteriore chi ha prestato soccorso al delinquente, il quale abbia già consumato il delitto. Dopo l'Anton Matteo il Cremani stesso aveva dimostrato, che il frammento di Ulpiano non si applica che agli effetti civili; e che perciò, se io accetto per conto mio un delitto commesso da un terzo, se aiuto il delinquente dopo che è compiuto il suo delitto, potrò forse andar soggetto all'azione del refacimento dei danni, non mai alla pena; non potendo esser considerato cooperatore di questo delitto.

La dottrina medesima è stata in appresso ritenuta (e voi ne trovate le parole nella mia memoria) dal Nani, dal Renazzi, dal Carmignani, dal Giuliani, dal celebre Nicolini e da altri criminalisti.

È oggimai dottrina, io ripeto, comunemente ricevuta. E le decisioni di questa Corte del 24 marzo 1843 e settembre 1847, a relazione dell'egregio sig. Consigliere Relatore in questa causa, ritennero nei respettivi casi la complicità posteriore, perchè la Corte Regia aveva in fatto verificato e costatato il precedente concerto.

Ond'è che senza precedente concerto non è possibile parlare di complicità posteriore. L'aiuto posteriore sarà un delitto *sui generis,* costituirà un delitto, ove la legge lo abbia dichiarato tale, come fece la legge romana della recettazione; ma, quando non vi sia una legge che faccia dell'aiuto posteriore al delitto un titolo speciale, separato e distinto dal delitto principale, complicità posteriore non potrà dirsi che sia. Vi sarà, come ho detto, nei reati comuni e ordinarii una turpitudine; delitto non mai.

Così, riepiloga quanto io diceva nell'esplicare questa terza proposizione, ne traggo le conseguenze:

Che l'alto tradimento deve avere una volta la sua consumazione;

Che dopo la consumazione del delitto non può immaginarsi incessante flagranza;

Che nel concreto del caso il supposto delitto di alto tradimento, sia che si voglia ritenere avvenuto nell'8 febbraio, sia che si voglia considerare consumato nel 10 febbraio, sia che si voglia dire

compiuto nel 21 dello stesso mese, gli atti imputati al Romanelli sono sempre posteriori;

E che negli atti posteriori alla consumazione del delitto, ancora nei delitti comuni, non si dà complicità senza la prova del concerto e della convenzione precedente.

Con questo (voi ben vedete, o signori) cade, dirò così, d'un colpo l'edifizio dell'Accusa. Voi ben vedete, che se non vi sarebbe complicità senza precedente convenzione, quando pur si trattasse del più schifoso delitto comune; a più forte ragione senza prova di precedente complotto non potrà darsi complicità posteriore al delitto politico.

Nullameno tanta è la bontà della causa, che ci è dato procedere a esaminare e valutare in loro stessi questi atti imputati al Romanelli, e vedere se presi isolatamente possano costituire delitto di Lesa Maestà.

## QUARTA PROPOSIZIONE.

Questa è la quarta ed ultima proposizione della mia difesa, la quale si estende a tutti e tre gli addebiti dati dalla Camera delle Accuse al Romanelli. Vi dimostrai come alcuni di essi sono coperti e sanati dall'Amnistia; vi dimostrai come giustizia voleva, che l'ultimo da cui si è preteso desumere l'animo ostile non dovesse obiettarsi al Romanelli, dopo il negato esperimento dei testimoni o dopo i documenti prodotti in processso che lo smentiscono. Pur nondimeno si conceda, perchè rimanga pure la questione di diritto, che di tutti gli addebiti debba rispondere il Romanelli.

Voi avete presenti quei tre addebiti. Si accusa il Romanelli per la firma delle leggi statarie, per la spedizione nel Compartimento Aretino, per le asserte declamazioni ostili alla Monarchia. Ritengo per vero l'insieme di questi fatti; ritengo per mera ipotesi che sia provato con essi l'animo ostile; e, tutto ciò ritenuto, io domando *in diritto* alla giustizia vostra, se uno che innanzi non abbia cospirato all'effetto di rovesciare il Governo del Prncipe, dove o per avvenimenti di forza maggiore o per fatto altrui sia accaduto il mutamento del Governo, io domando alla giustizia vostra, se a Governo cangiato vi aderì e fece cose dirette a sostenerlo, se cercò di consolidare il nuovo ordine politico, io domando alla giustizia vostra, sarà reo di perduellione?

Questa, o Signori, è la questione che io vi propongo, intorno alla quale lasciate che anzitutto vi dica apertamente ciò che mi detta il buon senso dell'uomo onesto.

Il buon senso dell'uomo onesto, che va pure alcuna volta, e

sempre dovrebbe andar d'accordo coi principii della scienza, mi dice; quando esiste un Governo, hai l'obbligo di rispettarlo. Se il Governo esce dalla via legale, se non amministra rettamente la cosa pubblica, potrai opporti ad esso per le vie legali; ma non hai diritto di rovesciarlo. Se è contrario ai tuoi principii politici, non hai per questo il diritto di attentare alla sua esistenza.

Questo è ciò che mi detta il buon senso dell'uomo onesto. Ma quando, non per fatto mio, non per mia colpa, è avvenuto che il Governo è mutato: quando per avvenimenti di forza maggiore, o per altra cagione qualunque, il Governo che esisteva più non esiste; se io sostengo il Governo nuovo, sarò reo di Perduellione? No, o signori; tutto ciò che io faccio per sostenere e consolidare il nuovo ordine di cose non sarà che la manifestazione di una opinione politica: e l'opinione è libera. Io posso nutrire principii Monarchici sotto una repubblica, io posso essere di principii repubblicani sotto una monarchia, ma non per questo son reo. L'opinione non è delitto. Son reo bensì, quando mi accingo a tradurre la mia opinione in azione per distruggere il Governo che esiste, e ad imporre con la frode o con la violenza la mia opinione alla maggiorità dei cittadini. Ma nell'aiuto posteriore al nuovo Governo e nella manifestazione di principii politici ad esso conformi e contrarii all'antico, voi non trovate, se non vi è prova di mia precedente cospirazione, delitto veruno. Se gli atti posteriori alla consumazione di un reato comune, non provato il precedente concerto, non costituiscono complicità, ma solo possono disapprovarsi come turpezza immorale, nell'aiuto posteriore al mutato Governo, non che delitto, non trovate neppure immoralità.

Queste, o signori, sono le verità che mi detta il buon senso dell'uomo onesto; a queste più o meno consuonano i principii del diritto pubblico, gl'insegnamenti della storia, le regole del diritto penale, la disposizione della legge patria, e le massime della giurisprudenza toscana.

Il diritto pubblico e la storia portano indubitatamente a ritenere, che il cittadino, che non abbia cospirato avanti il mutamento del Governo, non è reo se presta aiuto al Governo che gli succede.

Grozio fu il primo a trattare la questione. Benchè esso, come gli altri antichi pubblicisti, proceda con i principii della signoria e patrimonialità degli Stati, e consideri la sudditanza come una subiezione della persona del cittadino al Principe per vincolo quasi contrattuale e sacramentale, cionnullameno è di opinione, che i cittadini debbano prestare obbedienza agli ordini dell'usurpatore, dovendosi presumere, egli dice, che il Principe stesso desideri, che i cittadini obbediscano all'usurpatore, piuttostochè mandare lo Stato in rovina. E avvertite, che il *governo di fatto*

di cui parla Grozio non ha neppure l'apparenza della legalità. È il governo dell'usurpatore, finchè dura illegittima la causa del suo possesso. Ma obietteranno alcuni, che Grozio limita la sua regola, e crede non autorizzati i cittadini a obbedire l'usurpatore nelle cose dirette a consolidarne il governo. Questa limitazione per altro non fu accettata dai suoi commentatori. Nè può dubitarsi, che alle misure dirette a comprimere le insurrezioni debba applicarsi la regola, e non la sua limitazione; imperocchè lo stesso Grozio dichiara, non esser lecito ai privati l'insorgere e far resistenza all'usurpatore, quando non sia certo e notorio il consenso del Principe assente. « Non posso approvare, egli dice, » che sia lecito al privato di cacciare colla forza o di uccidere » l'usurpatore dall'alto governo di uno Stato; perchè può av- » venire, che quegli al quale compete il diritto di governare, vo- » glia piuttosto che sia lasciato in possesso l'usurpatore, di quello » che sia data occasione a pericolosi e sanguinosi commovimenti; » i quali sogliono il più delle volte accadere violentando od uc- » cidendo quelli che hanno nel popolo una fazione che gli favo- » risce, od anche amici all'estero. Certamente è dubbio, se il » re o il senato o il popolo vogliano che si corra un tanto » pericolo, ONDE SENZA AVERE CONOSCIUTA LA LORO VOLONTA' NON » PUÒ ESSERE GIUSTA LA VIOLENZA ».

Puffendorf non si allontana punto dalle opinioni di Grozio. Egli pure, volendo giustificare l'obbedienza al Governo di fatto, si fonda sulla presunta volontà del Principe assente. Egli pure ritiene, che non si può quasi mai dare il caso in cui sia lecito ai privati insorgere contro il Governo dell'usurpatore, se pure non sieno eccitati pubblicamente dal Principe.

I commentatori non accettarono il criterio, su cui si fondavano Grozio e Puffendorf; ma essi pure reputarono, anzichè delitto, dovere il prestare obbedienza agli ordini dell'usurpatore; anzichè approvare, confutarono la premessa, accettando bensì la conseguenza.

Distinguono i commentatori, che io vi ho in buon numero citati nella mia memoria e che la vostra diligenza non mancherà di riscontrare, distinguono il gius dell'impero dal possesso attuale; e applicando alla controversia di diritto pubblico le notissime disposizioni del Diritto Romano che regolano la materia del possesso, ne argomentano, non bastare la potenzialità e abitualità del diritto all'impero, ma esser necessaria l'attualità del possesso, onde i cittadini sieno obbligati di obbedire al Principe anzichè all'invasore; e giungono a dire, doversi piuttosto agli ordini dell'usurpatore che a quelli del Principe prestare obbedienza; a meno che non si tratti, e questa è l'unica eccezione che essi

fanno alla regola, a meno che non si tratti di prendere le armi, e andare a combattere contro di lui. Tranne questa eccezione, ripetono tutti, che è dovere dei cittadini l'obbedire ed eseguire gli ordini del Governo di fatto; ripetono tutti che non è lecito ai privati, non è lecito ad una parte del popolo, insorgere di sua propria autorità contro il Governo di fatto, e che perciò egli ha diritto di comprimere insurrezioni che non sieno espressamente consentite dal Principe e da esso eccitate. Che anzi, avendo Grozio all'accennata sua regola fatto eccezione quanto agli atti diretti a consolidare il Governo di fatto, i commentatori non accettano l'eccezione medesima; ma al contrario sostengono anche a questi atti doversi estendere la sua efficacia. Così l'Einecccio fra gli altri nel commentare il referito luogo di Grozio dichiara inammissibile la eccezione. « Nè è ammissibile, egli dice, la eccezione » di Grozio, che cioè non debba obbedirsi a quelle cose che » sieno dirette a consolidare il Governo dell'usurpatore; *impe-* » *rocchè quelli, che consentono al Governo dell'usurpatore, sono* » *senza dubbio obbligati ancora a consolidarlo* ». Difatti è strana inconseguenza il concordarmi, come è stato sempre concordato in questa causa, che non è imputabile al Romanelli come criminosa l'accettazione del Ministero di Giustizia e Grazia, e poi ritenere che egli non dovesse firmare le leggi statarie, nè accettare l'incarico di pacificar Puliciano e Laterina.

Dopo avere svolto in questi termini la teorica, i Giuspubblicisti la confortarono con gli esempii della storia. E tra gli esempii che essi rammentano, tratti dalla storia antica, è ragguardevolissimo quello testuale di due Leggi di Arcadio e di Onorio (di quei due medesimi imperatori, che si lasciarono indurre dai loro consiglieri a promulgare la famosa ed iniqua legge *Quisquis*) due leggi inserite nel Codice Teodosiano, che dichiararono, non doversi nè punire nè notare d'infamia coloro che avevano obbedito, militato ed esercitato pubblici ufficii sotto Eusebio tiranno nelle Gallie.

Dopo quest'esempio della storia antica, che è citato da quasi tutti i Giuspubblicisti, percorrete, o signori, la storia d'Inghilterra, di Francia e d'Italia; e vedrete altri infiniti esempii che confermano la teorica di gius pubblico che io vi vado svolgendo.

Richiamerò alla memoria vostra i più notevoli.

Notevolissimo nella storia d'Inghilterra è lo Statuto dell'anno undecimo di Arrigo VII, che poi dette luogo ad una giurisprudenza ormai pacifica nei Tribunali di quella nazione. Voi ben rammentate la guerra delle due Rose, e come Arrigo VII recuperasse il regno d'Inghilterra dal possesso dell'usurpatore. Or bene, rivendicato il regno, pubblicò egli questo celebre Statuto nell'anno XI;

e dichiarò non essere rei di tradimento quelli che avevano militato sotto l'usurpatore, e ne avevano sostenuto il Governo.

Lo Statuto di Arrigo VII, come io diceva, fece prevalere nella giurisprudenza inglese la notissima teorica, che distingue il *regnante di fatto dal regnante di diritto;* teorica esposta ottimamente da Blackstones laddove parla dei delitti di alto tradimento. « E qui per re (egli dice parlando di questi delitti) fa d'uopo » intendere di quello che è nel possesso, senza riguardo veruno » al suo titolo: imperocchè ella è massima omai stabilita, che il » re di fatto e non di diritto, vale a dire l'usurpatore che si è » impossessato del trono, è re ai termini dello Statuto, doven» dosi anche ad esso temporariamente mantenere la fede, in grazia » dell'amministrazione del governo da esso tenuta, e della tem» poraria protezione che accorda ai cittadini, ec. Al contrario il » più legittimo erede della corona, cioè il re di diritto e non di » fatto, che non ha il pieno possesso, non è il re di cui parla » lo Statuto, e contro di cui possa commettersi l'alto tradi» mento ».

Quanto alla storia francese, mi venne in pensiero di consultare i processi fatti dalla restaurazione del 1815 dopo il governo dei 100 giorni; nè fu indarno.

Napoleone se ne torna dall'Elba in Francia, e direi quasi con marcia trionfale giunge a Parigi, e s'impadronisce nuovamente dell'impero. Ma nella giornata di Waterloo la fortuna, la sua antica amica, lo abbandona di nuovo; e le Potenze alleate ripongono Luigi XVIII sul trono di quel reame. Fiera e sanguinosa fu quella restaurazione. Ciò nullameno nei processi politici e militari, che io ho tutti percorsi, processi che nella massima parte terminano colla condanna degl'imputati alla morte, vedete dominare la teorica medesima che io sostengo. Voi vedete dominare la stessa teorica nella ordinanza di Luigi XVIII, con la quale accordò una amnistia parziale, escludendo alcuni individui e sottoponendoli ai consigli di guerra. In quell'ordinanza, benchè animata da tutt'altro spirito che di umanità, voi trovate rispettato in qualche modo il principio che io sostengo. Quella ordinanza stessa mi basterebbe, perchè il Romanelli dovesse andare assoluto. L'ordinanza dice, doversi processare, e, se rei, condannare quelli che aiutarono Bonaparte a impossessarsi del governo prima del 23 marzo, giorno in cui Luigi XVIII abbandonava la Francia. Così in tutti quei processi, incominciando da quello di funesta memoria del maresciallo Ney, voi vedete sempre i magistrati, dirò così, fare uno studio cronologico, ed esaminare se i fatti imputati sono posteriori o anteriori a quell'epoca, che giusta la mente del principe era quella della consumazione del delitto. Così il maresciallo Ney

fu condannato, perchè promulgò il suo ordine del giorno del 14 marzo, col quale dava sè e le sue armi a Napoleone, alcuni giorni prima che Napoleone giungesse a Parigi; ma non per questo fu meno iniqua la sentenza dei Pari, che non gli permisero di compiere la sua difesa. Così il conte di Lavalette fu condannato, perchè aveva assunta la direzione generale delle poste, prima che Napoleone giungesse a Parigi. Così negli altri processi vedrete sempre la ispezione concentrarsi in questo; se, cioè, gl'imputati avevano accettato impieghi e sostenuto l'usurpatore, prima che egli si fosse impadronito del governo medesimo. Ma il processo che offre maggiore analogia con il caso nostro è quello del generale Savary, duca di Rovigo. Un consiglio di guerra l'aveva già condannato a morte in contumacia. Ma egli, interrogata la sua coscienza, e sentendo (come pur troppo sente il Romanelli) di non aver commesso delitto veruno, torna arditamente in Francia, e dimanda nuovi giudici e nuovo giudizio. Era esso imputato, avvertite o signori, di cospirazione precedente, di corrispondenza criminosa coll'Elba; e la sentenza contumaciale si era fondata su di una lettera che si diceva del generale Savary. L'illustre di lui difensore, Dupin, dimostrò per primo che la lettera era un'invenzione della calunnia, che cioè era un documento falso e così distrusse ogni prova di cospirazione precedente. Mancata la prova della cospirazione precedente, rimaneva l'accettazione dell'ispezione generale della gendarmeria; l'accettazione, noti bene la Corte Suprema, che era dubbio se fosse avvenuta prima dell'epoca segnata dall'ordinanza di Luigi XVIII. La nomina, questo è certo, era del 20 marzo. La difesa del Savary prende a dimostrare come l'accettazione non fosse avvenuta prima del 23. Ma, comunque fosse, diceva Dupin, l'ordinanza non è una legge penale, non crea i delitti; non fa che rendere proponibile l'Accusa; or bene, il general Savary non si impadronì dell'ufficio pubblico, gli fu conferito da un Decreto del nuovo governo; già Napoleone aveva in mano la somma delle cose: si era già costituito il suo governo; egli era già l'imperatore. Accettare impieghi sotto il governo nuovo, e sostenerlo non era delitto. E il duca di Rovigo fu dal consiglio di guerra assoluto. Quindi, io diceva nella mia memoria, a giudici toscani e umanissimi non domando se non quello che pronunziarono, sotto la restaurazione francese, giudici militari.

Anche nella storia d'Italia, com'io vi diceva, non pochi esempi potrebbero notarsi. Di uno parla l'egregio Gualterio nelle sue memorie storiche. Racconta che a Parma dopo la restaurazione del 1831 furono messi sotto processo due dei componenti il Governo Provvisorio, e che i tribunali ordinarii gli assolverono,

perchè, dice lo storico, non avendo la Duchessa nominata una reggenza non potevano lasciare il paese in preda all'anarchia. Da questo esempio si può argomentare a maggiorità di ragione nel caso del Romanelli; imperocchè ove non si giunga a provare il complotto e la cospirazione precedente di cui parla l'Accusa, neppure i componenti del Governo Provvisorio sarebbero rei di alto tradimento; adunque potrebbero molto meno giudicarsi rei quelli che accettarono sotto il governo medesimo impieghi ed ufficii pubblici, e lo sostennero.

Un esempio finalmente si desume dal fatto del Principe nostro. Nel 1848 i primi moti del risorgimento italiano costrinsero i duchi di Modena e di Parma ad abbandonare i loro Stati: furono da quelle popolazioni nominati dei governi provvisorii e poi fecero istanza al Gran-Duca di Toscana che li aggregasse al nostro Stato. Era o no questo fatto contrario all'interesse dei respettivi duchi? Staccarsi dai loro stati, e aggregarsi al nostro era, o no, atto ostile ai principi assenti? E potrebbe dirsi esser questo un delitto di perduellione? Se vera fosse la teoria su cui si fonda il denunziato Decreto, non sarebbe cosa da porsi in dubbio. Eppure il principe nostro (e belle e generose sono le parole da esso dirette a quelle popolazioni, e inserite nella Gazzetta di Firenze, nel N° 115 del 15 maggio 1848), non vede nel desiderio di staccarsi dagli stati di Parma, e di Modena e di unirsi al granducato di Toscana, non vede atti di perduellione; che altrimenti non si sarebbe prestato ad accogliere, siccome accolse benignamente, l'istanza di quelle genti. E notate, che riservò loro la naturale libertà di aggregarsi a quello Stato che più loro convenisse, nella definitiva sistemazione delle cose italiane. Dunque, nell'assenza del Principe, e quando è cessato il suo governo, per gl'insegnamenti del diritto pubblico confortato da tanti storici esempi, obbedire e sostenere il governo nuovo, e fare atti preordinati a consolidarlo non è delitto di perduellione!

Sarà differente da questa la soluzione del quesito, secondo i principii del diritto penale? No certamente, o signori; e in breve lo dimostrerò.

Tenete per fermo, che nel caso nostro di complicità posteriore non è dato parlare. Abbiate presente, che ora si cerca se negli atti del Romanelli, esaminati in loro stessi, si possono trovare gli elementi del delitto di perduellione, poichè dalle azioni altrui ove pur fossero criminose non potrebbe comunicarsi agli atti posteriori del Romanelli veruna criminosità.

È pertanto negli atti soli del Romanelli che dobbiamo trovare gli elementi del delitto di perduellione.

La scienza del diritto penale, avuto riguardo alla natura par-

ticolare di questo delitto, è vigile premurosa quanto agli atti anteriori. Come già vi aveva accennato, trova il delitto, trova la consumazione del delitto prima che si giunga alla vera consumazione del medesimo, al vero compimento del fatto; ma, una volta compiuto da altri il fatto, non trova delitto veruno nelle azioni di coloro che sopravvengono.

La scienza del diritto penale risolve questa gran controversia, o signori, con la sola definizione del delitto. La sola definizione del delitto di alto tradimento porta alla necessità di escludere la criminosità negli atti posteriori al cangiamento del Governo. Noi la troviamo questa definizione anzi tutto nel testo della *Legge prima* al titolo del Digesto, *Ad legem. Jul. Majest.*, ove si dice « Majestatis crimen illud est, quod adversus populum romanum, » vel adversus securitatem ejus committitur . . . quo quis magi- » stratus populi romani, *quive imperium potestatemve habet* ec. ». Suppone adunque la definizione testuale del delitto, che la magistratura imperante attaccata dall'azione che si pretende costituire l'alto tradimento sia nel possesso della sua potestà.

Dopo il testo non vi è definizione del delitto di Lesa Maestà, per quanto io ne abbia vedute, che non supponga necessariamente che il Principe si trovi nel possesso e nell'esercizio attuale del potere. A me basta che, fra le molte definizioni riportate nella mia memoria, l'attenzione vostra si fermi a quelle formulate dal Carmignani e dal Giuliani.

Insegna il Carmignani, e ripete il Giuliani, non darsi delitto di perduellione se il Principe non è nel possesso attuale del potere. Non contenti di definire in questi termini il delitto, ne analizzano anche più accuratamente l'essenza di fatto, ne numerano gli estremi; e primo estremo, che essi dicono indispensabile, è quello, che debba concorrere nel soggetto passivo del delitto non tanto l'abitualità del gius dell'impero, quanto l'attualità del possesso.

Dice il Carmignani che è necessario, perchè si verifichi il delitto di Lesa Maestà « *ut majestate potiatur qui passus est* ».

Il Giuliani analizzando gli elementi del delitto, dice (nelle sue Istituzioni, Tom. 2°, pag. 17): « non si avrà delitto di Lesa Maestà » senza il concorso di questi quattro elementi, cioè: 1° *Possesso* » *dei diritti di Maestà nel soggetto passivo del delitto*; 2° rap- » porti di sudditanza nel soggetto attivo del medesimo; 3° inten- » zione diretta e perfetta nell'agente; 4° *attitudine dell'atto di* » *abbattere o scemare le forze del Governo costituito* ».

Premessa questa definizione, i nostri criminalisti ne traggono la necessaria conseguenza, che dove il Principe abbia perduto il possesso e più non eserciti il suo potere, non si verifica, nè può

verificarsi il delitto di Lesa Maestà. E questo noi troviamo puntualmente stabilito dal Voet, accreditato repetente di diritto Romano, laddove, commentando ed esornando la *prima legge* del *Digesto ad leg. Iul. majest.* di cui testè vi riferiva la litterale disposizione, dichiara: « *In nullos alios crimen hoc perpetrari » potest, quam penes quos summum imperium, seu majestas est, » adeoque adversus populum aut principem. . . . qui* SUPREMUM » IMPERIUM HABEAT EXERCEATQUE ».

Lo ripete il Renazzi nelle sue Istituzioni criminali, desumendo esso pure le giuridiche conseguenze dalla definizione elementare del delitto: « Sic quoque hujusmodi crimine non tenetur laedens » eum, qui summo se imperio abdicavit, vel alia quacumque ex » caussa majestate jam caret ».

Lo dice il Cremani nella sua accreditatissima opera di Giurisprudenza criminale. « Nec illi quidem inter maiestatis reos nu» merantur, quidem habens jus ad imperium, illud revera nec » possidet, nec exercet ».

Non si limitano i Criminalisti alla definizione elementare del delitto di alto tradimento, che è assolutamente inapplicabile ai fatti del Romanelli; non si limitano a trarne la conseguenza, che delitto di alto tradimento non v'è senza l'estremo che il principe sia nel possesso e nell'esercizio del suo potere; ma soggiungono, che non è delitto accettare pubblici ufficii sotto il Governo di fatto, tuttochè illegittimo.

Puntualissima è l'autorità del Poggi ne' suoi Elementi di Giurisprudenza Criminale. « Neque laesae maiestatis actione, *aut alia » quaecumque,* argui poterit subditus, qui, e regno dejecto prin» cipe, hosti obtemperet ». Neppure può redarguirsi coll'azione *lesae maiestatis,* nè con altra qualsiasi azione, il suddito il quale dopo il mutamento del governo, dopo l'espulsione del principe dallo Stato abbia obbedito al nemico da cui lo Stato fu invaso; laonde argomenta « quamobrem neque in principem subditi pec» cant, qui publica munera et officia, sine quibus civitates stare » non possent, sibi ab hoste conferri patiuntur ». Per la qual cosa neppure sono colpevoli verso il Principe quei sudditi i quali lasciano che il nemico conferisca loro ufficii pubblici, senza i quali non può stare la comunanza civile.

Puntualissima pure è l'autorità del Renazzi, che tratta ampiamente la questione di coloro che accettano ed esercitano pubblici ufficii sotto il governo dell'usurpatore, e invocando i principii di diritto civile privato esclude il delitto di perduellione.

Non starò, per amore di brevità, a ripetervi le parole del Renazzi, avendone riportata la dotta dissertazione nella mia memoria.

Questa è oggimai teoria pacifica; accettare impieghi e sostenere il Governo di fatto non è delitto di Lesa Maestà. Ma poichè tante volte si è citato contro di noi l'autorità del Cremani, lasciate che io termini questa dimostrazione citando io pure una seconda volta la sua autorità.

Imperocchè il Cremani con una formula sintetica riassume la teoria; contempla il caso, che uno abbia fatto qualcosa di avverso e ostile al Principe assente, e nullameno esclude il titolo di Lesa Maestà. « Quid ergo, si quis in eum non nihil aggrediatur, qui » majestate qua præditus erat *amplius non utitur*, quia imperium » forte deposuerit, aliudve hujusmodi volens, *aut coactus fecerit,* » *passusve fuerit?* CUM MAJESTAS SINE IMPERIO CONCIPI NON POS- » SIT, SEQUITUR AD JUDICIA MAJESTATIS ID NON PERTINERE ». Poichè non si dà maestà senza il possesso attuale del potere (in queste brevi parole tutta si riassume la teoria) ne deriva necessariamente, che negli atti posteriori al mutamento del governo non vi è delitto di Lesa Maestà.

Così non tanto i precetti del diritto pubblico e gl'insegnamenti della Storia, quanto ancora la definizione elementare del delitto di Lesa Maestà, gli elementi essenziali di questo delitto che i Criminalisti vanno con tanta esattezza enumerando, e la conseguenza ulteriore che ne desumono, vi coartano necessariamente a ritenere che quando il Governo è cangiato non vi è nell'accettazione di un ufficio sotto il Governo nuovo, e negli atti diretti a sostenerlo delitto veruno.

Rimane, o signori, a dimostrare come la legge e la Giurisprudenza toscana sono conformi ai precetti dei pubblicisti, agli insegnamenti della Storia, alle definizioni elementari e alle regole degl'Istitutisti di gius criminale.

La Legge del 30 agosto 1795, benchè emanata in tempi infelicissimi, quando si temeva in Toscana e si pretendeva di prevenire col terrore la propaganda della rivoluzione francese, tuttavia definisce esattamente il delitto di Perduellione, per modochè è impossibile applicare la sua disposizione al caso nostro. « Con la pena » ignominiosa e infame (dice la legge) che fu già ripristinata » con l'Editto del 30 giugno 1790 dovranno egualmente punirsi » tutte *quelle azioni che attaccando immediatamente la pubblica* » *autorità o il Sovrano tendano o siano* dirette alla distruzione » dell'ordine pubblico e costituiscano vero e proprio delitto di » Lesa Maestà, con il qual delitto quantunque abolito nell'Art. » 62 della Legge del 30 novembre 1786 dovranno pure in avve- » nire denominarsi ».

Ond'è che ai termini stessi della legge toscana il delitto di Lesa Maestà suppone evidentemente l'esistenza del Governo, suppone

che il Principe sia nel possesso attuale dell'impero. Ai termini stessi di questa legge deve il delitto *attaccare immediatamente il Governo esistente,* deve essere diretto al rovesciamento del Governo.

Quale è pertanto la conseguenza spontanea, indeclinabile che deriva dal testo della legge? La conseguenza necessaria e indeclinabile si è, che il delitto di Lesa Maestà non può verificarsi se non che nelle azioni che sono immediatamente preordinate alla distruzione del Governo esistente. Imperocchè i principii di ragione insegnano, che non può la legge penale estendersi da caso a caso; non può la legge penale applicarsi ai fatti che non presentano i caratteri, gli estremi tutti voluti dalla legge.

Che la definizione di questa legge debba dalla giustizia vostra interpetrarsi e applicarsi restrettivamente, lo dice il Cremani di cui già abbiamo allegato l'autorità come maestro nella scienza, e che ora alleghiamo come magistrato, benchè nella storia della nostra giurisprudenza non abbia lasciato nome di troppa mitezza e imparzialità.

Nel voto elaboratissimo scritto dal Cremani nella celebre causa Dattellis, quantunque ad altri effetti sostenesse principii di eccessivo rigore, che i nostri Tribunali in epoca più recente sdegnarono di seguitare, certo è che nel commentare il citato Art. 9 della Legge del 1795 egli era d'avviso, doversi adottare la ristretta e litterale interpretazione. Per poco (esso dice al § 38 del suo voto) « che si considerino queste parole si vede subito esser » mente del Legislatore che a quel delitto si riferiscano le azioni, » le quali di loro natura gli appartengono, ossiano *tutte quelle* » delle quali il FINE E L'OGGETTO IMMEDIATO è *la sovver-* » *sione dell' ordine pubblico,* e CHE SI ABBIANO PER ESCLUSE LE » AZIONI, LE QUALI NE SONO ALIENE. PERCHÈ NON MIRANO » PROPRIAMENTE A QUELL'OGGETTO MEDESIMO ».

Nel voto stesso il Cremani dichiara in altri termini che giusta la disposizione della legge, l'azione dev' essere di tal natura da ledere *immediatamente* la maestà del Sovrano. « ivi » Si noti » però che le parole *Lesa Maestà* dell'Art. 9 della legge 1795 si » riferiscono solamente all'azione; in quanto, cioè, il *legislatore* » *volle con esse dichiarare che l'azione esser dee di tal natura* » DA CONDURRE IMMEDIATAMENTE ALLA LESIONE DELLA MAESTA', » OSSIA DEI DIRITTI SOVRANI ».

Nel §. 126 soggiunge « ivi » TRE SONO LE QUALITA' ASSOLUTA- » MENTE RICHIESTE *dal Legislatore negli attentati contro la co-* » *stituzione dello Stato, perchè si abbiano dai giudici per de-* » *litti capitali* ».

» *La prima si è,* CHE ATTACCHINO IMMEDIATAMENTE *la pubblica* » *autorità, o il sovrano.*

» *La seconda, che tendano* o siano dirette alla DISTRUZIONE
» *della società e dell' ordine* pubblico.

» *La terza,* CHE COSTITUISCANO IL VERO E PROPRIO DELITTO DI
» LESA MAESTA' ».

E nel §. 127: « Il nostro legislatore in quel luogo dell' Art. 9
» della citata legge, nella quale dispone specialmente sugli atten-
» tati contro la sicurezza del principe e del Governo e della Na-
» zione, tace quanto alle persone, e *parla solo delle azioni.* Non
» può dubitarsene; dopo che egli ha detto — *come pure tutte*
» *quelle azioni* CHE ATTACCANDO IMMEDIATAMENTE ec. — E per-
» chè le azioni, che offendono veramente la maestà, ossia i diritti
» essenziali della sovranità, e ne tentano la distruzione, non si
» confondano giammai con quelle che l' offendono in apparenza,
» dispone di queste particolarmente nell' Art. 11 e le rimette alle
» mitissime costituzioni dell' Art. 63 della legge del 1786, fissan-
» done però con molta equità le corrispondenti pene, le quali
» erano innanzi lasciate all' arbitrio del giudice. *Quanto poi alle*
» *altre, le definisce in maniera da potérle sempre facilmente*
» *riconoscere senza alcun pericolo d' ingannarsi.* Disse che l' a-
» zione, perchè sia punita colla pena di morte, dee esser TALE DA
» COSTITUIRE IL VERO E PROPRIO DELITTO DI LESA MAESTA'. Aveva
» già detto, che L' AZIONE DOVEVA ATTACCARE IMMEDIATAMENTE LA
» PUBBLICA AUTORITA', E TENDERE ALLA DISTRUZIONE DI ESSA. Ma,
» temendo che in queste parole vi si potesse credere contenuto
» o più o meno di quello che ei dir voleva, aggiunse le altre,
» CHE COSTITUISCONO IL VERO E PROPRIO DELITTO DI LESA
» MAESTA' ».

Se dunque in virtù del litterale disposto della patria legge non possono costituire delitto di Lesa Maestà che le azioni, le quali attaccano immediatamente il governo ed il Principe, io non so neppure come possa trovarsi delitto di Lesa Maestà nelle azioni che sono commesse quando il governo più non esiste, e quando il principe non è più nel possesso e nell' esercizio attuale del potere. Quindi la disposizione della legge consuona perfettamente con le regole della Giurisprudenza penale.

Le reiudicate dei nostri Tribunali procedono con le medesime regole. Da una decisione del Tribunale Supremo di Giustizia del 6 settembre 1699 fu escluso il delitto di Lesa Maestà (noti bene la Corte Suprema) perfino nel caso di chi prende le armi, e va a combattere contro il principe che con forze proporzionate viene a recuperare lo Stato.

Non vi ripeterò l' intiero e lungo motivo della Decisione emanata in Causa Pierotti. Basterà bensì che io ve ne legga queste parole (avvertite, per altro o signori, che l' imputato non per

necessità nè per giusto timore, ma volontariamente, e con la scienza di andare contro l'esercito del Principe si era arruolato in quello dell'Usurpatore). « Il Pierotti che volontariamente si » ascrisse nel battaglione addetto al servizio dell'usurpatore, che » era nemico del Principe, che portò le armi contro quelli che » combattevano per lui, sembrerebbe incorso nella censura di » detta legge per delitto di Lesa Maestà. Ma, *richiedendosi per* » *incorrere in questo delitto che l'operazione sia diretta contro* » *il Principe dotato di Maestà, e intendendosi per Maestà, il* » *pubblico potere, o il sommo impero, ossia il pieno esercizio* » *di tutti i diritti di comando e di Governo*, ne viene per con» seguenza che non può commettersi questo delitto contro quel » Principe che ha solamente il diritto abituale al Principato, ed » è privo dell'attuale esercizio del medesimo, o perchè volonta» riamente ha abdicato, o perchè gli sia stato tolto e usurpato da » una forza ».

Così la Decisione del Supremo Tribunale di Giustizia accoglie e sanziona tutta la teoria, la di cui verità vi ho completamente giustificata coll'autorità di tanti e rispettabili scrittori di Diritto pubblico, e penale; e l'applica per fino all'estremo caso di chi impugna le armi e va contro il Principe che torna a recuperare lo Stato.

Vero è bene, che la decisione stessa condannò il Pierotti ad una pena arbitraria, perchè si era arruolato volontariamente, e colla scienza di combattere non contro insorgenti, ma contro l'esercito del Principe: lo condannò *per violata fedeltà*. Ma dov'è nella nostra legislazione penale questo titolo di delitto? Ai magistrati non è lecito creare titoli di delitto, che non sieno espressamente dichiarati dalla legge. Dov'è, ripeto, nella legislazione toscana una espressa disposizione, la quale dichiari che un fatto il quale per mancanza dei necessarii estremi non può costituire delitto di Perduellione, costituisca almeno il delitto di *violata fedeltà?* se mi trovate nelle nostre leggi questa espressa disposizione, questo titolo speciale di delitto, allora soltanto potrà dubitarsi che la decisione della causa Pierotti si ritorca contro di noi.

Ma quando pure la citata decisione, che è unica inventrice di questo nuovo delitto, potesse in questa parte formare giurisprudenza, dovrebbe sempre applicarsi al caso estremo di chi prende le armi contro l'esercito del Principe; non mai contro chi si propone di comprimere insurrezioni, non eccitate nè consentite pubblicamente dal Principe. Questa discretiva tra le insurrezioni parziali e arbitrarie e il ritorno del Principe con milizie proprie o ausiliari è avvertita dalla decisione stessa.

Altra reiudicata, che può allegarsi a difesa del Romanelli, è

quella che assolveva il Senator Francesco Maria Gianni, di cui vi ho parlato nell'incominciare il mio discorso. Si dava debito al Senator Gianni di avere accettato il ministero delle finanze sotto il Governo repubblicano francese, appena i francesi occuparono nel 1799 la Toscana. Notate bene, Governo Francese era quello; Governo repubblicano. Gli si dava debito eziandio di avere avuto rapporti intimi con Giacobini o Repubblicani. La decisione non giudicò delitto l'accettare un posto nel ministero di quel Governo; e reputò necessità della posizione presa dal Senator Gianni il trattare con quella gente. Così il delitto fu escluso assolutamente; e il solo Cremani, mentre conveniva che *secondo i principii di giustizia* doveva dichiararsi non criminoso e non punibile il fatto del Senator Gianni, credè che per *vedute di sana politica* fosse bene destituirlo dalla carica di consigliere di Stato, e inabilitarlo ai pubblici ufficii.

Finalmente una recentissima e puntual decisione emanava dalla Camera delle Accuse di Lucca nella procedura relativa alla spedizione di Capannori.

Sa bene la Corte Suprema, che la procedura relativa a quella spedizione fu espressamente dal Principe eccettuata dall'Amnistia. Sa bene la Corte Suprema, che quella spedizione fu ordinata ed eseguita quando, non dico che potesse precisamente prevedersi l'avvenimento del 12 aprile in Firenze, ma ogni dì più si vedeva che quell'ordine di cose non poteva a lungo durare. Nullameno la decisione della Camera delle Accuse della Corte di Lucca, riferiti i fatti con molto dettaglio (fatti che hanno ben altra gravità di quelli avvenuti a Puliciano, dove il denunziato Decreto riconosce che il Romanelli si portò veramente con tutta mitezza) adotta i principii medesimi da me sostenuti, e mette fuori d'accusa il Dottor Santarlasci, che aveva condotto la spedizione in qualità di commissario straordinario.

Dopo aver dichiarato, che i cittadini sono tenuti a prestare obbedienza agli ordini dell'usurpatore, e che non debbono con moti d'infruttuosa resistenza compromettere l'ordine e la tranquillità dello Stato, ne conclude, che lo stesso Governo Provvisorio saviamente operava, ordinando quella spedizione diretta a comprimere nel suo nascere una reazione che minacciava di disorganizzare lo Stato. « CHE IL GOVERNO STESSO NON SI ALLONTANO' DA QUELLA LINEA DI CONDOTTA CHE LA NECESSITA' DELLA PRECAUZIONE, E LE REGOLE DELLA PRUDENZA CONSIGLIAVANO, CHE IN PARIFORME CASO UN GOVERNO ANCHE LEGALE AVREBBE SENZA ESITAZIONE ABBRACCIATA ».

« Attesochè tanto meno, astrattamente parlando, fossero da

» rimproverarsi coloro, i quali, avendo dovuto partecipare e
» cooperare alla spedizione, NON FECERO CHE PRESTARE OBBE-
» DIENZA PER ESSI IRRECUSABILE AGLI ORDINI DI CHI AVEVA IN QUEL
» MOMENTO FACOLTA' E POTERE DI COMANDARLI.

Così due nostre Camere d'Accusa, una della città di Lucca, l'altra della città di Firenze, esaminando la medesima questione hanno diversamente dichiarato; l'una, non esser delitto accettare dal Governo di fatto l'incarico di andare a comprimere le insurrezioni tentate contro il Governo medesimo; l'altra, esser delitto di Perduellione. Dichiarò la Camera delle Accuse di Lucca, non esser quello un delitto in un fatto più grave e accompagnato da circostanze lacrimevoli, le quali bensì non potevano imputarsi al commissario straordinario. E al contrario la Camera dell'Accuse di Firenze trovò il delitto in un fatto, ove essa medesima riconosce che il Romanelli si portò veramente con tutta mitezza.

Signori, Voi non siete *uomini di partito;* voi lo diceste nel solenne messaggio inviato dalla Magistratura Fiorentina al Governo Provvisorio, nel quale con energia e coraggio civile difendeste la dignità vostra, la vostra indipendenza. « Giustamente
» gelosa di sue prerogative (erano queste le vostre parole) la ma-
» gistratura giustamente gelosa di sue prerogative, per le quali
» essa è interprete della sapienza, di tutti giudice, *superiore ai*
» *partiti*, giudicabile dalla sola divinità, rifiuta come indegna di
» se ogni maniera di tirannide ».

Come *superiori a qualunque partito*, giudici di tutti, giudicabili dalla sola divinità, io non dubito (tanta è la piena della mia convinzione), io non dubito, che accoglierete la difesa del Romanelli.

Guardate un poco se ai termini dell'Editto d'Amnistia il Romanelli che è escluso come ministro potrà mai esser tenuto a render conto in un giudizio criminale, non solo dei fatti e degli atti del suo ministero, ma ancora dei fatti che non hanno rapporto veruno coll'ufficio di ministro; ancora dei fatti sui quali pendeva una procedura che rimase abolita dopo il Decreto dell'Amnistia.

Guardate un poco, se il Romanelli può esser tenuto a rispondere dei fatti altrui, se può mai applicarsi a suo danno la dottrina eccezionale della responsabilità de' ministri costituzionali, e della solidalità, nuova teoria nelle materie penali! oppure se vegli a sua difesa il principio di diritto comune, giusta il quale sono personali i delitti e le pene.

Guardate, se, ritenuto il fatto nei termini medesimi nei quali lo pone la Camera delle Accuse, non è forza conchiudere, che il supposto delitto, in qualunque epoca vogliate concordarne la con-

sumazione nel concreto del caso, era consumato e compiuto, quando commise il Romanelli gli atti di cui viene imputato. Talchè, non essendovi prova nè imputazione di concerto e di convenzione anteriore fra esso e gli altri principali imputati, anche quando si trattasse di un delitto comune ordinario, negli atti suoi trovereste una immoralità, un delitto non mai.

Guardate per ultimo, se ai termini del diritto pubblico, dietro gli esempii della storia, secondo gl'insegnamenti del diritto penale, per la definizione di questo delitto formulata da tanti criminalisti, per le conseguenze che ne desumono, per la disposizione litterale e incavillabile del testo della legge patria, e per la giurisprudenza dei nostri Tribunali, ai fatti imputati al Romanelli, presi in se stessi, in se stessi conisiderati, voi potete applicare un titolo di delitto riconosciuto e definito dalle leggi vigenti.

Voi, che non siete *uomini di partito*, voi ad ogni partito superiori, giudici di tutti, giudicabili dalla sola divinità, accoglierete, ne son certo, la difesa del Romanelli, alla quale hanno aderito non pochi tra i più illustri giureconsulti, di cui si onora la Curia nostra.

---

*Avv. Andreozzi.* — Se tuttodì non si vedessero tali stranezze, che nulla ormai ci muove più le meraviglie, grande sarebbe la sorpresa, sig. Presidente e signori Consiglieri, grande sarebbe la meraviglia all'udire che si facesse da per tutto Toscana e fuori che in una Causa Celebre, se mai ve ne fu, majestatica-contro-ministri per usurpazione dei poteri dello Stato insieme ai nomi degli incolpati ministri Guerrazzi e Montanelli, che Italia si onorerà sempre di annoverare tra i suoi Cittadini più illustri, debbano andar congiunti i nomi ignorati ed oscuri di un sotto-uffiziale, e di uno studente, di un Capecchi di Pistoia, di un Pantanelli di Siena, — nomi che, se non fosse stato oggi il Decreto della Camera dell'Accuse, non sarebbero mai per altro mezzo pervenuti alle orecchia vostre. E maggiore si farebbe la sorpresa e grandissima la meraviglia, laddove si udisse mai, che la ragion di Stato, la politica necessità, la pubblica salute dettando i provvedimenti straordinari del nostro legislatore, i due giovani Pantanelli e Capecchi, ignoti a tutti fuori che all'amore delle proprie famiglie, privati

cittadini, che nulla han fatto da riscuotere la benchè minima considerazione di un uomo serio di stato, dovessero nullameno andare esclusi dal benefizio di uno indulto generale.

Ma, vivaddio! ciò non è: la volontà del legislatore non gli colpiva, la legge non gli colpisce, la giustizia non gli colpirà. Ma frattanto un Decreto della Camera dell'Accuse invia con gli altri al pubblico giudizio i miei Patrocinati Pantanelli e Capecchi per rispondervi pur essi del delitto vero e proprio di Lesa Maestà.

Antonio Pantanelli è imputato dal Decreto riferito:

1° « Di avere avuta gran parte nel suscitare gli sconvolgi» menti della città di Siena ». È necessario, o signori, d'intendere prima il significato di questo vocabolo generale e astratto del Decreto della Camera dell'Accuse, che ha talvolta un linguaggio suo particolare. Per questi *sconvolgimenti* intende il detto Decreto della Camera dell'Accuse al paragrafo 15° « ivi » Consi» derando che anche più intenso era rincrescimento dei faziosi, » perchè appunto in quei giorni la demagogia si augurava vicino » il rovesciamento del principato, per quanto resulta da una let» tera dell'incolpato Mordini ad un suo amico. « ivi » Noi ci » adopreremo affinchè la demissione del Ministero Toscano av» venga fra il primo e il 5 febbraio; Così coincidendo questa di» missione con la Costituente Italiana — votata nel 30 gennaio. — » Indi fu che da ogni parte i faziosi e i partigiani di una rivo» luzione che doveva presto addivenire un fatto compiuto per » mezzo dei loro giornali, non escluso il Monitore, si dettero a » prorompere in vituperii in imprecazioni e minacce contro la » fedele città e con furiose proteste fecero eco alla stampa diversi » Circoli popolari della Toscana, siccome fecero i circoli Grosse» tano ed Aretino ».

Dunque questi sconvolgimenti si limitavano soltanto ad improperj e minacce per mezzo di lettere e di giornali; ed è quindi per questo che Antonio Pantanelli è imputato « come segretario » del circolo popolare di Siena, perchè rendendo conto al Cir» colo di Firenze della festevole accoglienza fatta dai Senesi al » Granduca dichiarava infami le dimostrazioni d'affetto: chiedeva » soccorsi per sventare le da esso chiamate mene reazionarie del » pretume, dei nobili, e degli impiegati, ed eccitava il Governo » a provvedere ».

Il Decreto denunziato obietta poi al Pantanelli « d'esser inter» venuto insieme con i più conosciuti demagoghi di Siena alle » segrete conferenze del ministro Montanelli dalle quali uscirono » poi quelle agitazioni che costrinsero il Granduca ad allonta» narsi ». È necessario anche qui determinare che cosa intende il Decreto della Camera delle Accuse per queste *agitazioni*. « Con-

» siderando che dopo il detto dì 5 febbraio anarchici sconvolgi-
» menti si manifestarono in Siena ec. §. XVII ».

Non dice nulla di più, ma l'atto di Accusa che specifica meglio questi fatti dice « §. XLV. Il Ministro Montanelli, ed altri, arri-
» vati in Siena, la città che si era tenuta bastantemente tranquilla
» fino ai primi del febbraio cambiò tosto d'aspetto e trascese al
» disordine e alla rivolta.

» Il Ministro Montanelli si circondò subito delle persone più
» avverse al Principe e alla Monarchia. Tutti i demagoghi furono
» a conferir seco e co'suoi. Gli si preparavano dimostrazioni e
» cena democratica per la sera del dì 7 in Fontebranda ad una oste-
» ria ». Notate, o signori, che il Montanelli arrivava a Siena il dì 6, e la mattina del 7 il Principe ne partiva; e che in sostanza null'altro più che le conferenze private tenute col Montanelli, i preparativi di una dimostrazione, e i preparativi di una cena, sono i *disordini*, e la *rivolta* della città di Siena, e costituiscono quello che l'Atto d'Accusa appella nel suo linguaggio *anarchici sconvolgimenti.*

Prosegue il Decreto ad obiettare al Pantanelli. « Che dopo il
» di 8 febbraio fu uno dei faziosi che più si adoperarono con at-
» tività ed efficacia a dare sviluppo alla rivoluzione ed ai mezzi
» per assicurarne i resultati, siccome ne fa fede la seguente let-
» tera del 12 febbraio 1849. « Oggi si sono abbassate le armi gran-
» ducali, si è fatto prestare giuramento alle truppe, ma esse gri-
» dando no, no, hanno suscitato molto male umore nel popolo,
» esagerando ancora i fatti, ed i codini hanno tentato mostrare
» il capo. Sono stati i soldati ritirati dalle porte colla sostituzione
» della civica, ma più che tutto lo scandalo è avvenuto dalla ca-
» valleria, che ha sempre mostrato anche avanti uno spirito cat-
» tivo. Si teme una reazione dei lavoranti alla strada. Si grida
» da alcuno, dai soliti del popolaccio, *viva Leopoldo II.* Sono
» stati presi energici provvedimenti, si batterà la generale all'oc-
» casione ».

Notate, o signori, che questi provvedimenti non sono già quelli che prese il Pantanelli, o quelli presi dal circolo popolare di Siena; ma sibbene quelli presi dal prefetto di quella città, d'accordo con quei cittadini, che vi componevano una commissione governativa; tantochè il Pantanelli non è che semplicemente il relatore di quanto si operava da questi in quella città, e non già il cooperatore di quelle misure governative.

E finalmente di essere andato « ivi » nel febbraio e nel marzo
» predicando per le piazze e per le campagne, onde preparare la
» proclamazione della repubblica, vituperando e calunniando il

» Principe, e insinuando al popolo l'abborrimento della monar-
» chia ».

A carico del Pantanelli non c'è altro.

Bartolommeo Capecchi il Decreto della Camera delle Accuse non ci dice precisamente di che cosa venga incolpato. « ivi »
» Considerando quanto al romano Gio. Battista Niccolini o Noc-
» ciolini, dott. Demetrio Ciofi, Gustavo Modena, Tommaso Cimi-
» no, Santi Mori, Filippo Mori, Alessandro Ciucchi o Degl'Inno-
» centi, Bartolommeo Capecchi, Girolamo Bartolucci, dott. Valente
» Vannucci-Adimari, Francesco Gherardi-Dragomanni, che per i
» deposti di più testimoni resulta, avere taluni efficacemente ec-
» citata, e taluni anche operata la violenza subita dal Consiglio
» Generale nel dì 8 febbraio 1849 §. 92 ». E al §. 95 riguardo al sargente Capecchi si nota « che era anche prima del dì 8 feb-
» braio uno dei faziosi, che davano opera a commuovere la ple-
» be, e come agitatore di piazza era già stato posto all'ordine
» del giorno dal ministro della guerra a tempo del ministero de-
» mocratico, — il quale ordine del giorno appella a fatti d'interna militare disciplina: non già ad altro.

A tutto questo, a nulla più si limitano gli obietti contro i miei patrocinati, emessi dalla Camera delle Accuse, contro le conclusioni della quale abbiamo ricorso alle incensurabili definizioni della Corte vostra.

Non è questo il luogo, nè questo è il tempo per disaminare la verità dell'asserta sussistenza dei fatti allegati dal Decreto denunziato.

E non abbiamo voluto per certe nostre ragioni sperimentare per anche quel mezzo di difesa, che pure avremmo potuto utilmente dedurre davanti a voi, che cioè considerati i tempi e le politiche commozioni e le circostanze straordinarie in cui versavano la Toscana, l'Italia, e l'Europa, e quelle singolarissime poi che accompagnarono il caso nostro; di modo che si tratti oggi di delitto, che non ha un solo esempio congenere negli Annali della Giurisprudenza criminale; i fatti onde sono imputati i miei clienti, non avrebbero potuto, nè dovuto costituire un reato di maestà; che se essi apparvero e si dimostrarono fautori della idea repubblicana avrebbero avuto in quel tempo il diritto di farlo; e se a quel fine indirizzavano le azioni loro, dentro i limiti che loro assegnavano le leggi e le condizioni di quei tempi, nè quel fine, nè queste azioni avrebbonsi potute mai criminalmente imputare.

Ma oggi duplice è la concessione che noi facciamo all'Accusa. Si concede pure, salva l'interpetrazione dettata dal senso comune,

che veri sieno i fatti, onde siamo addebitati; e si concede pure con tutte le riserve però e debite proteste, che i fatti onde siamo addebitati possano costituire di per se una tal quale complicità con gli autori principali del consumato delitto di Lesa Maestà.

Le quali cose tutte concesse all'atto d'Accusa, che poi chiamato su questo terreno vorrei contender palmo a palmo, ciò tuttavia a perimere l'azione penale, e a sopprimere la procedura contro i miei rappresentati, io null'altro oggi invoco, che l'applicazione del Decreto del 21 novembre 1849 noto sotto il nome di *Amnistia.*

E la fatta violazione di questa legge dal Decreto della Camera delle Accuse è *l'unico motivo* che nell'interesse del Pantanelli e del Capecchi, ho reputato abbastanza, onde per questo capo sia da Voi cassato il denunziato Decreto, e resi alla sospirata libertà i miei clienti, e perenta l'azione penale che pendeva sul capo di loro.

La Camera delle Accuse interpetrando a modo suo questa legge del 21 novembre 1849 sostiene: « ivi » Che per la chiara lettera » del Decreto de' 21 novembre 1849 vennero ad eccettuarsi dalla » Amnistia alcune *persone*, che piacque al Principe di designare, » o per relazione agli *ufficii* che avevano esercitati, o per rela- » zione alle *Procedure Criminali*, che eranò pendenti.

» Che tanto coll'uso dei nomi appellativi, quanto con rela- » zione agli ufficii ed alle procedure potevano identificarsi le per- » sone *escluse* dal benefizio dell'Amnistia;

» Che, quantunque fossero conusciuti generalmente i nomi di » coloro che vennero designati con relazione agli eminenti ufficii » esercitati, uguale certezza non potendo aversi rispetto agli indi- » vidui investiti dalle procedure eccettuate, fu dichiarato col detto » *Articolo 4*, § 2, che i nomi dei prevenuti, esclusi dall'Amni- » stia, sarebbero stati, come furono, pubblicati. — Ed in questa » pubblicazione figurano anche i nomi degli incolpati Pantanelli » e Capecchi ».

Pretende in sostanza il Decreto denunziato, che tutti gli individui nominatamente designati dalla Notificazione della Direzione degli Atti Criminali non possano, nè debbano godere il benefizio dell'Amnistia; non rispetto alla loro maggiore o minore reità; ma solo perchè *nominatamente* designati; e possano perciò essere investiti anche nel reato di maestà, solo perchè piacque al Principe di escludere dall'Amnistia alcuni *individui* investiti da una procedura, prima ancora che si fosse chiarito di che cosa venivano imputati.

La quale erronea ed assurda interpetrazione io vi dimostrerò che non solo non trova appoggio nelle ragioni della politica ne-

cessità, madre di quella Amnistia, ma ancora offenderebbe ogni più sacro principio di pubblica moralità, ed avrebbe contro di se non solo la dottrinale giurisprudenza di tutti gli scrittori in materia di amnistie, ma ancora lo spirito, la forza e la disposizione della stessa legge nostra, rettamente però e convenientemente interpetrata.

Infatti passa grandissima differenza fra un Decreto di Grazia, ed una legge di Amnistia. È la Grazia un benefizio di prerogativa personale del Principe; l'Amnistia figlia della politica necessità, un benefizio che emana dalla legge: articolo 49 dello Statuto Toscano. Quella commuta o condona la pena a giudizio ultimato; questa paralizzando nel suo corso l'azione della legge dirime affatto ogni criminale imputazione, e ne sopprime ogni relativa procedura. Quella si accorda agli *individui*, questa si referisce ai *delitti*, o ad una o più categorie di prevenuti in un determinato delitto.

L'Amnistia cancella: la grazia *quod liberat notat, neque infamiam criminis tollit.* (Civ. Cat.)

L'Amnistia non è un parto di sovrana clemenza. Perocchè ad estimare *la grazia* vorrebbesi innanzi tratto conoscere quanta fosse le *pena* meritata. E veramente qualunque atto pubblico di clemenza, ove non fosse preceduto palesemente da un atto di solenne giustizia, sarebbe per lo meno ostentazione, se non fosse talvolta ipocrisia di regnanti, o furberia di ministri che l'hanno consigliato. Perocchè sorgono sempre dopo catastrofi rivoluzionarie, ad ogni restaurazione di Governo, tali politiche necessità, che mentre da un lato possono giustificare uno eccezionale provvedimento, *magnum exemplum*, sui maggiormente compromessi, dall'altro la prudenza e la giustizia consigliano l'oblio completo e delle opinioni antecedentemente professate in odio al restaurato Governo, e dalle azioni di coloro che in qualunque modo poterono essere cooperatori a rovesciare l'antico, o che poterono in qualche modo contribuire colla voce, cogli scritti o coll'opere alla permanenza, o consolidazione del nuovo stato di cose.

Lo consigliano la ragione e la coscienza; perchè se Napoleone sortiva vittorioso dai campi di Waterloo, usurpatore sarebbe stato chiamato Luigi XVIII, e come rei di alto tradimento verso la patria trattati i di lui partigiani. Ma la fortuna fu contraria alle armi francesi: e Napoleone fu chiamato usurpatore, e furono come ribelli sentenziati i male avventurati complici suoi.

Oh! davvero, o signori, nelle aule della giustizia, che per mutar di tempi e di fortune non muta bilance, mal si conosce di quelle azioni, che solo dai tempi e dalla fortuna prendono vita e titolo di delitto; non essendo invero da fare le maraviglie, se

nelle faccende politiche quello che voi oggi chiamate delitto possa essere domani chiamato virtù.

Che se poi le persecuzioni di un restaurato Governo dovessero estendersi a tutte quelle persone, che secondo le dottrine dei criminalisti dei tempi passati avrebbero manifestata cooperazione nel delitto di maestà anche con *parole, gesti, movimenti o altri simili cenni*, come con tanta ingenuità ne va chiosando la massima vieta il Decreto della Camera d'Accuse (§ 40, 41, e segg.), sorgerebbero tali e tante difficoltà e imbarazzi e inviluppi, onde uomo per molta valentia che s'avesse in disgroppare groviglìole scapolar libero non ne potrebbe.

E incamminata l'oppressione per questa via perigliosa, non varrebbe ad arrestare l'oltracotanta superbia dei vincitori indragati coi vinti, neppure il sacro limitare del Tempio inviolato della giustizia.

Nei provvedimenti che tendono a tenere oppresso o un partito, o un popolo, o una nazione non si parli mai di *giustizia:* si potrà forse tutt'al più coonestare i brutti fatti col nome di *prudenza politica:* come quel Faraone che per meglio confermare la servitù delle genti d'Israele diceva ai suoi consiglieri « *venite sapienter opprimamus eos* ».

Ora adunque se talvolta la ragione politica suggerisce di perseguitare in alcuni per la consumata usurpazione dei poteri dello stato, il reato di maestà, la prudenza, la ragione, la giustizia e la coscienza, distinguendo nel delitto dagli autori principali i cooperatori e complici subalterni, consigliano sempre ed impongono ai governanti dei limiti e delle barriere; tantochè se può talvolta giustificarsi la persecuzione dei primi, non potrebbe giustificarsi mai la persecuzione degli altri.

E infatti, e amo a dirlo colle parole stesse del Cremani §. 30 nel suo troppe volte rammentato Voto in Causa Dattellis « ivi »
» La moltitudine stessa degli sciagurati, la somma difficoltà di
» ben distinguere i seduttori dai sedotti, il pericolo in conse-
» guenza di sacrificare un qualche innocente, il timore di ina-
» sprire gli animi ancora irritati, e di accendere i non irritati,
» queste ed altre simili cagioni richiedono *necessariamente*, e lo
» ha già confermato in tutti i tempi la esperienza maestra delle
» cose, che poco prima o nell'atto in cui torna a stabilirsi l'or-
» dine antico si pubblichi un *indulto generale*, e si prometta
» quella che chiamano Amnistia delle cose passate, cioè dei pas-
« sati disordini e dei loro autori ».

E questo in tesi generale; perchè scendendo al caso nostro d'indole cosiffatta sono gli elementi che precederono ed accompagnarono l'atto della invocata Amnistia, che questa si debba

da voi, largamente interpetrandola, fin dove è umanamente possibile, latamente estendere ed applicare. E questa sentenza vi conforti anche a ritenere l'indole stessa del Principe che la sanzionò, di quel Principe la cui suprema mitezza è stata sempre fin ad ora meritamente celebrata per tutta Europa.

Ma per rettamente giudicare dove la nostra Legge dell'Amnistia tira una linea di demarcazione fra le tante categorie dei prevenuti nel delitto di maestà, perchè ripeto sarebbe uno sproposito insigne ritenere, che l'esclusione di quel benefizio è nominatamente individuale, non posso passare sotto silenzio la quiddità del delitto, quante e quali fossero le categorie in ordine alla maggiore o minore cooperazione dei delinquenti, e quali le politiche necessità che consigliarono esclusioni ad un indulto generale.

Le quali cose però in quanto attengano strettamente all'assunto mio proposito saranno ora da me discorse con quella brevità che potrò maggiore, e con quella circospezione e indipendenza, che da un lato mi consigliano i tempi e il luogo, e dall'altro m'impone la veste e la coscienza di magistrato difensore.

Il giovane Antonio Pantanelli era nel 1848 all'ultimo anno de'suoi studj legali nella Università di Siena. Studioso e solerte alla fervida fantasia accoppiava tenace la volontà di non sperdere incolti i doni naturali di un ingegno non comune; quando un Proclama del Principe nostro invitava tutti i cittadini di buona volontà a cooperare seco lui alla guerra santissima della Indipendenza Italiana. A grido così affettuoso, a tanto invito, abbandonava ratto il Pantanelli e i suoi cari, e i suoi affetti, e la sua terra natia a dar la sua vita per la salute della patria comune. Lui combattente videro i campi di Montanara e di Curtatone, indarno, ahimè! innaffiati del sangue di tanti nostri concittadini. Lui prigioniero videro le mura di Theresienstadt. Insignito della medaglia dei prodi tornava in Toscana il 1 novembre 1848, e vi trovava un Ministero di recente formato, e una Costituente Italiana evangelizzata in un programma ministeriale. — La Costi» tuente, ei vi leggeva, consiste nel voto di ventitre milioni d'uo» mini rappresentati legittimamente intorno alla forma degli » Ordini Governativi che meglio loro convengano » e diceva il Governo in quel programma ministeriale, che meglio sopportava che la stampa trasmodasse per licenza, che fatti servi dalla paura aver cittadini muti, neghittosi e codardi.

E a quel programma ministeriale facevan plauso allora, non dico i circoli, ma coi loro indirizzi quasi tutti i municipii Toscani, ed altre corporazioni rispettabili non meno.

Ora se ad ogni cittadino fu allora data lecita senza modo la

libera manifestazione delle proprie opinioni, come potrebbe oggi rimproverarsi a delitto nel Pantanelli essersi dimostrato partigiano di quel ministero ed avere anche esternato opinioni avverse alla monarchia? L'istesso Principe nostro nella sua lettera del 7 febbraio riportata nel Decreto denunziato dichiara « ivi » Finchè la » costituente era tale atto da porre all'azzardo anche la mia co- » rona, io credei di potere non fare obietto, avendo solo in mira il » bene del paese, e l'allontanamento d'ogni reazione. Perciò » accettai un ministero, che l'aveva già proclamata, e che la pro- » clamò nel suo programma. Perciò ne feci soggetto del mio di- » scorso d'apertura nelle Assemblee Legislative ».

Che altro significa questo, se non se coll'esempio di una rara annegazione, che non sarebbe mai abbastanza laudata, la piena annuenza di un principe, laddove la maggioranza nazionale avesse dichiarato volersi costituire in repubblica? E il fatto in taluni d'aver dispiegato *animo ostile* alla monarchia, ed essersi dimostrati teneri di forma diversa di Governo da quella che era, nel che veramente nelle circostanze ordinarie si tiene, e consiste l'animo delittuoso nei reati di maestà, per quelle condizioni tutte speciali, potrebbe tutt'al più risolversi oggi in una mera *presunzione,* in un lieve *sospetto,* in un *indizio* forse; ma non certo in una *prova,* ma non mai in un *elemento* delittuoso, e in un *estremo* necessario di un delitto maiestatico. Vedete, o signori, come al soffio di quella costituente si va dileguando ogni massima sì dell'antica che della moderna giurisprudenza nella ragion penale dei reati di maestà.

Il principe nostro, quando la costituente non più un *proposito,* ma stava per divenire un *fatto,* abbandonò la capitale e Siena.

Non mene, non intrighi, non cospirazioni democratiche, non sofferte violenze condussero il Principe a lasciare il suo diletto paese.

E bene a ragione egli poteva chiamarlo *diletto,* perchè le lodi del Principe suonavano allora tutto giorno sulla bocca e nel cuore di coloro perfino che si erano dichiarati avversi ad ogni maniera di Principato.

Una sola fu la cagione, e non altra, e a tutti allora ignota, che strinse il Principe a separarsi spontaneamente dai suoi ministri, e a partire di Siena. Fu uno scrupolo, un caso di coscienza: fu il timore d'incorrere nelle censure fulminate dalla chiesa sui seguaci della costituente Italiana, che condusse il principe al passo doloroso.

A documento che ciò comprova pienamente, e indubitatamente, e che spero chiunque vorrà meco riconoscere ineccezionabile, stanno le dichiarazioni sovrane contenute nella lettera surreferita

« ivi » Ma poichè si tratta di esporre con questo atto me stesso
» ed il mio paese a sventura massima, quale è quella d'incorrere
» io, e di fare incorrere tanti buoni Toscani nelle censure ful-
» minate dalla chiesa, io debbo ricusarmi dall'aderire, e lo fo con
» tutta tranquillità di mia coscienza. In tanta esaltazione di spi-
» riti è facile il prevedere, che il mio ritorno in Firenze in que-
» sto momento potrebbe espormi a tali estremi da impedirmi la
» libertà del voto che mi compete; perciò io mi allontano dalla
» capitale, e abbandono anche Siena ».

Dalle quali dichiarazioni apparisce evidentissimo, che se il Pontefice non avesse minacciata la scomunica a quei Principi che aderivano alla costituente italiana, nè il Principe Toscano avrebbe abbandonato a Siena il timone dello Stato suo, nè la nave avrebbe urtato poi in quegli scogli nei quali doveva miseramente naufragare.

Alla inaspettata notizia della disparizione del Principe si proclamò in Firenze un governo provvisorio. Convinto questi della necessità di consultare il popolo ogni quante volte si tratta dei suoi più vitali interessi, dichiarò che avrebbe al più presto consultato i suoi deputati, da eleggersi espressamente, sulla forma di governo e sulle altre cose da farsi.

Frattanto chi si sbracciava per la repubblica, chi brigava per l'assolutismo, chi voleva restaurazione costituzionale, chi fusione con Roma, e chi farneticava una cosa, e chi un'altra. E chi più codardo e più tristo, avendo nell'interesse generale solo in mira il privato vantaggio, accomodava facilmente la propria ad ogni aliena volontà, pronto all'indomani a scagliarsi furibondo contro colui del quale si era fatto pur ieri ammiratore caldissimo.

Ma il disastro di Novara ne chiarì presto inevitabile la restaurazione del principato costituzionale. L'impazienza fiorentina fece con subito rivolgimento il 12 aprile, quello che poco appresso avrebbero dovuto i deputati dell'Assemblea Legislativa Toscana solennemente dichiarare.

E il fausto avvenimento fu celebrato in tutta la Toscana; tanto era il desiderio ferventissimo, che il nostro paese nutriva di quel Principe dal quale era stato sempre fin allora governato coi vincoli amorosissimi d'un affetto paterno.

Desiderato e caldamente desiderato tornò più tardi il Principe in Toscana. Erano le carceri piene, moltissimi gli esuli, le procedure di reato di maestà infinite e prendevano ogni giorno dimensioni sempre maggiori. Il dubbio, l'ansietà e la paura stavano nel cuore di tutti: e quanto si temeva, tanto si sperava.

Elevata infatti, se mai potesse giuridicamente elevarsi, a reato di maestà, e considerata come delitto continuato e d'incessante

flagranza l'*usurpazione dei Poteri dello Stato*, avvenuta per parte di alcuni ministri l'8 febbraio e mantenuta fino al 12 aprile 1849, da doversi giudicare solennemente davanti i nostri Tribunali, saremmo stati per le nostre leggi necessariamente condotti, affinchè la giustizia non si convertisse in una sfacciata iniquità, a distendere l'azione penale siccome una gran rete sopra tutta la Toscana: da per tutto e su tutti inquisire e perquisire: investigare i capi della ribellione: distinguere da essi i complici volontarii di primo grado: i complici meno rei e di grado secondo, i forzati i sedotti, i fanatici, gl'incauti, i riluttanti, gl'indifferenti, e gli stipendiati; partigiani zelanti d'ogni e qualunque governo, purchè stipendiati.

E ciò non basta; perchè non è la Toscana un paese isolato dagli altri, nè i suoi confini sono la gran muraglia della China. Bisognava ancora investigare quanta e quale fosse stata la preponderanza, che potevano avere avuto sui moti della Toscana, le condizioni politiche degli Stati limitrofi; perocchè l'esempio non è solamente fra i fomiti delle rivoluzioni il massimo degli incentivi, ma è talvolta ancora un prepotente ed irresistibile contagio. E frattanto si sarebbero dovuti scrivere parecchie centinaia di volumi, e moltiplicate all'infinito le bisogne di una procedura sempre crescente. Ma frattanto dovevano ancora gemere nelle carceri, e sotto il terrore di un'accusa capitale, migliaia e migliaia di cittadini che poi dopo un volgere di qualche anno si sarebbero forse riconosciuti innocenti. E laddove si fossero ritenute come base di reato di maestà le massime partorite dal Decreto denunziato, io vi dico in verità, o Signori, che non solo la Toscana sarebbe diventata tutta un ergastolo, ma se avesse dovuto scagliarsi la prima pietra solo da colui che si fosse sentito immune di peccato la prima pietra non sarebbe giammai stata scagliata da mano toscana.

Fu quindi sapientissimo accorgimento quello di limitare la persecuzione, e quanto ai capi di accusa, e quanto al numero degli accusati. Nè già queste limitazioni si vollero fare *in odio di qualche individuo*, che lo dichiarassero indegno del benefizio a tutti gli altri compartito: ma senza nominare individualmente nessuno la legge determinò quali fatti, e quali categorie di prevenuti in ordine alla loro maggiore o minore imputabilità dovevano perseguitarsi con azione penale nei tribunali ordinarii.

E cinque sono i fatti considerati come separati delitti e di per se stanti, i cui prevenuti venivano esclusi dal benefizio della generale Amnistia.

1° Il rovesciamento del Governo; ossia l'usurpazione dei supremi poteri dello Stato.

2° Le violenze usate nei collegii elettorali contro la libertà delle elezioni.

3° La resistenza armata alla proclamata restaurazione per parte di alcuni capi di colonne Livornesi.

4° La spedizione armata contro Capannori.

5° Finalmente, i delitti contro la religione dello Stato.

Ma due limitazioni sono state fatte dalla legge nel numero dei prevenuti di ciascuno dei cinque riferiti capi di Accusa.

E qui vi domando, o Signori, tutta l'attenzione vostra, perchè il non avere appunto portata la dovuta considerazione su queste limitazioni, ha fatto cadere la Camera delle Accuse in quelli abbagli, onde oggi le ne facciamo fondato rimprovero.

Prima generale limitazione che investe tutti i cinque esclusi capi di delitto si è: che il *numero dei prevenuti al giorno della promulgazione della Legge non debba e non possa aumentare nello svolgersi del giudizio.*

E a questo effetto, a questo *unico* effetto si pubblicarono i nomi degli individui, già prevenuti nelle procedure pendenti, oltre i quali niun altro poteva esser colpito da azione penale neppure pei succitati capi d'Accusa.

Seconda limitazione, che investe soltanto i prevenuti del primo delitto, cioè, del rovesciamento del Governo e della usurpazione dei supremi poteri dello Stato, si è *che non tutti i delinquenti del reato di Maestà possano essere colpiti da azione penale, ma sibbene solamente coloro.*

1° *Che usurparono il potere.*

2° *Che si associarono alla usurpazione.*

3° *Che impugnarono più arditi la bandiera della fazione.*

Tutti coloro, che non si ritrovano in veruna di queste tre categorie, e siano pure in qualche modo complici con gli altri nel delitto di maestà, non possono e non debbono che essere necessariamente amnistiati.

Ora potrei forse concedere, che Pantanelli e Capecchi non potevano innanzi tempo invocare il benefizio della Amnistia, perchè contro di essi, essendo già incoata una procedura, nella ignoranza di quanto poteva resultare a carico loro dovevasi attendere il resultato del compimento di quella. Ma doveva poi spettare al Tribunale di prima Istanza appena determinato per le fatte contestazioni il grado della loro delinquenza, e verificato così che non erano nè gli usurpatori, nè i capi più arditi, ammetterli immediatamente al benefizio della Generale Amnistia. Ma non potrei davvero conceder mai, che solo perchè saltò in testa a un commesso di pubblica vigilanza di porre il nome di un cittadino nella sua querela di maestà, e chiaritosi più tardi per la sfogata pro-

cedura, che tal cittadino di null'altro sarebbe stato colpevole, che, a modo di esempio, di non aver manifestato sollecitamente quanto della cospirazione fosse pervenuto a sua notizia (come così per ritenerlo reo pretenderebbe bastante il Decreto denunziato) questo cittadino in onta alla Generale Amnistia dovesse essere condannato e punito del delitto vero e proprio di Lesa Maestà.

La quale strana e mostruosa conseguenza quanto sia ancora irragionevole e contraria allo spirito, ed anche alla litterale sanzione dell'Indulto Generale del quale ci occupiamo, vi apparirà manifestissima nel ricondurlo, che andrò facendo, alla vostra memoria, preceduto dal rapporto presentato al Granduca dal Consiglio dei Ministri; rapporto, il quale è indubitatamente il migliore, se non l'unico elemento onde fermare la forza, il criterio, e l'unica vera intelligenza di quella legge; come quello che vi discorre ampiamente le cagioni delle esclusive che vi sono state proposte.

Rapporto a S. A. I. e R. il Granduca.

» Altezza imperiale e reale.

» Sottoponendo alla sua sovrana sanzione un progetto di De-» creto di Amnistia, sappiamo che ogni nostro assunto, anzichè » quello di esporle le cagioni per concederla, è di discorrere sin » dove la pubblica ragione renda necessario di limitarla.

» Quando V. A. I. e R. rientrò felicemente nel granducato, non » vi volle che la suprema ragione di stato perchè i termini di un » indulto, nei quali generosamente comprendeva qualunque insano » attacco alla di lei augusta persona e reale famiglia, non si scio-» gliessero in una piena ed assoluta Amnistia.

E qui appella al Decreto dal 22 luglio 1849 il quale fu quasi arra di cose migliori, fu il primo passo foriero della presente Generale Amnistia.

» Ed invero, se si considera che il troppo recente mutamento, » sebbene preparato e voluto dallo slancio spontaneo dei popoli » meravigliosamente concorde coi diritti confermati dallo statuto » non solo non trovava al suo posto le vigili forze dell'ordine, » ma invece trovava non anco disciolte quelle che, sotto la men-» tita divisa di pubblica difesa, erano state organizzate a comune » oppressione, non poteva non vedersi che, prima di aprire la » via ad uso più largo di regia clemenza, era necessario al go-» verno guardarsi intorno, ed almeno iniziare la restaurazione di » quegli ordini che debbono dare al popolo, abusato e stanco, ga-» ranzie di difesa ed insieme di libertà.

» Il fare altrimenti sarebbe stato pretendere che i cittadini tutti » e singolarmente, si tenessero in un allarme da cui avevano di-

» ritto di esssere liberati; sarebbe stato mettere le generose pas-
» sioni in un cimento di slanciarsi senza freno di pubblica disci-
» plina a difesa di un ordine che vedevano compromesso; sarebbe
» stato distruggere la vittoria del paese sulla fazione.

» E sebbene la civilissima Toscana, vincendo ogni tentativo,
» siasi mantenuta pura da ogni eccesso, la prova non doveva
» spingersi all'estremo per opera del Governo.

» Quindi lo scudo della pubblica giustizia doveva mostrarsi a
» doppiamente salvare; quindi qualche sacrifizio d'individuale li-
» bertà non poteva risparmiarsi, quando la restaurazione della
» monarchia costituzionale, fatta per volontà libera di popolo,
» non doveva essere per parte del governo granducale continuata
» col mezzo di quelle gravi ed eccezionali misure di pubblica di-
» fesa che paiono guerra, e che uscendo da una rivoluzione adot-
» tano anco i paesi più famosi, e meglio avanzati nel possesso
» delle moderne libertà.

» Non sarà ultimo vanto della Toscana, che il Governo Gran-
» ducale non abbia avuto bisogno di tentare questi estremi sacri-
» ficii, senza i quali siamo lieti della dolce persuasione che la so-
» vrana clemenza possa oggi *liberamente esercitarsi con alcune*
» *restrizioni, le quali mentre sono comandate da un supremo bi-*
» *sogno di pubblica giustizia,* possono diminuire l'effetto della ge-
» nerale pacificazione degli animi. Le quali restrizioni crediamo deb-
» bano limitarsi a mantenere al corso ordinario di giustizia *quei*
» *fatti che non potrebbero essere amnistiati* senza lasciare il paese
» nella più inquietante incertezza sulla stabilità dell'ordine e delle
» pubbliche libertà, che in un soverchio abbandono di regia cle-
» menza sembrassero non rispettate abbastanza ».

Avrete notato, o Signori, che sebbene tutti i fatti pretesi de-
littuosi accaduti in Toscana dal novembre del 1848 all'aprile 1849
potessero convergere ad uno solo e medesimo scopo, al rovescia-
mento cioè della Monarchia Costituzionale, come così sostiene il
Decreto denunziato, ciò non ostante il Legislatore ha voluto di-
stinti tutti questi diversi fatti ciasuno di per se, e mentre accor-
dava un oblio sugli altri, la necessità politica consigliava al Le-
gislatore la persecuzione di alcuni fatti.

Vediamo quali sono i fatti, i soli fatti, che il Legislatore
eccettua dell'indulto generale.

» L'audace usurpazione dei poteri dello stato, in un momento
» nel quale le nascenti istituzioni rappresentative avevano bisogno
» di essere assicurate dal leale concorso di tutti, è un fatto sul
» quale a volere la libera azione della legge, non è opinione che
» non concordi; perchè ogni opinione, per divergente che sia,
» purchè onesta, vi trova una distruzione perversa.

» Sappiamo tutti che i pochi pertinacemente faziosi ingrossa-
» rono le loro file col protestare amore a quelle franchigie che
» volevano distruggere; quindi un'Amnistia *su i più che furono*
» *illusi* rende alla libertà persone che potranno farsi difensori
» dell'ordine; ma quanto *a coloro che usurparono il Potere,*
» *che si associarono alla usurpazione, o che impugnarono più*
» *arditi la bandiera della fazione*, il Governo aspettando neu-
» trale che la imparziale giustizia decida della loro sorte, non
» crede di poterli ridonare ad una libertà della quale feccro tanto
» abuso ».

Ma il Governo però non voleva rimanere, e non rimase neutrale per tutti coloro i quali non furono nè usurpatori, nè impugnarono più arditi la bandiera della fazione, i quali comunque investiti da azione penale vuole che sieno ridonati alla loro libertà.

« Oltre il rovesciamento del Governo e la usurpazione dei su-
» premi poteri dello Stato, le violenze usate nei collegi elettorali
» contro la libertà delle elezioni, che fu la prima e più visibile
» manifestazione contro le istituzioni che poi si pervenne a sop-
» primere; la resistenza armata alla proclamata restaurazione
» per parte di alcuni capi di colonne Livornesi, delle quali era
» stato ordinato lo scioglimento dalla Commissione Governativa,
» e la spedizione parimente armata che ebbe luogo il 13 aprile
» da Lucca contro Capannori, come barbari attentati di guerra
» civile: i delitti contro la religione dello Stato, come il più empio
» mezzo di universale distruzione, sono fatti sui quali noi non
» sapremmo proporre che si estendesse la generale Amnistia.

» Ed affinchè i processi che si riferiscono ai fatti più complessi
» non lascino dubbio sul numero delle persone escluse dalla A-
» mnistia, proponiamo che ne sieno pubblicati i nomi, *nè possano*
» *questi aumentare nello svolgersi del giudizio ec.* ».

Chiara, o Signori, è la volontà del legislatore nel rapporto della legge; vediamone adesso la disposizione letterale.

» Art. 1. Tutti i delitti di Lesa Maestà ed altre defezioni po-
» litiche, commesse a tutto il presente giorno, sono abbandonati
» all'oblio, ed è abolita ogni azione penale ed ogni condanna
» che sia ad essi referibile.

» Art. 2. Coloro i quali per causa di codesti delitti o defezioni
» si trovano ristretti in luogo di custodia o di pena, verranno
» tosto restituiti alla loro piena libertà, se pure non debbono
» essere ritenuti per altre differenti ragioni: ed ogni procedura
» relativa rimarrà soppressa.

» Art. 3. Cessano da questo giorno tutti gli effetti del Decreto
» del 26 luglio del presente anno, anche per coloro che già si

» trovino in subizione di misure adottate all'appoggio del Decreto
» medesimo ».

Ed eccoci all'Art. 4 della esclusione cioè che forma il soggetto della nostra discussione.

« Art. 4. Restano esclusi dal benefizio della presente Amnistia:

» 1. Quelli che già siano condannati o prevenuti di delitti con-
» tro la religione dello stato, commessi anche per mezzo di stampa ».

E questo appella al rapporto che precede la legge, là dove dice che i delitti contro la religione dello Stato, erano fatti sui quali non sapevasi proporre che si estendesse la Generale Amnistia.

« 2. Quei che composero il Governo Provvisorio; il così detto
» rappresentante e capo del potere esecutivo; i membri del con-
» siglio dei ministri dal dì 8 febbraio al 12 aprile 1849; il pre-
» fetto di Firenze di quel tempo; e quei che figurano a tutto il
» presente giorno come *prevenuti* nella procedura ordinaria po-
» litica che si istruisce nella direzione degli atti criminali di Fi-
» renze, e nell'altra consimile procedura che, iniziata già nel
» tribunale militare, si prosegue in quello vicariale di Pistoia; al
» quale effetto i nomi di tali prevenuti verranno pubblicati ».

Io vi ricordo frattanto che per questa dicitura dell'Art. non si è inteso già di volere solo e non altro che designare *nominatamente* le persone che devono essere escluse, o in ordine agli ufficii disimpegnati, o in ordine alle procedure pendenti, come già fu pure notato dal valente oratore, nel quale ammirammo pure ieri non tanto la pienezza della sua dottrina, quanto anche la fede caldissima, e che seppe infondere in noi tutti, colla quale propugnava la innocenza del suo rappresentato.

Infatti poniamo per un momento, che per le frasi adoprate in quest'articolo non si sia voluto che designare le *persone* escluse dall'Amnistia, e non si sia voluto invece indicare di quali *fatti* si dovevano i Tribunali occupare; se ne avrebbe questa singolarissima conseguenza, che cioè Francesco Domenico Guerrazzi sarebbe stato escluso tre volte dall'Amnistia. Egli è fra quelli che composero il Governo Provvisorio; è il Capo del potere esecutivo; e finalmente figura come prevenuto nella procedura politica. Ora se fosse bastato per escluderlo dall'Amnistia, affinchè debba render conto davanti i Tribunali di ogni e qualunque fatto che possa essere elemento di un reato di Maestà, a qual fine dovevasi notare che il Guerrazzi era escluso *tre volte* dall'Amnistia? Se coloro che figurano come prevenuti in quella procedura, dovessero render conto d'ogni e qualunque elemento delittuoso nei reati di Maestà, a qual fine, una volta che il Guerrazzi era anch'egli investito da quella procedura, fu reputato necessario di escluderlo ancora e come membro del Governo Provvisorio e come Capo del

Potere Esecutivo? Di più, o Signori, se il secondo articolo di questa legge vuole, che tutte le procedure di Maestà sieno soppresse, e se quest'articolo quarto nulla altro valesse, che ad indicare quali individui debbono essere esclusi dall'Amnistia, il dirne che F. Domenico Guerrazzi è escluso tre volte dall'Amnistia, dice forse di che cosa si debba procedere contro Francesco Domenico Guerrazzi?

Nè alla Direzione degli Atti Criminali era una sola la procedura politica che vi si istruiva. Ve n'era anche un'altra, e politica anch'essa, e con titolo di Lesa Maestà. Era la procedura che si faceva a coloro che erano imputati della effrazione delle Urne elettorali di Firenze. Nè mi si dica, che quella non poteva esser ritenuta per una procedura di Maestà, perchè a tanto risponde la Sentenza della Corte Regia, colla quale si condannarono gl'imputati dell'effrazione delle Urne Elettorali di Siena. La Sentenza è dell'11 ottobre 1849.

Udite « Attesochè, preordinata manifestamente, la violenza pub-
» blica della quale si tratta, ad abolire i resultati di una legittima
» votazione per allontanare dalla carica di deputato al Consiglio
» Generale gli individui prescelti dalla maggiorità della nazione,
» porti la più decisa offesa alla sicurezza, alla libertà ed alla tran-
» quillità pubblica, e come trovisi contemplata, e punita dalla
» seconda sede dell'articolo 62 della legge de'30 novembre 1786,
» non meno che dall'art. 9 della posteriore de'30 agosto 1795;
» la quale tenuta ferma la pena di morte, ripristinata dall'editto
» de'30 giugno 1790 contro tutti quelli che ardissero d'infiam-
» mare, sollevare, e mettersi alla testa del popolo, per opporsi
» con pubblica violenza alle provide disposizioni del governo, o
» per commettere altri eccessi e disordini di questa natura, la
» estende eziandio ai colpevoli di tutte quelle azioni, che attac-
» cando immediatamente la pubblica autorità, o il Sovrano, ten-
» dano o siano dirette alla distruzione della società, e dell'ordine
» pubblico, e costituiscano il vero e proprio delitto di Lesa
» Maestà ».

E nella trascrizione della legge, per la quale con siffatta enorme interpetrazione ed applicazione si giudicarono e si punirono quei meschini, è riportato l'art. 9 della legge de'30 agosto 1795.

« Colla pena di morte dovranno egualmente punirsi tutti quelli,
» come pure tutte quelle azioni, che attaccando immediatamente
» la pubblica autorità, o il sovrano, tendano e siano dirette alla
» distruzione della società, e dell'ordine pubblico, e costituiscano
» il vero e proprio titolo di Lesa Maestà, col qual titolo, quan-
» tunque abolito nell'art. 62 della legge de'30 novembre 1786,
» dovranno pure in avvenire denominarsi ».

Ora dunque erano due le procedure che si istruivano nella di-

rezione degli atti criminali di Firenze; l'una sopra un fatto circoscritto, determinato ed escluso dall'Amnistia, quali sono le violenze usate nei collegii elettorali contro la libertà delle elezioni: ma l'altra su che si aggirava, se tutte le altre procedure di Maestà erano state soppresse? Egli è certo adunque, che qualora fosse ritenuto che l'art. 4 null'altro presentasse che una nota di esclusi, sarebbe sempre stato necessario interpetrare la volontà del legislatore, onde conoscere di che cosa questi esclusi dovevano venir processati. E se fu lecito alla direzione degli atti criminali, alla Camera di Consiglio, alla Camera delle Accuse, e al ministero pubblico interpetrare a questo fine la volontà del legislatore, perchè non sarà lecito a noi di ricorrere al rapporto, che precede la legge, per fermarne la chiara ed incontestabile intelligenza, mentre in sostanza questo rapporto ci dà la chiave per intendere e spiegare convenientemente l'art. 4 di quella legge, che senza esso rapporto non sarebbe che uno strano e misterioso geroglifico?

Ricorriamo al rapporto, vedremo che quando la legge esclude dall'Amnistia e i membri del Governo Provvisorio e il capo del Potere Esecutivo, non ha inteso già di escludere dall'Amnistia gl'individui che disimpegnarono quegli ufficii, ma ha inteso, che fosse escluso dall'Amnistia il *fatto* della usurpazione dei primi poteri dello stato. E invero il supremo potere dall'8 febbraio al 12 aprile fu tenuto in due forme, prima sotto forma di triumvirato, poi sotto quella di dittatura.

Ora il legislatore non è disceso a considerare quali e quante persone componessero il triumvirato e la dittatura: ma ha escluso dall'Amnistia coloro che per dependenza a quel triumvirato o a quella dittatura poterono rendersi colpevoli di Maestà, pel *fatto* della usurpazione dei supremi poteri dello Stato.

E quando appresso si soggiunge, che sono esclusi dall'Amnistia i membri del consiglio dei ministri e il prefetto di Firenze, non si è voluto già stendere una lista mascherata di esclusi, ma si è voluto bensì indicare quali *ufficii* potevano dar luogo alla persecuzione di Maestà nei tribunali ordinarii. Il legislatore con questa frase incarnava la sua volontà espressa nel rapporto di escludere dell'Amnistia il *fatto* dell'associarsi a quelli usurpatori, in quanto possa essere riconsciuto delittuoso.

E quando il Legislatore escludeva dall'Amnistia coloro che figuravano come prevenuti nella procedura ordinaria politica che s'istruiva nella direzione degli atti criminali di Firenze, con questo non volle già segnalare una nota di individui esclusi, ma anche qui indicare quali fatti potevano dar luogo ad una procedura criminale.

E se abbiamo dovuto ricorrere al rapporto per far cessare

le assurdità e le stranezze della legge: se abbiamo dovuto ricorrere al rapporto per interpetrare la volontà del legislatore, perchè non dovremo ora ricorrere al rapporto per attingervi il *fatto* che il legislatore con quella parola indeterminata di *procedura politica*, ha inteso e voluto colpire? E il rapporto di quella legge che rivela l'animo del legislatore, mostra chiaramente, che non tutti gl'individui compresi in quella nota dovevano essere esclusi dall'Amnistia, ma solamente dovevano perseguitarsi coloro, ai quali si sarebbe potuto rimproverare il *fatto* d'avere impugnata più arditi la bandiera della fazione.

Io non contesto certamente al Sovrano il diritto di apporre alle Amnistie che egli largisce, quelle limitazioni che egli crede necessarie nell'interesse dello Stato e della giustizia. Egli può certamente da quel benefizio escludere coloro fra i prevenuti, o che si trovano in certe determinate categorie, o nei quali non si verificano alcune certe condizioni determinate dalla legge.

E non contesterò neppure, che possa chiamarsi, quantunque malamente, *categoria di escludendi*, quella nota indeterminata di individui, che stanno sotto l'azione di una procedura pendente.

Esclusione di categoria di natura siffatta si ritrova in Francia nella legge d'Amnistia del 12 gennaio 1816.

L'Art. 5 di quella legge portava che « *l'Amnistie ne sera pas » applicable aux personnes contre les quelles auront été diri- » gées des poursuites, avant la promulgation de cette loi* ».

Ma i discorsi dei ministri, le discussioni, e i rapporti delle commissioni delle Camere Legislative non lasciano luogo veruno a dubitare, che appunto con quell'Art. si vollero colpire non alcuni *fatti*, ma solamente alcuni individui. Non si dichiarava *Amnistia* al delitto, ma si abbandonava soltanto l'azione pubblica in favore di coloro a cui carico non era per anche incominciata la procedura.

E chi conosce la storia di quei tempi non ignora, che quelle procedure a carico di alcuni individui derivavano direttamente dall'azione governativa; e non già contro scolari e sargenti, ma sibbene contro Prefetti, Generali ed altri personaggi per alte cariche e per sociale posizione cospicui.

Quella esclusione individuale fu tutta allora prima stacciata nel consiglio dei ministri. La legge francese non colpiva a casaccio ed alla cieca, come il decreto della nostra camera dell'Accuse pretenderebbe avesse voluto fare il nostro legislatore.

*Pubblico Ministero* — Signor Presidente. — Non possiamo tollerare che i magistrati sieno insultati in alcuna maniera, e tanto meno con gli espressi riprovevoli concetti.

*Avv. Andreozzi.* — Qualora la Corte creda che sia così, io li posso ritirare.

*Presidente Bani.* — Ciò basta.

*Avv. Andreozzi.* — Ma pensatamente, ma a disegno, ma con matura riflessione il ministero francese aveva ponderata e vagliata la nota di coloro, che volevansi eliminati dal benefizio della legge.

Anzi appena promulgata a Parigi quella legge, dubitò un ministro, se contro il generale Travot fossero stati a tempo, per escluderlo dall'Amnistia, incominciati gli atti processali: e colla rapidità del telegrafo ministeriale provvedeva immediatamente perchè la vittima non gli fuggisse di mano.

Udite Dupin, il Regio Procuratore generale alla Corte Suprema della Cassazione Francese, il quale nei suoi discorsi di Deputato e nelle sue Requisitorie di Pubblico Ministero ha sempre con parole severe vituperate quelle inique individuali esclusioni, uditelo nella sua Requisitoria del 16 luglio 1839 avanti le Camere riunite.

« Un fait qui se rattache à 1816, et qui fait moins d'honneur » au gouvernement d'alors, vient encore confirmer ce que nous » venons de dire. — Un ministre, à cette époque, pour que » l'Amnistie ne fut pas applicable au général Travot, fit passer » par le télégraphe l'ordre d'entendre contre le malheureux gé- » néral aumoins un temoin! Le télégraphe allant plus vite que » la poste, l'instruction se trouva ainsi commencée avant l'ar- » rivée de l'ordonnance, et avant qu'elle fût executoire. Consul- » tés ici par sa veuve, M. Billecacq et moi, nous fletrîmes dans » une consoltation le procédé odieux du ministre, qui sacrifiait, » autant qu'il était en lui, ceux que la clémence royale avait » voulu sauver. On sait quelle en fat la suite: le malhereux gé- » néral Travot en perdit la raison ».

Ma sia lode al vero; il Governo Toscano non si è voluto introdurre nell'azione giudiciaria, e ha fatto bene. Il potere esecutivo, assorbito in se quello legislativo, potè determinare con apposita legge di quali fatti i Tribunali ordinarii non si dovevano ulteriormente occupare: ma dell'aver preservata in questa procedura l'azione giudiciaria dal contatto pericoloso e corruttore dell'azione governativa se ne avrà sempre il Governo nostro la debita lode da chiunque e a qualunque politica opinione appartenga. E veramente nè i vituperii francesi se gli possono rimproverare; nè la legge toscana del 21 novembre 1849 eccettuò, *senza sapere lo perchè,* dal benefizio dell'Amnistia una lista d'individui investiti da una procedura qualunque: ma sibbene referendosi alla parte del suo rapporto, che serve quasi di preambolo a detta

legge, intende e vuole che degl'individui compresi nella nota della pendente procedura sieno perseguitati solamente coloro che si ritrovano o prevenuti in uno dei cinque delitti eccettuati, o in una delle tre categorie di prevenuti nel reato di Maestà. E se dice da un canto, che il numero dei prevenuti non debba aumentare, non può escludersi certamente dall'altro, che questo numero di prevenuti, anche per ragione d'Amnistia, non debba e non possa diminuire.

E conceduto anche al Decreto della Camera delle Accuse, che forse il disposto litterale dell'Art. 4, §. 2, potesse di per se far credere puramente, che i prevenuti nella procedura pendente dovessero andar tutti esclusi dall'Amnistia, ricorderò col testo romano la massima elementare, Legge 7, ff, *De legibus* « ivi » » *Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac* » *potestatem*. E colla Legge 19, ff., *De verbe sign.* « ivi » *Vo-* » *luntatem potius quam verba spectare oportet*. E vi ricorderò » con Mangin, §. 450, Trattato dell'azion pubblica « ivi » » *L'Amnistie doit s'executer non seulement d'après la teneur,* » *mais encore d'après l'intention de celui qui l'a dictée; comme* » *mesure de grâce et d'indulgence elle doit être interprétée en* » *faveur de ceux qui en reclament les effets* ».

E fosse anche dubbia questa per altro chiarissima volontà del legislatore, di aver voluto cioè perseguitati i fatti, non già gli individui, il dubbio dovrebbe sempre risolversi colla interpetrazione la più benigna. Come così sempre conclude il Mastrillo. Comment. ad Indult. gener. Philippi III, cap. 23, n. 15 « ivi » » *quia verba dubia in materia gratiosa sunt latissime interpre-* » *tranda* ».

Lungi da noi, esclama il Nicolini, *Procedura penale*, part. I, n. 936, l'inclemente, per non dire atroce, argomentar di coloro che all'indulto del Principe vorrebbero applicata la regola, che i privilegi debbono intendersi strettamente, e non mai ampliarsi.

E dietro la legge 3, Dig. *de cost. princ.* Giavoleno c'insegna « ivi » *Beneficium Imperatoris quod ab ejus indulgentia profi-* » *ciscitur, quam plenissime interpetrari debemus* ».

E con Giavoleno lo consigliano la prudenza e la ragione, la coscienza e la giustizia.

Non deve, no, tanto sottilmente guardarsi, se possa in qualche modo taluno esser partecipe dei benefizii dell'Amnistia; ma devesi con ogni studio e circospezione indagare e ponderare, se veramente sussista, che egli ne debba assolutamente per chiara ed incontestabile volontà del Legislatore essere escluso.

È *l'Amnistia*, secondo che suona la greca parola, legge d'oblio; e quanto più si va con odiose procedure rinnovando la trista

memoria delle andate cose, tanto più si osta ai savii provvedimenti di un benefico legislatore. E soprattutto, massime nelle remissioni e negli indulti, debbe aversi sempre presente l'antico dettato « *nullam esse crudeliorem sententiam quam ea, quæ cum parcere videtur, est asperior* ».

Ora se la politica necessità fu l'unica motrice di un indulto generale, potremmo noi forse sul serio ritenere, che la ragione di Stato, l'utilità pubblica, la politica necessità, la salute della Toscana consiglino e comandino, che lo studente Pantanelli e il sargente Capecchi siano condannati alla pena capitale?

Crederemmo noi forse, che i Cittadini *tutti* e *singolarmente* si terrebbero in un continuo allarme, che la quiete privata e pubblica sarebbe altamente compromessa, se oggidì Pantanelli e Capecchi passeggiassero con tutti gli altri per via Calzaioli?

E chi è il Pantanelli e cosa ha fatto?

È un giovane studente, che reduce dalla sua lontana prigionia fu fatto in Siena Segretario di un Circolo, Presidente del quale era il Professor Corbani.

E che fece il Pantanelli? Presentò in Siena al Presidente del Consiglio di Ministri sulla soglia della di lui abitazione una supplica per ottenere la grazia di conseguire immediatamente la laurea dei suoi studii legali.

Oh! vedete trame cospiratrici! Oh anello del comune delitto!

Or dove è dunque nel Pantanelli quel fazioso pertinace, quel demagogo che impugnò più ardito degli altri la bandiera della fazione? quali ebbe pubbliche ingerenze? quali impieghi esercitò? forse fu Prefetto, Commissario, Deputato? forse fu un Segretario fedele di qualche Ministro?

Era un Segretario delle private corrispondenze di un circolo, che inviava ad un altro lettere informative per ordine e commissione del circolo stesso.

Quale scandalo, quale immoralità non sarebbe quella mai se dovesse, o Signori, sentirsi condannato ai ceppi perpetui un giovane studente, che tutto al più potremmo concedere traviato ed illuso; mentre tanti altri più fortunati o più tristi, e compromessi le mille volte più di lui, noi li vediamo liberi, rispettati, onorati, impiegati, promossi, stipendiati e medagliati, tanti e tanti, che meglio avrebbero giustificato un processo di Lesa Maestà a carico loro.

Ma *nimis urgeo*, dirò col medesimo concetto di Cicerone nella sua Ligariana davanti a Cesare. Della quale mi piace di rammentarvi ancora che l'unico argomento che valse a piegare l'animo mal disposto di Cesare, fu quello che l'accusatore era stato da lui perdonato di quel medesimo delitto di Maestà, onde allora

questi si faceva persecutore in altrui. E caddero dalle mani imperiali le condennatorie tavolette. Tanto si rispettava in quei tempi la pubblica moralità e il pubblico pudore!

No, o Signori, la legge nostra benefica a tanti non può, non deve, senza grandi ragioni, reputarsi matrigna ad alcuno.

No, o Signori, con una falsa interpetrazione non si può, non si deve apporle il marchio indelebile di una inescusabile iniquità.

No, o Signori, il nostro legislatore non ha potuto volere, che dalla generale Amnistia fosse escluso il giovane Pantanelli. E se le leggi sono fatte per essere applicate, non debbono essere applicate che nei casi che hanno voluto contemplare. E tocca a voi, o Signori, a mantenere quella applicazione della legge nei suoi più stretti e legittimi confini.

Che dirò poi dell'incolpato Capecchi?

Il Decreto della Camera delle Accuse, e l'Atto d'Accusa con molta leggerezza passano sopra tutte le circostanze di modo, di tempo, e di luogo negli addebiti a carico suo.

Non si sa, se egli fu fra coloro che solamente eccitarono, oppure prepararono, consigliarono, usarono le violenze al Consiglio Generale: s'ignora se circostanze speciali aggravino o diminuiscano a carico suo l'imputazione.

In sostanza cosa abbia fatto precisamente il Capecchi; o non lo sa neanche l'Atto d'Accusa, oppure non ce l'ha voluto dire. *De minimis non curat praetor.*

Ma sia comunque; perchè non voglio che mi si risponda: aspettiamo, prima di definire la questione, le dichiarazioni incensurabili dei giudici del fatto. — Si conceda pure, che il Capecchi fosse anche penetrato nell'aula dei Deputati; che non è vero, perchè niuno lo dice, nè lo può dire; il Capecchi non poteva essere il capo di quella turba. E ciò basta. Che altri ne fosse, lo dice lo stesso Decreto della Camera delle Accuse al §. 21, n. 4 « ivi » Il Romano Niccolini, *il quale era alla testa* degli » invasori, presa la parola commentò brevemente il supposto » plebiscito ».

E l'Atto d'Accusa §. IX, si esprime: « Il Niccolini che *capitanava* quella violenza ec. ». E al §. LXXV, n. 2, l'Atto d'Accusa ci dice « ivi » Che *i capi del circolo ed i più notabili ed arditi, stati cooperatori a quelle e ad altre agitazioni in esse convergenti, vennero dallo stesso Governo Provvisorio o a contanti, o ad impieghi ricompensati* ». E quindi l'Atto d'Accusa nomina, e non vi nomina altri, il Mordini, il Marmocchi, il Ciofi, il Niccolini e il Gherardi-Dragomanni. Non vi è fra questi il nome del sergente Capecchi; il quale d'altronde, non che fra i capi,

ma non poteva essere per la sua qualità di militare, neppure fra i membri o socii del Circolo del Popolo.

Ora adunque la difesa del Capecchi davanti a voi si restringe ad un solo argomento e perentorio.

Se il Capecchi fosse stato alla testa, non di quel fatto in specie, perchè quelle pubbliche violenze come delitto di per se stante sarebbero necessariamente comprese nella comune Amnistia; ma se egli fosse stato *uno dei capi più arditi* della fazione che aveva rovesciato il governo legittimo, il Decreto della Camera delle Accuse non avrebbe certamente mancato di fargliene l'opportuna e necessaria contestazione. E notate, o Signori, che l'Atto d'Accusa non può obiettare al Capecchi *un solo fatto,* che lo dimostri conoscente nemmeno non che d'avere avuta l'intimità e la confidenza di alcuno dei principali complici, molto meno capo egli stesso e fra i più notabili ed arditi di quelli. E se questo non fu, e perchè non fu egli Amnistiato? Egli è solo perchè la Camera delle Accuse non seppe intendere, che la legge nostra escludeva dall'Amnistia i fatti e non le persone; le categorie e non gli individui; i capi e non i complici; i tristi che portavano alta la bandiera della fazione, non i traviati e gl'illusi che loro andavano dietro.

E non volle intendere che la procedura pendente a carico di alcuni individui a null'altro doveva servire di base, d'elemento e di scopo, che a determinare quale fosse il grado della loro delinquenza, e in ordine a questo decretare, se vi fosse o non vi fosse luogo ad ammettergli al benefizio della generale Amnistia.

E questo, o Signori, è tanto vero, che il Tribunale di Prima Istanza nel suo Decreto di Camera di Consiglio ha profondamente sentito, che vi erano dei limiti alla persecuzione dei prevenuti del reato di Maestà; che sopra quarantaquattro prevenuti, ventiquattro di questi col suo decreto interlocutorio sono stati posti fuori di processo. E fra questi vi erano Ministri; e vi erano Prefetti; e vi erano Deputati; e vi erano quelli che l'Atto di Accusa chiamerebbe *oratori di plebe.*

E bene incolse loro, che la Camera di Consiglio non desumesse il criterio della loro imputabilità nei repertorii dei defunti criminalisti.

Che se quel Tribunale avesse invece piegato ai principii di quel massimario criminale maiestatico, edito dal Decreto della Camera delle Accuse, non può esservi dubbio, che a veruno dei 44 prevenuti sarebbe stato possibile di scampare dalle mani del processante.

Il Tribunale di Prima Istanza sentì la verità della massima da noi sviluppata, ma non osò professarla, nè condurla a tutte le sue necessarie conseguenze.

L'esclusione di alcuni dei tanti delinquenti di Maestà era stata pubblicamente dichiarata come figlia unica della politica necessità.

Or dunque chi era il Capecchi, e che fece egli, perchè veramente la privata e pubblica quiete, la politica necessità, la ragione di Stato dovesse tanto allarmarsi della sua libertà? Era desso uno sventurato sergente, che nei primi mesi del ministero democratico ristretto in un carcere giaceva sotto il peso di una condanna capitale; che poi chiarita meglio la verità della mala imputazione, fu da un nuovo giudizio militare solennemente proclamato innocente.

Nè mi si obietti dicendo: che non monta il ricercare, se Pantanelli e Capecchi si riputassero agli occhi del legislatore personaggi così importanti da escluderli a preferenza di altri da un indulto generale: che nei Tribunali si applicano le leggi, e non si indagano le ragioni di quelle: che Pantanelli e Capecchi debbono essere esclusi, senza che noi di quella esclusione si possa indagare il perchè, *manet alta mente repostum*: e che forse la politica necessità poteva ordinare, che si colpisse, purchè si colpisse, e non importa il come, e male abbia cui tocca.

Non mi si obietti; perchè quantunque ciò potesse avere forse una faccia di vero, converrebbe però sempre in questa ipotesi odiosissima, che la legge nostra chiaramente ed esplicitamente dicesse, che Pantanelli e Capecchi debbono essere esclusi dalla remissione generale. Bisognerebbe che la legge esplicitamente e chiaramente dichiarasse che sono esclusi dall'Amnistia tutti coloro contro dei quali fosse già instaurata una determinata procedura per un determinato titolo di delitto. Ma quando l'art. 4, §. 2, dichiara e specifica che sono soltanto esclusi i prevenuti della procedura politica che si istruiva nella direzione degli atti criminali di Firenze, bisogna ricercare quale procedura intendeva il legislatore che vi fosse istruita, e con quali limitazioni; perchè non tutti i delitti di Lesa Maestà dovevano dar luogo ad un'azione penale. Ed è chiaro, che mentre tanti fatti potrebbero considerarsi ciascuno di per se, come altrettanti delitti separati e perseguitabili con azione distinta, ciò non stante convergendo tutti ad un medesimo scopo potevano anche esser tutti assorbiti, come lo sono stati di fatto nel Decreto della Camera delle Accuse, dal delitto maggiore di vera e propria Maestà, dell'*usurpazione*, cioè, *dei poteri dello Stato*.

Ma non è questo che già volle la legge. E la procedura che s'istruiva nella direzione degli atti criminali di Firenze era condizionata e limitata; e doveva esser diretta all'unico scopo di colpire nel principale reato di Maestà, coloro che usurparono il potere, coloro che si associarono agli usurpatori, e coloro che più

arditi impugnarono la bandiera della fazione: e non i complici ed implicati in grado subalterno nel gran reato di Maestà. E questa e non altra è la procedura alla quale intende ed appella il §. 2, dell' art. 4 della legge d' Amnistia.

Ed ecco come per logica necessità non solo interpetrativa, ma anche per istessa connessione di rinvio il rapporto di quella legge è inseparabile dalla legge medesima.

E la disposizione di quello articolo sarebbe vaga, indefinita, strana e dubbia, se non avesse in quel rapporto la sua base, il suo scopo, ed il suo complemento giuridico.

Concludo adunque, che non la ragione di Stato, non la politica necessità, non la volontà del legislatore, non la lettera della legge implicarono il Capecchi e il Pantanelli nella tela degli esclusi. Fu il caso, fu forse il capriccio di un commesso di pubblica vigilanza — di un querelante volgare, che ignaro di nomi e di cose prestò forse troppo facile orecchio ai velenosi suggerimenti d' illusi, o di non veridici rapportatori.

E se per questo solo avessero dovuto gl' individui compresi in quella nota essere tutti esclusi dal benefizio dell' Amnistia, tali misure poi esorbitanti e straordinarie rispetto al Pantanelli ed al Capecchi appena troverebbero giustificazione neppure nella estrema debolezza di un governo.

Perocchè se è vero, che a mantenersi rispettati e liberi hanno i Governi da esser giusti: e se è vero, che a niuno, se non è forte, potrà mai venir dato d' esser giusto; ed è allora in fatti che la giustizia si fa serva della politica necessità; è vero altresì, che a tanto stremo, a tanta debolezza non si trovava condotto il Governo Toscano, tantochè il suo legislatore per non essere creduto forte abbastanza, non possa oggi nemmeno essere da voi reputato giusto. Ed anzi quanto più il nostro Governo era forte per armi proprie e per ausilio straniero, tantomeno deve da noi ritenersi, che le sue leggi dettate da politica necessità debbano essere animate ed informate da uno spirito di iniqua, stolta e non giustificata persecuzione.

E voi, o Signori, che sacerdoti della giustizia avete la santa missione di librare in lance incorrotta le ragioni dell' Accusa e della Difesa, proteggetene il tempio.

Cogli abiti nostri noi tutti dobbiamo fuori di quest' aule deporre ancora le preoccupazioni, gli affetti, e le passioni di cittadino.

Proteggetene il tempio: perchè nè le alpi, nè gli appennini sono argini bastanti a preservarci dalle procelle straniere; e quando l' imperversare dei nembi e la violenza delle onde agitate avranno tutta sconvolta la nostra navicella, qui cercheremo un porto ed un asilo nel naufragio comune: e null' altro avremo allora più

che ricovrarci tutti sotto le grandi ale della incontaminata giustizia.

Per tutte le quali cose vi domando instantemente l'Amnistia per Pantanelli e per Capecchi; e questa poi mi confortano sommamente a sperare da voi e le buone ragioni della causa nostra, e quella vostra fama di prudentissimo ed intero magistrato, onde per tutta Toscana v'andate così meritamente onorando.

---

*Avv. Giusti.* — Io sono incaricato di sostenere avanti di voi, o Signori, due ricorsi fra i 7 presentati; il ricorso cioè presentato dall'avv. G. Dami, e quello da E. Valtancoli conosciuto sotto il nome di da Montazio. Coloro che mi hanno preceduto nello sviluppo degli altri ricorsi han tracciati tali e siffatti principii di diritto che brevissima addiviene la mia orazione, dovendo essere ella in moltissime parti remissiva a ciò che dai miei onorevoli colleghi è stato già detto. Imperocchè ben molte delle cose alle quali mi richiama l'ufficio mio si confrontano ed esattamente combaciano con molte di quelle, che i miei colleghi hanno già con assai lucidezza sviluppate.

Io comincerò pertanto dallo svolgere le ragioni per le quali credo sostenibile il ricorso di Enrico Valtancoli da Montazio; lo chiamerò sempre con questo nome, perchè così conosciuto dal mondo letterario.

Fino da quando cominciò l'impudente e sozza libidine di frequenti scrittori a pubblicare fra noi colla stampa principii immorali, irreligiosi, e sovversivi la tranquillità della vita civile, e giunse a renderci doloroso il tanto e grato benefizio della libertà della stampa, ottenuto in Toscana colla legge del 17 maggio 1848, li onesti cittadini fecero molte lagnanze e molte sollecitudini ancora, acciò i magistrati soccorressero vigorosi alla repressione dell'abominevole abuso; ma privi di quel coraggio civile, che solo addimostrasi nelle difficili circostanze, e compresi forse dal timore che debole il Governo di quel tempo non fosse bastante a tutelare la loro personale sicurezza, si tacquero, e i delinquenti impuniti nei reiterati abusi scesero a persuadersi che qualunque più sfrenata licenza fosse divenuta lecita nella nostra miseranda Toscana. Ma come ogni sventura insoffribile non dura, variarono

i tempi e le circostanze, sebbene non variassero che pochi uomini. Allora si cominciò a spiegare un' energia che in altri tempi usata avrebbe risparmiato molte miserie ed affanni. Fra quei che il pubblico accusatore prese di mira e che più d' ogni altro forse lo meritava, fu il da Montazio; ed era già stata da qualche tempo lanciata l'accusa contro di lui, il quale detenuto in Volterra per ordine del Governo Provvisorio, che ebbe fra noi lunghissima vita, sebbene di 62 giorni, quando il Montazio fu intimato al pubblico dibattimento avanti il Tribunale di Prima Istanza di questa città, accusato di aver trasgredito alle leggi sulla stampa del 17 maggio 1848 per quattro turpissimi articoli inseriti nel Giornale Fiorentino, che aveva per titolo il *Popolano*. Fu allora che per la prima volta io conobbi il da Montazio. Desideroso di avermi a suo difensore in cotesta Accusa, io mi rifiutai, e con insistenza mi rifiutai, dandogli un solo consiglio, di rimanere cioè contumace, e attendere dalla discrezione dei Tribunali una sentenza meno severa col non difendersi dal ricevuto rimprovero; e seguì il mio consiglio. Una sentenza del 18 maggio 1849 lo condannò per quell'addebito a un anno di carcere solitario, e mille lire di ammenda. Io veramente credeva che egli avesse avuta la sua giusta dose di pena, e credo coscienziosamente l'avesse meritata. Rimasi però sorpreso quando vidi riproposta altra accusa contro di lui, incriminando quei medesimi articoli per i quali aveva ricevuto condanna, ed altri articoli pure che si aggiunsero a quei primi, quindi per gli uni e per gli altri accusato come empio propalatore di massime contro la religione nostra santissima dominante.

Per la seconda volta reclamò la mia difesa: credei allora nel dover mio il prestarla. Io mi occupai per esso avanti il Tribunale di Prima Istanza, Camera di Consiglio, il quale non credè dovere attendere quelle mie ragioni, che ora ho diritto di chiamare giustissime, perocchè riproposte quindi avanti la Camera delle Accuse di Firenze, ne ottenni favorevole Decreto, il quale recato avanti a voi, o Signori, ebbe completa conferma. Ma il Decreto della Camera di Consiglio del Tibunale di Prima Istanza veniva proferito nel 3 aprile 1850; nel 4 aprile (prego la Suprema Corte a ritenere le date che in seguito anche rammemorerò) nel 4 aprile giorno successivo all'emanazione del Decreto, si trova un' istanza del pubblico accusatore, il quale domandava, che fosse ritenuto in carcere il Montazio, per aver egli pure ricevuto l'accusa relativa al delitto di Lesa Maestà.

Così implicato il Montazio nella seconda procedura, che s' instruiva avanti la direzione degli atti di Firenze; quindi passata all' istruzione degli atti di questa medesima città contro Guer-

razzi e altri per delitto di Lesa Maestà, si proseguì a rimproverare a lui e gli articoli pei quali era stato condannato con la sentenza del 18 maggio 1849, e quelli pei quali gli era cessata l'accusa di empietà contro la religione dominante, ed altri ancora che fino dall'agosto e novembre del 1848 si erano da lui inseriti in quel medesimo giornale *il Popolano.*

Io credei che quella stessa difesa che ad esso aveva giovato, mentre io difendevalo nella già procedura di empietà, dovesse essere a lui profittevole anche nell'attuale. Ma il mio pensiero e divisamento andò errato secondo quello che credè la Camera delle Accuse dalla quale è ricorso. Dirò io forse se il ricorso stesso, del quale mi accingo a parlare dettagliatamente, sia o no ammissibile da questa Suprema Corte? Il dubbio che ne accennava l'illustre relatore, è stato tolto da altri che mi hanno preceduto nelle discussioni dei due antecedenti giorni; pur nonostante debbo aggiungere a ciò che fu detto in questo proposito; debbo aggiungere cioè la stessa decisione da questa Suprema Corte emanata in conferma del Decreto della Camera dell'Accuse, che era stato qui denunziato dal Regio Procuratore alla Corte Regia di Firenze contro il da Montazio, ove per parte di Montazio e col mio ministero si deduceva la inammissibilità del ricorso, come che non compreso negli Art. 238 del motuproprio del 2 agosto 1838 e 397 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 20 novembre 1838.

Sicchè a me sembra potere essere tranquillo quanto a questa disputa pregiudiciale, che debba ritenersi, cioè, ammissibile il ricorso presentato da Enrico Montazio: e così scendo a parlare del di lui merito.

Noi abbiamo detto che è rimasta violata dal denunciato Decreto la legge del 17 maggio 1848, più specialmente negli Art. 20, 22 e 44 della medesima. È egli ciò vero, o non lo è? Io credo di avere bisogno di poche e brevi dimostrazioni per convincervi della verità e della precisione del nostro obietto.

La medesima Camera delle Accuse, sebbene con variato personale di giudici, aveva detto relativamente al Montazio, accusato di empietà contro la religione e per virtù di quanto aveva egli pubblicato negli articoli incriminati, che dopo avere lo Statuto Fondamentale del 15 febbraio 1848 stabilito nell'Art. 5, che la stampa è libera ma va soggetta a legge repressiva, non potessero su tal rapporto lasciarsi sussistere per l'avvenire le antiche leggi penali, ma a similitudine di altri stati soggetti come il nostro a regime costituzionale, e segnatamente il regno di Sardegna, diveniva una positiva necessità allora subordinare in Toscana a un sistema speciale di penalità l'esercizio conceduto a

ogni cittadino di manifestare per mezzo della stampa i propri pensieri, qualora se ne fosse in modo qualunque abusato. E prosegue: « Attesochè a questo scopo appunto mirasse il Legislatore ec. (*legge*) ».

Ivi non è da dubitarsi che si contenga un sistema penale completo, inducente implicita deroga alla legge anteriore per la riparazione di tutti quanti indistintamente i delitti e le contravvenzioni che, abusando della libertà della stampa, venissero con tali mezzi ad esser commessi. Ed il Decreto citato soggiunge: Atte-
» sochè ammesso ancora che negli Articoli pubblicati e diffusi per
» mezzo della stampa dal Montazio imputato, si contenessero so-
» lamente l'oltraggio e l'offesa in genere alla religione dello Stato
» ma altresì delle massime e dottrine empie ed avversative al
» Dogma Cattolico, non per questo era dato di giuridicamente
» sostenere che le relative penalità dovessero attingersi da altro
» fonte fuori che da quello del citato Art. 24, imperocchè com-
» prende nella sua locuzione generale ogni specie di delitto con-
» tro la religione Cattolica, fosse anche di empietà . . . . . . Atte-
» sochè a sostegno di questa verità non doveva omettersi di no-
» tare che dopo il disposto del precedente Art. 22 sopra citato,
» sarebbe improponibile di invocare *per il delitto di Lesa Mae-*
» *stà e di Perduellione* commesso per via di stampa la legge del
» 30 agosto 1795, e del pari si rendevano improbonibili le leggi an-
» teriori, allorquando il delitto conosciuto sotto il titolo di em-
» pietà ha ricevuto per la sua consumazione elemento e vita dal-
» l'organo della stampa.

Voi udite, o Signori, con quali termini proferiva il Decreto suo la Camera delle Accuse nel 3 maggio 1850: fino d'allora essa dovè conoscere che pel delitto di Lesa Maestà inutilmente si sarebbe potuto ricorre alla penalità della legge del 30 agosto 1795; talmentechè sembrava a me quasi certa e sicura la dimissione dall'attuale procedura del Montazio, quando da me niente altro si fosse fatto che allegare avanti la Camera delle Accuse il Decreto della medesima Camera delle Accuse. Arroge, che tanto maggiore era la mia fiducia inquantochè voi medesimi, o Signori, nel vostro giudicato del 4 giugno 1850, che dichiarò sano ed intangibile quel Decreto, diceste: Che come il Legislatore del 1848 provvide alle discipline proprie dei modi di pubblicazione per mezzo della stampa, così con apposito titolo indicò sotto la rubrica « *dei delitti e delle contravvenzioni commesse mediante* » *la stampa e del modo di punirle* », ed ebbe cura a enumerare e precisare i delitti che per mezzo della stampa possano commettersi, e che sebbene commessi per qualsiasi mezzo, fossero già punibili dal *gius* toscano, e segnatamente per la legge del

30 novembre 1786 e 30 agosto 1793, sottopose a un nuovo speciale ordine di penalità, cha credè dover variare e ridurre assai più mite della penalità in genere preesistente.

Dopo avere sviluppato con somma diligenza e dottrina le analoghe teorie così finiva quel vostro citato Decreto . . . . . . . Un diverso concetto porterebbe all'assurdo, non sicuramente ammissibile, delle due diverse penalità per un solo e medesimo fatto delittuoso e dell'inesattezza del legislatore, il quale ove ciò pure avesse voluto lo avrebbe detto espressamente, e non avrebbe così lasciato in una nuova legge, d'altronde interessante, un vuoto veramente deplorabile, lo che non può supporsi senza offesa della di lui sagacità ed esperienza.

Io credeva che questi due giudicati dovessero stringere la Corte Regia sì fattamente da non dovermi occupare con altri ragionamenti perchè giungesse a decretare la dimissione dal giudizio di Enrico Montazio.

La Camera delle Accuse ha opinato che il suo precedente decreto non fosse altrimenti applicabile alla specialità; perocchè ella ha detto di aver trovato nella legge del 17 maggio 1848 l'Art. 20, che è precipuo e decisivo, ed escludente l'applicazione dell'Art. 22 e dell'Art. 24. Ecco il tenore dell'Art. 20 invocato dalla Camera dell'Accuse. « Chiunque valendosi del mezzo della » stampa abbia direttamente provocato o istigato a commettere » un qualche delitto, ogni volta che questo sia stato effettiva» mente commesso, è considerato e punito come fosse com» plice ».

E applicando questa disposizione ha così detto la Camera dell'Accuse. « Considerando, che Enrico Valtancoli da Montazio » direttore politico e scrittore del giornale il *Popolano* è incol» pato di aver provocata la ribellione contro il Principe ed il » rovesciamento dell'ordine monarchico-costituzionale in Toscana » coi suoi scritti a stampa pubblicati nel gennaio e febbraio » 1849.

« Considerando infatti che nel n. 203 di quel *Periodico* egli » sosteneva e dimostrava sotto il titolo di « *Repubblicani o Ca*» *maleonti* » dovere essere la repubblica il supremo dei pen» sieri;

» Che nel num. 227 si proponeva con un nuovo programma » di combattere sempre la mostruosa unione del principato colla » libertà, e sotto il titolo « *Repubblica o Monarchia* » gettava » insidiose diffidenze sulla permanenza del Granduca a Siena, e » minacciava la *corona* dove non si fosse immediatamente ar» resa a soddisfare le popolari esigenze;

» Che nel num. 231 e num. 235 sotto il titolo « *Armi, Pane,*

» *e istruzione*: *Osservazioni amichevoli al Governo Provvisorio*
» diffamava atrocemente il Granduca, e chiedeva l'armamento
» della plebe per sostenere la rivoluzione;

» Che nei num. 236, 239, 241, 242 e 246 sotto i titoli « *Sal-*
» *viamo la Patria, Repubblicani o Tedeschi, La notte del 21*
» *febbraio, All'erta* » eccitava il Governo Provvisorio, ed in-
» fiammava il popolo a proclamare la repubblica, ed a cacciare
» violentemente il Granduca da S. Stefano ».

Primieramente analizzando l'articolo della legge, per vedere se anche nel suo astratto potesse essere stato bene applicato dalla Corte Regia, Camera dell'Accuse, noi troviamo che nell'Art. 20 si dice « Chiunque valendosi del mezzo della stampa abbia *di-*
» *rettamente* provocato ».

Ora, ci ha dato tracce, ci ha dato elementi la Camera dell'Accuse per esser certi che in effetto il Montazio ha *direttamente*, *efficacemente*, non con vane illusioni, o strani propositi, o fantasie poetiche eccitata e prodotta la rivoluzione del governo legittimo? La Camera dell'Accuse dice, che ha istigata, eccitata la rivoluzione, ma ha nemmeno osata la parola « *direttamente* » od altra che la equivalga per essere coerente a quella disposizione di legge? Ha ella forse ciò dimostrato nello sviluppo dei fatti e delle circostanze che potevano emergere dal processo? No certamente. Ma io vado ad un altro particolare che mi presenta l'Art. 22 di questa legge. Quando il legislatore parlando al tit. 3 *dei delitti e delle contravvenzioni commesse mediante la stampa, e del modo di punirli*, ha detto all'Art. 20 (che è il primo di esso titolo) che chi avesse istigato e provocato al delitto per mezzo della stampa sarebbe stato ritenuto come complice qualora il delitto si fosse verificato, ha inteso di parlare dei delitti comuni ed ordinarii: ma quanto ad alcuni speciali delitti, e fra questi il delitto di Lesa Maestà e Perduellione, che pur troppo meritavano distinti provvedimenti, siasi per la loro natura, come per la loro importanza, scese il Legislatore medesimo a statuire nei successivi articoli quella sanzione penale proporziata e condegna, a chi avesse attentato per mezzo della stampa. — E di fatto nel successivo Art. 22 si trova disposto « ivi » con la pena
» del carcere da due mesi a due anni, e con una multa da 200 a
» 2000 lire sarà punito *ogni attentato* collo stesso mezzo contro
» l'ordine della successione al trono, contro la inviolabilità della
» persona del Granduca, e contro l'autorità ed i poteri che sì il
» Granduca stesso come le Assemble legislative riconoscono dallo
Statuto fondamentale ». Ditemi, o Signori, l'addebito che viene dato al Montazio, è egli accluso in alcuna di queste frasi, cioè « *tentativi contro l'ordine della successione al trono, contro*

*la inviolabilità della persona del Granduca, contro l'autorità e i poteri, che sì il Granduca stesso che le Assemblee legislative riconoscono dallo Statuto fondamentale ?* » Io ritengo esser ciò di evidenza palmare, nè oserei stancare più oltre la pazienza vostra, o Signori, occupandomi di una estesa dimostrazione. Dunque io concludo che la sanzione penale che sarebbe applicabile al fatto rimproverato a Montazio è precisamente quella tracciata nell'Art. 22.

Ma qui non cessano le disposizioni della precitata legge, che influiscono nella decisione della disputa nostra, perocchè segue l'Art. 41 a statuire il termine di prescrizione per tutti indistintamente i delitti che si commettono col mezzo della stampa, dicendo: « L'azione penale nascente dai delitti di stampa sarà » prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna » o della copia al pubblico ministero, ed in quanto ai giornali » e fogli periodici, dalla data della loro pubblicazione ».

Ora, non vi è dubbio che il termine di prescrizione sia di gran lunga decorso di fronte agli articoli stampati e che al Montazio si obiettano. Se dice la legge, che si prescrive l'azione penale nel termine di tre mesi distante a tutti quanti i delitti di stampa, *nemine excepto*, come potrà mai volersi che non rimanga prescritto quello eziandio, che può rimener compreso sotto la sanione dell'Art. 20? Sia pure che il delitto al quale può lo scrittore avere eccitato e consigliato e del quale si è fatto complice sia prescrittibile in più lungo periodo di tempo, non cesserà mai però dall'aver commesso lo scrittore il suo delitto per mezzo della stampa, con un mezzo cioè eccezionale, e di fronte a cui ha il Legislatore eccezionalmente e con apposita legge provvisto.

Io non tornerò ad accennare la teoria sulla estensione delle leggi penali, giacchè con molta copia di dottrina e di erudizione è stata sviluppata de chi mi procedeva nella discussione; mal si vorrebbe ristringere il senso latissimo della legge per sottrar dalla prescrizione il delitto, che ella vi ha compreso colla sua generale e indistinta espressione: « *L'azione penale nascente dai delitti di stampa sarà prescritta ec.* ».

Se un delitto di stampa è quello rimproverato al Montazio, sia desso di qualunque più grave importanza, sia giudicabile sotto l'influenza di qualunque degli articoli compresi nella legge del 17 maggio 1848 dovrà sempre rimanere perento dalla prescrizion trimestrale che vi è statuita.

Nulla più debbo aggiungere per sostenere la prima parte del ricorso presentato da Montazio. Quanto all'essere egli ammissibile, o no al benefizio dell'Amnistia scenderò a parlarne dopo

avere trattata la difesa dell'altro ricorso presentato dall'avvocato Giuseppe Dami, al quale è comune questa seconda parte.

Anche il ricorso del Dami debbe ritenersi ammissibile per quelle stesse ragioni esposte in proposito dai due chiarissimi difensori del Guerrazzi e del Romanelli che mi han preceduto con le lucide loro discussioni. Una particolarità però è di fronte a lui. Egli ha aderito ai motivi di ricorso stati presentati per parte di Leonardo Romanelli, vi ha aderito in un'epoca prossima alla discussione, non in quel termine che prescriverebbe la legge perchè i *nuovi* motivi debbano avere accoglienza. Io in questo proposito non ho che a rammemorare alla Suprema Corte una decisione in affare Biscioni ed altri che a difesa mia fu trattato avanti questa medesima Corte e nel quale uno dei ricorrenti aderì nel giorno antecedente appunto alla discussione medesima ai motivi che un altro aveva dedotti. Perchè (noi riflettevamo, e lo ripetè la Suprema Corte) perchè non si trattava di *nuovi* motivi, ma si trattava di motivi già conosciuti, talmentechè non poteva rimanere leso l'interesse nè della legge, nè di chicchessia; così doveva essere accolto anche per interesse dell'altro che aderiva ai motivi che uno dei ricorrenti aveva già in tempo debito ed opportuno dedotti.

L'avvocato Dami ha reclamato contro il Decreto della Camera delle Accuse non perchè egli avesse mezzi per distruggere ciò che aveva stabilito e ritenuto in fatto il Decreto medesimo, ma soltanto perchè venne a lui denegato un diritto sacro e intangibile che concede la ragione, la giustizia e la legge in ogni accusato. Sì; la ragione, la giustizia e la legge, porgendosi amiche la destra hanno presso tutti i popoli, in tutti i tempi concesso il libero diritto al cittadino perseguitato dalla investigatrice giustizia di giustificare quei fatti, che ponno addimostrare e convincere della innocenza di lui.

Il Dami che era stato inviato al pubblico giudizio dal Decreto della Camera di Consiglio di Firenze, trovò nel Decreto medesimo annoverati taluni fatti, dei quali a lui non era stato fatta veruna contestazione. Egli se ne lagnò avanti la Camera delle Accuse, produsse avanti di lei un'istanza nella quale diceva che a lui non erano stati contestati che pochi dei molti fatti dei quali gli si dava debito: che avea d'altronde da giustificare il contrario, e conseguentemente produceva una nota di testimoni da doversi sentire prima che prendesse qualunque risoluzione la stessa Camera delle Accuse. Gli fu denegato, e ragione di denegazione è stata questa: che non avendo tralasciato il giudice istruttore di contestare al Dami i fatti costituenti il delitto di Perduellione è manifesto che i fatti non contestati e rilevati nel Decreto della Camera di Con-

siglio non sono che semplici elementi e mezzi probatorii del diritto obiettato, dei quali il tribunale poteva come no valersi nella valutazione dei riscontri di reità, lo che dalla legge è ammesso senza l'imperioso bisogno di una particolare precedente contestazione. Voi avete detto o Signori quel che una rigorosa giustizia vi fece esprimere; ciò avete detto che queste riprovevoli violazioni delle regole e delle forme dalla legge prescritte per l'istruzione delle procedure criminali importano non solo . . . . . . ( *Legge* ).

Voi avete detto nella vostra decisione del 14 agosto 1850. Annali, carte 275. (*Legge*) Considerando ec.

Se questo è vero (come un uomo, non dirò di mente e di anima speciale, ma della più tarda minerva e depravata coscienza non potrà mai porre in dubbio) se questo è vero, la violazione e solenne violazione della quale facevate menzione nelle vostre decisioni è stata commessa a carico del prevenuto Giuseppe Dami. Non giova il dire a mio credere siccome ha detto il Decreto della Camera delle Accuse, che questi altri fatti siano serviti soltanto come elemento e come mezzi probatorii del delitto; è appunto quello che interessa al prevenuto; gli elementi e i mezzi probatorii egli ha necessità di distruggere. Cosa deve mai altro distruggere l'accusato di un qualunque delitto? Il resto di per se è nulla: quel che interessa al prevenuto, sono i mezzi probatorii che egli ha necessità di distruggere. Varrebbe forse mai, potrebbe mai giovare a un giudice che dicesse: io ti ho contestato che tu se' reo di omicidio; ti ho contestato che tu avevi una inimicizia inveterata contro colui che è stato ucciso? Nel momento medesimo dell'avvenuto omicidio eri d'appresso l'abitazione dell'infelice vittima; ciò ti serva: ti ho contestato quanto basta per porre in essere il delitto che ti rimprovero. Ma se poi questa infelice vittima della sciocchezza, diciamo così, e del male ragionamento si vedesse enucleato nel Decreto di Accusa, oltre a quei primi fatti, che il giorno avanti della strage avvenuta aveva minacciato di morte quel suo nemico; che egli si era armato appositamente di un arme da fuoco, o di uno stile; che egli fu trovato mezz'ora dopo avvenuto l'omicidio mentre fuggiva, e colle vesti insanguinate? Questi fatti sono pure elementi probatorii; ma questi fatti taciuti all'infelice, all'accusato potrebbero mai essergli rimproverati al suo dibattimento, quando nel processo scritto non fossero stati a lui contestati? L'Accusa non può tendere insidie all'infelice cittadino che prende di mira: ella deve essere scevra d'ogni inganno e sorpresa. Quanto più le è dato di essere libera e senza ostacoli nelle sue investigazioni, tanto più debbe con lealtà procedere e non solo dee permettere che un eguale diritto

sia concesso al prevenuto, ma debbe ella stessa, ove occasione le se ne offra, sovvenire a lui i mezzi per la propria difesa. — Sta bene che se al pubblico dibattimento si verifica un nuovo fatto di cui non appariva alcuna traccia nel processo scritto, possano e debbano i Giudici farne capitale nei loro calcoli di moral convinzione, ad onta che un tal fatto non sia stato in antecedente contestato al prevenuto, traendo a ciò la dura legge di necessità; ma ciascuno dovrà riconoscere una pretta ingiustizia nell' obiettare *improvvisamente* ad un prevenuto un fatto, donde vuol desumersi elemento di prova della di lui reità, quando un tal fatto era preconosciuto dall' Accusa, nè fu dedotto tempestivamente a notizia del prevenuto stesso, che poteva forse aver comodo e mezzo per smentirlo.

Niuno è certamente che non veda la enorme conculcazione dei diritti sacrosanti che la ragione e la legge concedono al Cittadino per la propria difesa, quando sia posto nell'arduo cimento di dovere affrontare un giudizio ove si svolgono le prove adunate dalla Accusa per concludere la di lui reità, senzachè egli abbia avuto comodo e pienissima libertà di contrapporvi tutto quanto era in suo potere, e giovava a distruggere gli obietti dell' Accusa. — Gioverebbe forse il dire, come si è detto dal Decreto in esame; che il tempo di indurre nuovi testimoni è quello in cui si apre lo stadio defensionale? No certamente; perchè le nostre savissime leggi concedono al prevenuto il diritto libero ed assoluto di indurre tutte quelle prove che crede utili alla propria difesa, mentre si fa la istruzione del suo processo scritto; ma dopo inviato al pubblico dibattimento, quel diritto non è più in lui affatto libero ed assoluto. Ove dimandi di supplire al processo per la propria difesa, l'ammissione delle di lui prove addizionali è riposta nell' arbitrio del magistrato, che può concederla come può denegarla. Ma dove l' ammissione dipenda dall' arbitrio dell'uomo, quel sacrosanto diritto non può essere altrimenti nè libero, nè assoluto siccome vuolsi dalla legge.

Quel più che è a dirsi in sostegno del ricorso presentato dal Dami, può la Suprema Corte vederlo nella breve memoria a stampa da noi presentatale, ed alla quale ci rimettiamo.

Passo a parlare della seconda parte che riguarda ambedue i ricorsi presentati l'uno dal Dami l' altro dal Montazio, miei raccomandati.

La interpretazione che può e debbe darsi al Decreto di Amnistia del 21 novembre 1849 fu ieri lucidamente esplanata dal mio collega avv. Mari, difensore del Romanelli; ed anche chi mi ha preceduto nella discussione in questa mane, vi ha aggiunti molti critici reflessi.

Io debbo però in questo proposito ripetere alcune cose sotto un

diverso aspetto. Il Decreto d'Amnistia fu generato al seguito di un rapporto fatto dai ministri all'ottimo Principe: ove occorrano schiarimenti alle disposizioni di esso Decreto, è da quel rapporto che si debbono criticamente, come legittimamente attingere.

Ora il Decreto di Amnistia comincia « tutti i delitti di Lesa » Maestà e altre defezioni politiche commesse a tutto il presente » giorno sono abbandonate all'oblio, ed è abolita ogni azione pe- » nale, e ogni condanna che sia ad essi referibile ». Sicchè dove si cerchi di investigare se qualcuno sia reo di Lesa Maestà, non è precluso l'adito. Dice il Principe però; per quanto mi hanno dettato i miei consiglieri, per ciò che nella mia riflessione ho trovato giusto e doveroso, questa mia concessione non può estendersi sì fattamente che ne derivi un danno. Un benefizio bisogna ben considerarlo, perchè non è raro che dai benefizii compartiti ad uno resulti danno per altri. Mi si riflette, e con savio consiglio che se tutto intero libero il freno alla mia indulgenza, alla benignità dell'animo mio lasciassi, grave danno potrebbe alla società resultare, sicchè talune eccezioni addivengono rigorosa necessità. — Per tale reflesso scese il Decreto a formulare la esclusiva nel modo che segue:

» Restano esclusi dal benefizio della presente Amnistia quelli che » già sono condannati o prevenuti di delitti contro la religione » dello Stato, commessi anche per mezzo di stampa.

» Quei che composero il Governo Provvisorio, il così detto » rappresentante e Capo del Potere Esecutivo, i membri del con- » siglio dei ministri dall'8 febbraio all'11 aprile 1849, il Prefetto » di Firenze di quel tempo e quei che figurano a tutto il pre- » sente giorno 21 novembre 1849 prevenuti nella procedura or- » dinaria politica che s'istruisce nella direzione degli Atti Cri- » minali di Firenze e nelle altre consimili procedure che iniziate » già dal Tribunale ec. ».

Vi erano due procedure avanti la direzione degli Atti Criminali di Firenze; contro gli empii che avevano prevaricato di fronte alla nostra santissima religione, contro quei che avevano peccato di fronte alla diversa Maestà terrena. A quale categoria apparteneva il Montazio nel 21 novembre 1849? alla procedura, e voi lo sapete, o Signori, alla procedura per empietà, in compagnia del Barni, in compagnia del Francolini -- sciagurati e sventurati sacerdoti che furono in appresso inviati al pubblico giudizio, e quindi con varia sorte giudicati dalla Regia Corte, come lo sarebbe stato il Montazio assieme con loro, se la legge sulla stampa non avesse prodotto a lui il benefico effetto di salvarlo.

Per ciò che è dato conoscere nell'attualità al Montazio ed al suo difensore, una sola cosa sappiamo, cioè che la istanza pre-

sentata dal Pubblico Ministero perchè fosse detenuto in carcere il Montazio stesso per occasione della procedura attuale, del 4 aprile 1850, del giorno cioè immediatamente successivo a quello nel quale la Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza Decretò l'invio di esso al pubblico dibattimento per il delitto obiettatogli di empietà contro la religione dominante; e così cinque interi mesi dopo l'Amnistia del 21 novembre 1849. Ora non vi è dubbio che a questo giorno fosse chiuso il cerchio degli accusati, giacchè espressamente lo prescriveva il Decreto stesso di Amnistia, e perciò il Montazio non potè essere più incriminabile per il delitto di Lesa Maestà.

Ripeterò ancor io come da quel benefico indulto non venne esclusa nominatamente persona alcuna, poichè la esclusione non fu mossa nè lo poteva esser nel Principe concedente da particolare odio per chicchessia. La esclusiva fu certamente di fronte a quei fatti più culminanti e che immediatamente e con efficacia loro propria avevano prodotto il rovesciamento del Governo legittimo; e così i loro autori furono rilasciati al rigor della legge e a giudicarsi dai competenti Tribunali. Sicchè dopo una siffatta determinazione come potrebber mai invocarsi le disposizioni della legge del 20 agosto 1795 e delle decisioni che poco dopo la susseguirono, siccome ha fatto il Decreto contro cui è ricorso? Come potrebbe dirsi che il concedente della nostra Amnistia ha voluti esclusi dal benefizio coloro che potevano esser complici nel conteso delitto per accenni, gesti, mancate denunzie ed altre simili inezie, che la vecchia, feroce giurisprudenza voleva punibili?

Se il nostro Principe volle concedere perdono ed oblio alle tante sciocchezze che da tanti e per tanti modi erano state commesse fra noi nella occasione del sovvertito Governo di Lui, e volle che soltanto gli autori dei gravissimi fatti produttori immediati della sovversione stessa rimanessero esclusi dal benefizio, come potranno altrimenti perseguitarsi le idee scritte e stampate che per via di giornali ed in tanti altri modi furono pubblicate fra noi non già dal solo Montazio, ma da un indefinito novero di giornalisti che come sciame di venefiche vespe inondarono con tanto scandalo non dirò la Toscana ma Italia tutta?

Anzi se ben si rifletta al tenore stesso dell'Amnistia può ben dirsi che il Principe volle in lettera esclusi tutti coloro che potevano essersi fatti complici nella Perduellione per via di idee pubblicate con la stampa. E vaglia il vero: nel prelodato Decreto dicesi: « ivi » Restano esclusi dal benefizio . . . quelli che siano » già condannati o prevenuti di delitti contro la religione dello » Stato, *commessi anche per mezzo di stampa.* »

Se pertanto designando gli autori del delitto contro la religione

volle esclusi quelli eziandio che se ne erano fatti debitori per mezzo della stampa, come non dovea dirsi che per necessaria ed implicita conseguenza volle amnistiati tutti coloro che si fossero fatti complici nell'altro delitto di Perduellione ma solo col mezzo della stampa, quando il real Concedente formulando la esclusiva della seconda categoria non fece menzione e non vi accluse coloro che avessero delinquito per mezzo della stampa? *Ubi voluit dixit.*

Il denunziato Decreto ritiene incriminabile il Montazio come complice, inquantochè è a lui applicabile il disposto dell'Art. 20 della legge del 17 maggio 1848. Ma se in ipotesi si concede, noi troveremmo che l'istigatore del delitto verificatosi dovrebbe aver consigliato ed istigato *direttamente* al delitto stesso. Gli Articoli però inseriti nel *Popolano* e rimproverati al Montazio non fanno che vantare la bontà e giovamento del Governo Repubblicano, e senza dire che questo può apprendersi come un concetto ed opinione politica permessa esprimersi dalla legge, può dirsi ancora che se eccitò egli alla repubblica, e la instaurazione della repubblica era un delitto, non venne però questo giammai verificato, mentre in Toscana questa forma di Governo non comparve nè fu proclamata giammai.

Finalmente come pretenderebbe mai un saggio Magistrato giungere a persuadersi che dagli scritti rimproverati al Montazio è venuta la sovversione del Governo legittimo, inquantochè i sovvertitori che l'hanno operata vi furono spinti dal di lui consiglio ed istigazione, quando lo stesso Decreto in ricorso presuppone che una fazione minasse già da lungo tempo in Toscana l'avvenuta ribellione, quando un prodigioso numero di altri giornali hanno per tanto tempo propalati gli stessi principii, quando finalmente furono i medesimi suoi coaccusati dei quali si vuol complice il Montazio, che giunti al Potere ordinarono e fecero eseguire il di Lui arresto? Io non credo di dovere altro aggiungere alla mia dimostrazione per concludere che il Decreto della Camera delle Accuse da noi denunziato debba essere cassato dalla Suprema Corte.

*Avv. Panattoni.* — Signori Senator Presidente, e Consiglieri. La questione di Lesa Maestà non è a me nuova: ma una causa di Lesa Maestà come quella per cui fu chiamato a rispondere Antonio Petracchi è per me una sorprendente e dolorosa novità! Quando i paterni consigli di tale che onora la magistratura, e che siede tra quelli cui mi onoro di parlare, m'incoraggivano ad ambire l'inclito decoro di questa toga, io non divisava già che nella mite e felice Toscana mi sarebbe avvenuto di scendere nell'arena forense per trattare questioni di materia politica, accuse di perduellione. Pure ciò mi avvenne fino dall'anno 1834. — Ben è vero che allora ciò non mi fu causa di penosa meraviglia, ma quasi argomento di fiducia. Imperocchè era un periodo quello, cha anche a senso dei più tranquilli e dei meglio veggenti, giudicavasi tempo di preparamento e di crise, e da cui era inseparabile qualche agitazione. Se dunque la fervente fantasia di alcuni giovani prorompeva in atti repentini, o imprendeva complotti mal misurati: non per questo l'azione della legge si spiegava crucciosa e severa; e gli slanci del bollore giovanile erano i primi sintomi di quel sociale sussulto che sempre è foriero dei grandi mutamenti. Allora nell'Oasi Toscana, ove ospitavansi gl'infelici ed i profughi di ogni paese, potevasi discutere il titolo di Lesa Maestà, senza che si commovessero le fibre dei decidenti, senza che fallisse il coraggio e la libertà di parola a chi doveva arringare per loro. Tutt'al più era quello un esempio di tranquilla, e indipendente giustizia, dirò anzi di giustizia salutare; perocchè la legge opportunamente intervenendo contro le improntitudini e l'impazienza, proteggeva quel movimento regolare che l'opera sociale richiede; e correggeva utilmente il soverchio impeto di coloro che non sapevano attendere dal tempo e dalle circostanze il bramato frutto delle riforme. Ma come, o Signori, ma come sono poscia infruttuosamente passati i bei giorni del 1848; su i quali l'animo nostro ritorna, come quello di chi pensa al meriggio nell'imbrunire della sera? Or come mai divenne sterile la maturità, bugiarda la speranza, litigiosa la concordia?... Ecco qui che si schiude la scena di un infausto dramma giudiziario: ed una nuova causa di perduellione viene a svolgersi con imponente gravità e con penosa espettazione; sicchè fino dai suoi primordii la difesa ha dovuto ricorrere alla tutela salutare del Tribunale supremo!

Non è questo frattanto il luogo, non è questo il momento di andar più oltre nelle indagini storiche, e nelle critiche riflessioni: Io vengo alla causa. E qui dopo tanta abbondanza di discussioni, sarebbe anche vano il largheggiare in ricerche, che alla mia tesi giuridica schiettamente non appartenessero. Io meno di tutti il

potrei, poichè in questa causa non ebbi cognizione nè parte fino agli ultimi del passato febbraio, quando già gl' individui colpiti dal Decreto della Camera di Accusa della Corte Reale di Firenze, proferito il 7 gennaio dell' anno stante, avevano contro di essa interposto il loro ricorso. Tutto l' ufficio mio si restringerà pertanto a dire in non scritte parole, se e come il ricorso di Antonio Petracchi sia ammissibile, fondato, e meritevole del successo che gli auguro. — Ma di questo e degli altri ricorsi, fuvvi chi preconizzava dicendo: perchè mai ricorre in Cassazione contro un decreto di Camera d' Accuse, contro un decreto che semplicemente prepara il giudizio pubblico? qual novità è questa, e quali speranze di resultato le si presentano nei fasti della nostra giurisprudenza? Eppure, o Signori, è una altrettanto grande e pericolosa nuovità quella del giudizio pubblico che si va preparando contro i nostri ricorrenti! Eppure, in qualunque evento, il tentativo del loro ricorso sarebbe giustificato dal pericolo che si è loro preparato. Minacciati dalla bufera, hanno diritto di volgere la prora, ove più presto confidano di ricovrarsi; e se io potessi aiutarli da buon pilota, me ne chiamerei fortunato. Signori! fu sempre opportuno e gradevole ricorrere a Voi che dopo la legge siete la prima e inviolabile autorità nelle materie giudiziarie, e porgervi occasione di proferire oracoli, i quali sieno salvezza per i ricorrenti. Questa è appunto la nostra tesi; ed io al certo lo spero; parendomi che non debbano rimanere infruttose le qui proferite parole. Ma in ogni men lieta ipotesi, possa almeno il vostro decreto tracciar massime di giurisprudenza, le quali minorino il pericolo, e preparino il riscatto dei nostri difesi.

Dopo la lunga e dotta discussione che voi avete udita nei passati giorni e nel presente, parrebbe che, venendo al subietto, dovesse riuscir lieve l'assunto mio. Ma sta qui appunto la difficoltà del dire per me, che fui l' ultimo ad aver la parola. Se infatti mi fu gradito l' udire dal labbro eloquente e instruito dei miei colleghi proferire quel tanto che rimarrà monumento di civile coraggio e di forense dottrina; non mi rimane però altra speranza, che alla meglio raccogliere alcune reliquie pella loro giudiziaria escursione, stringendo in rapide ma ardue parole quel poco, che aver potrebbe tuttora aspetto di novità, e rinfrescando e confermando l' assunto esaurito. Lo che io tenterò, a voi di tutto cuore raccomandandomi, perchè nella minimità del tema che presenta il caso di Antonio Petracchi, mi parve affettazione il pubblicare una ponderata memoria. E siccome quello che ora dirò è tutto improvviso, non presumo che alla forza del sentire corrisponda la felicità dell' eloquio; onde chiedo che da voi sia raccolto con

benignità, e quindi fecondato con la dottrina e giustizia che vi distingue.

Cosa si rimprovera ad Antonio Petracchi da me difeso? Ecco, o Signori, il gran volume dell'Accusa, nel quale io vo pescando a fatica poche linee che riguardino il mio cliente. Il decreto dei 7 Gennaio 1851 a pag. 33 ha mandato al giudizio pubblico avanti la Corte Regia di Firenze Antonio Petracchi, in un con la pur troppo numerosa consorteria, come accusato di che? di vera e propria perduellione. Ma perchè, e quali sono gli elementi per incriminarlo siffattamente con questo titolo, ed intuonargli contro, quello che gli antichi chiamerebbero *horrendum carmen?* Ecco tutto nelle poche parole, che io vado a leggervi « Considerando » che l'incolpato Petracchi ha confessato di aver comandato la » Colonna dei volontarii Livornesi, che per ordine del Pigli, » nella notte dall'8 al 9 Febbraio salpò da Livorno sul vapore » il Giglio, con la missione di cacciare il Granduca dall'isola » dell'Elba nel caso in cui si verificasse che esso si fosse colà » rifugiato. » Qui termina il subietto dell'Accusa; qui finisce l'addebito. Imperocchè quanto nel successivo paragrafo continua a dire il ricordato Decreto, non tende ad altro che a disapplicare la scusa data dal Petracchi, di non avere egli avuta scienza dell'oggetto per cui era inviato, con un dispaccio suggellato, dal Governatore di Livorno al Governatore dell'Elba, il quale non ricevè nemmeno la spedizione. Io so bene, o Signori, che i fatti di scusa e le difese di merito non devono discutersi in questo stadio del giudizio, nè preoccuparsi attualmente da voi. Per questo non richiamerò sotto critica (benchè imparziale, e non acerba) ciò che con dolore e meraviglia si legge in questo paragrafo. Nè vi dirò come mi sia sembrato strano, che per provare la scienza in Antonio Petracchi, di recare nella notte del 9 Febbraio 1849 un dispaccio al Governatore dell'Elba onde congedasse da quell'Isola il Principe qualora vi fosse disceso, si vadano a pigliare argomenti da che? dalle posteriori declamazioni che il Petracchi avrebbe fatte in occasione delle successive spedizioni dei 19 e 22 febbraio alla volta di Massa e di Viareggio. Bell'accorgimento invero! pretendere di convincere un disgraziato che fosse sciente nell'8 Febbraio di ciò che stava scritto entro un suggellato dispaccio, raccattando le parole pronunziate o scritte da lui dieci o dodici giorni dopo che il dispaccio aveva avuto il suo sfogo... Lasciamo dunque questo criterio retrospettivo della Camera delle Accuse alla condegna apprezzazione; di cui spero bensì non possa esservi bisogno, fermamente confidando che il giudizio abbia benigno fine innanzi a voi.

Se questo è pertanto tutto l'addebito che vien dato ad Antonio Petracchi; egli non dovrebbe rispondere di altro, che di avere ricevuto ed eseguito un ordine di un suo Superiore. Era Antonio Petracchi un Livornese, e un Maggiore della Guardia Cittadina di Livorno; e gli ordini venivangli deferiti dal superiore civile e militare di quella città, cioè dal Governatore. E quell'ordine al Governatore medesimo era stato trasmesso dal Ministero; e al ministero ne fu primitivamente ingiunta la partecipazione dal Governo Provvisorio. Queste Autorità erano omai costituite; ed esse avevano, o vantavano di avere tanta potenza da spiccare ordini di tal fatta. Dependente, e situato in basso loco, non faceva il Petracchi che subire per ordine del suo superiore locale una commissione, venuta dall'alto, e di cui non doveva curare che l'eseguimento. Non dirò, poichè atterrebbe al merito della Causa, con qual cuore, il Petracchi, o altri in Livorno, si sarebbe fatto ardito di sprezzare quell'ordine, di ributtare quel dispaccio e togliersi la divisa di Maggiore della Guardia Cittadina. Questo non lo dirò, e voglia il Cielo che altrove io non l'abbia a dire! Dirò solamente che così facendo il Petracchi, se non ebbe una spartana virtù, se non seppe fare olocausto di sè; non è però un delinquente, nè il fatto suo posteriore ai sovvertimenti, e ordinato dai nuovi Governanti, ha il carattere di *Lesa Maestà*, e di *perduellione*. — Ma se per avventura Petracchi avesse meritato il rimprovero che si pretende nel Decreto della Camera delle Accuse; allora, o Signori, io sentirei fondato e opportuno l'argomento di difesa già svolto da altri miei Colleghi, quello cioè della incompetenza della Corte Regia di Firenze. — Guardando poi alla minima proporzione del fatto imputato al Petracchi, è manifesto che esso cadrebbe tra quelli che l'Editto di amnistia abolì. — Sicchè alla Difesa del Petracchi nell'attuale stadio della questione, tre mezzi potentemente e perentoriamente suffragano. Le suffraga in primo luogo il non aver commesso un fatto che sia criminoso; almeno per quell'unico titolo di cui è permesso tener conto in questo eccezionale processo, cioè di Lesa Maestà in primo capo. Le suffraga in secondo luogo l'eccezione declinatoria della incompetenza; perchè ove egli fosse stato partecipe di quel delitto, che ad altri sopra scala maggiore viene rimproverato, egli dovrebbe comparire come gli altri in Senato. Finalmente, le poche linee dell'Accusa, che io vi leggeva, contengono un fatto minuscolo, e che non dovrebbe aver progresso di fronte alla legge di Amnistia e di perdono.

Ma qui, o Signori, si para dinanzi una questione pregiudiciale; cioè quella: se faccia ostacolo o no il disposto dell'art. 238 del motuproprio del 2 agosto 1838, e dell'art. 542 delle successive

dichiarazioni e istruzioni. Questa disputa pregiudiciale io voglio volentieri affrontare; comecchè in tanta dovizia di dottrina, e in tanta copia di difese, sia pur quella che mi presenta tuttavia alcun che di nuovo e più atto a rianimare la vostra defatigata attenzione. Io sostengo che gli articoli testè citati nessuno ostacolo oppongono alla nostra difesa; dico alla nostra, poichè quanto andrò ad esporre potrebbe essere utile a tutti i ricorrenti. Certamente gli art. 238 del motuproprio, e 542 delle dichiarazioni e istruzioni, non sono di ostacolo al rimedio dell'Amnistia, o abolizione del reato; perchè essendo questo distruttivo del processo e dell'azione penale, e abolitivo del giudizio e della competenza, esso ha tale attualità ed urgenza, che conviene, o Signori, in questo stesso stadio accoglierlo ed esaudirlo. Lo dice anche la legge del 24 novembre 1849, che questa abolizione e perdono comparti; sicchè sarebbe ozioso che io più parole spendessi nel dimostrarvi come i prenotati articoli nessuno ostacolo oppongano all'ammissione di questo mezzo di difesa. Ma nemmeno formerebbero impedimento quei due articoli alla questione di nullità, che taluno dei colleghi ha proposta; men che mai alla declinatoria ed alla incompetenza di cui fu parlato lungamente nella prima discussione, e che dovrebbe beneficare tutti i ricorrenti, quando non fosse loro respettivamente abbuonata la individuale difesa. Come di fatto gli articoli preallegati non ostino alle questioni di nullità ed incompetenza, ella è cosa che agevolmente mi sarà dato di dimostrare, tuttavolta che istituiscasi un parallelo tra gli articoli stessi, e il corrispondente disposto di altri articoli del Codice d'Istruzione Penale delle Due Sicilie.

L'art. 238 del motuproprio dice: « può ricorrersi dal De- » creto della Camera di Accuse, se il fatto sul quale esso è fondato » non è delittuoso: se il ministero pubblico non è stato sentito; » e se il Decreto è stato pronunziato da un numero di Giudici » minore del prescritto ». Questo articolo è tolto dall'art. 299 del codice di istruzione criminale che formula precisamente i tre identici casi. 1. Se il fatto non è qualificato delitto dalla legge; 2. Se il ministero pubblico non è stato sentito; 3. Se il Decreto non è proferito dal numero di giudici richiesti dalla legge. — Veramente tra noi ove la legge si contenta per i Decreti di accusa di tre giudici soli, è alquanto problematica (per non dire incredibile) che gli occhi si velino al collegio ed al ministero pubblico così fattamente, da non vedere che i giudici siano due e non tre. Il secondo dei casi era tutto francese, e non ha potuto divenire toscano altrochè dopo il regolamento di procedura penale dei 22 novembre 1849. Imperocchè com'era possibile che non fosse sentito il ministero pubblico, quando le leggi stesse

del 1838 incaricavano lui medesimo di portare alla Camera delle Accuse il processo insieme colla sua Requisitoria? Ciò era possibile in Francia, e possibile divenne anche in Toscana dopo il regolamento d'istruzione criminale del 1849; in quantochè il pubblico ministero è promotore dell'Accusa, e requisisce che si porti alla Camera di Consiglio il processo, ma ivi lo presenta il giudice istruttore. Non rimaneva pertanto, o Signori, fra i plausibili e i possibili, altrochè il caso primo dell'Art. 238 del Motuproprio. E rarissimi, e quasi niuni sarebbero i ricorsi in Cassazione dai Decreti di Accusa, se si dasse estensiva interpretazione anco al divieto che leggesi nell'Art. 542 delle istruzioni, sul quale dovrò pure a suo luogo intrattenervi.

Vediamo pertanto, o Signori, come quella materia sia stata ragionata dal Codice d'Istruzione penale di Francia, dai dottori che l'hanno commentato, e dai Tribunali che ne fecero applicazione. L'Art. 221 del Codice d'Istruzione cominciò dal dire « i » Giudici esamineranno se resultino contro il prevenuto prove di » un fatto *qualificato dalla legge* ». L'Art. 229 supponendo che dal processo non resultasse « *un delitto previsto dalla legge* » ordinò che si troncasse la procedura. L'Art. 230 procedeva ad esaminare il caso in cui resultasse una trasgressione o delitto cadente sotto la competenza minore dei Tribunali di polizia o dei correzionali. L'Art. 231 passava più innanzi e supponeva resultasse « un fatto qualificato *crimine* dalla legge »; e in tal caso dispose che il prevenuto fosse inviato alle Corti d'Assise, o ad un Tribunale speciale. A questo punto i commentatori del Codice, fra i quali parmi molto acconcio il Rogron, fanno conoscere come non solamente è indispensabile in astratto, ma è anche accordato dalle legge il ricorso alla Corte di Cassazione, onde provvedersi contro il Decreto d'Accusa per i motivi d'incompetenza, e per i fondamenti di nullità sostanziale. Anzi avvertono i commentatori, ed hanno poi deciso più volte i Tribunali Francesi, che guai a chi non fosse solerte a ricorrere contro il Decreto di Accusa: perocchè potrebbe dubitarsi che avesse col silenzio coperte le nullità, massime se fossero tali da poter essere conosciute dal prevenuto.

*Rogron* osserva: « Allorchè una Camera d'Accusa ha deciso » che un prevenuto sarebbe accusato e giudicato per un crimi- » ne, se la decisione non è annullata dalla Corte di Cassazione la » Corte di Assise diviene definitivamente competente per assog- » gettare al dibattimento gli accusati ». La Corte di Cassazione esaminò il caso sopra un ricorso del procurator Generale di Lione; e con Decreto de' 28 marzo 1816 statuì, che non solamente potevasi, ma anzi dovevasi ricorrere in Cassazione da

chiunque avesse a reclamare contro i Decreti anche per capo di nullità. Segnatamente commentando l'Art. 231 gli scrittori dicono, doversi ricorrere anche quando sia stato imputato (son parole del citato *Rogron*) un titolo di criminalità, invece di imputare un titolo di semplice delinquenza. Tanto è vero che così bisognava che procedesse l'ordine del giudizio, e così agisse l'accusato, che l'Art. 296 del Codice d'Istruzione penale di Francia scende ad ingiungere al Giudice che avverta l'accusato (mentre l'identifica e lo cerziora,) che la legge gli permette (sono parole dell'Articolo) di formare una domanda di nullità contro il Decreto. Questa salvaguardia concessa dalle leggi francesi per l'amplissimo titolo delle *nullità* contingibili nella istruzione criminale, riceve incremento dal successivo Art. 299; il quale passa a contemplare i tre casi poc'anzi detti non perchè siano gli unici, ma perchè sono i più culminanti tra quelli che possono verificarsi nel Decreto della Camere di Accuse.

Per ultimo si trova scritto nell'*Art.* 416 « ivi » I ricorsi contro » i Decreti preparatorii d'istruzione, o contro i giudizi di ultima » istanza di questa specie, non sono ammessi che dopo la sen» tenza definitiva. La presente disposizione non si applica ai De» creti o giudizj proferiti sulla competenza ». Vedremo fra poco che questo Articolo non limita i ricorsi contro le nullità sostanziali, nè contro i Decreti interlocutorii che pregiudicherebbero al merito. E lo vedremo parlando dell'Art. 542 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 1838; sul quale dovremo notare, che se copiando le frasi della legge francese omesse l'inciso relativo alla competenza, ciò fece perchè era una esuberanza, e non per introdurre una limitazione.

Premesso questo esame dalla legge francese, cui si assimila la napoletana, divien chiaro, o Signori, che non dobbiamo esser presi alle strette coll'Art. 238 del Real Motuproprio del 2 agosto 1838, e coll'Art. 542 delle successive istruzioni. Imperocchè codeste due leggi, nella sobrietà e parsimonia delle loro disposizioni, toccarono piuttosto le forme principali, di quello che si proponessero a esaurire tutte le particolarità del giudiciale procedimento. Esse infatti introducevano in Toscana i giudizj pubblici, i quali erano ormai regolati nei più minuti loro bisogni dalle leggi francesi; sicchè è da ritenersi che ove non si trovi collisione fra le due legislazioni, debba la prima e più vasta esser necessariamente complementaria ed esemplare per la susseguente. Lo che se sia vero o no, me le rispondono i tanti vostri Decreti; dove le cento volte occupandovi di procedura criminale, avete illuminate le leggi Toscane consultando le leggi francesi.

Passando in specie all'Art. 542 delle nostre Dichiarazioni e

Istruzioni, esso dice che i ricorsi contro i Decreti preparatorii o d'istruzione non sono ammessi, che dopo la Sentenza definitiva. Cosa ha inteso dire questo Articolo? Forse ha inteso di contemplare un caso analogo al nostro, sicchè dobbiamo essere mandati a subire il giudizio prima di ottenere che il giudizio non possa farsi? Quest'assurdità nella legge non trovasi scritta, nè alcuno sarebbe tanto corrivo ad ammetterla; e specialmente voi cognitori della materia, e protettori imparziali di chi reclama contro le nullità, i pregiudizii, e le incompetenze. Il Codice d'Istruzione penale francese all'Art. 416 non esclude codesti reclami, ma solamente nega il ricorso immediato, quando trattasi di Decreti preparatorii, ordinatorii, o d'istruzione che non pregiudichino al merito. Per quest'ultimo motivo il detto Art. 416 ammette espressamente i reclami per incompetenza, benchè fossero sottintesi anche tacendoli. Or se codesto speciale inciso non trovasi nell'Art. 542 della legge nostra, avrà questa inteso di ristringere la riferita dichiarazione del Codice francese? È naturale che no: perchè l'ammissione di un reclamo, come quello dai Decreti sulla incompetenza, era già sottintesa e preconcepita dall'economia della legge medesima. Questa mia opinione nasce dal contesto delle due leggi, dalla verosimiglianza, e dalla economia stessa dell'Art. 542 toscano, confrontato con l'Art. 416 francese che esclude i ricorsi dai soli Decreti preparatorii o d'istruzione. Senz'altro dire s'intende subito, che ciò non si applica ai Decreti e al giudizio sulla competenza.

Insegna il *Rogron* commentando l'Art. 416 che le regole della competenza sono di *ordine pubblico*, e quindi ogni violazione di queste regole deve essere prontamente repressa. Il *Dalloz* nella sua raccolta, alla parola *cassazione*, *sez.* 2, *art.* 2, dice: i giudizii interlocutorii, e quelli che statuiscono sulla competenza, avendo un carattere definitivo, possono essere denunziati in cassazione. Così il *Dalloz* fa un passo di più; invece di una cosa ne dice due. L'incompetenza dunque, essendo un mezzo di cassazione aperto sempre, non deve dipendere come le forme ordinatorie e preparatorie, dalla legge di procedura; ma sta nella legge organica, sta nell'ordine dei giudizii. Conseguentemente era affatto ozioso ripetere nell'Art. 542 della legge di procedura toscana l'ultimo inciso dell'Art. 416 della legge di procedura francese. Se cotesti consuonanti articoli dicono che i ricorsi non sono ammessi se non dopo la sentenza definitiva, quando trattasi di decreti preparatorii o d'istruzione; è chiaro che i decreti interlocutorii, o quelli che inferiscono gravame definitivo, e in specie i giudizj sulla competenza, non possono entrare in questa categoria. Ed appunto dice del *Dalloz* che il divieto dei ricorsi preventivi non si applica ai casi di incompetenza, e ai decreti inter-

locutorii che hanno forza definitiva. Fino dall'8 termidoro anno 13, e così prima che fosse dettato il codice di istruzione penale, un Decreto di *Cassazione* aveva statuito sul ricorso del Commissario del Governo, fissando che i decreti che prima di decidere sul merito rigettano la declinatoria, sono definitivi. Il più volte citato ***Rogron*** commentando l'Art. 446 avverte: sarebbe l'opposto se il decreto fosse interlocutorio, cioè se pregiudicasse al merito; siccome questo pregiudicherebbe sull'istante, così dovrebbe essere denunziato addirittura alla Corte Suprema. Ed in questo senso procede anche il *Merlin* nel Repertorio, tom. 15; e così diceva il *Legraverend* nel tom. 2 della sua opera: ambedue rispondendo e confutando l'idea mai più seguitata del *Poncet*, il quale aveva confusi appunto i decreti di Camera d'Accusa coi decreti preparatorii o della istruzione. Gli scrittori preallegati avvertono, che anche fuori dei tre casi indicati dell'Art. 209 non si può impedire il ricorso contro i decreti della Camera di Accusa, quando vi è pericolo di un pregiudizio nel definitivo. Molti casi pratici potrebbero addursi, che stanno a confortare la mia tesi. Nelle *note del Sirey* al Codice, Art. 416, trovo scritto, che in materia criminale il decreto interlocutorio, quando pregiudichi al merito, non può reputarsi semplicemente preparatorio; e perciò può essere denunziato alla Corte di Cassazione avanti il decreto definitivo. Così diceva la Corte di Cassazione in causa Lagorge del 12 ottobre 1811; così tornò a dire in C. Lacoche nel 13 ottobre 1819; così disse nel 26 settembre 1823 in causa Combes; così ha ripetuto (per non andare più oltre) nel 28 agosto 1824 in causa Daremberg; nè si conoscono giudicati che abbiano pronunziato diversamente. E voi, o Signori, di questa Corte Suprema, se oggi per la prima volta udite la questione proposta nel tema di rinvio alla giurisdizione senatoriale, quante altre volte avete udite analoghe questioni, siete stati sempre proni e favorevoli all'ammissione del ricorso. Vi furono ricordati dai miei colleghi gli esempi del conflitto, o del regolamento dei Giudici, ed altri esempi di questioni interlocutorie che potevano pregiudicare al merito; e vi ricorderò pure l'esempio della quietanza e dei suoi effetti in una celebre causa di adulterio, ove fu ammesso il ricorso dal Decreto della Camera di Accuse perchè pregiudicava alla definitiva sentenza. Fu allora che, me difendente, vi avvenne di esaminare come talvolta nei decreti interlocutorii potevano proferirsi giudizii definitivi; sicchè doveva esser sempre aperto l'adito alla Cassazione, ancorchè quei decreti emanassero dalla Camera di Accuse. Altri esempii ricorrono in materia di prescrizioni, e in altre dispute pregiudiciali, che sarebbe ozioso il ripetere. Sicchè questi esempj mi confortano nella tesi,

che i nostri ricorsi non possono esser combattuti col falso allarme, e con la non ragionata paura, degli Art. 238 del motuproprio e 542 delle istruzioni.

Così spero avere aggiunto alcun che alle tanto piene quanto dotte discussioni di chi parlò per i principali ricorrenti. E mi chiamerei pago se avessi saputo rivendicare questa causa dal precipuo, ma altrettanto infondato e indecoroso obietto, che il ricorso di cui si fecero iniziatori i Colleghi fosse a mera pompa, o per guadagnar tempo, anzichè con sicurezza dell'ammissibilità e con speranza della sua riuscita.

Scendo pertanto alla parte seconda di questa mia improvvisa difesa; accingendomi a dimostrare che il fatto, obiettato ad Antonio Petracchi non costituisce un delitto previsto dalla legge penale. Innanzi di ventilare i termini concreti del fatto, rammento che il Petracchi è accusato reo di *Lesa Maestà vera e propria* nella parte finale del Decreto della Camera di Accusa, solamente per i fatti indicati nei paragrafi 86, 87 del Decreto stesso; cioè per avere obbedito agli ordini superiori imbarcandosi nella notte dell'8 al 9 febbraio 1849 alla testa di circa 200 uomini, e recando al Governatore dell'Elba un dispaccio che gli ingiungeva di far partire il Principe, se fosse colà giunto.

L'Articolo 238 del R. Motuproprio del 2 agosto 1836 ammette il ricorso contro i Decreti della Camera di Accuse, se il fatto sul quale sono fondati, *non sia delittuoso*. Anche nel Codice di Istruzione Penale Francese un tal ricorso è permesso, quando *il fatto non sia qualificato delitto dalla legge*. Bisogna pertanto istituire una ricerca di diritto, onde si conosca quando il cittadino fu accusato nei termini previsti dalla Legge Penale, e quando al fatto suo possa dirsi rimproverato un vero e proprio delitto, e gli sia giustamente comminata l'applicazione della pena. Il delitto che fu rimproverato al Petracchi porta il titolo di vera e propria Lesa Maestà. La legge di cui gli si è comminata l'applicazione è l'articolo 9 della riforma penale dei 30 agosto 1795. Qui dunque non vi è modo di equivocare; abbiamo un titolo tassativo, abbiamo un articolo determinato. Quel titolo di delitto, e quell'articolo, sono o non sono applicabili? Chi volesse evadere a codeste determinazioni, e quasi imitando la favola dell'agnello e del lupo, volesse ad ogni modo, sotto ogni titolo, e per qualunque legge costringere il Petracchi a venire in giudizio, senza che egli sapesse perchè, per quali titoli, e di fronte a qual legge il povero accusato dovesse difendersi; costui infrangerebbe apertamente, e illegalmente le istituzioni giudiziarie che ci governano, farebbe cosa esorbitante, assurda ed iniqua, e violerebbe il diritto sacro della difesa. Di fronte al quale se per avventura il Decreto avesse er-

rato unicamente per esorbitanza o per inesattezza, bisognerebbe dirlo, e non immaginarlo; e bisognerebbe surrogare almeno un'altra imputazione, un altro articolo di Legge Penale: diversamente di che, e a quali effetti dovrebbe l'accusato rispondere?

Per intendere, o Signori, come è interpetrato l'art. 299 del Codice d'Istruzione Penale dai Tribunali, e dagli scrittori francesi, mi varrò di un esempio. L'effrazione per certo ha un'apparenza delittuosa. Ella viola materialmente l'altrui proprietà: può violarla con semplice guasto ed essere un danno dato; può violarla in onta alle persone ed esser un'ingiuria; può violarla collo scopo di far lucro, ed esser un tentativo di furto. Non pertanto la Corte di Tolosa nel 1 agosto 1845 decretava, ch'era nullo e non poteva aver sequela il Decreto nel quale si rimproverava l'effrazione, senza indicare la causa delittuosa alla quale esso tendeva. Vi può essere adunque un fatto il quale non sia lodevole, ed offenda anche certi riguardi speciali della vita civile, del governo, o della economia pubblica, e che pure non sia delitto. Imperocchè devesi per gli effetti penali badare unicamente a ciò che la legge ha proibito con sanzioni repressive. Di tutte le altre immoralità vi sono due vendicatori; in terra l'opinione, e in cielo Iddio. In quanto ai magistrati, siccome non sono che gli esecutori della legge (e qui avvi anche un'*Amnistia*), non possono imputare titoli criminosi, nè irrogare una pena, fuori de' casi che dalla legge resultino tassativamente sottoposti a punizione.

Ciò premesso, passiamo al fatto del Petracchi, e non dimentichiamo che esso consiste nell'avere obbedito dopo li sconvolgimenti dell'8 febbraio al nuovo Governo, conducendo un pugno d'uomini all'Isola dell'Elba, per dipendere dagli Ordini di quel Governatore nel caso che il Principe, *dopo l'abbandono del potere*, si fosse ritirato colà. Sia pure sciagurato e censurabile codesto fatto; ed offenda pure convenienze, e riguardi eminenti: nondimeno, se non ha tutti gli estremi di azione criminosa e punibile, e se non è qualificato come tale dalla legge, esso è fuori della competenza giudiciale. Il *Rogron* commentando l'art. 299 del Codice Francese, pariforme al citato art. 238 del nostro regolamento, dice « benchè l'articolo del Codice Penale citato nel » Decreto d'invio non fosse applicabile al fatto che s'imputa al- » l'accusato, se un *altro articolo di legge qualificasse questo* » *fatto*, il Decreto d'invio non potrebbe essere annullato ». Dunque, o Signori, noi dobbiamo riscontrare applicabile l'articolo citato nel Decreto contro il Petracchi, oppure dobbiamo sentirne allegar un altro che meglio si adatti. L'art. 9 della legge del 30 agosto 1795 è quello che s'invoca dal Decreto di Accusa: su di esso pertanto hanno diritto gli accusati di richiamare l'esame vo-

stro; e voi avete l'obbligo di rispondere se il Decreto denunziato si sostenga dirimpetto a quel titolo di delitto, dirimpetto a quella legge. Se fosse stato male obiettato il delitto vero e proprio di Lesa Maestà e male comminata l'applicazione dell'Art. 9 della Legge del 1793; un solo mezzo vi sarebbe, lo dice il *Rogron*, per non cassare il Decreto: quello cioè di additare un altro delitto, e trovar l'articolo da surrogarsi. Allora sì che modificando, e non annullando il Decreto, rimarrà sempre una legge da discutersi: e allora si che potremo andare ai Tribunali del merito, sapendo su che, ed a quali effetti rispondere.

Nel caso nostro il Decreto di Accusa dice, che il Petracchi deve rispondere di vero e proprio delitto di Lesa Maestà. Infatti non poteva, o Signori, esservi altro che quest'unico delitto da obiettare. Imperocchè abbiamo qui questo singolar vantaggio, che il delitto non può variare: mentre in altri casi potrebbe dubitarsi che per esempio non sussistendo il *furto* obiettato si verificasse la *truffa*, oppure *lo stellionato*, o che invece dell'*adulterio* obiettato si verificasse un attentato *per desiderio carnale*; e in una parola che un delitto congenere si presentasse a surrogare il titolo criminoso rimproverato dall'Accusa, senzachè questa interamente svanisse. Ma qui no, perchè la Camera delle Accuse proferiva un Decreto eccezionalissimo, sopra un processo compilato dopo che la legge d'Amnistia aveva fatto un'eccezione particolare per i soli capi del politico sconvolgimento. L'indefinita potenza dell'Accusa è dunque ristretta, l'arbitrio della magistratura è circoscritto, e non è rimasta aperta procedura alcuna menochè per il vero e proprio delitto di Lesa Maestà. Anzi la legge di perdono e di oblio, con espressioni larghe, salutari e lodevoli, spengeva affatto ogni rimprovero anche per simili delinquenze: e solamente facendo eccezione di qualche caso più enorme, ed a carico di persone più enormemente compromesse, conservava eccezionalmente ai Tribunali una limitata competenza e giurisdizione. Dunque non vi è, nè vi può essere da obiettare al Petracchi altro che il vero e proprio delitto di Lesa Maestà. — Questo improvviso mio dire non svolgerà forse con abbastanza felicità il mio concetto; ma se mi fosse riuscito di renderlo così lucido come in me lo sento, non saprei vedere possibilità di risposta; non può esservi da esaminare nel caso presente, altro che il vero e proprio delitto di Lesa Maestà.

Ma vi erano, o Signori, nel presente caso gli elementi per rimproverare al Petracchi il delitto di vera e propria perduellione? Io parlo, o Signori, dopo le difese di altri valenti colleghi, ed ho sentito già svolgere analogamente le questioni giuridiche per interesse del deplorato Romanelli. Abuserei perciò della vostra be-

nigna saviezza, se tornassi a ripetere quel tanto che spero abbiate già compreso, a fatto vostro. Tutto dipende dal vedere come debba intendersi il titolo di Lesa Maestà, quando nel caso si verifichi. Ed attesa la importanza di siffatta indagine, tenterò anche qui di dire alcuna cosa che abbia qualche apparenza di novità, o che almeno conforti le teorie già dimostrate.

La Lesa Maestà è dai dottori divisa in due capi. Nel primo si comprende la vera e propria, che è quando si attacca lo stato, le sue istituzioni, o il sovrano come persona morale; e questo accade allorchè offendesi il Principe non come individuo, ma come quello che dalle leggi fondamentali è fatto centro del potere e pernio di tutto il movimento sociale, e che come tale funziona. Delitto di Maestà in secondo capo è quando si faccia insulto, ostilità, irreverenza al Principe come individuo; oppure quando Egli non sia, o abbia cessato di essere nell'attualità delle funzioni sovrane. Per quanto sia suprema la facoltà, ed alta la posizione che occupa il capo dello stato, ciò non pertanto se è offeso come individuo, o quando non è circondato da quella importanza politica che appartiene alla vita della società, deve essere vendicato sì, e con esemplarità e rigore, ma non sotto il titolo di vera e propria perduellione.

Io non dirò, Signori, cosa su questi due capi avesse scritto il barbarismo della legislazione imperiale romana. Digià parlai nel ricorso per Antonio Petracchi, di questo barbarismo; e godo, e godrò sempre di così chiamarlo, facendo eco agli scrittori, che ne hanno tenuto parola. Ma che dico io degli scrittori? Quel Primo Leopoldo che sempre sarà ricordato come padre, e del quale benediremo sempre la memoria, quel legislatore filosofo scriveva nell'Art. 62 della legge del 30 novembre 1786. « Ordiniamo che siano tolte e cassate tutte le leggi, che con abusiva estensione hanno costituito, e qualificato il così detto delitto di Lesa Maestà, come provenienti nella maggior parte dal dispotismo dell'Impero romano; e a togliere un tale abuso, aboliamo ogni speciale titolo di delitto di così detta Lesa Maestà », con tutto quello che segue. Così il sommo legislatore, che a noi comparti le primarie franchigie, qualificava creazione del dispotismo il vecchio titolo di delitto di Lesa Maestà.

Ma tempi infelici sopravvennero. Non era più in Toscana quell'ottimo Principe: e dopo le grandi agitazioni e commozioni che tennero dietro alla prima e sanguinosa rivoluzione francese, fu d'uopo ritornare al rigore. Peraltro non si ripristinarono già le antiche leggi di Perduellione, non si volle tornare al gius comune, nè alla legge *Polverina*, o ad altre disposizioni di che aveva fatto tesoro *la pratica del Savelli*. La legge del 30 agosto

del 1795, comunque apparisse molto rigorosa, in sostanza non altro disse nell'Art 9 che questo; « all'oggetto di prevenire al » possibile i funesti effetti dell'atrocità di coloro, che ardissero » infiammare, sollevare e mettersi alla testa del popolo, per op- » porsi alle provide *disposizioni del Governo* e per commettere » altri eccessi e disordini di *questa natura*, s'intenderanno ec. » e più sotto; « Colla pena di morte ignominiosa ed infame sarà » punito il delitto di Lesa Maestà, col qual titolo quantunque » abolito coll'Art. 62 della legge del 30 agosto 1786 si dovranno » nominare le *azioni di coloro* che ardissero infiammare, solle- » vare e mettersi alla testa del popolo per opporsi alle provide » disposizioni del governo e per commettere altri eccessi e di- » sordini di *questa natura* ».

Due volte pertanto la legge del 1795 fece intendere che non ripristinava il vecchio titolo di Lesa Maestà, quale era coniato dal dispotismo imperiale, e quale era definito dalle leggi e pratiche dei tempi inferiori; e viceversa lo definì circoscrivendolo all'eccesso di chi infiammava, e sollevava il popolo, e si metteva alla testa del medesimo. Ora dove è un fatto elementare di questa natura in quel che si rimprovera al Petracchi dal Decreto della Camera di Accuse? Signori, io mi situo sul vero terreno, affronto la vera questione. Ove sono questi elementi del titolo del delitto di Lesa Maestà, di cui è incriminato il Petracchi? Concordo che per ora non si abbuoni veruna scusa al Petracchi sul fatto che il Decreto di accuse gli rimprovera. Ma io strettamente domando, il Decreto della Camera delle Accuse cosa gli rimprovera? Ecco qua! L'avere esso assunta una Commissione armata sì, ma per ordine del Governo di fatto, che già funzionava: una Commissione la di cui esecuzione non dipendeva da lui, ma da un dispaccio al Governatore di Portoferraio, che poteva non prestarvisi e non vi si prestò. Esso non fece adunque che eseguire l'ordine dei suoi superiori; questo e non altro è ciò che al Petracchi si rimprovera.

Spinta a questo punto la mia dimostrazione, io soggiungo; come mai se non poteva portarsi sotto la legge del 1795 il fatto del Petracchi, si crederebbe di poterlo portare sotto una legge diversa? . . . E poi, sotto quale . . . Forse sotto le teoriche adottate dalla Camera delle Accuse, che si è riportata al *Farinaccio*, al *Deciano*, ed a quelli scrittori i quali al dire di Pietro Leopoldo avevan succhiato il latte del dispotismo Imperiale Romano, e convertita la criminalità in un abuso? a quelle teoriche le quali furono riassunte in altri termini di fatto, o per lusso perfuntorio, dal Cremani e dal Supremo Tribunale di Giustizia nella causa Dattellis, Salucci, Micheli ed altri? . . . Anche nel 1834 io sentiva

rammentare cotesta Decisione della Causa Dattellis e vedeva di dietro le cortine della Ruota Criminale nel tempo delle nostre discussioni, uno spettro sinistro, che portando le ispirazioni e il soccorso estratto da cotesta sentenza, forniva materiali all'Avvocato Fiscale contro la difesa. Ma mi gode l'animo di aver potuto allora in unione ad onorevoli e valenti colleghi richiamare i veri principii, ed ottenere che non tutte le proposizioni contenute in quella sentenza del supremo Tribunale di giustizia fossero accettate, ripetute, ed applicate alla causa dei *Veri Italiani*, benchè fosse vera causa di cospirazione.

Dai banchi della pisana accademia giunto a Firenze, mi prendeva un senso di venerazione nel vedere un vecchio di tanto nome, quale era Luigi Cremani: e fu grande e penosa la mia meraviglia non vedendogli reso quel tributo di venerazione, di cui credeva dovesse essere pieno l'animo di tutti i forensi. Fu allora che seppi essere lo scrittore Cremani molto lodato per il suo libro: non essere del pari lodato per i suoi giudicati, e in specie per l'altronde dotto, e forse troppo dotto suo voto nella causa Dattellis. Certo si è che il Cremani stesso non si uniformò a quei principii, nella circostanza che ristampava le sue istituzioni criminali. Egli definiva il delitto di perduellione in codeste istituzioni nei seguenti termini: « Perduellis in specie is dicitur, qui arma sumit ut *præ-* » *sens reipublicæ status labefactetur*, novaque regiminis forma » introducatur ». Non pertanto io voglio dire, che nella causa del Dattellis, del Micheli e del Salucci poterono le teorie del voto Cremani trovare acconcie applicazioni. Voi sapete, o Signori, quali erano i termini di quella causa, nella quale scrissero una dotta e memoranda difesa l'avv. Landi, che ricordo con onore come mio maestro, il non meno rispettabile e insigne avv. Poschi, e l'altro (che fu poi magistrato) il Toscanelli, ed il Giunti che con studio, zelo ed impegno si dedicava alla difesa dei miserabili. In quella causa si diceva, e fu anche ritenuto, che il Micheli e il Salucci avessero fatte congiure e complotti per agitare la Toscana, e preparata la ribellione in Bologna; che si fossero aggregati il Dattellis, per avere l'appoggio di uno che vestisse la divisa della Repubblica Cisalpina; e che poi fossero venuti in Firenze, dando opera alla esecuzione. Sicchè in quella causa si riteneva che vi fosse delitto di Lesa Maestà, perchè si congiurava contro un Governo esistente, e si voleva rovesciarlo, infiammando il popolo ed eccitando una ribellione. Vi era lista di congiurati, preparamento di mezzi, piano formato per consumare sconvolgimenti. Ora intendete, o Signori, come le teorie, che da noi si oppugnano, potessero essere applicabili in quella causa. Vi era il proposito antecedente di sconvolgere il Governo; vi era l'orditura dei mez-

zi, vi era anche il principio di esecuzione; e tuttociò contro il Governo esistente. Ma tutte queste cose, o Signori, stanno invece a dimostrare, che nella fattispecie del Petracchi (di tanto distante dal fatto del Micheli, Salucci e Dattellis) sarebbe inapplicabile il voto del Cremani; tuttavolta che qui trattasi unicamente della esecuzione di un ordine superiore, e proveniente da un Governo provvisorio che pareva stabilito dal Parlamento, e che diramava a Livorno ordini che sembravano incontestabili.

Aggiungerò che le teorie, espresse troppo esageratamente dal Cremani in quel voto, oltre a non essere ripetute da lui come scrittore, nemmeno furono nelle sue Istituzioni accettate dall'esimio Poggi; il quale non troverete che citi cotesta sentenza. E nemmeno ne fece conto il Carmignani nelle sue Istituzioni, e nel suo libro della *Teoria della Pubblica Sicurezza*. Codesti scrittori non ignoravano, che il giudicato del supremo Tribunale di Giustizia fu approvato con rescritto sovrano: ma ritennero che quel Rescritto s'intendesse ristretto ai casi affatto conformi; e che non formasse appendice alla legge del 1795 ogni e qualunque massima, benchè eccezionale, contenuta in cotesta sentenza. Appunto per questo quando nel 1834 furono portati in giudizio i processi contro la società dei *Veri Italiani*, la prima occasione di questionare sull'applicabilità del voto Dattellis si presentò per la famiglia di codesti congiurati rimasti inquisiti nel tribunale di Siena. Ma ecco, o Signori (nella raccolta del signor Cerretelli), ecco qui come la Ruota Criminale di Firenze, con Sentenza dei 23 gennaio 1834 defletteva da quelle teorie, ed altre ben diverse ne applicava; seguitando la difesa sostenuta da due Giureconsulti, i quali hanno occupato i ministeri della giustizia e istruzione in tempi più vicini. Quando poi fu incriminata la famiglia dei *veri italiani* di Livorno; allora come già vi accennava ebbi a sostenere con altri valenti Colleghi (uno dei quali siede ora nella magistratura) i più sani, i più veri principii accolti dalla nostra giurisprudenza; e quello che io propugnava l'ottenni. Indarno un celebre ingegno, entrato allora nell'ufizio del Fisco, adoprò studio sottile (che dallo storico *Gualterio* non ebbe poi troppa lode) per far prevalere presso la Ruota Criminale le vecchie teorie del voto Dattellis. Voi riscontrerete, o Signori, nelle *note* alla raccolta dell'auditor Cerretelli che poc'anzi io citava, come si pretendesse sostener quello che è andato a ripetere la Camera dell'Accuse, cioè che la congiura fosse un delitto *sui generis* di già consumato anche senza manifestazioni esteriori: e perciò si pretendeva che l'attentato dovesse punirsi come consumato delitto; e che nemmeno la desistenza bastasse ad alleviare in via di giustizia la sorte degl'inquisiti. Ma nella decisione degli 8 no-

vembre 1834 la Ruota Criminale tenne diversi principii, e tra le altre cose disse ancora: « Attesochè la Ruota nella decisione » della Causa del Tribunale di Siena spedita con sentenza del 7 » di questo medesimo anno aveva rigettato il rigore dettato da » alcune leggi romane, abolite in Toscana dall'aurea Riforma » Leopoldina del 1786, e mai più ripristinate; non meno che » aveva rigettata *la cruda opinione di coloro*, che scrivendo in » tempi meno illuminati e meno culti, adottarono massime a » quelle leggi conformi ». Resulta dalla sentenza medesima degli 8 novembre 1834, che il Ministero pubblico era tornato di nuovo ad attaccar la giustizia del giudicato dei 23 gennaio 1834, benchè rigettato fosse il di lui ricorso in revisione; e l'attaccava precisamente come contrario alle massime stabilite dal Supremo Tribunale di Giustizia nella Causa Dattellis. Ma la Ruota Criminale di Firenze non vacillò, nè smarrì il suo lume di sapienza, e il suo coraggio di magistratura: imperocchè anzi tornò a confermare il già detto nella sua precedente sentenza, dichiarandola coerente « ad altre risoluzioni del soppresso Tribunale di Giu- » stizia » sulla intelligenza ed applicazione dell'Art. 9 della Legge del 30 agosto 1795. E il già detto della Ruota consisteva in questo « che il Legislatore toscano si restrinse alle dottrine che in » migliori tempi sono state insegnate e professate dai più chiari » scrittori del gius criminale, sul *vero e proprio* delitto di Lesa » Maestà, del quale la legge del 1795 ha soltanto ordinato la » ripristinazione ».

Altronde a questa teoria, non farebbe neppure gran divario, almeno per il Petracchi, quello che si ritiene dallo stesso denunziato Decreto della nostra Camera di Accuse. Senza mescolarmi degli altri accusati, io devo unicamente vedere se nella parte motiva di questo Decreto vi siano massime fatali che possano applicarsi al fatto del Petracchi. Niente di tutto questo. Il Decreto su cui discutiamo, dopo aver compita la parte storica, passa alla giuridica e dice « — Il finqui referito costituiva altrettante azioni » aventi tutte il criminoso fine di togliere al Principe il diritto » del sommo impero e di rovesciare la forma del Governo ». Ma ciò sarà per altri accusati; non per il Petracchi che non fece che subire un ordine superiore, quando vi era già un Governo Provvisorio, e quando gli ordini venivano spiccati da quello, diramati da un ministero di sua scelta, e comunicati a un Governatore già installato. Quindi il sottoposto, che aveva qualità di amministrato e di maggiore della Guardia Cittadina, non poteva delinquere, nè commettere azioni sovversive contro il Governo Granducale quando riceveva gli ordini del Governo, stabilito sul rovesciamento di quello. Dunque le massime del Decreto non possono

ferire se non chi aveva rovesciato in antecedenza, cioè nel di 8 febbraio, il Governo preesistente. — E infatti nel paragrafo 38 soggiunge: « che per le leggi Romane si fa reo di vera e propria » Lesa Maestà chiunque attenti contro il politico ordinamento dello » stato »; e fra noi il politico ordinamento era ormai caduto cadavere sotto le percosse dei suoi aggressori; sicchè il Petracchi subiva come tutti gli altri l' effetto del nuovo ordine di cose, dovendo obbedire alle nuove autorità di fatto. — Il paragrafo 39 del Decreto non fa che trascrivere la legge del 1795, la quale esige un immediato attacco contro la vera e propria autorità Sovrana; vale a dire contro la persona morale di coloro, che funzionano come capi dello Stato. — Il paragrafo 40 soggiunge: « Si » referiscono a questo delitto tutte quelle azioni, delle quali il » fine e l' oggetto immediato è la *sovversione* dell' ordine pub- » blico ». Ma dove trovasi questa caratteristica nel fatto del Petracchi? — Nel paragrafo 43 il Decreto parla del consiglio prestato a favore dei nemici dello Stato: qui peraltro vi era poco da consigliare; il Petracchi fu chiamato ad obbedire ed eseguire gli ordini del Governo già stabilito. — Nel paragrafo 44 si dice che la sola scienza delle trame, e la non fatta rivelazione, possono compromettere l' individuo; ma questa esorbitanza è ormai sradicata dalla giurisprudenza Toscana; nè il Petracchi è chiamato a rispondere di non fatte rivelazioni. — Finalmente il paragrafo 45 dice, che a costituire il proprio e vero delitto di Lesa Maestà, e Perduellione « non è necessario il cupulativo concorso di » due condizioni, cioè dell' attentato contro la persona del So- » vrano e contro la Costituzione dello Stato »: dopo di che il Decreto riporta un brano del voto Cremani, ove si fa reo di quel delitto « chiunque tenta di distruggere la Costituzione dello » Stato per sostituirne una nuova, o di togliere al Principe il » sommo Impero, e abbia per riuscirvi attentato alla vita pre- » ziosa di lui » — e più sotto « i Dottori non parlano della Per- » duellione, senza farla consistere nell' attentato diretto, o a mu- » tar la forma del Governo, o a privare di vita il capo augusto » del corpo politico ». Ma tutte queste cose del voto Cremani, e della Camera di Accuse, sono estranee affatto, e di troppo gigantesca proporzione per raffrontare all' operato del Petracchi. Quindi è che il delitto di vera e propria Lesa Maestà non si giustifica nel caso, neppure per i fatti e le massime resultanti dallo stesso Decreto di Accuse.

Ciò mi basta: perchè se l' operato del Petracchi non è contemplato dalla legge del 1795. e se non è qualificabile per Lesa Maestà di primo capo; allora mi giova l' Articolo 238 del Motuproprio Granducale, come del pari mi giova la legislazione fran-

cese: e bisogna, o Signori, che dichiariate non essere astretto il mio difeso a rispondere di un fatto costituente il delitto di vera e propria Perduellione, e punibile coll'Art. 9 della legge del 1795. — Dietro di ciò non forma ostacolo che il Petracchi sia nel novero di coloro i quali, come compresi nel processo politico di Firenze, furono esclusi dall'immediato effetto dell'Amnistia. Ed infatti. Essi non furono esclusi assolutamente, in perpetuo, nè per metterli fuori del diritto comune: ma furono esclusi perchè a tenore dell'Articolo 5° « per tutti costoro è » rilasciato aperto e libero *il corso di giustizia* ». Dunque se dal corso di giustizia è venuto a risultare che al fatto del Petracchi non quadrano gli estremi della vera e propria Perduellione, bisogna che egli non sia altrimenti mandato al Giudizio; come non vi furono mandati venti e più altri individui, che erano del pari compresi nella medesima eccezione.

Se a questi giovò il benefico corso della Giustizia, e se non escluso un ministro, il signore Adami, furono posti fuori di accusa: come si potrebbe tenervi il Petracchi mero subalterno, mandato all'Elba dal Governo Provvisorio ormai stabilito, e mandatovi per una spedizione, che non doveva senza quel Governatore condursi ad effetto?

Signori, abbiate presente, che oltre non esser contemplato dalla Legge del 1795 il fatto del Petracchi, un'altra ragione cospira a toglierlo dall'accusa: ed è che si tratta di fatti *posteriori* al rovesciamento del Governo preesistente. Questo, per le cose dottamente svolte dal difensore del Romanelli, questo solo basterebbe perchè sottraendo all'accusa il Romanelli stesso, molto più si dovesse esimerne il Petracchi. Una volta che si obiettano fatti posteriori, essi non cadono per certo sotto la legge del 30 agosto 1795; perchè questa non ripristinò il titolo di Lesa Maestà se non contro l'azione di coloro, che infiammassero e sollevassero il popolo, e si mettessero alla testa del medesimo, per opporsi con pubblica violenza alle provide disposizioni del Governo. Infatti la nostra Legge suppone un Governo funzionante, un Governo che disponga, e non un Governo rovesciato. Quando il Governo fu rovesciato da altri che dal Petracchi, quelli ne risponderanno: perchè nel fatto loro avvi il *prius* e il *posterius;* ma l'atto di obbedienza a cui il Petracchi prestavasi avvenne a Governo rovesciato, e quando era già compiuto per opera di altri il delitto di maestà; delitto che una volta finito non può riprodursi. Sta in pro del Petracchi, che esso non è menomamente incriminato per complotto, congiura, e intelligenza con quelli che rovesciarono il granducale Governo, sicchè dovendo solamente rispondere del dispaccio portato a Portoferraio per ordine del

Governo subentrato, egli non cade sotto la Legge del 1795, nè può intitolarsi reo di perduellione. Prendete, o Signori, il chiarissimo *Poggi*, scrittore che mette d'accordo la teoria con la pratica; e vedrete indicati tutti i casi antecedenti, e concomitanti, nei qual veramente la perduellione si verifica. Non vedrete, che a sovvertimento finito si consideri perduellione l'avere eseguito gli ordini di quell'autorità di fatto, che è venuta a surrogarsi.

Io non mi tratterrò in escursioni teoretiche; indicherò bensì come questi principii sono coerenti anche alle disposizioni benchè severe del codice francese. Il codice penale de gi 11 marzo 1810, e la modica riforma de' 28 aprile 1832, parlando dei delitti contro la sicurezza dello Stato li classano in attentato, complotto, esecuzione. E questi varii modi di delinquenza in che si fanno consistere? Nel distruggere e cangiare, o tentare di cangiare il Governo, e l'ordine di successibilità al trono, o di eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l'autorità, come si esprime l'Art. 87. Ond'è che i commentatori e scrittori *Carnot, Legraverend, Destriveaux, Rauter, Morin, Diction. V. Trahison*, e *Chauveau et Hélie*, i quali ultimi sono anche i più profondi di tutti gli altri scrittori, non hanno detto, nè potuto dire, che sia delitto di Maestà, e punibile come perduellione, un fatto posteriore al rovesciamento del Governo. Io vi prego, o Signori, nella vostra benignità a percorrere la *sezione terza* della *teoria del Codice Penale* dei prefati signori *Chauveau et Hélie*, relativa appunto ai delitti contro la sicurezza dello Stato; e vedrete come questo delitto non consiste se non in quei fatti, che hanno preceduto o accompagnato il rovesciamento del Governo, nè vi entra tutto ciò che viene eseguito dipoi in obbedienza agli ordini della nuova autorità. Segnatamente al paragrafo 1126 troverete che l'esecuzione del complotto politico ne costituisce la consumazione. L'esimio difensore del Romanelli domandava: « quando » mai sarà consumato il delitto di Lesa Maestà? » Eccolo appunto. La risposta è fornita dai due insigni e dotti scrittori i signori *Chauveau et Hélie*, i quali avvertono che nell'accusa di complotto politico: « la esecuzione secondo lo spirito del Codice, è la consumazione del delitto ».

In Toscana ormai era tutto eseguito e tutto consumato nel dì 8 febbraio 1849. Subitochè un governo provvisorio era installato, e lo era con apparenze più o meno legali, e fino con le apparenze di una sanzione parlamentare: il Petracchi, e qualunque subalterno non poteva più farsi giudice, oppositore, o disobbediente. Io che nell'8 febbraio giaceva infermo, posso ammettere senza pormi in contradizione che in via costituzionale non avrebbe

potuto farsi quel tanto che si fece; e credo che il Parlamento Toscano, il quale in tempi tanto difficili aveva pur dato qualche non spregevole traccia di saviezza e di affetto al paese, il Parlamento Toscano, se avesse avuto libertà di azione, non avrebbe decretato come decretò in codesto giorno. Ma una deliberazione vi fu: e si diffuse in Toscana e in Livorno, che ormai per virtù di due Decreti parlamentarii, ed uno reso in pieno ed unanime Senato anche sul voto esplicito di persone eminenti ed autorevoli, era stato sanzionato, installato, accettato il Governo Provvisorio. Il concorso di questi solenni antecedenti sarebbe anche troppo per scusare l'obbedienza del Petracchi nell'accettare la deferitagli commissione. Ma vi è di più; non deve sfuggire che nel medesimo Decreto di Accusa si ritiene, che l'installamento delle nuove autorità veniva annunziato a Livorno con un solenne dispaccio, in questi termini: « Popolo e Camere hanno nominato » un Governo Provvisorio. Leopoldo d'Austria è decaduto, pena » condegna ec. » il resto voi lo sapete. Era sotto l'influenza di questo dispaccio tutta la popolazione livornese; ed il Petracchi, Maggiore di quella Guardia Cittadina, riceveva i nuovi ordini, dopo l'effetto che doveva produrre quella pubblicazione. Quand'anche fosse stata virtù spartana il rifiutarsi, deporre le divise, affrontare qualsiasi pericolo: il non aver fatto tanto, è cosa ben diversa dall'aver commessa una perduellione. Lo stesso Decreto di Accusa non ha domandato conto al Petracchi del non aver saputo sacrificarsi. Dunque, o Signori, chi è che possa congruamente imputargli il reato di Lesa Maestà, ed applicargli l'Art. 9 della legge del 1795 per non aver rifiutati gli ordini che allora gli venivano ingiunti? Vi un Governo Provvisorio instituito; questo Governo Provvisorio credeva necessaria una spedizione a Portoferraio; faceva un decreto per questa spedizione; e un tal decreto dopo la vera o apparente sanzione data dalle Camere al nuovo Governo, poteva credersi una legge dello Stato. Era instituito il ministero, si contrassegnava cotesto dispaccio, si spediva in Livorno, lo riceveva il Governatore, ed esso come autorità locale lo portava ad esecuzione. Ecco qui, o Signori, percorsi tutti i gradi della gerarchia, prima di arrivare alla responsabilità pigmèa di Antonio Petracchi!.... Come subordinato, egli riceveva l'ordine di portare un dispaccio, e di condurre alcuni uomini a Portoferrajo; sicchè anche quando avesse saputo l'oggetto per cui egli dovea sbarcare nell'Elba, certamente non agiva come perduelle; imperocchè non faceva la sua volontà, eseguiva l'altrui: obbediva a coloro che rappresentavano l'ordine esistente, mentre l'ordine anteriore era ormai sovvertito; non attaccava la persona sacra del Sovrano, perchè anche il suo sbarco doveva dipendere dal beneplacito del Gover-

natore dell' Isola, e perchè non andava per offendere la persona del Principe, o almeno per offenderlo come sovrano, subitochè egli ormai aveva da se stesso volontariamente dimessa quella suprema autorità di cui non credeva poter più fare un uso conveniente.

Al caso nostro è opportuna l'autorità del Renazzi, citata anche dalla difesa del dottor Romanelli; perchè le dottrine di quello scrittore servivano all'insegnamento universitario in Roma, e venivano spiegate in principio del nostro secolo anche in Siena dal professor Francesco Rossi, sotto forma di *Synopsis*, ove al §. 41 del libro 4 si legge: « Qui nescientes initam ab aliis conjurationem sive cospirationem, et alterutri nequaquam immixti, » postquam una vel altera eruperit . . . . et veterum civilium » rerum everterit statum, novamque induxerit regiminis formam; » si publica tunc munera susceperint obierintque, non videntur » et ipsi tanquam *perduelles* renunciandi . . . . Quandiu durat » injusta usurpatoris *domestici*, vel extranei, possidendi causa, » qui possident potestate utuntur jubendi, et vi pollent obligandi » subditos, qui nec refragari possunt, nec debent ».

Questa teoria, o Signori, era già svolta con un'apposita dissertazione, che mi piace di rammentare come faciente all'uopo, del celebre *Samuele Cocceio* intitolata: *De iure regis deiecti*, ove al paragrafo 12 si legge: « Subditi non tenentur parere » jussibus regis ejecti, sed usurpatoris. Nam ea lege se regi » subjecere ut illos contra vim injustam defendat: si proinde in » regis potestate non est defendere rempublicam, *defectus non* » *est in ipsis sed in ipso Rege;* et uti Princeps ipse vi *cedere* » *cogitur*, ita subditi injuria non agunt, si ex necessitate faciunt » quae libere facturi non fuissent ». Dunque, o Signori, bisognerebbe trovare un fatto d'iniziativa, un fatto di ribellione del Petracchi: e non un ordine ricevuto quando era nella subiezione del nuovo impero. Bisognerebbe supporre non costituito il Governo Provvisorio, non creato il Ministero, non investito il Governatore di nuove facoltà, non sopravvenuti ordini ai quali (come dice *Samuele Cocceio*) il Petracchi come privato e come milite *parere debebat*. — Un'altra autorità (mi sia permesso di così chiamarla) io voglio farvi presente: essa è di quell'Aurelio Puccini che inaugurava fra noi la pubblicità dei giudizi, e che a difesa dei Morenas, Bustelli e Rodriguez scriveva così: « Non sono » in conto alcuno imputabili ai sudditi quei fatti, e quelle azioni » che avessero commesso contro le leggi e i comandi del principe » assente, ed esteriormente contrarie alla reverenza dovutagli, per » obbedire alla direzione dell'usurpatore o cattivarsene la benevo-

» lenza ». E queste cose dal Puccini venivano scritte allegando anche il *voto del supremo Tribunale di Giustizia nella causa Pierotti dei 7 settembre* 1799; perchè in sostanza ammesse codesta teoria, benchè irrogasse una pena modica per l'addebito di *Lesa fedeltà;* addebito di cui non si può far parola in un processo *eccezionale* di perduellione, e dopo la legge di *Amnistia* del 21 novembre 1849.

Dunque bisogna esimere dall'Accusa il Petracchi, che obbedì quando il Principe aveva dimesso (e sia pure per necessità) il suo potere, quando un altro potere si era inalzato sulle ruine del trono, e quando gli ordini di cotesto potere erano tali da non poterli sprezzare impunemente. La forza di trasgredirli, non si può esiger qui, ove non trattasi di dar premj, nè medaglie, ma si questiona di delitto e di pena. Andò libero ed incolume (ed io me ne congratulo) l'onesto Adami, benchè avesse accettato ed esercitato un ministero sotto il Governo Provvisorio. Lo stesso dott. Romanelli è sotto Accusa per atti speciali che egli fece come ministro, non già per avere accettato la qualità di ministro e la commissione stataria. — Voi udiste rammentare, o Signori, un altro celebre processo, quello della spedizione contro Capannori, che pure fu escluso dall'Amnistia. Ora senza ripetervi quello che fu detto ieri su i principii generali, che vennero accolti dalla Corte Regia di Lucca, Camera dell'Accuse, nel Decreto del 4 giugno 1850; solamente vi dirò che fu assoluto e posto fuori di Accusa il dott. Santarlasci, benchè fosse il capo della spedizione. — Tutti gl'individui che ho rammentati furono qualcosa più del Petracchi, perchè oltre la disputa se il Petracchi avesse la scienza del contenuto nel dispaccio che portava all'Elba, il Petracchi non doveva eseguire da se la commissione, doveva dipendere dagli ordini del Governatore di Portoferrajo. Sicchè vedete che la Lesa Maestà, tanto magnificata dalla Camera delle Accuse, fu per questo Petracchi una Lesa Maestà galleggiante nel regno di Teti; perchè arrivato egli a Portoferrajo non poteva sbarcare a suo libito, e non sbarcò; nè la esecuzione degli ordini era in potere di lui, come al contrario era in potere del dott. Santarlasci che nondimeno fu sottratto all'Accusa.

Signori! con questo io ho fornita la parte precipua del mio assunto. Ho dimostrato, e spero con vostra adesione, che i motivi del presente ricorso non incontrano un ostacolo nella legge di procedura criminale, che ci governa. Ho poi dimostrato che l'Atto di Accusa non può aver sequela ulteriore: perchè non avvi delitto vero e proprio di Lesa Maestà, almeno nel fatto del Petracchi, nè egli è compreso nelle sanzioni penali dell'art. 9 della

legge del 1796; e finalmente ho dimostrato che il fatto di lui non sarebbe delitto, anche perchè fu posteriore al già consumato rovescio del Governo Granducale.

Rimarrebbe a dir qualcosa dell'Amnistia. Io non l'ho invocata per il mio rappresentato Antonio Petracchi, perchè essa è un benefizio che viene dalla legge, e che opera da se stesso in pro di chiunque possa esservi compreso. Voi l'avete detto altra volta: valutando che l'Amnistia Generale tende a sopprimere tutto intero il processo, ad abolire tutta intera l'azione, a chiudere e rendere impossibile il giudizio, perchè spenge ogni giurisdizione. Volentieri io sentiva esornare la questione da miei reveriti colleghi, poichè dalla opera loro ne doveva resultare un frutto, di cui sarebbe toccata la sua parte anche al mio rappresentato. E veramente se vi fosse reato in quel minuscolo addebito, che il Decreto obietta al Petracchi: siccome non tratterebbesi mai più che di Lesa Maestà in secondo capo, sarebbe abolito dall'Amnistia.

Quando il Petracchi non sovvertiva il Governo perchè era già sovvertito, nè voleva detronizzare il sovrano perchè il Principe stesso aveva creduto di sua convenienza lo allontanarsi dal regime dello Stato; diviene manifesto che il Petracchi sarebbe *Amnistiabile* ancorchè il fatto suo non fosse pedissequo, passivo, e di pura obbedienza. Il processo presente, o Signori, è affatto *eccezionale:* esso non deve andar oltre, se non contro quelli che fossero resultati autori dello sconvolgimento. Lo dice il rapporto dei ministri; si rileva da tutta la legge dei 21 novembre 1849; lo conferma il primo Decreto che ha sottratti alla procedura, tanti altri che vi erano eccezionalmente compresi.

Ma se per ultimo rimanesse alcun dubbio che il Petracchi debba patire un giudizio, per avere obbedito agli ordini del Governo Provvisorio; io ho aderito, e torno ad aderire al ricorso dell'avv. Guerrazzi, cioè alla declinatoria, e alla domanda di rinvio davanti il Senato. Di tutti gli argomenti che si sono fatti e potrebbero farsi contro siffatto rinvio, quello che ha un'apparenza benchè illusoria, è che oggi non trovasi aperto il Parlamento, nè vi sono Deputati che deliberino l'Accusa. Ma intanto si è creduto di poter far validamente un processo; intanto un'Accusa non manca; ed il Senato sussiste! . . Era pure convocato il Parlamento quando cominciò e proseguì questo processo, e quando vi decretò il Tribunale di prima Istanza, e quando passò al Ministero Pubblico davanti la Corte Regia: e prima del Decreto di Accusa vi è la protesta d'incompetenza. Dunque vi era l'jus quesito; o bisognava sospendere, o bisognava convocare il Parlamento esistente, affinchè quelli che avevano quesito il diritto di esser giudicati dal Senato non fossero portati sotto un'altra competenza. Ed oggimai se non esiste

più il Consiglio Generale, esiste però il Senato, che può e deve giudicare dei fatti di alto tradimento; ed esso deve e può essere riunito ancorchè le Camere siano disciolte. La sospensione dello Statuto, che spero più momentanea che breve, riguarda le cose legislative e pubbliche, non le competenze giudiciarie: nè col pretesto della sospensione si deve cadere in retroattività a riguardo di coloro che avrebbero delinquito nel 1849. Così dicendo noi siamo ben lontani dall'avere diffidenza verso la rispettabilissima magistratura toscana. Ma difendiamo un diritto quesito, un diritto sacramentale, un diritto di competenza. I tribunali ordinarii amministrerebbero certamente la giustizia: ma ciò non basta, bisogna aver riguardo anche alle forme dei giudizi; e soprattutto nei criminali giudizi deve rispettarsi la legge del tempo.

Tali sono le rispettose riflessioni, che, o Signori, raccomando al vostro eminente senno e matura ponderazione; augurando al Petracchi che quello, cui non giunse l'improvviso mio dire, sia supplito dalla vostra dottrina e benignità.

---

# IL REGIO PROCURATORE GENERALE

## PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visto il Decreto proferito nel dì 7 gennaio 1851 dalla Camera delle Accuse della Corte Regia di Firenze.

Visti i Ricorsi presentati da detto Decreto dai prevenuti Avv. Francesco Domenico Guerrazzi, Dott. Lèonardo Romanelli, Avv. Giuseppe Dami, Enrico Valtancoli da Móntazio, Antonio Petracchi, Antonio Pantanelli, e Bartolommeo Capecchi.

Viste le Memorie con cui dai ricorrenti sono stati dedotti i motivi, o fondamenti del respettivo Ricorso esibite nel 24, 25, 27 e 28 febbraio e 1 marzo 1851.

In adempimento dell'ufficio che ne incombe crediamo di sottoporre al superiore esame della Corte Suprema le seguenti considerazioni, e generali, e speciali, onde farci strada a provocare al seguito delle medesime le Dichiarazioni, che reputiamo di giustizia.

Le considerazioni generali avranno lo scopo di determinare il campo della giurisdizione, che nello stato attuale degli Atti e della Causa, è attribuita dalla Legge alla Suprema Corte regolatrice.

Le considerazioni speciali avranno lo scopo di discutere l'ammissibilità, e la giustizia dei presentati ricorsi.

### CONSIDERAZIONI GENERALI.

Quando la Camera delle Accuse di una delle Corti Regie ha pronunziato il suo Decreto d'invio al giudizio di un prevenuto, e stabilito la competenza della Corte Regia a conoscere dello addebito, possono verificarsi più casi, dei quali è d'uopo tenere conto, e parlare con distinzione.

Possono essere incorse nullità nella Procedura compilata precedentemente al Decreto;

Possono essere incorse nullità nello stesso Decreto;

Può il Decreto aver dato carattere di delitto ad un'azione non punibile per il gius penale esistente.

Può il Decreto avere pronunziato sopra eccezioni già dedotte dal prevenuto, onde elidere o modificare l'azione contro di lui esercitata;

Può il Decreto avere riconosciuta in alcuni Giudici una competenza dalla Legge attribuita a Giudici diversi.

Vedrà la Corte che la esposizione dei riferiti distinti casi, non è fatta da noi a vano lusso di teoria, inopportuno ed irreverente di fronte alla tanta sapienza di questo supremo consesso, ma è fatta nello intendimento unico di preparare i principii, che devono influire nello scioglimento delle diverse questioni, che ha suscitate il sistema dei ricorrenti.

Riassumiamo ad uno ad uno i casi proposti.

I.

*Possono essere incorse nullità nella Procedura istruita avanti la prolazione del Decreto della Camera delle Accuse.*

Secondo la Legislazione francese, e secondo quella di Napoli, dato che sieno incorse nullità nella Procedura antecedente al Decreto della Camera delle Accuse, il prevenuto deve le nullità stesse dedurre nel termine di giorni cinque dal dì in cui riceve il relativo richiamo: tale è il disposto dell'Art. 296 del Codice d'Istruzione Francese, e tale è il disposto dell'Art. 175 della Legge di Procedura Napoletana.

Se il prevenuto dette nullità non deduce, sono dal suo silenzio rimesse, nè egli può altrimenti insistere nelle medesime. La sola nullità derivante dal vizio d'incompetenza assoluta, comunque non dedotta, resta tuttavia proponibile.

Se al contrario quelle nullità il prevenuto deduce, non per questo è vietato di assumere il pubblico Giudizio, e la Corte di Cassazione giudica allora delle nullità stesse anche dopo la pronunzia definitiva: così porta l'Art. 408 del Cod. Francese, e l'Art. 305 delle Leggi di Procedura Napoletana.

La ragione per cui la Corte di Cassazione non si occupa con effetto sospensivo nel periodo dell'Accusa delle nullità incorse nella Procedura anteriore, a senso degli scrittori in questo consiste, che non deve essere interrotto il corso della giustizia, nè ritardato il giudizio definitivo.

La Legislazione Toscana ha camminato sulle tracce delle due riferite anteriori Legislazioni. Ed in essa pertanto non si trova

articolo il quale autorizzi a far valere presso la Corte Suprema pendente l'Accusa le nullità mentovate.

Nello Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 sono indicati i soli casi in cui è permesso il ricorso, ed in questi quelle nullità non sono affatto comprese.

Non vuolsi peraltro dissimulare, che la giurisprudenza abbia talora nello stadio di Accusa, accolti ed esauriti alcuni ricorsi fondati sui vizii sostanziali dell'anteriore procedura.

Ne offrono esempio le Decisioni riferite negli Annali di Giurisprudenza, Tom. 4, pag. 342 e Tom. 5, pag. 192.

Data la esistenza di un vizio manifesto ed insanabile nella Procedura, la Corte di Cassazione lo ha riconosciuto, ed ha dichiarato la nullità degli atti ad incominciare da quello macchiato dal vizio.

Ciò ha fatto la Corte non tanto sul riflesso; che applicandosi l'Art. 238 ai soli vizii inerenti al Decreto di Accusa non poteva con sicurezza tradursi ad impedire i reclami fondati sopra vizii estranei al Decreto medesimo, ma lo ha fatto tanto più sul riflesso ulteriore che era questa la sola via che rimaneva, onde impedire che nascesse un conflitto pel quale si arresterebbe il corso della giustizia.

Ed infatti data la insanabile nullità della procedura anteriore al Decreto di Accusa per un difetto evidente, intuitivo, materiale incorso nella medesima, se la Corte di Cassazione non avesse accolto, ed esaurito il ricorso, la Corte Regia avrebbe potuto, per non esporre la sua Sentenza essa pure ad evidente nullità, astenersi nello stato degli Atti dal giudicare. Ed in tal guisa l'amministrazione della giustizia si sarebbe arrestata, e la giurisdizione della Corte Suprema per necessità avrebbe dovuto invocarsi, onde ne riaprisse il corso ulteriore.

Laonde la Corte Suprema ha inteso soltanto con quella sua giurisprudenza a prevenire un conflitto, ed esercitare in sostanza, con accorciamento di forme, e con economia di tempo, quelle competenze che le erano dalla legge attribuite. Vedasi siccome lo espresso pensiero sia stato annunziato, e sviluppato dalla surriferita Decisione della Corte Suprema impressa nel *T.* 5, *pag.* 192.

Se al contrario però la detta Corte Suprema avesse potuto opinare, che la Corte Regia fosse essa stessa autorizzata a decidere sul vizio, e sulla nullità stati dedotti, si sarebbe allora bene astenuta dal preoccupare la giurisdizione ordinaria, ed avrebbe atteso il definitivo giudizio per ripararne i possibili errori.

Inoltre la Corte Suprema con la giurisprudenza in esame non ha mai valutato che i vizii sostanziali ed i vizii materiali, e non altrimenti sanabili che con la ripetizione degli atti.

Non avvi esempio in cui la Corte sia stata adita per pretesi errori di giudizio, o per difetti comunque suscettivi di riforma con la sentenza definitiva. La mancata notificazione al prevenuto della trasmissione del processo al Regio Procuratore, la mancata notificazione al prevenuto del Decreto di Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza, sono stati gli unici vizii, che la Corte ha segnalati al fine di rettificare il già fatto, e sottrarre il da farsi alla evidente nullità cui andava soggetto.

Ed è pure opportuno che si rimarchi, come la Corte Suprema ha proceduto nel tema che niun caso avesse fatto il Decreto della Camera delle Accuse del vizio intervenuto, ed ella perciò non fosse già richiamata a sindacare il detto Decreto, ma sibbene a riprovare quanto l'aveva preceduto.

La quale circostanza merita la maggiore attenzione, perocchè se fosse stata disputa avanti la Camera delle Accuse del vizio, ed ella vi avesse giudicato, la Corte Suprema allora non avrebbe avuto competenza per riformarne il deciso ai termini dell'Art. 238. Lo che ben espresse la medesima Corte nel suo Decreto riferito negli Annali, *T. 9, pag.* 284 nel quale si legge espressamente dichiarato: « ivi » che i riferiti Articoli di legge (238 della legge » 2 agosto 1838, e 397 e 566 della L. 9 Novembre 1838) sono » stati ognora mantenuti nella loro esatta osservanza ed è stato » dichiarato inammissibile ogni ricorso interposto dai Decreti della » Camera delle Accuse ».

Dunque se vi ha reclamo nello stadio d'accusa per parte del prevenuto, ed il reclamo medesimo investe la procedura anteriore al Decreto: o è stato quel reclamo proposto avanti la Camera delle Accuse, ed essa vi ha giudicato, e non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'Art. 238, manca ogni giurisdizione alla Corte Suprema per occuparsi del reclamo medesimo: o il reclamo non è stato proposto, e rivela un difetto sostanziale, materiale, intuitivo, ed allora la Corte Suprema se ne occupa, per prevenire un conflitto, e per impedire che nuovi atti nulli ai già nulli si cumulino.

Tale è il resultato sia della legge, sia della giurisprudenza esistente fra noi.

## II.

### *Possono essere incorse nullità nel Decreto della Camera delle Accuse.*

Non occorre a questo punto parlare delle due nullità, che riconosce e stabilisce l'Art. 238 della legge del 2 agosto 1838.

Se il Pubblico Ministero non è stato sentito, se non ha concorso al Decreto il numero dei Giudici che la legge determina, quel Decreto è deferibile senza dubbio in Cassazione.

Ma altre nullità il Decreto stesso può contenere. Può essere stato proferito da un Giudice il quale non avesse già preso parte alla causa. Può essere stato proferito da un Giudice che non avesse intesa la requisitoria del Pubblico Ministero. Può il Decreto non essere stato motivato nè in fatto nè in diritto. Può non essere stato trascritto nel relativo registro senza vacui, cassature, o interlinee. Può essere stato denegato l'ufficio del difensore, e la presentazione delle memorie.

Tutti questi vizii però non possono giammai dare diritto ad un ricorso in Cassazione nello stadio di Accusa. Essi non possono trattenere l'assunzione del pubblico giudizio, e verrà il tempo in cui la Corte Suprema potrà essere richiamata a ponderarne la importanza, e questo allorchè sarà pronunziata la Sentenza definitiva.

Non deve dimenticarsi che il Decreto della Camera delle Accuse è un Decreto preparatorio, che nulla stabilisce e determina, e solo apre la strada al pubblico Giudizio, e prepara la sentenza di merito. Lo riconobbe la Corte Suprema nel suo Decreto negli Annali, *T.* 5, *pag.* 343.

Quindi detto Decreto va soggetto alle disposizioni dell'Art. 542 della legge del 9 novembre 1838, col quale è stabilito che dai Decreti preparatorii e d'istruzione è dato ricorso soltanto dopo la sentenza definitiva.

Unicamente nella ipotesi, che il Decreto della Camera delle Accuse sia riuscito interlocutorio, ed abbia preclusa la strada allo ulteriore progresso della procedura si ammette da esso il ricorso in Cassazione.

È impossibile non associarsi a questa giurisprudenza, che la Corte Suprema analogamente a quanto è praticato in Francia ha stabilita nei suoi Decreti riportati dagli Annali: *Anno* 8, *pag.* 229 *ed Anno* 12, *pag.* 367.

Se la Camera delle Accuse ha preso in esame una eccezione perentoria, se l'ha accolta, e se ha dichiarato non doversi insistere più oltre nell'accusa, siccome può avere violata la Legge, così era indispensabile l'ammissione del ricorso, onde riparare all'offesa sofferta dal gius.

Forse sarebbe da dirsi, che la Camera delle Accuse non ha giurisdizione per decidere sulle perentorie eccezioni: e ciò in quanto che ella non potendo stabilire i fatti, con la positiva certezza che richiede il giudizio definitivo: non potendo stabilirgli in modo legittimo dacchè non si svolge avanti di lei il dramma giudiciario; studia ella sopra una muta procedura, e sopra una proce-

dura incompleta: non ha avanti di sè la presenza del reo: E l'attrito della discussione non si verifica; si scompone di un numero di Giudici, che non corrisponde a quello, che la Legge riconosce per le Sentenze di merito: per tutto questo potrebbe concludersi che nulla può stabilire di fermo, e nulla di positivo può dichiarare.

Comunque peraltro se ella pronunzia ed arresta il corso della causa, il reclamo dal suo Decreto è inevitabile, onde la legge possibilmente violata abbia riparo.

Ma meglio di ciò al suo luogo in appresso.

## III.

### *Può il Decreto aver dato carattere di delitto ad un fatto non punibile per il gius penale esistente.*

Nello assumere la trattazione di questa parte del mio discorso sento il bisogno di far notare anzi tutto alla Corte Suprema che per il combinato disposto degli Artic. 238 della L. del 2 agosto 1838 e 397 dell'altra del 9 novembre dell'anno medesimo è manifesto che il Toscano Legislatore nello ammettere nello stadio di Accusa il ricorso alla Corte Suprema non ebbe già in animo d'impedire, che ai Tribunali superiori Criminali fosse deferita la cognizione dei delitti di competenza dei Tribunali Criminali inferiori, o fosse deferita ai Tribunali Criminali ordinarii la cognizione ancora dei delitti di competenza dei Tribunali Criminali eccezionali, ma si propose piuttosto d'impedire, che ai Giudici Criminali in genere fosse portato la cognizione di fatti, che alla competenza ed alla giurisdizione loro non appartenessero.

Ed invero l'Art. precitato 397 dice applicabile l'Art. 238 ammissivo del ricorso in Cassazione, tutte le volte che il fatto non è considerato punibile dal gius penale Toscano.

Sia dunque punibile dal Tribunale di semplice polizia, lo sia dal Tribunale correzionale, lo sia dalla Corte Regia, lo sia dal Consiglio di Guerra, lo sia dal Comandante del corpo militare cui il prevenuto appartiene: tutte le volte, e sempre, che a quel fatto applica l'universo gius penale del paese una pena, il ricorso avanti la Corte Suprema nello stadio di accusa non è ammissibile.

Ciò separa e distingue nella specialità la nostra Legislazione dalle analoghe Legislazioni di Francia e di Napoli, e questo vuolsi aver sempre presente, onde apprezzare con sana critica la giurisprudenza dei nominati paesi.

Lo che premesso entriamo pure nelle ricerche, cui richiama l'ordine prestabilito.

Il fatto, ha detto *Merlin*, Repertorio di Diritto alla parola fatto: è semplice o composto, è materiale, ed è morale.

Il fatto posto dalla Camera delle Accuse, semplice, composto, materiale, e morale, deve esattamente ritenersi dalla Corte Suprema di Cassazione.

Se il fatto è composto, perchè più fatti semplici riuniti lo costituiscono, e composto lo abbia considerato e ritenuto la Camera delle Accuse, la Corte Suprema non può scinderlo nei suoi primitivi elementi, ma lo deve accogliere siccome resulta: per la evidente ragione che il collegio ordinario giudicante non applicò in quella circostanza la Legge, e non vi potè essere in conseguenza violazione riparabile dallo ufficio della Corte Regolatrice.

Ritenuto il fatto, la ispezione da istituirsi è quella di vedere se abbia o no potuto, per il fatto medesimo, esercitarsi l'azione penale, ed introdursi il giudizio.

Che sia così riesce a dimostrare con la maggiore facilità, e con la più luminosa evidenza.

È solo dalla pronunzia definitiva, come ho detto più sopra, che il fatto resulta stabilito legalmente, completamente, irrevocabilmente: come dunque conoscere nello stadio di accusa della retta applicazione della Legge se il fatto tuttora non è definito?

Il fatto ha nel Decreto della Camera delle Accuse una qualificazione giuridica: ma come conoscere della esattezza di questa qualificazione giuridica, quando gli elementi dello stesso fatto sono sempre variabili?

I fonti da cui il fatto è stato desunto possono moltiplicarsi, mentre nuovi organi di prova possono essere proposti fino all'istante che precede l'ultima deliberazione. Ed allora qual base può darsi alla critica del ragionamento che fu istituito sulla colpabilità del prevenuto, e sull'applicazione della pena?

Da questi riflessi emergono le conclusioni, che troviamo accolte dalla giurisprudenza.

Ed invero ogni errore, che sia incorso nella qualificazione giuridica del fatto per parte della Camera delle Accuse è ormai deciso che non sia riparabile in Cassazione pendente lo stadio dell'Accusa conforme resulta dal Decreto della Corte di Cassazione di Francia *del* 26 *marzo* 1812.

Ogni errore relativo alla qualificazione giuridica del fatto, non può essere riparato che dopo la dichiarazione emessa dai Giudici cui la Legge attribuisce il potere di apprezzare, e fissare i resultati degl'interrogatorii, delle informazioni, ed altri atti d'istruzione, ossia dopo la sentenza definitiva, ed abbiamo in questo senso altra Decisione della Corte di Cassazione di Francia del 22 *agosto* 1822.

Nello stadio di Accusa la Corte Suprema non può avere ufficio che discordi dallo stadio stesso, e non corrisponda al medesimo con esattezza.

Ma lo stadio di accusa è preordinato unicamente a preparare il giudizio definitivo, quindi la Corte Suprema nulla d'irretrattabile può rispondere, onde l'autorità non riesca a sagrificare la giustizia.

La Corte non deve preoccupare la giurisdizione del Tribunale ordinario, nè preoccupare il campo in cui libere hanno diritto di svolgersi in seguito sia l'accusa sia la difesa.

La Corte non deve pregiudicare la libertà del suo voto da emettere dopo la sentenza definitiva, e quando fu dichiarato costante un delitto, ed un delinquente.

Se non fosse così, tutta si travolgerebbe la economia della istruzione e della procedura penale, e non è necessario di dire quante garanzie mancherebbero al prevenuto, ed alla società.

Dunque la Corte Suprema può solo conoscere pendente lo stadio dell'Accusa se opportunamente fu promossa l'azione penale: lo che fa la stessa Corte esaminando, e risolvendo se il fatto quale fu posto dal Decreto della Camera delle Accuse dava diritto a proporre l'azione medesima.

I Romani obbligavano l'accusatore ad inscrivere, e soscrivere *in crimen:* noi abbiamo il Pubblico Ministero, che promuove indipendente il giudizio.

Ma il Pubblico Ministero può talora ingannarsi, ed il fatto da lui contemplato può non essere previsto dalla legge, e non avere sanzione di pena. La Corte di Cassazione lo esamina, e se le resulta questo concetto dichiara che l'azione non fu proponibile, e la procedura fu illegalmente istituita.

Così le ricerche non hanno altro scopo, e non possono avere altro subietto, oltre quello di verificare se l'azione denunziata presenti a prima fronte, ed estrinsecamente i caratteri del delitto per la vigente legge penale.

Fu detto a prima fronte, ed estrinsecamente a bello studio, poichè ognuno sa che per promuovere l'azione non vi è bisogno, che l'attore abbia tanto da riuscire indubitatamente vittorioso nella contesa, mentre l'azione aspetta l'eccezioni, ed esse possono come elidere, così modificare l'azione.

Serve che il fatto obiettato dal Pubblico Ministero al cittadino si presenti tale da non escludere i termini del delitto; che non sia evidentemente quel fatto innocuo, e che offra un disputabile, di competenza dei Tribunali Criminali.

A render più sensibile questa idea, che io riguardo capitale nella causa che ci occupa, mi permetta la Corte di scendere ad alcuni esempii.

Il Pubblico accusatore ha fatto obietto al cittadino della vaga venere. Ha objettato al conjuge l'appropriazione degli assegnamenti dello altro conjuge, al figlio degli assegnamenti del padre. Ha obiettata la simonia allo ecclesiastico, la sua irregolarità, l'impedimento di pubblica onestà allo sposo. Nel silenzio del dannificato, la frodata amministrazione, la truffa, lo stellionato.

In tutti questi casi l'azione criminale non ha potuto esser posta in muovimento; la procedura non ha potuto essere assunta; il fatto non ha potuto perseguitarsi, e la giurisdizione dei Tribunali Criminali essere provocata dal pubblico accusatore.

In tal modo inteso l'Articolo 238 si fa manifesto come fosse necessaria la sua disposizione, e come non vadasi incontro ad alcuno degl'inconvenienti, che sopra ho notati.

Era necessario quello articolo, onde della competenza della giurisdizione criminale in genere non potesse dubitarsi, ed onde il cittadino non si trovasse trascinato ad un foro senza missione per il fatto, che gli era obiettato.

La giurisdizione sanno tutti, che si distingue principalmente per la materia. I Tribunali in tutti i paesi altri sono civili altri criminali. Scopo dei civili al dire dei pubblicisti è quello di coordinare i collidenti diritti, scopo dei criminali è quello di riordinare i violati diritti. Vi ha la materia ecclesiastica che ha pure i suoi giudici. Vi ha la materia amministrativa, che ha del pari i suoi Tribunali.

Dunque il dare una garanzia, onde queste differenti giurisdizioni non fossero disconosciute, e ad arbitrio non venissero provocate, era indispensabile.

Inoltre non si va incontro mediante la esposta intelligenza dell' Articolo 238 a niuno degli assurdi, o inconvenienti di cui fu sopra parlato.

Non si prende per legale, completo, ed irrevocabile il fatto che cade in esame.

Non si cura della sua speciale qualificazione, soggetta sempre a cambiamento fino alla sentenza definitiva.

Si esamina solo, se la materia cui il fatto appartiene è materia pei tribunali criminali. Si stabilisce qual'è l'autorità, da cui vuole la legge che dipenda la soluzione della lite che è stata proposta. Si rende certo che la sentenza non sarà nulla per difetto di giurisdizione generica del foro cui è stato ricorso.

Sulla eccezione della incompetenza sia per la quantità del reato, sia per causa della persona il Tribunale ordinario è solo giudice, e dee pronunziare, come anche più estesamente mi avverrà di dire in appresso.

Ma sulla eccezione della incompetenza per ragione della mate-

ria dee pronunziare la Corte Suprema tutrice e vindice di questa parte eminente del gius costituito; la Corte, cui appartiene di dichiarare qual è l'ordine dei Giudici, investito di autorità; cui appartiene di prevenire le invasioni, che pur potrebbero verificarsi.

Ed è ciò tanto vero, che le Leggi penali di Napoli nell'Art. 177, che è il corrispondente all'Art. 238 della nostra Legge, rendono il concetto in questi termini. « Il ricorso non è ammissibile » che nei tre casi seguenti: se il fatto non porti alla competenza » che si è spiegata ». Ed i commentatori al Codice d'istruzione criminale francese avvertono che nelle frasi, se il fatto non è qualificato delitto dalla legge, trova occasione e subietto la disputa di competenza per causa di materia. *Vedi Carnot, all'Art.* 299 *del Codice d'istruzione criminale*, §. 5, *all'Art.* 408, §. 5, *ed all'Art.* 416, §. 4, *Sellier, Num.* 453.

Ed anche la Corte nostra si è molto avvicinata a questa giurisprudenza, ed infatti interpretando nella sua Decione negli Annali, Tom. 4, pag. 356, l'Art. 238, ha dichiarato « ivi » che la » questione deve istituirsi, e raggirarsi sulla imputabilità in ge- » nere anzichè sulla imputazione in specie dell'azione obiettata ».

Significanti e decisive parole, le quali rivelano l'evidente concetto, che nello stadio di Accusa la Corte Suprema esamina solo, se il fatto quale è posto, e quale resulta dal Decreto della Camera delle Accuse, può imputarsi a delitto; offre materia di rimprovero, e di obietto in via criminale; deve essere riconosciuto dai Tribunali Criminali; ossia se l'azione criminale ha potuto essere promossa, e se la procedura ha potuto essere istituita.

## IV.

### *Può il Decreto avere pronunziato sopra eccezioni già dedotte dal prevenuto, onde elidere, o modificare l'azione contro di lui esercitata.*

Quando l'Art. 238 della legge del 2 agosto 1838, limita espressamente i casi nei quali è permesso il ricorso alla Corte Suprema dal Decreto della Camera delle Accuse, in ogni caso diverso non è autorizzato lo stesso ricorso.

Quindi contenga pure il citato Decreto quante dichiarazioni ha dovuto la Camera delle Accuse emettere di fronte allo stato degli atti, tali dichiarazioni nello stadio di Accusa sono incensurabili, se pure non rientrano nelle specialità, che ha contemplate letteralmente il Legislatore.

Ciò potrebbe bastare ad esaurire il tema che cade adesso in esame.

Ma ci piace di procedere più oltre, ed avere ricorso ai principj, ed alla giurisprudenza.

È un principio inconcusso nella materia di Cassazione che alla Corte Suprema mai è proponibile una questione, che il Tribunale ordinario può risolvere con le sue competenze; ma il Tribunale ordinario del merito è certo che può liberamente risolvere, e nel senso che reputi di giustizia, tutte le dispute esaminate, o risolute dalla Camera delle Accuse, quindi non è dal Decreto di quella Camera conceduto il ricorso.

Nè in tal proposito è stata mai incerta e dubbiosa la opinione dei giureconsulti, e la giurisprudenza. Se fu proposta avanti la Camera delle Accuse la cosa giudicata, la prescrizione, e l'Amnistia, e la Camera le decise, il ricorso nello stadio di Accusa non fu ammesso, poichè costituendo le indicate deduzioni, altrettante eccezioni di merito, fu creduto che dovessero essere agitate avanti il Tribunale del merito, giudice naturale delle medesime, perchè giudice dell'azione stata intentata. *Carnot, Art.* 299, §. 7; *Patris, Art. stesso*; *Giornale di Palazzo, T.* 19, *pag.* 328, *edizione di Parigi.* E sebbene la Corte di Bruxelles in una sua decisione del 12 *Marzo* 1816, reputasse il ricorso ammissibile sul riflesso, che quando un fatto non è più perseguitabile criminalmente cessa di essere delitto, fu risposto essere questa una mera sottigliezza, mentre la indole del fatto rimane sempre la stessa, e l'azione in genere è sempre proponibile; continua il citato *Patris.*

Del pari se fu chiesto alla Camera delle Accuse un supplemento d'istruzione, e fu da lei rigettato, non fu ammesso nello stadio dell'Accusa il ricorso, poichè il processo è incominciato, e non è ancora finito, ed il giudice del merito può ben provvedere liberamente ai bisogni della giustizia. Così *la Corte di Cassazione di Francia nella sua Decisione del* 17 *agosto* 1821.

Del pari ancora se il giudice istruttore ha recusato di ammettere lo esame di alcune carte e di alcuni libri richiesto dal prevenuto, e non ha riparato la Camera delle Accuse, tuttavia il ricorso non fu ammesso, e lo rigettò *la Corte di Cassazione di Francia nel* 18 *gennajo Anno* 8°, *e nel* 7 *di marzo* 1828.

Un accesso sui luoghi stato richiesto dal prevenuto, e rigettato dalla Camera delle Accuse, non dette titolo al ricorso come dichiarò la ricordata *Corte di Cassazione* nel 13 *febbraio* 1818.

Tutto questo oltre confermare la conclusione, che il ricorso nello stadio dell'Accusa non è proponibile che nei casi specialissimi dalla legge espressamente contempiati, somministra al tempo stesso nuova riprova al criterio, che la legge ha posto e seguito,

cioè che basta la indole criminosa in genere del fatto obiettato, ed anco desunta dalle sole sue estrinseche apparenze, onde abbia a procedersi senza ostacolo fino alla Sentenza di merito.

V.

*Può il Decreto avere riconosciuta in alcuni Giudici una competenza dalla legge attribuita a Giudici diversi.*

Secondo la Legislazione Francese, Art. 416 del Codice d'Istruzione Criminale, e secondo le leggi di procedura criminale di Napoli, Art. 157 e 175, la incompetenza assoluta può essere sempre proposta in qualunque stato di causa, e anco nello stato di Accusa, sicchè di fronte alle mentovate legislazioni dal Decreto della Camera delle Accuse può essere interposto ricorso alla Corte Suprema a cagione d'incompetenza.

Non è però così di fronte alla Legislazione Toscana, e vado a dimostrarlo.

Non è nè può essere dubbio, che la pronunzia sulla competenza se non è preparatoria non è mai definitiva. Ora l'Art. 542 della legge del 9 novembre 1838 dichiara che dai Decreti preparatorii, e d'istruzione non è ammesso il ricorso, se non dopo la sentenza definitiva, e congiuntamente alla medesima.

Quanto ai Decreti interlocutorii tace la legge; ma al vuoto ha supplito la giurisprudenza di questa Corte Suprema, mentre essa ha stabilito nella sua decisione normale già di sopra riportata, e che trovasi negli Annali, *Anno* 8, *pag.* 239, che quando i Decreti interlocutorii non sono ostativi allo ingresso, o progresso della lite, e non prendono perciò carattere di pronunzia senza riparo, non può interporsi dai medesimi isolato ricorso, ma il ricorso è soltanto ammissibile in un con la Sentenza di merito « ivi » Con-
» siderando esser principio fondamentale nel tema di Cassazione,
» che questo rimedio poichè straordinario, ed estremo non sia da
» usarsi contro i Decreti interlocutorii quantunque abbiano forza
» di definitiva, a meno che non sieno ostativi all'ingresso, o pro-
» gresso dalla lite ». Ripetè lo stesso concetto la medesima Corte nella decisione negli Annali, *Anno* 9°, *pag.* 264. Nè se ne allontanò coll'altro Decreto negli Annali, *Anno* 10°, *pag.* 282, imperocchè nella specie ivi contemplata non esisteva soltanto l'ordinaria pronunzia della Camera delle Accuse di quella Corte Regia cui la Causa in ultimo era stata deferita, ma esisteva al tempo medesimo anco un altro precedente Decreto di altra Camera delle Accuse di una Corte Regia diversa; dal che conseguiva che adita l'una o l'altra delle medesime Corti avrebbe ciascuna trovato sempre un

ostacolo per andare oltre, o nell'uno o nell'altro degli ormai intervenuti Decreti. Laonde la necessità di un regolamento di Giudici da ottenersi dalla Corte Suprema; concetto espresso dal ricorrente, ed accolto dalla Corte.

Che se si volesse anche oggi riporre in questione ciò che resulta ormai determinato, e riassumere la trattazione della materia, quasi nuova fosse la disputa, il resultato non potrebbe però esser diverso.

Di fatti nel silenzio della legge relativamente ai Decreti interlocutorii in materia Criminale non potrebbe aversi ricorso che alle analoghe sue disposizioni in materia Civile, per le quali altronde è certo, che non si ammette reclamo dai detti Decreti, se non nell' unico caso, che riescano ostativi allo ingresso o progresso della lite. *Art.* 189 *della legge del* 9 *novembre* 1838.

Al qual primo un altro argomento si aggiunge potentissimo nel rapporto almeno speciale che ci occupa della competenza, ed emerge dall'Art. 154 della legge del 2 agosto 1838, scritto per la materia Civile, e richiamato letteralmente dall'Art. 247, per la materia Criminale.

Nel medesimo Art. 154, espressamente è stabilito che la Corte Suprema casserà la sentenza o Decreto, pronunziato da un Tribunale, o Giudice incompetente.

Ma quando Ella lo casserà? Allora che la sentenza non avrà altro rimedio ordinario, *Art.* 186 *della legge del* 9 *novembre* 1838. Allora che il Decreto arresterà ogni corso ulteriore alla Causa, *Art.* 189.

E se pigliasse vaghezza di conoscere come, e perchè la legge Toscana siasi allontanata nel tema della incompetenza dalle altre Legislazioni, ed in specie dalla Legislazione Francese, sarebbe soddisfatto al desiderio rilevando che dopo il Codice d'istruzione di Francia, il quale ammette come dicemmo il ricorso per ragione d'incompetenza in qualunque Stato della Causa, i Legislatori di quel paese si avvidero, che ciò non soddisfaceva al grande bisogno della celerità, e della prontezza nelle repressioni, di guisa che nella legge sulla stampa del 9 settembre 1835, all'Art. 26, dichiararono che il ricorso in Cassazione dai Decreti interlocutorii sulla competenza non sarebbe ammissibile che dopo la Sentenza definitiva, ed insieme con la medesima. E nello stesso 9 settembre 1835, nel tema di delitti di ribellione e d'insurrezione, tornarono nella relativa legge a dichiarare all'Art. 7, che il ricorso dalla pronunzia sulla competenza non sarebbe proponibile, che dopo la Sentenza definitiva, ed insieme con essa.

Lo che ha fatto dire al *Tarbé* nel suo libro sulla Cassazione che le nuove leggi adottando disposizioni generali nei giudizj per le Corti

di *Assise,* hanno derogato all'Art. 416 del Codice d'istruzione Criminale. Vedi *il citato Autore,* N° 1383, *in nota.*

Quale meraviglia adunque che il Legislatore Toscano il quale dettava la sua legge nel 1838, e quando le due nuove leggi Francesi da ritenersi derogatorie della massima inserita nello antico Codice d'istruzione Criminale erano pubblicate, seguitasse i principii accolti nelle medesime nuove leggi, e così non autorizzasse il reclamo dai Decreti interlocutorii sulla competenza, che dopo il giudizio definitivo, e congiuntamente al medesimo?

Intanto è certo, che lo stesso Legislatore Toscano scrivendo l'Art. 542, della legge del 9 novembre 1838, aveva sott'occhio l'Art. 416, del Codice d'istruzione di Francia, poichè quasi copiando il medesimo stabiliva non essere permesso il ricorso dai Decreti preparatorii, e d'istruzione, se non dopo la Sentenza definitiva, e non ostante la loro esecuzione non accompagnata da protesta. Ed a questo punto resulta che si arrestava il lodato Legislatore Toscano, quantunque l'Art. 416, continuasse dichiarando: « La presente disposizione non si applica alle Sentenze, o » Decreti intervenuti sulla competenza ».

Il confronto pertanto delle due leggi ammonisce, che non si volle seguitare, che in parte l'antico Codice d'istruzione, e nel rimanente, esso abbandonato, si vollero adottare le disposizioni, che il più maturo esame dei principii, e la esperienza avevano suggerite.

Per lo che crediamo di essere fondati a concludere, che dai Decreti interlocutorii della Camera delle Accuse e sulla eccezione della incompetenza da qualunque ragione sia stata desunta non è permesso il Ricorso in Cassazione se non dopo la Sentenza definitiva e di merito.

Così hanno termine le considerazioni generali sulla giurisdizione della Corte Suprema, e succedono le considerazioni speciali cui richiamano singolarmente gl'interposti ricorsi.

## CONSIDERAZIONI SPECIALI.

### §. 1.

### *Esame dei Motivi del ricorso interposto dall'Avvocato Francesco Domenico Guerrazzi.*

Reclama il prevenuto Avv. Guerrazzi dal Decreto della Camera delle Accuse, poichè ritiene che sia nato pel Decreto medesimo un conflitto, che non qualifica se di attribuzioni, o di giurisdizioni, fra il Potere giudiciario criminale ordinario, ed il potere

giudiciario eccezionale competente al Senato in ordine all'Art. 62 dello Statuto fondamentale.

E poichè sostiene di dovere essere giudicato dal Senato, anzichè dal Tribunale ordinario per la qualità già da lui rivestita di Ministro responsabile ai termini dello Statuto, soggiunge violato dalla Camera delle Accuse il ridetto Art. 62 quella Camera avendo riconosciuto a suo riguardo la competenza del Tribunale criminale ordinario.

Reclama il Guerrazzi la nullità di tutta la procedura per essere stato posto in arresto senza preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Deputati al Consiglio generale cui apparteneva, comunque al momento dello arresto medesimo detta assemblea fosse stata disciolta e soppressa, mentre rileva, che nel 4 maggio 1849, il Governo restaurato dichiarò nullo fra gli altri anche l'atto di scioglimento e di soppressione.

Finalmente reclama il Guerrazzi per tutti i motivi dedotti dai comprevenuti in questo giudizio, dichiarando di volere profittare anco di quelli in quanto possano essergli utili.

La questione che presenta il primo motivo ella è di vedere se veramente nel caso esista un conflitto sia di attribuzioni, sia di giurisdizioni, come meglio convenga qualificarlo.

Il conflitto, al dire del signor Nicolini, *Procedura penale, parte prima*, §. 132, non si può immaginare che nella unica ipotesi, che due Autorità vogliano nel tempo istesso impadronirsi di un medesimo affare, e giudicarne. È allora che *conflictantur dimicant et inter se colliduntur*, ed il conflitto ricorre.

Ed il signor *Merlin* nel suo Repertorio alla parola Conflitto ha definito il conflitto di attribuzioni « una contestazione fra un'Au» torità amministrativa, ed un Tribunale sul punto di sapere, » se all'una, o all'altra appartenga la cognizione dell'affare del » quale si tratta ». E ha definito il conflitto di giurisdizioni, « una contestazione fra più tribunali dei quali ciascuno vuole » attribuirsi la cognizione di un medesimo affare ».

Sia dunque per i principii dell'uno come dell'altro, ambo illustri autori, non vi può essere conflitto, se non per il fatto della doppia autorità la quale contemporaneamente si muova alla cognizione della controversia medesima.

Che se anco si volesse con più larghezza procedere, converrebbe almeno, che spiegata giurisdizione per parte di un'Autorità vi fosse frattanto il possibile ragionato, e probabile che un'altra si muovesse a conoscere della medesima lite.

Certamente il solo fatto del litigante non può far sorgere il conflitto di qualunque natura esso sia fra più, e diverse Autorità,

mentre è fra le Autorità che nasce il conflitto e non vi è conflitto se le Autorità non competono fra di loro.

Il litigante non può altro, che proporre la declinatoria avanti il Tribunale cui è stato intimato, e tradotto.

Ma la declinatoria non è il conflitto, poichè comunque amendue questi rimedii propongano la questione di competenza differiscono peraltro sostanzialmente, e nel rapporto delle persone fra le quali si agita la questione stessa, e nel rapporto dell'Autorità che deve risolverla, e per lo scopo cui è preordinata. Nel conflitto la questione di compatenza si agita fra le diverse Autorità che si ravvisano del pari competenti, e nella declinatoria si agita fra i litiganti. Nella declinatoria il Giudice adíto, è il Giudice della competenza, perchè in effetto non è la incompetenza, che una eccezione dilatoria del giudizio iniziato. Nel conflitto fa d'uopo, che intervenga un'Autorità alle due conflittanti superiore per modo, che esse sieno obbligate a sottostare alla sua decisione. Con la declinatoria si mira ad ottenere il giudice proprio e naturale, onde non venga lesione al privato diritto. Nel conflitto è la separazione della giurisdizione nello interesse dell'ordine pubblico, che intendesi di tutelare.

Che se al privato potesse essere lecito non tanto di proporre la declinatoria, ma sibbene il conflitto, due rimedj allo stesso fine resulterebbero a lui conceduti, senza altronde alcun positivo bisogno per la salvezza del proprio privato interesse, dacchè l'uno non gli gioverebbe più dell'altro; e si avrebbe una superfluità irragionevole.

Se al privato potesse essere lecito di elevare il conflitto sarebbe a lui conceduta l'azione dell'autorità da provocare sulla disputa di competenza, mentre con la declinatoria potrebbe adíre il Giudice cui l'azione è stata proposta; e con il conflitto potrebbe adíre il Giudice, che sovrasta alle due Autorità respettivamente reputate nel possesso della giurisdizione.

Se fosse dato al privato il diritto di elevare il conflitto, a lui sarebbe confidata primitivamente la tutela dello interesse pubblico, quando a lui quella tutela non può competere, e solo per via di conseguenza può profittargli.

Dunque non vi ha conflitto se due Autorità contemporaneamente non si propongono di spiegare la propria giurisdizione in un medesimo affare.

Dunque al privato non è conceduto di elevare il conflitto, ma soltanto gli è lecito di proporre la declinatoria del Foro, o eccezione della incompetenza.

Equivoca quindi il ricorrente Guerrazzi nel suo ricorso, al-

lorachè pretende di sostenere elevato in forza del suo reclamo un conflitto di attribuzioni o di giurisdizioni fra il Senato, Tribunale eccezionale, e la Corte Regia, Tribunale ordinario.

Se da un lato consta che la Corte Regia si è impadronita dell'Accusa, cui il Guerrazzi è sottoposto, dall'altro non consta che il Senato siasi mosso o si muova ad assumere egli ancora la cognizione dell'Accusa medesima.

Il Senato non è Tribunale che d'ufficio si muova, ed ai termini dello Statuto deve ricevere lo impulso per parte del Consiglio Generale. Non vi ha nè può avervi presso il Senato, Ministero pubblico motore del Giudizio. I Deputati al Consiglio Generale sono i soli autorizzati allo esercizio dell'azione penale. Attualmente il Consiglio Generale non è in corso di sessione, anzi è disciolto, e neppure può prevedersi l'epoca in cui di nuovo sarà convocato. Il Senato d'altronde non può nè deve costituirsi in Corte di Giustizia per l'accusa dei Ministri se non nel periodo delle sessioni legislative, *Sellyer, Diritto Criminale*, §. 1737. Il Senato pertanto non si muove di presente; nè si può muovere nella causa di cui si tratta.

È ben vero che il ricorrente Guerrazzi ha creduto supplire domandando al Principe d'inviare al Senato la procedura che lo riguarda, convocando il Senato medesimo per lo esercizio delle funzioni giudiciarie.

Non resulta però dagli Atti che alla domanda sia stato aderito, e sarebbe nuovo per altra parte negli Annali del Foro di un paese costituzionale, che il Principe rispondesse di per se, e avanti di ogni altro sulla competenza giudiciaria, ora spogliando un Tribunale, ora rivestendo un altro di autorità. Vedasi come il conte *Lanjuianais* già Pari di Francia lamenti e contrasti la influenza del potere esecutivo nelle funzioni del potere giudiciario, nella di lui classica opera del *Consiglio di Stato e della sua competenza sui diritti politici dei cittadini*. E vedasi come si esprimesse il signor De Pontecaulant egli pure già Pari di Francia all'occasione dell'accusa dei Ministri di Carlo X, quando sostenne non doversi i Pari adunare in Corte di Giustizia per effetto degli ordini del Re, ma sibbene, e soltanto per la iniziativa ed accusa della Camera elettiva.

Noi non potremmo meglio rafforzare la tesi svolta sinora che richiamando all'attenzione della Corte le due ordinanze di Francia del 25 dicembre 1827, e 1 giugno 1828, laddove in sostanza è stabilito che non vi ha conflitto di attribuzioni, se non quando due poteri contemporaneamente pretendono di conoscere del medesimo affare, e che al conflitto deve aprire sempre la strada una dichiarazione sulla declinatoria del Foro emessa dal potere

giudiciario. Lochè ha fatto insegnare al signor Mangin, Della azione pubblica, §. 268, che al potere giudiciario è confidato di stabilire in ogni caso preliminarmente, se il giudicabile abbia privilegio, e se alla materia eccezionale appartengano gli Atti che gli sono rimproverati. Avendo lo stesso potere giudiciario in questo rapporto come si esprime il Trattatista la piena fiducia del Legislatore: « ivi » Questo Articolo suppone necessariamente » un'intiera competenza per giudicare la qualità degli incolpati » che invocano la disposizione dell'Art. 75 della costituzione e » per decidere se hanno agito come impiegati del Governo nei » fatti che danno causa alla procedura. L'ordinanza si riporta » su queste questioni alla prudenza ed imparzialità dei Tribunali. » Possono essi conservando agl'impiegati del Governo le garan- » zie che la Legge accorda loro, restringerle nei limiti legali, » perocchè questi limiti sono stati dalla giurisprudenza frequen- » temente oltrepassati ».

E se il Potere giudiciario deve conoscere del privilegio e del carattere degli Atti, non può che al Tribunale ordinario appartenere la cognizione medesima.

Già dicemmo come, e perchè alla Corte Suprema nello stadio di accusa la disputa sulla competenza non possa proporsi. Non ripeteremo frattanto gli argomenti già sviluppati, ma piuttosto ci sia lecito di addurre quelle speciali ragioni che offre il caso in esame onde riguardare la massima d'inevitabile applicazione nella contingenza.

La giurisdizione del Senato ai termini degli Art. 16 e 62 dello Statuto fondamentale non potrebbe essere riconosciuta che per le Leggi, e per gli Atti del Governo cui avesse prestata la firma il Guerrazzi Ministro responsabile.

Per tutti gli atti o fatti diversi, di cui egli fosse ritenuto autore o complice, la giurisdizione del Senato non potrebbe essere giammai reclamata, perchè essendo giurisdizione eccezionale non è dato lo estenderla oltre i confini che la legge espressamente determina.

Non è un privilegio che alla persona del Ministro sia conceduto la eccezionalità del Foro; ma è una creazione suggerita dalla indole, e dalla natura precipua dei fatti, oltre i quali pertanto non sussiste e non si applica.

Per decidere perciò della competenza ed attribuirla al Senato occorrerebbe alla Corte Suprema di svolgere tutta intiera la istruzione già compilata, e sceverare gli atti per indole corrispondente alla competenza medesima, determinargli e qualificargli individualmente, e scindere in tal guisa fatti non già uniti per nesso di analogia, ma concatenati per intrinseca loro natu-

ra, e formanti nello insieme quell'ente giuridico, unico ed indissolubile che è subietto dell'Accusa.

Sente ognuno come tali operazioni contrastino coll'ufficio confidato alla Corte Suprema, e come ella sarebbe tradotta fuori del tutto del suo campo, e della sua missione.

Ma l'Avv. Guerrazzi ha dei correi o complici nel delitto che gli viene obiettato. E questi correi o complici almeno alcuni non sono mai stati Ministri, e per loro non può neppure immaginarsi una competenza eccezionale, o privilegiata.

Cosa dovrà farsi? Non ricorrono già i termini semplici della connessità dei delitti, rapporto ai quali pure procede il principio della medesima giurisdizione e della contemporanea discussione. Il caso presenta quella che i giuristi conoscono sotto il nome di continenza di causa, ed allora più che un principio è l'assoluta necessità che reclama un solo Tribunale ed esige una sola discussione. Una cosa stessa non può esistere ad un tempo in due luoghi differenti. Lochè procede tanto più nella materia penale, e nei giudizi criminali, e tanto più ancora quando il legislatore ne ha fatto dipendere l'esito dalla convinzione morale. Dividete la procedura, fu detto in Francia *dagli accusatori nazionali nello squarcio delle loro arringhe riportato dalla circolare del ministro della giustizia che cita Merlin nel suo Repertorio alla parola connessità* « Dividete la procedura, istituitela in diversi » Tribunali, isolate gli accusati, ed il dibattimento non ha più » interesse, le incertezze si moltiplicano, i lumi s'indeboliscono, » la verità si nasconde, e vi sfugge ». E tanto resulta deciso dalla Corte di Cassazione del mentovato paese nel suo Decreto del 30 maggio 1818.

Posta la necessità di una sola istruzione, di un solo Tribunale, e di una discussione medesima qual foro sarà il competente? Quello di eccezione, o l'altro ordinario?

Si apre qui una dotta e vigorosa discussione fra gli scrittori Francesi, i quali secondo che riguardano con favore, o con odio il foro privilegiato, accolgono una diversa opinione, e spigolando poi ciascuno nel corpo del loro diritto penale una disposizione di Legge, che il respettivo assunto sostenga scendono infine in diversa Sentenza. Stanno per il foro privilegiato *Barris, Merlin, Carnot.* Stanno per il foro ordinario *Dalloz, Le Graverend, e Sellyer.*

Lungo sarebbe il referire gli argomenti che respettivamente propongono per sostenere la propria particolare conclusione.

A noi ne sembra che un criterio logico, e le massime proclamate dal diritto patrio debbano guidarci.

Il criterio logico che si presenta opportuno si è di distinguere

la natura e la indole del delitto. Se il delitto è per se stesso eccezionale, la competenza eccezionale potrà prevalere; se il delitto è ordinario e comune, la competenza ordinaria dovrà preferirsi. Se la competenza eccezionale offre più garanzia, si potrà essere tentati di prediligerla, al contrarlo prevarrà l'ordinaria.

In tal guisa per modo di discussione crederemmo doversi definire il problema. E poichè nel caso il delitto come lo ha qualificato la Camera delle Accuse è di perduellione, ed è delitto ordinario e comune, così la giurisdizione ordinaria e comune ci sembra preferibile. La perduellione non è delitto proprio del Ministro, sebbene il Ministro possa egli ancora tradire la Patria; ma è delitto che tutti possono del pari i perversi cittadini concepire e consumare.

Nè il Tribunale eccezionale quale sarebbe nel caso proposto può offrire maggiori garanzie del Tribunale ordinario. Noi lasceremo parlare in questo rapporto *Sellyer*, § 2039. « La Corte dei « Pari per il difetto di qualunque regola obbligatoria sia nella » procedura, sia nell'applicazione della pena non può presentare » le medesime garanzie che il Tribunale ordinario. D'altronde se » questa Corte può essere considerata come una giurisdizione di » favore e di protezione per i pari, per i ministri, che ha sola il » diritto di giudicare, non ne segue che debba essere considerata » egualmente per dei semplici particolari. In effetto questa Corte » per la sua composizione medesima è naturalmente portata a » salvare dagli attacchi ingiusti i suoi proprii membri, ed i mi- » nistri, ma sebbene severa la sua imparzialità, e molti i suoi » lumi alcuna ragione non vi ha per confidare, che porti lo stesso » grado di sollecitudine per gli accusati ordinarii, e per i sem- » plici particolari ».

Neppure dunque per il riflesso delle maggiori garanzie si può essere tentati a dar preferenza alla pretesa giurisdizione del Senato.

Ed a tal preferenza resistono altronde invincibilmente le massime del nostro patrio diritto.

In Toscana finora non avemmo, la Dio mercè, altro Tribunale eccezionale che il Tribunale militare.

I tre privilegj del foro che il diritto Romano al tempo degli Imperatori riconosceva come si ricava dalla *Legge* 29, *cod. de pactis* « propter cingulum militiae suae, vel dignitatis, vel sacer- » dotii praerogativam, » furono in Toscana almeno per la materia penale ridotti ad uno soltanto a quello cioè derivante dalla milizia.

E questo ancora fu limitato quanto era possibile, mentre la Legge del 19 giugno 1819 all'Art. 24 prescrisse che quando i militari si fossero resi debitori di delitto insieme coi paesani il

foro ordinario, e non il foro privilegiato avrebbe conosciuto dell' accusa.

Il quale principio come normale, e direttivo non può non essere esteso a tutte le materie, e quindi è forza per questa legge ritenere noi in Toscana, che ogni foro eccezionale è incompetente tuttavolta che uno stesso delitto sia stato insieme commesso dal privilegiato, e non privilegiato cittadino.

L'argomento è legittimo, e procede del pari con quelli addotti da tutti gli scrittori nella materia.

Uopo è rintracciare per il loro insegnamento qual principio in genere la legislazione professi e se intenda che il privilegio soffoghi la regola, o la regola piuttosto al privilegio prevalga. E se tu vedi, che in un caso il privilegio è stato posposto ritieni, che pel tuo legislatore la regola signoreggia e predomina.

E ciò la ragione assiste, e conferma. L'autorità ordinaria non ha confini. Essa è informata da principj generali. Contempla non l' individuo ma la nazione. Difende la società. Tutela la massa. Provvede al bisogno di tutti. Induce le garanzie buone, ed efficaci per tutti. È imparziale appunto perchè non è fatta per un ceto e molto meno per una persona, ma per il popolo intiero.

Ma non andiamo oltre e non esauriamo del tutto un merito che frattanto non ci appartiene. Non ho inteso e protesto di pregiudicare il merito stesso. Posso avere errato. Mi riserbo a riflettervi.

Il secondo motivo di reclamo, che l'Avvocato Guerrazzi deduce è la nullità di tutti gli Atti, e di tutta la procedura atteso il suo carattere di deputato al Consiglio Generale.

Ho già detto e dimostrato nelle considerazioni generali, che la Corte Suprema non è autorizzata ad esaminare nello stadio attuale di accusa le nullità supposte incorse nella procedura anteriore al Decreto della Camera delle Accuse. E ciò attualmente ripeto e su ciò insisto in specie per la particolare circostanza, che tutto anche ammesso a favore del ricorrente Guerrazzi resterebbe sempre la questione del flagrante delitto, questione tutta di fatto, e fuori per conseguenza delle attribuzioni della Corte regolatrice, e questione che la Camera delle Accuse ha inclinato a risolvere in senso affermativo come resulta dal §. 47 del relativo Decreto.

In ultimo l'Avvocato Guerrazzi ha dichiarato di profittare dei motivi di ricorso proposti dai comprevenuti. E passando ad occuparci appunto dei medesimi ci avverrà di avere compiuto intieramente l'ufficio.

## §. 2.

*Esame dei Motivi del ricorso proposti dal Dottor Leonardo Romanelli.*

Dopo di avere il ricorrente Romanelli rimproverato alla Camera delle Accuse la inverosimiglianza di alcuni concetti; la non ammessa udizione di alcuni testimoni; il trascurato esame, e discarico di alcuni documenti; il falso supposto intorno alla continuazione in lui fino al 12 aprile 1849, dell'uffizio di ministro del Governo Provvisorio; e la non dichiarata nullità del suo arresto primitivo per cagione indipendente da quella dell'attual procedura:

Stabilisce che l'Amnistia conceduta dal Decreto del 21 novembre 1849, lo cuopre da ogni addebito che gli si faccia per azioni diverse da quelle inerenti al suo carattere di ministro. E sostiene che non potè essere per le medesime azioni non più delittuose inviato al giudizio. Inoltre soggiunge che alle altre azioni da lui procedenti come ministro ed a lui obiettate, resiste a dar carattere di delitto, la circostanza, che si referiscono ad un'epoca in cui il Governo Monarchico Costituzionale era distrutto, ed il Principe era stato soverchiato ed espulso, e non vi è allora criminosità operando nel senso, e per gl'incarichi del Governo costituito, escluso, come afferma, che egli cospirasse in antecedente ed esclusa ogni solidarietà per difetto di precedente concerto.

Senza occuparci di quello che il ricorso rileva intorno le denegate ampliazioni di prova, le supposte reticenze, le inverisimiglianze, e gli obiettati falsi supposti, e la nullità del primo arresto, poichè del certo non possono formare subietto di discussione, come anche lo stesso ricorso concorda, avanti la Corte, almeno nello stadio attuale di Accusa; per apprezzare il merito dei veri mezzi dello interposto reclamo, ci sembra opportuno di richiamare anzi tutto i termini speciali dello addebito.

Il Romanelli in specie è stato ritenuto debitore di avere concorso come ministro di Grazia e Giustizia alla emanazione delle leggi Statarie del 22 febbraio e 23 marzo 1849, di avere portata ad esecuzione la seconda di dette leggi con lo andare Commissario Straordinario di Governo, ed alla testa di una colonna mobile nel Compartimento Aretino, e di avere in siffatta occasione manifestati sentimenti ostili alla Monarchia con pubbliche declamazioni.

Il ricorso sostiene, che questo ultimo addebito non ha elementi di prova, e che in ogni ipotesi è coperto dall'Amnistia del 21

novembre 1849. Quanto agli altri due addebiti il ricorso sostiene, che non costituiscono delitto, per la massima, che soverchiato ed espulso il Principe, e distrutta la forma di Governo esistente, chi presta lo ufficio suo al Governo sopravvenuto non commette delitto.

Esaminiamo il pregio di tali deduzioni oggi, e di fronte al giudizio, in cui siamo e di fronte al Tribunale avanti cui sono proposte.

Abbiamo di sopra dimostrato che l'eccezioni perentorie dell'azione pubblica stata intentata, non possono essere risolute dalla Corte Suprema nello stadio di Accusa, ma deve risolverle il Giudice ordinario dell'azione o del merito, per esser riproposte allo esame della Corte dopo la definitiva Sentenza. Tanto si deduce dai principj, e tanto trovasi confermato dalla concorde Giurisprudenza siccome anco resulta da una nuova Autorità che ci offre la Decisione della Corte di Cassazione di Napoli del 29 Agosto 1817, *Supplemento alla collezione delle leggi, parte Criminale, Vol. 1, N. 121.* « Attesochè la stessa gran Corte Speciale deve essere » quella, che come Giudice dell'azione deve decidere sulla ecce- » zione di Amnistia conformemente alle leggi veglianti ».

Dunque non esime il ricorrente Romanelli dal sottostare al pubblico giudizio, la eccezione dell'Amnistia, che egli ha proposto per il capo di Accusa delle pubbliche declamazioni ostili alla Monarchia.

Noi non diremo, nè la Corte Suprema può dire oggi se l'Amnistia al Romanelli per quel capo di Accusa deva giudicarsi applicabile. Noi non diremo cosa valgano gli argomenti che la Camera delle Accuse ha proposti per escluderne l'applicazione. Neppure diremo degli altri che sono stati avanzati in contrario. Diremo con gli scrittori, che l'Amnistia non denatura il fatto; che il fatto ritiene non ostante l'Amnistia la indole sua primitiva. Che sono fatti delittuosi le pubbliche declamazioni ostili contro la forma del Governo, che al paese appartiene, e tanto deve bastare, e basta perchè il giudizio abbia a progredire, nè possa arrestarlo la Corte Suprema con un suo Decreto nelle attuali condizioni della Procedura.

Ci piace però andare più oltre, e richiamiamo la Corte a riflettere che quando ella pure potesse assumere oggi l'esame dell'applicazione dell'Amnistia, e quando credesse inoltre l'Amnistia applicabile al Romanelli per le obiettategli pubbliche declamazioni ostili al Regime Monarchico Costituzionale, tuttavia non potrebbe questo capo di Accusa essere separato e disgiunto dagli altri, ma dovrebbe, se pure gli altri non cadessero del pari, essere assunto

il pubblico giudizio su tutta intiera la materia proposta dagli Atti preparatorii onde non scindere la continenza della Causa. « Nulli » prorsus audientia praebeatur qui causae continentiam dividet. » Così il Testo nella *L. 10. Cod. de Judiciis* ».

E di vero per apprezzare la moralità degli altri fatti corrispondenti agli altri capi di Accusa, le pubbliche ostili declamazioni sono influentissime, perocchè possono somministrare il criterio del fine propostosi dallo accusato con la sua condotta in quel tempo, e possono essere importante elemento di convinzione per il Tribunale destinato a giudicare della sua sorte.

E perchè dunque non ha frattanto competenza la Corte Suprema per risolvere la questione dell'applicazione dell'Amnistia, e perchè emettendo il suo voto pregiudicherebbe sostanzialmente alla Causa, e ne dividerebbe la continenza, non possono le obiettate pubbliche ostili declamazioni essere sottratte al disputabile dell'ordinario giudizio.

Nè a quel disputabile possono e tanto meno essere sottratti gli altri due capi di Accusa consistenti nella firma apposta dallo accusato come Ministro alle due leggi statarie, e nella esecuzione personalmente data come Commissario straordinario del Governo del Compartimento Aretino alla seconda delle leggi medesime.

Il fondamento del ricorso in proposito si è; che espulso il Principe e distrutto il Governo Monarchico Costituzionale, potè l'accusato senza macchiarsi di delitto assumere carattere di Ministro del Governo Provvisorio, e concorrere alla pubblicazione delle leggi statarie, come prestarsi personalmente alla di loro esecuzione.

Il riflesso giuridico da cui è tratto quel fondamento si è, che tolto al Principe il possesso e l'esercizio attuale del potere, non può in guisa alcuna commettersi delitto di perduellione assumendo anche il servizio del Governo sopravvenuto, e cooperando se si vuole agli atti contrarj allo interesse del Governo rovesciato.

Riserbandoci a dir fra poco alcune parole intorno questa teoria, spintivi dal desiderio se non altro di escludere, che l'animo nostro frattanto vi assenta, sosteniamo che nell'attuale stadio del Giudizio la Corte Suprema non può occuparsi dello esame e della risoluzione della stessa teoria.

Abbiamo di sopra discusso quale sia la vera intelligenza da darsi all'Art. 238 della legge del due agosto 1838, e quali sieno i confini del disputabile nel ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse.

Torniamo in proposito a dichiarare che non può nè deve altro vedersi a senso nostro se l'azione penale potè essere promossa, se vi fu subietto per istaurare il giudizio, se vi fu materia per

provocare la giurisdizione, che in genere spetta all'ordine dei Tribunali Criminali.

E se così è come noi teniamo con tutta fermezza, e speriamo di avere dimostrato, la Corte Suprema non può oggi discutere l'accennata teoria nè prestarsi alla sua risoluzione.

Non vi sarà chi neghi che l'accettazione dello impiego conferito dal Governo rivoluzionario; che l'adesione, e la cooperazione ai suoi atti; che la mano e l'opera prestata alla esecuzione dei medesimi, presenti estrinsecamente almeno i caratteri di una deviazione colpevole dalla condotta legale, e di una contradizione criminosa ai doveri incombenti al cittadino di fronte al Governo legittimo stato distrutto. Per questo è evidente che l'azione penale fu legittimamente promossa, ed il giudizio potè essere istaurato.

Di fronte all'azione, e nel giudizio, ben potranno gli elementi intrinseci del disputabile essere discussi, e potrà la teoria essere difesa, come potrà anco riuscire al trionfo; ma frattanto l'azione dovrà riconoscersi opportunamente proposta ed il giudizio rettamente istaurato.

La teoria potrà avere tale pregio da riunire il suffragio dei molti, l'adesione del maggior numero, ma non per questo potrà pretendersi che sia sì fattamente chiara, intuitiva, indeclinabile, da escludere una contradizione qualunque, non repugnante alla coscienza, ed una contradizione comunque fondata sui principii della scienza.

E ciò basta onde non sia sottratta al giudice del merito, a quello cui è demandato il rispondere all'azione proposta.

Ci si dica di grazia qual corpo giudicante diverso dall'ordine dei Magistrati Criminali potrebbe essere adíto onde comporre il dissidio, che pur sorge, e non può impedirsi, dacchè non tutti e sieno i meno istruiti, ed i meno veggenti si adattano alle massime che il ricorso propone?

E se i Giudici criminali soltanto quel dissidio possono comporre; l'azione avanti di loro doveva istaurarsi ed il Giudizio assumersi avanti i medesimi.

E questo giudizio non può troncare oggi la Corte di Cassazione. Essa se lo facesse usurperebbe sulla competenza dei Tribunali ordinarii, e preoccuperebbe la sua futura giurisdizione.

Inoltre non è così semplice ed astratta la teoria da escludere del tutto ogni indagine di fatto, ed ogni investigazione di volontà, e di moralità. Ed invero il difensore del ricorrente ha dovuto alla teoria fare procedere la dichiarazione, che il prevenuto non cospirò, nè cooperò alla distruzione del Governo legittimo. Se corrisponda la dichiarazione medesima a quanto re-

sulta dal Decreto della Camera delle Accuse, noi non vogliamo nè dobbiamo affermare, o negare; ma è certo altronde che il Decreto della stessa Camera delle Accuse non può ritenersi di regola come quello che abbia completamente, positivamente, ed irretrattabilmente posto lo intiero fatto della causa.

Ed a che dunque la Corte Suprema occuparsi di decidere la teoria quando una posizione di fatto diversa, che pure può sorgere, e la legge lo ammette, è in grado di farne resultare l'assoluta inapplicabilità?

Quelle ostili declamazioni contro il Governo Monarchico Costituzionale, che al prevenuto sono obiettate, ben possono dare carattere agli atti suoi successivi, per cui egli resulti in concerto con gli autori principali della rivoluzione, sicchè abbia ad apparire correo con loro di quanto venne operato, e la solidarietà, che il ricorso esclude e che ha bisogno di escludère, può esigere la giustizia che sia ritenuta.

Il fine a cui furono dirette le Leggi statarie, ed il modo con cui la seconda fu portata ad esecuzione, l'animo che dette leggi informò; come sorsero, cosa disse, cosa fece il prevenuto intorno alle medesime, sono del certo altrettante questioni di fatto, che il successivo giudizio deve illuminare e determinare.

È impossibile in conseguenza che la Corte Suprema oggi risponda sul gius, se pur non deve col peso dell'autorità sacrificare la giustizia.

Ma è tempo di dire le promesse parole sulla teoria che invoca il ricorso.

Un Governo è vinto da una fazione ed è rovesciato da una rivoluzione. Il Principe è stato espulso, e gli ordini del Governo sono stati distrutti.

Qual è la condizione dei cittadini, quali sono i loro doveri di fronte al Governo decaduto, e di fronte al Governo che gli si è sostituito?

I rapporti che già esistevano fra il Principe ed i cittadini, per la rivoluzione non sono stati distrutti, mentre la violenza non può mai distruggere una condizione civile.

I medesimi rapporti però nelle loro conseguenze hanno subito modificazione, e la misura della modificazione ha dovuto corrispondere alle necessità indotte dalla rivoluzione.

Se non fosse così ogni insurrezione momentanea anco, e parziale distruggerebbe ogni vincolo, e renderebbe ogni resistenza perfino, ed ogni tentativo di ritornare allo stato legittimo, oltrechè maggiormente pericoloso e difficile, illegale e riprovato.

È una necessità indotta dalla rivoluzione, che distrutto l'esistente Governo pur vi abbia un Governo, poichè la società ha

il diritto di vivere, e non può essere astretta a precipitare negli orrori dell'anarchia. È una necessità che i cittadini soffrano quanto impone loro il Governo rivoluzionario, perocchè i sacrifizii ed i martirii non possono esigersi.

Entro i confini di tali necessità pur troppo ineluttabili, la scienza ha trovato il limite cui può estendersi la modificazione dei doveri, che pur sempre perseverano nei cittadini verso il caduto Governo, e la scienza medesima poichè cammina sempre in armonia coi principii, e rifugge da riconoscere la violenza produttiva di legalità, si è mossa dal presumere che lo stesso Governo decaduto, renunzii ai proprii diritti nella misura delle necessità che ricorrono, e conceda ai cittadini di entrare in rapporto col Governo rivoluzionario.

Non però indistintamente, non però spontaneamente, non però al fine di consolidare il Governo medesimo. Può assumersi senza timore di rimprovero l'ufficio, che è strettamente necessario alla esistenza della civile società, e può assumersi l'ufficio il quale coattivamente sia delegato. Tuttavia peraltro nello esercizio dello stesso ufficio, non deve dimenticarsi la condizione sotto la quale il gius lo tollera; e quindi conviene contenersi per modo da non eccedere i limiti, o dei bisogni della esistenza sociale se fu assunto di operare, ond'ella si conservasse, o della coazione, o della violenza se per sottrarsi al danno fu preso ad agire.

Questi principii esponendo noi non entriamo nella ipotesi tanto diversa di un nuovo Governo il quale costituitosi, abbia potuto lungamente esistere, e tutte riunire concordi intorno a se le forze morali, e materiali dello stato. Non abbiamo bisogno di dire che allora subentrano altri elementi, ed insorge una presunzione di abbandono, la quale può anco legittimare quanto venga operato. Non si deve, scrisse il gran pubblicista *Chateaubriand*, essere curiosi della origine dei poteri. Conviene rispettarli se pur non si desidera che la società cada in mano dei faziosi, e non si vuole aprire la successione dei tiranni.

Il principio, che cessato per la violenza sia dello usurpatore sia della fazione l'esercizio della autorità, e cessato il possesso del Potere tutti i vincoli fra il legittimo Governo che fu, ed i cittadini sono troncati, è un principio nella sua generalità falso ed assurdo. Lo è perchè tutto ripone nel fatto, e tutto desume dal fatto, e proclama che fra popolo e Governo, fra Popolo e Principe non vi ha rapporto di obbligazione, nè vi ha fermo diritto, e corrispondente positivo dovere.

È falso, ed assurdo perchè dà alla violenza attitudine di distruggere ciò che strinse il consenso, e di creare quanto al consenso fu ripugnante.

È falso ed assurdo perchè confonde il possesso dell'Autorità col diritto di possederla: confonde il gius di comandare con la forza che dà efficacia al comando: confonde il potere di fatto al quale conviene che si rassegni la società per esistere, col potere di diritto o politico creato, e riconosciuto dalla ragione di stato.

Or con tali criterii dovendo per quanto ci sembra determinarsi la teoria della causa vede bene la Corte Suprema, ove sarebbe trascinata se della teoria medesima volesse oggi assumere l'esame.

Il Romanelli accettando l'impiego di Ministro fece cosa, che fosse inevitabile per sottrarre la società dalla morte di cui la irrompente anarchia la minacciasse?

Fece cosa, che fosse strettamente necessaria, onde non si sciogliesse ogni freno, e questo classico paese non dasse l'esempio della licenza selvaggia?

Fu costretto dalla violenza ad assumere l'ufficio, e lo sedusse la malnata passione del potere?

Qual parte prese alla pubblicazione delle Leggi Statarie? Cosa imposero queste leggi? A quale scopo furono dirette? Si volle o no con le medesime tentare di sorreggere comunque, quello edifizio che le convinzioni, le tradizioni, e gli affetti del Popolo, rendevano affatto impossibile?

Come si prestò alla esecuzione delle leggi medesime? Qual fu il fine che si propose? Quali furono i mezzi che adoperò?

Tutte queste ricerche sono inevitabili, per giudicare se il Romanelli commettesse delitto. In astratto ed in antecedenza è impossibile rispondere sulla di lui imputabilità.

E quando è così la Corte Suprema di Cassazione che non può mai nè assolvere nè condannare il Romanelli, ma deve curare che la legge sia bene intesa, e sia bene applicata, alle indicate ricerche non può prestarsi.

Se lo facesse s'impegnerebbe a formulare un trattato di diritto pubblico, ed il foro sarebbe cangiato nell'orto del filosofo.

I Tribunali sono destinati ad applicare il gius, non già ad ammaestrare nel gius.

La Corte Regia giudice ordinario con la presenza dello imputato, nel pieno svolgimento degli elementi di convinzione, e nello attrito solenne dell'accusa, e della difesa, stabilirà quali sieno i termini del fatto da ritenersi, ed applicando i principii, e le regole concluderà amministrando piena giustizia.

Allora sì, e dopo la sentenza della Corte Regia, la Corte Suprema potrà essa esaminare se la legge sia stata offesa, se i principii sieno stati rispettati, e se la ipotesi del fatto non più dubbiosa abbia potuto trarre alle conseguenze giuridiche che sono state abbracciate.

## §. 3.

### *Esame dei Motivi del Ricorso proposto dall' Avv. Giuseppe Dami.*

Incompletezza negli Atti processali, rifiuto per parte della Camera delle Accuse di supplire ai medesimi, e conseguente nullità del Decreto di Accusa, e competenza della Corte Suprema a pronunziare anche attualmente sulla medesima nullità, è quanto in sostanza deduce il ricorrente a fondamento dello interposto ricorso.

Nelle considerazioni generali noi abbiamo cumulati riflessi ed autorità per giustificare, che nello stadio dell'Accusa la Corte Suprema non può conoscere delle irregolarità incorse nell'anteriore procedura, se pure per la prima volta non sono dedotte avanti di lei, e non sono tali da preparare un conflitto di giurisdizione, o da rendere evidentemente nullo quanto ancora fosse operato nella permanente esistenza delle medesime.

Le quali condizioni a parere nostro non si verificano in quello che deduce il ricorrente.

Ciò che egli oggi rileva fu da lui dedotto avanti la Camera delle Accuse, e la Camera rispose alla deduzione.

Ciò che rileva non può mai produrre un conflitto, poichè la Camera Criminale decidente dalla Corte Regia è autorizzata ai termini dell'Art. 404 ad ordinare, che sieno assunte dal Magistrato istruttore ulteriori verificazioni nello interesse della difesa, e non è esposta per conseguenza la Corte Regia medesima a riconoscere nullità e recusarsi per esse ad assumere il pubblico dibattimento.

Quanto rileva non colpisce gli Atti per modo da rendergli irriti ed inefficaci del tutto, sicchè abbiano a rinnuovarsi con sistema più regolare, e più coerente alla Legge, ma solo fa loro rimprovero d'incompletezza e di difetto, da ammettere sempre supplemento e perfezione.

Nè è fondato il riflesso, che dallo arbitrio della Corte Regia in questi termini va a dipendere del tutto il conseguimento del mezzo, onde provvedere allo intiero sviluppo della difesa.

Già prima di tutto, quando di arbitrio si parla, se ne parla di fronte alla coscienza ed alla saviezza dei Giudici. Per lo che non è un arbitrio sfrenato nè è un arbitrio irragionevole.

Inoltre quando la sorte dello imputato è abbandonata, per una legge ormai resa comune al mondo intiero, alla intima convinzione dei Giudicanti, di cui a Dio solamente rendono conto e

sono responsabili, per effetto inevitabile di coerenza anche l'ammissione delle prove deve essere abbandonata alla stessa intima convinzione.

Fu proscritto il criterio legale, ed il processo inquisitorio fu abbandonato. Quanto prima del Pubblico Dibattimento raccogliesi, è norma per dirigere il dibattimento medesimo, ma non è già base ed elemento del giudizio da proferirsi. Tutto si ottiene, e si riunisce nel gran dramma giudiciario alla presenza del prevenuto, ed alla presenza del pubblico, di questo censore tanto giusto, quanto inesorabile dei Magistrati.

Se non che in ogni modo, ed in ogni ipotesi, siccome non si potrebbe mai sostenere, che tutto quello, che il prevenuto ha chiesto, dovesse essergli conceduto, a detrimento della legge di opportunità, a detrimento della celerità, che nello interesse pubblico devono avere i Giudizii Criminali; ed a detrimento della stessa giustizia per gl'infiniti tentativi, che si adoprerebbero ad escludere la retta sua amministrazione, è evidente, che la disputa tutta rientra nel campo del fatto, in cui non può, nè deve discendere giammai la Corte Suprema.

Omessa una forma sostanziale, omesso un atto imposto in ogni caso e di fronte a qualsivoglia resultanza, può intendersi che la Corte Suprema pronunzii le nullità, ed ordini il rinnuovamento di quello che in onta alla volontà del legislatore venne operato. Non si occupa allora, ed in questi termini la stessa Corte di rintracciare il grado cui è giunta la prova, nè ricerca quanti bisogni nello interesse o dell'accusa o della difesa presenti la procedura. Non entra nello esame del fatto, e delle sue giustificazioni. Rimarca un difetto materiale innegabile ed evidente, e lo ripara. Ma ben altro sarebbe se dovesse conoscere della regolarità della tela giudiciaria nel rapporto delle ricerche, se dovesse pronunziare sulla di lei perfezione. Tutti gli Atti entrerebbero nel suo esame, e la tesi del fatto dipenderebbe dal suo giudizio. Sicchè evidente di fronte ai proposti mezzi di cassazione è la inammissibilità del presentato ricorso.

## §. 4.

### *Esame dei Motivi del Ricorso proposti dallo Accusato Enrico Valtancoli da Montazio.*

La incolpazione portata a carico del Valtancoli dal Decreto della Camera delle Accuse ella è di aver provocata la ribellione contro il Principe, ed il rovesciamento dell'ordine Monarchico

costituzionale della Toscana coi suoi scritti a stampa pubblicati nel gennajo, e febbraio 1849.

Ricorrendo il Valtancoli deduce, che non potevano i detti suoi scritti qualificarsi provocatorii della ribellione, e che quindi ai termini dello Art. 20 della legge del 17 maggio 1848, non poteva egli essere implicato come complice nella procedura di Perduellione. Ed in ogni caso l'addebito, o non è più proponibile per l'incorsa prescrizione, o fu condonato dal Decreto d'Amnistia del 21 novembre 1849.

La Corte Regia, Camera delle Accuse, pronunziò su questi mezzi di difesa, e gli dichiarò tutti del pari insussistenti.

In tal guisa la medesima Corte cui non era dato di proferire una definitiva sentenza pronunziò una sentenza interlocutoria, per farsi strada a quello invio al pubblico Giudizio, che reputò reclamato dalla giustizia.

Trovano dunque piena applicazione nel caso le massime esposte nelle considerazioni generali da noi premesse, e per le quali crediamo di avere dimostrato, che le pronunzie interlocutorie della Camera delle Accuse allora solo possono essere deferite in Cassazione nello stadio di Accusa, quando impediscono ogni ulteriore progresso della lite, ed equivalgono in effetto alla definitiva sentenza.

Invano pertanto il ricorrente provoca la Corte Suprema ad occuparsi di un disputabile, che oggi almeno è fuori delle sue competenze.

Nè si creda che le eccezioni proposte offrano poi un subietto tutto astratto, e di mero diritto da far risolvere in circolo vizioso quanto è proposto da noi.

Gli scritti obiettati al Valtancoli per essere ricondotti, come ha fatto la Camera delle Accuse, sotto la influenza dell'Art. 20 della L. del 17 maggio 1848, devono esser giudicati, e considerati provocatorii ed istigatorii del delitto di Perduellione, e deve questo delitto giudicarsi essere stato non solo attentato, ma pure consumato, e ne devono esistere gli autori principali, cui si aggiunga lo scrittore per ragione di complicità.

Ricerche e giudizj di questa natura sono tutti di fatto, e vogliono essere in antecedente esauriti onde somministrino la base alla discussione del diritto.

Per discutere sulla prescrizione conviene avere prima determinato se il delitto che al Valtancoli si obietta è un delitto mero di stampa o è una cooperazione efficace ad un delitto diverso previsto dal gius penale comune. A tale effetto la intenzione dell'agente, le circostanze che accompagnarono l'azione, ed il nesso di tanti fatti che succederono è mestieri di ricercare, e determinare.

Per decidere sulla pretesa competenza del benefizio dello indulto e dell'Amnistia, si richiede d'includere o escludere la complicità del Valtancoli nel delitto di Perduellione, ed è pur questa questione di fatto da non risolvere che con l'apprezzazione del fatto.

Quindi con tutto lo elevato disputabile il Valtancoli non offre subietto che rientri oggi almeno nelle attribuzioni della Corte Suprema.

## §. 5.

### *Esame dei motivi di ricorso proposti dallo Accusato Antonio Petracchi.*

Il ricorrente Antonio Petracchi, che il Decreto della Camera delle Accuse sottoppone alla incolpazione di Perduellione per avere in specie comandata la spedizione diretta alla Isola dell'Elba nello scopo da lui conosciuto, dice la Corte, di cacciarne il Principe, rileva di non avere fatto che prestarsi allo adempimento degli ordini trasmessigli dal Governo Provvisorio, e confermatigli dal Governatore di Livorno, e non aver perciò commesso delitto; che se lo avesse non ostante commesso dovrebbe essere decisa la di lui sorte da quel Tribunale eccezionale cioè dal Senato, cui reclama di esser tradotto l'Avvocato Guerrazzi rappresentante del detto Governo Provvisorio.

Non può la Corte Suprema accogliere il primo fondamento del ricorso, si perchè la scienza dello scopo della spedizione, che la Camera delle Accuse ritiene nel ricorrente Petracchi, è tale elemento di fatto di cui somma è l'influenza nel giudizio di colpabilità del prevenuto, e questo elemento di fatto non è di presente appurato, e posto dalla Camera delle Accuse deve essere nuovamente discusso, e determinato dal Tribunale del merito. Si perchè quando pure quello elemento della scienza dello scopo della spedizione mancasse, non sarebbe per questo ogni imputabilità del Petracchi remossa a forma dei principj di diritto che abbiamo superiormente accennati, dovendo decidersi come, e perchè il Petracchi toscano, e legato col Principe, e col Governo caduto, si ponesse sotto gli ordini del Governo Provvisorio: a quale resultato quegli ordini mirassero: in qual modo, e con quale intenzione egli gli avesse eseguiti; si perchè la disputa se il subalterno si discarichi da ogni imputabilità allegando e provando gli ordini ricevuti dal suo superiore, è una disputa, che astrattamente non può esser decisa, ma va piuttosto intieramente subordinata alla influenza delle particolari circostanze, secondo che insegnano *Rossi*,

*T. 2, lib. 2, cap. 13; Chauveaux et Helie, T. 2; Dalloz, Sez. 1, Art. parola funzionarii pubblici; Sellier, Cap. 1, N. 125.* Ed è una disputa tutta riserbata ai Giudici del merito, nè possono neanco assumerla le Camere di Consiglio dei Tribunali, e le Camere delle Accuse, come riconobbe la Corte di Cassazione di Francia nei suoi *Decreti del 27 marzo 1818, e 30 aprile 1829, riferiti da Sellier, §. 128, e 277.*

E neanco il secondo fondamento del ricorso può accogliere la Corte Suprema, poichè non è vero che i complici del delitto commesso da chi può avere un foro privilegiato sieno tratti al foro medesimo, ma è vero al contrario che data la esistenza dei complici cessa per tutti il privilegio.

## §. 6.

### *Esame dei Motivi di ricorso proposti dagli Accusati Antonio Pantanelli, e Bartolommeo Capecchi.*

I due prevenuti Pantanelli e Capecchi con identità di concetto pretendono di sottrarsi all'Accusa di Perduellione, in quanto sostengono, che ogni loro reato fosse rimesso dal Decreto di Amnistia del 21 novembre 1849.

Abbiamo già dimostrato che la Corte Suprema non può occuparsi in questo momento della competenza del detto benefizio, e torniamo a ripeterlo di fronte al Pantanelli per il doppio motivo che il Decreto della Camera delle Accuse rigetta quella sua pretensione e l'Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 impedisce, che venga frattanto reclamato per via di ricorso dalla pronunzia intervenuta: e che dell'applicazione dell'Amnistia non può essere discusso senza avere determinata la colpabilità in genere, ed in specie del prevenuto, lo che rientra per necessità nelle competenze del Tribunale del merito. Torniamo a ripeterlo anche di fronte al Capecchi per la stessa ragione, che l'Amnistia è una eccezione sulla quale deve rispondere il giudice dell'azione come ha sempre ritenuto la giurisprudenza di tutti i paesi.

Ma meglio, e più direttamente ancora si esclude la opportunità di discutere oggi la questione dell'Amnistia dacchè i ricorrenti la invocano sul fondamento, che se essi furono per impugnata ipotesi complici della perduellione, non furono però i capi del movimento, non usurparono essi il potere, o non impugnarono più arditi la bandiera della fazione.

Ma come mai la Corte Suprema potrebbe oggi dichiarare il grado della loro imputazione, come riconosce la precisa e speciale entità dei loro carichi?

Anche questo conferma, che non è possibile accogliere il loro ricorso.

Le regole di diritto speciali alla competenza di questa Corte Suprema abbiamo principalmente inteso a propugnare, e difendere.

Tanto era nel nostro dovere. Avanti di voi, o Signori, l'individuo affatto sparisce. Voi non siete nè i tutori, nè i vindici dello interesse privato. Voi siete i conservatori della Legge, ed il baluardo inespugnabile del diritto della nazione.

Se ovunque, ed in ogni Tribunale le passioni, le prevenzioni, le tendenze, e le ostilità non devono mai penetrare, voi avete il prezioso privilegio, che non è loro possibile neppure di tentare l'animo vostro, privilegio che a noi pure che siamo associati ad una opera comune, la Dio mercè, è conceduto.

Quindi siamo convinti di avere senza ira, e senza favore compiuto l'ufficio nostro.

In ordine al quale vi dimandiamo di dichiarare inammissibili nello stato degli atti i ricorsi presentati dall'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi, dall'Avv. Giuseppe Dami, da Enrico Valtancoli da Montazio, da Antonio Pantanelli, e da Bartolommeo Capecchi, ed inammissibili e *quatenus* meritevoli di rigetto i ricorsi interposti dal Dott. Leonardo Romanelli, e da Antonio Petracchi.

DONATO SAMMINIATELLI.

# SECONDA PARTE DELLA REQUISITORIA

## DEL MINISTERO PUBBLICO

### IMPROVVISATA DAL MEDESIMO

### IN RISPOSTA ALLE ORAZIONI DEI DIFENSORI

Ho compito, o Signori, la lettura del lavoro già preparato. Ora mi corre l'obbligo di assumere la risposta alle dotte discussioni degli abilissimi difensori dei ricorrenti; e ciò farò, come già dissi, quanto meglio mi avverrà di potere. Per altro prego la Corte ad accordarmi un momento onde mi ritiri, e prenda un qualche riposo.

Siccome è nostro dovere e siccome abbiamo già indicato di voler fare, assumiamo a rispondere alle discussioni dei giorni passati.

Incominciamo a rispondere alla discussione dell'oratore erudito, dotto, zelante, moderato e contegnoso in modo esemplare, il quale parlò il primo a favore del ricorso interposto dall'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi. Seguitare lo stesso oratore in tutte le vie che percorse nel campo della scienza del diritto costituzionale e nel campo della procedura criminale, in specie sul subietto della competenza, arduo assunto ci sembra essere per noi, tanto più dacchè con quanta ansietà aspettavamo la dotta Memoria ci avvenne di averla soltanto nel periodo delle passate udienze, e quindi appena di volo la potemmo percorrere.

Tre sono le diverse specie di conflitto che la nostra legge ossia la riforma del 1838 conosce. Io non accetto il rimprovero che alla Legge si fece d'incompletezza e neppure accetto l'altro rimprovero che alla stessa legge fu dato d'inesattezza. La legge nostra conosce il conflitto delle giurisdizioni. Conosce il conflitto delle attribuzioni. Conosce il conflitto dei giudicati. Dispone in diverse distinte sedi la legge del 9 novembre 1838 su questi tre diversi conflitti. A me sembra che nella causa abbia più propriamente a discutersi del conflitto delle attribuzioni. Trattasi di vedere se una giurisdizione eminente, tutta eccezionale, tutta creata

per singolarità di casi, meriti di essere preferita alla giurisdizione ordinaria, alla giurisdizione comune, universale. Tutti e due i Tribunali che si pretendono in conflitto, il Senato cioè e la Corte Regia, applicano è vero le leggi, e possono nel concetto delle leggi irrogare delle pene. Ma il Senato non ha un Codice penale cui abbia a ricorrere per desumere le stesse pene. Il Senato non ha neanco una legge di procedura che determini le norme del suo muoversi nel circolo del giudizio. Il Senato nulla desume dal Potere esecutivo; stacca invece dallo Statuto fondamentale esclusivamente la sua esistenza. È un potere di per se stante; ed avvi chi ha detto perfino che tutto può far dipendere dalla sua discrezione, e dal suo arbitrio. Dunque io non mi so vedere nel Senato una giurisdizione da referirsi all'ordine delle giurisdizioni criminali. Dunque la causa è di conflitto di attribuzioni e non già di conflitto di giurisdizioni. La legge del 38 non poteva parlare del conflitto possibile fra il Senato ed i Tribunali criminali ordinarii; poichè dieci anni dovevano correre ancora, prima che il governo misto s'impiantasse in Toscana. Ma vi erano anche nel 1838 attribuzioni distinte dalle attribuzioni ordinarie giudiciarie. Vi erano i Tribunali amministrativi, e la nostra legge provvide alle usurpazioni che quelle autorità avrebbero potuto fare sul potere giudiciario ed ecco come il conflitto di attribuzioni fu contemplato dall'Art. 266 della Legge del 9 novembre 1838. « ivi » Non potendo nè dovendo qualsiasi autorità . . . . . ».

È chiaro per l'Art. stesso che un individuo tradotto avanti l'autorità diversa dalla giudiciaria dello Stato, ha aperto l'adíto per ricorrere alla Corte Suprema di Cassazione onde arresti il procedimento da cui è minacciato, e decida se l'affare che lo riguarda abbia ad essere ricondotto avanti l'autorità giudiciaria.

Dunque la legge nostra la quale ha contemplato il conflitto di attribuzioni l'ha configurato nel tema dell'individuo, che giudicabile dai Tribunali ordinarii sia intimato avanti l'autorità diversa; senza averlo configurato altronde nel tema opposto che tradotto avanti i Tribunali ordinarii l'individuo pretenda di dover comparire avanti l'autorità diversa. Di qui la illazione che in detto caso non esiste il conflitto, poichè la legge non lo ammette nè ha disposizione veruna che si presti a determinarne le conseguenze. E perchè, io domando a me stesso, la legge ha così proceduto? Per due ragioni rispondo. La prima perchè ha riconosciuto nella competenza ordinaria una competenza prevalente, ed ha confidato che essa avrebbe fatto sicuramente diritto all'eccezione d'incompetenza che avanti di lei fosse proposta; la seconda ragione perchè il nostro legislatore non aveva in Toscana

come non lo ha neppure di presente quel Dicastero misto giudiciario, ed amministrativo esistènte in Francia ed in Napoli (se non equivoco), incaricato specialmente di pronunziare sulle dispute di attribuzione. La Corte Suprema non è possibile che si elevi tanto da dominare indistintamente tutti i corpi organici dello stato. Non è possibile, che la sua autorità imponga indistintamente a tutti, e perfino ai corpi legislativi.

Quindi fra noi il cittadino tradotto avanti i Tribunali ordinarii dello Stato per far valere il preteso diritto di essere giudicato da una autorità da quei tribunali diversa, non ha altro mezzo che quello di proporre la eccezione della incompetenza.

Insistiamo pertanto nella conclusione antecedentemente proposta, cioè che sono estranei alla specie i termini del conflitto; e procedono invece i semplici termini della eccezione di declinatoria o d'incompetenza.

È stato sostenuto che la Corte Suprema oggi nello stadio di accusa in cui ci troviamo può cassare il Decreto della Camera delle Accuse per il capo della incompetenza; ed è stato sostenuto perchè l'incompetenza è d'ordine pubblico. Noi non crediamo che il ragionamento proceda. Allorachè la incompetenza nasce da cagione di materia, allorachè è desunta da motivi di ordine pubblico i giudici devono dichiararsi incompetenti *ex officio:* ma non già ne deriva che si abbia per questo ad allargare e distendere il disposto dell'Art. 233 della legge del 1838. Se per essere la incompetenza motivata da ragioni d'ordine pubblico ne conseguisse che al primo momento in cui è dedotta dovesse tosto esserne conosciuto e giudicato, io non saprei comprendere come i legislatori francesi del 1835, secondo che ho poc'anzi osservato, avessero potuto stabilire che nelle cause di stampa, e nelle cause di cospirazione, della incompetenza non deve trattarsi avanti la Corte di Cassazione che dopo la Sentenza definitiva. O la ragione dell'ordine pubblico non è buona, o non è tanto efficace da violentare l'interpretazione dell'Art. 238 ed indurre la necessità per parte della Corte Suprema di dichiarare anche nello stadio di accusa, qual sia il tribunale competente, cassando frattanto il Decreto della Camera delle Accuse.

Nè si può insistere nel sostenere che la Corte di Cassazione debba oggi decidere sulla competenza in quanto che si rischia di avventurare un giudizio da riconoscersi in seguito nullo ed inefficace. Se la incompetenza sussisterà potrà ben dichiararlo il Tribunale ordinario, ed il Tribunale ordinario non procederà allora altrimenti al giudizio, sicchè il medesimo sarà risparmiato, senza che abbia ad annullarsi dopo compiuto. Le decisioni di questa Corte Suprema le quali si afferma hanno alquanto esteso il di-

sposto dell' Art. 238 son venute sotto la influenza dell' assoluta necessità. Vedete, o Signori, e leggete la decisione del 1843 di cui io ebbi l'onore di essere relatore sedendo nel vostro consesso e in mezzo a voi. In quella decisione fu forse suggerimento più vostro, di quello che potesse essere trovato del mio debole intelletto, in quella decisione fu detto che per violentare l'interpetrazione dell'Art. 238 si voleva la imprescindibile necessità, di fronte alla quale, fu soggiunto, tutto doveva piegare. Fu detto che non si doveva permettere che senza rimedio si esponesse il cittadino a sobbarcarsi e sottostare ad un giudizio, con la sicurezza della sua inevitabile nullità. Se altrettanto procede nella specie io pel primo mi dichiaro rispettoso al voto della Corte Suprema; e sento inoltre il dovere come individuo di mantenermi coerente, e fare omaggio alla giustizia e razionalità del principio adottato. Ma la necessità nella causa presente non esiste; allora esisteva, poichè la Corte R. Camera Criminale decidente non avrebbe potuto revocare, o annullare il Decreto della Camera delle Accuse in quanto che pari di grado le due Camere, anzi parti dello stesso Collegio non potevano esercitare una la più eminente, ed una la secondaria giurisdizione; nè poteva l'una revocare ciò che fatto avesse l'altra. Ma siamo noi, o Signori, in questo caso? Quando la Camera delle Accuse dichiara la competenza, che forse pronunzia una sentenza definitiva? Che pronunzia una sentenza che abbia bisogno di essere revocata dalla Camera ordinaria decidente se essa opina all' opposto per la propria incompetenza? No, o Signori, la Camera delle Accuse non fa altro che indicare la competenza, ma non stabilisce in modo definitivo la competenza medesima, quindi la Camera Criminale decidente senza revocare il Decreto della Camera delle Accuse, senza annullarlo, può andare in diversa sentenza.

Perlochè noi non siamo nella specie, sotto l'influenza ineluttabile della necessità e non possiamo pertanto forzare la disposizione dell' Art. 238 del Motuproprio dell' agosto 1838.

Fu detto l'Art. 238 non è da ritenersi tassativo ma piuttosto dimostrativo, ed io rispondo risolutamente che è tassativo ed unicamente tassativo. E se voi vedete che alcune volte fu ammesso il ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse, con ciò avvertite bene è stata creata una nuova disposizione, e non già esteso l'Art. 228. Non è nuovo che i Magistrati, i quali non possono mai disimpegnarsi dal decidere per incompletezza o per difetto di legge, non è nuovo che raccolgano dallo spirito della medesima e dalle analoghe sue disposizioni il criterio onde definire la disputa cui non si presta manifestamente la formula adottata dal legislatore. Ma non solo non è nuovo, anzi gli scrittori ci am-

maestrano ed i Tribunali c' insegnano che questo è il dovere del magistrato; conseguentemente se in forza dello spirito riconosciuto nella legge, e di fronte a una prepotente necessità la Corte di Cassazione ha cassato in alcuni casi il Decreto della Camera delle Accuse, non ha esteso con ciò l' intrepetrazione dell'Art. 238, ma ha supplito ad un vuoto ed ha completata la legge.

Però siccome può darsi che non mi sia avvenuto di far passare nell' animo vostro la convinzione che io coltivo fermissima nell' animo mio, cioè che voi non possiate decidere sulla competenza nell' attuale stato della causa, sono nel dovere di scendere, come ho fatto già nelle scritte conclusioni, ad esaminare se il Senato possa pretendersi nel caso giudice unico, ed esclusivo.

Già con l'ajuto delle decisioni e degli scrittori illustri nella materia, ho annunziato che il Senato non può decidere sull' accusa contro i ministri responsabili che pendente il periodo della sessione legislativa. La ragione per la quale non può decidere che nel periodo della sessione legislativa, ella è questa: perchè la parte di promotore dell'accusa compete ai deputati del consiglio generale, ossia alla Camera elettiva. Non vi è avanti il senato Ministero Pubblico, e non vi può essere: è la nazione che domanda al ministro conto delle sue azioni; non è un solo potere: sono tutti i poteri riuniti che sindacano la condotta del ministro e gli chiedono ragione di quanto ha operato; quindi non vi può essere Ministero Pubblico: Noi siamo agenti del potere esecutivo, agenti con la nostra coscienza ed ai termini della legge. Ma l'agente del potere esecutivo non può accusare i ministri rappresentanti il potere esecutivo. Dunque necessità di un altro corpo, e del corpo rappresentante la nazione perchè assuma le parti di accusatore. Ecco come non può la Camera alta giudicare che pendente la Sessione, mentre solo allora vi ha l'accusatore ed il promotore dell' accusa. Nel caso nostro non siamo in corso di sessione. Non è ristabilita la Camera elettiva; non esiste il consiglio generale. Il regime costituzionale è stato restaurato, lo ha detto il Principe. La restaurazione del sistema costituzionale è avvenuta, lo ha assicurato la sacra parola del Re; ma il consiglio generale, ossia la Camera elettiva non è stata riunita, e la Camera elettiva (avverta bene e me lo insegna la Corte) la Camera elettiva non può adunarsi di proprio moto: possono continuare a vestire la qualità di deputato gli eletti dalla nazione per un periodo, ma non possono convocarsi se il potere esecutivo non gli convoca, e dopo disciolti, se non tornarono ad esistere per nuove elezioni.

Nel 21 settembre 1850 la Camera elettiva fu legalmente disciolta, nè l' elezioni furono intimate per ricrearla; quindi l'accusa dei ministri non ha potuto nè può essere frattanto legalmente

istaurata. Ma si soggiunge: il Senato non manca: adunate il Senato agli effetti giudiciarj. Ed io rispondo: il Senato non si può adunare nè anco agli effetti giudiciarj perchè non è adunata la Camera elettiva; e poi, o Signori, chi dovrebbe portare avanti il Senato l'accusa in questo sistema tutto eccezionale, che il bisogno della difesa può solo far concepire? Già dichiarai il Ministero Pubblico non lo potrebbe; ma si soggiunge: si crei un Tribunale, si sostituisca un Tribunale al Senato, si facciano dei giudici che ne disimpegnino le attribuzioni. E non si oppone l'Art. 4 dello Statuto alla creazione di commissioni o Tribunali straordinarj? Ma si soggiunge ancora: si aspetti a quando il Senato, e la Camera legislativa si aduneranno. Compenso non niego stato adottato, ma adottato però di fronte al sistema costituzionale in piena attività. In quel sistema nel quale è stabilito che le sessioni delle Camere Legislative devono essere aperte di anno in anno, di tempo in tempo; Allora si è potuto credere che non portata l'accusa pendente una sessione potesse essere portata al momento della sessione successiva. Il tempo, o Signori, in quel modo è definito; ed il tempo al contrario non ha definizione nel momento attuale fra noi: e dovrà essere quindi indefinitamente arrestato il corso della giustizia? Continua la difesa, perchè l'ingegno e la dottrina sussidiano sempre lo zelo: come volete che la Camera ordinaria criminale si occupi di questa causa, quando la giurisdizione risiede nella Camera alta o nel Senato? ed io rispondo: i Tribunali ordinarj hanno sempre giurisdizione, hanno tutta la giurisdizione, hanno a riguardo di tutti la giurisdizione; l'eccezione può toglier loro una parte dell'esercizio della giurisdizione medesima, ma intiera e completa in essi in sostanza concentrasi. In Francia furono aboliti i Tribunali marittimi, e si fece disputa se non surrogati ai medesimi altri Tribunali, i Tribunali ordinarj dovessero riconoscersi competenti, e tutti ad una voce e scrittori e decisioni risposero per l'affermativa sul riflesso che la competenza ordinaria distrutta la eccezionale riprende intiera la sua attività. Ma vi fu diritto quesito pel Ministro di esser giudicato dal Senato? E quanti sono, o Signori, i diritti quesiti che il fortuito, e l'eventualità sopprime e distrugge? Ma è un favore che si perde. Permettetemi, che io m'arresti a questo punto.

La creazione dell'alto Tribunale, del Tribunale della Camera alta è un favore per il Ministro? no; almeno per le mie deboli vedute, no. La creazione della giurisdizione della Camera alta, è avvenuta per trovare il Tribunale della nazione. Favore è stato in Francia lo accordare il giudizio dei Pari alla Camera dei Pari; e questo favore è stato forse desunto dal principio che ognuno deve essere giudicato dal proprio Pari. Ma il giudizio dei Mini-

stri nella Camera alta non è un favore, nè è stato creato pel meglio del Ministro; piuttosto si è voluto con la sua istituzione ottenere che la nazione nella nazione, e non in alcun potere speciale trovasse il suo vindice. Ma i giudici ordinarj non possono elevarsi all'altezza dei subietti che si discutono avanti la Camera alta? Una parola per l'onore e la fama della Magistratura; io credo di non andare punto lungi dal vero, sostenendo che la Magistratura in Toscana forma il collegio più dotto e più splendido della nazione. Ma i giudici ordinarj comunque inamovibili per lo Statuto, aspettano tuttavia promozioni e favori dal potere restaurato; e chi ha il diritto di dispensare promozioni e favori? Può essere giudice per il Ministro che è decaduto quello, la cui sorte trovasi in mano del potere restaurato? Mi duole questa parte della difesa dell'Avv. Guerrazzi, poichè io non avrei voluto sentirla articolare giammai. Diffidenza per la Magistratura. Lo pensi e lo dica Guizot, che non conobbe forse giammai i Magistrati, e neppure quelli del suo paese. Ma non si dica, e non si pensi neppure della Magistratura Toscana. La Magistratura Toscana sa essere coscienziosa, sa essere indipendente, sa amministrare colla calma e colla freddezza, col senno e con la dottrina la giustizia. Essa giudica, e non opprime giammai. Vedetelo in questa causa: — Riandate la storia di questo processo, vedete quanti in esso furono implicati, ed osservate quanti sono stati dimessi; Ministri, Prefetti sono stati ridonati alla libertà; molti e molti furono ritolti alle angustie ed alle ansie della misera condizione d'imputati. Vedete prova luminosa della indipendenza della Magistratura; ma dirò di più e voglio render con questo piena giustizia anche al Governo. Principiando da quello che me personalmente riguarda; e passando a quello che riguarda gli altri ufficiali del Ministero Pubblico, e avanti la Corte Regia e avanti il Tribunale di prima istanza, il Governo per variare di Ministri, per cumularsi di circostanze non ci ha fatto parola di questa causa, abbandonando alla nostra qualunque siasi scienza e coscienza la difesa della legge e della giustizia. Si lascino dunque al Guizot, si lascino a chi può meritarle, le parole che si leggono nella memoria, ma sieno rivendicati i diritti, che i Tribunali Toscani si sono acquistati alla pubblica illimitata fiducia.

Ma al Senato si potrebbe mai portare la causa del Guerrazzi qual'essa si presenta nella istruita e compilata procedura? No, o Signori; anche quando il Senato fosse nel caso di adunarsi, anche quando fosse in corso di sessione, anche quando i deputati al consiglio generale fossero riuniti, la causa del Guerrazzi con tutto ciò al Senato non sarebbe da deferirsi.

Essa comprende atti che riguardano le sue funzioni ministeriali, ed atti estranei alle stesse funzioni ministeriali.

Ora egli è certo che fra questi atti vi è connessità tale da non permettere di scinderli, ed apprezzare gli uni separatamente dagli altri. Dunque il Senato competente per alcuni dovrà assorbire la giurisdizione, che per gli altri spetta al Tribunale ordinario o dovrà abbracciarsi l'opposto concetto? Gli atti non ministeriali sono al certo i più gravi ed i più culminanti; dunque il Tribunale competente per questi atti più gravi e più culminanti dovrà attrarre la cognizione degli atti diversi meno gravi e meno importanti. Tale è la teoria, che i principii suggeriscono di fronte a più azioni delittuose di cui abbia a conoscersi nel tempo medesimo. Laonde nel caso la prevalenza del Tribunale ordinario ci sembra incontestabile.

Inoltre l'Accusa ha riuniti dei complici intorno al Guerrazzi. Io non ripeterò il già detto in questo rapporto mentre credo di avere dimostrato che la esistenza dei complici porti a riconoscere ed accogliere in Toscana per tutti la giurisdizione ordinaria.

Quanto alla nullità dell'arresto stato fatto dell'Avvocato Guerrazzi, senza che io accetti ciò che è stato indicato nella difesa relativamente al modo della esecuzione del medesimo arresto, poichè dalle carte non mi è dato desumerne la istoria con bastante chiarezza, dirò che l'arresto del Guerrazzi avvenne nel 14 o 15 di aprile 1849, e che la ragione per la quale nullo si vuole ella è perchè non ne fu domandata l'autorizzazione alla Camera dei Deputati. Ora l'Art. 35 dello Statuto fondamentale accorda al deputato il privilegio di non essere sottoposto ad arresto nel periodo delle sessioni. Infatti si legge nel medesimo Articolo « ivi »
» Nessuno dei membri delle due Assemblee durante la sessione,
» e tre settimane avanti e tre dopo, può essere catturato per de-
» biti; non può essere arrestato o tradotto in giudizio criminale
» durante la sessione, se non previo l'assenso dell'assemblea di
» cui fa parte: si eccettua il caso di delitto flagrante ».

Non è pertanto il Deputato che non possa essere arrestato; ma è il Deputato nel corso della sessione che non può essere tradotto in arresto senza il consentimento della Camera. Nel 10 febbraio 1849 non solo erano state chiuse le sessioni delle Camere Legislative, ma le Camere stesse erano state disciolte; ed il Principe che restaurò fino dai primi momenti, e con la prima parola che diresse ai Toscani dopo il 12 aprile il sistema costituzionale, nel 4 maggio dichiarò peraltro che non avrebbe frattanto riaperte le sessioni. Dunque il Guerrazzi comunque Deputato potè essere sottoposto a cattura, il Consiglio Generale non essendo

riunito, ed il privilegio della inviolabilità non essendo pertanto efficace nel momento a suo riguardo.

Io non so se a tutti gli argomenti della difesa Guerrazzi abbia risposto. Se bene o male abbia risposto lo dirà la Corte Suprema da cui attendo senza passione, e tranquillo la decisione.

Passo ad occuparmi della vasta e quanto mai dotta materia che sottopone all'esame della Corte l'illustre e splendido difensore del Romanelli a cui mi piace di attestare tutti i sentimenti del mio ossequio e della mia stima sincera, e di cui tanti giovani che qui veggo presenti e che s'incamminano alla carriera del foro vorrei che seguissero l'esempio onorevole e luminoso. Prima di tutto quanto a questo ricorso del Dottore Romanelli mi sembra utile anzi necessario di determinare il subietto preciso dell'Accusa proposta a suo carico. Per me non bisogna ritenere che al Romanelli sia stato solamente obiettato quanto si legge nel §. 67 del Decreto della Camera delle Accuse, laddove sono enumerati tre speciali addebiti; il concorso cioè alla pubblicazione delle leggi Statarie, la esecuzione data ad una di queste leggi, e le dimostrazioni ostili alla Monarchia. Non si può trascurare che la Camera delle Accuse nel citato §. 67 ha detto che tali erano i principali carichi da cui il Romanelli era più direttamente investito, ma ha però soggiunto nella parte conclusiva che per tutto quello, e quanto contenevasi nel Decreto dal §. 67, al §. 80 era accusato.

Ora nel §. 73, leggesi fatto ancora rimprovero al Romanelli di avere accettato l'impiego di ministro del Governo Provvisorio, e conseguentemente reputo che abbia a prendersi in esame anche questo fatto speciale se non altro per non cadere in una dimenticanza o in una negligenza di fronte all'Accusa. Determinato in tal guisa il disputabile, gli assunti della difesa del Dottore Romanelli consistono. Primo, nel sostenere che egli non possa farsi responsabile che dei soli atti ministeriali. Vediamo subito, se questo assunto sostengasi. Per dimostrarne la verità e la consistenza, fu detto che il Romanelli è coperto dall'Amnistia per le supposte dimostrazioni ostili alla Monarchia, ed è pure coperto dall'Amnistia per la esecuzione data alla legge Stataria, l'uno e l'altro fatto estraneo al suo carattere ministeriale. Egli tutto al più, si aggiunge, dall'Amnistia non è eccettuato che per la sua qualità di Ministro.

Or ecco opportuno di parlare di nuovo della competenza della Corte Suprema a riguardo dell'Amnistia. E tanto più opportuno addiviene in quanto che del ricorso all'Amnistia si prevalgono anche tutti gli altri ricorrenti. Non ripeto il già detto: nuove osservazioni sottopongo alla considerazione della Corte Suprema. L'Amnistia, noi non faremo gli eruditi con altronde poca fatica,

dichiarando come ed in che modo la conoscessero i Romani: come e in che modo la conoscesse l'antico diritto francese, come la conosca il presente diritto francese. La Corte Suprema potrà nel *Sellyer* trovare una dotta dissertazione in proposito. Quello che mi occorre di rilevare si è, che nel sistema costituzionale l'Amnistia può essere di due specie, sì per rapporto agli effetti cui è preordinata, sì per rapporto all' autorità da cui emana, sì per rapporto al modo della sua applicazione. Può essere di due specie rapporto agli effetti, mentre può essere un'Amnistia abolitiva della procedura, distruttiva dell'azione e tale da seppellire e coprire per sempre il fatto criminoso e cancellarlo dalla storia degli avvenimenti: per finzione bene s'intende poichè naturalmente non è concepibile. Può essere l'Amnistia conceduta dopo la sentenza, a sollievo della condanna, e a disimpegno dalla subiezione alla pena, questa è la distinzione di fronte agli effetti. L'Amnistia per rapporto all'autorità da cui emana si distingue fra quella, che concede il Principe con ordinanza, e l'altra che i poteri legislativi accordano mediante una legge. Grave questione in Francia si è fatta per risolvere il dubbio, se l'Art. della Costituzione e del 14 e del 30 concedente l'autorità al Re di far grazia, fosse da intendersi sì fattamente che egli potesse anche concedere l'amnistia. Illustri autori si sono divisi di opinione; dotte e fervidissime discussioni hanno avuto luogo al parlamento di Francia. Ma la preponderante sentenza si è stata, che il Principe possa accordare l'amnistia trovando la fonte del relativo diritto nella disposizione della carta, che appunto a lui attribuisce il potere di far grazia. Se non che un dubbio sembra che rimanesse, dacchè secondo la legge d'istruzione criminale francese, le corti reali (ora Corte di appello) debbono, e possono istituire e promuovere con propria spontaneità ed iniziativa le procedure criminali; così è occorso di obiettare che dandosi al Re la facoltà di promulgare l'amnistia abolitivo dell'azione gli si dà la facoltà di distruggere anche la legge, impedendo che le Corti di appello si prevalgano appunto del diritto che la legge assegna loro di procedere criminalmente; ciò non può essere poichè per ordinanza non si distrugge la legge. Tuttavia è stato risposto risolversi l'obietto in una petizione di principio, mentre ammesso che tragga il Re dalla carta il diritto di far grazia e possa in conseguenza abolire anco con l'amnistia l'azione penale, ogni ostacolo agli effetti della sua volontà non può non riguardarsi remosso. Ma non è soltanto il Re che concede l'amnistia; può al Re piacere di portarne la proposizione avanti le Camere legislative; e le Camere legislative possono accoglierla, ed è allora che l'amnistia prende carattere di legge.

Dal che deriva una diversità di effetti siccome poc'anzi accennammo. Quando l'amnistia procede da ordinanza del Re, sapete Signori chi la interpetra? I Ministri. La interpetrano i rappresentanti cioè del potere esecutivo, i quali restano autorizzati a dare le convenienti istruzioni ai Tribunali obbligati a restringersi unicamente a verificare i fatti corrispondenti al concetto ed alle istruzioni ricevute dai Ministri. Se al contrario l'amnistia è accolta e sanzionata dalle Camere legislative, ed è divenuta una legge, allora come legge la interpetrano, la spiegano, l'applicano, e la eseguiscono i Tribunali, ed il potere esecutivo rimane estraneo a tutto ciò che la riguarda. Questo posto ai termini del diritto costituzionale, o Signori, l'amnistia della quale oggi si parla, è una amnistia che abbia carattere di legge, o è un'amnistia procedente da semplice ordinanza del Principe? A prima vista si potrebbe rispondere; è impossibile riconoscere il carattere dell'amnistia tuttavolta che prima fu distrutto e poi sospeso fra noi il procedimento costituzionale. No, peraltro, o Signori, non manca il modo di attribuire il carattere proprio e particolare all'amnistia promulgata, e questo modo consiste nel vedere se l'amnistia fu detto che avrebbe dovuto essere approvata dalle Camere legislative, o fu taciuto in proposito. Vogliate, o Signori, ricordare che in tutte le disposizioni aventi vero e proprio subietto legislativo pubblicate fino al 21 settembre 1850 fu espresso ognora che sarebbero state sottoposte all'approvazione delle Camere legislative onde ottenerne la opportuna sanzione; or noi non vediamo dichiarazione consimile nel Decreto di Amnistia di cui ci occupiamo, il quale è pure anteriore alla citata epoca del 21 settembre 1850. Quindi troviamo nei caratteri estrinseci del detto Decreto i caratteri della ordinanza regia, piuttostochè i caratteri della vera legge, e così essendo, siccome voi non siete nè i tutori, nè i vindici delle ordinanze, ma piuttosto dovete conservare, e difendere il sacro deposito di quanto è legge, ed ha l'indole vera e propria della legge, così non avete competenza per giudicare dell'amnistia. Quindi noi dubitiamo assai che non possa proporsi ricorso in proposito nè ora, e neanco dopo la Sentenza definitiva. Potrei così dispensarmi dal discutere se al Romanelli è applicabile il benefizio dell'Amnistia. Comunque dirò alcune parole in proposito. Il Romanelli è eccettuato dall'Amnistia, leggendosi il suo nome nella nota del 22 novembre 1849 che in ordine all'Art. 4 del Decreto del 21 di detto mese fu inserita nel monitore officiale. Ma il solerte ed ingegnosissimo difensore del Romanelli richiama a riflettere che egli è escluso dall'Amnistia come ministro, non già come individuo indifferente, e per gli atti che al ministro e non all'individuo indifferente sono obiettati. Il

riflesso non conclude; in quanto che l'Art. 4 dell'Amnistia porta indistintamente che dal benefizio sono esclusi tutti coloro i quali figurano nel processo compilato nella direzione degli atti criminali di Firenze. Ora siccome nella direzione degli atti criminali di Firenze o nel processo istruito nella direzione medesima il Romanelli figura, conseguentemente sembrerebbe che dall'Amnistia non fosse protetto. Ma si dice, osservate; il Romanelli era processato anche nel Tribunale di Arezzo, dunque per gli addebiti presi di mira dalla istruzione del Tribunale di Arezzo è amnistiato: nè vale il rispondere, prosegue col suo solito ingegno il difensore del Romanelli, nè vale rispondere, che era processato anche nel Tribunale di Firenze; poichè ivi era processato come Ministro, e come Ministro si concorda escluso dall'Amnistia; in ogni altro carattere però l'Amnistia lo comprende e lo favorisce. I fatti stanno nel modo che appresso. Nel 15 maggio 1849 e così avanti la pubblicazione dell'amnistia, il Romanelli era interrogato per conto della direzione degli atti criminali di Firenze, talmentechè per certo era compreso nel processo di perduellione che si compilava a Firenze. Il processo che si faceva in Arezzo aveva esso pure il titolo di perduellione, quindi per la identità del fatto criminoso e del subietto dell'Accusa con Decreto della Camera delle Accuse fu riunito nel 20 marzo 1850 il processo di Arezzo a quello di Firenze.

Così stando i fatti, per accogliere il concetto defensionale bisognerebbe supporre che fosse lecito separare azioni da azioni, e giudicare alcune di esse amnistiate ed alcune passibili tuttavia dell'azione penale. Ma avvertite, o Signori, che si tratta di un medesimo delitto, e non sono due delitti diversi; che è un medesimo delitto, quello perseguitato tanto a Arezzo quanto a Firenze; che l'accusa contro il Romanelli lanciata è sempre la stessa di perduellione: perciò non è dato scinderne gli elementi per modo da credere che per alcuni sia perdonato il Romanelli, e per altri il Romanelli debba rispondere. Quando fossero due delitti distinti intenderei perfettamente la possibilità della sorte diversa; ma quando è unico il delitto sebbene gli atti che lo costituiscono possano essere moltiplici e diversi non è lecito a senso mio segregarli e giudicarli in modo difforme e tale da poter dire il Romanelli è e non è passibile dell'accusa di perduelle. La Corte ponderi nella sua saviezza le opposte osservazioni e decida questa che è grave, ed io non lo dissimulo, importante controversia, non perdendo altronde di vista che se s'impegna nel campo indicatole le converrà svolgere tutta la procedura onde distinguere fatti da fatti e riconoscere quali furono gl'incriminati nel Tribunale d'Arezzo, quali gl'incriminati nel Tribunale di Firenze.

Il secondo assunto della difesa del Romanelli consiste nel sostenere che egli non è imputabile che pei fatti suoi proprj, per la regola, vera in se stessa, che quando non resulta il precedente concerto, quando non apparisce accolto in comune fra più un identico proposito, per certo ciascuno risponde del fatto proprio, nè è tenuto del delitto dell'altro.

Il Romanelli non può esser complice, si dice, nel delitto di perduellione, mentre quando egli comparve sulla scena il Governo legittimo era già stato rovesciato, ed il Principe era stato dejetto; se si unì, se si associò al nuovo Governo, non fece atto criminoso; non lo fece per sè medesimo e non fu complice, in quanto concorse soltanto con gli altri al disimpegno della sostituita amministrazione. Eccoci, o Signori, alla parte della controversia, che interessa al tempo medesimo il pubblico diritto, ed il diritto penale.

Grave e difficile controversia invero ella è questa. Il delitto di alto tradimento è un delitto che ha un movimento progressivo; ed a questo movimento progressivo corrispondono altrettante fasi, e secondochè si arresta a una delle medesime fasi prende fisonomia e titolo diverso di fronte alla legge. L'agente nel citato delitto si propone un obietto che è il rovesciamento del Governo che esiste, e la sostituzione di un altro Governo con effetto di permanenza e di consolidamento. L'usurpatore, non si propone di fare *il Re da teatro;* quindi l'obietto suo non è di comparire in scena da Re e ritirarsi. Vuole distrutto il Governo esistente, vuole sostituito un altro governo, e vuole che questo altro Governo rimanga.

Di fronte a tale obietto sta il movimento progressivo del delitto di alto tradimento, che prima si concepisce, indi si prepara con tutti i mezzi atti a consumarlo, indi erompe in atti esteriori, gli atti medesimi sono ripetuti avvicinandosi sempre più allo scopo cui sono diretti. Si ottiene il rovesciamento del già esistente Governo, ed in fine si opera per la consolidazione del nuovo sopravenuto Governo. Ecco a senso mio il movimento progressivo del subietto di fronte all'obietto.

Finchè il delitto è nel pensiero sfugge ad ogni imputabilità, ma quando trascende ad atti esteriori fassi allora imputabile, e cresce tanto la imputabilità, quanto gli atti esteriori si avvicinano di più al fine cui sono preordinati. Se arrivano poi tanto oltre da compromettere seriamente la esistenza del Governo legittimo, si ha allora per consumato il delitto, e si abbandona il titolo dell'attentato.

Quindi il reato di alto tradimento ha una indole tutta sua propria e particolare.

L'atto che lo rende perfetto di fronte alla scienza e di fronte alla legge, e richiama sul capo del reo tutta la quantità possibile della pena, non è come negli altri delitti l'atto che esaurisce l'obietto avuto di mira dal medesimo reo.

Un progresso di atti ulteriori per esaurire l'obietto del reo rimane ancora. Altronde il delitto è già perfetto e la pena è già tutta applicabile.

Or quale sarà il carattere giuridico di questi atti ulteriori? saranno essi criminosi? saranno imputabili? saranno punibili?

Avvertasi che negli atti ulteriori è compreso perfino l'effettivo rovesciamento del Governo.

Parmi dunque impossibile, che abbia a rispondersi per la non criminosità, imputabilità e punibilità dei medesimi atti ulteriori.

E se sono imputabili e punibili è evidente che il punto in cui la scienza e la legge trova consumato il delitto di alto tradimento non è il punto in cui cessa la possibilità di nuovi atti criminosi, e di nuovi atti punibili.

Finchè il reo non ha raggiunto intiero il suo obietto sempre si aggira nel circolo delle azioni delittuose, e nuovi complici possono cooperare con lui, ed emergere nuovi responsabili di fronte alla legge.

L'obietto del reo è solo esaurito allorchè la sua usurpazione ha cessato di essere viziosa. Ma quando sarà, riprese sagacemente con quella eloquenza che lo distingue il difensore del Romanelli, ma quando sarà che il cittadino potrà abbandonarsi sicuro al nuovo Governo? Volete voi lasciare nell'angoscia una nazione, una quantità immensa di cittadini? Volete voi tutti sottoporre al pericolo di esser tradotti in giustizia siccome rei di alto tradimento? Il tempo ed il momento non manca. E questo momento sapete qual è? Ve lo dice l'illustre Taparelli nel suo saggio teorico del diritto naturale il quale è tanto profondo, e tanto dotto da riuscir rispettabile per tutte le opinioni e per tutti gli individui che la scienza professano: ecco « . . . . . . . . . . . . . . . . ».

Dimando perdono se seguito a leggere, non ho anche raggiunta la conclusione, « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ». Non mi permetto di continuare: la Corte vedrà l'autore, e lo vedranno i difensori, ma egli conclude che il momento in cui cessa il delitto politico arriva allora quando il consenso della nazione, quando il tranquillo andamento della società si verificano, e si può anche supporre la renunzia, o la impotenza per parte del pretendente. A questo punto cessa la possibilità del delitto politico e sparisce per chiunque il timore di macchiarsi del delitto medesimo. Lo che avverti pure la nostra Toscana giurisprudenza nella quale vediamo dichiarato che riunite le forze morali e materiali dello

Stato intorno al nuovo Governo, e fatto tranquillo e sicuro il suo andamento, e riconosciuto dalle altre nazioni, e preservato per un lasso di tempo diviene indistintamente obbligatorio per tutti. Così nella sostanza l'Assessore Cheluzzi nel suo voto in causa Pierozzi.

A compimento dobbiamo aggiungere, che la Toscana giurisprudenza riconosce ancora il delitto d'infedeltà, il qual delitto d'infedeltà non è un trovato della stessa giurisprudenza Toscana, ma anco gli scritti Germanici dei quali si è valso il difensore del Romanelli ne fanno parola.

Passo al ricorso dell'Avvocato Dami.

E quanto al medesimo prego la Corte a ricordare, che in ordine alla da lei accolta giurisprudenza essa non ha giurisdizione per censurare i difetti pretesi incorsi nella compilata procedura relativamente alle prove.

Or mi occorre soggiungere che i difetti notati dall'Avvocato Dami si sarebbero verificati dopo introdotto il nuovo metodo d'istruzione penale, ossia di fronte all'esercizio dell'azione penale confidato al Pubblico Ministero. Quindi non si può più tener dietro a quello che disponevano le antiche istruzioni e gli antichi sistemi, per cui era indeclinabile obbligo del processante di sentire tutti i Testimoni nominati dall'accusato. Essendo rimesso l'esercizio dell'azione penale alle mani del Ministero Pubblico egli è giudice incensurabile della opportunità degli atti da farsi. L'accusa e la difesa tutto attualmente devono in sostanza desumere dalla istruzione orale, mentre ciò che la procede non è che una guida, ed una norma per preparare la medesima discussione orale. Ogni difetto al momento di essa è supplito ed ogni libertà è data al prevenuto onde provveda al suo interesse.

Vengo a Montazio. E quanto a Montazio sebbene io potessi fare una lunga discussione, pure la restringerò in poche parole. La legge sulla stampa, ed io vi prego, o Signori, a voler leggere lo *Chassan*, Dei delitti e contravvenzioni della parola, dello scritto, e della stampa, e voi vedrete che per mezzo della stampa l'individuo si può far debitore, o di una mera contravvenzione di stampa, o di un attentato delitto, o di complicità in un delitto realmente poi consumato. Quando colui che scrive non ha preformato il concetto di arrivare allo scopo corrispondente alle parole da esso adoprate si rende debitore unicamente di contravvenzione di stampa. Se si è proposto il fine alle parole corrispondente e si è adoperato per giungere al fine medesimo è responsabile di attentato delitto; se ha poi istigato con lo scritto il delitto che fu consumato divien complice dello stesso delitto. Ora siccome l'addebito che si fa al Montazio egli è di avere instigato

alla perduellione, e siccome la perduellione si è pur troppo consumata, così il Montazio deve rispondere di complicità nella medesima: nè vale ciò che a riguardo suo stabilì questa Corte Suprema di Cassazione nella circostanza in cui esaminò se lo stesso Montazio fosse reo di empietà e di eresia, poichè siccome non fu istituita nella circostanza medesima la ricerca se egli si fosse proposto di giungere alla perpetrazione di quel delitto, così potè esser ritenuto debitore soltanto della semplice contravvenzione di stampa.

Non aggiungerò cosa alcuna riguardo al Petracchi, al Capecchi ed al Pantanelli; non già perchè io non trovi che abbiano elevato un disputabile degno della considerazione della Corte Suprema i respettivi difensori: ma perchè il disputabile stesso principalmente sostanziandosi nell'Amnistia ho già trattata ad esuberanza la relativa materia.

---

# REPLICHE

DEI DIFENSORI

## ALLE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

*Avv. Corsi.* — Se vi è stata circostanza, o Signori, nella quale sia apparso doloroso al difensore, non trovarsi in una comune idea col Ministero pubblico, ella è stata precisamente quella della tornata precedente: imperocchè tanta è stata la dottrina con la quale il Pubblico Ministero ha emesse le sue Conclusioni, tanta è stata la rara gentilezza della quale egli l' ha sparsa, che i difensori hanno dovuto sentire rammarico del trovarsi discordi di opinione e di essere nella necessità di confutarlo.

Due premesse devo fare nelle brevi repliche che mi propongo dare a quella parte delle conclusioni del Ministero Pubblico, che investono il ricorso da me sostenuto. La prima si è che nelle lodi che è piaciuto al Pubblico Ministero di compartirmi, trovandomene pienamente immeritevole, non devo che riconoscere la di lui squisita gentilezza. Una sola mi piace accettarne, e me lo perdonerà la Corte, non per immodestia, voglio dire quella della morigeratezza usata in questa Causa, perchè nell'attribuirmi codesta qualità, che io credo esclusivo dovere di tutti i difensori, il Ministero Pubblico mi ha reso certo come io abbia studiato con pacatezza d'animo le questioni, e così mi ha convinto sempre più che i principii da me emessi sono veramente quelli che devono dominare la causa; in altri termini mi ha confermata la convinzione della verità e sussistenza delle ragioni che militano a favore del ricorso che sostengo.

L'altra premessa che devo fare si è che essendo apparso al Pubblico Ministero che io abbia pure lontanamente attaccato la magistratura nostra supponendo che essa fosse nei delitti politici di accordo con il potere costituito, io non posso ammettere che

questo pure lontano dubbio rimanga nella mente vostra; debbo quindi invitarvi a ritornare sopra le pagine della mia memoria, e altamente protestare che io adducendo le parole del Guizot non ho fatto che una questione astratta; che anzi io ho altissima stima della magistratura nostra, dalla quale non ho ricevuto che gentilezze ed onori; che se per avventura mi fossi accinto a spargere sopra di essa alcun che d'immeritevole, l'intiero pubblico, il quale è testimone del religioso silenzio, della dignità colla quale vedete trattare dinanzi di voi questa causa, l'intiero pubblico mi avrebbe data una solenne mentita. Fatte tali premesse vengo al subietto.

Io non posso, o Signori, replicare al Pubblico Ministero seguendo le tracce che egli si era prefisso nella sua arringa. Le cose da esso dette non possono essere da me ributtate se non che preordinandole al mio sistema di dimostrazione che è una necessità dello sviluppo del mio ricorso; non posso ritenere la distinzione dell'arringa dell'oratore della legge di considerazioni generali, e considerazioni speciali, perchè ho la difesa di un ricorso solo: io sono nella necessità di mostrare, siccome questioni direi pregiudiciali, la esistenza del conflitto di giurisdizione, e come sia in ogni ipotesi proponibile la questione d'incompetenza, e per questione di merito del ricorso, come esista la competenza esclusiva del Senato a giudicare lo attuale processo.

È a questo ordine d'altronde semplicissimo al quale io devo referire quanto piacque al Ministero Pubblico di esporre, per cercare di dimostrare la inammissibilità del ricorso e la supposta erroneità delle questioni che racchiude, è in quest'ordine semplicissimo che io devo replicarvi.

Difficile è il riprendere accuratamente e il partitamente replicare alle molte e svariate dottrine che il Ministero Pubblico mostrò nella sua arringa. Breve è il giro di una notte per una replica compiuta: ma breve non è a mio credere il giro di una notte per dimostrare come le parti principali dell'arringa, che tendevano ad attaccare l'ammissibilità e la sostanza del ricorso, non possono trovare un conveniente appoggio nelle massime di diritto invocate dal Ministero Pubblico. Io tenterò di riassumere in formule il più possibile compendiose i diversi obietti che furono fatti dal Pubblico Ministero, per dare loro quella replica che mi apparrà conveniente.

Incomincerò ad esaminare se esiste il conflitto di giurisdizione che ho denunziato dinanzi a questa Corte. Il Pubblico Ministero avvertiva come nella nostra *legislazione* non occorra la laguna che io notava esistere, ma vi si trovino i conflitti di giurisdizione. Io non aveva invero fatto rimprovero alla legislazione

nostra, aveva solo avvertito che non era mai occorso caso in *giurisprudenza* nel quale i tribunali avessero dovuto occuparsi di un conflitto di attribuzioni. Soggiunge il Pubblico Ministero, posta questa distinzione, che al conflitto di giurisdizione provvede l'Art. 266 delle dichiarazioni e istruzioni per il qual è ritenuto che allorquando una autorità diversa dalla giudiciaria viene investita di un affare, che d'altronde dovrebbe spettare alla competenza dell'autorità giudiciaria, sia allora permesso alla parte che si trova lesa da questa illegalità, di dedurre il conflitto innanzi la Corte di Cassazione; che per lo contrario se l'affare viene portato dinanzi il tribunale ordinario, e la parte pretende dovere andare ad altra autorità che non sia un tribunale, allora egli non ha il mezzo del ricorso in Cassazione ma ha solamente il mezzo della declinatoria del foro da proporsi innanzi al tribunale ordinario. Autorità giudiciarie criminali, soggiunge il Ministero Pubblico, sono quelle le quali procedono con forme ed applicano pene; il Senato non ha forme, il Senato non ha pene; dunque il Senato non è un'autorità giudiciaria criminale. Ma nella specie l'affare che forma subietto del discorso non è dinanzi il Senato, così non è dinanzi l'autorità che non è giudiciaria, è dinanzi l'autorità ordinaria; dunque unico rimedio competente si è la declinatoria, dunque inammissibilità del ricorso. Se il ricorso, dice sempre il Ministero Pubblico, a'termini dell'Art. 266 fosse portato dinanzi il Senato, e la parte sostenesse doversi andare innanzi il potere ordinario, allora sarebbe il caso di trattare il conflitto di giurisdizione; ma poichè il caso è inverso, vale a dire il processo è dinanzi al potere ordinario, e si pretende di portarlo a un'autorità diversa, che non è un'autorità criminale, non è luogo a conflitto di giurisdizione, ma è luogo alla declinatoria del Foro.

Non so se io abbia convenientemente reso il pensiero del Ministero Pubblico, ma mi pare che questo fosse il concetto suo.

Tutto questo ragionamento cessa affatto di avere applicabilità tostochè si dimostra che il Senato non è un'autorità diversa dall'autorità giudiciaria, ma rientra nella famiglia dei diversi tribunali.

Voi avete notato, e potete anco notarlo sulla lettera dell'Art. 256, voi avete notato che in cotesto articolo si suppone il caso in cui l'affare sia di competenza di un'autorità estranea al poter giudiciario, se invece di essere un'autorità estranea è una delle molte autorità costituite all'effetto di giudicare, non è più caso di applicabilità dell'Art. 266, non è caso di conflitto di attribuzione, è caso di conflitto di giurisdizione, di regolamento di giudici. A me pare, o Signori, che abuserei davvero del vo-

stro tempo se volessi fare una lunga dissertazione per dimostrarvi che il Senato richiamato a giudicare dei Ministri colpevoli altro non è che un tribunale. Cosa ha voluto di grazia la legge, o Signori, quando ha istituita questa alta magistratura? Ha voluto che i ministri fossero avanti di essa tradotti, ha voluto che come si costuma nei tribunali fosse constatata l'esistenza o non esistenza del delitto, fosse nel primo caso applicata la pena, fosse nel secondo dichiarata la innocenza. Ma dice il Ministero Pubblico: sapete perchè il Senato non è un tribunale? perchè non ha nè forme, nè pene. Ora, o Signori, la mancanza di una legge che stabilisca le forme, che determini delle pene speciali, fa ella forse variare la natura dei tribunali? Se per avventura noi non avessimo un regolamento di procedura, se la procedura dovesse trarsi semplicemente dal diritto comune, cesserebbero per questo i tribunali di essere meno tribunali di quello che non sono? Ma però io vi aveva portato splendidi esempii delle Camere Francesi; anche nelle Camere Francesi ov'è ammessa simile competenza tanto sopra le dichiarazioni della Carta del 1814, quanto sulle dichiarazioni della Carta del 1830 pienamente eguale e consentanea al disposto dello Statuto nostro del 1848, anche i Parlamenti francesi senza forme, senza pene determinate da una legge furono riconosciuti per tribunali, e s'investirono regolarmente e del processo Ney e del processo dei Ministri di Carlo X del 1830: cotesti erano casi di sedizione, di attentato contro la sicurezza e la costituzione dello Stato, che costituiscono pure fatti spettanti all'alta giurisdizione. E nel caso di giudizio da istruirsi contro i Pari le Camere francesi si dichiararono tribunali, e non elevarono menomamente dubbio sulla competenza della Camera dei Pari. In tutti questi casi la Camera credè di poter sedere in cotesta qualità e procedere all'esame dei rei e procedere alla istaurazione e complemento dei relativi processi. Non sussiste adunque che noi siamo in un conflitto di attribuzione: la Camera dei Pari è un tribunale vero e proprio; quindi quando l'oscitanza sulla incompetenza è fra il tribunale e la Camera dei Pari, siamo in un caso di conflitto di giurisdizione, non possiamo mai dire che siamo in un caso di conflitto di attribuzioni.

Ma vi è di più; soggiunge il Ministero Pubblico. Supposto che abbiate adite due autorità le quali potessero stabilire il conflitto di giurisdizione, perchè esso possa legalmente dichiararsi bisogna che l'autorità stesse se ne siano investite, non basta che voi le abbiate adite, bisogna che esse si ostinino nel sostenere la propria competenza o relativa incompetenza. Se invece le parti che hanno preteso di adire due tribunali diversi, allora non gli ri-

mane che il rimedio della declinatoria, non il ricorso in Cassazione per il conflitto. È questo, o Signori, il secondo obietto che viene fatto dal Ministero Pubblico per dimostrare l'insussistenza del conflitto; ora quell'obietto è basato, a me pare, sopra un semplicissimo equivoco, vale a dire sul non distinguere il conflitto semplice dal conflitto di giudicati; non si può dire che i tribunali si siano essi stessi investiti della cognizione di un affare finchè sopra cotesto non hanno pronunziato un decreto. In questo caso vi sarebbe conflitto di giudicati, non conflitto semplice il quale ultimo non è però meno dell'altro un conflitto denunziabile. Sostenere la necessità che le due autorità si sieno investite esse stesse dell'affare per poter dedurre l'esistenza del conflitto, sostenere, io dico, questo principio è fare una compiuta critica alla vostra giurisprudenza; perocchè voi non avete dichiarato una massima simile, quando nella Causa Mancini e Tabanelli vi contentaste che il Mancini fosse solamente intimato dinanzi il tribunale ecclesiastico, e sulla *sola intimazione* voi trovaste competenza a decidere che in quella specie era competente il tribunale civile; voi non stabiliste una uguale massima quando nella causa Menconi e Stefanini vi contentaste che i tribunali fossero solamente aditi dalle parti per dichiarare quale era tra quelli il competente; nè voi dichiaraste una eguale massima quando nella causa Ristori e Martelli vi contentaste egualmente fossero aditi i tribunali, che la signora Ristori avesse solamente adito il tribunale ecclesiastico e il signor Martelli il tribunale civile per dichiarare se esisteva conflitto di giurisdizione, per rinviare le parti dinanzi quello che a senso vostro apparve il tribunale competente. Dunque, o Signori, non è necessario che l'autorità sia investita di *motuproprio*, per propria volontà dell'affare, perchè si possa dire esistere conflitto di giurisdizione; quando questo avverrà il fatto prenderà allora diversa denominazione di conflitto di giudicati, ma non nascerà la conseguenza che se il tribunale è semplicemente adito non si possa deferire il fatto dinanzi la Corte regolatrice perchè dichiari qual sia il tribunale competente.

Ma soggiunge il Pubblico Ministero se questo fosse, se non si dovesse aspettare che le due autorità si ostinassero o nel ritenere, o nel denegare la propria competenza, di modo che non si trovasse chi giudicasse l'affare, o si trovassero due Tribunali che volessero egualmente giudicare, così dei respettivi conflitti negativo e positivo, se questo non accadesse voi avreste due rimedii, avreste il rimedio della declinatoria, avreste il rimedio del ricorso in Cassazione.

Ebbene, o Signori, che gran male avverrebbe se la legislazione per un fatto di tanta importanza, qual è il regolamento della competenza, concedesse due rimedii? Qual gran male nascerebbe se potessi a mia scelta, adire la Suprema autorità della Corte di Cassazione per far decretare la vera competenza, ovvero rivolgermi al Tribunale col mezzo della declinatoria e far dichiarare la incompetenza sua? Io non so vedere una ragione la quale possa menomamente servire d'appoggio al principio che è stato sostenuto dal Ministero Pubblico. Procede oltre il ragionamento del Pubblico Ministero; qui il Senato non è adíto; sia che si tratti di conflitto di giurisdizione, o di conflitto di Tribunali, in amendue i casi dovete ammettermi di avere adite due autorità: qui il Senato non è adito, e non è adíto perchè non si adisce se non che colla querela del Consiglio generale. Al Senato non vi è Ministero Pubblico che indaghi i delitti che avvengono, e che gli porti dinanzi alla sua giurisdizione; esso non può avere giurisdizione se non che quando la rappresentanza nazionale esistente nella Camera elettiva, conoscendo il fatto, creda di dover deferire la querela, e rinvii innanzi la Camera alta per il giudizio: questo non è avvenuto, soggiunge sempre il Pubblico Ministero, non poteva avvenire, perchè è stabilito che il Consiglio Generale non possa emettere querela se non che quando è in corso di sessione. Ora il Consiglio Generale non era in corso di sessione, non poteva emettere querela. Non vale il dire, soggiunge il Pubblico Ministero, che sia stato fatta istanza al Principe, o al potere esecutivo, perchè nè il Principe, nè il potere esecutivo hanno abilità di poter surrogare la querela del Consiglio Generale; essi non possono subentrare nei diritti che competevano alla rappresentanza nazionale di conoscere del grave fatto di un delitto commesso da un Ministro.

Io non nego, o Signori, che nei termini ordinarii, quando si tratta di suscitare la competenza del Senato, questa competenza non debba suscitarsi che con la querela del Consiglio Generale. È verissimo che sul diritto dell'alta costituzione dello stato è stabilito come la sola rappresentanza nazionale abbia capacità per conoscere quando sia, o no incriminabile un Ministro per mancanza nel suo ufficio. Io non anderò ad indagare le ragioni di questa disposizione; io le credo savissime. Siccome è il potere esecutivo che in certo modo si pone sotto l'accusa, non deve essere rilasciata a lui la facoltà d'incriminare o assolvere col silenzio il fatto proprio; doveva quindi essere una autorità diversa che doveva rimanerne investita.

Ma questa ragione è ella così potente che se avvenga un de-

litto, una mancanza in alcuno dei membri del Ministero non possa il potere esecutivo stesso portare il fatto innanzi la Camera alta e suscitare la sua autorità a dar la querela?

No, o Signori, ripeto, il diritto concesso alla rappresentanza nazionale non è che una garanzia contro il potere esecutivo per il caso possibile che esso sanzioni col silenzio le colpe proprie. Ora quando il potere esecutivo spontaneo accusa il fatto, lo denunzia al parlamento esso certamente l'accetta; nel diritto costituito, e negli usi del sistema costituzionale non si è trovato caso in cui la Camera elettiva debba spontaneamente deferire una querela, e attaccare i cessati membri del potere esecutivo, senza che questi abbia denunziato il fatto avanti la Camera. Guai, o Signori, se cotesto avvenisse; sarebbe una funesta lotta fra la rappresentanza nazionale, e il potere esecutivo.

E se d'altronde si dovesse accettare in tutta la sua estensione l'osservazione fatta dal Ministero Pubblico, vale a dire che il potere esecutivo non avesse abilità neppure di provocare la giurisdizione della Camera elettiva a dar la querela: allora, o Signori, io domanderò al Ministero Pubblico, e quale è l'autorità che oggi si arroga un tanto diritto? Se neppure il potere esecutivo può non solamente emetter la querela ma nemmeno provocare la giurisdizione del potere delegato ad emetterla oggi che quel potere tace chi potrà surrogarlo ed emetter la querela? Come mai un Ministero Pubblico che è tanto al disotto dello stesso potere esecutivo, come mai potrebbe arrogarsi gli intieri diritti della rappresentanza nazionale, e non solamente emetter la querela, non solamente formare un processo, ma sostenere eziandio la competenza di un Tribunale ordinario? La conseguenza del principio emesso dal Ministero Pubblico sarebbe adunque la mancanza assoluta di diritto nel potere giudiziario ordinario di emettere la querela, e di sostenere l'accusa.

Cosa dunque doveva farsi nella specie, qual diritto o meglio, qual dovere incombeva al potere ordinario, circa la procedura attuale? Doveva provocarsi il Consiglio Generale, il quale lo ripeto volentieri, finchè non si dimostri che le circostanze dell'Europa, dell'Italia e della Toscana sono ostative, a che si aduni *come Tribunale,* e non come corpo legislativo, non potrà sostenersi essere stato impossibile adirlo nel lungo corso del processo, nel non breve periodo precedente alle ordinanze che lo sciolsero, in una causa in cui per legge fondamentale doveva essere adito.

Doveva adunque adirsi il Consiglio Generale il quale a tutto il 21 di settembre non era sciolto e chiedersi ad esso la facoltà di provocare la querela: allora anche il Senato sarebbe stato

adito regolarmente e legalmente. Nè questo era nelle facoltà dell'imputato. No, o Signori, il lamento *diretto* sulla violazione delle competenze dei Parlamenti non era nelle sue facoltà, in queste era solamente il dichiarare all'autorità che si presentavano ad esso che il fatto non era di competenza dei Tribunali ordinarii: nelle sue facoltà era solamente di cercare nel diritto costituzionale quale era il mezzo per provocare la giurisdizione dei Parlamenti: e poichè trovava che il modo unico era quello di suscitare cotesta giurisdizione col mezzo del Potere esecutivo, egli cotesta istanza avanzò. Con ciò lo ripeto di nuovo, fece quanto umanamente poteva, per conseguire la giurisdizione a lui devoluta e a lui guarentita dallo Statuto. Così, o Signori, il conflitto indubitatamente esiste, esiste perchè sono due autorità giudiziarie che ne sono investite, e così vi è un conflitto di giurisdizione deferibile dinanzi a questa Corte; esiste perchè non si può diversamente adire la giurisdizione del Parlamento se non che provocandone la riunione dal Potere esecutivo; e questo nella specie è stato fatto.

Prendendo a trattare il Pubblico Ministero l'altra parte del ricorso nella quale lo sostiene inammissibile anche per la semplice ragione della competenza, debbo dichiarare che in questa parte mi onoro di essere condifensore vostro, perchè anche in questa parte le conclusioni del Pubblico Ministero non sono che una critica continuata alla giurisprudenza ormai stabilita dalla vostra Corte.

È ammissibile il ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse per il capo della incompetenza? Ecco la questione.

Io sento la necessità prima di assumere le repliche a questa parte delle conclusioni del Ministero Pubblico, di ricordare alla Corte Suprema un principio generale in materia di giudizii criminali.

Perchè mai nei giudizii criminali si deve incominciare dopo la querela da un'istruzione dinanzi a un Giudice, perchè la istruzione deve esser deferita avanti a una Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza, perchè di qui se la competenza è superiore deve passare alla Camera delle Accuse, dalla quale deve esser passata poi alla Camera Decidente? Quale è la ragione di tante forme, di tutto questo cammino che si fa fare ad ogni processo criminale? La ragione della Legge, o Signori, si è, che mentre il Potere costituito deve con ogni solerzia e cura, garantire la pubblica quiete, la integrità delle persone, e degli averi dei cittadini, e così presiedere ai giudizii criminali, egli dee conseguire cotesto fine evitando quanto più è possibile inutili vessazioni ed i danni di un giudizio pubblico agli accusati.

Perchè dunque essi trovino tutte le garanzie, conviene che prima sia assunta una istruzione sommaria per vedere se veramente il fatto che a taluno viene addebitato sussista: quando non sussista egli non deve avere ulteriore molestia, e deve esser lasciato alla sua individuale libertà. E anche quando una procedura sommaria l'abbia creduto veramente colpevole di quello di che viene addebitato, il Collegio dei Giudici deve spassionatamente esaminare i resultati di cotesta procedura e deve dichiarare se veramente lo trova, o non lo trova veramente colpevole. E quando i delitti sono di una competenza superiore, vale a dire quando l'Accusa è più grave, la legge aumenta le garanzie perchè stabilisce una Camera delle Accuse con una qualità di giudici di competenza anche superiore, la quale torna di nuovo ad esaminare se veramente debba togliersi la libertà a quel dato cittadino, se veramente sia stato dichiarato con giustizia che egli sia urgentemente indiziato dell'addebito che gli viene nella querela obiettato, tantochè appaja congruo sottoporlo al doloroso passo di un giudizio pubblico.

La legge adunque ha reputato ufficio dolorosissimo il rinviare sopra semplici indizj, il rinviare con poche ragioni un cittadino innanzi il potere giudicante, per sottoporlo alla triste necessità di un giudizio. Quello che ha stabilito nell'interesse degl'imputati quanto alla esistenza di sufficiente addebito per il rinvio, la legge deve averlo stabilito anche quanto alla competenza del tribunale davanti al quale lo vuol rinviare; non si deve inutilmante mandare un cittadino avanti a un tribunale, fargli subire l'amarissima prova di un giudizio il quale può riuscir nullo; e nullo sarebbe sempre per riescire un giudizio dinanzi un tribunale incompetente.

Si potesse anche dedurre la incompetenza innanzi un turno decidente, si potesse dalla sentenza di esso muovere per questo ricorso in Cassazione, certo è che allora si potrebbe ricorrere quando fosse stata rigettata la dedotta incompetenza dal turno stesso; ma non si può sospendere il giudizio, e convolare alla vostra superiore autorità per far dichiarare se la competenza esista, o non esista prima di trattare il merito. Quando dunque è avvenuto che un tribunale ordinario abbia rigettata la questione della competenza il giudicabile deve bere l'amaro calice di un giudizio, dell'intiero giudizio, e deve sopportare tutte le conseguenze, le quali taluna volta possono scendere fino alla condanna dello stesso prevenuto.

Egli allora solamente potrebbe tornare avanti di voi, nel senso della dottrina del Pubblico Ministero, allora potrebbe ritornare innanzi di voi, e voi potreste dichiarare la incompetenza di quel

tribunale che condannato lo aveva. Ma la sua causa sarebbe pregiudiciata perchè un Collegio di Giudici lo avrebbe già condannato; la legge non può volere, la legge che cerca ogni garanzia per gl'imputati, non può volere che si subisca questo inutile giudizio, che si aggravi così la mano sopra la sorte del giudicabile, che in certo modo si pregiudichi la definitiva sentenza portando così uno sbilancio tra l'accusa, e la difesa.

Dunque perchè questo non accada la legge deve aver voluto, che la competenza sia sempre determinata all' epoca in cui il giudicabile vien tradotto avanti il tribunale che deve conoscere del merito della causa. Se il giudicabile tace sul Decreto di Accusa. contento di opporre la declinatoria, suo danno, ma quando egli vuole salvarsi dall' evento di una sentenza che possa essergli contraria, e che possa pregiudicare il merito da trattarsi innanzi il tribunale ove è la vera competenza accorrendo alla Cassazione per farla in prima stabilire, non gli può essere denegato ascolto.

Fatta questa generica premessa torno agli obietti del Ministero Pubblico. Il Ministero Pubblico dice che secondo la legislazione francese e napoletana il ricorso dai Decreti della Camera delle Accuse per incompetenza è espressamente decretato dalla legge. Soggiunge che la procedura nostra criminale è precisamente improntata sopra la francese e napoletana: e perchè in questa procedura non si legge espressamente dichiarato che per il caso d'incompetenza si debba ricorrere innanzi la Corte di Cassazione, conviene ritenere che il legislatore non abbia voluto per cotesto caso concedere un rimedio siffatto; soggiunge esistere anche una seconda ragione per ritenere questo concetto; quando nel 1838 il legislatore redigeva la nuova procedura criminale, in Francia dice il Ministero Pubblico, due leggi speciali, una sulla stampa, l'altra sopra i delitti di sedizione e di perduellione, statuivano, derogando a quanto era precedentemente stabilito, statuivano che non si potesse per l' incompetenza denunziare ricorso innanzi la Corte Suprema, ma si dovesse ottenere la sentenza definitiva.

Dunque, soggiunge il Ministero Pubblico, il Legislatore toscano avendo veduto come in Francia, si era creduto dover ritornare sopra a cotesto principio volle col silenzio disapprovare il ricorso per incompetenza dal Decreto di accusa.

Io non credo, o Signori, che sebbene la nostra legislazione sia improntata sulla Francese e Napoletana, possa tuttavia dirsi che vi sia stata la intenzione nel legislatore di abolire una disposizione sì sacra. La riforma della nostra procedura criminale fu improntata quando era vivissimo il desiderio di portare una lodevole variazione nel sistema dei giudizii penali. Questa sola circostanza vale a far ritenere che tutti i casi di simil genere dei

quali la legislatura ha taciuto, non gli abbia voluti ammettere. Ma oltre ciò io non trovo che in Francia si sia menomamente derogato al disposto dell'Art. 408 del Codice d'Istruzione Criminale; trovo invece che in Francia se si è fatto delle eccezioni alle regole generali, con queste stesse eccezioni si è venuto a dichiarare che la regola si manteneva: se si è creduto conveniente in Francia di dare disposizioni speciali su i diritti di stampa e di sedizione, si è ritenuto che la regola generale dell'Art. 408 non fosse nella sua pienezza derogata, ma che ragioni particolari portassero a particolari disposizioni per quegli speciali delitti; e ciò è tanto vero che avendo io riscontrato le sole disposizioni della legge sulla stampa, della quale teneva parola il Ministero Pubblico (non avendo avuto il tempo di poter riscontrare l'altre sopra il caso di sedizione) ho trovato come la Corte di Cassazione Francese nel 12 agosto 1826 dichiarasse, che la legge del 25 marzo 1822 tolse non già quanto era stabilito nel Codice d'Istruzione Criminale, ma tolse quanto era stabilito espressamente nella legge del 26 marzo 1819 sulla stampa, la quale legge accordava il ricorso dal Decreto d'invio in certi casi ivi determinati. Dunque la legge del 22 sulla stampa non fece la più piccola deroga al disposto dell'Art. 408, ma fece una deroga ad una legge speciale, alla legge del 19 sulla stampa. D'altronde io vi ho avvertita poco fa una ragione per la quale apparisce come nell'interesse dei giudicabili, sia opportuno il determinare la competenza dei Tribunali innanzi che s'istauri il pubblico giudizio. A codesta ragione, particolare agli imputati, succede la ragione del pubblico per il quale è convenientissimo che l'ordine delle giurisdizioni sia severamente mantenuto; le quali due ragioni giustificando mirabilmente il disposto della legislazione Francese, il disposto della legislazione Napoletana, devono necessariamente informare la legislazione nostra, onde conviene implicitamente ritenere che anche in esse sieno volute e si abbiano come dichiarate. Dice il Pubblico Ministero che tanto meno può interporsi ricorso per il caso d'incompetenza, in quanto che la Camera dell'Accuse ha giudicato sulla sommaria deliberazione del fatto onde la Cassazione non può conoscere della regolarità della pronunzia ma deve conoscerne il tribunale giudicante. Questa, o Signori, è una parte che porta una censura alla vostra giurisprudenza, perchè voi avete con tutta esattezza stabilito precisamente il contrario. E in modo più esplicito avete dichiarato le ragioni per le quali si ammette il ricorso, nella decisione del 1843 la quale apparisce essere a relazione dell'onorevole Magistrato che riveste la parte di Pubblico Ministero in questa causa; il quale ancorchè, come egli ci disse, non abbia aderito al voto degli altri colleghi, non

per questo ne viene la conseguenza che la sentenza faccia meno stato, e costituisca regolare giurisprudenza.

*Pubblico Ministero.* — Semplicemente una riflessione. Non mi pare di aver detto di non avere aderito al voto degli onorevoli colleghi: solamente dissi che quanto si trova nella decisione allegato, non fu il resultato della opinione mia particolare, ma più probabilmente della maggiore saviezza dei miei colleghi; perciò non dichiarai di aver dissentito da loro, ma offersi piuttosto omaggio alla dottrina superiore di essi, e feci intendere come dai medesimi derivasse piuttosto che da me il concetto veramente decisivo della causa.

Mi sieno permesse queste rettificazioni, dolendomi troppo l'addebito non vero d'incorsa contradizione.

*Avv. Corsi.* — Mi è gratissima la rettificazione che viene fatta dal Pubblico Ministero, sopra un errore in cui era incorso nell'appuntare i molti raziocinii che egli aveva addotti a sostegno del suo assunto, e mi è tanto più grata in quanto che dà maggior forza all'autorità sulla quale mi appoggio.

In codesta decisione del 1848 fu adunque dichiarato dalla Corte Suprema quant'appresso: « Considerando che tutto il momento » della ricerca concentravasi nello stabilire a chi la legge avesse » attribuita la competenza per annullare e togliere di mezzo le » pronuncie intervenute allorchè gli atti erano viziati ed imper- » fetti. Considerando che non si vede che questa competenza ri- » siedesse nella camera criminale decidente imperocchè pari di » grado alla Camera delle Accuse ed anzi ambe parziali collegi » dello stesso universo collegio della Corte Regia non aveva au- » torità per annullare il detto Decreto della Camera delle Ac- » cuse . . . ma nulla per altro può la Camera decidente ordinare » e commettere che stia ad annullare e far ripetere quanto è » stato operato ec. ».

In questa decisione dunque è stabilito che la Camera Criminale decidente è di autorità pari alla Camera delle Accuse; e che la Camera Criminale decidente non può ammettere quello che definitivamente è stato ritenuto dalla Camera delle Accuse.

Ora posti questi due principii, egli è evidente che quando la Camera dell'Accuse ha determinata la competenza della Camera Criminale decidente, questa non può annullare ciò che è stato fatto perchè annullerebbe il giudizio di una autorità sua eguale, annullerebbe direi lo stesso suo giudicato. Ciò posto si potrà portare la questione della competenza dinanzi la Camera decidente, quando la Camera delle Accuse non abbia su di essa deciso ma si sia limitata al rinvio, ma una volta che la Camera delle Accuse ha stabilita con speciale motivazione la competenza della

Corte, la Camera decidente non può ritornare sopra la sua stessa dichiarazione, perocchè l'avete detto voi, o Signori, lo stesso tribunale non può porsi in contradizione; non può lo stesso tribunale una volta avere enunciato essere competente, un'altra volta non essere: quindi a simil pronuncia non occorre altro rimedio se non che il ricorso in Cassazione; tanto più che voi avete soggiunto che l'accusato non solo può ricorrere, ma ove non lo faccia, deve necessariamente stare a quello che è stato giudicato, non potendosi riproporre dopo la sentenza definitiva quelle questioni che si sarebbero potute portare in Cassazione dal Decreto delle Accuse.

Soggiunge il Pubblico Ministero, tanto meno sono denunziabili queste pronunzie davanti la Corte Suprema, in quanto che rientrano nelle più vaste categorie delle sentenze interlocutorie; ed è massima stabilita che dalla sentenza interlocutoria non possa ricorrersi in Cassazione. Voi sapete, o Signori, che la sentenza che dichiara la competenza è una sentenza, che ha di per se il carattere della definitiva, è una sentenza che fa stato al rinvio al pubblico giudizio.

Basterebbe questa circostanza perchè potesse deferirsi; d'altronde quando si trova l'ostacolo nella massima che ho rammentata, e che avete stabilita, quando si trova l'ostacolo a proporre la questione innanzi altri tribunali è una necessità di ricorrere all'autorità superiore per far determinare quale sia la vera competenza.

Nè si dica col Pubblico Ministero che debba argomentarsi in questa parte da ciò che è disposto nelle materie civili per interpetrare ed applicare le stesse regole e ragioni ai tribunali criminali. Nelle cose civili ove si tratta solo d'interesse pecuniario può tenersi un più largo sistema sulle competenze. In molti casi dipende anche dalla volontà delle parti prorogare la giurisdizione del Giudice, ma nei tribunali criminali nei quali si tratta della libertà, della vita talvolta, le conseguenze più gravi esigono più gravi garanzie. Nei giudizii Criminali le teorie del Pubblico Ministero portebbero al fatale resultato che debba trattarsi un pubblico giudizio di fronte a un colpevole nella possibile nullità della sentenza criminale; qui il danno è troppo maggiore perchè possano adottarsi le medesime regole dei giudizi civili.

Esistendo adunque la ragione per deferire alla cassazione la questione di competenza, anche contro al Decreto della Camera dell'Accuse, o non trovandosi ragione plausibile perchè non possa farsi questo esperimento speciale, rimane a vedere nella questione di competenza se il decreto sia attributivo o solo indicativo di giurisdizione. Molto ho già accennato in proposito; rimane che

io vi faccia notare una decisione della Corte di Cassazione di Bruxelles del 27 gennaio 1841, nella quale fu stabilito quanto appresso: « I Decreti della Camera dell'Accuse sono attributivi » di giurisdizione inquanto contengono rinvio innanzi la Corte » di Assise ».

Per questo principio concordato da Carnot e da Mangin viene stabilito con tutta nettezza, che quando la Camera dell'Accuse ha decretata la competenza, se il giudicabile non è stato cauto di deferire avanti la Corte di Cassazione il decreto, invano ei viene dopo la sentenza definitiva a farne lamento; quella dichiarazione fa stato contro di lui, e non può altrimenti proporre la questione della competenza; il che conferma la regola che voi avete stabilita, cioè che quanto decreta in proposito la Camera delle Accuse, lo decreta in modo definitivo, e che la Camera decidente, la quale è la stessa Camera delle Accuse, non può ritornare sopra le sue sentenze e giudicare due volte in senso diverso.

Mi pare con queste poche osservazioni di avere ristabilito quanto io aveva detto circa la facoltà di ricorrere dai Decreti della Camera dell'Accuse per il caso della incompetenza, e così di avere determinato che anche quando non esistesse il conflitto, il ricorso in quest one per la importanza sarebbe proponibile.

Ma dice il Ministero Pubblico; quand'anche in questa terza ipotesi si dovesse scendere, il Senato non è competente; il Senato sarebbe competente per quei soli atti dove si trova la firma di Ministro. La Corte di Cassazione come potrà nei limiti delle sue attribuzioni indagare fra gli atti incriminati dove sono le firme del Ministro, dove non sono? Sarete voi competenti a riandare il voluminoso processo per discernere gli atti della prima categoria dagli atti della seconda? No, o Signori, voi non siete competenti. Non è vera la regola che siano solamente incriminabili per gli effetti della competenza del Senato gli atti nei quali è la firma del Ministro. Io vi ho avvertito sugli scritti dei più famigerati pubblicisti, che tutti concordemente dichiarano essere incriminabili non solamente gli atti firmati, ma anche quei non firmati: non solamente gli scritti, ma eziandio i non scritti: e arrivano perfino ad avvertire, con i gesti il ministro potersi rendere colpevole di responsabilità ministeriale. Ora poichè lo Statuto dichiara essere di competenza del Senato i casi di responsabilità ministeriale, anche quando l'atto fosse stato posto in essere col gesto, quando fosse stato posto in essere senza scritto, rientrerebbe sempre nella competenza del Senato. Per determinare poi se nella specie esistono di questi atti di responsabilità ministeriale voi non avete d'uopo di eccedere la vostra competenza e molto meno di ricorrere al voluminoso processo. Io non

vi ho parlato nè vi potevo parlare del processo, perchè io non lo conosco. Io vi ho parlato del solo atto che io conosco, e che voi potete conoscere, voglio dire del decreto che ho deferito innanzi di voi. La questione della competenza non può risolversi se non accettando i fatti stabiliti nel decreto, ma quei fatti voi potete esaminare, voi potete vedere se indichino una competenza o un'altra. Io cercai dimostrarvi come nel decreto denunziato, i fatti di responsabilità ministeriale vi sono, e vi sono culminanti, mi occorre seguitare ad avvertirvi come non possa farsi nel sistema del decreto denunziato (sistema che, ripeto, voi avete la competenza di esaminare) non possa farsi distinzione fra atti ministeriali e atti non ministeriali, fra atti commessi avanti il rovesciamento del Governo, e atti commessi dopo il rovesciamento del Governo, perchè il sistema del decreto della Camera delle Accuse conduce a concludere che tutti questi atti nel loro insieme costituiscono un delitto unico e continuato. Dunque se in questo delitto unico e continuato vi sono fatti di responsabilità ministeriale, il delitto non può essere esaminato e conosciuto se non che dinanzi al Senato. Vi è anche di più; è tanto fermo il decreto della Camera dell'Accuse nel concetto del delitto continuato, costituito da tutti i fatti che egli narra, che quando viene agli addebiti speciali, dichiara di obiettare solamente i *più culminanti*, il che vuol dire che si riserva obiettarne a suo luogo anche altri meno culminanti e forse rientranti nelle attribuzioni del tribunale ministeriale. Nè questa osservazione è vana; perchè noi vediamo che l'atto di Accusa che è succeduto al decreto della Camera delle Accuse, non ha ritenuti come addebiti speciali, quelli soli che erano stati specificati in quel decreto, ma si è esteso ad altri fatti, e fatti che investono la vita ministeriale dell'accusato, per fabbricare l'accusa.

Dirò a modo d'esempio come il Decreto di Accusa ritenga per circostanze più culminanti certe conferenze che si asseriscono tenute dal mio difeso con i capi del circolo del popolo il di 8 febbraio. Nell'Atto di Accusa si fa di ciò al mio rappresentato speciale obietto; cotesto fatto sarebbe commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali e rientrerebbe nei fatti di responsabilità ministeriale; voi vedete adunque come in codesto sistema tutto si confuse, tutto si racchiuse nel sistema generale adottato dal decreto, nel fatto continuato del quale ha seguita la idea la Camera di Accuse.

Ma, nota il Ministero Pubblico, vi sono i correi ed i complici. Regolarmente un solo processo deve essere giudicato dinanzi un Foro solo. Divisioni non debbono farsi. Ove dovrà giudicarsi il processo in esame? Io aveva già prevenuto l'obietto e aveva ri-

portato una lunghissima e precisa autorità del Mangin, il quale dice che tutti devono giudicarsi dall'autorità superiore, dal Senato; la quale autorità superiore non è, come suppone il Ministero pubblico, non è un Tribunale di eccezione *in senso odioso*, è un Tribunale di eccezione *in senso favorevole;* ragione per cui non si può, com'ei sostiene, applicare la legge del 1814 sopra i consigli militari nella quale si stabilisce che ove si trovino tra gl'imputati misti i paesani ai militari si debba andare dinanzi la giurisdizione ordinaria anzichè innanzi la giuridizione eccezionale. Non è il Senato una giurisdizione eccezionale nel senso odioso; è una giurisdizione eccezionale nel senso prevalente. Il Senato, o Signori, non è composto di uomini avvezzi alle stragi della guerra, avvezzi ad una disciplina militare, alla speditezza e rigore necessari al sistema della milizia; il Senato è composto dei principali Magistrati dello Stato, di Vescovi ed Arcivescovi della Toscana, dei maggiori dignitari, dei principali ufficiali del Ministero pubblico, delle persone che si sono rese benemerite della Patria, in una parola della parte più eletta dei cittadini; questo è l'alto Tribunale del Senato. Quindi dicono benissimo gli scrittori, e fra questi mi piace di citare Legraverand, non si tratta di eccezione odiosa; si tratta di un Tribunale di eccezione in materia favorevole, e gli altri coimputati allora non soffrono un danno ad essere inviati davanti cotesto Tribunale, ma acquistano un vantaggio. (*legge*) « Non si può senza dubbio paragonare sotto verun » rapporto la Camera dei Pari allorchè essa si costituisce in Corte » di Giustizia ad una giurisdizione speciale e di eccezione nel » senso che si dà talvolta a cotesto nome, applicandoli tal denominazione che porta odiosità per le minori garanzie che si suppone esistano a favore dei prevenuti ec. ».

E lo stesso Legraverand trattando la materia della giurisdizione della Camera dei Pari, intitola il suo capitolo « *Giurisdizione privilegiata di eccezione della Camera dei Pari* ».

Se adunque si adottano le dottrine del Mangin, se si adottano le dottrine del Legraverand coerenti a quelle di tutti gli scrittori, la presenza nel processo di complici non è ostacolo al conseguimento della vera giurisdizione pel Ministro. Quest'ultimo scrittore di nuovo si propone cotesta questione e la risolve così: (*legge*) « Se fra gl'individui giudicabili dalla Camera dei Pari in ragio- » ne della qualità o dignità loro vi si trovassero uno o molti » complici i quali fossero personalmente estranei alla giurisdizio- » ne di questa corte, la causa non dovrebbe essere separata, ed » i prevenuti tutti dovrebbero essere tradotti dinanzi la Camera » o Corte dei Pari. Tale andamento è naturale tracciato dalle » regole generali. E di vero se nei casi ordinarii è un principio

» che i Tribunali di eccezione sieno incompetenti per giudicare
» gl' individui estranei alla giurisdizione loro e se questa circo-
» stanza deve far tradurre tutti i prevenuti innanzi i Tribunali
» ordinarii ciò avviene perchè tali Tribunali essendo i giudici na-
» turali di tutti i cittadini, è naturale ritenere che i prevenuti ab-
» biano un vantaggio maggiore ad essere rinviati innanzi ad essi;
» ma allorchè avviene come nella specie di che si tratta che
» debba riguardarsi come un favore, un privilegio vero il diritto
» del non poter essere giudicato che dalla Camera o Corte dei
» Pari, ne resulta che coloro sottoposti a cotesta Corte non pos-
» sono essere spogliati del diritto loro per la circostanza della
» complicità; ma che i complici devono èntrare a parte del pri-
» vilegio e seguire i coimputati avanti quel Tribunale che è com-
» petente per giudicare alcuno di essi.

» Inoltre questa disputa la quale, siccome è detto, trova la sua
» soluzione nei principii generali, è stata risoluta in modo pre-
» ciso non invero dopo la creazione della Camera dei Pari ma
» di fronte all' alta Corte di Giustizia. E la regola consacrata
» dalla legge del 24 Messidoro, anno IV, sotto l' impero di una
» diversa legislazione deve tuttavia essere osservata relativamente
» agli affari che sarebbero portati innanzi la Camera o Corte
» dei Pari ».

Trattandosi adunque di giurisdizione privilegiata non risentono un danno i complici. Anzi i correi ed i complici essendo tradotti avanti la Camera alta non sono menomate sono aumentate le garanzie, imperocchè le garanzie aumentano quanto più la magistratura è alta. Il Senato offre garanzie maggiori non perchè nei Tribunali ordinarii non vi sieno garanzie, non perchè non vi si renda egualmente giustizia, ma perchè è un Tribunale superiore di numero, ma perchè il suo personale è maggiore e composto di Giudici che si presumono di superiore capacità.

Soggiunge il Ministero Pubblico vi è scissura tra gli scrittori se veramente debba nel caso di complicità di altri individui sottoposti alla Camera dei Pari tradursi l' affare innanzi i Tribunali ordinarii o innanzi la giurisdizione eccezionale. Come risolvere questa disputa? Io rispondo: in un modo semplicissimo; risolvesi con i casi giudicati. Risolvesi con l'applicazione che ha ricevuto dalla Giurisprudenza francese la quale è pienissima in proposito: l'applicazione che ha ricevuto è stata quella di ordinare la giurisdizione eccezionale anche per gli altri complici e coimputati. Crede il Ministero Pubblico che invece si dovrebbe determinare se il fatto incriminato è un delitto ordinario; allora converrebbe, ei dice, che fosse tradotto l' intero processo innanzi il Tribunale ordinario, per quanto in esso vi fossero comprese perso-

ne privilegiate; o il fatto rimproverato è un delitto come egli dice eccezionale e in questo caso tutto il processo dovrebbe avocarsi avanti la Camera dei Pari, e presso di noi dinanzi il Senato. Qui, prosegue, di che si tratta? Di un delitto di perduellione; dunque di un delitto ordinario. Dunque l'intero processo deve al potere ordinario rinviarsi. Io confesso che nella mia tenuità non so distinguere i delitti ordinarii dai delitti eccezionali. Io trovo che il Ministro può avere un modo particolare di delinquere che non è comune agli altri cittadini. Ma spendendo questo modo io non so vedere come ei possa commettere un delitto che esca dalla comune denominazione dei delitti applicabile a tutti i cittadini. Perchè, la esecuzione del delitto nell'esercizio delle sue funzioni, il che costituisce il caso della responsabilità ministeriale, porterà o alla concussione o al delitto di perduellione, o ad uno di quei diversi capi di delitto che sono nel diritto costituito; io non so ideare come i delitti commessi dai Ministri possano avere un nome speciale che sia diverso e si allontani dalla denominazione comune dei delitti. Dunque la distinzione del Ministero Pubblico non può ricevere applicazione nessuna. Più, soggiunge il Pubblico Ministero, chi sarà giudice dell'esistenza del fatto di colpa Ministeriale per dichiarare il giudicabile doversi tradurre piuttosto innanzi al Tribunale eccezionale che al Tribunale ordinario? Ed io rispondo; una volta che il fatto è stato stabilito, chi avrà autorità da esaminare il Decreto nel quale il fatto stesso è ritenuto. Se si dovesse dichiarare *ex integro* se il fatto sia o non sia di responsabilità Ministeriale, allora potrebbe farsi la disputa, ed io avvertirò ora come dovrebbe essere risoluta. Ma se il fatto è già constatato un con Decreto; se in questo Decreto sono precisati degli addebiti i quali esigano la cognizione della Camera dei Senatori, in questo caso è cognitore del fatto chiunque esamina codesto Decreto, chiunque deve dirigere l'affare secondo il caso contenuto nel Decreto medesimo; ma indipendentemente da questo ho veduto nel Mangin, che è stato pure citato dal Pubblico Ministero, come vi sia un'oscitanza fra la Corte di Cassazione francese e il Consiglio di Stato di quel paese. La Corte di Cassazione, (e io suppongo che voi siate per adottare in questa oscitanza la opinione di un Tribunale vostro eguale), la Corte di Cassazione dichiarava con sentenza del 5 agosto 1823 che non stava al poter giudiciario lo indagare se esisteva nella specie l'autorizzazione della Camera del Consiglio Generale, ma stava invece al Tribunale superiore dei Parlamenti. Prosegue il Pubblico Ministero, ma come insistete voi sul diritto di questa speciale ed eccezionale giurisdizione quando dinanzi al Tribunale ordinario voi avete le medesime garanzie?

Io, o Signori, non sostengo qui la giurisdizione del Tribunale del Senato perchè diffidi dei Tribunali Toscani, dove, tornerò a dichiararlo, so che si amministra rettamente giustizia: non è questa la ragione per la quale chiedo lo invio al Senato. Io, o Signori, non potrei essere richiamato nè appuntato di diffidenza se quando, a modo di esempio, sostenessi la parte di un giudicabile per un delitto di competenza della Corte, che fosse tradotto innanzi il Tribunale di Prima Istanza, deducessi la incompetenza; in questo caso io non offenderei i Giudici; io direi « la legge mi ha concesso un Tribunale superiore, mi ha concesso un Tribunale, il quale per il maggior lume dei magistrati che vi siedono, mi dà una garanzia maggiore. Non offendo la dignità vostra, ma chiedo che mi sia data l'autorità superiore, la giurisdizione superiore che mi è dovuta ».

Non è offendere i Magistrati quando dalla potestà giudiciaria si cerca di convolare ad una potestà che riveste in qualche modo la parte della rappresentanza nazionale. Anche in quei paesi nei quali venne instituito il *Giurì* l'apposizione del *Giurì* ai giudizi criminali non è un' offesa ai Magistrati; i Magistrati sono rispettati in tutta loro pienezza. Ma le forme libere concedendo che il popolo prenda parte anche ai giudizii, portano a cotesta istituzione, la quale assorbe in parte solamente l' esercizio del potere giudiciario nell'amministrazione dello Stato.

So, o Signori, che il potere giudiziario non manca in Toscana, anzi va illustre per profonda dottrina; so che dal potere giudiciario si sale anche al ministero, e così viene riconosciuto esservi nei membri che lo compongono la capacità di esaminare anche le faccende politiche; ma so, che questo genere di studi, se potrà essere speciale a qualche magistrato che sieda negli alti gradi della magistratura, non è comune a tutto il potere giudiciario; nè credo di fare offesa ad esso se dubito aver esso studiate le materie politiche, ed essere egli male atto ove fosse richiamato a giudicare imparzialmente le posizioni politiche di qualche prevenuto: d'altronde, ripeto, è la legge che concede cotesta diversa giurisdizione, nè si fa onta ad alcuno ove si chieda quanto accorda la legge.

Proseguendo all'esame delle diverse ragioni che aveva addotte a sostegno del mio assunto, il Ministero Pubblico nota come non esista quella che io desumeva dal principio comune di diritto costituzionale; che nella sospensione dei corpi legislativi le funzioni loro si riassumono tutte nel potere esecutivo, che nel caso nostro i poteri sarebbero di fatto riassunti, nella quale riassunzione per comprendervi quello giudiciario, sarebbe necessaria una delegazione speciale per trovare il Tribunale che fosse surrogato al Se-

nato; delegazione, mancando la quale dee ritenersi che i poteri giudiciarii del Senato non si fossero voluti assumere dal potere esecutivo. Risponde il Ministero Pubblico a codesto obietto, che alla delegazione si oppone l'Art. 4 dello Statuto Costituzionale, il quale non concede i tribunali eccezionali: ed io replico al Ministero Pubblico con due semplicissime osservazioni. La prima che è per me dolorosa ma fortemente sentita. *Quando invoco lo Statuto voi mi rispondete che lo Statuto è sospeso; quando io vi invoco un principio diverso, che possa giovarmi, voi mi obiettate lo Statuto!!*

Ora la medesima legge non può dirsi che a un tempo stesso non esista per me, ma esista contro di me. Ma poi nella specie io non chiedo un Tribunale eccezionale, non chiedo un consiglio di guerra; non chiedo uno di quei Tribunali eccezionali che vengono proibiti dallo Statuto, ma una traccia, un modo per supplire a una necessità dolorosa che mi si obietta esistere, per poter supplire a ciò che a me ha concesso la legge. Io dico, voi sostenete che non possono adunarsi i parlamenti; ebbene datemi una giurisdizione equivalente a quella dei parlamenti; con questo non chiedo un Tribunale eccezionale, in materia odiosa. L'Art. 4 dello Statuto si è ben guardato da stabilire che non possano concedersi maggiori garanzie agli imputati, ha voluto solamente stabilire, che non potessero quelli tradursi dinanzi ai Tribunali eccezionali: questo è il solo principio dello Statuto. Quindi ove pur si potesse opporre contro di me lo Statuto, che non si vuole adottare in favor mio, tuttavia si dovrebbe sostituire o creare una giurisdizione che mi manca, perchè si dice non potersi adunare il Senato.

Si obietta ancora. Non può accogliersi l'osservazione del doversi aspettare che le Camere si adunino per conoscere il processo. Io ho già risposto che le Camere che dovevano udirsi erano se non di fatto, però legalmente in corso di sessione dal 12 aprile fino al 21 settembre: il tempo vi era perchè fossero adite, e nessuno ostacolo si frapponeva all'adirle per questo processo.

Prosegue a obiettare il Pubblico Ministero; voi non potete invocare la competenza del Senato, rinunziando alla correlativa querela del Consiglio Generale; poichè la giurisdizione del Senato non può essere provocata che da quella querela; la Camera elettiva è sciolta nè può dare la querela, voi non potete dunque essere soddisfatto.

Non v'è dubbio che nelle circostanze ordinarie e comuni la giurisdizione del Senato debba solamente essere provocata dalle Camere. Ma io dico, se ho assunte le funzioni ministeriali, se mi sono incaricato di un difficilissimo ufficio che mi esponeva a

gravi responsabilità di fronte ad uno Statuto Costituzionale, il quale dichiarava che se io avessi mancato nel mio ufficio, solamente il Tribunale della nazione poteva giudicarmi, se io da che ho assunto questo ufficio ho quesito il diritto di essere giudicato da cotesta Magistratura, ma come volete togliermela perchè dite che non potete ottenere la querela dal Consiglio Generale? È verissimo, o Signori, che avanti il Senato non vi è Ministero Pubblico, ma è anche vero che nei paesi nei quali vi sono altri casi per i quali la giurisdizione del Senato è provocata, in cotesti paesi anche senza una terza autorità che provochi quella giurisdizione, quell'alto tribunale tuttavia può adunarsi. Così quando si tratta di giudicare gli attentati alla sicurezza dello Stato, non vi è bisogno della querela del Consiglio Generale, basta che il potere esecutivo denunzi il fatto, perchè il Senato possa conoscerlo. Se dunque esistesse ragione per cui si debba fare a meno di una delle due forme e garanzie facciamolo. Deferisca la querela il potere esecutivo se egli ha la rappresentanza nazionale; denunzi il fatto, se così più piace, il potere ordinario dinanzi al Senato, ma non si sostenga, violando ogni diritto quesito dal mio rappresentato, che solamente la giurisdizione del Senato possa esistere col relativo dell'Accusa della Camera elettiva, e questo per togliergli anche cotesta giurisdizione.

In ultimo fra i più culminanti obietti avanzati dal Pubblico Ministero, quello vi è per il quale sostiene che anche quando il Senato fosse attuato, non per questo il processo sarebbe di sua giurisdizione, perchè, esso dice, nel processo vi sono atti di funzione ministeriale ed atti ordinarii o comuni. È da queste due diverse categorie che la Camera delle Accuse ha creduto essere il ricorrente imputabile di delitto di Maestà. Rimane dunque a vedere se i fatti più culminanti appartengono alla prima, o alla seconda categoria; se i fatti più culminanti appartenessero alla seconda categoria, allora il processo sarebbe della competanza dei tribunali ordinarii. Il fatto più culminante, quello che più da vicino, crede il Ministero Pubblico, costituisce il delitto di Maestà è lo scioglimento del Governo; ora lo scioglimento del Governo, egli dice, avvenne dopo che l'imputato non era ministro; dunque la parte più grave dell'Accusa volgendo a fatti non ministeriali il delitto rientra nella competenza ordinaria.

Io non so, nel sistema che è stato tenuto dal Decreto della Camera delle Accuse, come possa farsi questa distinzione: io torno a ripetervi che il Decreto ha ritenuto un delitto continuato, quindi non si può fare distinzione; basta che vi sieno tra mezzo dei fatti riguardanti le funzioni ministeriali perchè

debba esser rispettata la competenza del tribunale superiore: ma poi osserverò che il fatto più culminante non è il rovesciamento del Governo perchè il rovesciamento, o dirò meglio, lo scioglimento del Governo, è avvenuto nell'8 febbraio per la partenza del Capo del Potere Esecutivo; fu una necessità de' principii costituzionali la quale costrinse il Ministero a dare la sua dimissione; allora lo Stato rimase senza Capo del Potere Esecutivo e senza Ministri, allora legalmente si sciolse il Governo: quindi questo fatto culminante rientrerebbe nelle funzioni ministeriali perchè a senso dell'Accusa se questo fatto importasse veramente delitto sarebbe stato delitto il dare la dimissione, allora si sarebbe verificato veramente il fatto più culminante che costituirebbe la Perduellione.

Ma se volete con un esempio un poco più volgare, un poco più comune rassicurare la coscienza vostra sul determinare se da quel Decreto della Camera delle Accuse che ha fatti ministeriali e fatti comuni, debba rilevarsi esistere la competenza superiore, o l'ordinaria io ve ne farò questo esempio. — L'omicidio *doloso* costituisce competenza della Corte Regia; l'omicidio *colposo* costituisce competenza dei tribunali di Prima Istanza. Ora se in un decreto che invia al pubblico giudizio taluno per omicidio, nell'esposizione dei fatti vi sarà marcatamente detto che l'omicidio può essere anche colposo, ma la conclusione investirà l'omicidio doloso ed il rinvio sarà al Tribunale di Prima Istanza, sarà necessità per l'imputato di sostenere la competenza del tribunale superiore, perchè comunque vi sia il possibile che l'omicidio possa essere ritenuto *colposo*, ei non dovrà avventurarsi a un giudizio inutile, non dovrà avventurarsi a un giudizio nel quale il tribunale inferiore possa conoscere di un delitto di competenza del tribunale superiore. Così quando esiste questa miscela di fatti che implica le due competenze, è una logica necessità, è un sano dovere pel mantenimento della garanzia dovuta agli imputati che l'interpretazione si volga ai fatti più gravi, a quelli che costituiscono i delitti di maggior gravità, e che sia rinviato l'affare davanti quel tribunale che sarebbe competente per cotesti più gravi delitti. Così passando alla specie, se voi trovate nel Decreto misti dei fatti dai quali può risultare un delitto ministeriale di competenza del Senato, e se vi sono ad un tempo fatti i quali restringerebbero la competenza della Corte Regia, qual sarà il criterio che si dovrà adottare per la competenza? Dovrà supporsi il caso che l'addebito si ristringa solamente ai fatti della seconda categoria? No, o Signori, dovrà farsi il supposto, più favorevole in questo rapporto agli imputati, quello che

si possa ritenere esistere i fatti della prima categoria: imperocchè in codesto possibile concedendosi la giurisdizione di un tribunale più alto, il supposto è fevorevole, egli avrà la pienezza delle sue garanzie.

Così io percorsi, con quella maggior brevità che per me si desiderava conciliare con la necessità della difesa, i diversi obietti con i quali si è sostenuto prima la inammissibilità del ricorso, poi la insussistenza dei motivi di merito in esso contenuti. Credo che le ragioni addotte sieno d'ineluttabile evidenza; potrei ingannarmi, ma devo confessare che la ragione che sopra tutte mi pare che dovrebbe dominare in questa causa sarebbe quella di scansare ai tribunali ordinarii la cognizione di un alto processo politico; ragione la quale, se la conosciutissima schiettezza dell'ufficiale che presiede al Ministero Pubblico non mi astenesse dal pensarlo, l'insieme del suo lavoro mi avrebbe fatto ritenere che lo avesse vivamente animato, imperocchè gli sforzi maggiori di esso si dirigevano a fare che la Corte Suprema non si addentrasse nella questione di merito di questo ricorso, cercando pure ch'essa ne uscisse con le sole eccezioni pregiudiciali; dal che, ripeto sembrava rilevarsi che la ragione del tenere i Magistrati estranei a questo processo, avesse in qualche modo influito perfino nell'animo del Ministero Pubblico, se d'altronde ei non avesse apertamente dichiarato che erano piuttosto l'effetto della sua convinzione.

---

*Avv. Mari.* Signori, io pure incomincerò con la mia giustificazione.

Il mio egregio e dotto collega ed amico si è voluto giustificare (e lo ha fatto completamente) dichiarando che col denunziare alla Corte Suprema un conflitto di giurisdizione, coll'opporre la incompetenza e la declinatoria, non ha inteso di diffidare della giustizia dei Tribunali ordinarii.

Io debbo al contrario (lo credereste, o Signori?) giustificarmi

della piena fiducia, che ho riposta e ripongo sempre nella giustizia vostra.

Domandava l'onorevole oratore della legge — perchè mai ricorrere nello stadio dell'accusa alla Corte Suprema? Se la Corte Suprema assumerà la cognizione del merito di questo ricorso, se la Corte Suprema deciderà le questioni che i respettivi ricorsi presentano, se le risolverà contro la espettativa dei ricorrenti, non saranno le sue dichiarazioni altrettante massime irretrattabili, dalle quali non potrà in modo alcuno allontanarsi la Corte Regia decidente?

Quindi ad esso sembrava, non essere stato prudente consiglio il ricorrere alla Corte Suprema da un Decreto della Camera dell'Accuse; e, opponendo l'eccezione della inammissibità dei ricorsi, intendeva quasi di provvedere all'interesse dei nostri rappresentati.

Dirò francamente, che io pure (benchè per altre ragioni) avrei desiderato piuttosto si procedesse immediatamente al pubblico dibattimento innanzi alla Corte Regia. Lo avrei desiderato, non perchè io dubitassi della proponibilità del ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse alla Corte Suprema: ma perchè era certo, che le resultanze del pubblico dibattimento avrebbero smentito le deposizioni dei testimoni dell'Accusa, avrebbero escluso pienamente il supposto animo ostile, che già escludevano abbastanza i documenti prodotti in processo, e dalla Camera dell'Accuse non valutati; era certo, che le resultanze del pubblico dibattimento sarebbero tornate ad onore e lode del mio rappresentato. Ma poichè altri ricorrevano alla giustizia vostra, e i loro ricorsi sospendevano frattanto l'apertura del pubblico dibattimento doveva io consigliare al Romanelli di rimanersi inattivo? Al Dott. Romanelli, che poteva nella peggiore ipotesi ammettere per veri tutti i fatti che l'Accusa gli obietta, e nullameno proporre una questione di diritto, che toglie in radice gli argomenti dell'Accusa e ne dimostra a priori la giuridica insussistenza? Dove era possibile risparmiare al mio infelice cliente una più lunga prigionia, e restituirlo più presto agli amplessi cessati della famiglia, non era mio dovere di farlo?

Quindi consigliai il ricorso; lo consigliai per convinzione che ho fermissima, che la questione di diritto da me proposta debba essere in favore del Romanelli decisa: convinzione, che le conclusioni del Pubblico Ministero non hanno fatto che viepiù confermare nell'animo mio. Lo consigliai, fidando tranquillamente nella giustizia e sapienza della Corte Suprema. E così, lo ripeto, se io debbo giustificarmi, è soltanto di avere avuto fiducia pienissima nella giustizia vostra.

Divideva l'onorevole oratore della legge le sue conclusioni in considerazioni generali, e in considerazioni speciali.

Nelle considerazioni generali prendeva a dimostrare la inammissibilità di tutti i ricorsi, avuto riguardo alla natura di questo Supremo Tribunale.

Nelle considerazioni speciali prendeva a dimostrare di ciascuno dei ricorsi la insussistenza nel merito.

Così il mio ricorso ebbe la medesima sorte degli altri; ebbe la sua eccezione pregiudiciale di inammissibilità, la sua eccezione nel merito d'insussistenza.

Confuterò, per quanto mi è dato, brevemente e l'una e l'altra.

Di tutto ciò che diceva l'onorevole orator della legge, intorno alla nullità dei Decreti, ed alla incompetenza dei tribunali, non occorre che io vi faccia parola. Sono tutte questioni, che non riguardano il mio ricorso, il quale non si fonda sulla nullità della procedura e del Decreto, nè sulla incompetenza dei Tribunali ordinarii.

La questione pregiudiciale che riguarda il ricorso del mio cliente, proposta dal Pubblico Ministero, è diretta a stabilire; se ai termini dell'Articolo 238 del Motuproprio del 2 agosto sia ammissibile il ricorso Romanelli, o sivvero incontri un ostacolo pregiudiciale nella natura di questo giudizio, nella natura, io ripeto, di questo Tribunale Supremo.

Si è preteso risolvere la questione per la inammissibilità del ricorso, attribuendo al disposto del citato Articolo un concetto, uno spirito, una intelligenza che la sua certamente non è. Il fatto, si diceva dal Pubblico Ministero, può essere semplice o composto, e va ritenuto come lo ritiene la Camera delle Accuse. Il fatto deve essere accettato e ritenuto, sia nell' elemento materiale, sia nell'elemento morale; e fin qui non vi ha dubbio. Ciò non è stato impugnato mai per parte nostra. Ciò che non posso approvare si è, che debba interpetrarsi il disposto dell'Articolo 238 del Motuproprio, siccome il Pubblico Ministero lo interpetrava. L'esimio Signor Consigliere Relatore di questa causa proponeva ben'altra interpetrazione che mi sembrò giusta e ragionevole; e come tale io non esitava a concordarla per amore di verità. Non così mi sembra giusta e ragionevole quella proposta dal Pubblico Ministero; perciò la impugno e la confuto.

Si ritenga pertanto il fatto, siccome la Camera delle Accuse lo ritiene; e si veda, se, malgrado ciò, può opporsi la inammissibilità del ricorso. L'unica ispezione, diceva il Pubblico Ministero, che possa istituirsi in questi giudizii si è di esaminare, se l'azione criminale poteva o no intentarsi. La Corte Suprema nei giu-

dizii di ricorso dai Decreti della Camera delle Accuse non si deve occupare se non che della generica proponibilità e intentabilità dell'azione penale. I pubblici ministeri avanti le camere di consiglio e d'accusa potranno forse ingannarsi. Il fatto potrà non essere previsto dalla legge penale; potrà non avere sanzione di pena. Ma di tutto ciò non debbe occuparsi la Corte Suprema nello stadio dell'accusa. Lo stadio dell'accusa è preordinato a preparare il giudizio definitivo. La Corte Suprema non deve, nè preoccupare il campo dell'accusa, nè preoccupare il campo della difesa. L'Accusa non è che un'azione, la quale aspetta per parte dell'imputato le sue eccezioni. Finchè queste eccezioni non sieno conosciute, finchè non sieno esaminate, non può neppure esaminarsi e conoscersi se l'azione sussista. Per aver diritto a promuover l'azione non è necessario, che l'attore abbia certezza di escir vittorioso dalla contesa giudiciale. In breve, si diceva dal Pubblico Ministero (e mi sembra di ripeterne fedelmente le parole e i concetti), onde rigettare questi ricorsi interposti da un Decreto della Camera dell'Accuse deve contentarsi la Corte Suprema della generica e apparente proponibilità dell'azione; nè può cassare questo Decreto della Camera dell'Accuse se non quando si verifichi la incompetenza *ratione materiae.*

In queste conclusioni del Pubblico Ministero mi sembrava di udire una dotta e ingegnosa dissertazione di diritto costituendo, anzichè il commento e la interpetrazione di un articolo di legge costituita.

Tale essendo il concetto che egli si è formato dell'art. 238 del motuproprio, è cosa evidente che sostituisce alla formula della legge una formula diversa; è cosa evidente, che egli distrugge e rende affatto impossibile, per sempre impossibile, l'applicazione di questa legge.

Sostituisce alla formula della legge una formula diversa; imperocchè la legge non dice che si potrà ricorrere in cassazione dai Decreti della Camera di Accusa, quando non sia proponibile e intentabile l'azione penale: dice bensì, che si può ricorrere da quei Decreti alla Corte Suprema, quando la Camera delle Accuse abbia ritenuto per criminoso un fatto che non sia dalla legge riconosciuto per criminoso. E della diversità di questi due concetti, o Signori, del concetto cioè formulato dalla legge e di quello sostituito dal Pubblico Ministero, ne offrivano la prova più certa gli esempii stessi che egli adduceva per indicare in quali casi si avrebbe il diritto di interporre il ricorso alla Corte Suprema da siffatto Decreto.

Il pubblico accusatore accusa un cittadino di vaga venere; accusa il conjuge di essersi appropriati gli assegnamenti dell'altro

conjuge; il figlio, degli assegnamenti del padre. Il pubblico accusatore ha promosso ex officio un giudizio criminale, mentre la legge vuole, che prima sia trasmessa dalla parte lesa, dalla parte civile la sua querela. In questi casi soltanto, diceva il Pubblico Ministero, se la Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza, o la Camera delle Accuse della Corte Regia rinvia l'imputato al pubblico dibattimento, se l'imputato ricorre alla Corte Suprema, e protesta e reclama, che l'azione era affatto improponibile, e che il giudizio doveva incominciare con l'azione privata e non con l'azione pubblica, in questi casi la suprema Corte può prenderne cognizione e cassare il Decreto d'Accusa.

Questa sostituzione di una formula all'altra e la loro diversità sostanzialissima, resulta chiara e incavillabile dalla lettera della legge stessa. Resulta chiara ed incavillabile dal combinato disposto dell'Art. 238 del Motuproprio, e dell'Art. 397 delle Dichiarazioni e Istruzioni.

Dice il primo Articolo: « Dal Decreto della Camera dell'Accuse » potrà ricorrersi in cassazione, se il fatto sul quale il Decreto » è fondato non è delittuoso ». Non parla, adunque, di proponibilità di azione, non parla di azione che doveva promuoversi dalla parte civile, anzichè dal Pubblico Ministero; bensì di fatto non delittuoso. Ripete più chiaramente, seppure era possibile più chiaramente esprimere questo concetto, l'articolo dell'Istruzioni e Dichiarazioni. « ivi » Il primo fra i mezzi di cassazione espressi » nel citato articolo 238, comprenderà non solo il caso in cui » sia stato ritenuto come un delitto un fatto dal *Gius Penale* » Toscano considerato *come non punibile*, quanto l'altro in cui » sia stato decretato non essere delitto un fatto dal *Gius Penale* » suddetto sottoposto alla punizione ».

È dunque il fatto che necessariamente dobbiamo esaminare; è dunque il fatto, che noi dobbiamo porre di fronte alla legge per vedere, se vi sia legge in Toscana che lo dichiari criminoso e punibile.

E quanto è chiara e incavillabile la lettera della legge, altrettanto è facile a raggiungersi lo spirito e lo scopo di essa.

Non ha inteso la legge coi riferiti articoli di impedire soltanto la prosecuzione di un giudizio che sarebbe nullo per assoluta improponibilità dell'azione penale, e per incompetenza *ratione materiae*. Ha voluto offrire all'imputato, che volesse liberarsi dal martirio di un pubblico dibattimento, il mezzo d'impedirlo, ove potesse giustificare che l'azione ad esso imputata non è criminosa. Ha voluto accordargli il rimedio di ricorrere alla Corte Suprema e dimostrare con argomenti di diritto che il fatto non è delittuoso. Così, finchè si dica (come disse il meritissimo sig. con-

sigliere relatore) che non basterebbe giustificare essere stato erroneamente qualificato il fatto, ma occorrere la prova che il fatto non sia criminoso, io pienamente consento; ma che i Decreti della Camera delle Accuse non sieno denunziabili in Cassazione se non per incompetenza *ratione materiae*, non posso nè debbo consentire.

Questa e non altra è la giurisprudenza de'Tribunali Francesi invalsa nella soggetta materia.

L'articolo 238 del nostro Motuproprio è la esatta e litterale traduzione dell'articolo 299 del codice d'istruzione criminale francese.

« Questa domanda (dice l'articolo del codice d'istruzione penale francese) non può essere formata se non se contro il Decreto d'invio che nei tre casi seguenti; primo, se il fatto non è stato qualificato per delitto da una legge: secondo, se il Ministero Pubblico non è stato ascoltato: terzo, se il Decreto non è stato emanato col numero dei giudici dalla legge prescritto ».

La giurisprudenza della Corte Suprema di Francia, uniformandosi al disposto della legge, ha stabilito l'ammissibilità del ricorso dai Decreti delle Camere delle Accuse, quando il ricorrente sostiene che la Camera delle Accuse ha qualificato per criminoso un fatto che tale non sia riconosciuto e qualificato dalla legge: lo ha stabilito nelle decisioni del 9 aprile 1813, del 26 marzo 1812 e del 5 febbraio 1819, le quali non fanno che ripetere il principio che si desume dalla disposizione litterale della legge; e solo la disapplicano dove ai Decreti delle Camere d'Accusa si faccia rimprovero di erronea qualificazione del titolo, senza escludere qualsiasi criminosità.

La intelligenza proposta dal Pubblico Ministero, io diceva in secondo luogo, distruggerebbe la disposizione della legge, la renderebbe affatto e per sempre inapplicabile.

Ed invero egli chiede, come conoscere nello stadio dell'Accusa se il fatto è bene definito? Non è sempre variabile il fatto? Non possono cangiare nel pubblico giudizio gli elementi di cui si compone? Quel che ora non resulta dalla procedura scritta, non potrà forse resultare dal pubblico dibattimento? Ciò che non è stato ancora ritenuto dalla Camera dell'Accuse, ciò che non è da essa obiettato al ricorrente, non potrà forse emergere dal dibattimento pubblico? Come conoscere nello stadio dell'Accusa, se il fatto fu ben qualificato? Come dichiarare, se male o bene applicata la legge? Soltanto con la pronunzia definitiva il fatto rimarrà legalmente e completamente determinato.

A questo modo di argomentare, resistono le disposizioni delle leggi vigenti, che regolano le procedure criminali. Questo modo

di argomentare ha il vizio logico di nulla provare, perchè proverebbe anche troppo.

Vi resistono le patrie leggi che regolano i criminali procedimenti; le quali rigorosamente prescrivono che i fatti elementari, costitutivi il delitto, debbono essere contestati al prevenuto fin da quando si istruisce la procedura, e poi specificati tassativamente dai decreti di Accusa.

Nulla prova sì fatta maniera di argomentare, perchè troppo proverebbe; imperocchè se la possibilità che i termini del delitto siano per variare nel pubblico dibattimento, fosse ragione sufficiente per non ammettere i ricorsi alla Corte Suprema dai Decreti della Camera delle Accuse, non si potrebbe dai Decreti medesimi interporre ricorso giammai.

Questa possibilità di variazione nei termini del fatto vi è sempre; e se tutte le volte che l'imputato ricorresse in Cassazione, dicendo, come dice il Romanelli, ammetto per ipotesi il fatto, tutto il fatto che l'Accusa mi obietta, *nullameno con argomenti di diritto* mi accingo a giustificare che quel fatto non è criminoso, se la Giustizia vostra potesse rispondergli: *aspettate il pubblico dibattimento, chi sa che i termini del fatto non siano per variare*, chi sa che dal pubblico dibattimento non emerga la prova del delitto che ora non sussiste. Voi potreste, o Signori, cancellare dalla legge organica il disposto dell'Art. 238.

L'Art. 238, io ripeto, non troverebbe mai congruo subjetto di applicazione.

E invano si è preteso dimostrare, che il fatto non era dalla Camera di Accuse ritenuto in quei termini precisi che noi abbiamo supposto nella nostra difesa.

Invano si è preteso dimostrare, che il fatto dalla Camera dell'Accuse imputato al Romanelli non si limita ai tre noti addebiti.

A dimostrare, che vi sono o che vi possono essere altri addebiti il Pubblico Ministero adduceva ragioni, che, dispiace doverlo dire, non mi sembrano proporzionate alla gravità della causa.

Che il Romanelli non cospirasse, e non attentasse prima del dì 8 febbraio contro il Governo allora esistente, parmi che il Pubblico Ministero dicesse, esser cosa asserita dal ricorrente, e non esclusa dalla Camera delle Accuse. Sarebbe strana pretesa, o Signori, che agl'imputati nei criminali giudizii incombesse la prova negativa, sarebbe strana pretesa, che agli imputati nei criminali giudizii non si concedesse quell'avere che nei giudizii civili a tutti i convenuti la legge concede. Se la Camera delle Accuse avesse potuto imputare il Romanelli di atti anteriori al dì 8 febbraio, atti di cospirazione diretta al rovesciamento del

Governo Granducale, pur troppo non avrebbe omesso di obiettarli esplicitamente.

Ma soggiunge il Pubblico Ministero, gli addebiti contro il Romanelli non si limitano ai tre enumerati nel Decreto della Camera delle Accuse, poichè il Decreto stesso dichiara che è di quei fatti *principalmente* imputato. Questa dizione suppone (diceva il Pubblico Ministero), che vi sono, o possono esservi, altri fatti imputabili al Romanelli.

Queste osservazioni, io ripeto, non mi sembrano proporzionate alla gravità della causa. La legge vuole che i fatti costitutivi il delitto sieno contestati al prevenuto, e specificati dalla Camera dell'Accuse. Se nei Decreti della Camera delle Accuse si adoperasse lo stile dei procuratori, se si adoperassero in quei decreti le azioni generali, i riservi, le clausule ceterate, sarebbe inutile che la legge dasse il diritto di ricorrere alla giustizia vostra, e di giustificare che il fatto che viene obiettato non è criminoso.

Volete una riprova che quell'avverbio « *principalmente* » non ha dentro sè altri fatti contro il dott. Romanelli? Voi la trovate nell'esposizione, con la quale comincia il Decreto, del fatto *in genere*; voi la trovate nell'Atto di Accusa trasmesso dal Regio Procuratore Generale alla Corte Regia.

La *esposizione del fatto in genere* (fu la prima cosa che reputai mio dovere di farvi avvertire) non attribuisce al Romanelli verun atto anteriore. Apparisce da quella *esposizione* che fino al dì 8 febbraio il Romanelli non è neppure rammentato dalla Camera dell'Accuse. Mentre in quella *esposizione* ogni fatto, ogni persona si ricorda, che sembrò alla Camera dell'Accuse, avere o più o meno contribuito al mutamento del Governo, del Romamanelli non si fa neppure parola.

Esaminate inoltre l'Atto di Accusa. Il Regio Procuratore Generale nel suo zelo non ha saputo trovare altro fatto da aggiungere a quegli obiettati dalla Camera dell'Accuse al Romanelli, tranne quello di aver firmato il Decreto che ordinava d'intitolare le sentenze in nome del Governo Provvisorio. Illegalmente il Regio Procuratore Generale deduceva questo fatto nel suo Atto di Accusa; poichè non è stato, e voi lo potete verificare, contestato mai al dott. Romanelli nella istruzione della procedura. D'altronde è un fatto insignificante e conseguenziale al già avvenuto mutamento del Governo; è un fatto, e ciò a noi basta, posteriore al mutamento del Governo. Quindi i termini della questione di diritto non variano, nè per la *esposizione del fatto in genere*, nè per *l'Atto di Accusa*.

La posizione del fatto, adunque, è netta e precisa; non vi è

imputazione di addebiti anteriori al dì 8. E poichè non si obiettano al Romanelli atti anteriori, come negarmi, o Signori, di ritenere per mera ipotesi che tutti gli addebiti sieno veri? Che sia vero anche l'ultimo, di cui parla il Decreto della Camera dell'Accuse, e da cui si è preteso desumere la prova dell'animo ostile? Perchè non mi sarà concesso di ammettere anche di quest'ultimo per mera ipotesi la verità? Perchè della intenzione ostile, che i documenti dalla difesa prodotti e in special modo dalla lettera scritta al Tonietti rimaneva completamente eliminata, perchè non potrò io nella peggiore ipotesi concedere la verità, e proporvi una pura e semplice questione di diritto? Ammessi tutti i fatti, ammessa la intenzione ostile, mi negherete voi, o Signori, la facoltà di dimostrarvi con ragioni e con argomenti di diritto, che i fatti medesimi non sono criminosi? Vorrete voi con eccezione pregiudiciale chiuder la bocca alla difesa, quando la legge mi ha dato il diritto di accettare il fatto, ed escluderne l'asserta criminosità? Se questo fosse, potreste, come io vi diceva, cancellare dalla legge organica l'Art. 238, e dalle istruzioni e dichiarazioni l'articolo correlativo. Non vi sarebbe mai caso, in cui si potesse per questo mezzo ricorrere dai Decreti della Camera dell'Accuse.

Tanto basta, o Signori, alla completa confutazione della eccezione pregiudiciale d'inammissibilità, che l'onorevole orator della legge opponeva al ricorso del Romanelli.

Torniamo al merito del ricorso. Il merito si riassume, è ben vero, sostanzialmente in due questioni.

Nella questione diretta ad esaminare e stabilire, se il Romanelli escluso dall'Amnistia come Ministro debba render conto nel giudizio criminale unicamente degli atti del suo ministero, ossivvero di quegli atti e di quei fatti ancora che esso compiva in altra formale e giuridica qualità.

Nella questione diretta a stabilire, se tutti i fatti, che l'Accusa ha imputato al Romanelli, possano di fronte alle leggi toscane qualificarsi criminosi, avuto riguardo all'epoca in cui furono commessi.

Il Pubblico Ministero dichiarava, esser queste *gravissime* questioni; e gli sembravano improponibili nel giudizio attuale, appunto perchè di troppo grave e disputabile argomento. Da questa dichiarazione del Pubblico Ministero, benchè vera e giusta non sia, ne traggo lieto auspicio. Come trovare reità penale, ove chi rappresenta la legge confessa la gravità delle questioni? Comunque sia, fa d'uopo distinguere le controversie di fatto dalle questioni di diritto. Le prime non è dato proporre alla Corte Suprema di Cassazione; le seconde, per gravi che sieno, possono proporsi

alla sapienza vostra; nè il grado maggiore o minore di disputabilità può mai dispensarvi dall'esame e dalla risoluzione di un articolo di diritto.

Riguardo alla prima questione mi si obiettava, che la Corte Suprema non è competente ad esaminarla e risolverla, dappoichè l'Amnistia dà luogo in favore del prevenuto a un'eccezione perentoria; e tali eccezioni debbono essere conosciute dalla Corte Regia, nè la Corte Suprema può di esse occuparsi finchè non le abbia conosciute e decise la Corte decidente. L'Amnistia, continuavasi a dire, non denatura il fatto; il fatto rimane qual era prima del decreto dell'amnistia; rimane un fatto criminoso: non cessa di essere contemplato dalla legge penale. Quindi la Corte Suprema non è competente a conoscere della eccezione derivata dall'amnistia, perchè l'Art. 238 l'autorizza soltanto a giudicare, se un fatto sia o no criminoso.

Mi si obiettava inoltre, non essere competente la Corte Suprema a esaminare questa prima questione, dappoichè le Camere Legislative non votarono il Decreto dell'Amnistia; emanò esso in forza di un'ordinanza regia; il Principe non lo subordinò alla sanzione delle Camere Legislative; quindi non può considerarsi come legge; quindi nelle questioni intorno all'Amnistia non si tratta dell'*jus constitutionum*, ma di un atto governativo che sfugge dalla vostra censura. Come voi non potreste rivedere un rescritto sovrano, così (ne argomentava, se io bene intesi, il Pubblico Ministero) non potete rivedere e interpretare il Decreto dell'Amnistia; e tutti i fatti che la difesa del Romanelli pretende essere coperti e sanati da quel Decreto, non possono sottrarsi dal complesso degli addebiti, su cui si fonda l'Accusa.

Queste erano le ragioni, per le quali mi si obiettava la improponibilità della prima questione nel merito; questa era, dirò così, una subalterna eccezione pregiudiciale d'inammissibilità.

Al primo argomento io già replicava, o Signori, nel mio primo discorso, avvertendo che l'amnistia, se non denatura il fatto produce l'effetto ben più notevole e più salutare di estinguere l'azione e la procedura penale; produce l'effetto, che i fatti si debbano considerare di fronte alla legge come se non fossero esistiti mai. E su tal proposto io citava due puntualissime decisioni della Corte Suprema di Francia, le quali stabilivano appunto che l'effetto dell'amnistia è quello di abolire l'azione e la procedura penale, e con l'abolizione dell'azione e della procedura penale distruggere il fatto criminoso.

Al secondo argomento replicherò, non pochi scrittori del diritto costituzionale preferire la opinione che il Principe abbia facoltà non solo di far grazia, ma ancora di concedere l'amnistia;

riconosciuto nel Principe questo diritto, non potersi distinguere tra l'amnistia concessa per beneplacito regio, e quella deliberata dalle Camere Legislative; l'una e l'altra doversi, non dai Ministri, ma dai Tribunali interpretare e applicare; ed essere strana obiezione, che mentre si considerano e si applicano come leggi in Toscana tanti Decreti emanati dal Principe quando le Camere non erano dichiarate disciolte, il Decreto del perdono e dell'oblio, ora che giova alla difesa allegarlo, non debba considerarsi come legge, nè possa la Corte Suprema interpretare e applicare in un modo o nell'altro le sue disposizioni.

Ripeterò qui pure, che gli argomenti addotti dal Pubblico Ministero non sono, a dir vero, proporzionati alla gravità della Causa.

Il Pubblico Ministero allegava le decisioni vostre relative ai sovrani rescritti; le quali dubito fortemente non abbiano stabilito il principio che si pretendeva desumerne.

A me sia lecito, o Signori, allegare più puntuali autorità; mi sia lecito allegare le parole stesse del Decreto dell'Amnistia, e la giurisprudenza vostra intorno al decreto medesimo.

La legge dell'Amnistia nell'Art. 9, se io non erro, rimette espressamente ai tribunali lo esaminare e decretare, come sia di ragione, sull'ammissione al benefizio del perdono e dell'oblio. Ora io non so concepire, come siasi potuto dubitare che i tribunali non abbiano giurisdizione a decidere se un imputato ha diritto d'invocare il benefizio dell'Amnistia, quando ai tribunali medesimi il legislatore affidava la interpretazione di quel benigno Decreto.

Il Pubblico Ministero allegava la giurisprudenza su'rescritti sovrani, ed io allegherò la giurisprudenza vostra sul medesimo Decreto di Amnistia di cui ci occupiamo.

Nella decisione del 5 febbraio di questo medesimo anno Voi definiste la indole e la efficacia di quel Decreto, e insegnaste il modo d'interpretarlo. Voi dichiaraste, o Signori, che quell'Editto « procedendo in senso di *abolizione generale* dei delitti di Lesa » Maestà, di violenze pubbliche ed altri delitti congeneri influen- » zati e prodotti da causa politica, ha generosamente voluto » che tali delinquenze con tutte le loro sequele fossero poste in » oblio, *vietando che di esse fosse giudicialmente conosciuto*, e » persino che avessero effetto le condanne che precedentemente » fossero state pronunziate ».

La Corte Suprema, adunque, ha considerato altra volta come legge l'Editto d'Amnistia, e non ha dubitato della propria competenza ad esaminarne ed interpretarne le disposizioni.

Fidando il Pubblico Ministero su questa subalterna eccezione pre-

giudiciale, che concerne l'articolo dell'Amnistia, non s' intratterrà lungamente sul merito della questione. Quindi non starò a ripetere quanto io vi diceva nel mio primo discorso, per dimostrare che il Romanelli escluso dall'Amnistia come ministro, non può essere imputato in questo giudizio criminale di atti o fatti che esso commetteva in altra qualità formale e giuridica, separata e distinta dalla qualità di ministro, e che non avevano con la qualità di ministro rapporto veruno.

Vi ricorderò soltanto, che l'essere annoverato fra gli esclusi i di cui nomi furono pubblicati dalla Direzione degli atti criminali della città di Firenze non prova se non che la esclusione del Romanelli dall'Amnistia; ma non risolve la disputa, se debba render conto dei soli atti del suo ministero, o ancora della spedizione nel compartimento aretino.

Vi rammenterò, che nulla prova la pendenza della procedura criminale al Tribunale di Firenze, perchè i fatti della spedizione di Puliciano avevano formato subietto di un'altra separata procedura, che nel giorno della emanazione dell' Editto di Amnistia pendeva al Tribunale di Arezzo. In quella procedura, avvertite bene (e potreste verificarlo, poichè il processo è aperto per voi) in quella procedura fino dai primi tempi vi fu un giudice istruttore, il quale propose (e Dio benedica a quel giudice!) doversi dichiarare che nei fatti imputati al Romanelli non vi erano gli estremi del delitto di Lesa Maestà, nè doversi più oltre procedere.

Nè la riunione della procedura aretina a quella di Firenze, riunione ordinata dalla Camera delle Accuse dopo la emanazione del Decreto dell'Amnistia, potrebbe minimamente pregiudicare al mio rappresentato; non può tener viva una procedura non eccettuata, ma compresa col solo silenzio nella disposizione generale dell'Amnistia, e così abolita e obliata per sempre.

Rammenterò, che se l'avere eccettuato un individuo in relazione ad un certo e determinato ufficio bastasse a reputarlo totalmente e indistintamente escluso dal benefizio dell'Amnistia, non sarebbe stato necessario, che il Principe, dopo avere escluso il Guerrazzi come uno dei componenti il Governo Provvisorio, lo escludesse ancora come capo del potere esecutivo.

A questi argomenti niente ha replicato il Pubblico Ministero; niente agli assurdi che io vi dimostrava derivare dalla interpretazione del Decreto d'Amnistia, adottata dalla Camera delle Accuse.

Nella seconda questione concernente il merito del ricorso, in quella cioè diretta a stabilire, se tutti i fatti che l' Accusa obietta al Romanelli siano, o no, criminosi di fronte alla legge Toscana, la Corte Suprema sa bene che ad escludere qualunque delitto io mi valeva principalmente di due ragioni.

Si desume la prima dai principii di diritto penale che regolano la materia de' delitti comuni: l'altra si desume da' principii del diritto pubblico, o del diritto penale, che dominano la materia speciale dell' alto tradimento.

Quanto a' principii di gius penale sui delitti comuni la difesa argomentava dalla teoria ormai notissima della complicità posteriore. Non vi è complicità posteriore dopo la consumazione del delitto, se non concorra la prova del concerto precedente. Qui mi occorreva, o Signori, confutare e mi sembrava di aver completamente confutata l'erronea teoria del *fatto continuato*, e del delitto *d'incessante flagranza;* teoria per la prima volta creata da questo Decreto delle Accuse. Vi dimostrava, che tutto al più la Camera delle Accuse, se le vogliamo risparmiare un grave assurdo ed una enorme iniquità, può avere inteso di applicare questa qualifica agli atti precedenti alla consumazione del delitto; non mai agli atti posteriori.

L'alto tradimento, io diceva, deve avere come tutti gli altri delitti, la consumazione. E, se in questa parte differisce dai comuni reati, non è già che esso non abbia la sua consumazione, ma perchè vi giunge prima degli altri. Il Pubblico Ministero ha preteso di prendere, dirò così, in parola la difesa del Romanelli, e ritorcere contro di lei la sua stessa argomentazione. Se il delitto di Lesa Maestà, egli dice, si consuma prima degli altri, se la sua consumazione consiste in qualunque azione seriamente diretta al rovesciamento del trono, alla sovversione dell'ordine politico esistente; se qualunque fatto preordinato a quello scopo, basta a dire consumato il delitto, è forza concludere, che anche dopo la consumazione del delitto vi potranno essere atti criminosi. Non rimane, anche dopo l'azione che attenta alla sovversione del Governo esistente, non rimane qual cosa da fare? Sono pure possibili, diceva l'eloquente orator della legge, altri atti più prossimi al compimento del fatto, altri atti più prossimi al conseguimento del fine, al rovesciamento del Governo? E se dopo la consumazione del delitto, che voi ponete in un'azione immediatamente diretta a quello scopo, sono pure possibili atti criminosi, perchè non potrà considerarsi criminosa ancora la consolidazione del nuovo Governo? Dite Voi, o Signori, se in questo ragionamento vi sia necessità di logica conseguenza.

Due casi fa d'uopo distinguere. Fa d'uopo distinguere la consumazione del delitto, e il compimento del fatto. Alcuna rara volta possono insieme verificarsi; ed altre, no. Nell'alto tradimento non v'ha dubbio, si verifica la consumazione di delitto senza il compimento del fatto, imperocchè in questo reato la legge non poteva attendere, che il delinquente raggiungesse lo scopo. Ma

quando il fatto è compiuto, quando è avvenuto il successo, allora non è a far distinzione veruna tra la consumazione del delitto ed il compimento del fatto criminoso. Allora la consumazione del delitto non è più nell'azione seriamente e immediatamente preordinata a sovvertire l'ordine politico; allora la consumazione del delitto è nel compimento del fatto; e se gli atti che m'imputate sono posteriori alla consumazione del delitto, gli stessi principii che dominano i delitti ordinarii dichiarano non criminosi, nè punibili gli atti posteriori.

Quando non vi è prova di concerto precedente è assolutamente impossibile che il fatto posteriore abbia influito nella esecuzione e consumazione del delitto. Vi sarebbe, dicono i pratici, nel fatto posteriore una immoralità; non vi sarebbe delitto. L'aiuto posteriore al delitto consumato, quando ancor si trattasse di delitto comune, non sarebbe punibile, se pure la legge non ne facesse un titolo speciale, un delitto *sui generis*.

Questa teoria, come vi annunziava nel mio primo discorso, fu trattata magistralmente da Pellegrino Rossi. Ciò che ora mi giova farvi notare si è questo; che sovrattutto conviene applicarla nei giudizii di alto tradimento, per tutelare, esso dice, i cittadini dagli abusi, e dalle vessazioni a cui potrebbero andar soggetti per atti posteriori alla consumazione del delitto. « Così tutto si » spiega (insegnava quell'esimio scrittore, trattando la questione » della complicità posteriore), e il frammento prende un signi- » ficato ragionevole. Un terzo, senza consultarmi, ha turbato » violentemente il pacifico possesso del mio vicino: ne lo ha cac- » ciato in mio nome, e per mio interesse. Anzichè disapprovarlo, » mi affretto a prevalermi di quel fatto; occupo il predio abban- » donato; ratifico la espulsione; qual cosa più naturale, che io » vada soggetto alle contrarie eventualità di un fatto, di cui mi » sono appropriato i vantaggi?

» Non così è dato assoggettarsi alle conseguenze penali del fatto » altrui, eseguito a nostra insaputa, nè costituirsi rei, neppur » volendo, di un delitto al quale non abbiamo in alcun modo » cooperato. La società non punisce in quanto si è creduto buono » il delitto, ma perchè lo abbiamo commesso.

» Essa non deve chieder conto della semplice approvazione po- » steriore, nemmeno come fatto *sui generis*. Imperocchè da un » lato è questo un *atto immorale* che ella non ha un grande in- » interesse a investigare e punire; *e dall'altro l'investigazione » di tali fatti potrebbe schiuder la via ad una infinità di vessa- » zioni e di abusi*, SPECIALMENTE IN MATERIA DI DELITTI » POLITICI ».

Riguardo ai principii di Diritto Pubblico, l'orator della legge

proponeva una teoria che sarebbe fatale alla cosa pubblica. In sostanza era questa l'opinione sua. Mutato il governo, non cessano i doveri del cittadino verso il governo caduto. I doveri tra il cittadino ed il Principe non può la rivoluzione distruggere. La violenza non distrugge una condizione civile. La scienza ha limitato entro i confini di una ineluttabile necessità la possibile modificazione dei doveri del cittadino verso il Principe assente. Finchè dura la violenza, è delitto. Il delitto della usurpazione continua, finchè il possesso dell'usurpatore non sia legittimato dalla prescrizione, dalla presunzione dell'abbandono, o dalla renunzia del Principe emessa liberamente in tempo di pace, o dal consentimento della nazione: quindi può reputarsi reo chi sostien il governo dell'usurpatore, finchè dura la illegittimità del suo possesso.

E quanto fatale, altrettanto erronea ed assurda è la teoria di fronte ai principii del diritto pubblico, e della scienza penale.

Non giova il dire, che la rivoluzione non distrugge ogni dovere tra il cittadino ed il governo caduto; imperocchè non è oggi questione di doveri, ma di delitti. Dei doveri si risponde al foro interno. Ma come parlar di doveri verso il passato governo, quando nelle cose politiche tutto dipende dall'opinione? Noi reputeremo più giusto e legittimo il governo caduto. Altri, che in fatto di onestà e specchiatezza non cederanno ad alcuno di noi. potranno, dominati da altre opinioni politiche, reputare più giusta e legittima un'altra forma di governo. Alcuni per la posizione che occupavano sotto il governo precedente potranno sentirsi e saranno vincolati moralmente e personalmente al Principe deietto. Ciò potrà dirsi, esempligrazia, dei militari che prestano il giuramento di fedeltà, e degl'impiegati che più avvicinano il Principe, e nei quali ei ripone la sua personale fiducia. Ma tutti gli altri cittadini, e in special modo coloro che non cuoprivano impiego veruno sotto il caduto governo, quando il governo nuovo sia più conforme ai loro principii politici, non che delinquere, non violano verun dovere, se accettano da esso pubblici uffici, e lo aiutano a consolidarsi.

Se vera fosse l'opinione sostenuta dal Pubblico Ministero, quanti uomini che noi veneriamo non sarebbero degni di perduellione! L'onorando consiglier Nobili, che ebbe qui ospitalità, si sarebbe macchiato di questo delitto nel 1831 dopo la partenza del Duca da Modena. Il conte Salimbeni, ed altri uomini egregii, o per la scienza economica, o per la scienza delle leggi, che fecero parte del governo istituito dalla Rivoluzione Modenese, e che pur trovarono in Toscana ospitalità ed onore, si sarebbero macchiati del delitto di alto tradimento. Fecero parte del governo provvisorio

di Bologna un Vicini, un Silvani, che poi fu chiamato ai consigli del Pontefice; e questi pure sarebbero stati rei di alto tradimento. Voi vedete, o Signori, a quali conseguenze ci porta la teoria del Pubblico Ministero.

Per giustificare questa teoria ricorre il Pubblico Ministero all'autorità dei pubblicisti; i quali, è ben vero, stabiliscono che non si legittima il possesso dell'usurpatore, se non colla presunzione dell'abbandono, o colla espressa rinunzia del Principe, o col libero consentimento del popolo.

È ben vero, o Signori, che tutto questo insegnano i pubblicisti. Ma nel caso nostro non è questione dell'usurpatore, bensì di chi accetta da esso un ufficio pubblico.

Il Pubblico Ministero nel suo modo di argomentare, se io non m'inganno, confondeva cose e persone; confondeva le cose, poichè non si tratta dell'usurpatore, bensì del cittadino che accetta da esso l'ufficio. Ed in vero tutti i pubblicisti, dei quali vi ho riportate le parole nella mia memoria, non vedono delitto di perduellione nell'accettazione dell'ufficio sotto il governo di fatto, e pur procedono nell'ipotesi della illegittimità del governo; tutti dicono, non esser delitto prestare obbedienza all'usurpatore, non esser delitto accettare da esso pubblici ufficii, non esser delitto comprimere insurrezioni non provocate, nè consentite pubblicamente dal Principe.

Dunque la illegittimità del possesso non è ragione che basti a rendere criminosi l'accettazione dell'ufficio, e l'aiuto al governo di fatto.

Aggiungete, che neppure riguardo all'usurpatore, se continua la illegittimità del possesso, può dirsi che commetta un delitto continuato: imperocchè, legalmente parlando, il delitto è compiuto nell'atto stesso che egli si impadronisce del governo e che ne espelle il legittimo imperante; e come del ladro che continua a possedere l'oggetto rubato, non può dirsi che tutti i giorni continui e reitiri il furto, così dell'usurpatore si dirà illegittimo il possesso, ma non continuato il delitto di perduellione.

Proseguendo lo studio di questa causa mi venne fatto di incontrare altre autorità che troverete nella mia consultazione. Ora mi aggrada fondarmi principalmente sull'autorità del Taparelli, sì perchè sovra essa richiamava l'attenzione vostra l'onorevole orator della legge; sì perchè, a qualunque ordine, a qualunque ceto uno scrittore appartenga, quando professa un principio vero, lo accetto. Nel libro 5, cap. 2, art. 3, § 224, benchè reputi illegittimo il possesso dell'usurpatore, benchè lo dichiari obbligato a rinunziarvi, ciò nullameno il Taparelli è di avviso che la di lui civica autorità si è valida ed efficace, e che i privati non pos-

sono, nè denno di loro arbitrio insorgere contro di esso. « L'au-
» torità civica può usurparsi; ossia, in termini più chiari, si può
» possedere ingiustamente il diritto di ordinare gli associati nelle
» mutue lor relazioni. NB. Diversissime sono queste proposizioni,
» chi dicesse: *si può possedere il diritto di ordinare ingiusta-*
» *mente. Ordine ingiusto* sono voci contradittorie; non così *pos-*
» *sesso ingiusto di autorità giusta.*

» L'autorità nasce talora naturalmente dal possesso di cose
» materiali, come poc'anzi è detto: or le cose materiali ponno
» *usurparsi.* Dunque, almeno usurpando tali cose, l'autorità po-
» trà usurparsi; non direttamente in se, ma nel suo titolo.

» La società non può conservarsi a lungo senza esercizio di
» autorità civica, cioè senza che i soci vengano ordinati fra loro.
» Or la società dee conservarsi; dunque dee mantenere in eser-
» cizio l'autorità civica. Ma quando un usurpatore invade la so-
» cietà, l'esercizio della civica autorità non può aver altro organo
» che l'usurpatore: *dunque la società dee valersi in tal caso*
» *di codesto organo, benche irregolare ed illegittimo.*

» Questa prova può presentarsi sotto quest'altro aspetto. Il
» corpo sociale perirebbe senza forza che lo ordinasse civicamen-
» te. Dunque colui che *solo* possiede la forza lo farebbe perire
» se non lo ordinasse. Or l'usurpatore possiede *solo,* benchè in-
» giustamente, la forza sociale: dunque se non ordinasse la so-
» cietà la ridurrebbe a perire. Ma egli non solo ha dritto, ma è
» obbligato a non farla perire. Dunque deve ordinarla, ossia deve
» usarne l'autorità civica, finchè non si determina a cessare dalla
» usurpazione (al che veramente egli sarebbe obbligato).

» L'autorità civica dell'usurpatore è legittima nell'essere ille-
» gittima nel possesso: egli la possiede solo *ipoteticamente,* cioè
» finchè impedisce i legittimi possessori; e la possiede non per
» bene proprio; ma per bene della società medesima, la quale
» deve obbedire, perchè senza autorità perirebbe.

» *Onde benchè illegittima la civica autorità dell' usurpatore*
» è *valida!* Egli ha diritto di civica autorità, ma non ha diritto
» a possedere la civica autorità.

» *In tutto che riguarda l' ordine civico l' usurpatore debb'es-*
» *sere obbedito.*

» *Onde non può esser da privati nè offeso come individuo, nè*
» *punito come colpevole; epperò nè ucciso come tiranno: giac-*
» *chè come individuo e come colpevole* DOVREBBE ESSERE GIU-
» DICATO DALLA CIVICA AUTORITA' *di cui è possessore egli stes-*
» *so: come tiranno dalla politica,* CHE NON È IN MANO DI ALCUN
» PRIVATO ».

Così l'autorità stessa, allegata dal Pubblico Ministero, conferma la tesi del ricorrente.

Qui si fermava il Pubblico Ministero. Non continuava ad esaminare la questione ai termini della scienza del diritto penale; nè io intendo di ritornare su quello che dissi nella precedente discussione per dimostrarvi, che secondo la concorde opinione di tutti i Criminalisti non vi è delitto di Lesa Maestà, se gli atti non attaccano direttamente il Principe, e se il Principe non sia nel possesso e nell'esercizio attuale del potere. Giusta la definizione elementare dell'alto tradimento, gli atti che vengono rimproverati al Romanelli, siccome posteriori al mutamento del Governo, non possono costituire delitto di perduellione, dappoichè tutti i Criminalisti per primo ed essenziale estremo, per primo elemento di questo delitto richiedono, che il Principe sia attualmente nel possesso e nell'esercizio attuale dell'impero.

Il Pubblico Ministero non solo non rispose all'autorità dei criminalisti, ma neppure alla disposizione testuale della legge del 1795, donde io desumeva le più forti e stringenti ragioni per escludere dagli atti imputati al Romanelli il delitto di Lesa Maestà. L'Art. 9 di quella legge definisce sì chiaramente le azioni che costituiscono il delitto di Lesa Maestà, che è assolutamente impossibile applicarne la definizione agli atti che si obiettano al Romanelli. La legge, onde le azioni importino questo delitto, vuole che sieno dirette ad attaccare immediatamente l'ordine politico esistente, ad offendere immediatamente il Principe e rovesciare il governo; quelle in sostanza ( essa dice, e così espressamente si rimette alla definizione ripetuta dagli scrittori di gius criminale) che costituiscono il vero e proprio delitto di Lesa Maestà. Quindi ai termini ancora della patria Legge è necessario estremo, che il Principe possegga ed eserciti attualmente l'impero. Solo pretendeva il Pubblico Ministero di ritorcere contro di noi la decisione Pierotti. Nei lunghi studi che ho dovuto fare per questa causa mi parve, a dir vero, o Signori, mi parve un miracolo trovare una decisione del 1799 emanata nel tempo di quella furiosa Restaurazione, una decisione la quale esclude il titolo di Lesa Maestà anche nel caso di chi prende le armi e va a combattere contro il Principe che torna con forze proporzionate a recuperare lo stato. La decisione Pierotti è pertanto, e sarà sempre uno dei più saldi fondamenti della nostra difesa; imperocchè il Supremo Tribunale di Giustizia per logica e giuridica necessità, ritenendo le definizioni e le regole stabilite dai Criminalisti, non potè a meno di escludere perfino in quel caso estremo il delitto di perduellione.

Che, se la decisione stessa dichiarò il Pierotti reo *di violata fedeltà,* ripeterò, come dissi altra volta, che i titoli di delitto debbono essere dalla legge creati. I Magistrati non possono creare delitti che non siano riconosciuti e dichiarati dalla legge.

Se dobbiamo arrossir di parlar senza legge nelle cause civili, tanto più nei criminali giudizii. In questa odiosa materia non si può supplire alla Legge. E che non sia dato ai magistrati nelle materie penali supplire alla legge, ottimamente diceva il Nani nella sua dissertazione proemiale: « Se il fatto commesso non sia » compreso nella lettera della legge, e si faccia insorgere il dub- » bio che non cessi perciò di essere contrario allo spirito della » legge medesima, si rompe certamente ogni argine al torrente » delle opinioni, perchè dipenderebbe da quel punto di vista, che » ha ciascun giudice, lo stabilire l'esistenza di un delitto a fronte » di una legge che non lo esprime nelle azioni dalla medesima » descritte. Massimo inoltre sarebbe il disordine che ne emerge- » rebbe in confronto del meno grave che può mai resultare dal » lasciare impunita un'azione che la ragione, ma non la lettera » della legge dichiara delitto ».

Poichè il Pubblico Ministero allegava l'autorità degli scrittori germanici per giustificare, che oltre il delitto di *Lesa Maestà* vi è pur quello di *violata fedeltà,* mi sia lecito ricorrere all'autorità degli scrittori stessi per giustificare, che nell'azione imputata, onde sia criminosa e punibile, fa d'uopo che concorrano tutti i caratteri, tutti gli elementi dalla legge richiesti. Così per la seconda volta combatto contro il Pubblico Ministero con le sue armi stesse. Negli scritti germanici raccolti dall'esimio sig. Professor Mori al tom. 4, pag. 226 si legge, in una dissertazione del celebre Mittermajer: « ivi » Al contrario la teorica della giustizia » penale assoluta non indirizza la pena, che è un vero contrac- » cambio di un malefico commesso, nè al futuro, nè all'idea del » pericolo; essa guarda nel punire, solamente al passato, e non » punisce che quando l'ingiustizia è stata realmente commessa: » anch'essa offre ai giudici, per valutare l'ingiustizia, una mi- » sura, sicuramente ed esternamente riconoscibile, che non di- » pende dalla semplice intenzione, ma sta nell'azione del malfat- » tore medesimo. *Quindi la pena può aver luogo* SOLAMENTE, » QUANDO NELL'AZIONE COMMESSA SI TROVANO I CARATTERI D'UNA » VIOLAZIONE DI LEGGE, e quando l'azione, tanto esternamente » riconoscibile, quanto delittuosa, apparisce per modo, che l'a- » gente, il quale ha pure contro di se una praesumptio doli ex » re, non si possa affatto purgare dal delitto ».

E alla pagina 227 « ivi » E siccome si tenta o s'intraprende » sempre un DETERMINATO DELITTO; così L'AZIONE *commessa dal*

» *tentatore* DEBB' ESSERE TALE, QUALE LA RAPPRESENTANO COME
» PUNIBILE LE LEGGI, *che colpiscono di pena questo determinato*
» *delitto, affinchè la pena di esso possa cadere su di quello come*
» *su di un' azione contraria alla legge. Quindi* NELL' AZIONE del
» tentatore DEBBONO ESSERE TUTTI QUEI CARATTERI, CHE SECONDO
» IL DECRETO DELLA LEGGE APPARTENGONO ALL' ESSENZA DI FATTO
» DEL DELITTO, che è stato pigliato di mira ».

E alla pagina 238. « ivi » Ogni codice ammette *in ogni sepa-*
» *rato delitto* UNA PARTICOLARE ESSENZA DI FATTO DEL MEDESIMO,
» ed esige, per esempio, nel veneficio il veleno, nel procurato
» aborto i mezzi abortivi. QUESTA PARTICOLARE ESSENZA DI FATTO,
» E LA SUA ESISTENZA, È CONDIZIONE DELL' APPLICAZIONE DELLA
» PENA. Anche il tentativo di un dato delitto deve, perchè si possa
» punire, avere questa particolare essenza di fatto ».

E parlando *in specie* del delitto di Lesa Maestà nel tomo 1° della medesima collezione di scritti germanici a pag. 239 si avverte, che è della più alta importanza verificare in questo reato il *concorso di tutti gli estremi* voluti dalla legge, e che non deve ritenersi verificato il delitto solo perchè dagli atti emerge la prova della *intenzione* ostile. « Questo è della più alta importanza, spe-
» cialmente in alcuni delitti *come*, per esempio, *nell' alto tradi-*
» *mento*. Quando la legge non designa quivi azioni precisamente
» determinate, che costituiscano l' alto tradimento, la *malvagità e la*
» *tirannide trova mezzi pericolosi di nuocere*. Se la legislazione si
» avvede di ciò, e dichiara precisamente quali azioni costituiscono
» l' alto tradimento, *bisogna stare ad* esse, e non ammetterlo, vio-
» lando la massima, *in altre azioni perchè vi è l' intenzione*, quando
» la legge non le ha nominate. Procedendo così, si avrebbe a dire,
» che la precisa determinazione della legge è superflua,

Quella è la regola generale, questa la dottrina speciale professata dagli scrittori germanici, che il Pubblico Ministero inopportunamente allegava.

Riman dunque ferma e inconcussa, o Signori, la tesi nostra; giustificata non solo dall' autorità dei pubblicisti, non solo dall' insegnamento dei teorici e pratici criminalisti, ma ancora dalla lettera incavillabile della patria legge e dalla giurisprudenza dei Tribunali Toscani. Non può darsi delitto di Lesa Maestà negli atti commessi quando il Principe non è più nel possesso, e nell' esercizio del suo potere. Accettare un impiego sotto il Governo di fatto, ancorchè duri la illegittimità nel possesso dell' invasore o usurpatore che sia, non è delitto di Lesa Maestà. Non è delitto di Lesa Maestà comprimere moti insurrezionali di una parte del popolo che si leva contro il Governo di fatto, senza che il Principe gli abbia eccitati e cosentiti pubblicamente.

L'ufficio della verità e della giustizia (diceva l'onorevole Oratore della legge) *non sempre arride all'interesse privato degl' individui.* L'ufficio della verità e della giustizia, io rispondo, arriderà al Romanelli: ove non gli arridesse, più non sarebbe ufficio di giustizia e di verità.

Sì, arriderà al Romanelli. Lo desidero vivamente, o Signori.

Lo desidero prima di tutto pel bene del Romanelli stesso; imperocchè, se di lui e delle sue qualità personali non vi ho voluto parlare, me ne sono guardato perchè non si dicesse che le mie parole al cuore, e non alla mente vostra si dirigevano. Ma non crediate per questo, che io non desideri vivamente che egli sia restituito alla sua libertà, alla sua famiglia. Quello, o Signori, sarà il giorno più bello della mia vita.

Lo desidero pel decoro della Magistratura, la quale è precipuo elemento dell'ordine pubblico, e alla quale io sono sinceramente affezionato per le consuetudini della mia vita, tutta consacrata agli esercizii del foro. Lo desidero pel decoro della Magistratura: imperocchè, ben diceva l'onorevole orator della legge, il Pubblico è di essa *censore inesorabile;* e il Pubblico, abbiatelo pure per fermo, non crederà mai, che sia delitto l'accettare un impiego sotto il Governo nuovo, prestargli obbedienza, e pacificare le insorte popolazioni; il Pubblico, quando anche vi fosse la prova dell'animo ostile al Governo caduto, vedrebbe in questi atti la manifestazione di un'opinione politica, non un delitto di Lesa Maestà.

Lo desidero vivamente pel bene del paese; imperocchè pur troppo gli onesti cittadini rifuggono dalle crisi politiche. Dio ne guardi, se a tal repugnanza della gente dabbene si aggiungesse anche questo; chè fosse reputata delitto la opinione politica, chè fosse delitto l'assumere un ufficio pubblico sotto il nuovo governo, e far cose dirette a consolidarlo. Dio ne guardi pel bene del paese! La crise politica, che abbiamo traversata, non fu la prima; potreste Voi dire con certezza, che fosse l'ultima? E dove avvengano nuovi commovimenti politici, se stabilite la teoria proposta dal Pubblico Ministero, chi volete che accetti un impiego dal nuovo Governo? Chi volete che si prenda cura della pubblica cosa? Vorreste voi preferire al Romanelli un facinoroso? I facinorosi si faranno avanti pur troppo! E dove non sarà governo, il popolo rovinerà. *Ubi non est gubernator, populus corruet.*

---

*Avv. Giusti.* Brevissime saranno le mie avvertenze in replica, che debbo dare per interesse dell'uno e dell'altro mio raccomandato. — Io non posso credere che la Suprema Corte voglia un solo momento dubitare circa l'ammissibilità del ricorso presentato da Enrico Montazio, contro cui, per la medesima causa, venne inoltrato ricorso dal Regio Procuratore della Corte Regia di Firenze nel decorso anno, denunziando un Decreto della stessa Camera delle Accuse ove questa aveva dichiarato che il Montazio perciò che si rimproverava a lui di aver commesso col mezzo della stampa, non era giudicabile colle disposizioni della legge del 30 novembre 1786 ma dovevalo esser con quelle della legge del 17 maggio 1848. Ricorso contro il quale da me difensore del Montazio, si opponeva la stessa pregiudiciale eccezione d'irricevibilità, che attualmente propone l'illustre difensor della legge, ma che la Suprema Corte di Cassazione col suo giudicato del 4 giugno 1850 dichiarò ammissibile: Sicchè, ripeto, io non posso dubitare un momento che il ricorso presentato da Enrico Montazio non debba essere ammesso.

Venendo ad avvertire alcune cose intorno al merito del ricorso, diceva l'onorevole oppositore al medesimo: « per conoscere se il delitto che è rimproverato al Montazio sia o no prescritto, bisogna conoscere e apprezzare il fatto ». E qui non v'è dubbio quanto all'ammissione di un tal principio nel suo astratto. Ma il fatto è stato appunto annunziato e precisato dal Decreto di Accusa; sicchè egli ha detto che il Montazio è accusato come complice e inviato al Giudizio come complice, perocchè ha egli con i suoi articoli, e specialmente uno dell'8 gennaio, altro del 26 febbraio 1849 pubblicati con il giornale il Popolano, eccitato al rovesciamento del governo legittimo che fino al dì 8 febbraio visse felicemente fra noi. Soggiunge poi l'Oratore della legge: quando lo scrittore ha avuto per scopo la consecuzione e commissione del delitto, allora non è più delitto di stampa quello che a lui si rimprovera, ma di complicità al delitto verificatosi. Io allegava l'articolo 22 della legge sulla stampa e mi sembrava di trovare con precisione determinata la pena che fosse dovuta a chi si accingeva particolarmente di attentare al rovesciamento dell'ordine sociale, del governo, del Principe, delle autorità costituite. Qualunque sia il mezzo che si adopera, da chi si accinge alla commissione di un delitto, finchè non sia giunto al suo compimento, bisogna ritenerlo sempre dentro i limiti dell'attentato.

Talmente che sieno suggerimenti ed istigazioni verbali, o divulgate per mezzo della stampa; sieno fatti preparatorii di ogni e qualunque specie immaginabile, purchè la immediata commissione

del delitto precedano, debbono tutti e indistintamente ritenersi entro i limiti dell' *attentato*.

Ora l'Art. 22 della legge prevede appunto l'attentato al delitto di Lesa Maestà per mezzo della stampa, dicendo: « Con la pena » del carcere da due mesi a due anni e con una multa di 200 » a 2000 lire, sarà punito *ogni attentato — con lo stesso mezzo; —* » contro l'ordine della successione al trono, contro la inviolabi- » lità della persona del Granduca e contro l'autorità e i poteri » che il Granduca ec. ».

Onde è che l'Art. 20 posto dal legislatore a provvedere ai casi dei delitti comuni e non specificati, non può invocarsi per quello di Perduellione particolarmente contemplato nell'Art. 22 e con apposita sanzione penale notato e distinto.

Quando però fosse potuto essere applicabile il disposto dell'Art. 20 anzichè quello del successivo Art. 22 bisognava in questa ipotesi che la Corte, Camera delle Accuse, avesse trovato che veramente la istigazione ed il suggerimento era specifico e precipuo, ed aveva ottenuto il delitto corrispondente al suggerimento stesso dato dallo scrittore ed accusato Montazio; ma la Camera delle Accuse non fa che allegar due Articoli inseriti nel ***Popolano***, l'uno dell'8 gennaio, l'altro del 6 febbraio 1849 e quindi dice; che in questi articoli si proclamava come il più bello e sublime dei pensieri dovesse esser quello della istituzione di una repubblica, e che vi si facevano minaccie al Principe se non si fosse restituito con sollecitudine alla capitale, dalla quale si trovava assente. Ma, dirò io, lo scopo al quale poteva mirare questo scrittore, era quello della istituzione di una repubblica; il fatto, il delitto, la instaurazione di questa repubblica, è ella avvenuta, si è ella giammai verificata tra noi?

No. Dunque manca quella caratteristica che sarebbe necessaria sempre perchè l'Art. 20 si dovesse applicare.

Sì, non può esservi dubbio, la instigazione al delitto deve essere specificata e corrispondere esattamente al delitto verificatosi per fare applicabile il disposto del precitato Art. 20. Se taluno potesse avere instigato a percuotere un altro e ne fosse avvenuto l'omicidio, sarebb' egli tenuto come complice dell'omicidio, mentre nella sua instigazione non ci erano che le percosse? Di più, il Decreto della Camera dell'Accuse ha due assurdi, due incoerenze. Incomincia nella sua istoria, che fa precedere ai fatti speciali costituenti il delitto di cui si occupa, narrando come esistesse già da molto tempo antecedente al cadere del 1848 una fazione ribelle; che questa ordiva nascosamente la sovversione del Governo legittimo e che da lei si aspettava un momento favorevole per esplodere, per mandare ad effetto la tramata sovversione, ed occu-

pare il Potere Governativo dello Stato. Or come dunque poteva, e può sensatamente dirsi, che questi faziosi, i quali avevano già preparata una trama in antecedente all'8 gennaio e al 6 febbraio 1849 hanno poi recato ad effetto la opera loro delittuosa pel suggerimento ed impulso dello scrittore Montazio, che pubblicava gli articoli incriminati pochissimi giorni, e meglio poche ore avanti che i faziosi esplodessero la loro mina? Se la ragione non è un semplice termine di convenzione, a me sembra che un tale assurdo sia di evidenza palmare.

Ripeterò ancora quanto io diceva l'altro ieri, cioè che la legge del 17 maggio 1848 all'Art. 44 con termini generali e precisi quanto illimitati, vuole prescritto il delitto di stampa nel tempo e termine di mesi 3 senza restrizioni e senza distinguere se con la stampa si è eccitato ad un delitto comune, o a qualunque altro delitto, o se il delitto a cui si è eccitato sia avvenuto o non avvenuto.

Ne ripeto il tenore, « l'azione penale nascente da delitti di « stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data ec. », Vi è qui niuna distinzione? Può fare il magistrato distinzione veruna, tanto più quando si tratta di legge penale, ove di rigore è vietato estendere i suoi effetti pregiudiciali da ogni più saggia regola? Io credo fermamente che no.

Passo a poche altre avvertenze circa al Decreto di Amnistia. L'Imperante prescrisse che a quel di 21 novembre 1849 niun cittadino potesse essere sottoposto a procedure di sorta veruna per defezioni politiche, oltre quelli che già si trovavano prevenuti nella procedura ordinaria politica instruita nella direzione degli Atti Criminali di Firenze e Pistoia. Comandò pure che i loro nomi venissero pubblicati; e lo furono, e fra questi si lesse pur quel di Montazio, ma la notazione del di lui nome non è decisiva in proposito, giacchè a quell'epoca egli era accusato di empietà contro la religione, e lo era insieme con un tal Barni ed un tal Francolini, i quali due non furono giammai implicati nel processo politico, e ciò non pertanto furono designati nella ridetta nota egualmentechè il Montazio. — Per quel che ci è stato possibile rilevare si è, che il Pubblico Ministero, soltanto nel 4 aprile 1850 e così dopo cinque mesi all'emanato Decreto di Amnistia fece istanza perchè il Montazio fosse detenuto in carcere per conto della procedura politica, e sappiamo poi che soltanto dopo questa epoca il Montazio venne sentito in esame. Dirò qui, come in parentesi, che sembra un assurdo spinto fino alla ridicolezza il veder processato Montazio come complice di Perduellione e sapere che gli autori principali di un tal misfatto ne comandarono la carcerazione non appena furono giunti al potere, carcerazione

nella quale persevera tuttavia il Montazio medesimo ! ! ! Tornando a parlare del come non fosse altrimenti perseguibile il Montazio con l'attuale procedura dopo il 21 novembre 1849, dico che non giova a recare il contrario effetto, quanto avvertiva ieri l'illustre difensor della legge, che cioè fino dal settembre 1849 era stata posta dal pubblico querelante una nota di quei che voleva compresi nella procedura, e che si era riserbato il diritto di ampliarla. Che il diritto di ampliare la nota lo avesse per legge non può esser dubbio, ma il Decreto di Amnistia gli paralizzò quel diritto.

Vi è di più: nel Decreto di Amnistia può dirsi con tutta ragionevolezza trovarsi esclusa la incriminazione pel delitto di Lesa Maestà avvenuto per mezzo della stampa. Difatti egli escludeva dal benefizio: « Quelli condannati o prevenuti di delitti contro » la religione dello stato, *commessi anche per mezzo di stampa* ».

Ora chi può negare che se avesse voluti esclusi dal benefizio coloro che potevano essere incriminati pel delitto di Lesa Maestà commesso anche per mezzo della stampa, lo avrebbe detto? Se si volesse che quella discretiva non dovesse recare un tale preciso effetto, la menzione e specificazione fatta dal Decreto quanto ai delitti contro la religione commessi per mezzo della stampa, sarebbe priva affatto di ogni e qualunque senso. Talchè noi invochiamo il gran principio « *ubi voluit, dixit* ».

Poche parole mi rimangono circa al Ricorso presentato dall'Avv. Dami. Io non voglio ripetere le magistrali decisioni allegate dal dotto mio collega Avv. Corsi nelle repliche da esso date, decisioni che emanarono da questa medesima Suprema Corte. Io sono remissivo ad esse, ad esse ove è proclamato il sacrosanto principio, che tutte quante le prove richieste a proprio discarico dal prevenuto nella sua procedura scritta, debbano essere religiosamente e completamente esaurite. Sicchè il denunziato decreto non poteva riconoscere completa e valida di fronte al Dami una procedura nella quale si era mancato di contestare a lui fatti rilevantissimi, adibiti quindi dallo stesso Decreto come argomenti di prova della obiettatagli reità. Difetto che inabilitava assolutamente il prevenuto ad esperimentare le relative prove di giustificazione, quali non tanto potevano essere, ma erano anzi effettivamente in di lui potere avendole anzi il Dami enumerate, e con opportuna istanza richieste alla medesima Camera delle Accuse fino da quando egli conobbe il Decreto della Camera di Consiglio nel quale si trovavano espressi i fatti a lui non contestati.

Si è detto dal difensor della legge, che sebbene nelle disposizioni antecedenti al settembre 1849 si dica doversi sfogare tutte le prove richieste da un prevenuto, pure nella Legge di questa

ultima epoca si trova rimesso all'arbitrio del Giudice istruttore il quantitativo da sfogarsi circa a quelle prove che si richiedono dal prevenuto. Ma questa disposizione non entra punto nel proposito nostro, giacchè nella legge del settembre 1849 non si dice che il Giudice istruttore possa astenersi dal contestare al prevenuto alcuni dei fatti che resultino dalla procedura, giacchè per tal guisa sarebbe questa insidiosa, non leale e scevra di ogni parzialità, e solo desiderosa di raggiungere il vero. Potrà forse il Giudice istruttore a seconda del più recente nostro Regolamento udire soltanto tre o quattro, di sei o sette testimoni addotti dal prevenuto per smentire un fatto contestatogli, ma non potrà certo astenersi dal contestargli il fatto stesso, nè rifiutare lo sfogo di tutte le prove, che a smentirlo sono state dedotte.

Di otto fatti che la Camera delle Accuse valuta nell' argomentare la reità del Dami, tre soli vennero a lui contestati. Questa a me sembra una mostruosa violazione del sacrosanto diritto, che le leggi di tutti i tempi, di tutti i popoli hanno sempre concesso e concedono agli accusati. Se ad onta di ciò possa esser valido il denunziato Decreto noi ne attenderemo il giudizio dalla Sapienza e dalla Religione della Suprema Corte.

---

*Avv. Andreozzi.* — Una preghiera sola; perchè non voglio con inutili ripetizioni stancare ed abusare della infinita vostra pazienza. Ma se voi dovrete dichiarare ammissibili i nostri ricorsi; se voi dovrete dichiarare, che l'Amnistia è una *legge;* se voi dovrete dichiarare, che coma legge è soggetta alle nostre interpretazioni, ed alle definizioni vostre; se voi dovrete dichiarare che gli esclusi dall'Amnistia non lo sono in quanto all'essere nominatamente designati, ma solo in quanto possono avere dato luogo a fatti che si volevano colpiti; non vogliate neppure dimenticare, o Signori (quand'anche possiate precisare di qual procedura ordinaria politica intendeva parlare la legge dell'Amnistia; perchè due procedure politiche di Lesa Maestà s'instruivano contemporaneamente nella direzione degli atti criminali), non vogliate dimenticare che per volontà chiara ed incontestabile del legislatore non dovevano essere esclusi dall'amnistia che coloro fra quei che stavano sotto l'azione di una procedura pendente, che si erano resi complici in primo capo nel reato di Maestà.

Noi non temiamo il pubblico giudizio, no: ma non vorremmo neppure per comodo di causa prolungati i dolori infiniti delle loro derelitte famiglie. E quantunque la privata ed oscura condizione dei miei rappresentati, e in questo si tiene appunto l'elemento migliore della loro difesa, non possa attirarsi quella speciale attenzione che muovono a buon diritto i cospicui cittadini, coi quali sono oggi divenuti complici inconsapevoli; non ostante sono uomini anche essi, e come tali sono anche essi tutelati dai diritti sanciti dalle leggi nostre e dalla nostra coscienza.

---

*Avv. Panattoni.* — Se piacque all'onorevole sostenitore del Decreto di Accusa di chiamare non indegne della vostra attenzione anche le cose esposte per interesse di Antonio Petracchi: questo era il più che poteva augurarsi il Difensore di quel subalterno Accusato, la causa del quale è posta in un angolo, ove era appena sperabile il rintracciare qualcosa che risvegliasse la vostra defatigata attenzione. — Udiste, o Signori, come, rassegnandomi alla posizione a me data, io aderissi sinceramente, e con dimostrazione di ragioni aderissi alla difesa del primo Ricorrente sulla competenza dell'articolo senatoriale. Udiste come io aderissi alla difesa del secondo Ricorrente sulla teoria della mancanza di titolo di vera e propria Lesa Maestà, segnatamente poi per i fatti posteriori al sovvertimento dell'ordine costituzionale in Toscana, fatti posteriori tra i quali è quello di che unicamente dovrebbe rispondere Antonio Petracchi. Udiste in ultimo come io aderissi alla difesa del medesimo secondo Ricorrente, e degli altri interessati in causa, rapporto ai rimedi salutari dell'Amnistia: imperocchè l'indole abolitiva e perentoria di codesti rimedi era tale, che ove se uno solo avesse potuto utilmente allegarla, ne avrebbe esteso e accumunato il presidio anche a tutti gli altri che sono in questa causa. — Non so come potrebbe riuscirmi anche quest'oggi qualcosa di nuovo e che abbia tal possanza da completare la replica alle ponderate conclusioni dell'esimio sig. Procuratore Generale. Nell'odierna discussione gli egregi Oratori che mi circondano hanno di già risposto al Pubblico Ministero, con zelo ed abilità eguale alla forza degli argomenti, ed all'autorità delle dottrine. Ed appunto perchè è stato ormai mietuto quel meglio, che avrebbe potuto raccogliersi anco in ap-

poggio al ricorso di Antonio Petracchi: poco sarà quello che mi riuscirà di soggiungere, affinchè le mie parole, oltre la sventura di giungere così tardi, non abbiano anche quella di ripetere il già detto da chi finora parlò.

Ponendo a confronto il diritto toscano e il francese, io mi studiai di mostrare, che veramente il nostro ricorso era ammissibile. Lungi dal ritornare sulla passata discussione, mi limiterò a prendere atto del concordato reale del Pubblico Ministero; il quale ammette che in sostanza vi sarebbe perfetta conformità e concordia tra le due legislazioni, tranne solo questo, che *l'articolo* 542 *delle nostre dichiarazioni e istruzioni* omette l'ultimo inciso dell'Art. 299 del *Cod. d'Istruz. criminale francese* sul ricorso dai Decreti delle Camere di Accusa per causa della incompetenza. La semplice omissione di codesto inciso nell'*articolo* 542 renderà inammissibile quella parte de' nostri ricorsi, che suscita questioni pregiudiciali, e che particolarmente ferisce la incompetenza dei Tribunali ordinarii per un delitto di Lesa Maestà ove sono implicati Ministri e Capi del Governo. È stato detto dal valente sostenitor del Decreto della Corte Regia, che forse avvertitamente il Legislatore Toscano tralasciò nel citato *articolo* 542 di parlare della ammissibilità dei ricorsi contro i decreti della Camera delle Accuse per motivo della incompetenza; inquantochè all'epoca in cui venivano compilati e promulgati i Regolamenti giudiziarii del 1838, il Codice di istruzione penale di Francia aveva subito una modificazione su questo proposito. La qual modificazione dicevasi essere derivata dalle leggi del 9 settembre 1835, note poi comunemente con il nome di *leggi settembrine;* ed aggiungevasi che queste leggi erano designate anche dal sig. *Tarbè* nel suo manuale per la Corte di Cassazione, come quelle che appunto avevano indotto modificazioni al codice di istruzione penale. Ora mi sia permesso di rispettosamente rispondere; che le leggi del 1835 non modificarono il diritto comune da cui sono regolati i giudizii penali in Francia; che in realtà il *Tarbè* non lo disse; e che la giurisprudenza francese apertamente l'esclude. Si legge infatti nelle leggi del 9 settembre 1835 che l'onorevole signor Procuratore Generale citava, ed in ciò che ne dice il manuale stesso del *Tarbè,* che esse non avevano modificato il Codice, ma avevano indotto un gius eccezionale e limitato ai soli delitti di ribellione e di stampa. Per questi soli resulta essere vietato dall'*articolo* 7 della prima di dette leggi il ricorso dai decreti della Camera di Accuse in questioni d'incompetenza. Tanto è vero che la stessa legge all'articolo 12, che è riportata dal medesimo *Tarbè* nel successivo paragrafo 1138, dispone che i soli *articoli* 8, 9, 10 e 11 si applichino indistintamente a tutti i giu-

dizii per atti di reità di qualsivoglia specie. Dunque l'*articolo* 7 che vieterebbe il ricorso dai Decreti di Accusa pel motivo della incompetenza, restò affatto eccezionale; e non modificò punto il Codice d'istruzione criminale, nè il *Tarbè* disse che lo avesse modificato.

Questo, o Signori, consuona anche alle opinioni, ed agli esempii della Giurisprudenza Francese. Per non trattenervi di soverchio in ora sì tarda, dirò solamente che, anche in casi meno privilegiati di quello della incompetenza, si è giudicato che il Codice d'istruzione permetta tuttavia di ricorrere dai decreti della Camera di Accuse, e che anzi si pregiudichino coloro che non ricorrono in tempo. Basti notare, che la *Corte di Cassazione in una causa Groff per falsità, decisa li* 6 *agosto* 1840, tenne fermo che si potesse, anzi si dovesse ricorrere, altrimenti si perdeva il diritto ad ottenere il riparo nei casi designati dal Codice d'istruzione criminale. Ecco le parole di codesta decisione: « Attesochè il reclamo per vizj della procedura scritta si riporta » ad atti anteriori al Decreto d'invio, contro cui il Ricorrente » *non si è provvisto* nel termine fissato dalla legge — rigetta il » ricorso ». Ed il *Tarbè* stesso, al paragrafo 1077, referisce un'altra *decisione della Corte di Cassazione Francese dei* 16 *agosto* 1838, dalla quale viene mantenuto il diritto di ricorrere per un motivo anche più generale: cioè, perchè « sono decreti » *definitivi* tutti quelli che statuiscono sulle prove pregiudicando » il merito ». Dunque tanto più dev'essere ammesso il ricorso per la incompetenza, che è un motivo privilegiatissimo, di ordine pubblico, e sottinteso necessariamente per l'economia fondamentale dei Giudizii, anche quando la legge avesse omesso di farne esplicita menzione.

Questo sia detto, o Signori, per le leggi francesi; e per dimostrare che anche molto dopo le leggi del 9 settembre 1835 la Giurisprudenza di Francia non si accorse che fosse modificato e ristretto il disposto del Codice d'Istruzione penale.

Ma il Legislatore Toscano, il quale dicerto nel 1838 nulla preconcepiva, e nulla pregustava di eccezionale, sanzionando il regolamento della nuova procedura penale, si attenne alle regole comuni e più eque; nè andò a prendere infelici ispirazioni nell'ostico tenore delle famose leggi settembrine.

Viceversa noi troviamo desunto dal Codice francese, e trasfuso nel Regolamento del 1838 tutto quel tanto che ebbi l'onore di esporvi nella precedente mia discussione. Sarebbe per me superfluo, e per voi penoso, il tornar a dir oggi, che essendo vietato di ricorrere *dai soli decreti ordinatorii e d'istruzione*, è virtualmente permesso che si ricorra dai decreti definitivi, e che

pregiudicano il merito, o che turbano le competenze. Altronde bisogna presumere che il nostro Legislatore, dettando la riforma del 1838, fosse mosso da un savio riguardo alle più larghe dottrine, all'equità ed ampiezza maggiore delle moderne procedure criminali, ed alle guarenzie fondamentali del Gius Francese, di cui si faceva opportuno trasporto in Toscana.

Pertanto si presenta inverosimilissima la restrizione del diritto di ricorrere in Cassazione; specialmente poi quando sarebbe interpetrativa, e quando offenderebbe anche l'equità del diritto comune. Come mai angustiare in Toscana il diritto di ricorrere, quando le teorie e gli esempi della Giurisprudenza Francese insegnano di chiedere e di ottenere immediati ripari contro i Decreti che pregiudicherebbero al merito, e maggiormente poi quando il Decreto di Accusa sovvertirebbe l'ordine delle giurisdizioni? Non sarà forse vero che il Regolamento Toscano, sottraendo al ricorso i soli Decreti preparatorii e ordinarii, vi subordina per implicita necessità i Decreti interlocutorii, e che recano, o possono recar danno irreparabile in definitivo, come appunto sono quelli i quali altererebbero le competenze, e le giurisdizioni? Subitochè nel Regolamento del 1838 trovasi tanto da poter ritenere, che il ricorso in questi termini non è vietato; ragion vuole che si giudichi ammissibile. Non vi è bisogno di leggere espressa letteralmente la facoltà di ricorrere, quando leggesi solamente negato il ricorso contro i Decreti preparatorii e d'istruzione. Anzi appunto perchè in queste parole si racchiude il divieto della legge; ne consegue che su tutto il resto, di cui la legge non fece divieto, deve prevalere la regola che soccorre agli accusati, e che favorisce il diritto sacro della difesa.

Indarno si obietterebbe che tutto può ripararsi nel definitivo. Questa troppo facile e troppo comune obiezione, non poteva sfuggire ai legislatori e scrittori di Francia, ove il sistema moderno dei criminali giudizii è stato teoricamente e praticamente esaminato, e ridotto ad un grado di non spregievole perfezione. Ma non pertanto io vi ho trovato e citato *Decisioni* della Corte Suprema di quel paese, ove si dichiara che devono riguardarsi definitivi, e quindi meritevoli di ricorso, i Decreti che mettono i prevenuti in Accusa malgrado i vizii della procedura, o che fanno dichiarazioni le quali recherebbero un pregiudizio nel progresso della difesa.

Moltomeno si dica che i Decreti di Accusa sono provvisorii, e non pregiudicano nè alla procedura, nè alle prove, nè alla competenza. Se il merito si discute sopra un processo vizioso; se le prove o la questione è pregiudicata dal Decreto; e molto più se la causa si dovrebbe aprire davanti un Tribunale incompetente:

in tutti questi casi l'ordine dei giudizj, le salvaguardie della giustizia, e la missione dei Tribunali diverrebbe un ludibrio, o almeno un pericolo, con assurdità pari al danno della difesa.

Tutti quei mezzi, che possono condurre l'accusato ad esimersi dall'Accusa, non gli si devono togliere sostituendo il magro conforto, che egli può sperare di essere esaudito dai Giudici del merito. Intanto colui che potrebbe tornare in libertà, prosegue a soffrire le amarezze del carcere, le angustie del rischio giudiciario, e le spese e disastri della causa. I difensori restano sopraccaricati nel loro ufficio. Si citano e spossano i testimoni forse inconcludentemente. E con accuse che potevano elidersi in tempo viene anche disturbata azzardosamente la Magistratura; il di cui prezioso ufficio non si deve sprecare in questioni che forse sfuggono alla sua cognizione. Perciò la incompetenza, la prescrizione, e l'Amnistia, furono sempre giudicate materie degne di esser portate in linea di pregiudiciale reclamo davanti la Corte di Cassazione: e il reclamo fu sempre ammesso anche prima che la causa fosse spinta sotto la cognizione dei Giudici del merito.

Finalmente non si obietti che i Regolamenti Toscani esigono, per l'ammissione del ricorso contro i Decreti incidentali, che questi pregiudichino all'ingresso o progresso della causa. Infatti quando l'ordine di giurisdizione è stato sbagliato, la questione di competenza impedisce il progresso della causa se non assolutamente, almeno in modo relativo. — Imperocchè, sebbene rimanga proponibile il giudizio in genere; non è però proponibile in quella forma, con quell'ordine, in quello stadio di giurisdizione, in cui fu viziosamente e nullamente incanalato. — Dunque anche in questo il Regolamento Toscano favorisce, anzichè nuocere al nostro ricorso: poichè qui si tratta di arrestare il progresso del giudizio; di non commettere nullità; e di non violare le leggi con danno del pubblico, e con detrimento irreparabile dei nostri difesi.

Io non fui il consigliere dei presenti ricorsi; perciò confido che difendendone l'ammissibilità, non andrò incontro ai sospetti di preoccupazione o di amor proprio.

Resta ora che in brevi parole io confermi, come dirimpetto al Petracchi (meglio forse che per altri accusati) sorga spontanea, e svolgasi favorevolmente la questione sulla *mancanza del titolo* di Lesa Maestà in primo capo, e sulla *inapplicabilità* della legge dei 30 agosto 1795, Art. 9. — Non fu negato, nè poteva negarsi, che in questa causa eccezionale, bisogna che agli accusati si obietti un fatto, il quale di fronte al gius penale toscano abbia la precisa qualifica di Perduellione, e che veramente cada sotto l'Art. 9 della legge del 1795. Quello fu e dovè essere l'u-

nico titolo dell' Accusa; questa fu e dovè essere l'unica legge contro il Petracchi invocata. Sarebbe ozioso che, su questo punto giuridico, io ripetessi ciò che venni a dire, non senza forse qualche nuovità, nella passata mia discussione; e specialmente mi disconverrebbe il tornare su i molti argomenti e teoriche, che non hanno avuta confutazione dalle altronde zelanti, e dotte conclusioni del Pubblico Ministero. Nonpertanto concedetemi, o Signori, di completar sobriamente l' odierna difesa, due cose dimostrando: cioè, in primo luogo, che non vagliono a conflittare il ricorso del Petracchi le precipue osservazioni, che in linea di obietto facevansi dal Ministero Pubblico; ed in secondo luogo, che viceversa ricorrono argomenti sempre maggiori, dei quali annunzierò semplicemente qualcuno tra i molti che potrebbero anche più largamente addursi in questa importante causa, che di gravi e dotte questioni è ricca e feconda.

Sta bene, come diceva il Pubblico Ministero, che davanti la Corte di Cassazione, e di fronte a un Decreto di Accusa, disputar non si debba se non della imputabilità in genere del fatto incriminato. Ma senza dissentire da codesta conclusione, io fo reflettere che precisamente il già dedotto dai colleghi e da me, serve appunto a denudare il fatto che si rimprovera ad Antonio Petracchi da ogni carattere d' imputabilità; imperocchè viene ad escludersi il reato di Lesa Maestà, che io sostenni, e sempre tornerò a sostenere, esser l' unico di cui in questa causa eccezionale possa farsi efficace imputazione.

Sta bene del pari l' altra avvertenza del Pubblico Ministero che non si possono far qui le questioni, che si faranno nel merito; nè si ammettono contro i Decreti di Accusa i ricorsi relativi soltanto alla qualifica del delitto. Ed invero non si darebbe apertura di cassazione, se il ricorrente prendesse a confutare l' Accusa, e a disapplicare la legge, senza escluder la criminosità e la punibilità del fatto; contentandosi d' impugnare seccamente quel titolo, e quell' articolo, che forse poco esattamente fu ai fatti applicato. Tutto questo è ciò che opportunatamente si avverte dal Carnot, dal De Seillier, e dalle decisioni che il Pubblico Ministero citò. Ma questo non sta punto in opposizione con quello che io dico, onde sostenere il ricorso di Antonio Petracchi. Imperocchè da me si sostiene, che dopo la legge di Amnistia non sussiste, nè può sussistere altro che la imputazione unica di Lesa Maestà nei termini, e nei modi che tassativamente si definiscono dalla legge del 22 novembre 1849, legge che al perdono generale associò ssative eccezioni. Io dunque vi richiamo, o Signori, a questo, e spero che lo valuterete, e vi risponderete nella vostra sentenza: io vi richiamo alla specialità della causa, ed al sistema suo che

non è ordinario e comune, ma particolare, eccezionale ed appositamente colpito dalle nostre difese, e segnatamente da quella del Petracchi. Qui non vi è possibilità di declinare e di passare ad una altra specie di delitto, differente da quello che rimprovera il Decreto d'Accusa; nè qui può esser luogo a parlare di altri titoli criminosi, o di sanzioni mutabili nel giudizio del merito. E veramente in altre cause potrebbesi credere, che se nel fatto non vi è quel delitto che si rimprovera dall'Accusa, ne risulterà forse uno congenere, o minore; e così rimarrà sempre alla Corte Regia Criminale, o ai Tribunali correzionali un titolo d'imputazione ed un elemento per la pena. — Ma queste ordinarie e comuni ipotesi, sono affatto estranee ed improponibili qui, dove si deve agitare unicamente il Giudizio di Perduellione, nei termini e per gli effetti che l'Accusa ha omai definiti. Imperocchè il Principe coprì di perdono e di oblio anche la Perduellione; e non fece altra eccezione che di tre soli processi; ed in questi volle che rimanessero al corso di giustizia quelli soli i quali avevano sostenute le parti primarie; ed anche per essi non volle che d'altro che di Lesa Maestà in primo capo si continuasse a fare obietto, dopo la sua generale Amnistia.

Sta bene finalmente che la Corte Suprema, prendendo cognizione dei ricorsi da Decreti incidentali, o interlocutorii e di Accusa, non possa preoccupare il merito della questione, delibando ciò che deve essere esaminato e giudicato dai Tribunali competenti. Noi pure concordiamo che non deva pregiudicarsi, con anticipate manifestazioni, tutto quanto appartiene al merito; e per cui forse, chi rimanesse condannato, dovrebbe di nuovo tornare a chiedere il rimedio della Cassazione. Io anzi di ciò mi congratulo, e nella vostra saviezza e chiaroveggenza confido: perchè intendo che il vostro Decreto sarà salutare ai ricorrenti, e darà loro libertà e salvezza; oppure li rinvierà senza pregiudizio veruno ai Tribunali competenti. È un insegnamento testuale, che se migliore non si fece la sorte di chi cercava riparo davanti la giustizia; almeno la giustizia non abbia il rimprovero di aver fatta peggiore la loro condizione. Quindi noi difensori dei ricorrenti, speriamo di ottenere esaudimento; e così non rimarrebbe a voi lo scrupolo di pregiudicare alle indagini del merito, inquantochè tutto sarebbe finito con un vostro favorevole Decreto: ma se la mala sorte dei nostri difesi non giungesse ad ottenere il trionfo, Voi allora, temperando il rigetto, sapreste decidere con economia e benignità, sì che o giovate in qualcosa, o almeno rilasciate intera ed intatta la causa, nulla detraendo alla libertà ed al successo dei dibattimenti.

Frattanto, come già dissi, non può esservi in questo eccezionale

processo se non un delitto tassativo, ed un solo articolo di legge applicabile; e ciò perchè così parla il Decreto di Accusa, perchè così portano le regole generali, perchè così rilevasi anche dalla legge di Amnistia de'21 novembre 1848, che è il vaglio da cui venne escluso il seguente processo. — In quanto al Decreto della Camera di Accuse, mi conforto leggendo nella parte sua dispositiva, che si dà debito ad Antonio Petracchi di un delitto vero e proprio di Lesa Maestà, resultante in quanto a lui dai fatti indicati sotto i soli numeri 96 e 97 di questo decreto. Il N° 96 enuncia unicamente, avere il Petracchi accettata una commissione di recarsi con gente armata a Portoferrajo, ove supponevasi andato il Principe dopo di aver lasciato il suo posto supremo: commissione che il Governatore di Livorno ingiungeva al Petracchi dietro gli ordini del Ministero, il quale in questo serviva alle disposizioni del Governo Provvisorio. E il N° 97 non altro fa che rispondere alla scusa dell'ignoranza, addotta dal Petracchi, il quale avendo ricevuto un dispaccio suggellato per il Governatore dell'Elba, sosteneva d'ignorare il preciso scopo della spedizione: su di che *niente mi fondai nella precedente discussione, e non mi fonderò nella presente, PERCHÈ IL RICORSO DA ME MOTIVATO NE PRESCINDE, e perchè sarebbe questa una questione di scusa, e non un modo di escludere il delitto, e di eliminare l'accusa*. Sta dunque fermo per lo meno, che il titolo dell'Accusa consiste nel solo fatto enunciato dal paragrafo 96 del decreto; cioè in quella commissione, e in quell'ordine che fu ricevuto dal Petracchi come milite subalterno, ed agente di quarta mano; ordine e commissione che egli non doveva eseguire direttamente, ma che riducevasi a consegnare un dispaccio al Governatore di Portoferrajo per dipendere poi dagli ordini del medesimo. Lo che ebbe per conseguenza, come Voi ben sapete dallo stesso Decreto di Accusa, che la considerevole missione del Petracchi fallì a fior d'acqua; non avendo creduto il Governatore di Portoferrajo di permettere nemmeno lo sbarco di quella piccola spedizione. Ora tali essendo i termini del fatto rimproverati al Petracchi, mi parrebbe superfluo il riassumere ciò che fu detto dal difensore del Dott. Romanelli per escludere il titolo di Lesa Maestà; e moltopiù mi sembrerebbe inopportuno il ritornare su quello che (senza confutazione per parte del Ministero Pubblico) fu da me dimostrato ponendo a confronto della legislazione francese, la comune, e la toscana, ed allegando autorità e decisioni di Tribunali esteri e del nostro paese. Non dovendo anzi nemmeno trattenermi in contro repliche, posso francamente discendere alla conclusione, che il fatto al Petracchi rimproverato non è delittuoso; perchè è un fatto di obbedienza, è il fatto di un subal-

terno, il fatto di un milite, che obbedì all'autorità civile e militare di Livorno, e che le obbedì quando il nuovo Governo si dichiarava consolidato, col voto del Parlamento, fino al punto di declamare la decadenza del Principe.

Inoltre questo fatto commesso dal Petracchi in modo passivo, e per militare obbedienza, è un fatto posteriore alla consumazione del politico sovvertimento. E nemmeno si dice, nel Decreto di Accusa, che vi sia solidarietà, nè si parla di concertato tra gli Accusati; ed al Petracchi non si rimprovera di avere cospirato contro le istituzioni dello Stato il dì 8 febbraio 1849. Dunque il Petracchi è riconosciuto innocente, finchè non accettò la commissione di prendere seco dugent'uomini, e di portare un Dispaccio del Governatore di Livorno a quello dell'Elba. Ed allora come poteva dargli si un'accusa di Lesa Maestà, se altro non fece che portare quei dispacci e condurre la spedizione affidatagli, in obbedienza all'ordine di chi allora comandava alle autorità ed ai cittadini tutti del nostro paese?

Indarno la dottrina e lo zelo del Ministero Pubblico opponeva al Petracchi ciò, che avevano insegnato nelle loro opere il *Rossi*, lo *Chaveau*, il *Dalloz*, e segnatamente il *Le Seillier*, e che fu seguitato da alcune *Decisioni* che il Pubblico Ministero allegava. Imperocchè essendomi fatto un rispettoso dovere di riscontrare codeste autorità, vidi, come voi veder potrete riscontrando specialmente il *Le Seillier*, che ivi si disputa in termini affatto diversi dai nostri. Imperocchè non si contempla il caso, che al Governo rovesciato sia succeduto un potere nuovo ed opposto: ma si pondera unicamente se la scusa dell'obbedienza sia una scusa perimente, e tale da proporsi utilmente anche contro il Decreto di Accusa: di modo che, quando non venga accolta codesta scusa perentoria, aprasi l'adito al ricorso in Cassazione. Ora, o Signori, non mi troverei nella necessità di contradire all'onorevole Funzionario Pubblico, se si trattasse qui della semplice obbedienza. Al certo codesta scusa sarebbe da me riguardata come semplicemente attenuante: e qualunque fosse il grado di attenuazione, ed avesse puranche l'effetto di rendere pena bastante il carcere patito, io concorderei che ciò non bastasse per legittimare il nostro ricorso, e per ottenere un riparo dalla Corte Suprema. Ma non è questo, o Signori, il modo con cui il Ricorso del Petracchi a Voi si presenta. Esso in questo si fonda; che da lui non si cospirò, nè da lui si cooperò al rovesciamento del Governo; e che l'unico rimprovero fattogli nel Decreto di Accusa riguarda la esecuzione di un ordine, che partiva dal Governo novellamente installato, ed a cui pareva che fosse ormai devoluto il regime di tutto lo Stato.

Il Petracchi deve perciò sfuggire all'accusa presente: e tanto più lo deve, inquantochè la legge di Amnistia de' 21 novembre 1849 inviò al corso di giustizia gli individui che eccezionava, affinchè (come spiega il rapporto che la procede), venissero giudicati a pubblico esempio quei soli che resultassero rei di avere alzata la bandiera della insurrezione, ed avessero realmente sovvertito il Governo Costituzionale, ed in una parola coloro la impunità dei quali poteva sembrare una minaccia alla restaurazione dello Statuto preesistente. Anzi appunto perchè la eccezione fatta alla generale Amnistia, non è un' odiosa e personale rappresaglia; ma è un rinvio delle persone maggiormente compromesse al corso imparziale dell' ordinaria giustizia: così l'accusa di Lesa Maestà è venuta a mancare di per se stessa, in riguardo al Petracchi, dacchè il Decreto della Corte Regia non ha potuto dichiararlo complice, e neppure sciente, di quel che fu fatto innanzi i rivolgimenti del dì 8 febbraio. Il fatto del Petracchi avvenne dunque dopo l' effettiva e definitiva consumazione della Lesa Maestà: e quindi non vi può essere nè subietto, nè titolo, nè legittimità di accusa e di pena contro di lui; ed egli ha diritto di ottenere che il Decreto si cassi, e che la sua prigionia non si prolunghi indebitamente.

Devo anche avvertire, che alla difesa del Petracchi non può fare ostacolo alcuno la più volte ricordata Decisione della Causa Pierotti. Anzi appunto perchè codesta causa venne decisa dal supremo tribunale di Giustizia nel 6 settembre 1819, vale a dire un anno dopo che aveva proferita la condanna del *Salucci* e *Dattellis*: ne conseguita che le massime precedentemente ritenute dal Tribunale stesso dietro il voto dell' *Auditor Cremani*, obiettato anche a noi, devono combinarsi con quelle della successiva Decisione Pierotti, che è molto più mite, e più accettabile. Infatti questa posteriore Decisione dimostra quali fossero le massime, che venivano più comunemente, più plausibilmente adottate, e poste in armonia coll' equità e ragionevolezza del patrio diritto; specialmente poi in termini più analoghi alla causa pendente. Resulta pertanto da codesta Decisione, che si ritenne un titolo anomalo: cioè quello non di Lesa Maestà, ma di *lesa fedeltà*. Codesto titolo nacque a dir vero e spirò nella causa Pierotti, nè l'ho veduto più riprodurre in altre cause politiche; e somiglia alquanto nella sua speciosità al moderno trovato delle *defezioni*. Ma anche prescindendo dal dimostrare la erroneità delle teorie adottate in causa Pierotti: basterà notare che, per stabilire una nuova massima, ed elevarla *ad jus receptum*, sarebbe insufficiente una sola Decisione, un solo esempio; e vi vorrebbe una reduplicazione di casi agitati, discussi, e definiti da più *reiudicate*.

E quando pure si ritenesse come esemplare la suddetta decisione della causa Pierotti; essa potrebbe obiettarsi nei processi ordinarii ma non nel presente. Ed invero ho dimostrato, senza sentirmi opporre alcuna replica, che la Lesa Maestà di primo grado è l'unico titolo che possa rimproverarsi e punirsi dopo il Decreto d'Amnistia del 21 novembre 1849. Laonde, se anche io volessi fare omaggio al Supremo Tribunale di Giustizia, ammettendo che per gius comune, e nei casi comuni, possa rimproverarsi la *lesa fedeltà:* resterebbe sempre ferma la mia perentoria, e inelidibile difesa, chè qui si tratta di un processo eccezionale, e tenuto fuori da un'Amnistia generale, per cui non si può nè giudicare nè punire per lesa fedeltà, ma bisogna che l'accusa giustifichi il concorso di tutti gli estremi della vera e propria *Perduellione*, o Lesa Maestà di *primo capo.*

Finalmente osservo, o Signori, che per sostenere l'accusa indarno dicevasi non dovere la Corte Suprema preoccupare l'eventualità del giudizio: nè avere essa il modo di conoscere a che potrà ridursi la incriminazione, e l'accusa dei nostri difesi. Imperocchè il Decreto della Corte Regia è attaccato da noi dimostrando che, anche fermi stanti i fatti dichiarati, non concorrerebbe la Lesa Maestà di primo grado, che è il solo delitto escluso dall'Amnistia. E se nel giudizio del merito gli sforzi della difesa potessero indurre qualche cangiamento; ciò finirebbe di eliminare il titolo di delitto, e così non vi sarebbe mai possibilità che l'accusa si sostenesse. — Inoltre ingegnosamente sì, ma però senza opportunità si rileva, che trattasi qui di un fatto complesso, e che Voi scindere non lo dovete, e non lo potete: e se Voi lo voleste scindere, invadereste l'esame del merito. Tutto questo, o Signori, non corre punto, dirimpetto almeno al Petracchi, cui non trovo rimproverata veruna solidarietà, e il di cui fatto non è complesso nè commisto con quello degli altri accusati. A lui fu tassativamente rimproverata la sola accettazione dell'ordine di condurre a Portoferrajo la spedizione, che ho dovuto rammentare più volte. A lui non è rimproverata nemmeno una complicità nel fatto dell'8 febbraio, ed in quant'altro costituisce addebito per ciascuno degli Accusati. — Non sussiste adunque quella serie di scrupoli, coi quali vorrebbesi trattenere la Suprema Corte dal prendere cognizione del presente ricorso. Compite pertanto, o Signori, l'ufficio vostro; e non paventate di preoccupare le competenze dei Giudici del merito.

Nella piena latitudine del diritto comune, e nella intera libertà dei Giudici di accusare, giudicare, e punire ovunque concorra un elemento di criminosità, sta bene che la Corte di Cassazione non abolisca un Decreto di Accusa, che se non può reggersi comple-

tamente, pure nel Giudizio pubblico potrebbe condurre a questioni ed a resultati, che non è dato di prevedere. Ma questo non può succedere, e quindi non deve obiettarsi nel caso presente, ove il limite della giustizia, e il confine della punibilità, sono segnati la Dio mercè da una Legge di perdono e di oblio, per cui non è permesso condurre al Giudizio pubblico, se non quei promotori del politico rivolgimento, di fronte ai quali realmente sia resultato il vero e proprio delitto di Lesa Maestà. Se pertanto quella provvida legge fruttò amnistia e libertà a tutti gli altri Accusati, ed anche a un Ministro, fate, o Signori, che per gli oracoli vostri arrechi incolumità eguale al meschino Petracchi. Il quale, anche a tenore del Decreto di Accusa, non avendo trascorso alla pari di quelli che il Governo attuale volle a pubblico esempio repressi; parmi giusto che dopo tante sofferenze e disastri, sia restituito alla povera sua famiglia che da gran tempo desolata lo attende.

---

# DECRETO

A DÌ QUINDICI MAGGIO 1851.

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visto il Ricorso dell'Avvocato Francesco Domenico Guerrazzi, Dottore Leonardo Romanelli, Avvocato Giuseppe Dami, Enrico Valtancoli da Montazio, Antonio Pantanelli, Bartolommeo Capecchi, Antonio Petracchi dal Decreto della Camera delle Accuse della Corte Regia di Firenze del dì 7 gennaio 1851 interposto dai primi quattro il 18, dal quinto e sesto il 19, dal settimo il 20 febbraio 1851.

Visto il detto Decreto che invia i ricorrenti al pubblico giudizio innanzi la Corte Regia di Firenze (Camera Criminale) per delitto di Lesa Maestà vero e proprio.

Visto l'ordinanza del dì 10 marzo 1851.

Visto i Decreti del dì 31 marzo, 23 e 28 aprile 1851.

Sentita la Relazione del Vicepresidente Cav. Luigi Pezzella.

Sentite le Conclusioni del R. Procuratore Generale Cav. Donato Samminiatelli.

Sentito l'Avv. Tommaso Corsi difensore dell'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi, — l'Avv. Adriano Mari difensore del Dottore Leonardo Romanelli, — l'Avv. Idelfonso Giusti difensore dell'Avv. Giuseppe Dami, e di Enrico Valtancoli da Montazio, — l'Avvocato Alfonso Andreozzi difensore di Antonio Pantanelli, e Bartolommeo Capecchi, — l'Avv. Giuseppe Panattoni difensore di Antonio Petracchi.

### LA CORTE

SUL RICORSO DELL'ACCUSATO FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI.

*1° Quanto al capo del dedotto conflitto di giurisdizione.*

Considerando che in tema di competenza giuridica, non può esistere conflitto di giurisdizione, se non laddove si verifichi, o che più Tribunali si trovino simultaneamente investiti della cognizione di un medesimo affare; o che portato questo, o appar-

tenente di regola generale al Tribunale ordinario, venga la parte intimata avanti un autorità diversa; siccome in rapporto a questo secondo caso espressamente dispone l'Art. 266 della Legge del 9 novembre 1838.

Considerando, ciò premesso, che invano e senza fondamento il ricorrente Guerrazzi presentava a risolvere, in linea di conflitto fra la Corte Regia, e il Senato, la questione di competenza intorno al criminale procedimento contro di lui istituito, e susseguito dal Decreto della Camera delle Accuse della Corta Regia di Firenze, che lo inviò al giudizio avanti la Camera Criminale decidente della stessa Corte sotto la imputazione di Lesa Maestà: imperocchè posto come dato positivo incontrovertibile, ed incontroverso, che dal solo Tribunale ordinario sia stato conosciuto e decretato fino allo stadio di accusa sul delitto che è stato al Guerrazzi obiettato, e che indubitatamente trovasi compreso nella prima classe dei delitti comuni; chiara ne emerge l'assoluta assenza dei termini di un conflitto di giurisdizione.

Considerando che incivilmente inoltre intendevasi a sostenere la proponibilità della questione di conflitto, sul fatto della domanda dal Guerrazzi ASSERTA « diretta a S. A. I. e R. il Gran» duca, avanti il Consiglio dei Ministri » e tendente a che il processo contro di lui compilato nella Direzione degli Atti criminali di Firenze, fosse (nell'attuale stato di sospensione delle funzioni del Parlamento) con opportuna ordinanza del detto Consiglio inviato al Senato Toscano per esservi giudicato: manifesta essendo, al sovra indicato intento della questione di conflitto la irrilevanza del fatto di quella domanda, in quanto procederebbe in senso direttamente contrario al caso in seconda sede contemplato nel surriferito Art. 266 della Legge del 9 novembre 1838; il caso cioè della parte, che denunzii la ricevuta intimazione a comparire avanti ad una Autorità diversa in materia di ragion comune appartenente ai Tribunali ordinarii;

E che in ogni ipotesi altronde, posto che col Sovrano Decreto del 21 settembre 1850 motivato sulla perseveranza di circostanze eccezionali, S. A. I. e R. il Granduca, disciogliendo il Consiglio Generale dichiarò avocato a se l'esercizio di ogni potere finchè non avesse potuto darsi luogo alla nuova convocazione delle Assemblee legislative: egli è di tutta evidenza doversene inferire che come sarebbe stato nel caso di accoglierla, così in quello stesso (che si verifica) del niun seguito dato alla surriferita domanda; di proponibilità di questione ai termini di conflitto non fosse da farsi seriamente parola.

*2° Quanto al capo della incompetenza.*

Considerando che pel disposto dell'Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 è accordato il ricorso in Cassazione dai Decreti della Camera delle Accuse portanti invio dell'accusato al pubblico giudizio « ivi » se il fatto sul quale il Decreto è fondato, non è » delittuoso, se il Ministero Pubblico non è stato sentito, e se » il Decreto è stato pronunziato da un numero di Giudici minore » del prescritto ».

E che se per la giurisprudenza della Corte è stato talora ammesso il ricorso da simili decreti fuori dei casi nel detto Articolo determinati: ciò peraltro non fu (nè altrimenti poteva essere) che in alcune specie di patente violazione di forme sostanziali o a pena espressa di nullità dalla legge prescritte; la quale avvenuta nel corso degli atti d'istruzione è rimasta inavvertita dalla Camera delle Accuse, andando a rifluire nei suoi giuridici effetti sul respettivo Decreto, reclamava riparo inteso ad ovviare alla intuitiva inutilità del successivo pubblico giudizio della causa.

Considerando, ciò premesso, che al ricorso dai Decreti delle Camere delle Accuse non è data facoltà dal precitato Art. 238, pel capo della incompetenza;

Che in alcuna parte della legislazione, e specialmente nell'Art. 542 della Legge del 9 novembre 1838 non è fatta quanto alla competenza eccezione e riservo alle disposizioni generali del detto Art. così concepito « Il ricorso in Cassazione contro i De» creti preparatorii e d'istruzione non è proponibile se non dopo » la Sentenza definitiva, e non è impedito dalla esecuzione an» corchè senza protesta data a tali Decreti ».

Che altronde nei rapporti della giurisprudenza stabilita in materia i decreti d'invio al giudizio in quanto alla dichiarata incompetenza non rientrano di lor natura in alcuna delle specie nelle quali il ricorso in Cassazione venne ammesso oltre i casi determinati nel sopraccennato Art. 238.

Che in fatti i Decreti della Camera delle Accuse non avendo altro effetto che di statuire sull'invio al giudizio, e d'indicare la competenza dei Tribunali, o delle Corti che debbono giudicare in causa; e nulla perciò definitivamente giudicando: non legano minimamente i detti Tribunali o Corti nel rapporto del diritto di che sono investiti di pronunziare definitivamente tanto sulla competenza che sul merito, come sopra ogni altra questione.

Considerando che per conseguenza, alla declinatoria proposta dall'accusato Guerrazzi contro il denunziato Decreto, adducendo la incompetenza della Corte Regia, e domandando il suo rinvio

avanti il Senato, non può nell'attuale stadio della causa essere prestata attenzione.

3° *E quanto al capo della nullità del processo.*

Considerando che a prendere in esame, non che ad accogliere il ricorso dell'accusato Guerrazzi contro il più volte ricordato Decreto della Camera delle Accuse, pel capo della dedotta nullità di tutti gli atti del processo contro di lui istruito, motivato sulla sua qualità di Deputato al Consiglio generale, e sul disposto degli Art. 35 e 62 dello Statuto fondamentale; per un lato osta il surriferito Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 che nella specialità dei casi ivi determinati quanto alla facoltà del ricorso contra i decreti della preindicata natura, non comprende la nullità dei criminali procedimenti da qualsivoglia causa derivante; e per altro lato, niun sostegno incontri nella giurisprudenza stabilita, in ordine alla quale, se fu data talvolta accoglienza ai ricorsi dai Decreti delle Camere delle Accuse, ciò si verificò soltanto (conforme è stato superiormente già detto) in casi di nullità per difetti in rapporti di forma di procedura inducenti nullità intuitiva, ed escludenti fino il possibile di ogni men che razionale discettabilità: lochè è ben lungi dal verificarsi nella specie, avuto specialmente riflesso a quanto sul proposito della sopraccennata eccezione, il denunziato Decreto ne pone in fatto, e ne ritiene in diritto.

*Sul ricorso degli accusati Leonardo Romanelli, Enrico Valtancoli da Montazio, e Antonio Petracchi pel capo delle non incriminabilità del fatto.*

Considerando che dall'intiero contesto del denunziato Decreto si rileva che la Camera delle Accuse dando a tutti i ventiquattro imputati, cui il detto Decreto riguarda indistintamente, débito del delitto vero e proprio di Lesa Maestà; non già partitamente si fonda sui fatti speciali di che rispetto a ciascuno di essi è fatta nel Decreto stesso distinta menzione ed a riguardo di alcuni, come dei principali o più culminanti; ma questi fatti apprezza e ritiene in complesso con tutti gli altri già narrati nell'esposizione del fatto in genere; la cui serie (siccome la Camera stessa sostanzialmente si esprime) convergendo alla distruzione della monarchia od alla sovversione della costituzione politica dello Stato, componevano a senso suo, un fatto continuato costituente a colpo d'occhio incessante flagranza del delitto al quale si referivano non soltanto gli atti onde il Granduca fu costretto ad allontanarsi

prima da Siena, e poi dalla Toscana, ma quelli altresì successivi che miravano ad impedirgli o rendergli più difficile il ritorno, e tutti quei che ebbero l'evidente fine ed oggetto di sostituire all'antica una forma nuova di governo: atti di cui (a mente della stessa Camera delle Accuse) si resero colpevoli non solo coloro che principalmente macchinarono il rovescio del Governo Granducale, ma anche coloro che dopo il dì 8 febbraio 1849, sia nel rapporto degli attentati commessi contro la persona del Principe, sia nel rapporto degli attentati contro la esistente forma di governo, associarono la loro volontà a quella dei rivoltosi, e colla voce e cogli scritti, e coll'opera contribuirono alla permanenza e consolidazione di quello stato di cose doppiamente criminoso (§. 46, 47 e 48 *del Decreto*).

Considerando che così dalla Camera delle Accuse apprezzati e tenuti in conto i fatti emergenti dal Processo, onde è manifesto essere il concetto della Camera stessa, di riconnettergli tutti fra loro, e per la influenza che spiegassero o spiegar potessero, o nel rapporto intenzionale, o in altro qualunque, i fatti speciali addebitati agli uni, sui fatti speciali addebitati agli altri imputati dedurne la esistenza di un fatto progressivo avente per scopo il rovesciamento del Governo Granducale e la sostituzione e il consolidamento di un Governo costituzionale: la Corte Suprema, alla quale per le norme fondamentali direttive della sua istituzione, non appartiene di assumere sul fatto un giudizio qualunque di apprezziazione diverso da quello che sia stato emesso, e stabilito dalla Camera delle Accuse; unicamente richiamata a giudicare, ai termini dell'Art. 238 della Legge del 2 agosto 1838 se il fatto addebitato agli accusati sia o no incriminabile; non può, per le cose premesse, non rispondere, che tale quale la Camera delle Accuse lo ha posto e ritenuto nel denunziato Decreto (e se più o meno rettamente ciò sia, non è nello stadio della causa da esaminarsi) è fatto delittuoso.

Considerando che mal fondato perciò, pel detto capo di pretesa non incriminabilità del fatto, il ricorso del Romanelli; del pari sono per la stessa preindicata ragione altresì mal fondati i ricorsi pel medesimo capo di pretesa non incriminabilità interposti dai coaccusati Enrico Valtancoli da Montazio, e da Antonio Petracchi; ritenuto inoltre rispetto a quest'ultimo che inopportunamente e fuor di luogo da lui intendevasi a provocare censura del giudizio emesso nel denunziato Decreto in esclusione della causa dal detto Petracchi addotta, e fondata sull'asserta di lui ignoranza dell'oggetto della affidatagli, e da lui assunta commissione di una spedizione armata all'Isola dell'Elba, della quale gli veniva dato speciale addebito.

*Sul ricorso dei predetti accusati Romanelli, Valtancoli da Montazio, ed Antonio Pantanelli, e Bartolommeo Capecchi pel capo di ammissibilità al benefizio dell'Amnistia.*

Considerando che a differenza del caso d'intervento di Decreti delle Camere delle Accuse portanti ammissione di eccezioni perentoriamente estintive dell'azione penale, onde simili Decreti avendo carattere di pronunzia definitiva troncano il corso della giustizia, e sono quindi ostativi ad ogni ulteriore procedimento della causa; nel caso di Decreti portanti invio degl'imputati al giudizio, poichè simili deduzioni o eccezioni perentorie ben possono come ogni altra qualunque riprodursi avanti la Camera criminale decidente stante l'indole dei detti Decreti di cui è stata fatta parola sul secondo capo del ricorso dell'accusato Guerrazzi; affatto intempestivo, e quindi inammissibile è il lamento che in via di ricorso in Cassazione si muove contro i suddetti Decreti d'invio al giudizio, in quanto e non abbiano ammesse o abbiano espressamente rigettate le eccezioni, e deduzioni della sopra indicata natura.

Considerando che per applicazione di questi principj alla specie è manifesto non potersi prestare accoglienza ai ricorsi interposti contro il più volte rammentato Decreto della Camera delle Accuse dagli accusati Romanelli, Valtancoli da Montazio, Pantanelli e Capecchi per pretesa violazione o mala interpretazione respettivamente del Sovrano Decreto di Amnistia del 21 novembre 1849 al cui benefizio intendevano di essere, e non furono ammessi dalla detta Camera, e di fronte al quale adducevano essere ai fini dell'Art. 238 della Legge 2 agosto 1838, equiparabile il delitto amnistiato al fatto non delittuoso.

*Sul ricorso dell'accusato Giuseppe Dami per pretesa nullità degli atti del processo che lo riguarda.*

Considerando che al ricorso pel capo di nullità del processo, intentato dall'accusato Dami osta la lettera dell'Art. 238 della Legge 2 agosto 1838, e la giurisprudenza stabilita in materia, conforme è stato superiormente detto sul terzo capo del ricorso del coaccusato Guerrazzi;

E quanto al motivo aggiunto con Memoria ampliativa del dì 14 aprile p. p. per via di adesione al ricorso del Romanelli sulla pretesa non incriminabilità del fatto; la intempestività della sua deduzione lo rende affatto inattendibile; ed altronde sarebbe al

detto motivo applicabile la risposta rejettiva data al capo del ricorso del Romanelli al quale il Dami avrebbe aderito.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso promosso dagli accusati F. Domenico Guerrazzi, Leonardo Romanelli, Antonio Petracchi, Enrico Valtancoli da Montazio, Antonio Pantanelli, Bartolommeo Capecchi, e Giuseppe Dami contro il Decreto della Camera di Accuse della Corte Regia di Firenze del 7 gennaio anno corrente.

Così giudicato e pronunziato all'udienza del dì mese ed anno soprascritti dalla Corte Suprema di Cassazione, composta del Presidente Commendatore Senatore Vincenzo Bani, del Vicepresidente Cav. Luigi Pezzella Relatore, e dei Consiglieri Senatore Antonio Magnani, Carlo Carducci, e Cavaliere Gaetano Pieri, con intervento dell'Avv. generale Celso Marzucchi.

V. Bani.
L. Paparoni.

FINE DELLA PARTE I. SEZ. I.

PETRACCHI ANTONIO.

# COLLEZIONE STORICA

DI

# TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI, DIBATTIMENTI DIFESE E SENTENZA

DELLA CELEBRE CAUSA

DI LESA MAESTÀ

CONTRO

F.-D. GUERRAZZI, GIUS. MONTANELLI, GIUS. MAZZONI

E LORO CONSORTI

COMPILATA

SOTTO LA DIREZIONE

DI AVVOCATI TOSCANI

PARTE I. SEZIONE II.

FIRENZE
A SPESE DEGLI EDITORI

1854.

# REQUISITORIA

## DEL REGIO PROCURATORE

### AL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

### DI PISTOIA

# IL R. PROCURATORE

## DEL CIRCONDARIO DI PISTOIA.

Veduti gli Atti e Documenti della Procedura istruita

Contro

1. Antonio Petracchi,
2. Giovanni Alessandro Benvenuti,
3. Ferdinando Piccini,
4. Oreste Lilla,
5. Giuseppe Cimballi,
6. Dott. Pietro Lottini,
7. Egidio Bocci,
8. Giuseppe Struzzi,
9. Alfredo Ciucci,
10. Augusto Sapori,
11. Gio. Batta. Danesi,
12. Francesco Bernardini,
13. Angelo Alneri,
14. Gaetano Lilla,
15. Dott. Giuseppe Agostini,
16. Prof. Paolo Corsini,
17. Sacerdote Tommaso Vivarelli,
18. Luigi Bargiacchi,
19. Pietro Cioni,
20. Temistocle Ricci,
21. Natale Magrini Bertocci,
22. Giovanni Marchianni,
23. Cassiano Zuccagnini,
24. Dott. Angiolo Cosimini,
25. Sacerdote Timoteo Tesi,
26. Giovanni Mazzoni,

27. Iacopo Palandri,
28. Gaetano Lorenzo Catelli,
29. Riccardo Franceschi,
30. Antonio Villani.

Contumaci alla Procedura

31. Giovanni Guarducci,
32. Guglielmo Marchetti,
33. Andrea Sgarallino,
34. Cesare Lucchesi,
35. Ignazio Reynier,
36. Marino Gerovick,
37. Ettore Nucci,
38. Giuseppe Piva, e
39. Cesare Papini, incolpati di Perduellione, Spergiuro ec.

Veduti i Decreti della Commissione Governativa Toscana, e del Commissario straordinario in data de' 16 aprile e 4 maggio 1849.

Veduto il Decreto del Consiglio di guerra residente in Firenze in data de' 9 agosto successivo.

Veduto il Decreto Sovrano de' 21 novembre dell'anno stesso.

Veduto l'Art. 91 del Regolamento dei 22 novembre 1849.

Veduto il Regolamento generale per la Guardia Civica Toscana de' 1 ottobre 1847.

Espone

Bene a ragione gli attentati contro la Sovrana Autorità occupano il primo grado nella lunga serie dei delitti, perocchè il più grave dei mali è la sovversione del corpo politico.

Comunque in Toscana, la cui prosperità, la pace, e la contentezza, frutto di un regime saggio e benefico, formavano da lungo tempo l'ammirazione, e l'invidia dello straniero, fosse a riguardarsi come cosa fantastica, e d'impossibile realizzazione il progetto di cospirare al rovesciamento dell'ordine costituito, pure, non ha guari, era anch'essa trascinata nei vortici della distruzione, e nel dì 8 febbraio 1849 s'installava in Firenze un Governo Provvisorio.

Nè è a dire, come la violenza di pochi faziosi riuscisse nel breve periodo di due mesi a trarre il paese all'estrema rovina, all'ultimo precipizio, a farlo centro di propaganda, e luogo di convegno per tutti gli avventurieri politici. Non è a dire, quale e quanto si fosse l'abuso, e lo scempio dei più cari nomi, delle

cose più sante; dei concetti, e dei principii più venerati: e come si ostentasse amore alle franchigie concesse dall'ottimo Principe per viemeglio distruggerle, e preparare la dissoluzione sociale.

Non è a dire, come quotidianamente si avvelenasse il senso morale del Popolo, e quali e quanti atti sotto la mentita divisa di pubblica difesa si consumassero in quell'epoca luttuosa, in quei tempi di dolorosa transazione. — Fra questi sono a rammentarsi l'armamento volontario del Paese, la mobilizzazione coatta della Guardia Civica (Vedi Decreti del 13 e 27 febbraio 1849).

Di qui appunto la organizzazione dei due Battaglioni il *Ferruccio* e le *Bande Nere* respettivamente capitanati da Giovanni Guarducci e Antonio Petracchi, al quale poscia associavasi con altro corpo il Modenese Giuseppe Piva: di qui appunto l'invio del Petracchi stesso all'Abetone.

Qual fosse il contegno di questo ultimo e dei suoi in Pescia, in S. Marcello ed altrove, dal 4 marzo all'epoca in cui un movimento unanime della capitale, dopo breve ma penosa esperienza, cooperava al sospirato riscatto: qual fosse in special modo l'atteggiamento di ambe le colonne dal 12 aprile al 18 successivo, questo è ciò che colla istruita procedura si è inteso di porre in essere e di stabilire.

Svolgendone in separate ispezioni le resultanze, chiari ne appariranno i segni di una decisa immoralità, e di una sfrenata tendenza all'anarchia; si vedrà, come si cercasse di consolidare con atti di terrorismo, con inganni e seduzioni nel Popolo, l'audace usurpazione dei supremi poteri dello Stato. Si apprenderà finalmente, come non si lasciasse sforzo alcuno intentato per abbattere la Restaurazione, e per immergere il Granducato negli orrori di una guerra civile coll'uso di quell'armi medesime, che erano invece destinate a difendere il legittimo Sovrano, a mantenere l'obbedienza alle leggi, a conservare, o ricomporre la pubblica quiete.

## ISPEZIONE PRIMA.

### AVVENIMENTI ANTERIORI AL 12 APRILE 1849.

### ARTICOLO PRIMO.

#### PESCIA.

1. Nella mattina del 4 marzo 1849 la colonna Petracchi giungeva in Pescia.

2. Era a prevedersi, che quelli abitanti avrebbero ben presto

provati gli effetti dolorosi del conosciuto loro attaccamento alla causa del Principe (V. *Monitore Toscano* dei 15 febbraio 1849, N. 44 primo), e così appunto avveniva.

3. I cacciatori volontarj di Costa Pietro Materazzoli, Vincenzo Biancalani, Emilio Ciardi, Giuseppe Tempesti, Mattia Danti, e Cesare Parenti erano ben tosto insultati da diversi di quei militi, e se gli faceva persino violenza a che loro si unissero nelle riprovevoli e minacciose esclamazioni a carico degli Augusti Regnanti (Filza 1, pag. 126, 130, 132, 133 tergo e 135).

4. Il Vescovo di quella città non meno che i Sacerdoti Giuseppe Martini, Paolo Giuntini, e Rinaldo Forti, erano obbligati ad acclamare al Guerrazzi e alla Repubblica (Filza 1, pag. 127 tergo, 128 tergo e 605).

5. Il Primicerio Antonio Del Tredici, e l'altro Sacerdote Agostino Giovacchini erano feriti nella faccia con un colpo di pistola (Filza 1, pag. 136 tergo, 138 tergo e 139).

6. Al giungere della sera una turba di quei militi con candele, e faci accese marciava tumultuando al Palazzo Vescovile: fatta ivi sosta si costringeva quel Prelato ad affacciarsi ripetutamente alla finestra; rotto ogni freno di morale e di Religione, esigevasi più per disprezzo che per lodevole fine (Filza 1, pag. 604) la sua benedizione, gli si dirigevano ingiurie e i denigranti motti, con i quali negli andati tristissimi tempi i fautori dell'anarchia dileggiavano gli onesti e gli aborrenti il giogo della fazione, ed a maggiore onta si alzavano contro di lui le faci stesse, sicchè dovea allontanarsi per non rimanerne investito.

In mezzo a questo disordine le minaccie di morte agli Augusti Regnanti, o alle persone affezionate alla causa del legittimo Governo, udivansi frammiste alle bestemmie, a parole sconce ed ingiuriose, non che alle più vive manifestazioni di plauso per la Repubblica: e mentre nella ritrosia di quel prelato a festeggiarla se gli domandava che fosser sonate le campane della Cattedrale, una voce sorgeva sopra le altre ad intimarglielo in modo risoluto ed imperioso.

Era allora che si violentavano le porte del di lui palazzo, e quelle altresì della bottega e della casa di Luigi Disperati: era allora che molti dei tumultuanti dopo di avere invaso il quartiere del Disperati stesso ed averne tolti diversi lumi, muovevano al piano superiore in traccia di Gio. Pietro Nucci, e con maniere ardite ed imponenti lo forzavano ad accedere al campanile, ed a suonarne, conforme fece, le Campane: — Che se a tal punto l'assembramento si dissipava e si scioglieva, non per questo avean termine le perturbazioni, poichè si proseguiva per le pubbliche strade ad imprecare al Principe, si trascendeva ad altri insulti

contro i Cacciatori di Costa Materazzoli, e Biancalani (Filza 1, pag. 126 tergo, 141, 427 491 tergo, 514, 516, 517 tergo, 594, 597 tergo, 599 tergo, 603 e 607).

7. Apparisce dagli Atti che uno dei primari esecutori di questa dimostrazione, la quale costringeva quel Prelato ad abbandonare nella successiva mattina la città, non meno che delle altre che disturbarono ognor più la pubblica quiete, si fu il sergente Ettore Nucci (Filza 1, pag. 496 tergo, 499, 508 tergo, 512, 521, 598 tergo, 601, 605 tergo, 968 tergo).

Non è dato però di asseverare altrettanto rispetto all'altro incolpato Angelo Alneri, nè è escluso il possibile, che egli d'altronde non addetto in modo alcuno alla Colonna, vi si immischiasse al solo fine d'impedire ogni eccesso ulteriore (Filza 1, pag. 519, 598, 600, 600 tergo, 605 tergo, 912 tergo, 930, 935, 964, 1025, 1027, 1030, 1035 e 1037).

8. Anco nei due giorni successivi la condotta di quei militi immergeva la Città in nuove apprensioni, in nuovi disgusti. Il Parroco Vincenzo Carrara era ingiuriato e minacciato di morte (Filza 1, pag. 511 tergo), il Granatiere Federico Querci era percosso, derubato e ristretto in carcere sul pretesto di aver egli applaudito al Granduca ed aver prese le difese del Generale De Laugier (Ivi, pag. 115, 555 tergo e 938 tergo). S'imbrattavano con tinta rossa i cartelli delle botteghe, e quello della Locanda di proprietà di Giuseppe Maionchi e denominato *Albergo Reale* era perfino deturpato a colpi di baionetta (Ivi, pag. 140 tergo, 146, 149 tergo, 151 tergo, 153 tergo, 493 tergo, 498, 500 e 507 tergo). Si toglievano a forza alle donne le pezzole gialle (Ivi, pag. 140, 494, 506 tergo). Si maltrattava Luigi Disperati reclamante il pagamento di alcuni generi, e se gli negava ogni rimborso (Ivi, pag. 142 tergo). Tommaso Gardosi era per non diversa causa ferito, minacciato di fucilazione al così detto albero della Libertà, e carcerato (Ivi, pag. 147, 150, 152). Si muoveva alla volta di Colleviti per abbassarvi un'arme Medicea (Ivi, pag. 516). Tali e tante erano insomma le improntitudini, e le improbità dei faziosi, tali, e sì ripetute le manifestazioni di disprezzo e di aborrimento per gli Augusti Regnanti, tali infine e così esagerate le idee di Rivoluzione e di Repubblicanismo, che generale era la intimidazione, ed ogni elemento di libertà e di sicurezza potea dirsi annichilito e distrutto (Ivi, pag. 140, 143, 144 tergo, 156, 491, 493 e 495).

9. Così si comprimeva col terrore ogni moto generoso, e si adescava la moltitudine col prisma delle illusioni, col fantasma di una condizione felice, la quale non può essere mai il frutto dell'inganno e della violenza.

Così non si ometteva sforzo per corrompere lo spirito pubblico, ed alienarlo dalla Monarchia; così il Petracchi, il quale nella mattina del 9 febbraio salpava da Livorno sul pacchetto a Vapore il Giglio per cacciare il Principe da Portoferrajo, e che successivamente combatteva a Pietrasanta il tentivo di Restaurazione iniziato dal Generale de Laugier (Filza 1, pag. 44 e 45. Vedi *Monitore Toscano* del 9, 23 e 24 febbraio 1849, N. 38 secondo, 51 e 52) dimostrava ognor più col suo contegno e colla sua acquiescenza di avere apertamente impugnata la bandiera della fazione.

## ARTICOLO SECONDO.

### S. MARCELLO, LIZZANO E BOSCOLUNGO.

10. Anche in S. Marcello, ove il battaglione rimase di presidio per alcuni giorni prima di muovere alla volta di Boscolungo, il contegno di quei militi fu riprovevole, fu causa di sconcerti e di apprensioni.

11. Nella sera dell'11 marzo si usavano violenze per desiderio carnale ad Anna Benigni e a Maddalena Guerrini, nè diverso attentato si commetteva nel dì 14 successivo al pudore delle fanciulle Gesualda Cecchini, e M. Domenica Filippini (Filza 1, pagina 218 tergo, 219 tergo, 351, 354, 356, 357, 389, 390, 390 bis. 392 tergo, filza. 3, 176 tergo, 178, 182, 183, 225, 226).

12. Nello stesso dì 14 Carolina moglie di Giuseppe Guerrini era improvvisamente prostesa a terra: e poichè ogni fisica resistenza sarebbe stata inutile di fronte al contegno risoluto, e alla forza preponderante dei suoi aggressori, il lubrico e brutale disegno sarebbesi senza dubbio compiuto, se M. Antonia Gavazzi non fosse per di lei ventura sopraggiunta ad impedirne la effettuazione (Filza 1, pag. 219, 364, 391 bis., filza 3, 179 tergo, 184, 193, 238, 238 tergo, 241 tergo, 247, 259).

13. Altri inconvenienti succedevano in quel giorno nell'interno del paese, e presso quell'uffizio postale diversi militi, pretendendo la immediata distribuzione delle lettere pervenute da Pistoia, si facevano ad acclamare contro quel ministro Giuseppe Bartoli, a gravemente minacciarlo, a diriger colpi sulla porta d'ingresso; e non appena ricevute le lettere, di cui sopra, a cura di alcuni uffiziali, i quali nella veduta di porre un argine a quel disordine s'introducevano nella di lui stanza, si rifiutavano di soddisfare la tassa (Filza 1, pag. 220 tergo, 350 e 393. Filza 3, pag. 166, 197, 198 e 200).

14. A danno di Pasquale Begliuomini si devastavano siepi, si

tagliavano alberi, si commettevano furti (Filza 1, pag. 220, 349 e 392. Filza 3. pag. 185, 187, 188 tergo e 190), e pur derubato era Francesco Coppi, non che minacciato di morte per aver reclamato la restituzione degli oggetti involati (Filza 1, pag. 220, 352. Filza 3, pag. 201, 203 e 204).

15. Ben è vero però, che niuna notizia è riuscito di attingere sugli autori dei fatti sin qui esposti; ben è vero però esser rimasto perfino escluso (Filza 3, pag. 382 e 383) che l'incolpato Gaetano Lorenzo Catelli figurasse nel numero degli aggressori della sunnominata Carolina Guerrini.

16. Lo stesso Pasquale Begliuomini, ed il di lui domestico Clemente Arcangioli, erano passivi di violenze per opera del capitano Francesco Piccini, e sotto la incussione di grave meto erano astretti a secondare le ingiuste pretensioni (Filza 3, pagina 189, 190 tergo, 221).

17. Nella sera del 14 marzo alcuni militari incogniti si presentarono in Lizzano alla taberna di Carolina Lotti ne' Ferrari.

18. Al di lei rifiuto di aprire la porta, vi s'introducevano a forza, e dopo avervi mangiato e bevuto, malgrado che essa avesse per lo spavento abbandonato quel locale, ne partivano senza sodisfarla del relativo importare, rendendosi così debitori di una estorsione, alla quale non è abbastanza chiarito, se effettivamente cooperassero e partecipassero i prevenuti Riccardo Franceschi e Antonio Villani (Filza 1, pag. 219 t. 358, 391. Filza 3, pag. 234 t. 240 t. 218, 249, 253 e 260).

19. A Boscolungo finalmente Vincenzo Tagliazucchi, in allora addetto alla colonna di Giuseppe Piva, era ucciso da alcuno dei suoi compagni, i quali per disposizione del R. Ministero della guerra venivano successivamente accompagnati alla frontiera e allontanati dalla Toscana (Filza 1, pag. 221 e 384).

20. Nè in questo periodo di tempo il Petracchi mostravasi meno propenso a sostenere la rivoluzione, sia coll' esortare i soldati a mantenersi fedeli alla causa della Repubblica, sia collo screditare ostilmente il Principe, e la Real Famiglia con discorsi e col mezzo di Proclami, sia col farsi aperto sostenitore del Guerrazzi; nè i suoi, fra i quali è specialmente a rammentarsi lo Sgarallino, si diportavano altrimenti (Filza 1, pag. 628 t. 629 t. 648 e 713 t).

21. Tali in sostanza si furono la condotta e il contegno di quelle colonne, e a tali condizioni erano condotte le cose, quando il dì 12 aprile sorgeva, e sull'orizzonte di Toscana tornava a risplendere la stella della salute.

## ISPEZIONE SECONDA.

AVVENIMENTI POSTERIORI AL 12 APRILE 1849.

### ARTICOLO PRIMO.

Boscolungo, Casotti di Cutigliano e S. Marcello.

22. Non appena nel dì 12 aprile gli avvenimenti di Firenze giunsero a Boscolungo a cognizione del Petracchi, concepiva egli l'ostile progetto di marciare a quella volta, per abbattere nel suo nascere la Restaurazione del Governo costituzionale.

23. Questo disegno emerge senza mistero dalla lettera che per mezzo del suo Aiutante Maggiore Giovanni Alessandro Benvenuti scriveva a Giuseppe Pieri Maggiore Comandante il battaglione de'Bersaglieri « ivi » (Filza 1, pag. 55. Filza 3, pag. 235, 236 e 695).

« Boscolungo, 13 aprile 1849.

» Cittadino Maggiore.

» Vi ho scritto altra lettera, ma nella tema che si smarrisca
» vi dirigo la presente. Saprete le notizie di Firenze: forte rea-
» zione ha rovesciato il Governo Guerrazzi: però vorrei sapere
» quali sono le vostre intenzioni. Noi siamo 1500 pronti a mo-
» rire per il bene della patria. Rispondetemi subito.

» Per il Maggiore
» Comandante Petracchi.
» Giovanni Alessandro Benvenuti
» Aiutante ».

24. Dal di lei tenore ben si rileva, che altra lettera era stata precedentemente diretta al Maggiore Pieri, e pur questa figura in processo « ivi » (Filza 1, pag. 52).

« Cittadino Maggiore

» Boscolungo, 13 aprile 1849.

» Credo vi saranno noti gli avvenimenti di Firenze, e la ca-
» duta del Governo Guerrazzi. Pertanto a voi mi dirigo onde in-

» tenderci sulla direzione da darsi alle nostre truppe. Ditemi
» cosa pensate di fare.

» Attendo pronta risposta, e vi saluto.

» Aiutante di campo
» GIO. ALESSANDRO BENVENUTI ».

25. Nè il Benvenuti a ciò limitavasi. Confessa egli stesso di avere con altra lettera invitato il Comandante della Legione Polacca a manifestare le proprie intenzioni, i proprii divisamenti: ne attesta sostanzialmente il chirurgo di reggimento Dott. Marco Guastalla (Filza 1, pag. 633. Filza 3, pag. 160).

26. Frattanto al disegno la opera corrispondeva. Il Petracchi nulla curando il rifiuto del Pieri, e degli altri (Filza 1, pag. 534 t., e 634. Filza 3, pag. 160), e sprezzando altresì le ingiunzioni ricevute dal Generale Giacinto Melani di mantenersi nella sua posizione (Filza 1, pag. 242 t., 321 t., 686 t., 688 e 690 t. Filza 3, pag. 157) muoveva improvvisamente con due compagnie alla volta di S. Marcello. Pervenuto sulle ore 1 pom. ai così detti casotti di Cutigliano, dopo avere acclamato, e fatto acclamare ai suoi in favore della Repubblica e contro il legittimo Sovrano, s'impossessava violentemente e colla cooperazione dei capitani Ferdinando Piccini e Andrea Sgarallino, del cassone delle munizioni, di 5 cavalli e di due cannoni il tutto appartenente al R. Governo, ed affidato a un distaccamento di artiglieria comandato dal tenente Stanislao Bechi.

27. Lasciato sul posto il Piccini alla guardia del Cassone anzidetto per mancanza dei necessari mezzi di trasporto, inviava tosto il treno all'Abetone obbligando a seguitarlo alcuni degli artiglieri, ai quali, per quanto richiamati dal Bechi, era poi impedito di retrocedere da quel comandante, erroneamente indicato per il prevenuto Cimballi, e così dal Benvenuti (Filza 1, pag. 90, 675, 693, 695, 697, 702, 704, 712, 714, 716, 719, 720 e 722. Filza 8, pag. 28 t., 158, 163 t., 227, 231 e 303).

28. Contemporaneamente spediva ordine al Benvenuti stesso di raggiungerlo al più presto a S. Marcello con i cannoni ed il cassone di cui sopra, e seguitando nella sua marcia giungeva alfine in quel paese circa le ore 4 pom. dopo aver perfino tentato, al dire all'aiutante di campo Attilio Gennari, d'impossessarsi di altri due pezzi di artiglieria postati al ponte a Sestaione, tentativo che pur successivamente ripetuto non era coronato da favorevole risultato (Filza 1, pag. 688 t. Filza 3, pag. 157 e 158).

29. È ben naturale che il Benvenuti non sì tosto ebbe ricevuto quell'ordine si disponesse alla partenza, ed infatti nel successivo

di 14 dopo essersi riunito al Capitano Piccini si riduceva in S. Marcello (Filza 3, pag. 158 e 493 t.)

30. Per altro nella sera precedente, dando pur esso prova di ostili intenzioni, allegava al doganiere di Boscolungo Jacopo Albergotti il diritto ad una somma per soddisfare ai bisogni della sua colonna, ed in conseguenza appunto dei praticati modi di coazione (tra i quali è a notarsi la minaccia d'invadere lo stabile doganale, e di mandar tutto sossopra) essendo riuscito previa ricevuta ad ottenere lo sborso effettivo di lire 120, abbandonava poco dopo quel luogo in mezzo alle imprecazioni dei suoi contro il legittimo Governo (Filza 2, pag. 232. Filza 3, pag. 645, 881 t., 686 t., 694 t., 738).

31. E qui parlando del contegno tenuto dal Petracchi al momento del suo arrivo in S. Marcello, vuolsi prima di tutto rimarcare, come tratti da una stanza ad uso di rimessa di Pasquale Begliuomini tre cannoni ivi lasciati prima della partenza per l'Abetone, si trasportassero bentosto nella Piazza dello Spedale; come si circondasse il paese di sentinelle, e come infine si impedisse a chicchessia d'introdurvisi, e di uscirne (Filza 3, pag. 186 t., 188, 191 t., 205, 206 t., 222 t.)

32. Non è a descriversi quale e quanto si fosse l'allarme di quelli abitanti alla vista di un tale apparato; e sebbene alcuni di essi ciò unicamente attribuissero al timore di una qualche reazione, più ragionevole è il ritenere che si procedesse a quanto sopra per intimidire il paese, per riuscire più facilmente nella estorsione della somma dipoi reclamata.

33. Questo concetto è più specialmente confortato dal deposto del Commissario di guerra Tommaso Maccioni, dalle dichiarazioni dell'Ingegnere Gaetano Niccoli.

34. Espone il Maccioni (Filza 1, pag. 234) che il Petracchi prima di arrivare in S. Marcello lo invitava per mezzo del tenente Marchetti e di altri, appositamente inviati in quel luogo, a trasferirsi al Ponte Asinatico; che incontratolo a due miglia di distanza gli annunziava il bisogno di lire 5000 per poter far fronte ad alcune spese straordinarie, e che lungi dal recedere dall'affacciata pretesa per mancare esso di mezzi abili a soddisfarla, se gli mostrava invece determinato a qualunque passo, risoluto ormai di raggiungere in ogni modo ed anche colla forza brutale il propostosi intento.

35. Attesta il Niccoli (Filza 2, pag. 232) che il Petracchi, veduta la inutilità delle sue insistenze presso il Maccioni, ordinava immediatamente il trasporto dei cannoni sulla piazza dello Spedale e che nel frattempo si minacciava il paese degli orrori del

saccheggio da uno dei militi addetti alla Compagnia del Capitano Sgarallino.

36. Intanto quest'ultimo, cioè il Capitano Sgarallino, associavasi alle ingiuste esigenze del Petracchi pretendendo la maggior somma di lire novemila. Il Municipio appresa la gravità del caso, e sulle istanze del Maccioni (Filza 3, processo 253) si adunava, e il Cancelliere Paolo Materassi in allora esercente le funzioni di Pretore, non esitava in prender parte alla deliberazione.

37. Inutile fu l'opporre la impossibilità di secondare la richiesta; ogni ulteriore osservazione sarebbe stata causa di gravi danni e disordini. Residuato però dal Petracchi il quantitativo della somma a lire cinquemila (ivi, pag. 243) il Materassi invitava tosto i Gonfalonieri delle Comunità di Cutigliano e di Piteglio (ivi, Filza 2, 312, 314, 315, 316, Filza 3, pag. 702) a contribuire, ed a far sì che prima delle ore 9 della successiva mattina fosse approntato il denaro occorrente, e vinto dalla violenza dello Sgarallino, il quale arbitrariamente era intervenuto all'adunanza, conculcando così i riguardi dovuti al luogo e riducendo la pubblica autorità alla necessità della inazione, dichiarava espressamente sulle rispettive officiali, che in caso di rifiuto la colonna sarebbe marciata contro quei paesi coi cánnoni, e gli avrebbe saccheggiati e distrutti (Filza 1, pag. 90 t. 222, Filza 3, pag. 206, 209, t. 217, 218, 224, 266).

38. Nè è qui da tacersi che in detto giorno avanzatosi il Petracchi alle finestre esterne delle carceri, ove trovavansi per suo ordine ristretti i Militi Enrico Burcioni, Enrico Ottone ed altri, arringavali ad alta voce acclamando alla repubblica, ed esortandoli al coraggio, perocchè in breve sarebbero stati liberati per muover tutti contro la capitale a riscattare il Guerrazzi, a trafiggere nel Palazzo Pitti l'Augusto Principe, e la R. Famiglia (Filza 1, pag. 224; Filza 3, pag. 200, t. 207, 210, t. 220; Filza 2, pag. 241).

39. Nè è pure da omettersi, come nello stesso di 13 si adoprasse in pervertire gli Individui addetti alla Legione Polacca e a quella Lombarda, onde se gli unissero per marciare su Firenze facendo in special modo credere ai primi, che i loro connazionali erano ivi stati disarmati e carcerati; come ad impedire che il Generale Melani venisse a cognizione dei suoi divisamenti e dell'avvenuto abbandono dell'Abetone, ritenesse in ostaggio il Capitano Giuseppe Traditi ed ordinasse una scrupolosa vigilanza sugli stradali conducenti a Pistoja, come nel tratto della sera manifestasse la idea di volgersi su Pescia, ben altra volta divenuta segno delle sue persecuzioni e delle sue vendette, e di imporle l'immediato pagamento di lire 40,000 con minaccia di saccheggio, sicchè il Tenente Giorgio della Seta non potè a meno

di prevenirne all' istante per lettera il Cav. Ernesto Forti, e il Cav. Bartolommeo Nucci: e come in pari tempo tanto esso quanto il suo Segretario Marchetti si mostrassero determinati di fucilare il nominato Melani, ove egli non avesse secondate le loro vedute (Filza 1, pag. 16, 226, 242, t. 256, 257, 320, t. 689), e di combattere in qualsivoglia modo la restaurazione.

40. Del resto i mezzi principalmente usati dal Petracchi non che dallo Sgarallino ed anco dal Piva per ottenere il pravo scopo sopraenunciato riuscivano pur troppo non infruttuosi. Le popolazioni, cedendo alla legge durissima e ineluttabile della necessità, atterrite all'idea del sovrastante pericolo ponevano nella mattina del 14 a disposizione del Municipio di S. Marcello la somma di L. 4000; e questa somma appunto per organo del Maccioni che aumentavala di ben altre mille lire era passata nelle mani del primo, il quale ne rilasciava opportuna ricevuta. (Filza 1, pag. 213, t. 223, 235, 437. 629, 688 t.; Filza 3, pag. 30, 206, 215, 243 t.)

41. A questo punto erano le cose ed il Petracchi era stato già per mezzo d'espresso invitato dal Guarducci a trasferirsi in Pistoja, quando il Benvenuti, cui subito ciò confidava (Filza 3, pag. 158 e 735), giungeva colla sua colonna.

42. Era a prevedersi che il Petracchi, il quale avea cosi presso di se riunito l'intiero corpo delle milizie da lui comandate, e che era ormai certo e sicuro delle ostili intenzioni del Guarducci, avrebbe riassunte con maggiore energia le mene sovversive per condurre a fine i suoi criminosi intendimenti.

1° Ed infatti faceva affiggere dei proclami incendiarii. (Filza 1, pag. 247 t.; Filza 3, pag. 207, 216 t.).

2° Dirigeva in pubblica piazza calde e infiammanti parole ai suoi soldati, invitandoli a mantenersi fedeli alla repubblica, marciare seco lui contro Firenze (conforme avea già fatto al ponte della Lima) vituperando il Principe ed esternando altresi fra le bestemmie e le imprecazioni il proposito di recarsi in Livorno a prender rinforzi, e a trarne mortai per bombardarla. (Filza 1, pag. 90 t. 225, 247, t. 248, t., Filza 2, 259, t.; Filza 3, pag. 216, 223 e 698 t.).

3° Per mezzo poi del Marchetti (Filza 3, pag. 172 e 737 t.) altra lettera indirizzava al maggior Pieri, ove nella sua pienezza rivelasi il pravo disegno di attentare al consolidamento del Governo felicemente restaurato, ove pur ne apparisce, che la città di Pistoja era il luogo destinato al convegno « ivi » (Filza 1, pag. 51).

« S. Marcello, 14 aprile 1849.

» Cittadino Comandante.

» Gli ultimi avvenimenti meritano lo impiego di una forza vi-
» brata colla velocità dell' elettricismo per sopprimere la reazione
» e vincere la causa della nostra Repubblica. Io, Guarducci, i
» Pollacchi, l'Artiglieria, e molti altri Livornesi ci siamo decisi
» a marciare contro Firenze per fare un nuovo Governo, procla-
» mare subito la Repubblica e l'unione con Roma, e badare
» energicamente alla futura stabilità della nostra vittoria. Io conto
» te come uno dei più caldi Repubblicani, e se non mi sono in-
» gannato sul tuo conto, ti aspetto col tuo Battaglione a Pistoja
» subito. Pistoja è il luogo del convegno.

» Il Maggior Comandante
» A. Petracchi ».

43. Nè qui si arrestava il Petracchi.

44. Nella sera del 14 teneva Consiglio nell'abitazione dell'Ingegnere Tommaso Cini.

45. Oltre i due Comandanti della Legione Lombarda, e Pollacca, e il Tenente Bechi, vi intervenivano gl'incolpati Benvenuti e Marchetti, e se si rifletta allo scopo di quella riunione è a ritenersi con fondamento, che vi prendesser parte anco i Capitani Lucchesi, Sgarallino e Piccini. È incerto per altro se altrettanto sia a dirsi di Giuseppe Piva, sì perchè resulta che nella mattina del 15 egli già trovavasi in Pistoja colla sua compagnia (Filza 1, pag. 213), sì perchè secondo il Petracchi fino dal giorno innanzi sarebbesi qui trasferito (Filza 3, pag. 597).

46. Il Petracchi frattanto tornava ad esprimere la idea di marciare contro Firenze per suscitarvi una reazione, per vendicarsi del sofferto tradimento; tornava a pervertire i nominati due Comandanti, i quali al pari del Bechi fermamente si rifiutavano di concorrere ad una guerra civile.

47. Molti in sostanza erano i progetti; molte le discussioni. Stando alle dichiarazioni di Ermenegildo Villani, parrebbe che tutti i suoi Uffiziali ne dividessero i sentimenti ed i propositi. Stando invece all'asserto del Cini sembrerebbe che il Benvenuti ed altri esternassero il desiderio di far ritorno alle proprie case. Certo è però che alla perfine decideva di partire nel giorno successivo alla volta di Pistoja e di piombare sulla capitale, laddove fosse dato di concentrarvi un numero di forze sufficienti al biso-

gno, od in caso diverso di ritirarsi in Livorno per farvi leva di gente, e mandar quindi ad effetto l'esecrando divisamento. Certo è però che a cura del Marchetti si redigeva un Processo verbale dell'accaduto, e così aveva termine l'Adunanza (Filza 1, pag. 9 t., 250 t., 635 t.; Filza 3, pag. 162, 186 t., 191 t., 230 t., 264 e 736).

48. Finalmente nella mattina del 15 dopo aver tentato di condur seco a forza il Tenente Bechi e i suoi artiglieri, e dopo aver lasciati in S. Marcello i due cannoni ed il cassone delle munizioni appartenenti al R. Governo partiva da quel luogo con la colonna e con i suoi pezzi di artiglieria seco portando al seguito delle violenze, principalmente praticate dal capitano Sgarallino, i cinque cavalli già addetti ai casotti di Cutigliano, e dipoi recuperati dietro il disarmo avvenutone in Culignola, e alle ore due pomeridiane arrivava in Pistoja riunendosi per tal guisa alla compagnia capitanata dal Piva (Filza 1, pag. 90, 213, 441 e 688 t.; Filza 3, pag. 158 t., 191 t., 223 t. e 597).

## ARTICOLO SECONDO.

### PISTOJA.

49. Giunto il Petracchi in questa Città vi trovava l'altro Battaglione comandato dal Maggior Guarducci, il quale aveva qua riparato fino dal 13 precedente, dopo che il Popolo di Firenze ormai stanco ed abusato, sorse unanime ad acclamare con sentimenti di gratitudine, e di affetto al nome del Principe lontano, a liberare la civilissima sua città da quella banda che organizzata non a difesa dell'ordine, ma ad oppressione, vi avea distrutta ogni garanzia di libertà e di sicurezza.

50. Nè il Guarducci, quello istesso che nel febbraio marciava alla volta di Pietrasanta per comprimere il tentativo di restaurazione, di che altra volta fu tenuto proposito (Vedi *Monitore Toscano* de' 23 e 24 febbraio 1849, N. 51 e 52), nè i suoi militi mostravansi meno del Petracchi e della sua colonna risoluti ad attentare all'ordine ristabilito, a fomentare la continuazione dello stato rivoluzionario del Paese.

51. Nella sera del 13, e per quanto pare a sua proposizione, dopo essere stato deciso dal Circolo Popolare (Filza 3, pag. 293, 300, 816) che i Militi da lui dipendenti dovessero occupare la fortezza della Città, l'incolpato Pietro Lottini prendevane effettivamente possesso colla sua Compagnia, la quale vi stanziava fino al successivo di 17 dando ripetute prove d'indisciplinatezza, di arbitrio e di prepotenza (Filza 1, pag. 239 t.).

52. È escluso, che in tal circostanza il Lottini usasse o minacciasse violenze. Infatti malgrado le ingiunzioni ricevute dal Guarducci il quale aveagli già dichiarato di aver presi i necessarj concerti col General Melani, e per quanto in nome di quest' ultimo il prevenuto Gaetano Lilla suo Uffiziale di ordinanza avesse verbalmente invitato il Comandante della Piazza Ferdinando Tortori a permettare il libero ingresso della Compagnia in quel Forte, egli si asteneva dall' introdurvisi fino a che l' Aiutante Francesco Migliaccio sulle istanze del Tortori stesso non recapitava il relativo ordine in iscritto (Filza 1, pag. 773, 845; Filza 3, pag. 286, 314 t., 478 t., 655 t., 747, 648 e 819).

53. Sostiene per altro il Melani di essere stato precedentemente forzato e costretto ad emetterlo da una turba di Militi Livornesi, che mista a persone del Popolo, si schierava clamorosa innanzi la sua abitazione, e dalle minacce di diversi Uffiziali, che unitamente ad altri invadevano il di lui quartiere, e l' Aiutante Gennari ne convalida l' asserto.

54. Ed a vero dire, da ciò prescindendo, non è inverosimile, che dopo essere stata deliberata dal Circolo Popolare la occupazione della Fortezza si traesse tosto alla di lui casa per intimidarlo. D' altronde il nominato Migliaccio nel muovere a quella volta vedeva lungo la via, e in diversi punti una quantità di persone intente a colloquio, quasi che avesse avuto luogo in quelle parti una qualche dimostrazione. D'altronde, ove non ne fosse stato effettivamente estorto il consenso, mal si concilierebbero le lagnanze, che in rapporto alla enunciata occupazione, egli dirigeva al Guarducci e delle quali ha pur fatto fede il Gennari summenzionato.

55. Or se ciò è, se l' asserto del Melani non può a meno di comparire in ogni sua parte attendibile, ragion vuole, che per le premesse, debba il Guarducci stesso rispondere della relativa violenza, cui non consta aver presa parte il prevenuto Lilla, il quale tutt' al più avrebbe tentato d' indurre il Tortori in nome di detto Melani, che impugna di avernelo incombensato, a consentire l' occupazione della Fortezza. (Filza 1, pag. 753, 845, t. 1083, t.; Filza 2, pag. 546 e 547; Filza 3, pag. 286, 658, 812, t. e 816).

56. Da questo momento i conati dei Livornesi furono esplicitamente volti ad avversare la Restaurazione; da questo momento la Città divenne Teatro di tumulti e di violenze.

57. Sulle ore 4 del dì 14 alcuni di quei Militi capeggiati dal Tenente Marino Gerovich arrestavano presso il così detto « canto al Baly » il Postiglione Francesco Davini, e gli toglievano a forza la Bolgetta, di cui era latore per la Capitale.

58. Vane furono le rimostranze del Postiere Luigi Fiumi; inu-

tile fu il protestare contro il grave attentato; a calmare però il disordine si frapponevano i due Tenenti della Guardia Municipale Modesto Biagini, e Raffaello Jovi e a cura del primo la Bolgetta stessa era recapitata alla Prefettura.

59. Allora una turba di Militi recatasi sul posto facevasi ad acclamare a che venisse aperta e visitata. Allora l'incolpato Paolo Corsini, uno dei Componenti la Commissione Governativa di quel tempo, ed il Gonfaloniere Sozzifanti erano richiesti di prestare assistenza all'atto violento, che intendevasi di consumare.

60. È a sufficienza giustificato, che il Corsini si adoprava in impedire al possibile la effettuazione del criminoso disegno, ed anzi poco dopo mostravasi perfino dispiacente, ed imbarazzato per l'accaduto di fronte all'amministratore della Posta, Leopoldo Setticelli.

61. Ciò non pertanto, sopraggiunto il Guarducci col suo Quartier Mastro Ignazio Reynier, ne toglieva cinque lettere e violando senza ritegno il sigillo con lo stemma Granducale, di che eran munite, ne faceva lettura.

62. Nè di fronte al dettagliato racconto del Fiumi, e alle dichiarazioni dell'Jovi, e del Biagini, non meno che del Ricci, e del Marchionni può rilevare il contrario deposto dell'Avv. Tommaso Gherardi del Testa secondo il quale il Guarducci sarebbesi invece opposto a quell'apertura; questo concetto addiviene anzi vieppiù inammissibile, se si rifletta che egli informava il Lottini dell'avvenuto sequestro di fogli importantissimi, non senza invitarlo ad intervenire al Circolo sulla pubblica Piazza, lo che non avrebbe potuto asserire, se il respettivo tenore non fosse stato preventivamente da lui conosciuto. (Filza 1, pag. 169, 177, 186, 190, 569, 647, 667, 837; Filza 3, 124, t. 127, t. 151, t. 314, 397, 445, 635, 637, 681, 848, e 843. Vedi *Menitore Toscano* del 18 aprile 1849 N. 104).

63. Frattanto erano già stati affissi al Pubblico i relativi avvisi, e poco dopo il Circolo Popolare conveniva di fatto sulla pubblica Piazza.

64. È a premettersi, che sebbene con Decreto della Commissione Governativa Toscana del dì 13 precedente fossero proibiti i Circoli e qualunque Riunione Politica, non prima del dì 20 potea farsene la pubblicazione in questa Città (Filza 1, p. 1054). Sono abbastanza conosciute le condizioni eccezionali e le vicissitudini politiche, in cui il Paese dovè per ben sette giorni versare; ed è pur notorio, che non prima del 19 era dato al Municipio locale di aderire al ristabilimento del legittimo Governo (Filza 2, p. 573).

65. È a premettersi del pari, che molti furono i Testimoni i

quali tenner parola di questa Riunione; ben pochi furono quelli che seppero o che vollero narrarne nei suoi precisi termini l'andamento.

66. Resulta per altro in modo irrefragabile, che vi spiegavano una parte principale i due incolpati Guarducci e Reynier, ed è poi constatato, che vi assisteva il Dott. Giuseppe Agostini nella sua qualità di Vice presidente del Circolo Popolare.

67. È ben facile ad immaginarsi, che l'avvenimento relativo alle lettere, le quali pochi momenti innanzi eransi tolte al Postiglione Davini preoccupasse gli animi degli adunati, e che generale si fosse perciò il desiderio di conoscerne il contenuto.

68. Ed invero l'Agostini prendendo il primo la parola, si faceva ad annunziare, che la Bolgetta contenente quelle Lettere era stata depositata alla Prefettura; che dal tenore di esse ben ne appariva essere stato macchinato un tradimento dal Principe, e dai suoi Ministri Militari stanziati ai confini; e che sarebbersi rese di pubblica ragione, laddove il popolo vi avesse assentito; e poichè la proposta era accolta con entusiasmo, e con favore, una Deputazione immediatamente da lui nominavasi colla speciale commissione di recarsi nella Prefettura stessa, e di prenderle, e il Sacerdote Timoteo Tesi, Giovanni Marchionni, Temistocle Ricci, Natale Bertocci-Magrini, Cassiano Zaccagnini, e il Dott. Angelo Cosimini erano gli individui a tale oggetto prescritti.

69. E che le cose per tal guisa effettivamente procedessero ben si apprende dai combinati deposti di Olinto Bonvicini, di Antonio Matucci, di Atto Del Moro, di Pasquale Carobbi, e di Corrado Cappellini; ben si rileva in qualche parte dalle dichiarazioni dell'Agostini, e di altri incolpati. (Filza 1, pag. 180, t. 183, 184; Filza 3, pag. 105, 109, 136, t. 302, t. 321, 395, t. 404, 417, t. 419, t. 421, t. 423, t. 424, 533, 535, 552, 759, 843 e 857).

70. Intanto la Deputazione muoveva alla volta del suo destino, intanto il Quartier Mastro Reynier lungi dal rimanersi inoperoso, eccitava la moltitudine alla reazione ed al disordine, e si faceva impudentemente apostolo d'anarchia, dando pubblica lettura del Proclama manoscritto, in Atti esistenti (Filza 2, pag. 157); che nel tratto della sera rilasciava nelle mani dello stampatore Luigi Vannucci con incarico d'imprimerne mille copie. (Filza 1, pag. 183, 184, 814; Filza 3. pag. 107, 297, 303, 418, t. 586 e 390 t.)

71. Ora questo Proclama, la cui minuta è stata dal Benvenuti e dal Lottini attribuita alla mano del nominato Reynier, e che di fatto apparisce sottoscritta non tanto da esso, come estensore, quanto dal Maggiore Guarducci (Filza 3, pag. 733 e 750) vuol essere appreso come eminentemente incendiario, se si considera che dopo un racconto calunnioso e menzognero dei fatti acca-

duti in Firenze nel precedente di 11 si mirava con colpevoli inganni, e con espressioni sovversive dell'ordine a trascinare il Popolo alla Guerra Civile, ad istigarlo alla reazione ed alla rivolta.

« ivi » (Filza 1, pag. 1000). Sì orribile tradimento (cioè il » preteso tradimento dei Fiorentini) non ha però fatto cambiare » di opinione i Livornesi. Questi sono pronti a tutelare i confini, » e difenderli dall'inimico che li minaccia per ogni dove. Intende » solamente ciò fare alle seguenti condizioni.

» 1. Battersi per la sola indipendenza d'Italia.

» 2. Il Governo non sia alterato in alcun modo, e ritorni nella » forma, che decretava il voto di tutta Toscana.

» 3. I Deputati eletti dal Popolo governino essi soli, e non il » Municipio, che eleggendo illegalmente una giunta, assumeva » dispoticamente le redini dello Stato.

» 4. Il capo del Potere Esecutivo, o un Triumvirato venga » eletto da tutto il Popolo Toscano.

» 5. Sia posto immediatamente in libertà il Guerrazzi.

» 6. Vengano posti fuori della Legge, e irremissibilmente pu» niti quelli, che proditoriamente aggredirono il battaglione.

» Ove tali condizioni vengano adempite, i Livornesi unitamente » a quanti hanno caldo il cuore di amor di Patria in Italia, cor» reranno a difendere le frontiere. Quando che no, la loro de» terminazione è presa ed è tremenda: tardi si pentiranno gl'ini» qui di avere per ambizione, per codarda sete d'oro, venduta » la Patria all'Austriaco.

» Toscani! i momenti sono preziosi: unitevi a noi a schiacciare » i Croati Italiani, che peggiori sono di quelli Tedeschi: ove a » noi sarete uniti, queste condizioni saranno adempite, salva » la Patria, nè contaminata dall'aborrito straniero.

» Toscani! Onore, fermezza, unione, e i traditori saranno di» strutti ».

Estensore Capitano Ignazio Reynier
Il Maggior Comandante Giovanni Guarducci

72. Tornata la Deputazione sulla pubblica Piazza, gl'Individui che la componevano, non partecipavano ad atti ulteriori, se si prescinda dal Ricci.

73. Il Ricci non solo prendeva posto sul Seggio, ma per quanto egli stesso ne ha confessato, deduceva eziandio a cognizione del Pubblico il tenore delle lettere intercettate, le quali secondo alcuni, erano state scritte e dirette al R. Governo dai Generali De Laugier, Melani e Ferrari, secondo altri dai Colonnelli Matteini

e Fortini, e dal già Vicario Regio di Pietrasanta. (Vedi Filza 2, pag. 180 t., 183 t.; Filza 3, pag. 89, 107, 298, 303, 332, 420 t., 448, 454 t. e 759).

74. Comunque per altro il Ricci, l'Agostini, il Tesi, e il Marchionni abbiano asserito che le lettere in discorso furono lasciate in Prefettura, e che ne fu redatto un semplice estratto, per quindi sottoporlo alla considerazione del Circolo, più e diverse circostanze ricorrono invece per credere, che la Deputazione se ne impossessasse e che nel loro originale ne fosse data pubblicamente lettura.

75. Infatti astraendo dal riflesso, che quella e non altra era la missione della Deputazione suddetta, a questo concetto si prestano le attestazioni del Marmini, del Buonvicini, del Cappellini, del Micheli, del Vannucci, del Nelli e del Ciapini (Filza 2, pag. 180 t. Filza 3, pag. 89 t. 303, 419, 454 e 844); e più particolarmente quella del Papini il quale ha deposto, che diversi fogli grandi furono dall'Agostini passati al Ricci per l'oggetto surriferito, e che fu portata in piazza la bolgetta. (Filza 3, pag. 438, 802 e 803).

1° D'altronde al Postiere Fiumi, che poco dopo accedeva alla Prefettura, si consegnava la bolgetta affatto vuota. (Vedi Filza 3, pag. 170, 336 e 681 t.)

2° D'altronde, terminata la lettura, il Dott. Quartier-mastro Reynier, domandava al popolo, se le lettere dovessero consegnarsi alle fiamme, e non piuttosto stamparsi ed affiggersi alle cantonate, e il popolo fra i due Progetti prestava all'ultimo la sua adesione (Filza 3, pag. 89, 305, e 439).

3° D'altronde, avendo gl'incolpati Benvenuti e Lottini (Filza 3, pag. 734 e 749) unanimemente dichiarato, che il Guarducci, non appena ritornato in Livorno, faceva dalle terrazze di quel Municipio pubblicamente lettura di alcune lettere intercettate in Pistoja, e resultando altresì, che egli da quel punto parlava al popolo nel 19 aprile 1849 (Vedi *Corrier Livornese N.* 356), spontaneo ne insorge il sospetto che si fossero quelle appunto di cui si tratta, tanto più che esse, al dire del Papini, e del Micheli sunnominati, sarebbero rimaste nelle mani degli Uffiziali Livornesi, ed altrettanto avrebbe l'Agostini nel corso di quella sera implicitamente annunziato a Luigi Lastrucci (Filza 1, pag. 178; Filza 3, pag. 439 e 547 t.).

76. L'Agostini però non limitavasi a quanto sopra. Oltre all'avere ringraziata la Colonna Livornese a causa di una quantità di pane che sarebbe per suo conto elargita ai poveri della città, oltre all'averne encomiata la condotta ovunque tenuta, per ben due volte dava opera ad agitare la plebe, ed insinuare idee contrarie all'ordine politico ristabilito, sia coll'inveire contro il Mu-

nicipio di Firenze, che dopo avere, a suo dire, mossa coll'oro la reazione, avea riposto il Principe sul suo Trono, e col dipingere quel popolo come il più fiero nemico dei Toscani, sia coll'imprecare al Principe stesso, che a suo avviso, vergognosamente fuggendo, avea così fomentata la guerra civile, sia coll'eccitare alla resistenza armata, e alla perseveranza.

77. È ben vero che i soli Buonvicini e Marmini ne han fatta fede (Filza 1, pag. 180; Filza 3, pag. 89, t. 90, 419 t.), è ben vero che altri testimoni, e quasi tutti defensionali, lo han favorito nella impugnativa cui si è appreso. (Filza 3, pag. 304, t. 138, 548, e 551). Vuolsi per altro notare che la narrativa dei primi si presenta così circostanziata da meritare tutta l'attenzione e la considerazione; vuolsi però rammentare che in quella stessa mattina affiggevasi nella città una di lui protesta in stampa, nella quale veggonsi espressi i più ostili sentimenti contro il Municipio di Firenze ed ove il resultato di un moto generoso, ed unanime di un popolo legato per antico affetto al suo Principe e divenuto libero nelle sue ispirazioni si caratterizza e si qualifica per un atto proditorio « incominciato coll'assassinio ed inteso » a ricondurre la Toscana nell'abiezione dell'antica schiavitù ». (Filza 2, pag. 463; Filza 1, p. 110). Or se ciò è, niente di più verisimile, che poche ore dopo egli professasse a quel Circolo non dissimili principii, che poche ore dopo proclamasse non diverse dottrine sovversive dell'ordine (Può vedersi su tal rapporto in linea di amminicolo anco il *Nazionale* del 16 aprile 1849 N. 136).

78. Era questo il resultato di quell'adunanza cui il Guarducci prestò continua e non interrotta assistenza prendendo anco parola in alcuni degli articoli sottoposti a discussione e dando anco dei suggerimenti all'Agostini (Filza 1, pag. 176, t. 184; Filza 3, p. 106, t. 304). Tale il termine di quella tumultuosa dimostrazione, ove non consta aver presa parte attiva l'imputato Bargiacchi od esservi intervenuto il sacerdote Tommaso Vivarelli e nello svolgersi della quale l'altro incolpato Cioni avrebbe tutt'al più proposta l'attivazione di una sorveglianza all'esterno delle porte della città rispetto ai pedoni ed ai legni di passaggio (Filza 1, pag. 184, Filza 3, pag. 447 e 456), senza che nemmeno apparisca qual esito sortisse la sua mozione.

79. Nè qui avean termine in quel giorno le improntitudini e le scene di violenza dopo che il Guarducci ne favoriva col proprio esempio la ripetizione, dopo che dando segno di una colpevole connivenza non si adoprava menomamente ad impedirle. Il postiglione Orlando Maiocchi, proveniente da Pescia, era fermato, arbitrariamente visitato in questa via degli Orafi da alcuni

Volontarj Livornesi capeggiati, per quanto è luogo a sospettare, dall'incolpato Cimballi; e sebbene latore di un dispaccio riusciva a sottrarlo alle loro indagini e investigazioni per averlo prima della partenza studiosamente nascosto fra le proprie vesti.

80. Il distributore Setticelli si affrettava ad inviarlo al suo destino e per viemeglio riuscir nell'intento ordinava all'altro postiglione Pellegrino Merciai di attenderlo fuori della Porta Fiorentina per fargliene consegna: ma ogni sua previdenza veniva meno.

81. Essendo state occupate anche le porte della città (Filza 1, pag. 735, t. 754; Filza 3, pag. 293) diversi militi conosciutane la qualità lo perquisivano obbligandolo a retrocedere e minacciandolo d'arresto, sicchè era d'uopo aver ricorso per il suo pronto e sicuro recapito al conduttore della Berlina Francese (Filza 1, pag. 170 e 171, t., 190, 879, t., 916; Filza 3, pag. 138, 141, 451, 487, 634 t., vedi *Monitore Toscano* del 18 aprile 1849 N. 104).

82. In mezzo a questo continuo avvicendarsi di disordini, arrivava sulle ore 2 pom. del 15 successivo il battaglione Petracchi (Filza 1, pag. 5 t., e 213). Di qui nuovi sconvolgimenti e tumulti, di qui nuovi e più arditi conati dei faziosi che mostravansi ognor più risoluti a comprimere la Restaurazione, a rompere in Guerra Civile.

83. Il Petracchi, non appena qui giunto annunziava alla Commissione Governativa di aver diritto al pagamento di L. 10,000 per paghe arretrate dovute ai suoi soldati, e nel termine di due ore ne reclamava la effettuazione. Inutilmente si protestò; inutilmente si proposero misure di conciliazione. Al seguito dei modi di coazione e di violenza che si usarono e fra i quali vuolsi ricordare l'arresto del Commissario di Guerra, Giuseppe Danesi, fu forza l'annuire alla esorbitante domanda, il cui rifiuto faceva d'altronde temere sinistre conseguenze per la città, e sulle ore 10 della sera riusciva per tal guisa ad estorcere, e a ritirare la intiera somma sopraindicata, la quale era tratta dalla cassa della R. Dogana, e dai Camarlinghi di questa Comunità, e delle altre di Porta Carratica, di Porta Lucchese, e del Montale (Filza 1, pag. 211, 213, 236, 245, t., 250, 322, v. 438; Filza 3, pag. 30 t. e 263).

84. E qui cade in acconcio l'avvertire, che sebbene il Petracchi nell' estorcere a San Marcello, e in questa città le somme suddette allegasse il bisogno di sodisfare le paghe arretrate, in effetto non ne disponeva per sì fatto titolo.

Prescindendo dall'osservare che ben Lire 55,799. 10. 8. nel primo trimestre dell'anno 1849, e Lire 26,649. 11. 8. nel secondo

gli vennero sborsate per le esigenze della sua Colonna, e che egli ne va debitore all'amministraziónne militare (Filza 1, pag. 436, 1068, 1070 e 1072), resulta chiaramente dai documenti in Atti inseriti, e dalle dichiaraziani del Benvenuti, che delle somme, come sopra, estorte egli erogava poco più di mille lire nella sodisfazione delle paghe stesse, e che ai suoi soldati ed agli uffiziali dopo lo scioglimento del battaglione era poi retribuito dal Municipio di Livorno il soldo per circa venti giorni dovutegli (Filza 2, dalla pag. 344, alla pag. 352; Filza 3, pag. 731).

85. Piuttosto è a dirsi che vedute ben differenti determinarono il Petracchi alla violenza; piuttosto è a dirsi, che ei intese unicamente di volgere quelle somme ai suoi fini perversi, ai suoi criminosi intendimenti.

86. Nè il Guarducci, ed il Piva erano al certo estranei all'estorsione delle lire diecimila. Assistendo al relativo pagamento, davano prova e contrassegno di connivenza, e di concerto (Filza 1, pag. 214 t.; Filza 3, pag. 263).

Oltre di che questo concerto e questa connivenza non possono non ammettersi e ritenersi, se si rifletta, che eglino avevan già fatta causa comune col Petracchi, e che di pieno accordo era stato già deliberato il piano della marcia, e della direzione da darsi alle truppe (Filza 1, pag. 94; Filza 3, pag. 31, 48 t., 598). E se si consideri eziandio che i militi addetti al battaglione dell'uno, e alla compagnia dell'altro erano pur essi successivamente saldati dal Municipio di Livorno di ogni loro avere per titolo di paghe arretrate (Filza 1, della pag. 344 alla pag. 355; Filza 3, pag. 782 t.).

87. Raggiunto per tal guisa l'intento, il Petracchi riuniva tosto in quella sera gli uffiziali di ambe le colonne all'oggetto di stabilire i movimenti, e dietro suo invito prendevano parte a quell'adunanza il capitano Andrea Maya, il tenente Giuseppe Bottoni ed il sotto tenente Salvadore Simi, individui tutti addetti ad una compagnia di bersaglieri, che in allora trovavansi in questa città.

88. Per quanto gli atti dimostrano, ben poco fu concluso in quella seduta attesa la divergenza delle opinioni. Il maggiore Pieri era dichiarato traditore della Patria per non avere annuito al progetto di marciare su Firenze; si dava lettura del processo verbale in proposito redatto in S. Marcello, nonchè di varie lettere intercettate; si esigeva che la Compagnia dei Bersaglieri dovesse seguire i due battaglioni, e poichè da taluni si progettava di muovere direttamente per Livorno, da altri s'insisteva a che ivi si facesse leva di gente, e si spingesser quindi le truppe verso la Capitale per abbattere quindi la Restaurazione, a mozione del

Benvenuti si nominava all' uopo una commissione segreta composta del Petracchi, del Guarducci, del Piva, e del Maya, commissione, la quale al dire di quest' ultimo, trascendeva a progetti così strani, e così stravaganti da non meritare particolar menzione (Filza 1, pag. 236, 245, 250, 535 t., 634 t.; Filza 2, p. 162 t.).

89. A questi fatti altri ugualmente rimarchevoli si aggiungevano; nè a vero dire potea altrimenti accadere di fronte ad una cieca resistenza ormai concertata, di fronte ai concepiti criminosi disegni.

90. Basti il rammentare:

1° Che nel corso di quella notte doveasi aprire nella Prefettura il piego pervenuto da Firenze alla presenza di un Capitano il quale appagavasi di esaminare partitamente le lettere senza però dissigillarne, ed impossessarsene (Filza 1, pag. 192 e 838; Filza 3, pag. 149 e N. 638 Vedi *Monitore Toscano* del 18 aprile 1849 N. 104).

2° Che per la Città, e per le Campagne si diffondevano gli esemplari stampati del Proclama incendiario redatto dal Capitano Reynier, e altri fogli congeneri (Filza 3, pag. 591, 663, 689, 721, 750 t., 867 e 868).

3° Che il Petracchi, il Guarducci, ed altri invadevano il domicilio del Generale Melani per arrestarlo e ritenerlo in ostaggio e per ridurre altresì in forza il di lui aiutante Gennari, come quello che ne aveva favorita la fuga (Filza 1, pag. 685, 689, 754; Filza 3, pag. 288).

4° Che il sotto Tenente Simi dovea star celato per due giorni presso il Dott. Luigi Capecchi, nè diverse precauzioni dovea adibire il Tenente Giorgio Della Seta, perchè contrarii ai loro ostili progetti, e perchè minacciati della vita (Filza 1, pag. 326 t., e 244; Filza 3, pag. 91 t.).

5° Che si spedivano Proclami a S. Marcello onde vi fossero affissi (Filza 1, pag. 225 t.; Filza 3, pag. 199 t., 208 t., 211, 224 t.).

6° Che gli stessi Petracchi e Guarducci ripetutamente eccitavano il Tenente Bevilacqua a far trasportare da Pavona in questa città l'artiglieria, nonostante l' opposizione del Maggiore Pieri e minacciavano quest' ultimo di una spedizione armata per impadronirsene violentemente, sicchè era esso obbligato a porsi in stato di difesa, a ritenere gli artiglieri come prigionieri, e ad abbassare ordini i più energici, e i più pressanti al Capitano Paolo Mainardi per la tutela dei cannoni alla di lui custodia affidati (Filza 1, pag. 530, 535 e 636 t.; Filza 2, pag. 93).

7° E che sulle ore 5 pom. del 16 il capitano Cesare Lucchesi occupava improvvisamente questo Uffizio Postale con circa trenta uomini armati, ed in coerenza alle ingiunzioni ricevute dal Pe-

tracchi e dal Guarducci astringeva violentemente l'Amministratore Setticelli a porgli sott'occhio le lettere in partenza, e a rilasciarne sedici in sue mani previa ricevuta e promessa di restituzione, promessa che non era altrimenti mantenuta comunque a reclamarne l'osservanza sia esso, sia il di lui aiuto Gaetano Berti, si trasferissero sulle ore nove della sera al quartiere del primo che trovavano in convegno con molti Uffiziali (Filza 1, pag. 174, 191, 192, 194 t.; Filza 3, pag. 149, 634, 641. Vedi il N. 104, del *Monitore Toscano* di cui sopra).

91. Nel tratto poi di quella notte alcune Guardie Municipali perquisivano scrupolosamente il Postiglione Ferdinando Giuliani proveniente da Pescia, non menochè il di lui legno nell'interno di una rimessa addetta alla Locanda di Giuseppe Leporatti fuori di questa porta Fiorentina, e riuscivano per tal guisa ad impossessarsi di un plico contenente lettere particolari per l'Uffizio Postale di Prato.

92. Non consta, che in questa operazione prendesse parte l'incolpato Iacopo Palandri, o che vi si interessassero i Militi Livornesi.

93. È stabilito per altro, che vi s'immischiava l'Imputato Giuseppe Mazzoni, il quale sostiene di essersi limitato con alcuni suoi compagni a frugare il legno anzidetto alla presenza del sargente da cui rilevava, sia al seguito degli ordini ricevuti di sorvegliare all'esterno delle Porte i passeggieri, sia pel contegno oltremodo sospettoso in quell'incontro tenuto dal Giuliani medesimo.

94. Intanto detto plico era recapitato nelle mani del prevenuto Corsini, come quello che il Municipio locale avea fino dal giorno innanzi destinato insieme con altri alla provvisoria rappresentanza Governativa del Compartimento (Filza 2, pag. 571).

95. Secondo le resultanze Processali parrebbe, che in questa occasione ne venisse violato il sigillo e che in queste condizioni ne fosse fatta la restituzione al Giuliani. Il Corsini bensì impugna di essere trasceso a quest'atto, nè è d'altronde escluso il possibile, che se ne rendessero invece autori il sergente, e i suoi dipendenti.

96. Il Mazzoni, anzi, il quale in quell'incontro non era ad essi altrimenti associato, checchè abbia esposto in contrario nel suo interrogatorio, successivamente dichiarava al postiere Fiumi di aver saputo dai compagni, che il nominato Corsini non avealo effettivamente aperto (Filza 1, pag. 747 t., 792, 836, 838 e 839; Filza 3, pag. 268, 269, 271, 273, 335 t., 346, 353 t., 375, 373, 807, 831 e 832 t.).

97. Nella mattina finalmente del 17 le colonne si disponevano alla partenza.

98. Anco in quest' occasione si commettevano gravi attentati, si rinnuovavano le scene di violenza.

99. Il Petracchi ingiungeva imperiosamente al Comandante di Piazza Tortori, di far si, che il distaccamento di cavalleria, in allora stanziato in questa città, seguisse la truppa, e non sodisfatto delle sue osservazioni, se gli protestava in caso inverso determinato a ritenerlo in ostaggio (Filza 1, pag. 239, 322 t.; Filza 3, pag. 147).

100. Uguale richiesta si dirigeva al Tenente Angelo Del Monte da due uffiziali, e da diversi militi sconosciuti, e il capitano Giuseppe Traditi ne riceveva intimazione dall' incolpato Sgarallino, il quale adontatosi del rifiuto trascendeva alle più fiere minacce (Filza 1, pag. 238, 323, 673 e 727).

101. Di fronte a queste manifestazioni e a queste esorbitanze non si esitava a provvedere, onde il criminoso intento non si raggiungesse. Ciò non pertanto non era dato di impedirne in qualche parte la effettuazione.

102. Il Capitano Lottini fiancheggiato da una mezza compagnia di Bersaglieri s' introduceva nella Fortezza, e a furia di minacce, di violenze e d' intimidazione riusciva ad impossessarsi di tre cavalli bardati e appartenenti a quei cacciatori, cavalli che il Guarducci ricusava di restituire ad Angelo Gamberai ed al Dott. Didaco Macciò espressamente inviati alla volta delle Colonne dalla Commissione Governativa, e che poi nella sera susseguente ritornavano in potere dell' amministrazione militare (Filza 1, pag. 708; Filza 3, pag. 429).

103. Chiara ne emerge la prova delle attestazioni di Angelo Cottini, di Domenico Monnicelli, di Pietro Franchi, di Antonio Sarti, di Ferdinando Bonamici, di Giovanni Palmieri, di Angiolo Padula, e del Maggior Tortori (Filza 1, pag. 239 t., 240 t., 362, 677 t. e 906; Filza 2, pag. 82, 86, 107, 114; Filza 3, pag. 147 t., 172, 175, 354 t., 356, 358, 360, 362, 364, 411, 575, 577), ad ogni dubbiezza rimane dileguata per la personale conoscenza, che alcuni di detti individui precedentemente ne avevano a causa della Guarnigione da lui prestata in quel forte.

104. Oltre a ciò la confessata interessenza sul posto, l'avere egli dichiarato al Benvenuti che in compagnia di altro uffiziale erasi impadronito di quei cavalli, e il fatto di averne montato uno sul prato esterno della Fortezza al pari dello Sgarallino (Filza 1, pag. 323; Filza 3, pag. 58, 164 t., 873 t.) sono altrettanti risconlri non insignificanti, nè lievi. Specialmente se si calcoli che fino dal giorno innanzi ne avea egli ricevuto l' ordine dal Guarducci, al seguito dei concerti da lui presi collo Sgarallino, con Piva, con Petracchi, e che eguale istruzione gli

aveva comunicato quest' ultimo nella mattina (Filza 3, pag. 743 e 745 t.).

105. Nè al concetto può concludentemente ostare il deposto di Cesare Papini attribuente al Piva la esecuzione di quell' atto violento, nè del tutto rilevano le attestazioni di Cesare Piccassi, Giorgio Bacherini, Lodovico Nuti e Carlo Marchi, secondo i quali il Tenente Francesco Bargellini, conforme il Lottini stesso sostiene, avrebbe sulle ingiunzioni dello Sgarallino condotta nel Forte la mezza Compagnia di cui sopra, per l' oggetto preindicato (Filza 2, pag. 62, 64, 65, 66, 274; Filza 3, pag. 438, 799 t.).

106. Il Papini si è posto in flagrante ed aperta contradizione colle resultanze processali, sicchè non può a meno di rispondere dell' incorso spergiuro. Dalle dichiarazioni poi del Petracchi ben si deduce che l' uno e l' altro esclusivamente s' immischiarono in quella operazione (Filza 3, pag. 31 t.).

107. Così vien tolta di mezzo ogni apparente discrepanza; così cede al fatto l' inverosimile dal Lottini insinuato, l' inverosimile cioè che egli appartenendo al Battaglione Guarducci potesse e volesse associarsi al Bargellini addetto invece all' altro del Petracchi, comunque la sola avvertenza, che ambe le colonne eransi accumunate fra loro, fosse stata di per se bastante a paralizzarne la forza e l' efficacia.

108. Mentre frattanto nell' interno della Fortezza consumavasi quella violenza, e mentre al dir del Padula per ben due volte successivamente tentavasi di prendere a forza gli altri cavalli (Filza 3, pag. 414), il Petracchi sul piazzale esterno arringava ad alta voce quei Militi, e fra le bestemmie e le imprecazioni al Principe esortandoli al coraggio e alla costanza, gli assicurava che non appena pervenuti in Livorno gli avrebbe condotti con molti altri su Firenze per propugnarvi la Causa della Repubblica, per restituire il Guerrazzi al primitivo Potere, e la sua allocuzione era succeduta da vive acclamazioni a quest' ultimo, dalle più decise proteste di perseverare nella lotta e di salvare a qualsivoglia patto le armi (Filza 3, pag. 698, 712 t., 720 t.).

109. Tale era l' attitudine, tali erano le disposizioni ed i propositi delle Colonne, allorquando sulle ore 10 della mattina, preceduti da una Deputazione intenta a pacificare le Popolazioni lungo lo stradale, dirigevansi alla volta della Val di Nievole, abbandonando definitivamente questa Città, che pur troppo avea risentiti gli effetti delle mene sovversive, delle agitazioni e dei tumulti (Vedi anco il *Nazionale* del 17 aprile 1849, N. 137). Tale era lo scopo della partenza per Livorno, la quale già trovavasi in preda alla rivolta ed aveva già protestato contro il Municipio di Firenze ed il Governo ristabilito (Vedi il *Corriere Livornese*,

N. 352 e 353 e segg.), scopo non dubbiamente espresso anco in altro Proclama che il Petracchi ed il Guarducci dirigevano a questi abitanti in atto di ringraziarli della accoglienza e della ospitalità ricevuta (Filza 1, pag. 3 e 7).

Fratelli Pistoiesi

« L'accoglienza che ci avete continuamente prodigata, e di modi » cortesi finchè si fece fra voi dimora, e di consentimenti poli- » tici, quando si è dovuto combattere la reazione nei differenti » tempi in che ha preso vigore in questa terra tante volte ven- » duta e tradita, è tale che non può non restar scolpita nei no- » stri cuori.

» Al momento però in che i nostri doveri ci chiamano altrove » per tagliare di un colpo le sette teste dell'Idra reazionaria e » spegnere la sete degl'Infami nel sangue di essi stessi; mentre » noi andiamo a compire un atto, da cui dipende la salvezza della » Toscana e forse della Penisola, armatevi voi pure, o fratelli, » e difendete con noi la Santa Causa della nostra libertà e della » Repubblica Italiana, e sappiate che se le fatalità d'Italia ci vo- » lessero oppressi, noi moriremo sì, ma onorati, e degni Nepoti » di quell'eroe che spirava sulle vette di Gavinana, infelice vit- » tima di scellerati venditori della temuta Firenze, martire di » quella fede repubblicana, per cui e noi e voi abbiamo giurato » di vincere o morire. — Coraggio e salute.

» I Maggiori Comandanti
» ANTONIO PETRACCHI
» GIOVANNI GUARDUCCI ».

## ARTICOLO SECONDO.

### CHIESINA UZZANESE, CALCINAJA E CULIGNOLA.

110. Comunque le popolazioni surte in armi volessero impedire il passo a quelle Colonne, pure gli ufficii interposti dalle Deputazioni che le precedevano eliminavano affatto il pericolo di serii conflitti, di sanguinose collisioni.

111. Le colonne stesse però lungi dal tenere un contegno pacifico e tranquillo, lungi dall'astenersi da atti provocatorii ed ostili, ben altrimenti si diportavano.

112. Resulta che nel corso della marcia da questa città a Calcinaja si distribuirono Proclami stampati, e che questa diffusione avvenne più particolarmente alla Chiesina Uzzanese, ove il

padre del Guarducci ne consegnava perfino una quantità a Luigi Meini, ed ove molte copie di quello redatto dal capitano Reynier erano passate al cav. Girolamo De Rossi dall' incolpato Gaetano Lilla, il quale oltre all' esserglisi precedentemente mostrato caldo, e appassionato difensore del Guerrazzi se gli annunziava come uno dei cooperatori nella relativa composizione (Filza 1, pag. 83; Filza 3, pag. 294, 350 t., 624 t., 750 t.).

113. Resulta che lungo il cammino coll' acquiescenza dei due Comandanti si acclamò alla Repubblica, e che ripetutamente si manifestò il proposito di ripristinare il Governo Provvisorio, di nuovamente erigere in Livorno gli alberi della mentita Libertà (Filza 3, pag. 712 t., 720 t., 725).

114. Alla Chiesina Uzzanese per altro il sergente Giuseppe Struzzi, Alfredo Ciucchi ed i comuni Augusto Sapori, Gio. Batta. Danesi (oggi defunto), Francesco Bernardini e Oreste Lilla, in allora associato al nominato Gaetano Lilla di lui padre, al quale il capitano Giuseppe Traditi avea concesso in Pistoja un permesso di assenza dal posto per diversi giorni, si separavano dai due battaglioni ed erano conseguentemente estranei ai successivi avvenimenti di Calcinaia e di Culignola. Pervenuti ai Bagni di S. Giuliano sull' intimazione da quel Pretore ricevuta depositarono immediatamente le armi senza alcuna resistenza (Filza 1, pag. 21, 66, 71, 74, 77, 79, 81, 84, 410, 417 t. e 449; Filza 2, pag. 670).

115. Ciò nonostante la Commissione Governativa Toscana, la quale a nome del Principe aveva assunto le redini del Governo, sebbene non ignara delle attitudini ostili delle Colonne e degli ostacoli che esse frapponevano al ristabilimento della quiete, e di quella piena concordia, che in quei momenti potea salvare lo Stato dagli orrori della Guerra Civile, mostravasi disposta ad impiegare verso di loro ogni via di conciliazione e di dolcezza. Ordinandone in quello stesso giorno lo scioglimento, ed ordinando altresì la immediata restituzione delle armi, garantiva pienamente la sicurezza degli individui, accordava loro quindici giorni di paga; solo in caso d' inobbedienza, e di rifiuto, decisa ormai di risparmiare alla Toscana, mercè un salutare rigore, gravissime sciagure e deplorabili conflitti, espressamente dichiarava che eglino sarebbero stati trattati a tutti gli effetti come ribelli (Vedi *Monitore Toscano* de' 17 aprile 1849, N. 103; Filza 2, pag. 679).

116. Ben presto però si conobbe qual peso si dasse a quella generosa abnegazione e quanto inutilmente si spendessero parole di moderazione e di clemenza, ben presto gli eventi ed i fatti provarono che preformato era pur troppo nel Petracchi e nel Guarducci il disegno di resistere e di farsi strada fino a Livorno per unirsi alla fazione ivi dominante. Così bene sta, che il primo

di essi allorquando al Galleno se gli rappresentava il pericolo di reazioni e di contrasti in Pontedera, si protestasse risoluto di ripatriare ad ogni costo, ed incoraggiasse le truppe a seguirlo (Filza 3, pag. 720 t). Così si spiega il perchè dall'altro successivamente si dichiarasse che « allorquando i Volontarii Livornesi » in quella mattina abbandonarono Pistoja, erano già decisi di » non ricevere alcun ordine e pagamento da una Giunta Gover- » nativa, la quale non aveva assunto il Potere di consentimento » di tutta la Toscana e che solamente di prepotenza e illegalmente » avea disposto dei Popoli e della loro libertà » (Vedi il *Corrier Livornese* de' 21 aprile 1849, N. 358, Filza 2, pag. 664).

117. Frattanto sulle ore 11 e mezzo della sera i Battaglioni giungevano a Calcinaja e vi giungevano con le armi, malgrado le premure usate da diverse Deputazioni per indurli a deporle. L'Avvocato Enrico Franci, in allora Pretore di Pontedera, adunava all'istante nella Casa di quel Gonfaloniere Manneo Arganini i Maggiori Petracchi e Guarducci, non meno che diversi Uffiziali, e d'ordine del Governo notificava loro il Decreto di scioglimento.

118. A tal lettura il Petracchi specialmente sorpreso da improvviso moto di sdegno insultava l' arme Granducale impressa nel Decreto stesso, e percuotevala con colpi di mano; malediceva all'augusto nome del Principe, ed inveendo contro il Guerrazzi per non aver fatti fucilare i retrogradi, e contro la Commissione Governativa, protestava di non volersi sottomettere, di voler marciare su Firenze per bombardarla, e di voler distruggere la Toscana.

119. Si redigeva un Processo verbale, ove espressamente si deduceva che le Colonne avrebber deposte le armi a Livorno, e tanto esso quanto il Guarducci vi apponevano la propria firma.

120. A questo punto il Franci, il Gonfaloniere Arganini e Raimondo Bartoli, uno dei componenti la Deputazione di Pontedera, si allontanavano da quel luogo per non sottostare alle violenze di quelle orde arrabbiate, e non appena partiti il Petracchi ed il Guarducci mostrandosene sorpresi e dolenti davano pur troppo a riguardo di essi non dubbii segni di sinistre intenzioni (Filza 1, pag. 6, 277, 289, 295, 310, 406; Filza 3, pag. 411, 500 t., 513 t. V. *Monitore Toscano* del 18 aprile 1849, N. 104, e *Corriere Livornese* N. 358 di cui sopra).

121. Dai Deposti dei sunnominati Franci e Bartoli, di Manneo e Teofilo Arganini si rileva che dieci uffiziali in circa trovavansi presenti alla lettura di cui sopra; che pur questi divisero i sentimenti dei due Maggiori, e che in quel numero figuravano gli incolpati Piva, Cimballi e Piccini (Filza 1, pag. 293, 484, 547, 548, 550 t.; Filza 3, pag. 512, 518 e 518 t.)

122. Così col rifiuto di posare le armi tutti e singoli fin da quel momento costituivansi Ribelli.

123. È ben vero che non è riuscito di stabilire quali precisamente si fossero gli altri uffiziali.

Per altro il Lottini confessa che in quella medesima sera ed in quel luogo fu notiziato della esistenza del Decreto di scioglimento, della lettura che il Franci ne aveva fatta a diversi dei suoi compagni, e tanto basta per dichiararlo incorso nella comminazione del Decreto anzidetto; per altro anche il Cimballi ha ripetutamente annunziato che in Calcinaja i Maggiori Petracchi e Guarducci reser note le enunciate disposizioni e che ciò non pertanto fu risoluto di opporsi e di resistere (Filza 1, pag. 64 t.; Filza 3, pag. 61, 317); e tanto basta perchè fino a ragione meglio conosciuta debba non diversamente concludersi sia a riguardo dello Sgarallino, del Lucchesi, di Reynier e di Gerovich, sia rispetto al Marchetti ed al Benvenuti.

124. È troppo naturale e verisimile che gli ordini della Commissione Governativa, sia per la loro importanza, sia per la loro nuovità se si tenevano celati ai comuni, ed ai graduati inferiori dei Battaglioni nella veduta forse di impedirne lo smembramento (Filza 1, pag. 61, 253, 255, 258, 259, 260, 260 t., 261 e 261 t.), immediatamente giungessero e si deducessero a cognizione di tutti gli uffiziali; è troppo naturale e verisimile che i due Maggiori non si apprendessero decisamente e irremovibilmente al partito di resistere, senza averli prima consultati, senza esser preventivamente sicuri della loro efficace cooperazione laddove si fosse preso la offensiva contro le colonne. Anco i fatti successivamente accaduti ne servono di conferma, e gli atti posteriori come ognun sa interpretano gli antecedenti.

125. Nè può ammettersi che specialmente il Benvenuti ne rimanesse informato in Culignola, anzichè in Calcinaja, conforme si è fatto a sostenere (Filza 3, pag. 116 t. e 167): resistono a questo concetto la sua qualità di aiutante maggiore del Petracchi, e la scienza che egli ebbe dell' intervento dei comandanti e di molti uffiziali nella casa Arganini (ivi). Nè può ammettersene la ignoranza nel Marchetti, perocchè oltre all' essere egli il Segretario del Petracchi stesso, tale e tanta influenza esercitava nel di lui animo, che niuna cosa egli intraprendeva senza il suo consenso, conforme accadde rispetto alle adunanze tenute in S. Marcello ed in Pistoja delle quali fu promotore (Filza 3, pag. 165 t., 873, 877, 879): tutta la probabilità anzi ne ricorre per ritenere che nella indicata sua veste si trovasse presente alla lettura del Decreto, e che quegli appunto si fosse, il quale pren-

deva di suo ordine copia del Processo verbale ivi redatto (Filza 1, pag. 30; Filza 3, pag. 130 t.).

126. Del resto allo spuntare del successivo di 18 le colonne riprendevano la marcia, tenendo la miccia accesa sui cannoni, e nulla curando il suono a stormo delle campane e l'accorrere delle popolazioni dei dintorni sorte in armi per impedirgli il passaggio.

127. Di troppo interessando al Governo che l'emanato Decreto, la cui esistenza era già conosciuta al dire del Benvenuti prima dell'abbandono di Pistoja (Filza 3, pag. 166 t.), ricevesse la sua esecuzione, tutti si usavano i mezzi ed i provvedimenti per raggiungere l'intento. Già nel giro di poche ore le colonne si trovavano circondate dal 1° Battaglione del 1° Reggimento di Linea pervenuto da Firenze con due pezzi di artiglieria, dai contadini, che da ogni parte volenterosi muovevano sullo stradale, da quattro compagnie di Veliti e da altre truppe. Già il quarto Reggimento giunto in Pisa fra gli applausi del Popolo, il quale, abbandonato gia intieramente alla discrezione dei faziosi, poteva alla perfine ritornare sotto la bandiera granducale, si avanzava colla Guardia Civica fuori delle mura per respingerli; già si barricavano le porte, si puntavano i cannoni e tutti gli animi si rivolgevano alla difesa della città; già si concedevano loro due ore di tempo a risolversi, nè si trascurava anco per lettera, e per mezzo di persone intermediarie, di prevenire i comandanti del pericolo che gli sovrastava, ove più a lungo si fossero ostinati nel rifiuto e nella inobbedienza (Filza 1, pag. 227 e 576; Filza 2, pag. 60 e 493; Filza 3, pag. 116 e 699. Vedi *Monitore Toscano* del 19 e 21 aprile 1849, N. 105 e 107).

128. Presso Culignola l' incolpato Marchetti fuggiva su di un legno col figlio, e col domestico del Petracchi con incarico d' invitare i Livornesi ad occorrere a difesa delle Colonne (Filza 3, pag. 156 e 769), e riceveva da lui in custodia la cassa militare ove per le dichiarazioni di Sabatino Magnolfi, di Luigi Canessa, di Biagio e Federigo Fabbri, e di altri, i quali la descrivono assai pesante, è a ritenersi che esistesse una somma di gran lunga superiore a quella da detto Petracchi decifrata in cinque o sei mila Lire (Filza 1, pag. 61; Filza 2, pag. 494, 515, 550 t., 536 t.; Filza 3, pag. 156 t., 607 t., 726 t., 729 t., 730, 730 t., 751, 798 t. Vedi *Corrier Livornese* N. 358 succitato).

129. È provato:

1° Che nel corso della sera la cassa era dal Marchetti depositata presso Zambra nell'abitazione dello stesso Federigo Fabbri il quale per timore di rimanere compromesso, sul far del giorno ne faceva la consegna al suo vicino Agostino Conti.

2° Che nella mattina susseguente era da lui caricata su di

altro legno e trasportata a Livorno nella propria abitazione situata nella così detta Venezia.

3° E che dopo aver commesse in quella città non lievi spese malgrado le notorie sue ristrettezze economiche, ed essersi mostrato possessore di considerevole quantità di denaro, se ne partiva per l'estero noleggiando un bastimento: e che per tal guisa si appropriava la somma sopraindicata (Filza 2, pag. 494, 514 t., 516, 519, 529 e 535 t.; Filza 3, pag. 155 t., 156 t., 166, 729 t., 730, 751 t. e 768 t.).

130. In mezzo a tanto avvicendarsi di eventi il Petracchi (cui nel 10 aprile e così pochi giorni innanzi il Guerrazzi facea presente con lettera il bisogno di comprimere il fuoco interno) (Filza 2, pag. 469) ed il Guarducci chiamavano a consiglio gli uffiziali, e poichè si decideva, che per salvare le armi si tentasse la via del Gombo (Filza 1, pag. 64 t.), il primo di essi dopo avere assicurate le colonne, che in breve avrebbe ivi fatto ritorno, e che si recava verso quella parte per verificare se si frapponessero impedimenti al passaggio, partiva in unione del Piccini e del Cimballi su di una carrozza; ma pochi istanti dopo, al Ponte a Serchio era insieme con essi arrestato (Filza 1, pag. 65 e 286; Filza 3, pag. 537, 156, 699 e 710 t. Vedi *Monitore Toscano* N. 105 e *Corriere Livornese* N. 358 di cui sopra).

131. Al seguito di tale emergente la Commissione Governativa di Pisa inviava a Culignola Giuseppe Nistri, e il conte Andrea Del-Medico nella veduta di tentare una conciliazione, e di ovviare così a un sanguinoso conflitto. Alle esortazioni ed ai consigli che l'uno e l'altro dirigevano al Guarducci, rispondeva egli al pari di Piva e del Benvenuti, essere quella via della legalità, e volere passare oltre colle armi, e prometteva di non toccare quella città, retrocedendo per il ponte di Zambra alla volta di Livorno (Filza 3, pag. 505 t. e 711).

132. La Deputazione era già per accedere a queste condizioni: e per stendere l'Atto opportuno, quando il Franci tornava ad insistere, che a costo di affrontare un combattimento le armi doveano essere depositate, quando sul posto arrivava il capitano Fortunato Terreni, che era stato incaricato di cooperare alla esecuzione del Decreto (Filza 1, pag. 277 e 576. Filza 3, pag. 505).

133. Ed il Terreni in effetto si uniformava alle ricevute istruzioni. Allora una grande agitazione si diffondeva fra le colonne; si gridava al tradimento, si protestava, che tutti sarebbero morti sulle armi, anzichè consentirne la restituzione.

134. Calmata l'effervescenza si stabiliva di dedurre per tele-

grafo a cognizione del Governo i patti, che dal Guarducci si proponevano, d'impedire la reazione per parte delle popolazioni. Il Franci per altro protestava di non poterli accettare ed altrettanto ripetendo il capitano Mussi, portante un rinforzo di varie compagnie di veliti, se gli assegnava il perentorio termine di un ora a decidersi, scorso il quale sarebbesi usato la forza.

135. In questa posizione di cose stretto il Guarducci dalla imminenza del pericolo si arrendeva, e capitolando (Filza 1, pag. 277, 432, 57; Filza 3, pag. 505 t. *Monitore Toscano*, num. 105 e *Corriere Livornese* num. 358) espressamente dichiarava nell'atto relativo (cui il Nistri ed il Mussi apponevano la propria firma) « che per circostanze urgenti, e per reazione, della quale » non conosceva il motivo, si trovava costretto ed oppresso da » forza triplice: che faceva quel sacrifizio per non spargere san- » gue fraterno, e per il bene della patria, e che ricusava a qua- » lunque vantaggio offertogli dal Decreto della Commissione Go- » vernativa ».

(Vedi il Proclama della Commissione Governativa toscana de'19 aprile 1849, Filza 2, pag. 74).

136. Dalla storia di questi avvenimenti e dal tenore della capitolazione, sorge innegabile, evidentissimo il fatto, che fin dal momento della notificazione del Decreto operata in Calcinaja si perseverò ostinatamente nella resistenza armata alla già proclamata Restaurazione, che le colonne furono circondate, e vinte colla forza, che furono arrestate nella esecuzione del loro disegno da circostanze estranee alla loro volontà, da incontri, od ostacoli esterni, da cause accidentali, inefficaci, ed inabili ad indurre una differenza di resultamenti, ed a togliere così gli elementi morali dell'azione, a escluderne la imputabilità.

137. Così i due Maggiori, il Piva, il Cimballi, il Lottini, il Piccini, lo Sgarallino, il Lucchesi, il Reynier, Gerovich, il Marchetti e il Benvenuti, così tutti, ad eccezione del Bocci, anche col contegno successivamente tenuto da Calcinaja a Culignola si costituivano manifestamente ribelli.

Ed a vero dire, comunque il Bocci intervenisse alla notificazione del Decreto (Filza 1, pag. 277, 293 t. e 548 t.; Filza 3, pag. 114, 516 e 587 t.) emerge non equivocamente dalle attestazioni del già Pretore Franci, di Roberto Lowley, di Manneo e Palmazio Arganini e del Terrini che egli vestito già alla paesana e sprovvisto perfino di sciabola (Filza 2, p. 60; Filza 3, p. 508 t.) nella sera stessa del 17 si mostrò dispiacente, anzichè avverso al disarmo, ed indisposto ad obbedire; che non omise di persuadere il Petracchi a sciogliersi, e che insinuò perfino al Franci anzidetto di prestarsi presso il Guarducci come quello che avea ascen-

dente, ed influenza nel di lui animo; emerge altresì che nel giorno successivo coadiuvò la esecuzione del Decreto, sia coll'andare a Pisa in compagnia di Federigo Fabbri, sia col dipingere per lettera ai due Maggiori lo stato delle cose nell'aspetto il più allarmante, sia coll'essersi associato al Terreni ed al Nistri, di cui sopra, sia infine col non avere risparmiato in unione di quest'ultimo preghiere e sollecitudini in Culignola, a che la capitolazione si concludesse (Filza 4, p. 277, 314; Filza 3, p. 60 t. e Filza 3, pag. 501, 502, 504, 507, 508 t., 514 t, 515 e 516).

138. Così si restituivano le armi da quelle colonne, le quali tenevano in apprensione le popolazioni di quelle provincie, e tentavano d'immergere la Toscana nel flagello della guerra civile; così il Guarducci insieme con i suoi riparava a Livorno, ove unitosi ai fautori dell'anarchia era nei successivo di 19 immediatamente nominato a far parte di quella Commissione Governativa, ed ove pur altri incolpati seguitavano a dividerne i propositi, resultando che Reynier facevasi acerrimo oppositore alla Restaurazione, e che il capitano Sgarallino, non meno che la compagnia Piva prendevan parte ad una scaramuccia con i soldati del Governo stanziati al Calambrone (Vedi *Corrier Livornese* N. 356, 357, 360, 363, 365).

Le quali cose esposte

Attesochè ne occorra adesso di stabilire, qual titolo, e qual carattere si addica ai fatti incriminati superiormente esposti; quali fra gl'incolpati siano a dichiararsene imputabili, ed in qual Tribunale finalmente sia radicata la competenza a conoscerne, e deciderne.

## ISPEZIONE PRIMA.

### TITOLO DEL DELITTO SECONDO LE RESULTANZE DEGLI ATTI, E I PRINCIPII DI RAGIONE.

Attesochè la premessa istoria degli avvenimenti, i quali precederono l'epoca fortunata della Restaurazione, sia di per se sufficiente a convincerne, che non si omise sforzo, o tentativo per agevolare la continuazione dello Stato rivoluzionario della Toscana, per contribuire al consolidamento dell'audace usurpazione dei Supremi Poteri dello Stato.

Attesochè ne emerga del pari che posteriormente, non solo si concepì il disegno di sorvertire ed abbattere l'ordine politico legittimamente costituito, ma si trascese eziandio ad una serie di

atti, i quali senza lasciar dubbio sulla volontà criminosa degli agenti, manifestavano una risoluzione attuale certa e precisa di attentare ai diritti del Principe, di muover guerra all'autorità del Governo Granducale.

Attesochè ciò premesso, debba necessariamente prescindersi dalla imputabilità delle diverse azioni criminose isolatamente considerate, sì perchè mezzi al delitto principale di Perduellione, sì perchè, generalmente parlando, vuolsi aver riguardo non al fatto materiale, ma sibbene alla causa che al medesimo ne determina e ne muove.

Attesochè il titolo ed il carattere di Perduellione, delitto contemplato e punito dall'Art. 9 della Legge de' 30 agosto 1795, evidentemente apparisca e si riscontri nelle violenze delle quali la città di Pescia offrì per più giorni doloroso spettacolo, nei Proclami principalmente volti ed intesi a favoreggiare la causa della Repubblica, non meno che nelle Declamazioni a carico del Principe, e della Monarchia tenute in quel luogo, a S. Marcello ed altrove, ogni qualvolta è certo che eccitando all'odio ed al disprezzo verso l'uno o l'altro, e comprimendo con atti di terrore ogni tentativo di Restaurazione, miravasi a fortificare il potere illegittimo, ed arbitrario, a rendere durevoli le sequele della Rivoluzione.

Attesochè, passando agli avvenimenti posteriori al 12 aprile 1849, chiaro di per se ne resulti il preformato proposito di sovvertire l'ordine politico susseguito dalla assunzione di atti preparatorii, od esterni all'uopo corrispondenti, ed egual titolo e carattere di Perduellione ne sia perciò dato di ravvisare;

1° Nell'istantaneo abbandono dell'Abetone in onta al divieto del General Melani, e nella successiva riunione dei due battaglioni.

2° Nelle estorsioni di somme considerevoli operate in S. Marcello ed in Pistoja.

3° Nella occupazione della fortezza, e delle porte di questa città.

4° Nell'arresto dei postiglioni latori di dispacci pel Reale Governo, e nelle violenze a questo uffizio postale.

5° Nella intercettazione ed apertura di varii pieghi officiali e di diverse lettere particolari.

6° Nella tumultuosa ed ostile adunanza tenuta sulla pubblica piazza di questa stessa città.

7° E nei tentativi di corruzione in special modo esercitati sul maggiore Giuseppe Pieri per mezzo di lettere eminentemente sovversive, non meno che sui tenenti Bechi e Bottoni, sul capitano Maya, sul sottotenente Simi, e su i comandanti delle Legioni Pollacca e Lombarda.

Attesochè alla classe dei fatti che pur presentano gli estremi della Perduellione indubitatamente appartengano:

1° Le reiterate allocuzioni ai militi, ed al popolo.

2° La diffusione dei proclami, e i discorsi sediziosi.

3° L'apprensione di cavalli, cannoni e munizioni appartenenti allo Stato.

4° I tentativi parimente usati per incorporare nelle colonne una parte degli artiglieri e dei cacciatori a cavallo.

5° I privati convegni e la resistenza armata alla già proclamata Restaurazione.

Attesochè gli atti criminosi di cui si tratta siano a riguardarsi come altrettanti mezzi indispensabili alla perpetrazione del delitto di Perduellione, laddove ne piaccia di considerare:

1° Che le asportazioni dei cavalli, delle munizioni e dei cannoni, non meno che le estorsioni, lungi dall'essere animate dall'ordinaria causa del furto, furono principalmente intese a mantenersi sul piede di guerra, e ad assicurare l'esito della lotta, sia coll'apparecchio di forze adeguate, e corrispondenti all'importanza dell'impresa, sia col far proseliti alla causa, illudendo e traviando altrui col denaro.

2° Che la occupazione delle porte di questa città, l'arresto dei postiglioni, le violenze all'uffizio postale, non menochè il sequestro, e l'apertura di pieghi ufficiali, e di lettere particolari furono essenzialmente influenzate dalla veduta di scuoprire i segreti ed i disegni del Governo, di garantirsi più facilmente dalle conseguenze di un attacco, e di conoscere ad un tempo lo spirito pubblico, i movimenti ed i propositi delle persone bene affette al ristabilito regime.

3° Che la tumultuosa adunanza tenuta sulla pubblica piazza di questa città, fu manifestamente diretta ad insinuare nel pubblico la idea di un tradimento, a concitare gli animi contro il Municipio Fiorentino e la Restaurazione, a cattivarsi il Popolo con caritative elargizioni.

4° Che colla occupazione della Fortezza si volle preventivamente riparare ad ogni possibile evento, ed acquistare così il mezzo di vie meglio provvedere alla difesa, di perdurare nella resistenza, e di stabilire, al bisogno, in questa città un centro di reazione e di rivolta.

5° Che la riunione dei battaglioni e i tentativi di corruzione esercitati sul maggiore Pieri, sul tenente Bechi, sui comandanti delle Legioni Pollacche ed altri, non menochè gli atti violenti praticati per costringere una parte delle RR. truppe a far causa comune, niun altro scopo riconobbero tranne quello d'ingros-

sarne le file, di accrescerne la forza, di assicurare ognor più i resultati della lotta.

6° Che colle pubbliche ed ostili declamazioni tenute a S. Marcello, in Pistoja ed altrove, colla diffusione di Proclami incendiarii, coi discorsi sediziosi, colle lettere e coi privati convegni si mirò evidentemente a screditare il Principe, ad eccitare all' odio ed al disprezzo della Monarchia, a spingere la Plebe e le Colonne stesse alla sovversione del Corpo Politico, e all' attuazione di un regime repubblicano, a preparare e stabilire i modi di esecuzione del proditorio disegno.

Attesochè la resistenza armata alla proclamata Restaurazione, in che si perseverò da Calcinaja a Culignola, nonostante l' intervenuto Decreto di scioglimento, abbia titolo e carattere di Perduellione, sì perchè in genere l' ostinarsi a mantenere riunita una quantità di truppe contro gli ordini del Governo è un ferire direttamente i diritti principali della sovranità, un convertire la forza destinata a proteggerli in forza destinata a distruggerli (*Roberti, Corso di Diritto Penale*), sì perchè non si omise tentativo per immergere la Toscana nel flagello della guerra civile, per riparare ad ogni costo a Livorno, ove la fazione avea già spiegato con maggiore audacia il vessillo dell' anarchia e della rivoluzione, e raggiungere così il propostosi intento, quello « di tagliare di » un colpo le sette teste dell' Idra reazionaria, di spegner la sete » degli infami nel loro sangue medesimo, di salvar la Toscana e » forse la Penisola, di difendere la santa Causa della Libertà e » della Repubblica Fiorentina (Vedi Proclama ai fratelli Pistoiesi § 109).

Attesochè debbano aversi per ausiliatori e partecipanti al delitto tutti coloro, che nel momento della esecuzione e della flagranza favorirono in qualche modo gli avvenimenti anco per improvviso sopravvenuto concerto, e in qualche modo contribuirono ad assicurarne i resultati.

Attesochè non possa dubitarsi dell' animo ostile, da cui in generale furono mossi gli incolpati, e della loro avversione al sistema politico stabilito in Toscana, sia avuto speciale riflesso alla premessa espositiva dei fatti, non che ai Documenti già allegati, o trascritti, sia per l' indole e natura delle violenze, e delle azioni criminose surriferite, e per lo scopo cui l' une e l' altre manifestamente tendevano.

Attesochè le dichiarazioni espresse dal Legislatore Toscano nel Proemio della Legge de' 30 agosto 1795, ed il bisogno essenzialissimo altresì di tenere in freno colla minaccia di una pena pronta, inevitabile e proporzionata tutti coloro indistintamente i quali pongono in pericolo l' ordine politico dello stato, siano di

per sè bastanti a persuaderne, che il delitto di Perduellione vuole essere di ragione perseguitato e punito sia nel suddito, sia nel forestiere, potendo pur troppo e l'uno e l'altro attentare alla conservazione e alla sicurezza del Governo (*Voto adesivo nella Causa di Attentato alla sovrana Autorità contro Dattellis ed altri*).

Attesochè negli atti noverati ai §§. 16, 30, 128 e 129 si ravvisino intuitivamente gli estremi della violenza privata, del furto e della estorsione.

## ISPEZIONE SECONDA.

### RIASSUNTO DELLA PROVA POSTA IN ESSERE A CARICO DEGLI INCOLPATI.

1°

*Di Antonio Petracchi.*

Attesochè al seguito delle cose fin qui esposte non possa dubitarsi dell'animo ostile, da cui egli fu mosso (Vedi §§. 2, 20, 23, 24, num. 3 e seg.) e debba perciò essere inviato al pubblico giudizio come perduelle;

1° Per le violenze operate nella città di Pescia dai componenti il battaglione da lui comandato (Vedi N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

2° Per avere in S. Marcello eccitati i soldati e le popolazioni all'odio verso il Principe e la Monarchia, e all'attuazione di un regime repubblicano, sia posteriormente, sia anteriormente al 12 aprile con discorsi, con pubbliche declamazioni e con Proclami (Vedi §§. 20, 38, 42; N. 1, 2 e 90; N. 5).

3° Per avere istantaneamente abbandonato la posizione contro gli ordini del Generale Melani coll'espresso proposito di marciare su Firenze, e di unirsi per tale oggetto, conforme fece, al battaglione Guarducci (Vedi §§. 22, 26, 41, 48 e 49).

4° Per aver tentato di volgere ai proprii disegni il Maggiore dei Bersaglieri Giuseppe Pieri, sia con lettere, nelle quali gli palesava la risoluzione di muovere contro la Capitale per proclamare la Repubblica, e l'unione con Roma, sia con minacce di violenza V. §§. 23, 42; N. 3, 88 e 90; N. 6).

5° Per avere del pari tentato di subornare in non diverso senso i Comandanti delle Legioni Pollacca e Lombarda, il Tenente di Artiglieria Becchi, il Capitano Maya, il Tenente Bottoni e il

sotto-tenente Simi, individui tutti addetti ad una compagnia di Bersaglieri (Vedi §§. 39, 45, 46, 87 e 88).

6° Per le estorsioni di considerevoli somme sia in S. Marcello, sia in Pistoja (Vedi §§. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 e 83).

7° Per aver tenuti privati convegni nell'uno e nell'altro luogo col fine di rendere noti agli Uffiziali i suoi criminosi disegni e di concertare il modo di esecuzione (Vedi §§. 44, 45, 46, 47, 87 e 88).

8° Per le violenze praticate ai Casotti di Cutigliano, al Ponte a Sestaione, in S. Marcello, all'Uffizio postale e nella fortezza di Pistoja (Vedi §§. 25, 26, 48, 90; N. 7, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108).

9° Per la redazione e diffusione in questa Città e per le campagne di Proclami manifestamente incendiarii ed eccitanti alla rivolta (Vedi §§. 90; N. 2 e 109).

10° Per avere sul piazzale esterno di detta fortezza e con espressioni infiammanti istigate le colonne a perseverare nella lotta, e secondarlo nei suoi esecrandi propositi (Vedi §. 107).

11° Per aver intercettate più e diverse lettere particolari e officiali, non che per altri congeneri avvenimenti (Vedi §§. 88 e 90; N. 1 e 7.).

12° Per avere ritenuto a S. Marcello in ostaggio il Capitano Traditi, onde impedire che il Generale Melani venisse per di lui mezzo a cognizione dei suoi divisamenti (Vedi §. 66).

12° bis. Per le ricerche da esso e dai suoi attivate sul conto del nominato Melani, del di lui aiutante Gennari, del tenente Della Seta, e del sottotenente Simi, e dirette a ridurli in forze perchè avversi ai suoi progetti (V. §. 90 in 3 c. 4).

13° Infine per la resistenza armata di cui si rese responsabile da Calcinaia a Culignola, e per il contegno reluttante in quella circostanza tenuto, onde aprirsi un passaggio in Livorno, e non cedere le armi, che volevansi ad ogni costo rivolgere contro la capitale (Vedi dal §. 110 al §. 138).

Attesochè la regola, per la quale è stabilito che non possano a chicchessia imputarsi le azioni altrui, vada giustamente soggetta a limitazione, ogni qualvolta chiunque avendo una particolare ispezione su di altri, non meno che l'incarico ed il potere di dirigerli, o non le abbia impedite, sebbene ne avesse l'abilità, od abbia almeno con colpevole negligenza mancato di adottare le misure per se atte a prevenirle.

Attesochè, ciò essendo, la responsabilità delle violenze, e di altri fatti congeneri accaduti in Pescia e in S. Marcello (V. §. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 20) debba necessariamente ricadere sul Petracchi, si perchè nella sua qualità di comandante della co-

lonna poteva e doveva infrenare quei riprovevoli eccessi, esclusivamente volti a comprimere con inganni e con atti di terrorismo ogni grido di longanime sofferenza, ogni tentativo di Restaurazione, sì perchè col proprio esempio e col suo contegno ne favoriva le esorbitanze, sì perchè tale e tanta era la di lui acquiescenza in proposito, che energiche rimostranze ne occorsero per parte dell' Autorità Governativa di quella città, onde egli si determinasse ad impedire la ripetizione dei disordini successi nella sera del dì 4 marzo innanzi il palazzo Vescovile (Filza 1, pag. 9).

Attesochè ben altrimenti sia a dirsi rispetto ai furti e ai delitti commessi dai suoi militi in S. Marcello, e noverati nei §§. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ogni qualvolta emerge a sufficienza dagli atti, che in tal rapporto non si omise in qualche circostanza di assumere i necessarii provvedimenti (Filza 1, pag. 218, 220 t., 224; Filza 2, pag. 261; Filza 3, pag. 202 t., 212, 213).

Attesochè la scritta informazione non offra rassicurante riscontro per ritenere che egli prestava connivenza e cooperazione al furto delle somme contenute nella cassa militare (Vedi §§. 128 e 129).

2°

*Di Giovanni Guarducci.*

Attesochè la indole stessa degli atti criminosi, ed altri argomenti non ne lascino in forse sull'avversione del Guarducci all'ordinamento politico toscano (Vedi §. 50 e seguenti).

Attesochè pei principii e pei rilievi sopra esposti debba egli tenersi a calcolo anco delle azioni delittuose direttamente imputabili ai suoi dependenti (Vedi il §. 79. Vedi « Attesochè la regola per la quale è stabilito ec. » ).

Attesochè pur esso apparisca responsabile del delitto di Perduellione.

1° Per la occupazione della fortezza e delle porte di Pistojá (Vedi §§. 51, 52, 53, 54, 55 e 81).

2° Per la violenza di cui fu passivo il postiglione Francesco Davini, e per tutti gli emergenti che le tennero dietro (Vedi §§. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e seguenti fino all' altro §. 78).

3° Per l' arresto degli altri postiglioni Maionchi e Merciai.

4° Per avere invitato il Petracchi a convenire, conforme

fece, in detta città coll' espresso proposito di marciare sulla capitale (Vedi §§. 41, 42, num. 3, 49 e 82).

5° Per la estorsione delle lire diecimila, per la privata adunanza quivi tenuta, per i tentativi di subornazione in essa posti in opra, non che per la redazione e diffusione di proclami incendiarii (Vedi §§. 83, 86, 87, 88 e 90, num. 2, 5 e 109).

6° Per i fatti enunciati ai §§. 88 e 90, num. 1, 3, 4 e 6, e per le altre circostanze di cui sopra (Vedi num. 90; num. 7, 99, 100, 102 e seguenti fino al §. 108).

7° Per la resistenza armata, nulla rilevando a pro di esso e degli altri la circostanza della stipulata capitolazione, sì perchè sopravvenuta a delitto già consumato, sì perchè direttamente influita dalla idea imperiosa del sovrastante pericolo e della veduta di evitare un combattimento, il quale avrebbe avuto per esito indubitato la morte di tutti i suoi (Vedi §. 110 e seguente fino al §. 138 e in special modo i §§. 135 e 136, e il *Corriere Livornese* del 21 aprile 1849, num. 358 di cui sopra).

3° 4° 5° e 6°

*Di Giuseppe Piva, Andrea Sgarallino, Guglielmo Marchetti, Ignazio Reynier.*

Attesochè il M denese Giuseppe Piva introdottosi in Toscana con una banda armata, si unisse immediatamente al battaglione comandato dal Petracchi (Vedi Filza 1, pag. 685 e 690; Filza 3, pag. 57 e 162 t.) e così facendo, contribuisse al mantenimento dello stato rivoluzionario, a fortificare e consolidare il potere del Governo Provvisorio, che ne accettava il sussidio e la cooperazione.

Attesochè apparisce altresì colpevole di Perduellione, sia per la parte da lui presa alle estorsioni, alla violenta abduzione dei tre cavalli, e alla privata adunanza tenuta in questa città, sia per la resistenza armata, o ribellione (Vedi i §§. 40, 85, 87, 88, 102, 103, col. 110 e seguenti fino al §. 138).

Attesochè della resistenza stessa debbano del pari rispondere lo Sgarallino, il Marchetti, e l'altro incolpato Reynier (Vedi §§. 110 e seguenti fino al §. 138) e siano poi tutti e singoli a tenersi respettivamente a calcolo:

*Il Primo* delle violenze esercitate ai Casotti di Cutigliano, nella fortezza di Pistoja, e in S. Marcello, dei discorsi tenuti in quest'ultimo luogo, e intenti a screditare il Principe, ad eccitare all' odio verso la Monarchia; della estorsione delle lire 5000, e dell' assistenza verisimilmente prestata ai privati convegni (Vedi

§§. 20, 24, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 87, 88, 100, 103 e seguenti fino al §. 107 ).

*Il Secondo* della redazione della lettera nel 14 aprile 1849, diretta dal Petracchi al maggior Pieri, dei consigli efficaci e cooperativi a lui dati nella qualità di suo segretario in tutto ciò che poteva riguardare il preformato disegno di marciare sulla capitale, non escluse la segreta adunanza, e del furto della cassa militare ( Vedi §§. 34, 39, 42, num. 3, 45, 46, 47, 87, 88, 125, 128 e 129).

*Il Terzo* di correità nell'apertura dei pieghi officiali violentemente sottratti al postiglione Davini, e nei disordini che susseguirono quell'avvenimento; della lettura da lui data in quell'occasione sulla pubblica piazza di questa città di un proclama incendiario precedentemente esarato; della successiva sua diffusione, e della probabile sua partecipazione al privato convegno, che nella susseguente sera del 15 ebbe luogo nel quartiere dal Petracchi stesso abitato ( Vedi §§. 57, 58 e seg. fino al §. 78, nonchè i §§. 87, 88 e 90, num. 2 ).

Attesochè l'animo ostile, dal quale gl'incolpati furono mossi, resulti evidentissimo dall'indole e dalla natura degli atti criminosi finquì noverati, ed il nominato Reynier ne abbia anche somministrata una irrefragibile riprova nella lettera che nel 3 dicembre 1849 dirigeva da Bastia al già Vicario Regio locale (Vedi Filza 1, pag. 975 ).

7° 8° e 9°

*Di Giuseppe Cimballi, Cesare Lucchesi e Marino Gerovich.*

Attesochè pei resultati della scritta informazione debba in non diverso senso decretarsi l'invio al pubblico Giudizio del Cimballi, del Lucchesi e di Gerovich, come quelli che con tutta probabilità intervennero all'adunanza sovraenunciata, e che col successivo rifiuto di posare le armi si costituirono manifestamente ribelli (Vedi §§. 87, 88, 110 e seg. fino al §. 138).

Attesochè in quest'ultimo rapporto il primo di essi apparisca notabilmente aggravato, sì perchè presente alla Notificazione del Decreto di scioglimento, sì perchè compagno del Petracchi, nella circostanza in cui questi partì da Culignola coll'espresso proposito di verificare, se la via del Gombo presentasse ostacoli ed impedimenti al passaggio delle colonne ( Vedi specialmente i §§. 121 e 130 ) nè possa conseguentemente farsi luogo alla domandata provvisoria scarcerazione.

Attesochè per altro non consti in modo decisivo ed indubitato che egli appunto sia l'autore della violenza sofferta dal postiglione Orlando Maionchi (Vedi §. 79).

Attesochè il Lucchesi, che per le cose altrove rilevate dovè non essere estraneo alla sediziosa adunanza tenuta in S. Marcello (Vedi §. 25), debba altresì principalmente rispondere dell'altra violenza consumata nell'uffizio postale di questa città e delle immediate sue sequele e conseguenze (Vedi §. 90, num 7).

Attesochè il nominato Gerovich non possa del pari evadere all'esperimento di un pubblico Giudizio perciò che concerne l'operato arresto del postiglione Francesco Davini, la sottrazione bolgetta contenente diversi plichi officiali, e le scene di disordine cui dette causa.

Attesochè considerato lo scopo cui tali atti manifestamente tendevano, non possa dubitarsi dell'animo ostile degli incolpati.

10° 11° 12°

*Di Ferdinando Piccini, Pietro Lottini ed Ettore Nucci.*

Attesochè il Piccini ed il Lottini siano pur essi colpevoli di aver preso parte ai seguenti convegni, e di avere respettivamente cooperato alla violenta esportazione dai Casotti di Cutigliano e dalla Fortezza di questa città di due cannoni, del cassone delle munizioni, e diversi cavalli appartenenti allo Stato (Vedi §§. 26, 27, 29, 45, 46, 87, 88, 102 e seg. fino al §. 108).

Attesochè il Piccini invano abbia nei rapporti della violenza obiettatagli allegata a discarico la coazione prodotta dalle abitudini della militar disciplina, sì perchè l'azione comandata dal Petracchi eccedeva i limiti dei suoi attributi e del suo ufficio, sì perchè l'ordine non partiva da persona rivestita di Autorità comunicatale dal ristabilito Governo, sì perchè finalmente oltre all'esser giunta in Boscolungo fino dal 13 aprile la notizia degli avvenimenti di Firenze ed all'aver ivi il Petracchi stesso manifestato il disegno di marciare a quella volta per abbattere nel suo nascere la Restaurazione (Vedi §. 22, 23, 24, e Filza 3, pag. 647 t.), le acclamazioni in quel riscontro dirette contro il legittimo Principe, non ne lasciano in forse sulla scienza, che generalmente aveasi dello scopo dell'operazione (Vedi §. 22, 23 e 24 e Filza 3, pag. 647 t.).

Attesochè debba egli pur rispondere al pari del Lottini della resistenza armata alla Restaurazione, come sopra proclamata (Vedi §. 110 e seg. fino al §. 138), nè possa poi sfuggire a criminal sindacato per le violenze private, di che si rese responsabile ai

danni di Pasquale Begliuomini, e di Clemente Arcangioli (Vedi §. 16).

Attesochè di fronte alle emergenze della procedura addivenga indispensabile l'invio al Pubblico Giudizio del sergente Ettore Nucci, sia come principale esecutore della ostile e tumultuosa dimostrazione avvenuta in Pescia nella sera del 4 marzo precedente, sia come istigatore a tutti i disordini che disturbarono e sconvolsero in quel luogo la pubblica quiete. — (Vedi dal §. 1 al §. 8).

Attesochè avuto riguardo alla divisata sua qualità, ed alle circostanze altrove rilevate (Vedi §. 124) ne sembri non affatto fondato l'addebito di ribellione.

Attesochè a mostrare nei prevenuti l'animo ostile verso il Principe ed il Governo, ne basti di per se sola la indole degli atti finquì enumerati.

Attesochè quanto al Lottini giovi altresì rimarcare, che nel 12 dicembre 1849, pendevano tuttora nella Delegazione di S. Marco in Livorno alcune verificazioni contro di esso iniziate per defezioni politiche (Filza 1, pag. 777).

13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22°

*Di Giuseppe Agostini, Temistocle Ricci, Natale Magrini-Bertocci, Giovanni Marchionni, Cassiano Zaccagnini, Angelo Cosimini, Timoteo Tesi, Tommaso Vivarelli, Luigi Bargiacchi e Pietro Cioni.*

Attesochè sia abbastanza provato negli atti, che il Dottor Giuseppe Agostini e Temistocle Ricci si fecero ausiliatori alla violenza commessa in questa città dai militi Livornesi sulle 4 pom. del 14 aprile 1849, e che nella flagranza dell'avvenimento ne assicurarono i resultati.

Attesochè sia pur provato a sufficienza, che il primo di essi dette opera a commovere la plebe, ad imprecare al Principe: e ad inveire contro il Municipio Fiorentino (Vedi §. 57, e seg. fino al §. 79).

Attesochè siasi posto in essere che in quel giorno il sacerdote Vivarelli trovavasi assente dalla città, e sia poi rimasto escluso che il Cioni, ed il Bargiacchi prestassero un vero e proprio appoggio al delitto od a chi lo commise (V. §. 78).

Attesochè dal processo non emergano sicuri riscontri per ritenere che al delitto stesso effettivamente partecipassero gli altri incolpati Bertocci, Marchionni, Zaccagnini, Cosimini e Tesi, e sia piuttosto a dirsi, che senza criminosa intenzione fossero d'im-

provviso trascinati dalla moltitudine alla Prefettura locale, sì perchè a niun atto decisamente cooperativo ivi si abbandonarono, sì perchè in progresso si astennero da qualsivoglia colpevole manifestazione (V. §. 57, e seg. e più specialmente i §§. 67, 69 e 72).

Attesochè comunque l'Agostini abbia a proprio discarico dedotto di essersi prestato a presiedere il Circolo Popolare convenuto nella pubblica piazza della Cattedrale al seguito del contegno minaccioso ed insistente dei militi Livornesi, e comunque diversi testimoni lo abbiano in tale assunto favorito, ne sembri ciò non pertanto non potere egli evadere all'esperimento di un pubblico Giudizio.

Attesochè a perimere ogni elemento di civile imputazione, e a porre così in essere la vera e propria coazione escludente il delitto, ne occorra mai sempre di stabilire luminosamente, che l'azione criminosa fu influenzata da una forza di per sè abile ad impedire il retto uso della ragione, e della libertà dalla pressione di una violenza irresistibile e continuata.

Attesochè l'Agostini non abbia rigorosamente conclusa una tal prova, ed il concetto di un timore ingiusto, improvviso, inevitabile, tale insomma da render necessario il delitto, apparisca ognor più improponibile di fronte anche alle dichiarázioni, che quattro giorni dopo il successo, si faceva ad inserire nel *Corrier Livornese* N. 358, dichiarazioni, colle quali non si accenna minimamente alla violenza pretesa sofferta, comunque in quell'epoca le colonne avessero già abbandonata la Città, comunque perciò tutto avesse l'agio, e l'interesse di garantirsi preventivamente dalle conseguenze del proprio operato (Vedi Filza 1, pag. 464).

Attesochè d'altronde a caratterizzare in genere il timore di cui sopra, come *ingiusto ed improvviso* si renda assolutamente indispensabile e necessario, che l'Agente non vi abbia dato causa coll'immischiarsi in cosa illecita, e che non abbia imprudentemente aspettato il pericolo, mentre aveva abilità ed opportunità di evitarlo.

Attesochè ciò essendo non possa prescindersi dall'osservare:

1° Che nella mattina stessa del 14 aprile era affissa per la Città una di lui Protesta a stampa, in cui si manifestavano i più ostili sentimenti contro il Municipio di Frenze, e contro il legittimo Governo (Vedi §. 77 e Filza 1, pag. 463), e la quale vuole essere appresa e ritenuta, quale espressione dei suoi principii, perocchè la firma fino a prova contraria rende il soscrivente responsabile dell'Atto.

2° E che sebbene dalla enunciata mattina, egli fosse richiesto dal capitano Reynier e da altri di assistere nel corso del giorno, e nella sua qualità di Vice Presidente, il Circolo sulla pubblica

piazza della Cattedrale conforme era allora di stile, e comunque fosse determinato, per quanto almeno ne ha sostenuto, di non prestarvisi ad ogni costo, interveniva ciò non pertanto nell'ora prestabilita sul luogo, sicchè non gli era altrimenti dato di evadere all'invito (Vedi Filza 3, pag. 770, 774, 771 t. e 773).

Attesochè chiunque volontariamente si mette nel pericolo, non sia altrimenti comandato da una necessità, che gli si imponga, ma crei invece a se medesimo la necessità o di sottostare al male minacciato, o di commettere il delitto.

Attesochè l'Agostini sia col manifestarsi avverso alla proclamata Restaurazione, sia col non evitare il già preveduto pericolo, venisse necessariamente a costituirsi nella condizione dell'individuo, che a mente del Testo *hunc sibi metum infert.* (Leg. 21, ff. De eo quod metus causa).

Attesochè non diversamente sia a concludersi rispetto al Ricci, mentre, quanto può ammettersi, che dalla moltitudine fosse pur esso trascinato al pari del Tesi, del Marchionni e degli altri alla Prefettura, altrettanto non può esser dato di scusarnelo, laddove senza essere minimamente minacciato, o richiesto (Filza 3, pag. 768), e non ostante la presenza di alcuni Uffiziali livornesi (ivi pag. 762), ai quali potea liberamente esserne rilasciato l'incarico, s'impossessava dei pieghi officiali che ben sapeva essere stati precedentemente sottratti ad un postiglione (ivi pag. 763), e tornato sulla piazza ne dava pubblica lettura, direttamente cooperando al conseguimento del fine, alla consumazione e al compimento dell'atto delittuoso.

Attesochè le premesse avvertenze acquistino senza dubbio una maggiore importanza se si rifletta, che i di lui compagni prestarono nella Prefettura stessa una materiale assistenza, e nulla più, e che usciti da quel posto si astennero da qualsivoglia operazione, chiara scaturendone di per sè la conseguenza che se eglino poterono non immischiarsi nella apprensione di detti pieghi, e poterono altresì senza rischio e pericolo non prender parte ad avvenimenti ulteriori, e non intrudersi nel seggio, uguale abilità dovè in esso necessariamente risiedere perchè non minacciato, perchè non richiesto.

Attesochè tali rilievi rimangano invulnerati quando anco ne piaccia di ritenere in onta ad ogni verisimiglianza (Vedi i §§. 74 e 75) che non le lettere originali fossero da lui lette, ma che invece fosse dedotto a cognizione del Pubblico un semplice estratto del loro contenuto (Filza 3, pag. 759 t.).

Attesochè comunque mancherebbero sempre nel caso i termini di un timore ingiusto, improvviso ed inevitabile della vera e propria coazione escludente il delitto.

Attesochè dalla indole medesima degli atti, cui il Ricci e l'Agostini cooperarono, emerga abbastanza l' animo ostile, ed il secondo di essi ne porgesse poi non dubbia prova nella protesta di cui sopra, e la quale appunto con altre defezioni congeneri formò subietto di sommarie verificazioni colla di lui condanna alla reclusione nella fortezza di Piombino per mesi quattordici (Filza 2, pag. 558 e segg.).

23°

*Di Giovanni Alessandro Benvenuti.*

Attesochè pei riscontri dagli atti emergenti debba il Benvenuti tenersi a calcolo della estorsione ai danni del già Doganiere di Boscolungo Jacopo Albergotti (V. il §. 30).

Attesochè debba pur rispondere in un cogli autori principali di partecipazione nel delitto di Perduellione, sia per aver manifestate intenzioni ostili al Governo ristabilito nelle lettere dirette al Maggior Giuseppe Pieri, ed aver tentato di volgerlo ai criminosi disegni del Petracchi, sia per aver presa parte alla sediziosa adunanza tenuta in Pistoja nella sera de' 15 aprile 1849 e nel corso della quale appunto veniva sulla di lui mozione nominata una commissione segreta composta del Petracchi stesso, del Guarducci, del Piva e del Capitano Andrea Maya, sia infine per avere resistito agli ordini della Commissione Governativa (V. §§. 23, 24, 25, 88, 110, e segg. fino al 138).

Attesochè per quanto sia innegabile che in Livorno, a S. Marcello ed altrove si mostrò amico dell' ordine, tenero della disciplina ed abborrente da qualunque improntitudine, e per quanto possa sussistere, che in seguito fosse proclive anzi che no a non avversare la Restaurazione, pure non ogni incertezza ed ambiguità siano rimaste luminosamente eliminate, e le resultanze Processali non si presentino talmente univoche e chiare da consentire la di lui dimissione dall' Accusa;

Attesochè un tal concetto non lievemente si accrediti:

1. Perchè sebbene una delle indicate due lettere apparisca diretta al Pieri in nome del Petracchi ha questi costantemente contraddetto di avernelo incaricato (V. Filza 3, pag. 614).

2. Perchè non è affatto verisimile che il Petracchi di tanto lo incombensasse, comunque egli fosse afflitto da incomodi di salute (Filza 3, pag. 737), e non vi apponesse poi la propria firma, conforme praticava rispetto all'altra, che per mezzo dell'incolpato Marchetti successivamente scriveva al Pieri medesimo (Vedi il §. 42, N. 3).

3. Perchè è del pari inverosimile che egli a ciò non lo richiamasse, onde in ogni evento sottrarsi a qualunque responsabilità.

4. Perchè il fatto della obiettatagli estorsione mal si concilia con i sentimenti di mitezza e di disposizione a non opporsi al Governo.

5. Perchè comunque al Cancelliere Materassi manifestasse la idea di abbandonare il Battaglione, ove il Petracchi avesse in Pistoja persistito nel proposito di muovere contro la Capitale (tit. 1, pag. 261), e comunque in effetto vi persistesse, non altrimenti se ne allontanava, seguendolo nella sua marcia.

6. E perchè infine pur esso, malgrado il Decreto di scioglimento, partecipava alla resistenza armata, ed associandosi al Guarducci ed al Piva protestava alla Deputazione Pisana di voler passare oltre colle armi (Vedi il §. 131 e la Filza 3, pag. 710 e 711).

Attesochè nel concorso di queste circostanze sia regolare, e coerente alle regole di ragione il riservare la valutazione di tali rilievi alla discussione del merito, potendo allora, anzichè nell'attuale stadio preparatorio della causa, essere viemeglio approfondito l'elemento intenzionale, ed essere altresì esercitata nella sua pienezza la critica del Magistrato.

24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° e 32°

*Di Cesare Papini, Gaetano e Oreste Lilla, Giuseppe Struzzi, Alfredo Ciucci, Augusto Sapori, Gio. Battista Danesi, Francesco Bernardini e Angelo Alneri.*

Attesochè non lievi argomenti esistano in processo per ritenere che il Testimone defensionale Cesare Papini, abbia studiosamente, e scientemente violata la verità per favorire la sorte del prevenuto Pietro Lottini (V. il §. 102, 103 e seg. fino al 108).

Attesochè non consti che Gaetano Lilla partecipasse alla violenza per la quale rimase agevolata la già concertata occupazione della fortezza locale, nè sia d'altronde escluso il possibile che il General Melani al seguito della violenza stessa lo incaricasse di ordinare verbalmente al Tortori che la compagnia comandata dal Lottini fosse ivi ricevuta (V. i §§. 51, 52, 53, 54 e 55).

Attesochè quantunque il cav. Girolamo De' Rossi abbia asserito che alla Chiesina Uzzanese, e nella mattina del 17 aprile 1849, gli furono da esso consegnati diversi esemplari del Proclama incendiario redatto dal Capitano Reynier con incarico di comunicarli ai propri amici, e che se gli annunziò ad un tempo, come uno dei cooperatori alla relativa composizione, non possa non osservarsi che la minuta del Proclama stesso in atto esistente, è

d' indubitato carattere del nominato Reynier, e che verisimilmente per mera millantazione, e nulla più, ei si contenne nel modo preindicato (V. §§. 71 e 112).

Attesochè sebbene il De' Rossi abbia altresì deposto, che in precedenza se gli era mostrato caldo e appassionato difensore del Guerrazzi, e apertamente avverso ai Fiorentini, la procedura non offre a di lui carico alcun fatto speciale giuridicamente imputabile (ivi).

Attesochè sia luminosamente provato che non tanto esso quanto il di lui figlio Oreste e gli altri incolpati Struzzi, Ciucci, Sapori, Bernardini e Danesi (oggi defunto) non appena pervenuti alla Chiesina Uzzanese, di cui sopra, abbandonarono le colonne e ciò essendo addivenga intuitiva la insussistenza dell' addebito di Ribellione (V. §. 114).

Attesochè ne manchino sicuri e decisivi riscontri dai quali sia dato di inferire che Angelo Alneri prendesse parte alla pubblica violenza commessa in Pescia nella sera de' 4 marzo precedente (V. i §§. 6 e 7).

33° 34° e 35°

*Di Paolo Corsini, Giovanni Mazzoni e Iacopo Palandri.*

Attesochè nel difetto di adeguate prove non possa esser luogo all' esperimento di un pubblico giudizio in aggravio del Corsini e del Palandri pei fatti dei quali erano stati respettivamente imputati (Vedi §§. 57, 58, 59, 60, 91, 92, 93, 94, 95 e 96).

Attesochè il Mazzoni abbia sostenuto di essersi limitato a perquisire il baroccio del Postiglione Ferdinando Giuliani al seguito del contegno equivoco e sospetto da lui tenuto e degli ordini relativi preventivamente ricevuti, e tali sue dichiarazioni abbiano ricevuto in Atti bastevole conforto (Vedi i §§. 91, 92 e seg. fino al §. 97).

36° 37° 38° e 39°

*Di Gaetano Lorenzo Catelli, Riccardo Franceschi, Antonio Villani ed Egidio Bocci.*

Attesochè sia rimasto escluso che Gaetano Lorenzo Catelli figurasse nel novero degl' individui che nel 14 Marzo di detto anno 1849 violentarono per desiderio carnale la donna Carolina Guerrini (Vedi il §. 12).

Attesochè le considerazioni superiormente esposte rendano a

riguardo di esso e del Bocci affatto improponibile l'addebito di resistenza armata o Ribellione (Vedi i §§. 124 e 137).

Attesochè il Villani e il Franceschi debbano nel dubbio esser dimessi dal Giudizio pel titolo della estorsione ad essi rimproverata (Vedi i §§. 17 e 18).

## ISPEZIONE TERZA.

### COMPETENZA.

Attesochè pel combinato disposto degli Art. 74 e 9 delle Leggi de' 30 novembre 1795 e nel concorso di più delitti connessi sia intuitiva la competenza della Regia Corte di Firenze.

Richiede

Che la Camera di Consiglio dichiari esistere riscontri e prove sufficienti ad autorizzare un pubblico giudizio nei modi dalla Legge voluti a carico di

1. Antonio Petracchi,
2. Giovanni Alessandro Benvenuti,
3. Ferdinando Piccini,
4. Giuseppe Cimballi,
5. Dott. Pietro Lottini,
6. Dott. Giuseppe Agostini,
7. Temistocle Ricci,
8. Giovanni Guarducci,
9. Guglielmo Marchetti,
10. Andrea Sgarallino,
11. Cesare Lucchesi,
12. Ignazio Reynier,
13. Marino Gerovich,
14. Ettore Nucci,
15. Giuseppe Piva, e

(8–15: Contumaci alla Procedura.)

16. Cesare Papini per Perduellione, relativa complicità, estorsione, furto, violenze private, e spergiuro nel senso superiormente espresso.

E pur dichiari esser competente la Regia Corte di Firenze a conoscerne e deciderne.

Che ordini la trasmissione della procedura al Regio Procurator Generale di detta città pel corso ulteriore di Giustizia.

Che decreti poi non esser luogo a procedere ulteriormente in causa

Contro

1. Oreste Lilla,
2. Egidio Bocci,
3. Giuseppe Struzzi,
4. Alfredo Ciucci,
5. Augusto Sapori,
6. Francesco Bernardini,
7. Angelo Alneri,
8. Prof. Paolo Corsini,
9. Sac. Tommaso Vivarelli,
10. Luigi Bargiacchi,
11. Pietro Cioni,
12. Natale Magrini Bertocci,
13. Giovanni Marchionni,
14. Cassiano Zaccagnini,
15. Dott. Angelo Cosimini,
16. Sac. Timoteo Tesi,
17. Giovanni Mazzoni,
18. Iacopo Palandri,
19. Gaetano Lorenzo Catelli,
20. Riccardo Franceschi,
21. Antonio Villani, e
22. Gaetano Lilla.

Non senza ordinare la immediata scarcerazione di quest' ultimo dipendentemente dalla causa attuale.

Che pur Decreti doversi lasciare nel suo riposo l'altro incolpato Gio. Batt. Danesi, e non esser luogo a proceder più oltre in causa contro i sunnominati, Petracchi, Cimballi, e Nucci, per gli addebiti di che ai §§. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 79, 122, 124, 128, 129.

Veduto poi l'articolo 93 del Regolamento de' 22 novembre 1849.

Ritorna

La procedura stessa al Giudine Istruttore per gli usi di ragione.

Li 10 luglio 1850.

G. Guidi.

# IL R. PROCURATORE

## DEL CIRCONDARIO DI PISTOIA.

Visto le ingiunte carte dalle quali resulta che

Pietro del fu Giuseppe Cioni già implicato nella procedura pendente, contro

Petracchi, ed altri per Perduellione ec.

Abbia cessato di vivere nei RR. Spedali di questa Città ed in seguito di un suicidio fino dal 28 luglio cadente.

Le trasmette all'Auditor Giudice Istruttore locale, e modificando in questa parte la precedente Requisitoria già emessa sotto dì 10 luglio predetto

Richiede

Che sia dichiarato doversi lasciare nel suo riposo il suddetto Pietro Cioni.

Li 30 luglio 1850.

N. Nervini.

# DECRETO

## DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

### DI PISTOIA

### (CAMERA DI CONSIGLIO)

# IL TRIBUNALE

## DI PRIMA ISTANZA DI PISTOJA.

*Turno criminale straordinario riunito in Camera di Consiglio.*

Veduto il Processo partecipato dall' Uffizio d' Istruzione di questo circondario

Contro

1. Antonio Petracchi,
2. Giovanni Alessandro Benvenuti,
3. Ferdinando Piccini,
4. Giuseppe Cimballi,
5. Dottor Pietro Lottini,
6. Egidio Bocci,
7. Giovanni Struzzi,
8. Alfredo Ciucci,
9. Augusto Sapori,
10. Gio. Batta. Danesi,
11. Francesco Bernardini,
12. Angiolo Alneri,
13. Gaetano Lilla,
14. Oreste Lilla,
15. Dott. Giuseppe Agostini,
16. Dott. Paolo Corsini,
17. Sacerdote Tommaso Vivarelli,
18. Sacerdote Timoteo Tesi,
19. Luigi Biargiacchi,
20. Pietro Cioni,
21. Temistocle Ricci,
22. Natale Bertocci Magrini,
23. Giovanni Marchionni,
24. Cassiano Zaccagnini,
25. Dott. Angelo Cosimini,
26. Giovanni Mazzoni,
27. Jacopo Palandri,
28. Gaetano Lorenzo Catelli,
29. Riccardo Franceschi,
30. Antonio Villani, e

Tutti presenti.

| | |
|---|---|
| 31. Giuseppe Guarducci, | Contumaci alla Procedura. |
| 32. Giuseppe Piva, | |
| 33. Guglielmo Marchetti, | |
| 34. Andrea Sgarallino, | |
| 35. Cesare Lucchesi, | |
| 36. Ignazio Reynier, | |
| 37. Marino Gerovich, | |
| 38. Ettore Nucci, per ribellione e violenze pubbliche | |

e contro

39. Cesare Papini, per spergiuro.

Veduto il Decreto del Consiglio di Guerra residente in Firenze (Consiglio d'inchiesta) del 9 agosto 1849, col quale dichiarò la propria incompetenza a conoscere del presente affare.

Veduto il Decreto proferito dal Turno Criminale Ordinario di questo Tribunale (Camera di Consiglio) del 15 settembre dello stesso anno 1849 col quale fu ordinata la cumulazione in una sola procedura degli Atti Criminali iniziati contro Antonio Petracchi, ed altri nei già Tribunali Vicariali di Pistoja, Pescia e S. Marcello commettendone la ulteriore istruzione e prosecuzione al già Vicario di questa città.

Veduto il Decreto della Corte Regia di Lucca (Camera delle Accuse) del 18 settembre 1849, col quale fu ordinata la cumulazione degli Atti Criminali istruiti nella Pretura di Pontedera contro Antonio Petracchi ed altri, a quelli che erano stati compilati e che andavano a compilarsi contro gli stessi imputati nel Tribunale Vicariale di questa città in ordine al rammentato Decreto di questo Tribunale del dì 15 settembre detto.

Vedute le fedi di morte degli imputati Gio. Batta. Danesi e Pietro Cioni.

Veduto la Requisitoria del R. Procuratore Locale (Avv. Gregorio Guidi) del 10 luglio p. p. e l'altra del 30 luglio detto del Sostituto Regio Procuratore( Avv. Agostino Nervini).

Veduto il Rapporto scritto dall'Auditore Giudice Istruttore (Filippo Muini) del dì 14 luglio detto e

Sentito in Camera di Consiglio (adunaza straordinaria) tanto il suddetto Auditore Giudice Istruttore, quanto il Pubblico Ministero.

Attesochè per servire all' ordine, ed alla maggiore possibile chiarezza nella esposizione, e nell'esame dei dolorosi sconvolgimenti politici, che si verificarono in varie località di questo ed

altro circondario nel breve periodo che trascorse dal 4 marzo al 18 aprile del perduto anno 1849, giova procedere col seguente sistema.

## §. I°

## Pescia.

*Fatti relativi — Loro Qualificazioni — Imputati che vi figurano cioè*

1. Petracchi Antonio,
2. Nucci Ettore,
3. Alneri Angelo,

Attesochè il Battaglione dei militi volontarii Livornesi denominato — *Delle Bande nere* — sotto il comando del Maggiore Antonio Petracchi giungeva in Pescia nella mattina del 4 marzo 1849, per dirigersi alla volta di Bosco Lungo, onde difendere da quella parte, secondochè dicevasi, i nostri confini dall'invasione straniera.

Attesochè per quanto breve fosse il soggiorno di quel Battaglione in detta città (da dove ne ripartì nelle ore pomeridiane del successivo 6 marzo) fu per altro pienissimo di disgustose emergenze pei suoi abitanti.

Attesochè ne basti a dimostrarlo ciò che l'istruzione ha verificato, e che va ad accennarsi, cioè

Che continuo fu il tumultuare per la città per parte di quei Militi;

Che continue furono le loro grida sediziose — Continue le ingiurie e le minacce di morte al Principe assente ed ai componenti la sua Reale Famiglia — continue le acclamazioni alla Repubblica, ed al Governo Provvisorio. — Continui gli insulti ai tranquilli Cittadini del Paese;

Che si abbattè ogni resto degli Stemmi Granducali, e si fregiò di rosso ogni contrassegno, che al Governo legittimo si referisse.

Attesochè fra i fatti più speciali vogliono rammentarsi.

1. I ripetuti insulti ai Cacciatori Volontarii di Costa, Pietro Materazzuoli, Vincenzo Biancalani, Emilio Ciardi, Giuseppe Tempesti, Mattia Danti e Cesare Parenti.

2. Gli insulti, le percosse e l'arresto del Granatiere Federigo Querci, sul pretesto di aver egli applaudito al Principe e difesa la condotta del Generale De Laugier.

3. Il furto di poche Lire a danno dello stesso Querci consumato da alcuni militi di quel battaglione.

4. Le ingiurie e le minacce di morte al Parroco Vincenzo Carrara.

5. Le ingiurie al bottegaio Luigi Disperati perchè reclamava rimborso di generi venduti a quei Militi.

6. Le minacce e le percosse a danno di Tommaso Cardosa (addetto alla Locanda Maionchi) per dipendenza dei conti.

7. Il ferimento con arme da fuoco del Primicerio Antonio Del Tredici e del Sacerdote Agostini Giovacchini.

8. Le violenze al Palazzo Vescovile e le ingiurie ed i motteggi persino al Vescovo stesso, il quale col mezzo di imponente e minaccevole dimostrazione si obbligò nella sera del 4 marzo, a mostrarsi alla finestra, ed a compartire a quella turba la sua benedizione, non senza tentare di obbligarlo ad acclamare alla Repubblica, ed a solennizzarla a suono di campane.

9. Le violenze finalmente praticate nella stessa sera alla Casa e sulla persona di Gio. Pietro Nucci campanaio per obbligarlo, siccome ei fu costretto, a suonare le campane.

Attesochè nei fatti come sopra ritenuti anzichè ravvisarsi il carattere di violenze pubbliche, dee piuttosto ritenersi il titolo della SEDIZIONE, in quanto il carattere dei mezzi praticati, ed il fine manifesto di tutti coloro che vi presero parte e che vi cooperarono se fu rivolto anche a danno dei privati cittadini, era essenzialmente, e principalmente preordinato e diretto all'odio verso il Principe, ed alla Costituzione dello Stato, alla compressione del buono spirito che nutriva la popolazione, all'impedimento della Restaurazione, ed al consolidamento del Governo illegale. *Obser. Criminal. Rainal, Tom.* 1, *Cap.* 2, §. 9. *Carmignani, Instit. Crim.*, *T.* 2, §. 722. *Poggi, Elem. Crim.*, *Lib.* 2, *Cap.* 10, §. 10. *Giuliani, Ist. Crim.*, *Tom.* 2, §. 3, *pag.* 22 *e* 23.

Attesochè se le assunte indagini non hanno condotto allo scoprimento di tutti gli autori dei suddetti disordini è giunta però la Procedura a porre in essere.

1. Che *Ettore Nucci* Sargente in quel Battaglione, fu uno fra i molti che componeva quella sediziosa riunione, fu uno fra gli altri che instigò e cooperò alla consumazione dei fatti che sopra.

2. Che *Angelo Alneri* fu quello che nella sera del 4 marzo sotto il Palazzo Vescovile gridò ad alta voce che si suonassero le campane, dopo che la turba, che non vedevasi esaudita in questa richiesta, faceva dubitare di trascendere a gravi violenze.

3. Che il *Maggior Petracchi* per quanto non potesse non essere sciente di tutti quei fatti non si curò tampoco di reprimergli, se si prescinde dall'aver mandato alle istanze della Commis-

sione Governativa dieci o dodici Militi di Guardia al Palazzo Vescovile, dopo però che la dimostrazione era avvenuta, e che le violenze erano state già praticate.

Attesochè tutto questo sia sufficiente a dar seguito al presente affare contro l'incolpato e contumace Ettore Nucci come debitore di *correità in sedizione*, e contro l'altro incolpato Antonio Petracchi come debitore di *complicità* per avere omesso di impedire, conforme avrebbe dovuto e potuto in qualità di Comandante quel Battaglione, le gravi mancanze commesse dai suoi dipendenti. *Decian., Tract. Crim., Lib.* 7, *Cap.* 12, *N.* 54, 55. — *Anton. Math. De Crim., Lib.* 48, *Tit.* 2, *Cap.* 2, *N.* 11 —. *Giuliani, Ist. Crim., Tom.* 1, *pag.* 208. — *De Simoni, Delitti ed Attentati., Tom.* 1, *pag.* 465 —. *Carmignani, Elem. Crim, Tom.* 1, §. 233 *e Teoria delle LL., Tom.* 2, *pag.* 409, *e seguenti.*

Attesochè riguardo ad Angelo Alneri, quanto è vero che fosse quello che ad alta voce richiedeva che venissero suonate le campane nel tempo della Dimostrazione al Palazzo Vescovile, altrettanto è certo che egli non fu il motore di questa richiesta, ma l'eco di quella già fatta dai sediziosi per l'oggetto di impedire maggiori disordini. È certo che egli trovavasi in Pescia per sue particolari occorrenze; ed ogni riscontro farebbe credere che si fosse unito a quella turba, perchè costretto dai suoi paesani Livornesi, e che vi fosse unito senza ostili intenzioni. — Alle quali cose avuto riguardo si rendeva manifesto che nella condotta dell'Alneri mancava ogni ragione per dirsi colpevole.

## § II°.

## S. Marcello e Lizzano.

*Fatti relativi — Loro qualificazione — imputati che vi figurano cioè*

1. Petracchi Antonio,
2. Piccini Ferdinando,
3. Catelli Gaetano-Lorenzo,
4. Franceschi Riccardo,
5. Villani Antonio,

Attesochè è egualmente verificato che portatosi in S. Marcello il Battaglione Petracchi nella sera del 6 marzo 1849, non smentì quella sinistra opinione che si era procurata nella sua breve permanenza nella città di Pescia.

Attesochè nei pochi giorni che in quella terra si trattanne resulta:

1. Che venissero usate violenze per desiderio carnale in danno di Anna Benigni, di Maddalena e Carolina Guerrini, di Gesualda Cecchini, di Maria Domenica Filippini.

2. Che violenze fossero praticate a carico del distributore delle lettere postali Giuseppe Bartoli.

3. Che violenze pure si praticassero a pregiudizio di Pasquale Begliuomini e di Clemente Arcangioli suo domestico.

4. Che a carico dello stesso Begliuomini si commettessero dei danni dati.

5. Che qualche piccolo furto si verificasse specialmente a danno di Ferdinando Coppi.

6. Che in Lizzano da alcuni militi di quel Battaglione venissero usate violenze alla Taberna di Carolina Lotti ne' Ferrari.

Attesochè per altro se si prescinde dall' essere stato verificato negli Atti che Ferdinando Piccini Capitano in quel Battaglione, si fu quello che usò violenze a Pasquale Begliuomini, ed a Clemente Arcangioli suo domestico per pretensioni irragionevoli in fatto d' alloggi militari (per il che a riguardo del medesimo è luogo a dar seguito al Giudizio onde vi risponda del Delitto di violenze private); niun riscontro sarebbe stato raccolto a riguardo del Catelli per le violenze in danno della Carolina Guerrini, nè a riguardo del Franceschi e del Villani per le violenze alla Taberna della Lotti in Lizzano.

Attesochè la responsabilità dell' incolpato Petracchi si farebbe dipendere dal non avere impedito anche in questa circostanza gli accennati disordini. Ma poichè consta che egli diversamente si contenesse in tale occasione per avere inflitto punizioni ai suoi dependenti e per avere in qualche modo provveduto, sebbene inefficacemente, a che quei disordini non si rinnovassero, non può dirsi che qui ricorrano i termini di quella *Complicità negativa* che negli affari di Pescia pur troppo ricorrevano a suo riguardo.

Attesochè pertanto a favore del medesimo, come a favore degli altri Incolpati Catelli, Franceschi e Villani era luogo ad emettersi la dichiarazione di che in appresso.

## § III.

### Bosco Lungo — Casotti di Cutigliano. San Marcello.

*Fatti relativi — Loro qualificazioni — Imputati che vi figurano, cioè:*

1. Petracchi Antonio,
2. Piccini Ferdinando,
3. Sgarallino Andrea,
4. Benvenuti Giovanni-Alessandro,
5. Marchetti Guglielmo,
6. Lucchesi Cesare,
7. Piva Giuseppe.

Attesochè non appena pervenuta in Boscolungo nel 13 aprile 1849, la notizia che nel giorno antecedente erasi ristabilita la nostra Monarchia Costituzionale, il Maggiore Antonio Petracchi, che colà trovavasi col suo Battaglione, unitamente ad un piccolo Corpo di Volontarii estensi comandato dal modanese Giuseppe Piva (che era stato aggregato alle forze dello Stato per ordine del Governo Provvisorio) concepì il malvagio disegno di marciare sopra Firenze, per rovesciare con ogni mezzo ostile che fosse in suo potere il Governo restaurato, per proclamare la repubblica e per far decretare l' unione della Toscana con Roma.

Attesochè fanno prova di questa sua deliberata volontà tre documenti esistenti negli atti cioè;

1. Le due lettere del 13 aprile suddetto scritte di suo ordine, e dal suo aiutante di campo Giovanni-Alessandro Benvenuti, al Maggiore Comandante il Corpo speciale dei Bersaglieri Toscani Giuseppe Pieri, con le quali, mentre gli si dava la notizia degli avvenimenti verificatisi nella capitale nel 12 aprile, si interpellava sulla direzione da darsi alle Truppe, non senza fargli sentire che essi, cioè i Volontarii Livornesi, ed altri erano *mille e cinquecento pronti a morire per il bene della Patria.*

2. L' altra lettera in data del successivo 14 aprile di carattere del suo segretario Guglielmo Marchetti, ma da lui firmata e diretta allo stesso Maggior Pieri, con la quale apertamente manifestavasi la risoluzione di *marciare sulla Capitale per abbattere il Governo ristabilito, e proclamare la Repubblica e per farvi decretare l' unione della Toscana con Roma.*

Attesochè resulta egualmente, che il Petracchi dopo avere in-

vano tentato di condurre al suo partito il Maggiore Pieri, e le due Legioni Pollacca e Lombarda che trovavansi ai nostri confini, egli si mantenne nonostante fermo nelle sue risoluzioni, decidendosi di abbandonare, siccome abbandonò immediatamente la posizione di Bosco-Lungo nel giorno 14 aprile, malgrado gli ordini in contrario ricevuti per parte del Cav. Generale Giacinto Melani Comandante allora il secondo corpo d'osservazione in questa città.

Attesochè per dare esecuzione ai suoi disegni non mancò di usare, e di valersi di tutti quei mezzi che potevano essere idonei allo scopo preconcepito.

Attesochè in questo rapporto la procedura offre prova luminosa dei fatti che appresso:

1. Dei discorsi incendiarii fatti pubblicamente in S. Marcello dal Petracchi nel senso delle sue risoluzioni.

2. Di un' adunanza tenuta dal medesimo in casa Cini nella sera del 14 aprile ove intervenne la sua Ufficialità, e dove fu trattato del modo da tenersi per abbattere il Governo legittimo.

3. Delle violenze praticate al tenente d'artiglieria Stanislao Bechi, che trovavasi di posizione ai Casotti di Cutigliano.

4. Dell'ablazione di cinque cavalli, di due cannoni, e di un cassone di munizione appartenenti allo stato, che erano postati ai suddetti Casotti di Cutigliano.

5. Dell'estorsione di Lire quattromila dal Municipio di San Marcello, e di Lire mille dal Commissario di Guerra Tommaso Maccioni volute dal Petracchi sotto il pretesto di andar creditore del Governo per arretrati delle paghe del suo battaglione, mentre risulterebbe dagli atti, che egli avrebbe per questo oggetto ricevute somme rilevanti dal Governo Provvisorio da rendere inverosimile il preteso arretrato.

6. Dell'estorsione di Lire centoventi dal doganiere di Boscolungo (Iacopo Albergotti) operata dal suo aiutante Giov. Alessandro Benvenuti sotto lo stesso pretesto.

Attesochè non può dubitarsi che il cumulo di tutti questi fatti rappresenti gli estremi del vero e proprio delitto di *Perduellione*; in quanto non mancò negli agenti l'intenzione e il proposito di attaccare la sovranità ristabilita, e di atterrare il diritto pubblico dello stato, nè mancò l'uso dei mezzi i più idonei a conseguirne lo scopo, il quale se non fu conseguito dee solo attribuirsi a cause e a circostanze indipendenti dalla volontà degli agenti medesimi; nè ciò fa che rimanendo l'azione nei termini dell'*attentato* non debba dirsi il delitto meno perfetto, e sempre punibile, secondochè la legge e la scienza hanno sempre insegnato, e prescritto in fatto di Reati direttamente politici *Legge*

*del 30 agosto 1795, Art. 9. L. ult. ff. ad Leg. Iul Majest., Anton Matteo, De Criminibus, Lib. 48, Tit. 2, Cap. 4, §. 4. Carmignani, Teoria delle LL., Tom. 2, p. 124. Giuliani Istituzioni Criminali Vol. 2, pag. 16 e seguenti.*

Attesochè in ordine ai resultati di fatto e alle considerazioni di diritto sopra premesse non può non aver seguito il Giudizio contro Antonio Petracchi per titolo di *Perduellione* come contro gli altri incolpali Giovan-Alessandro Benvenuti, Guglielmo Marchetti, Andrea Sgarallino, Ferdinando Piccini, e Cesare Lucchesi per ragione di *complicità* nel delitto medesimo; per aver tutti con adesione di volontà al disegno manifestato e deliberato dal Petracchi preso parte, e cooperato con atti esterni più o meno efficaci e idonei al fine inteso, a che il delitto potesse consumarsi; imperocchè il Benvenuti fu lo scrivente, e il redattore delle due lettere al Maggior Giuseppe Pieri nel 13 aprile 1849, fu quello che sotto mentita ragione pretese dal doganiere di Bosco-Lungo le Lire 120:

Che fu presente ed assistente alla sediziosa adunanza tenuta in casa Cini nella sera del 14 aprile.

Perchè il Piccini e lo Sgarallino furono quelli che cooperarono direttamente ed efficacemente all'ablazione dei cavalli, dei cannoni, e del cassone di munizione dai Casotti di Cutigliano. — Che presero parte all'adunanza di casa Cini. — Perchè lo Sgarallino specialmente coadiuvò alla estorsione delle rammentate Lire cinquemila.

Perchè il Marchetti fu lo scrivente della lettera firmata dal Petracchi, e diretta al Maggiore Pieri nel 14 aprile suddetto. — Che assistè alla adunanza, di casa Cini. — Che ne redasse il Processo verbale.

Perchè il contumace Cesare Lucchesi fu anch'egli assistente a quell'adunanza, secondochè ogni presunzione porta a ritenere.

Attesochè sebbene a riguardo delle intenzioni del Benvenuti qualche testimone abbia detto, che non fossero totalmente conformi a quelle del Petracchi e Compagni, non pertanto poichè le *sue parole* male corrisponderebbero ai *fatti* e agli *Atti esterni*, nei quali prese parte tanto in S. Marcello che altrove, cosi poco giovevoli dovevano considerarsi quelle resultanze.

Attesochè quanto all'incolpato Giuseppe Piva non dimostrando gli atti che egli prendesse parte alcuna nei fatti che sopra, tanto più che si diresse verso questa città prima della partenza da S. Marcello del Battaglione Petracchi, perciò non era dato impegnare la sua responsabilità nei fatti medesimi.

## § IV.

### Pistoja.

*Fatti relativi. — Loro qualificazione — Imputati che vi figurano cioè:*

1. Guarducci Giovanni,
2. Petracchi Antonio,
3. Piva Giuseppe,
4. Gerovich Marino,
5. Reynier Ignazio,
6. Lucchesi Cesare,
7. Benvenuti Giovan-Alessandro,
8. Lilla Gaetano,
9. Sgarallino Andrea,
10. Lottini D. Pietro,
11. Cimballi Giuseppe,
12. Agostini D. Giuseppe,
13. Corsini Paolo,
14. Ricci Temistocle,
15. Vivarelli sacerdote Tommaso,
16. Tesi sacerdote Timoteo,
17. Marchionni Giovanni,
18. Bertocci-Magrini Natale,
19. Zaccagnini Cassiano,
20. Cosimini D. Angiolo,
21. Cioni Pietro,
22. Bargiacchi Luigi,
23. Mazzoni Giovanni,
24. Palandri Iacopo,
25. Papini Cesare.

Attesochè, a maggiore intelligenza delle cose che vanno a ricordarsi, giova premettere che nelle ore pomeridiane del giorno 13 aprile 1849, riparava dalla capitale in questa città l'altro battaglione di militi volontarii Livornesi denominato *Il Ferruccio* comandato dal maggiore Giovanni Guarducci.

Che nella mattina del successivo dì 15 vi giungeva da S. Marcello la Banda dei Volontarii esteri comandata dal Modanese Giuseppe Piva.

Che nella sera del giorno stesso vi arrivava pure il Battaglione Petracchi. E che per tal modo riuniti tutti i suddetti Corpi si faceva fra i medesimi causa comune, siccome verrà dimostrato dai fatti seguenti che si verificarono in questa Città sino alla mattina

del 17 aprile suddetto, nella quale i rammentati Corpi, si mossero verso la Direzione di Pisa traversando la Valle di Nievole, e passando per Calcinaia e Culignola.

Attesochè su tal proposito le resultanze della Procedura fanno fede,

Che nel 13 aprile 1849, il Circolo Popolare di questa Città deliberava a mozione del Maggior Guarducci che il *Forte* e le *Porte* della Città medesima dovessero occuparsi e presidiarsi dal suo Battaglione.

Che questa deliberazione si portava ad effetto.

Che per ordine del Maggior Guarducci il Forte veniva occupato dalla Compagnia comandata dal Capitano Dott. Pietro Lottini.

Che prima di tale occupazione alle insistenze di questo Maggior di Piazza, Ferdinando Tortori richiedevasi il consenso in scritto del General Giacinto Melani che veniva rilasciato.

Che non sarebbe affatto escluso dagli atti che per disporre il Generale Melani a rilasciare quel consenso si praticasse il sistema della *intimidazione* per opera del Maggior Guarducci, o altri suoi dipendenti.

Che verso le ore quattro pomeridiane del giorno 14 aprile presso il così detto *Canto al Baly* alcuni militi del Battaglione Ferruccio comandati dal Tenente Marino Gerovich arrestavano il postiglione Francesco Davini che dirigevasi alla Capitale con la bolgetta delle corrispondenze, che gli fu tolta.

Che questa Bolgetta fu portata alla Prefettura, ove risiedeva Paolo Corsini, uno dei Componenti la Commissione Governativa.

Che sopraggiunti colà il Maggior Guarducci, ed il Quartier Mastro Ignazio Reynier si impossessarono di cinque lettere, e ne violarono i sigilli, malgrado che il suddetto Paolo Corsini si adoperasse a che questa violenza non venisse esercitata.

Che poco dopo il Circolo Popolare riunivasi nella pubblica Piazza del Duomo sotto la Direzione del Vice-Presidente Dottor Giuseppe Agostini.

Che il Dottor Agostini rendendo conto del fatto dell'arresto della Bolgetta interpellava il Circolo se voleva, che le lettere ritrovate nella medesima si rendessero di pubblica ragione.

Che annuendovi il Circolo egli nominava sul momento una Deputazione, onde si portasse alla Prefettura per prendere le lettere, e farne pubblica lettura sulla Piazza.

Che la Deputazione era composta del Sacerdote Timoteo *Tesi*, di Temistocle *Ricci*, di Giovanni *Marchionni*, di Natale *Bertocci-Magrini*, di Cassiano *Zaccagnini*, del Dott. Angiolo *Cosimini* i quali colà si trovavano come semplici spettatori, ad eccezione del *Tesi* e del *Ricci* che di là occasionalmente passavano.

Che la Deputazione accettava l'incarico e si conduceva alla Prefettura per l'oggetto indicatole.

Che intanto il Dottore Agostini teneva discorsi contrarii alla condotta del Popolo Fiorentino nei fatti del 12 aprile, come discorsi disapprovanti l'operato del Municipio di quella Città pel ristabilimento della Monarchia Costituzionale.

Che al tempo stesso il Quartier Mastro Ignazio Reynier, che insieme al Maggior Guarducci e ad altri Militi Livornesi assistevano al Circolo, leggeva un Proclama Incendiario da lui redatto e firmato, ed approvato dal Maggior Guarducci, che veniva dipoi consegnato allo stampatore Luigi Vangucci, perchè ne tirasse mille copie.

Che quindi la rammentata Deputazione ritornando dalla Prefettura, i componenti la medesima non prendevano parte ad atti ulteriori ad eccezione del Ricci che collocatosi in seggio dava pubblica lettura di carte, che la Procedura non è giunta a poter bene determinare, se fossero le lettere originali contenute nella Bolgetta, o il loro estratto, o non piuttosto il Processo verbale di quanto fu detto ed operato in Prefettura intorno a quell'affare.

Che pure incerto è rimasto presso chi quelle lettere fossero rilasciate o chi si impossessasse delle medesime.

Che contemporaneamente passando da questa Via degli Orefici il Postiglione Orlando Maionchi proveniente da Pescia veniva arrestato e visitato da alcuni Militi Livornesi rimasti sconosciuti alla giustizia, senza però potergli ritrovare un Dispaccio di cui era latore.

Che il Petracchi giunto in questa città col suo Battaglione nella sera del 15 aprile faceva tosto porre agli arresti il Commissario di Guerra Giuseppe Danesi.

Che esso ed il Guarducci tentarono pure l'arresto del Generale Giacinto Melani, che non effettuavasi perchè avendone presentite le minacce erasi affrettato ad abbandonare la città.

Che il Petracchi assistito dagli altri capi dei suddetti corpi dando opera ad ogni maniera di intimidazione pel paese riusciva ad ottenere da questo Municipio la rilevante somma di L. 10,000 sotto il pretesto di pagare gli arretrati delle paghe del suo Battaglione mentre in altro luogo fu già osservato come questa ragione avesse contro di se le resultanze documentali.

Che al pagamento di quelle somme assistevano il maggior Guarducci e Giuseppe Piva.

Che nella notte del 15 al 16 aprile tenevasi un'adunanza dai capi di quei corpi, cioè dal Petracchi, dal Guarducci e dal Piva, ed alla quale intervenivano l'aiutante Giovan Alessandro Benvenuti ed altri uffiziali.

Che sebbene sia rimasto incerto intorno a quali speciali cose fosse ivi stato trattato e deliberato, pure è dato ritenere con qualche fondamento che il progetto di perseverare nella ostile opposizione al Governo Restaurato non fosse stato estraneo alle loro intenzioni ed ai loro discorsi, mentre è positivo, che attesa la disparità dei pareri fu nominata perfino, a mozione del Benvenuti, una Commissione segreta composta del Petracchi, del Guarducci, del Piva e del capitano Andrea Maya la quale, a seconda di quanto ha deposto quest'ultimo individuo, avrebbe progettato le cose le più strane e le più stravaganti che potessero mai immaginarsi.

Che circa le ore cinque pomeridiane del 16 aprile il capitano Cesare Lucchesi seguito da 30 uomini armati, occupava questo uffizio postale, ed impossessavasi di 16 lettere rilasciandone ricevuta.

Che nella notte del 16 al 17 aprile suddetto la pattuglia della Guardia Municipale arrestava fuori di questa Porta Fiorentina il Postiglione Ferdinando Giuliani che proveniente da Pescia dirigevasi all'uffizio postale di Prato, latore di un plico contenente corrispondenze particolari.

Che questo plico era stato recapitato a Paolo Corsini, altrove rammentato, che il Municipio locale aveva sino dal giorno antecedente destinato, in unione ad altri, alla provvisoria direzione degli affari Governativi di questo circondario.

Che nella mattina del 17 aprile mentre il Petracchi, il Guarducci, ed il Piva si disponevano coi loro rispettivi corpi alla partenza da questa città facevano diffondere ovunque non solo il rammentato proclama in stampa diretto ai Toscani dal Quartier Mastro Ignazio Reynier, con data del 16 aprile, ma facevasi pure per opera loro pubblicare e diffondere tanto per la città, che per la campagna l'altro non meno incendiario proclama in stampa diretto ai fratelli Pistojesi con firma del Petracchi, e del Guarducci.

Che al tempo stesso il Petracchi minacciava di tenere in ostaggio il Maggiore di Piazza Ferdinando Tortori, ove non avesse ordinato al Drappello dei Cacciatori che trovavansi in fortezza di seguirlo nella sua marcia.

Che eguali minacce venivano fatte al capitano Giuseppe Traditi per parte del capitano Andrea Sgarallino.

Che poco prima della partenza dei suddetti corpi, che avveniva circa alle ore 10 della suddetta mattina del 17 aprile, e mentre i corpi stessi coi respettivi loro comandanti erano schierati sul prato così detto della Fortezza, il capitano Pietro Lottini, che trovavasi in quel forte, con la presenza di una mezza compagnia di Militi

Volontarii Livornesi che sopravvenne, ma che gli atti non hanno bene accertato se facesse parte della sua, o d'altra compagnia, o se fosse da lui, o da altri comandata, riuscì comunque ad impossessarsi con modi minacciosi di tre cavalli con le sue bardature appartenenti al picchetto di cavalleria che colà stanziava.

Che questi cavalli, per quanto dipoi restituiti, seguirono in quel momento quei battaglioni, e sopra uno dei medesimi non è dubbio che vi montasse il Lottini.

Che il testimone Cesare Papini chiamato a deporre intorno all'operato del capitano Lottini erasi posto in aperta contradizione con tutte le resultanze processali, per cui veniva costituito come prevenuto di spergiuro.

Attesochè l'andamento di tutti questi fatti, che isolatamente considerato rappresenterebbe una serie di altrettanti titoli di delitto sotto il nome di *Estorsione*, e di *Violenze Pubbliche e private*, non può non assumere nel suo complesso, nel quale vuole essere esaminato, il vero e proprio carattere del Reato politico di *Perduellione*, a costituire il quale, come altra volta fu avvertito, non mancava la *deliberata volontà* di attentare al Principe ed al ristabilito Principato Costituzionale accompagnata da atti esterni idonei allo scopo, quali appunto si erano quei fatti che *come mezzi* erano stati praticati e che come tali dovevano apprendersi e giudicarsi.

Attesochè la parte respettivamente presa dagl' incolpati Petracchi, Sgarallino, Benvenuti e Lucchesi nei fatti e circostanze che sopra non stava che a confermare i loro ostili disegni, e ad aggravare quella responsabilità altra volta compromessa negli affari di Bosco Lungo, Casotti di Cutigliano, e S. Marcello.

Attesochè non diversa doveva riguardarsi nei fatti medesimi e nell'aspetto di *correità* e respettivamente di *complicità* la responsabilità degli altri incolpati Giovanni Guarducci, Giuseppe Piva, Ignazio Reynier, Marino Gerovich, Giuseppe Cimballi, Dott. Pietro Lottini, Dott. Giuseppe Agostini e Temistocle Ricci per avere tutti con *precedente deliberato proposito, o per improvviso sopravvenuto concerto* concorso, cooperato e contribuito in qualche modo ai suddetti avvenimenti preordinati ad abbattere immediatamente la Sovranità ristabilita, e ad operare il cambiamento delle Condizioni Politiche dello Stato.

E specialmente per avere il *Primo* dei suddetti incolpati presa parte direttamente, o indirettamente, a tutti gli atti e fatti che sopra. Per avere il *Secondo* cooperato all'estorsione delle Lire 10,000 a danno del Municipio di questa Città, e per avere figurato fra gli agenti principali nella sediziosa adunanza tenutasi nella notte del 15 al 16 aprile; senza che la sua qualità di fore-

stiere (e ciò sia detto a riguardo di qualunque altro incolpato che non abbia la qualità di suddito) possa mai influire sulla sua responsabilità nel delitto politico di che si tratta secondo le note regole del *Gius di natura e delle genti professate da tutti gli scrittori di diritto criminale. Anton Matteo ad lib.* 48 *ff. tit.* 2, *cap.* 1, *N.* 8 9. *Renazzi, Elem. jur. Crim., lib.* 4, *cap.* 1, §. 2, *N.* 2, *Giuliani, Ist. Crim., vol.* 2, *pag.* 18, *e latamente sviluppate nel celebre voto decisivo del* 7 *novembre* 1798, *emesso dall' Assessore Luigi Cremani nella Causa di attentati alla Sovrana Autorità contro Orazio Dattellis* di Napoli ed altri.

Per avere il *Terzo* assistito al Circolo popolare del 14 aprile, per aver cooperato alle criminose deliberazioni che vi furono prese, per aver redatto, letto e diffuso l'incendiario Proclama diretto ai Toscani sotto la data in stampa del 16 aprile, e per essersi impossessato in unione al Guarducci di alcune lettere arrestate al Postiglione Francesco Davini.

Per aver il *Quarto* arrestato nel 14 aprile il suddetto Postiglione ed avergli tolta la Bolgetta delle corrispondenze. Per aver il *Quinto* assistito alla suddetta sediziosa Adunanza della notte del 15 al 16 aprile secondo che attualmente indurrebbero a credere le resultanze degli Atti, per quanto queste non diano per provato il fatto dell'arresto del Postiglione Orlando Maionchi per parte di esso incolpato. Per avere il *Sesto* tolti dalla fortezza i tre cavalli spettanti al Picchetto dei Cacciatori ivi stanziato. Per avere il *Settimo* presieduto il sedizioso Circolo popolare nella sera del 14 aprile. Per avervi tenuti discorsi contrarii all'ordine, ed al Potere ristabilito, e per avere cooperato alla consumazione del fatto criminoso relativo all'arresto, violazione e lettura delle corrispondenze arrestate al Postiglione Davini.

E par aver *l' Ottavo* col prestarsi alla pubblica lettura delle arrestate corrispondenze, o dei loro estratti, o di un relativo Processo verbale contribuito anch'esso a che quel fatto criminoso restasse consumato.

Attesochè a riguardo dell' incolpato Dott. Pietro Lottini prescindendo dalle prove del fatto a lui obiettato, che gli atti offrivano in modo assai tranquillizzante, non sembrava che potesse fondatamente sostenersi il difetto di imputabilità nell'azione in quanto fosse stata commessa sotto la influenza della subiezione politica, ossia che si trattasse di un'azione comandata dall'Autorità superiore del Corpo a cui apparteneva.

Imperocchè ammesso pure che constasse dall' allegato comando non solo resterebbe a determinarsi, se chi comandava aveva altrimenti il diritto di comandare, e qualora di comandare quella data azione.

Ma comunque pel sentimento dei migliori scrittori alla materia non sarebbe sempre vero, e molto meno di fronte alle speciali circostanze del caso, che chi per obbedire si mosse a delinquere dovesse andare immune da qualunque responsabilità. *Ritra, Sopra il Congregamento di molti rei in un Delitto — Opuscolo. Venezia* 1840. *Giuliani, Ist. Criminal., Tom.* 1, *pag.* 185 *e segg. Carmignani, Teoria delle LL., vol.* 2, *pag.* 243, 246.

Attesochè quanto al prevenuto Dott. Giuseppe Agostini, astrazione fatta dall'addebito speciale per titolo di *Collegio illecito*, in quanto la legge del 13 aprile sulla proibizione dei Circoli per le condizioni eccezionali del paese fu qua pubblicata e notificata posteriormente all'Adunanza del 14 aprile detto, era da rilevarsi, che la verità delle altre cose a lui obiettate non poteva facilmente rimanere intorbidata dalle dichiarazioni dei Testimoni Defensionali, perchè restava avvalorata dagli ATTI da lui firmati, e da lui redatti, vuolsi dire dalla Protesta in stampa del Circolo Popolare di questa Città in data del 13 aprile 1849, e dalla dichiarazione del 18 aprile detto inserita nel *Corriere Livornese* del 21 di detto mese di N. 358.

Che altronde al suo operato male si prestavano i termini delle azioni coatte da che era ben lungi dall'essere stato concluso negli atti, che lui prevenuto fosse rimasto sorpreso da quel timore grave di inevitabile danno da atterrire e rendere totalmente passivo dell'altrui volontà anche l'uomo costante. *Carmignani, Teoria delle LL., tom.* 2, *pag.* 236, *e segg. Giuliani, Ist. Crim., vol.* 1, *pag.* 168, *e segg. Annali di Giurisprudenza* 1844, *p.* 1, *vol.* 130.

Attesochè come altrove fu osservato gli incolpati Sacerdote Timoteo Tesi, Giovanni Marchionni, Natale Bertocci-Magrini, Cassiano Zaccagnini e Dott. Angiolo Cosimini non avendo presa alcuna parte nè in Prefettura, nè al loro ritorno al Circolo Popolare nella sera del 14 aprile intorno al fatto delle corrispondenze arrestate al Postiglione Francesco Davini, non poteva dirsi che la loro responsabilità fosse rimasta compromessa dalla sola accettazione di un incarico non cercato, nè esercitato.

Attesochè per altro un eguale giudizio non era dato in questo momento formare intorno alla condotta dell'incolpato Temistocle Ricci, poichè a differenza degli altri condeputati avendo in Prefettura qualche cosa operato, ed essendosi dipoi anche prestato alla pubblica lettura delle arrestate corrispondenze nel Circolo Popolare, senza che siasi dimostrato che ciò fosse l'effetto di una forza maggiore e di un timore grave ed inevitabile, convien dire che non mancò per parte sua un qualche aiuto cooperativo alla consumazione del fatto criminoso sopra ricordato.

Attesochè niun riscontro presentavano gli Atti per ritenere il prevenuto Gaetano Lilla come complice nella violenza morale che vuolsi fosse praticata al Generale Giacinto Melani per assicurarsi del suo consenso nella occupazione di questa Fortezza per parte dei Militi Livornesi nella sera del 13 aprile 1849.

Attesochè non consta dagli atti che l'incolpato Paolo Corsini prendesse alcuna parte alla violenza che fu esercitata in Prefettura riguardo alle lettere arrestate al Postiglione Francesco Davini, nè che cooperasse alla violazione del sigillo delle corrispondenze al postiglione Ferdinando Giuliani.

Attesochè non resulta neppure che nell'arresto di questo secondo postiglione vi concorresse il prevenuto Iacopo Palandri.

Attesochè se è provato che quell'arresto venne operato da Giovanni Mazzoni in qualità di Guardia Municipale, è d'altronde venuto a resultare che egli senza animo rivolto a fini politici intanto così si contenne per rispettare gli ordini del suo Superiore sulla rigorosa sorveglianza dei sobborghi della città, e appunto praticò quel fermo per l'atteggiamento sospettoso in che si aggirava fuori della Porta Fiorentina il suddetto postiglione Ferdinando Giuliani nella notte del 16 al 17 aprile 1849; quindi niun carico poteva a lui farsi del fatto obiettatogli.

Attesochè è provato che il sacerdote Tommaso Vivarelli nel giorno 14 aprile suddetto trovavasi assente da questa città, tanto che non poteva essere presente al Circolo popolare tenuto in quel giorno in questa piazza del Duomo, conforme era stato supposto.

Attesochè è altresì giustificato in processo che l'incolpato Luigi Bargiacchi non prese alcuna parte attiva nel suddetto Circolo Popolare.

Attesochè il processo verbale redatto dal Giudice Istruttore locale nel 28 luglio p. p. facendo fede che l'incolpato Pietro Cioni mancò di vita per suicidio nello Spedale di questa città nel giorno medesimo che dovevasi a suo riguardo procedere all'infrascritta dichiarazione.

Attesochè le giurate dichiarazioni del testimone Cesare Papini stando in aperta contradizione con tutte le resultanze processali ogni ragione induceva a ritenere, che con malizia e con dolo avesse egli voluto tacere, negare o alterare la verità in danno della pubblica giustizia col fine di favorire l'Accusato Dott. Pietro Lottini intorno al fatto delle violenze esercitate nel Forte di questa città nella mattina del 17 aprile 1849, per impossessarsi dei tre cavalli spettanti al picchetto di cavalleria ivi stanziato.

Attesochè pertanto di fronte alle premesse considerazioni doveva il Giudizio aver seguito, o respettivamente cessare a ri-

guardo degli incolpati dei quali sarà fatta in appresso espressa menzione.

## §. 5°

### CHIESINA UZZANESE, CALCINAJA E CULIGNOLA.

*Fatti relativi — Loro qualificazione — Imputati che vi figurano, cioè:*

1. Petracchi Antonio,
2. Guarducci Giovanni,
3. Piva Giuseppe,
4. Sgarallino Andrea,
5. Reynier Ignazio,
6. Gerovich Marino,
7. Lucchesi Cesare.
8. Marchetti Guglielmo,
9. Cimballi Giuseppe,
10. Piccini Ferdinando,
11. Lottini D. Pietro,
12. Bocci Egidio,
13. Nucci Ettore,
14. Benvenuti Giovan-Alessandro,
15. Lilla Gaetano,
16. Lilla Oreste,
17. Struzzi Giuseppe,
18. Ciucci Alfredo,
19. Sapori Augusto,
20. Danesi Giovan Battista,
21. Bernardini Francesco.

Attesochè come altra volta fu notato nella mattina del 17 aprile dell'anno decorso i riuniti corpi del Petracchi, del Guarducci e di Piva abbandonavano questa città.

Attesochè sono fatti contestati dalla procedura:

Che strada facendo si distribuivano in larga copia dagli individui di quei corpi dei proclami incendiarii.

Che l'incolpato Gaetano Lilla mentre passava al cav. Girolamo De-Rossi alquante copie del proclama redatto da Ignazio Reynier gli aggiungeva avere anch'esso cooperato a quella redazione.

Che i sergenti Giuseppe Struzzi, e Alfredo Cioni, ed i comuni Augusto Sapori, Giovan Battista Danesi, Francesco Bernardini, e Oreste Lilla unitamente al suddetto Gaetano Lilla, giunti che

furono alla Chiesina Uzzanese si separarono ed abbandonarono i loro corpi dirigendosi alla volta di Pisa dalla parte dei bagni di S. Giuliano ove sull'intimazione di quel Pretore depositarono le loro armi senza resistenza.

Che circa le ore undici e mezzo della sera dello stesso giorno 17 aprile i rammentati corpi giungevano in Calcinaia con armi e bagagli malgrado che nel corso della marcia fossero stati da private deputazioni esortati a disciogliersi.

Che intanto la Commissione Governativa Toscana con Decreto del giorno medesimo (17 aprile) dichiarava sciolti i suddetti corpi e voleva restituite le armi. Obbedendo ne garantiva la loro sicurezza ed accordava loro quindici giorni di paga. Ricusandovi, e ricalcitrando gli dichiarava ribelli.

Che l'Avvocato Enrico Franci in allora Pretore a Pontedera era tosto incaricato da quella Governativa Commissione di notificare a quei corpi il suddetto Decreto, d'intimargli lo scioglimento e la resa dell'armi, e di prendere tutte quelle necessarie e più opportune misure per la pronta esecuzione del Decreto medesimo.

Che nella sera stessa ed in casa del Gonfaloniere di Calcinaia (Manneo Arganini) ed alla presenza di Teofilo Arganini, e di Giuseppe Raimondo Bartoli, il Pretore Franci convocava parte della Ufficialità di quei corpi in numero di dieci circa, fra i quali, oltre il Petracchi, e il Guarducci erano riconosciuti e figuravano Giuseppe Piva, Giuseppe Cimballi, Ferdinando Piccini, ed Egidio Bocci.

Che però ogni riscontro, ed ogni presunzione induce a credere, che gli altri Ufficiali o inferiori graduati di quei corpi non presenti a quella adunanza conoscessero nella sera stessa, o nella mattina successiva e prima del loro scioglimento il contenuto del Decreto del 17 aprile, come infatti lo confessano gl'imputati Lottini e Benvenuti.

Che pertanto resi noti, mediante la notificazione del suddetto Decreto i voleri della Commissione Governativa ai predetti convocati, decisamente rifiutarono di obbedirvi, prorompendo, in specie l'incolpato Petracchi in espressioni ingiuriose al Principe, e manifestando nuovamente le sue ostili intenzioni contro il Governo restaurato.

Che ciò seguito e fattone processo verbale il rammentato Pretore dovè sul momento abbandonare il posto non senza correre grave pericolo per le disposizioni prese a suo riguardo dai capi di quei corpi.

Che allo spuntare del giorno 18 aprile i detti corpi muovevano da Calcinaia verso la direzione di Pisa sempre in completo armamento e in attitudine di resistenza.

Che presso Culignola l'incolpato Petracchi vedendo crescente il pericolo di proseguire per quella direzione, e dopo avere consultato l'ufficialità risolvè di abbandonare momentaneamente i corpi per tentare, se dalla parte del Gombo potevasi aprire varco più sicuro per Livorno senza timore di conflitti e senza perdita di armi.

Che infatti egli partiva in un legno seguito dai suoi capitani Ferdinando Piccini, e Giuseppe Cimballi.

Che però non appena toccato il Ponte a Serchio eglino venivano arrestati, e tradotti in Pisa, e di là alla capitale.

Che prima di partire il Petracchi consegnava al suo segretario Guglielmo Marchetti la cassa militare (che secondo i più probabili riscontri avrebbe d'assai superato le Lire 6000) con l'incarico di custodirla, e di condursi con essa immediatamente a Livorno ad eccitare i suoi concittadini ad accorrere alla loro difesa.

Che fin d'ora giova notare, che se al Marchetti riusciva a porre in salvo quella cassa fino a Livorno, ove giungeva nella mattina del 19 aprile, è altronde a sufficienza accertato che egli appropriavasi la ricevuta somma partendo di poi con essa da quella città per l'estero con un bastimento appositamente noleggiato.

Che ciò premesso, i rammentati corpi proseguendo la loro marcia pervenivano a Culignola.

Che colà trovandosi per ogni lato circondati dalle nostre truppe, e dalle popolazioni accorse in armi ad impedire loro il passaggio, e dopo avere ricevuta intimazione nel breve termine d'un'ora sotto decisa determinazione di usare la forza, il maggiore Giovanni Guarducci, che nell'assenza del Petracchi dirigeva il comando di quei corpi, al seguito dell'adesione di tutta la sua ufficialità che aveva consultata, conveniva di cedere e di abbassare, e consegnare le armi al rappresentante la commissione di Pisa ed il comandante le colonne dei veliti.

Che nel momento veniva disteso, e firmato l'Atto della coatta capitolazione del quale è opportuno trascrivere il tenore:

« *Culignola — A dì 18 aprile — Mercoledì.*

» Il maggiore Giovanni Guarducci adunati tutti i suoi ufficiali
» per la sua colonna e di quella di Pisa e del Petracchi dichiara
» di esser munito del foglio di via in regola del Governo attuale
» in data di Pistoja del 16 aprile con firma del commissario Da-
» nesi, ma che per circostanze urgenti e per reazione della quale
» non conosce il motivo si trova costretto, ed oppresso da forza

» triplice: per lochè si obbliga, per non spargere sangue frater-
» no, di consegnare a Giuseppe Nistri le armi dei soldati citta-
» dini, e le altre che ne ritengono, i tre cannoni con affusti, i
» quattro cavalli e un cassone di munizioni e cassoni.

» Di più dichiara che questo sacrifizio lo fa per il bene della
» patria, recusando a qualunque vantaggio gli offre il Decreto
» del 18 aprile 1849 (*dovrebbe dire diciassette*) purchè siano
» tutti gli individui appartenenti alla colonna nel passo di Pisa
» sicuri, in caso diverso ne riconosce responsabili chi ne è causa
» di mancanza di rispetto a uomini onorati, e ne riconosce re-
» sponsabile il Governo.

» In fede ec.

» C. Guarducci Giovanni ».

Culignola 18 aprile 1849.

» Accetto dietro il mandato del Ganfaloniere di Pisa.

» C. Nistri ».

A dì 18 aprile — « Approva
» Il Comandante la Colonna

» C. S. Mussi ».

Attesochè dal contesto di questo documento in specie se combinato con gli antecedenti rifiuti, e colle concomitanti circostanze è facile persuadersi che non essendo stata prestata quella obbedienza nel senso inteso dal Decreto del 17 aprile vi fu *caso di ribellione a mano armata* che nel concreto però non assumeva titolo distinto di delinquenza (almeno di fronte a coloro prevenuti di Perduellione) ma rappresentava piuttosto un fatto di maggior conferma di *sinistre intenzioni*, ed un nuovo atto di *ostilità* e di *violenza* contro il Potere legittimo.

Attesochè senza occuparsi altrimenti di Giovan Battista Danesi (oggi defunto) e se si prescinde dagli incolpati Gaetano e Oreste Lilla, Alfredo Ciucci, Giuseppe Struzzi, Augusto Sapori e Francesco Bernardini, a riguardo dei quali non poteva parlarsi di resistenza agli ordini governativi, per avere prima che fossero comunicati abbandonati i loro corpi, e se si prescinde altresì dal prevenuto Egidio Bocci, la condotta del quale avanti e dopo la capitolazione non ebbe mai carattere di resistenza, ogni altro incolpato che figurò in questi ultimi avvenimenti non può non

esser chiamato a rispondere di quel nuovo fatto di ostilità anche secondo la lettera e lo spirito del rammentato Decreto del 17 aprile 1849.

Attesochè infatti la *presenza* di quei prevenuti ai respettivi loro corpi prima, o nell'atto della capitolazione, mentre per taluni è accertata in processo, deve per gli altri ritenersi *presunta* fino a prova in contrario. — Così riguardo alla scienza degli ordini governativi, se da taluni è perfino *confessata* deve per gli altri *presumersi* trattandosi di un fatto divenuto *notorio* anche prima della sua legale significazione in Calcinaia nella sera del 17 aprile.

Quindi la loro reluttanza a disciogliersi, e ad abbassare le armi *spontaneamente* e in obbedienza ai comandi dell'autorità competente, in specie in momenti e circostanze in cui la più lieve causa poteva compromettere la pubblica tranquillità del paese, è dimostrata ed implicita in ambedue quei fatti.

Attesochè l'operato del contumace Guglielmo Marchetti sul conto della cassa militare costituisce *titolo di Furto Magno* del quale egli solo deve rispondere, per non constare che il prevenuto Antonio Petracchi cooperasse dolosamente a quella sottrazione.

Attesochè la consegna fatta al Cav. de' Rossi per parte di Gaetano Lilla di alcuni esemplari del proclama d'Ignazio Reynier nella mattina del 17 aprile, e la dichiarazione che ancor esso non fosse stato estraneo alla composizione di quel Proclama, non sembrava che potessero formar titolo di giuridica imputabilità, perchè avuto riguardo alla sua condotta posteriore, ossia allo spontaneo abbandono del corpo a cui apparteneva, il fatto della consegna addivenne un fatto indifferente e senza carattere criminoso nel rapporto intenzionale.

E perchè essendo provato che il suddetto Proclama fu opera del solo Reynier, la suddetta dichiarazione si risolveva in una mera millanteria.

## SULLA COMPETENZA.

Attesochè concorrendo, siccome è stato dimostrato, sufficienti argomenti per potere e dovere aver seguito il Giudizio a riguardo di una parte degli incolpati sopra rammentati, la competenza a conoscere e giudicare dei titoli di delinquenza stati loro respettivamente obiettati, e per ragione di connessità, anche pel titolo dello spergiuro, si presentava intuitiva presso la R. Corte di Firenze per le combinate disposizioni degli Art. 74 della Legge

del 20 novembre 1786 e 2, 9 dell'altra del 30 agosto 1795 e relativa Giurisprudenza.

Che però

Visti gli Art. 210 e 211 del R. Motuproprio del 2 agosto 1838, e 94 del Regolamento Penale del 22 novembre 1849.

Dice che non è luogo a procedere più oltre

Contro

1. Angelo Alneri,
2. Gaetano Lorenzo Cimballi,
3. Riccardo Franceschi,
4. Antonio Villani,
5. Paolo Corsini,
6. Sacerdote Tommaso Vivarelli,
7. Sacerdote Timoteo Tesi,
8. Giovanni Marchionni,
9. Natale Bertocci-Magrini,
10. Dott. Angelo Cosimini,
11. Luigi Biargiacchi,
12. Giovanni Mazzoni,
13. Jacopo Palandri,
14. Cassiano Zaccagnini,
15. Giuseppe Struzzi,
16. Alfredo Ciucci,
17. Augusto Sapori,
18. Francesco Bernardini,
19. Egidio Bocci,
20. Oreste Lilla, e
21. Gaetano Lilla,

per

Gli addebiti stati loro respettivamente rimproverati.

Ed ordina a riguardo di quest'ultimo la immediata scarcerazione dipendentemente dalla presente Procedura.

Dice inoltre che non è luogo a procedere più oltre

Contro

*Antonio Petracchi* per Correità, o Complicità nel Furto della Cassa Militare e per complicità nei fatti, e violenze commesse

in San Marcello e Lizzano nel marzo 1849, dai Militi del suo Battaglione, nè

Contro

*Giuseppe Piva* per correità, e complicità nei fatti verificatisi in Bosco Lungo, Casotti di Cutigliano, e S. Marcello dal 13 al 15 aprile di detto anno, nè

Contro

*Giuseppe Cimballi* pel fatto dell'arresto in Pistoja del Postiglione Orlando Majonchi, nè

Contro

*Il Dott. Giuseppe Agostini* per titolo di Collegio illecito

E dichiara doversi lasciare nel loro riposo gli incolpati

1. Pietro Cioni e
2. Gio. Battista Danesi, ora defunti

E quanto agli altri Prevenuti:

1. Antonio Petracchi,
2. Giovanni Guarducci,
3. Giuseppe Piva,
4. Gio. Alessandro Benvenuti,
5. Ferdinando Piccini,
6. Giuseppe Cimballi,
7. Dott. Pietro Lottini,
8. Guglielmo Marchetti,
9. Andrea Sgarallino,
10. Cesare Lucchesi,
11. Ignazio Reynier,
12. Marino Gerovich,
13. Ettore Nucci,
14. Dott. Giuseppe Agostini,
15. Temistocle Ricci, e
16. Cesare Papini, pei titoli di

Perduellione e relativa complicità — Sedizione — Estorsioni — Furto — Violenze private e Spergiuro.

Previa la dichiarazione della propria Incompetenza

Ordina la trasmissione del Relativo Processo al Cavalier Regio

Procurator Generale della Regia Corte di Firenze, affinchè abbia corso a forma della Legge.

Così Decretato in Camera di Consiglio nell' Adunanza del dì 16 agosto 1850.

G. FORTINI *Auditore*
L. ZANNETTI *Auditore*
C. CEMPINI
MAGNELLI *Coadiutore.*

# REQUISITORIA

**Del R. Procuratore Generale alla Corte Regia sedente in Firenze.**

Visto il Processo.

Contro

1. Antonio Petracchi,
2. Giovanni Alessandro Benvenuti,
3. Ferdinando Piccini,
4. Giuseppe Cimballi,
5. Pietro Lottini,
6. Giuseppe Agostini,
7. Temistocle Ricci,
8. Cesare Papini,
9. Giovanni Guarducci,
10. Giuseppe Piva,
11. Andrea Sgarallino,
12. Cesare Lucchesi,
13. Ignazio Reynier,
14. Marino Gerovich,
15. Ettore Nucci,
16. Guglielmo Marchetti presenti i primi otto, e contumaci gli altri alla procedura, ed imputati di Perduellione, Furto, e Falsa Testimonianza respettivamente.

Visto il Decreto proferito dal Tribunale di Prima Istanza di Pistoja, Turno Criminale riunito in Camera di Consiglio, nel dì 16 agosto ultimo scorso, debitamente notificato.

Visto il Decreto proferito da questa R. Corte, Camera delle Accuse nel dì 19 novembre prossimo passato.

Per i motivi oralmente sviluppati

Richiede

Che la Corte Regia, Camera delle Accuse, dichiari essere luogo a mettere in stato di accusa gl'Imputati

1. Antonio Petracchi.
2. Giovanni Guarducci,
3. Giuseppe Piva,
4. Ferdinando Piccini,
5. Giuseppe Cimballi,

6. Andrea Sgarallino,
7. Cesare Lucchesi,
8. Ignazio Reynier,
9. Marino Gerovich,
10. Ettore Nucci, e
11. Guglielmo Marchetti per delitto di Lesa Maestà, ed il nominato Marchetti anche per delitto di Furto, ed ordini l'invio dei medesimi alla Camera Criminale Decidente per esservi giudicati a forma delle legge, e

Dichiari non essere luogo a procedere più oltre contro
Giovanni Alessandro Benvenuti,
Pietro Lottini,
Giuseppe Agostini, e
Temistocle Ricci, pel Delitto di Lesa Maestà loro obiettata, ordinando la abilitazione di essi dal carcere, qualora non siano sostenuti per altre cause e

Dichiari in fine non essere luogo a procedere più oltre, contro Cesare Papini sul delitto di falsa testimonianza rimproveratogli.

Dalla sua Residenza, lì 6 dicembre 1850.

Avv. Francesco Trecci.

# LA CORTE REGIA DI FIRENZE

## CAMERA DELLE ACCUSE

Visto il Processo compilato dall' Auditore Giudice d'Istruzione del Tribunale di Prima Istanza di Pistoja

Contro

1. Petracchi Antonio,
2. Benvenuti Giovan-Alessandro,
3. Piccini Ferdinando,
4. Cimballi Giuseppe,
5. Lottini D. Pietro,
6. Agostini D. Giuseppe,
7. Ricci Temistocle,
8. Papini Cesare,
9. Guarducci Giovanni,
10. Piva Giuseppe,
11. Sgarallino Andrea,
12. Lucchesi Cesare,
13. Reynier Ignazio,
14. Gerovich Marino,
15. Nucci Ettore, e
16. Guglielmo Marchetti, contumaci gli ultimi otto alla Procedura, ed imputati, meno il Papini, cui si dà debito di falsa testimonianza e spergiuro, di Perduellione; e più il Marchetti anche di furto.

Visto il Decreto sotto dì 16 agosto 1850, proferito in Camera di Consiglio dal Tribunale di Prima Istonza di Pistoja, e l' Atto della relativa notificazione agli imputati predetti avvenuta, quanto ai presenti, nel dì 28 agosto, e quanto ai contumaci, nel sopra detto giorno e nei successivi 29 e 31 dello stesso mese mediante rilascio della copia del citato Decreto all' ultimo loro domicilio,

e respettivamente per ciò che riguarda il Piva e Reynier mediante l'affissione alla porta esterna del Tribunale.

Visto il precedente suo Decreto del 19 novembre perduto, e gli Atti di supplemento che vi sono relativi.

Udito nella Seduta del dì 6 dicembre testè decorso il Pubblico Ministero che dopo avere oralmente esposto quanto era di ragione, ha lasciata in scritto la sua Requisitoria.

Attesochè senza ripetere la Storia dei deplorabili ed infausti avvenimenti, che nel corso dei primi mesi del caduto anno 1849 turbarono l'ordine politico nel Granducato, e furono cagione di lutto per chiunque amasse sinceramente la Patria, pei bisogni della causa in esame, bastava toccar di quelli che dal dì 4 marzo al dì 18 del successivo aprile si compirono nelle seguenti località, cioè, Pescia, San Marcello, Boscolungo, Casotti di Cutigliano, Pistoja, Calcinaja e Culignola, comecchè in questo periodo soltanto trovinsi circoscritti i fatti dai quali l'Accusa ha desunto gli elementi materiali per formulare gli addebiti che respettivamente si sono obiettati ai prevenuti antedetti.

Attesochè siccome dallo studio portato sulle pagine processali si è riscontrato che i fatti compendiosamente riferiti dal Tribunale di Prima Istanza nel citato suo Decreto corrispondono esattamente alla verità, così per non ripetere inutilmente, comunque forse con diverse parole, le cose stesse, sembrava a questa Camera congruo partito quello d'indagare e risolvere, se in quella posizione di fatti e circostanze potessero giuridicamente costruirsi i termini di un delitto, e quale, e più particolarmente se fosse luogo a dar debito ai prevenuti del delitto di Lesa Maestà respettivamente loro rimproverato.

Attesochè considerato il fine cui erano dirette le scene scandalose, i tumulti e le violenze di ogni maniera commesse nella città di Pescia, l'arbitraria e violenta apprensione dei Cannoni dello Stato, piantati ai Casotti di Cutigliano coi loro affusti ed un cassone di Munizione e dei cinque cavalli del Treno, le estorsioni alle quali si sottoposero i Municipii di San Marcello e di Pistoja; il criminoso arresto dei Postiglioni Davini, Giuliani e Maionchi onde spogliarli delle corrispondenze di cui erano latori, per rendere quindi palese, siccome avvenne, il tenore delle medesime: considerato, dicevasi, che lo scopo finale di tutte queste violenze si era quello di rovesciare completamente ogni ordine legale, turbare la pubblica tranquillità, infondere sensi di odio e di disprezzo alla Monarchia legittima costituzionale, e di radicare all'opposto principj ed affetti ad un Regime Politico totalmente diverso; in tutti questi fatti accaduti nelle località superiormente indicate non potevano ravvisarsi che altrettanti mezzi cospiranti

ad un medesimo fine, che è quanto dire alla distruzione completa delle Leggi Fondamentali dello Stato, nel che si esauriscono gli estremi del delitto di Lesa Maestà.

Attesochè molto più poi il carattere distintivo di questo delitto scaturiva lucido nei fatti verificatisi dopo il 12 aprile 1849, giorno della ben augurata Restaurazione dell' Augusto Principe Leopoldo Secondo; imperocchè quantunque fossero scienti i Comandanti di quelle Colonne di Militi Volontarii, non che molti di quelli Ufficiali subalterni del ripristinamento del legittimo Principato, ben lungi da prestarvi obbedienza si fecero viepiù ostinati nei loro propositi delittuosi, non senza diffondere Proclami a stampa esprimenti il reo disegno di abbattere, armata mano, il Trono del Granduca nostro novellamente restaurato, tentando a questo effetto, il primo fra gli imputati, di associare a questa impresa i comandanti di altri corpi armati, che onestamente vi si ricusarono.

Attesochè tanto è vero, che tale e non altro fosse l' animo che informava le azioni di questa imponente mano di armati, ed in specie dei loro comandanti, che nel muoversi la mattina del 17 aprile di Pistoja, ove non si era risparmiato eccesso per porla in completo disordine, ed in pericolo la personale sicurezza dei cittadini, oltre all'avere diffuso a larga mano fogli a stampa d'indole sovvertitrice ed incendiaria si adducevano violentemente dal Forte di quella città i tre cavalli che vi esistevano di proprietà dei Reali Cacciatori; e giunti nel corso di quella notte a Galcinaja si ricusavano di abbassare le armi, e di sciogliersi, conforme comandava la Commisssione Governativa Centrale col suo Decreto di quello stesso giorno formalmente notificato loro nella casa del Gonfaloniere locale Manneo Arganini dal Pretore di Pontedera Enrico Franci.

Attesochè come nella inoppugnabile sussistenza dei fatti registrati nei motivi del Decreto surriferito, ai quali perciò la Camera si riferisce, non può minimamente dubitarsi, che i comandanti dei Militi suindicati Petracchi, Guarducci, e Piva debbano risponderne sotto l' unico titolo di Lesa Maestà, così una pariforme pronunzia ravvisava conveniente, agli effetti almeno del giudizio di Accusa, in riguardo agli altri Prevenuti Ferdinando Piccini, Giuseppe Cimballi, Guglielmo Marchetti, Andrea Sgarallino, Cesare Lucchesi, Ignazio Reynier, Marino Gerovich, ed Ettore Nucci, in quantochè nel respettivo loro operato, salva la maggiore o minore imputabilità che sfugge alle indagini di questa Camera, si scorgeva un'adesione di volontà agli atti estrinseci, non imposti da forza maggiore e inevitabile, posti in essere per raggiungere un identico scopo, ossia il rovescio dell' Ordine Pubblico

esistente legittimamente e prima del così detto Governo Provvisorio e dopo la fortunata Restaurazione che si compì nel giorno memorabile 12 del decorso aprile 1849.

Attesochè quanto ai rimanenti cinque prevenuti pei quali il Pubblico Ministero richiedeva la dimissione dal Giudizio, la Camera delle Accuse ne assume adesso l'esame separatamente ricorrendo per alcuno di essi, e segnatamente per l'Agostini, una questione pregiudiciale dal di cui scioglimento dipende l'occuparsi o no della ricerca della di lui imputabilità nei rapporti del delitto del quale si tratta;

Ed infatti per ciò che concerne questo imputato faceva d'uopo risolvere innanzi tutto, se per aver formato soggetto del giudicato contro di lui emesso nel 26 settembre 1849, dal consiglio di prefettura, che per defezioni politiche lo sottoponeva alla reclusione per quattordici mesi nella Fortezza di Piombino, potesse nuovamente richiamarsi a sindacato la di lui condotta politica dal Tribunale Ordinario, e costruire sugli identici fatti un titolo di delitto interessante la di lui competenza:

Attesochè per l'effetto indicato convien premettere che la Legge in ordine alla quale venne l'Agostini giudicato dal predetto consiglio di Prefettura dispone all'Articolo primo, quanto appresso:

« Coloro i quali con proclamare o insinuare idee e dottrine
» contrarie all'ordine sociale e politico legittimamente costituito
» in Toscana, con l'eccitare all'odio e al disprezzo della Sovra-
» nità, o col favorire in qualunque altra guisa inganni, sedizioni
» e agitazioni nel popolo si erano manifestati o si manifestino
» avversi al Principato Costituzionale ed alla pubblica tranquillità
» il di cui perfetto, pacifico e stabile consolidamento potrebbe
» essere o temersi esposto a pericolo di turbamenti, qualora non
» fosse convenientemente tutelato da nuovi loro attentati, soggia-
» ceranno alle seguenti disposizioni, restando al corso ordinario
» di giustizia la cognizione dei fatti costituenti il vero e proprio
» delitto di Lesa Maestà, e ogni altro speciale delitto previsto
» dalle Leggi veglianti ».

Attesochè dall'intiero contesto di questa disposizione manifestamente apparisce, che la indole delle misure prescritte pei fatti enunciati nella prima parte di essa non eccede la categoria di quelle che sono di ordine puramente e semplicemente preventivo, perocchè ben si scorge che lo spirito dal quale il detto Articolo viene animato, anzichè mirare alla indicazione delle pene espiatorie di veri e proprj delitti, tende all'altro molto più interessante di favorire e tutelare per modo di prevenzione il consolidamento della pubblica tranquillità;

Attsochè tanto è ciò vero, che mentre in veruna parte della citata Legge si vede fatta menzione, o usate espressioni che annunzino essersi voluto prescrivere penalità ai fatti ivi contemplati, il rito designato per la compilazione dei relativi processi non differisce in modo alcuno da quello che si è costantemente praticato negli affari economici o sommarj, carattere d'altronde che lo stesso imputato Agostini nei suoi costituti ed il Ministero del Dipartimento di Giustizia e Grazia nella sua Officiale del 29 gennajo 1850 (Filza 2, pag. 23), attribuiscono al Processo come sopra risoluto dal Consiglio di Prefettura;

Attesochè, se è da ritenere per conseguenza, che la indole essenziale delle misure sancite dalla ricordata Legge tiene ad un sistema Economico e preventivo, nè possa controvertersi dopo le massime ripetutamente stabilite dai nostri Tribunali, ed ancora dalla Suprema Corte di Cassazione con le Decisioni inserite negli Annali di Giurisprudenza *del dì* 8 *luglio* 1843, *part.* 1, *p.* 444, *del* 19 *maggio* 1846, *parte* 1, *pag.* 430, *e del* 1 *giugno* 1847, *parte* 1, *pag.* 383., che un istesso fatto delittuoso può dalla Potestà Governativa esser giudicato agli effetti che le competono senza lesione dei diritti ed attribuzioni che appartengono al Tribunale ordinario, dovrà convenirsi, che l'allegar come fa l'Agostini nei suoi costituti l'eccezione della cosa giudicata non ha giuridico fondamento mancando l'uno dei principali requisiti della medesima, cioè l'identico titolo del giudicato;

Attesochè una diversa intelligenza condurrebbe anche all'assurdo di vedere rilasciato all'esame ed al giudizio di un Potere o Tribunale Economico delinquenze che espressamente dalla lettera della Legge si sono volute riservare al corso ordinario di giustizia, nulla influendo per l'adozione di un diverso concetto la opinione di già emessa dal Regio Procuratore locale cóll'apposizione del *Visto* al Rapporto o Querela del Pubblico Accusatore, inquantochè questa individuale opinione esternata nel difetto di un regolare Processo, non può apprendersi per sufficiente a partorire effetti così esorbitanti, quali sarebbero quelli di spogliare il Competente Tribunale della Giurisdizione, che, nella ipotesi della sussistenza di un vero e proprio delitto di Lesa Maestà, o di altro speciale delitto, è stata al medesimo letteralmente attribuita;

Attesochè al seguito delle indicate premesse, entrando a parlare del merito della Causa, osservava la Camera delle Accuse che gli Atti estrinseci dei quali si rese Autore il prevenuto Agostini, sia per ciò che si riferisce all'epoca anteriore al 12 aprile 1849, che dopo di questa, contengono in se stessi non equivoci

segni ed atti di aperta e costante ostilità al Governo legittimo del Principe Nostro, non tanto perchè cooperava come e quanto era in suo potere ai politici sconvolgimenti che funestarono il Granducato, ma sia anche perchè in una Protesta stampata e da lui firmata nella qualità di Presidente del Circolo Pistojese proclamava principj sovversivi ed oltraggiosi contro la compita Restaurazione del Principato Costituzionale;

Attesochè l'obietto che volesse desumersi, per denegare la competenza ai Tribunali Ordinarj, di decidere la Causa presente, dalla convenzione o capitolazione, se così voglia appellarsi, fatta in Culignola nel dì 18 aprile 1849, fra il Comandante Guarducci nel proprio interesse ed in quello dei Militi da esso dipendenti, e Giuseppe Nistri incaricato dalla Commissione Governativa di Pisa ed il Mussi Comandante dei Veliti, non avrebbe un più solido appoggio nè in diritto nè in fatto; dappoichè è dato di rilevare che non consta avere avuto i prenominati soggetti mandato di scendere a capitolazione con individui già incorsi nella qualifica di ribelli per espresso disposto del Decreto del 17 aprile succitato; ed in qualunque ipotesi era stato rispettato il tenore di quelle stesse convenzioni, ogniqualvolta senza danno della individuale sicurezza dei componenti quelle colonne armate, (al che unicamente si ristringeva la convenzione in ciò che riguardava il loro interesse) era stato permesso il transito, onde restituirsi disarmati alla città di Livorno; — L'attribuire a questo Atto una efficacia ed estensione maggiore di quella che porta la sua lettera e segnatamente di far dileguare o dichiarare impuniti i delitti che fino allora fossero stati per avventura commessi, sarebbe stato incomportabile e direttamente contrario ad ogni sano principio di ragione;

Attesochè quanto al prevenuto Lottini, a fronte della perseverante negativa di aver dato opera alla violenza esercitata nel Forte di Pistoja per l'abduzione dei tre cavalli che vi esistevano di pertinenza dei Reali cacciatori, emerga una sufficiente prova in contrario, quando nella di lui persona veniva riconosciuto quel capitano che alla testa di mezza compagnia di Bersaglieri con attitudine minacciosa, e con modi violenti si impadroniva di quegli animali, e quando questo medesimo fatto, in parte almeno, si concordava dallo stesso imputato col dire che si era trovato nel Forte, ed aver retto, sebben momentaneamente, per la briglia uno di quegli animali consegnatogli da alcuno dei nominati Bersaglieri.

Attesochè prescindendo ancora da questa circostanza di fatto, egli non poteva sottrarsi dall'addebito di complicità nel delitto

di che viene imputato, rilevandosi dalle stesse di lui dichiarazioni che se non itervenne all' adunanza insiem cogli altri ufficiali tenuta nella casa del Gonfaloniere Arganini a sentir leggere il referito Decreto d'ordine di scioglimento e disarmo, ne rimase per altro informato, e malgrado questa scienza, e non ostante che non fosse impedito, a quanto si sappia, nel libero esercizio della sua volontà da forza maggiore ed irresistibile, continuò ad occupare il suo posto fra quelli armati, finchè il giorno posteriore non vennero coattivamente disciolti a Culignola.

Attesochè relativamente al Benvenuti non era fuori di proposito rilevare in fatto:

1° Che molti testimonj, e fra questi anche qualificati cittadini, lo dipingono coi più vantaggiosi colori ripetendo da lui se molte intemperanze ed eccessi delittuosi poterono prevenirsi dal lato di quelle colonne militari.

2° Che in guisa alcuna resulta che ei si trovasse presente nella casa Arganini nella occasione in cui fu formalmente notificato dal Pretore Franci il ricordato Decreto della Commissione Governativa di Firenze, o ne fosse in altro modo informato prima che avvenisse il coatto disarmo.

Attesochè ciò posto, comunque sia accertato che egli scrivesse da Boscolungo al Maggiore Pieri le due lettere con la data del 13 aprile, ed intervenisse alle procellose adunanze tenute in San Marcello nella notte del 14, in casa Cini, e presso il Comandante Petracchi in Pistoja nella successiva notte del 15 al 16 dello stesso mese di aprile, non sembrava avesse il medesimo partecipato alle delittuose intenzioni nè dei comandanti di quelle colonne, nè degli ufficiali predetti; e ciò per la ragione quanto alla prima lettera scritta di proprio moto, che non rimane smentito esser diretta a raccogliere un consiglio per norma della sua condotta futura; ed intorno alla seconda esprimente un animo preordinato ad intraprendere atti ostili al Governo restaurato, non può escludersi positivamente che non fosse scritta sotto la dettatura del Petracchi per conto ed in nome del quale apparisce esarata. — E quanto all' intervento alle antedette adunanze i risultamenti processali offrono qualche dato per ritenere che egli si adoperasse ad impedire la riuscita dei discussi e progettati delittuosi disegni.

Attesochè non sia dal Benvenuti impugnato che il doganiere Jacopo Albergotti gli sborsasse la somma di Lire 120 di cui ne rilasciava apposito riscontro; ma rimanga unicamente contrastato se questo sborso e respettivo ricevimento fosse l' effetto della violenza od incussione di meto per parte del primo, o sivvero della

spontaneità per il lato del secondo conforme l'imputato asserisce contro il diverso deposto del detto doganiere.

Attesochè quantunque le dichiarazioni dell'Albergotti presentino maggiore credibilità perchè più verosimili e corrispondenti alla qualità dei tempi e degli avvenimenti di vario genere che si verificarono in quelle località, pur nondimeno onde farne illazione al delitto, troppo scarsa ravvisavasi la prova in questo proposito emergente dalle carte processali.

Attesochè in rapporto all'imputato Ricci apparendo che l'incarico ricevuto insieme con altri dal circolo popolare non fosse da lui ricercato, e che a differenza degli altri suoi compagni stati poi dimessi dal Giudizio, nulla più operasse se non che di prestarsi alla lettura pubblica dei fogli che si riportavano dalla Prefettura, non sapeva questa Camera persuadersi che questa unica circostanza bastasse per accogliere il concetto della di lui colpabilità avuto specialmente riflesso al non escluso possibile che egli dovesse prestarsi a quell'ufficio malgrado forse la di lui volontà.

Attesochè intorno all'addebito del Papini, quanto per le cose premesse è da aversi per indubitato che l'incolpato Lottini fosse quel Capitano che nel forte di Pistoja si impadroniva violentemente dei ricordati tre cavalli, altrettanto non si è sicuri che il detto Papini asserisse maliziosamente e non dolo di averlo veduto al suo rango sul piazzale contiguo alla Fortezza potendo ben essere che nei momenti sfuggiti alle osservazioni del testimone si fosse il Lottini introdotto in quel Forte per dar opera al fatto rimproveratogli; di guisa che compariva di giustizia dimettere dal Giudizio insieme col Benvenuti ed il Ricci anco il Papini.

Attesochè il prevenuto Marchetti doveva rispondere altresì del delitto di furto magno, come quello che venuto al possesso della cassa militare contenente una somma in contante non minore di Lire 6000, con quella si involava dallo Stato appropriendosela in danno delle Pubbliche Amministrazioni.

Per questi motivi, e per quelli che in ogni rimanente si adottano riferiti dal Tribunale di Prima Istanza di Pistoja nel Decreto che sopra.

Visti li Art. 175 del M. R. del 2 agosto 1838 e 401 delle DD. e II. del 9 novembre successivo.

Ordina mettersi in stato di accusa i seguenti individui.

1. Antonio del fu Giovanni Petracchi di Livorno, conjugato con figli, di anni 45, commerciante.

2. Giovanni Guarducci }
3. Giuseppe Piva } Contumaci.

4. Ferdinando del fu Domenico Piccini di anni 30 scapolo, nato a Carrara.

5. Giuseppe di Antonio Cimballi di anni 33, nato a Siena, domiciliato a Livorno conjugato con figli commerciante.

6. Guglielmo Marchetti
7. Andrea Sgarallino
8. Cesare Lucchesi
9. Ignazio Reynier — Contumaci.
10. Mariano Gerovich
11. Ettore Nucci

12. Giuseppe del fu Luigi Agostini dei suburbj di Pistoja, ma domiciliato in quella città di anni 40, conjugato con figli Legale, e

12. Pietro del Dottore Zanobi Lottini nato e domiciliato in Livorno di anni 40 scapolo, farmacista: tutti per delitto di Lesa Maestà, di cui si resero respettivamente debitori nel periodo di tempo, che intercede dal dì 4 marzo al dì 18 aprile successivo del perduto anno 1849, cooperando ciascun di loro con fatti esterni più o meno estesi, e di che è stata fatta, per ciò che li riguarda, speciale designazione nei motivi del presente Decreto, onde rimanesse completamente distrutto e gravemente turbato l'ordine pubblico, non senza avere altresì tentato di abbattere la Restaurazione del Principato Costituzionale avvenuta nel 12 aprile antedetto.

Ed altresì il nominato Marchetti per furto magno commesso il dì 18 aprile dello stesso anno appropriandosi la somma non minore di Lire 6000 in danaro appartenente alle pubbliche amministrazioni dello Stato; delitti previsti e puniti dalli Art. 9 e 19 della Legge de' 30 agosto 1795.

Invia i predetti imputati insieme con la Procedura contro di essi istruita alla Camera Decidente della Corte Regia per esservi sottoposti per i fatti delittuosi che sopra al Pubblico Giudizio osservate le forme prescritte dalla Legge.

E rilascia contro dei medesimi il mandato di arresto ordinando che siano immediatamente condotti alle carceri della rammentata Corte i presenti Petracchi, Piccini, Cimballi, Agostini e Lottini, e gli altri contumaci a quelle del ricordato Tribunale di Prima Istanza.

E quanto al Benvenuti, Ricci e Papini

Dice che non è luogo a procedere più oltre contro di essi per li addebiti stati loro respettivamente rimproverati, ordinando la immediata liberazione dal carcere dei primi due, qualora non vi siano detenuti per altre cause.

Così decretato nella Stanza delle Sedute della Camera delle Accuse questo dì sette gennajo 1851.

C. GIUSEPPE ORSINI *Vicepresidente.*
BERNARDO DOTTI *Consigliere.*
VINCENZO LANDUCCI *Consigliere.*

C. GIOVAN BATTA BERTINI *Coad.*

Per copia conforme ec.

FINE DELLA PARTE I. SEZ. II.